LA CONTABILITÀ APPLICATA ALLE AMMINISTRAZIONI PRIVATE E PUBBLICHE, OSSIA...

LA CONTABILITÀ

APPLICATA

ALLE AMMINISTRAZIONI PRIVATE E PUBBLICHE

OSSIA

ELEMENTI DI SCIENZE ECONOMICO-AMMINISTRATIVE

APPLICATI

ALLA TENUTA DEI REGISTRI ED ALLA COMPILAZIONE E REVISIONE DEI RENDICONTI

DEL RAGIONIERE AGRIMENSORE

FRANCESCO VILLA

Impiegato presso l'I. R. Contabilità Centrale Lombarda;
Maestro nelle materie di Ragioneria e di Agrimensura

OPERA DEDICATA

All'illustrissimo

SIG. SAMUELE REICHENBERGER

CAVALIERE DI REICHRON, ecc. ecc.

Parte seconda

MILANO

PRESSO L'EDITORE-LIBRAJO ANGELO MONTI
Contrada del Cappello, Num. 4025

FEBBRAJO MDCCCXLI.

Digitized by Google

Tip Bonfanti

INTRODUZIONE

In questa seconda parte abbiamo per iscopo di amministrare quelle nozioni fondamentali che riescono indispensabili a chiunque voglia dedicarsi agli impieghi pubblici amministrativi, e di contabilità, quelle nozioni, colla scorta delle quali ci posso con poca difficoltà mettersi al fatto del sistema di un ramo di amministrazione pubblica qualunque, e della rispettiva contabilità. Mentre però non abbiamo la pretesa (né sarebbe d'altronde permesso in un'opera di contabilità pubblica elementare) di offrire al lettore una dettagliata e gratuita istruzione nella contabilità di tutti i rami di prodotto e di spesa dello Stato, tanto separatamente come nel loro complesso, non ommetteremo quelle idee generali e quei principi fondamentali che sono applicabili a qualsivoglia ramo di pubblica amministrazione ed al complesso di questa.

Le nozioni che noi abbiamo ad esporre sono di due specie; le une economico-amministrative, e le altre attinenti alla tecnica dei conti e dei registri delle pubbliche aziende.

Le amministrazioni pubbliche rassomigliano il più delle volte alla natura delle private, talchè la base fondamentale della conoscenza delle medesime è la conoscenza delle amministrazioni private. Vi hanno pertanto delle amministrazioni pubbliche le quali in ultima analisi non sono che amministrazioni economico-domestiche, altrettanto, in tutta l'estensione del termine, amministrazioni rurali; altre manifatturiere o commerciali. L'amministrazione p. e. di un collegio convitto tanto per conto del Governo, altro non sarebbe che un'amministrazione economico-domestica. Se a quell'amministrazione fosse affidata anche la sorveglianza alle rendite ed alle spese

relative a fondi rustici, che formassero fondo capitale del collegio, questo genere di amministrazione sarebbe in realtà un'amministrazione rurale.

Nelle case di pena e di ricovero trovansi pure stabilite delle manifatture di lana, e le relative amministrazioni, oltre alla gestione economica, ed alla manofatturiera, hanno pure l'incarico di smaltire i prodotti manifatturati. Così quelle amministrazioni partecipano nel tempo stesso delle amministrazioni domestica, manufatturiera, e commerciale.

In conseguenza, le nozioni economico-amministrative che abbiamo premesse alla tenuta dei registri nella prima parte, e che sarebbero potuto sembrare utili soltanto nelle amministrazioni private, si vedono a quest'ora, non solo utili, ma necessarie nella maggior parte delle amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni pubbliche, per riguardo allo Stato, possono essere o passive, o attive, o esercitate nello scopo di una semplice tutela.

Sono poi della prima categoria quelle istituite all'oggetto di provvedere ai bisogni della nazione (p. e. l'amministrazione giudiziaria); sono della seconda quelle che hanno per iscopo di procurare allo stato i mezzi coi quali provvedere ai bisogni pubblici (p. e. l'amministrazione delle rendite demaniali); sono finalmente della terza categoria tutte quelle, per le quali il Governo o gli uffizj da esso istituiti esercitano, a tutela dell'interesse dei privati o di certi corpi morali, un'azione di sorveglianza tutoria, ed in queste particolarmente riesce indispensabile una cognizione dei principj d'amministrazione privata.

Nelle due prime categorie di pubbliche amministrazioni, oltre i detti principj, occorre una cognizione delle norme direttive speciali, ed una abbastanza estesa conoscenza dei principj generali d'amministrazione pubblica.

Fra queste cognizioni considereremo come indispensabile quella dell'organizzazione politica ed amministrativa del regno, che schierandoci davanti le diverse autorità politiche e camerali, ce ne fa conoscere gli attributi, le funzioni, e le relazioni in cui si trovano tanto fra loro, come colla massa sociale.

Importa in seguito di conoscere quali sieno i bisogni di questa massa, e quali autorità, uffizj e stabilimenti vi provvedono. Dopo ciò occorre di sapere quali sieno le fonti di rendita dalle quali può lo Stato ricavare i mezzi necessarj per provvedere ai bisogni pubblici, e come tali mezzi vengano dal Governo radunati, cioè quale sia il sistema di esazione delle rendite.

Ecco pertanto quale sarà la materia del primo capo di questa seconda parte.

Nel capo secondo ci occuperemo dei principj generali di amministrazione pubblica, avendo di mira la descrizione del patrimonio dello Stato, la precalcolazione delle spese e delle rendite, il pagamento delle une, e la percezione delle altre, la necessità di specificarle, come pure ciò che riguarda l'ordinazione ed il pagamento delle spese.

Da questi principj e relative osservazioni, ne scaturirà la indispensabilità di un tesoro generale in cui vadano a centralizzarsi le rendite nette, e saremo quindi condotti a parlare estesamente dell'amministrazione delle pubbliche casse, esponendo i metodi di conto per esse adottati.

Google

Il capo terzo verserà sulla tenuta dei conti e registri dell'amministrazione pubblica, avuto riguardo principalmente al metodo camerale, giacchè per tutte le amministrazioni nelle quali per la natura del patrimonio e delle rendite e spese, si ha ricorso ai metodi di contabilità usati nelle aziende private, non occorrerà che qualche cenno per essersi nella prima parte estesamente già trattato della scrittura semplice e doppia in esse adottate.

Daremo in questo capo terzo una qualche idea della contabilità militare senza però addentrarci in questa materia più di quanto basti per far conoscere come, malgrado della moltiplicità degli elementi dell'amministrazione militare, si possa con metodi semplici tenerli tutti in evidenza e riunirli in un complessivo rendiconto. Anche per ciò che riguarda la censura dei conti, essendone identico lo scopo nelle pubbliche e nelle private amministrazioni, poco più dovremo aggiungere a quanto si è esposto nel capo terzo della prima parte, e che può valere per tutte quelle amministrazioni, le quali vestono il carattere di private, e le contabilità delle quali si tengono appunto a scrittura semplice od a scrittura doppia secondo i metodi mercantili ed economici.

La chiarezza e l'ordine essendo di una assoluta indispensabilità in qualunque pubblica amministrazione e negli uffizj di contabilità, chiuderemo il trattato con una appendice, nella quale faremo qualche osservazione sullo stile nella trattazione degli affari di contabilità, e daremo un'idea degli uffizj di protocollo, di registratura e di archivio.

Certamente il lettore non vorrà immaginare, che dopo lo studio di questa seconda parte, abbia esso a possedere la pratica di qualunque ufficio di contabilità. Per poco che voglia considerarsi le quasi infinite modificazioni che devono subire le operazioni di tanti uffizj amministrativi, e di contabilità, si arriva subito a persuadersi che la conoscenza delle modalità di conti adottate presso i medesimi, non potrebbe che risultare da una raccolta di numerosissimi modelli, ma che essa non sarebbe gran fatto proficua. Un trattato essendo destinato alla esposizione di quelle teorie fondamentali che sono di una quasi universale applicazione, tutto quello che si è in diritto di aspettarsene è un complesso di cognizioni, le quali, senza bisogno di ulteriore profondo studio possano servire di una sicura scorta in quella pratica la quale riesce indispensabile in qualsiasi ramo di umano sapere, ma che negli uffizj di contabilità si acquista prontamente, ogni qualvolta siasi fatto uno studio ordinato ed attento delle teorie principali.

In questa seconda parte come nella prima, limiteremo le esemplificazioni il più che ci sarà permesso di fare, anche in vista della facilità che il lettore deve avere acquistato ad intendere i conti cogli esercizj fatti nella prima parte.

Noi speriamo pertanto che nel complesso questo libro possa riescire di positiva utilità a chi intende percorrere la carriera degli impieghi privati e pubblici essendoci fatto uno studio di non ommettere cosa alcuna di quelle contemplate nel programma pubblicato dall'I. R. Governo per la compilazione di un testo. Se avremo raggiunto questo scopo, avremo anche ottenuto quel premio che era il nostro primo desiderio, la soddisfazione cioè di aver potuto giovare alla gioventù studiosa. Lu-

singati dalla piena soddisfazione e dal graziosissimo aggradimento che l'I. R. Direttorio Aulico Generale dei Conti in Vienna, e S. E. il Presidente di Governo ebbero la degnazione di manifestare con lettere per la prima parte di questo Trattato che venne loro ossequiosamente umiliata, ed incoraggiati da alcuno fra i nostri concittadini, valentissimo nelle materie di contabilità, con onorifiche illustrazioni a quella prima parte medesima, abbiamo raddoppiato di cure perchè anche la seconda potesse meritare un simile accoglimento.

PARTE SECONDA

Della Contabilità applicata all'amministrazione pubblica.

CAPO PRIMO

NOZIONI ECONOMICO-AMMINISTRATIVE.

CAPITOLO I.

IDEA SOMMARIA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL REGNO

I provvedimenti diversi che vengono dati nella pubblica amministrazione per la conservazione dell'ordine e per l'incremento della pubblica prosperità emanano dalle diverse Autorità costituenti il Governo. Quelle Autorità hanno particolari attribuzioni ad esercitare particolari incumbenze, la cui cognizione riesce indispensabile a chi vuole entrare negli impieghi amministrativi ed in quelli di contabilità. Per questo facciamo precedere a tutto ciò di cui dobbiamo in questa seconda parte occuparci una idea sommaria dell'amministrazione del Regno Lombardo-Veneto.

L'amministrazione di uno Stato ha principalmente per oggetto il mantenimento dell'ordine e la percezione delle rendite necessarie per raggiungere questo scopo. Le Autorità amministrative distinguonsi per questo in politiche ed economiche, ossia camerali.

Di queste Autorità alcune dipendono direttamente dal Sovrano e diconsi primarie; le altre, dipendenti dalle primarie, diconsi secondarie. Dalle infime Autorità si può risalire fino alla Autorità da cui tutte le altre emanano, cioè al Sovrano, il quale si serve viceversa delle Autorità primarie per la diffusione degli ordini, e queste poi li impartiscono alle secondarie.

I primi elementi della società civile sono formati da famiglie. Più famiglie congregate in un dato luogo costituiscono un Comune, più Comuni un Distretto; più Distretti una Provincia, più Provincie un Governo. Le Comuni di una popolazione ragguardevole hanno il nome di città, una città, è capitale se vi risiede il Governo, è capo luogo di provincia se vi risiede un Delegato o rappresentante governativo.

Nel Regno Lombardo-Veneto, che sopra una superficie di 13006 miglia quadrate da 60 al grado conta una popolazione di oltre quattro milioni d'abitanti, tutti i diritti così detti *regali* competono senza alcuna limitazione a Sua Maestà l'Imperatore d'Austria.

Un principe residente fra noi col titolo di Viceré rappresenta Sua Maestà.

Sette grandi dignitarj costituiscono i grandi ufficiali del regno.

Due Governi, l'uno residente a Milano, e l'altro a Venezia, amministrano le due parti del regno separate dal Mincio che discende dal lago di Garda a Peschiera, e scorrendo nella direzione dal nord al sud sbocca in Po a Governolo.

Il Governo di Milano abbraccia le nove Provincie di Milano, Pavia, Como, Brescia, Sondrio, Mantova, Lodi e Crema, Cremona e Bergamo.

Quello di Venezia comprende le sette Provincie di Venezia, Padova, Rovigo o Polesine, Belluno ed Udine, ossia del Friuli, Vicenza, Verona e Treviso.

Ciascuna Provincia tanto nel Lombardo come nel Veneto è suddivisa in Distretti, ed ogni Distretto in Comuni, potendo poi un Comune essere composto di più frazioni.

I due Governi sono composti ciascuno di un collegio governativo presieduto da S. E. il Governatore, e da chi è chiamato a farne le veci, hanno dei segretarj e vicesegretarj, degli alunni, e l'occorrente personale per gli ufficj d'ordine.

I Governi esercitano il loro ufficio colla dipendenza da S. A. I. R. il Vicerè, e dagli Aulici dicasteri a Vienna, ma il loro ufficio si limita all'amministrazione del politico, e la parte economica spetta a due altri collegi.

Sono questi i Magistrati Camerali residenti l'uno in Milano, e l'altro in Venezia. Ciascun magistrato è composto di un Presidente e sei Consiglieri e dell'opportuno numero subalterno. I Magistrati esercitano nel rispettivo territorio governativo l'autorità assoluta amministrativa in tutti i rami di finanza colla dipendenza soltanto dalla I. R. Camera Aulica generale in Vienna.

Ai due Governi sono addetti come ufficj centrali direttivi ed esecutivi li seguenti: la Direzione generale della polizia, l'Ufficio di revisione dei libri e stampe, l'Amministrazione generale del censo e delle imposizioni dirette, la Direzione delle pubbliche costruzioni.

I due Magistrati Camerali hanno sotto la loro dipendenza la Prefettura del monte Lombardo-Veneto, le Direzioni della zecca, del lotto, la cassa centrale, gli Ispettorati delle fabbriche dei tabacchi, dei nitri e delle polveri, l'ufficio delle tasse, quello del bollo e dei libri bollettarj, l'I. R. stamperia, l'agenzia dei sali, l'ispettorato dei boschi e delle miniere.

Le disposizioni che emanano dai due Governi sono diramate col mezzo delle Delegazioni provinciali che li rappresentano.

I due Magistrati hanno per organi immediati delle loro operazioni le Intendenze provinciali di finanza.

Altri ufficj sussidiarj tanto dei Governi come dei Magistrati sono l'Ufficio fiscale, e la Contabilità centrale, il primo dei quali è sentito in tutte le vertenze nelle quali si tratta di qualche diritto, e rappresenta in giudizio gli officj ed i corpi morali dal Governo tutelati, la seconda si ingerisce di quanto le diverse amministrazioni trattano in materia di contabilità, e principalmente degli assegnamenti a carico delle casse, e di quanto riguarda l'amministrazione ed i conti della cassa centrale.

Per gli oggetti sanitarj trovasi presso il Governo un protomedico, ed in Venezia un magistrato di sanità marittima; per la disciplina di navigazione esistono poi il Capitanato del porto coi dipendenti vice capitanati di Chioggia e Goro.

Finalmente presso ciascun Governo trovasi un traduttore dalla lingua tedesca nella italiana col titolo di segretario.

Ha peraltro voluto S. M. che, oltre i sopraccennati Dicasteri, si componessero dei collegi permanenti allo scopo di potere nella via regolare e con esattezza conoscere i bisogni degli abitanti del regno, e per trar profitto, a vantaggio della patria, dei lumi che i loro rappresentanti potessero somministrare nella pubblica amministrazione.

Questi collegi sono le Congregazioni centrali residenti in Milano l'una, e l'altra in Vene-

Digitized by Google

rie, e sono composte da un Deputato per parte degli estimati nobili, da uno per parte degli estimati non nobili di ogni Provincia, non che da un Deputato per ciascuna delle città regie.

Tali collegi sono sotto la presidenza del Governatore o di chi ne fa le veci; le deliberazioni loro vengono poi sottoposte al rispettivo Governo per l'approvazione, e sono pubblicate da questo in nome di S. M.

Oltre all'ufficio di sommessamente rappresentare a S. M. i bisogni, i desiderj, e le preghiere della nazione in tutti i rami della pubblica amministrazione, le Congregazioni centrali sono in particolar modo incaricate

a) del riparto ed incasso delle contribuzioni dirette fissate da S. M., e dietro circostanziate istruzioni;

b) della continuazione delle operazioni censuarie;

c) dell'esame dell'amministrazione delle Città e Comuni, e dell'esegno delle spese a carico della Provincia, sia del territorio o unione di regione;

d) del riparto e conguaglio delle prestazioni di trasporto militare esibite al paese;

e) degli oggetti concernenti i fiumi e le strade ove non siano direttamente amministrate dallo Stato;

f) della sorveglianza agli istituti di beneficenza ed all'amministrazione delle loro rendite.

Si vedrà in seguito che simili collegi esistono in ogni Provincia sotto la immediata dipendenza del Delegato provinciale che li presiede.

L'Amministrazione di ciascuna provincia è affidata ad una Regia Delegazione che dipende dal rispettivo Governo. In ogni Distretto poi vi è un I. R. Commissario dipendente dalla rispettiva Delegazione. I Commissarj distrettuali esercitano una sorveglianza sulla amministrazione dei Comuni; hanno ingerenza negli affari censuarj, e sorvegliano all'adempimento delle leggi politiche. I Comuni nei quali risiede la Delegazione dipendono direttamente da questa.

I Delegati risiedono nel Capo-Luogo della Provincia, ed hanno il titolo ed il rango di Consiglieri di Governo. Ciascun Delegato ha un Vice-Delegato, ed uno o due Aggiunti secondo l'importanza dell'amministrazione; inoltre ha un Segretario, degli alunni di concetto ed il personale occorrente pel protocollo, per la registratura, conservazione, e trascrizione degli atti. Appositi regolamenti determinano le attribuzioni della Delegazione e dei singoli impiegati.

Le Delegazioni, come rappresentanti il Governo, hanno a loro sussidio uffizj ed impiegati per le singole materie loro affidate. Tali sono un Commissario di Polizia, un Censore e revisore dei libri e stampe, un Medico provinciale, un Ingegnere in capo ed un Ragioniere provinciale, ciascuno di quali poi si intende, coll'occorrente personale subalterno.

I Commissarj risiedono nel Capo-Luogo del Distretto, hanno un Aggiunto, uno Scrittore ed un Cursore, e possono avere degli alunni.

Principale incarico dei Commissarj distrettuali è la custodia e regolarità dei Registri censuarj e dei relativi trasporti sorvegliando alla esazione delle multe incorse dai contravventori delle leggi sui trasporti, formano i quinternetti di scossa delle imposte prediali ed i ruoli della tassa personale; esercitano finalmente nel proprio distretto le incumbenze della Polizia.

Come presso i Governi esiste la Congregazione centrale, presso ogni Delegazione trovasi la Congregazione provinciale presieduta dal Delegato.

Le Congregazioni provinciali compongonsi di individui per metà nobili, e non nobili per l'altra metà, a scelta fra gli estimati che trovansi nella Provincia, non che da un individuo scelto in ciascuna città regia fra gli abitanti che vi hanno stabile domicilio.

Le Congregazioni provinciali hanno un Relatore, un Cassiere, un Controllore ed un Ragioniere.

Le loro attribuzioni riguardano *a*) gli affari censuarj della Provincia, *b*) l'andamento delle Amministrazioni comunali, *c*) i provvedimenti intorno alle arginature, e le strade, ec.

quanto spettino alla Provincia e non allo Stato; d) la sorveglianza agli Istituti di pubblica beneficenza.

Corrispondono colla Congregazione centrale, e dentro i limiti delle attribuzioni loro, provvedono ad ogni ramo della pubblica amministrazione col dare gli ordini opportuni (firmati dal Delegato, da un Deputato della Congregazione, e dal Relatore) ai Commissarj distrettuali, ed alle Municipalità. Approvano inoltre i preventivi d'amministrazione comunale quando non contemplino spese straordinarie, e non ammettendo spese per opere, o progetti di opere se non sieno previamente discusse ed ammesse dai Convocati generali, o quanto meno urgentissime.

Il protocollo delle Congregazioni provinciali viene ogni 14 giorni rassegnato al Governo, che lo ritorna poi colle avvertenze ed ingiunzioni che trova del caso.

Se le Delegazioni ed i Commissarj sono gli organi dell'Autorità del Governo, quelli dell'Autorità camerale sono le Intendenze provinciali delle Finanze.

In ciascuna Città capo-luogo della Provincia, e d'ordinario, per conseguenza, in quella ove risiede la Delegazione vi è un Intendenza di Finanza che amministra, sorveglia e dirige i varj rami delle Regie Finanze nella Provincia, e quelli che una volta dipendevano dalle Direzioni e poscia dagli Ispettorati demaniali.

Vi è pure un Ispettore boschivo, un Conservatore delle Ipoteche.

Gli Ufficj consulenti legali nelle Provincie Venete sono gli Avvocati fiscali, i quali si prestano a sostenere le cause della Finanza.

Ogni Intendenza ha un ufficio proprio di contabilità. Nelle Provincie Lombarde, per la trattazione delle cause e per le consulte in affari legali, le Intendenze si rivolgono ad uno dei più accreditati Avvocati che si presta contro la congrua competenza.

Le Intendenze hanno prefiniti da apposito regolamento i limiti dei loro attributi, ed i loro doveri; principalmente poi per riguardo all'amministrazione delle Casse, e dipendono direttamente dal Magistrato camerale di quel territorio governativo in cui risiedono.

Dell'amministrazione delle Comuni.

Ogni Comune è rappresentato da un Consiglio, o Convocato generale degli estimati che delibera sugli affari di proprio interesse.

L'amministrazione del patrimonio comunale è affidata ad una Deputazione del Consiglio o Convocato. Altre Comuni invece hanno un Consiglio comunale. Il Consiglio è composto di 60 membri per Milano e Venezia; di 40 membri nei Comuni che sono Città regie o Capo-luoghi di provincia; di 30 negli altri Comuni aventi Consiglio. Nei Capo-luoghi e nelle Città regie, la Deputazione prende il nome di Congregazione municipale, ed il capo di una di queste dicesi il Podestà che, sulle proposizioni del Consiglio comunale, è nominato da S. M. e dura in carica tre anni.

Nelle Comuni nelle quali trovasi soltanto un convocato, questo, legalmente raccolto, delibera, con riserva della approvazione governativa, sugli affari di Amministrazione comunale.

Il Convocato generale radunasi *ordinariamente* due volte l'anno, e *straordinariamente* a qualunque invito del Delegato provinciale o del Commissario distrettuale.

Nella prima radunanza *ordinaria* (in gennajo o febbrajo) si esamina il Reso-conto comunale dell'anno precorso, e si pubblica il ruolo degli individui soggetti alla tassa personale. Nella seconda (in settembre ed in ottobre) si nominano o si confermano i Deputati per l'anno successivo, e si discute il preventivo delle spese e rendite dell'anno medesimo nominando anche i revisori del consuntivo dell'anno precorso.

I Convocati deliberano collegialmente ed a maggiorità di voti, ma soltanto vi si può

discutere affari di amministrazione interna, ed invigilano alla tranquillità ed alla legalità delle radunanze i primi tre estimati, i Deputati ed il Commissario distrettuale, ed il protocollo delle deliberazioni prese dal Convocato, firmato dai primi tre estimati e controfirmato dal Commissario, viene da quest'ultimo trasmesso in copia alla Delegazione provinciale.

Nelle Comuni aventi un Consiglio comunale, viene questo composto per due terzi di possidenti, e per l'altro terzo di individui aventi nel Comune un rilevante Stabilimento di industria o di commercio. Per Milano e Venezia i possidenti componenti il Consiglio devono avere almeno 2000 scudi di estimo, negli altri Comuni sono presi fra i primi estimati. I Consigli comunali si rinnovano ogni tre anni, ed i membri ne sortono per giro di anzianità di nomina.

Deliberano i Consigli collegialmente ed a scrutinio segreto, e le deliberazioni sono legali quando sia radunata almeno la terza parte dei membri. Sono presieduti dal Delegato (che non ha voto deliberativo), ed assistiti dei membri della Congregazione municipale dove questa esiste. Negli altri Comuni i Consigli sono tenuti alla presenza del Commissario (che non ha esso pure voto deliberativo), e vi assiste l'Agente comunale. Vi intervengono poi, ed hanno voto deliberativo i membri della Deputazione: quando però non si tratti di affari che riguardino le loro persone od i loro beni.

Il Consiglio ha un presidente che è nominato dal Consiglio stesso, e dura in carica un anno. Il presidente sottoscrive il protocollo di radunanza e deliberazione, questo protocollo firmato dal maggiore estimato fra gli intervenuti e da uno dei Consiglieri aventi stabilimento di commercio o di industria, viene poi controfirmato dal Delegato o dal Commissario nella rispettiva giurisdizione, e la Deputazione comunale, o la Congregazione municipale lo trasmette poi alla Delegazione.

Il reso-conto comunale può per otto giorni essere esaminato presso le Congregazioni o presso le Deputazioni comunali da qualunque possessore anche estraneo al Consiglio comunale, e possono i possessori presentare ai Consigli le ragionate osservazioni che dall'esame del conto emergessero.

Tre individui possessori nel Comune compongono la Deputazione del Consiglio o del Convocato generale in quei Comuni che non hanno Congregazione municipale. I Deputati sono scelti dal Consiglio o dal Convocato, salva l'approvazione del Delegato; essi durano in ufficio un anno, ed il primo di loro viene scelto fra i tre primi estimati del Comune.

La Deputazione comunale rappresenta il Corpo amministrativo del Comune, e come autorità pubblica permanente dà esecuzione alle deliberazioni dei Consigli o dei Convocati quando siano state approvate dalle Autorità governative. Essa amministra il patrimonio comunale; invigila, e si presta affinchè siano osservate le leggi e gli ordini del Governo, esercita una sorveglianza sugli oggetti annonarj, onde per la qualità dei cibi o per le frodi nelle misure, e nei pesi non ne derivi danno alla salute ed all'interesse dei privati; sono autorizzate, in mancanza di altra forza pubblica, ad attivare delle guardie comunali temporarie per arrestare e custodire i rei, avvisano finalmente l'Autorità giudiziaria competente e l'Autorità politica distrettuale quando succedono fatti criminosi.

I Deputati hanno la iniziativa negli affari che si propongono da discutere, e possono nominare un rappresentante.

Questo rappresentante è l'Agente comunale, ma qualunque domanda che riguardi direttamente o indirettamente la massa dell'estimo comunale, o l'interesse generale dei contribuenti deve essere portata a notizia dei Deputati, che somministrano alla competente Autorità provinciale le notizie di fatto.

I Deputati invigilano alla conservazione dei beni ed alla difesa delle ragioni del Comune; ed in caso che, colla superiore autorizzazione, avessero a stare in giudizio per l'interesse

annuale devono dirigere l'Agente comunale nello scbiarimento dei fatti, devono tenere dietro all'andamento delle cause e sollecitarne la risoluzione. Trattandosi di affari giudiziari e nella cessazione di pendenza dalla Delegazione, possono rivolgersi a privati difensori. Le cause poi non si intraprendono se prima non si è discusso la convenienza di un amichevole componimento, e se questo non sarà tentato in tutti quei casi in cui manchi una assoluta prova del diritto comunale. Che se l'azione comunale fosse destinata al fondamento le Delegazioni non autorizzi il Comune ad intraprendere gli atti, e tenti di rivenirne le parti per un accomodamento o transazione, che acquista forza di convenzione giudiziale qualora ottenga la superiore sanzione.

Negli affari amministrativi i Consoli non possono rivolgersi o privati difensori, potendo la Delegazione essere assistita dall'Aggiunto fiscale; è per altro permesso agli Amministratori del Comune il sostenere a carico del Comune stesso quell'Avvocato che fosse di maggior loro confidenza quando si tratti di esaminare ed accettare la difesa non per l'esattoria, e così in vista della loro responsabilità.

Gli appalti delle rendite e delle spese comunali si tengono sempre alla presenza dei Deputati coll'assistenza e voto del Commissario distrettuale. I contratti poi dal Comune, superiormente autorizzati, possono essere stipulati dall'Agente comunale in nome e coll'assenso della Deputazione.

Alla fine di ogni anno i Deputati, coll'intervento del Commissario distrettuale, liquidano i conti coll'Esattore e coll'Agente comunale, presenti i nuovi Deputati che devono entrare in servizio l'anno successivo. Il Commissario fa una chiara relazione di questo Rendiconto, e la produce in occasione del Consuntivo che si tiene pel preventivo. Il conto suddetto poi serve appunto di base alla compilazione del preventivo.

Il prodotto delle rendite e delle imposte comunali è versato nella cassa dell'Esattore, ed può rimanere presso i Deputati.

Gli ordini di pagamento, onde escludi da pagarsi dall'Esattore comunale devono esprimere il titolo della spesa ed essere sottoscritti almeno da due Deputati e dal Commissario distrettuale, altrimenti il pagamento non sarebbe accreditabile all'Esattore ove se la Deputazione si rifiutasse senza valido motivo alla sottoscrizione, il Delegato, richiamati a sè gli atti, e sentita la Congregazione provinciale sulla ecrittura della Deputazione stessa, può con apposito decreto ordinare il pagamento os lo trovi opportuno, e legalmente così il pagamento stesso.

Non può la Deputazione ordinare od ammettere spese straordinarie a carico del Comune senza la superiore autorizzazione, a meno che non fossero urgentissime, nel qual caso ne temporaneamente all'ordine della spesa, deve contemporaneamente alla Congregazione provinciale immergerne.

L'ufficio di Deputato è gratuito, salvo il compenso per le trasferte al Capo di Distretto per oggetti di vera competenza comunale, e necessariamente dimandati loro personalmente, non può l'ufficio stesso di Deputato essere rimunerato senza titolo legittimo, e prima che la legittimità di questo titolo non sia riconosciuta.

Al Consiglio generale in cui si pubblicano i ruoli degli individui soggetti alla *tassa personale* assistono i capi di famiglia non possidenti che pagano la tassa medesima, all'oggetto di concorrere il *Deputato alla tassa personale*. Questi dove in ufficio tre anni, e la sua locazione è quella di intervenire al Consiglio ed alle adunanze della Deputazione per difendere gli interessi dei *personalisti*. Esso non ha voto, ma però il diritto di far registrare la propria rimostranza onde venga fatta conoscere alla Congregazione provinciale.

Le Comuni aventi Consiglio si distinguono in Comuni *aventi ufficio proprio*, e in Comuni *senza ufficio proprio*. Sono divise in quattro classi, per ciascuna delle quali è apposito

Digitized by Google

regolamento stabilito il numero degli impiegati e la relativa spesa annuale. Hanno però un Segretario ed un Cursore, e qualche Servitore secondo l'importanza dell'amministrazione.

In ogni Comune avente un Convocato, si trova sempre l'*Agente comunale*, il quale rappresenta i Deputati amministratori ed invigila perciò su tutti gli affari riguardanti il Comune, riceve ed eseguisce gli ordini superiori, ed esercita le incombenze che spetterebbero ai Deputati se fossero riuniti.

L'agente comunale dura in carica un anno, ma può essere rieletto coll'approvazione della Delegazione provinciale. Esso dà una sigurtà nel caso che l'amministrazione affidatagli sia di qualche importanza; nè si assenta dal Comune senza il permesso dei Deputati.

L'Agente comunale è in diretta corrispondenza col Commissario distrettuale dal quale riceve gli ordini e le leggi da pubblicarsi nel Comune, e la cui pubblicazione viene poi provata con attestato del *Cursore comunale*, pel cui mezzo sono pure diramati gli avvisi per le adunanze comunali, alle quali interviene. Il detto Agente comunale si presta, in caso di alloggio o di servizio pel militare, alla esecuzione degli ordini superiori rendendone avvertiti i Deputati amministratori, e rilascia i ricapiti comprovanti i servigi prestati e le somministrazioni fatte per abilitare il Comune a chiederne ed ottenerne il compenso, rappresenta il Comune nella stipulazione dei contratti, conserva le scritture, ed i decreti della superiorità, somministra al Commissario le notizie di cui è richiesto; lo avvisa se si introducono abusi nell'amministrazione; tiene un registro delle rendite e spese comunali; tiene annotazione degli ordini di pagamento, e fa l'inventario dei mobili comunali ove ne esistano in servizio delle scuole od altro. Gli Agenti comunali hanno uno stipendio a carico del Comune fissato dal Governo, oltre le competenze per operazioni in oggetti non contenziosi, e come operaj alle esecuzioni.

Il Cursore comunale, di cui si è fatto più sopra parola, eseguisce gli ordini della Deputazione, dell'Agente comunale e del Commissario distrettuale, pubblica le intimazioni ed i decreti dell'Autorità superiore e si presta anche alle intimazioni delle tasse giudiziarie.

I Comuni possono avere altri impiegati e stipendiati, e la nomina loro spetta al Consiglio od al Convocato generale sotto riserva dell'approvazione del Delegato, quando non sia riservata al Governo. Tali impiegati sono i sanitarj, cioè i Medici, i Chirurghi e le Levatrici pagati dal Comune pel gratuito servizio dei poveri, ed il Seppellitore; quelli per l'istruzione, cioè i Maestri e le Maestre comunali, e quelli politici come i custodi delle torri ed orologi comunali, ecc.

Nell'adunanza che si tiene ogni anno per la elezione degli stipendiati, vengono eletti dal Consiglio o dal Convocato generale i *revisori dei conti*, i quali fanno lo scrutinio e la corrispondente relazione da trasmettersi alla superiorità sull'amministrazione del Comune e sui conti dell'Agente e dell'Esattore.

Le Congregazioni municipali nelle città di Milano e Venezia sono composte di un *Podestà* e di sei altri individui col titolo di *Assessori*; le altre di un Podestà e quattro Assessori. Gli Assessori devono avere la cittadinanza austriaca ed abitare nel Comune; durano in carica due anni e possono essere rieletti. Nelle città di Milano e Venezia, due terzi degli Assessori sono del corpo dei possidenti e devono avere almeno 2000 scudi d'estimo censuario. L'altro terzo può essere della classe dei negozianti che abbiano un rilevante stabilimento di commercio o di industria. Nelle città aventi una Congregazione municipale, tre Assessori devono essere scelti fra gli estimati del Comune, e il quarto si può prendere fra i negozianti aventi un rilevante commercio, o stabilimento di manifattura.

La Congregazione municipale esercita tutte le ispezioni amministrative e rappresentative nel proprio Comune, è presieduta dal Podestà, e risolve collegialmente a pluralità di voti,

compreso il voto del Podestà medesimo, e riservata, nei casi di reclamo, la decisione delle Autorità provinciali sulle deliberazioni della medesima. Essa Congregazione ha inoltre l'iniziativa negli affari che si propongono nel Consiglio comunale, e presenta il Conto consuntivo dell'anno precorso, ed il Preventivo dell'anno successivo; gli atti sono sottoscritti dal Podestà, da un Assessore e dal Segretario.

Il Podestà esercita la sua sorveglianza sugli Assessori, il più anziano dei quali, nel caso di assenza del Podestà stesso, ne fa le veci.

La Congregazione municipale può direttamente rivolgersi al Governo quando la Delegazione o la Congregazione provinciale neghino o di troppo ritardino una providenza reclamata dall'interesse del Comune.

Il prodotto delle imposte, come di qualunque altra rendita comunale, è versato nella cassa dell'Esattore, il quale fa i pagamenti dietro presentazione di mandati firmati dal Podestà, da un Assessore, dal Segretario e dal Ragioniere municipale, avendo luogo quanto fu sopra osservato, nel caso di rifiuto ad emettere i mandati.

Anche gli atti della Congregazione municipale sono sottoscritti dal Podestà, da un Assessore, e dal Segretario.

L'ufficio della Congregazione municipale è composto pertanto di un Segretario, di un Ragioniere, di un protocollista che esercita anche le incumbenze di Speditore ed Archivista, di alcuni cancellisti scrittori, e di alcuni inservienti.

Gli impieghi suddetti si conferiscono dietro concorso, ed il ruolo di tutti gli impiegati colla distinta dei rispettivi onorarj è proposto dalla Congregazione municipale al Consiglio comunale, indi sottoposto al Governo per la definitiva sua approvazione.

Le spese di cancelleria per la amministrazione delle Comuni sono a carico di queste, ma distinte nel loro importo, e determinate da speciali disposizioni.

Amministrazione economica dei Comuni

Esposta l'organizzazione politica delle Comuni, e la loro amministrazione ordinaria, resta a dirsi quanto basta per far conoscere i principj della loro amministrazione economica.

Per migliorare possibilmente il patrimonio delle Comuni sono stabiliti in massima i seguenti principj.

Qualunque progetto di permuta o di alienazione di una proprietà comunale deve essere superiormente approvato in base a regolare perizia.

Qualunque atto *fra vivi*, e qualunque disposizione di ultima volontà portante donazione o lascito a favore di un Comune, deve essere sanzionata dalla Governativa approvazione e rinunzia, tutte le volte che le donazioni eccedano il valore di lire 300 italiane.

Non possono i Comuni assumersi debiti senza il consentimento delle rispettive Delegazioni, le quali accordano questa facoltà soltanto in vista di urgenti motivi, e sempre dietro ragionata esposizione dei mezzi con cui estinguere i debiti stessi.

È pure provveduto da apposite disposizioni ed istruzioni al modo ed alle cautele da seguire nel reimpiego dei capitali attivi, essendo in questo particolare considerati i Comuni come gli Stabilimenti di beneficenza e di istruzione (dei quali in seguito).

Siccome in una ben regolata amministrazione importa: 1.° che siano distintamente conosciute le attività e le passività, 2.° che si cerchi di assicurare nelle vie di giustizia le prime e di diminuire le seconde, 3.° che le spese vengano fatte col possibile risparmio; 4.° che le spese medesime siano proporzionate ai mezzi che si hanno disponibili; così appositi regolamenti ed istruzioni provvedono alla osservanza di ciò che tende a conseguire queste mire.

Una Commissione appositamente e straordinariamente istituita ebbe perciò l'incarico di

procedere alla liquidazione delle attività e delle passività dei Comuni e delle Provincie quanto sin dall'ingresso delle I. R. Armate a tutto luglio 1814. Altre istruzioni vennero poi pubblicate per la liquidazione delle attività e passività a tutto il 1815, e fu altresì ordinata da S. A. I. R. il Principe Vicerè la liquidazione delle attività e passività di tutte le Comuni dal 1816 al 1824.

A fine poi di conoscere l'effetto di queste liquidazioni, e la reale esistenza delle attività e passività comunali fu ordinata ed eseguita una notificazione del patrimonio dei singoli Comuni riferentesi al 1826.

Ad accrescere le attività e diminuire le passività tende la disposizione portante gl'interessi alla misura legale, e sempre colla mira di non stipulare pei capitali passivi interessi più gravosi di quelli convenuti pei gli attivi. Per promuovere l'agricoltura si ordinò che venissero alienate in via enfiteutica le proprietà comunali, specialmente le incolte, le quali sovrabbondassero al reale bisogno del pascolo per gli animali bovini e lanuti dei comunisti poveri. Si provvide anche agli affitti prescrivendo l'anticipato introito dei canoni a garanzia dell'interesse comunale. Venne inoltre data abilità ai Comuni di potere stipulare l'esazione degli interessi di mora, e si stabilirono dei limiti alle spese di culto che potessero, per mancanza di mezzi delle Parrocchie, stare a carico dei Comuni.

Per riguardo al pagamento dei debiti comunali vennero questi distinti in debiti derivanti da obbligazioni positivamente stipulate, ed in debiti pei quali non vennero tali obbligazioni assunte dai Comuni. Speciali provvedimenti essendo necessarj per l'ammissione e pagamento di questi ultimi, venne in massima stabilito pei debiti della prima categoria, che qualora un Comune trovisi in qualche imbarazzo economico per estinguerli, si debba farne rapporto all'Autorità superiore, previo esame e verificazione delle circostanze influenti sulla liquidità delle partite, e principalmente avuto riguardo alla regolarità degli atti ed all'intervento della superiore autorizzazione a stipularli, come pure alla possibilità di dimettere il debito, sia con rateati pagamenti, sia mediante vendita, o cessione d'uso di qualche proprietà comunale. Che se, dopo esperite queste indagini la possibilità di pagare non risulta dimostrata allora si devono invocare le disposizioni governative, unendo al rapporto il prospetto della situazione economica del Comune, il conto consuntivo dell'anno precorso, ed il conto preventivo dell'anno in cui si fa il rapporto.

In generale però fra i mezzi atti ad estinguere i debiti comunali, sono indicati dalle leggi del cessato Regno d'Italia: 1.° la vendita delle case e dei fabbricati superflui, o di troppo costosa manutenzione; 2.° le esazioni dei capitali fruttanti uguale o minore interesse o frutto dei capitali passivi; 3.° l'affrancazione dei censi attivi; 4.° l'alienazione dei beni rurali, colti od incolti, eccettuati i boschi ed i pascoli, la cui conservazione, quanto ai primi, fosse dimostrata necessaria, tanto ai Comuni, quanto allo Stato pei legnami da costruzione, e quanto ai secondi fosse utile e proficua ai comunisti che vi avessero acquistato un diritto.

I debiti dei Comuni dipendenti da militari esigenze, o da altre pubbliche prestazioni, e pei quali si tratta soltanto di un conguaglio nell'interno del Comune, appartengono per la discussione e liquidazione all'Autorità Politica sotto ogni rapporto. Le azioni per lo contrario che derivano da altro titolo qualunque contro il Comune vengono discusse colle norme del diritto privato dal Giudice ordinario. Ma in tali casi, sebbene il creditore non soddisfatto abbia diritto di sequestro e vendita di proprietà comunali, l'esecuzione non può colpire nè i mobili d'ufficio, nè i fabbricati comunali destinati ad uso di uffizio, o di pubblico stabilimento, nè i monumenti pubblici, nè il danaro esistente nella cassa dell'Esattore. Inoltre non possono essere colpiti da esecuzione i pascoli comunali senza previo consenso dell'Autorità Politica, la quale non lo dà se i pascoli sono necessarj ai bisogni dei comunisti. In ogni caso poi, il Giudice che ordina un sequestro di proprietà comunali, ne avverte subito l'Autorità

Politica, onde possa questa provvedere con amichevole componimento. Ma se il Comune condannato con regolare sentenza al pagamento non ha patrimonio, e possiede solo proprietà escluse od escludibili dalla esecuzione, allora si ricorre alla imposizione, avuto riguardo a ciò che il pagamento del debito possa farsi prontamente, e conformemente alle norme direttive che regolano il riparto delle imposizioni fra gli individui componenti il Comune: e sempre inteso che debba precedere la liquidazione per parte dell'Autorità governativa secondo i limiti della imposizione sopportabile.

L'Autorità governativa determina l'annua complessiva somma che il Comune potrà e dovrà pagare per soddisfare il proprio debito, ma il riparto di questa somma fra i creditori, se essi fossero più di uno, spetta all'Autorità giudiziaria.

Norme direttive per la gestione annuale

Le rendite dei Comuni, non che qualunque opera interessante le aziende comunali, devono essere appaltate. Le relative aste si tengono presso le rispettive Deputazioni comunali coll'intervento dei Commissarj distrettuali o dei loro Aggiunti. I contratti poi in nome del Comune, debitamente approvati, possono, coll'assenso dei Deputati, stipularsi dall'Agente comunale.

Non possono mandarsi ad effetto progetti di lavori comunali, se prima non sieno in massima esaminati dai Consigli e dal Governo approvati. Il limite della spesa determina poi se l'approvazione possa impartirsi anche dalla Delegazione provinciale da cui il Comune dipende. Ciò valga anche per le affittanze attive e passive di locali, case e fondi, ritenuto peraltro che trattandosi di titoli nuovi di attività o di passività oltrepassanti la somma di austr. lir. 500, spetta al Governo il concederli.

All'oggetto di provvedere in tempo agli impegni delle Comuni, e per conoscere il positivo andamento delle annuali amministrazioni sono diretti i conti preventivi e consuntivi dei quali si è fatto cenno più sopra. Un apposito regolamento a stampa diramato con Dispaccio Governativo 20 luglio 1821 stabilisce le norme ed i modelli di questi conti, dei quali dovremo più avanti trattare estesamente.

Per supplire alle spese, i Comuni usano delle particolari loro rendite, è poi loro accordata una quota corrispondente ad 1/4 della tassa imposta sulle arti e commercio, ed una tangente sulla tassa personale, oppure sono autorizzate le Comuni *murate* ad una sovrimposta sui dazj di consumo, e finalmente ad una sovrimposta sull'estimo, e questa tanto per le Comuni *murate* come per le altre.

I preventivi dei Comuni, esaminati che sieno dai *rispettivi* Convocati, sono approvati dalle Delegazioni tutte le volte che la sovrimposta sull'estimo non eccede i cent. 4 fissati come limite *massimo*, oppure se la sovrimposta anche eccedente questo limite sia resa necessaria per sostenere le sole *spese ordinarie*. Accadendo di dover sostenere delle spese straordinarie, e di oltrepassare i limiti del massimo nella sovrimposta, l'approvazione dei preventivi deve essere impartita dal Governo. Perciò i preventivi di cui si parla vengono trasmessi dalla Commissaria distrettuale alla Delegazione provinciale; questa ne fa una prima revisione, e li trasmette colle osservazioni alla Ragionateria generale, o Contabilità centrale, la quale li rivede e li rassegna alla Congregazione centrale per le sue proposizioni al Governo.

L'approvazione poi dei preventivi delle Città regie, dei Capo-luoghi di Provincia, e delle altre Città aventi Congregazioni municipali, è di esclusiva competenza del Governo.

I conti consuntivi sono approvati dalle Delegazioni. Di questi forma parte integrante la liquidazione del conto dell'Esattore comunale, che annualmente deve eseguirsi dai Deputati coll'intervento dell'I. R. Commissario distrettuale, e non possono, come speciale [illegible]

dalla Delegazione o dal Governo, secondo i casi, introdursi nei consuntivi, per parte della Amministrazioni comunali, delle spese a passività, le quali non precedute da un antecedente consuntivo approvato, o non siano state ammesse nel preventivo di quell'anno cui si riferisce l'azienda.

I prodotti delle attività o rendite comunali sono versati nella cassa dell'Esattore, nè possono rimanere presso i Deputati. L'Esattore è quello che eseguisce i pagamenti per conto dei Comuni dietro regolari mandati, nei quali si deve esprimere il titolo della spesa, e che devono essere muniti del visto del Commissario e di due Deputati almeno. Spetta poi, come si disse, alla Delegazione il pronunciare in tutti quei casi nei quali la Deputazione si rifiutasse al rilascio dei mandati.

Gli obblighi poi dell'Esattore sono stabiliti, del pari che la procedura d'esazione cui deve attenersi, dalla Sovrana Patente 18 aprile 1816, e dai Regolamenti diretti a procurarne l'esatta osservanza. Più avanti ci occuperemo della procedura di esazione; intanto giova accennare che l'Esattore deve entro quindici giorni dalla scadenza delle rate di imposte, versare il denaro nella cassa del Ricevitore provinciale, ed è quello di Finanza che ha determinato il massimo fondo permesso giacente nella cassa dell'Esattore in modo, che provvisto agli impegni del Comune, deve versare le somme che superano del 15 per 100 la data cauzione, e se questa giunge a lir. 40,000, non può ritenere nella propria cassa oltre a lir. 6,000.

Idea sommaria dell'Amministrazione Camerale.

Si è già avvertita la separazione delle Autorità Governative in politiche e camerali. Le politiche, nel Regno Lombardo-Veneto, hanno per capo il Governo, e le Camerali ed economiche il Magistrato camerale, i cui attributi concernono in generale tutto ciò che riguarda la percezione delle Rendite Demaniali e di Finanza. Il Magistrato camerale, sostituito da non molti anni al Senato camerale che esisteva presso il Governo, ha concentrato in sè stesso tutti gli attributi del medesimo, e della Direzione generale del Demanio. Come uffizj amministratori subalterni, le II. RR. Intendenze provinciali delle Finanze amministrano i beni demaniali e le rendite di Finanza. Il Demanio, essendo in origine stato istituito coi beni che appartenevano alle corporazioni religiose e laicali soppresse dal cessato Governo italiano, ed essendo stati al medesimo demandati in amministrazione 1.° i beni propriamente detti Demaniali, 2.° il prodotto della così detta *tassa registro*, 3.° quello delle ipoteche, 4.° quello della tassa giudiziaria, 5.° quello della carta bollata, 6.° i boschi, 7.° i beni della Corona, 8.° la cassa di ammortizzazione del debito pubblico, 9.° i diritti detti derivanti da pedaggi, transiti e verificazione dei pesi e misure, tutti questi capi di amministrazione vennero per conseguenza sotto la direzione del Magistrato camerale. I Magistrati camerali poi hanno nelle Intendenze provinciali, istituite in ciascuna delle provincie dell'uno e dell'altro Governo, degli Uffizj ed Autorità, lo scopo della cui istituzione è simile a quello avuto di mira nella istituzione delle Regie Delegazioni, cioè di preparare alle Autorità superiore tutti gli elementi dell'amministrazione complessiva; di facilitare l'andamento dell'amministrazione medesima con una regolare trasmissione di rapporti e lavori dagli uffizj subalterni alla superiorità, e coll'esercizio entro certi limiti, per parte degli uffizj subalterni medesimi di quelle facoltà ed autorizzazioni a procedere a tutto ciò che sarebbe incompatibile il portare direttamente alla superiore notizia per una decisione dell'Autorità preposta.

I beni propriamente demaniali poi sono quelli che possono provenire allo Stato dalle confiscazioni; delle tasse sulle eredità degli stranieri appartenenti a Governi coi quali non fosse convenuta la soppressione del diritto di albinaggio, dalle successioni che si devolvono al Fisco in causa di *eredità vacanti*; delle miniere; dai tesori che si scoprissero; non che dai *depositi*

caduche, ossia di quei depositi, i quali sono divenuti di proprietà dello Stato per la non avvenuta innovazione di alcuna legale pretesa da 32 anni addietro.

I beni demaniali provenienti da avvenimenti erano dal già Governo Italiano stati dichiarati vendibili, ed affrancabili i livelli, le decime e le altre annuali prestazioni; con dichiararsene però che i beni venduti e non ancora pagati rimanessero in proprietà dello Stato fino al completo pagamento. L'attuale Governo aveva da principio ordinata la sospensione di qualunque vendita di beni demaniali provenienti da soppressione di corporazioni ed altre *mani morte*, e la sospensione della esazione dei capitali dei privati dovuti al Demanio come rappresentante le corporazioni soppresse dal Governo Italiano; ma in seguito ha istituito delle apposite commissioni per la vendita dei beni demaniali, e per l'affrancazione o ricompra delle dette annualità con speciali norme, e con destinazione speciale dei fondi ricavabili alla cassa di ammortizzazione. Parlando di che, giova rimarcare, come S. M. abbia dichiarato doversi assolvere da qualunque debito arretrato quelli individui o corpi morali, i quali non avendo pagato al Demanio le rendite a lui provenute dalle dette soppressioni, potessero legalmente provare di averle convertite nell'adempimento delle opere pie cui erano state originariamente dai rispettivi testatori destinate. Come pure ordinò S. M. che tutti i beni i quali potessero provarsi per illegalmente avocati a fronte delle leggi di soppressione e di avocazione del cessato Governo, dovessero restituirsi ai proprietarj che ne fossero stati spogliati.

I beni della Corona erano quei beni che per le leggi del Governo Italiano erano stati destinati al decoro della Corona; ma anche di questi venne ordinata la vendita per destinarne il ricavo al pagamento del debito pubblico, riservando però i palazzi, i giardini, ed altri oggetti destinati ad uso di S. M. e della Pubblica Amministrazione.

Alla Direzione del Demanio competeva inoltre la custodia e soprintendenza delle fabbriche erariali, e ciò sotto la dipendenza del Governo. Ma a questo oggetto provvede attualmente la Direzione generale delle Pubbliche Costruzioni sotto la dipendenza del Magistrato Camerale.

Le Intendenze di Finanza poi sono abilitate a dar corso all'appalto dei lavori occorrenti nelle fabbriche demaniali, ed anche indipendentemente dal Magistrato Camerale qualora la spesa stia entro certi limiti, e valendosi, per la compilazione dei progetti, degli uffizj delle Pubbliche Costruzioni.

Quanto agli altri rami cadenti nell'amministrazione camerale, se ne parlerà in seguito, quando si dimostreranno le fonti di rendita destinate a provvedere ai bisogni dello Stato.

Del resto, le Intendenze sono distinte in quattro classi; hanno in particolare amministrazione i dazj e le privative, e per la difesa degli uni e delle altre, hanno a disposizione una guardia di Finanza sotto la direzione di un Ispettore e di un Sottoispettore, e divisa in isquadriglie con un capo e un sotto-capo per ciascuna.

Intorno alla organizzazione delle Intendenze, ed alla determinazione delle facoltà alle medesime accordate conviene esaminare, per una più positiva cognizione, il relativo regolamento dal quale è concesso alle medesime l'arbitrio della mitigazione delle multe entro certi limiti, e della dilazione al pagamento per parte dei debitori di censi od altri titoli, qualora però l'amministrazione sia convenientemente garantita.

Osservazione. — Dalla breve esposizione dell'amministrazione del Regno rilevasi particolarmente come presso i Comuni sia provveduto, non solo alla libera discussione di quanto può interessare gli abitanti, ma alla pubblicità dei conti di amministrazione, come la proprietà comunale sia rispettata, ed accordato ai Comuni di valersi delle loro particolari rendite a loro particolare vantaggio, come questa facoltà non possa tornare dannosa ai Comuni stessi

per la immediata sorveglianza dei Commissarj distrettuali, e per la tutela che esercitano le Delegazioni ed il Governo. Astrazion fatta della imposta prediale e dei diritti camerali, il cui provento è destinato a supplire particolarmente alle spese generali, la sovrimposta ossia imposta addizionale destinata alle spese che direttamente ed esclusivamente interessano i Comuni, è votata dai rappresentanti degli interessati o contribuenti. In somma, mentre il Governo esercita un'azione di tutela diretta alla conservazione dell'ordine e della prosperità comunale, esso lascia ai Comuni quella stessa facoltà di disporre del proprio, che la legge concede ed assicura ai privati. Le quali osservazioni, tuttochè al lettore si saranno già presentate, non ho creduto di ommettere in un tempo nel quale vedesi in alcune opere discussa la convenienza di far versare in una cassa generale del Tesoro i prodotti dei centesimi addizionali, affine poi di farne (per mezzo dell'Amministrazione generale del Tesoro stesso) il riparto fra i Comuni contribuenti, a norma dei bisogni speciali che ciascuno di essi può avere.

CAPITOLO II.

PROSPETTO SOMMARIO DEI BISOGNI DELLO STATO

Intendesi per *Governo* quella riunione di Autorità (di qualunque natura esser possano le funzioni loro attribuite dalle costituzioni politiche) le cui decisioni devono essere obbedite, a fine di ottenere lo scopo della istituzione del Governo medesimo. Questa istituzione in generale poi tende:

1.° Alla conservazione della tranquillità interna dello Stato governato,

2.° Alla conservazione della tranquillità esterna, ossia alla difesa dello Stato dai nemici esteri,

3.° Alla conservazione ed all'incremento delle cose necessarie ed utili alla vita civile, ed alla società.

È evidente che per provvedere al disimpegno di queste importanti incumbenze, bisogna incontrare delle spese, e che a queste deve provvedere la società, nell'interesse della quale le incumbenze medesime sono disimpegnate, d'altronde è la sola società che può produrre i fondi necessarj. Ecco donde nascono i *consumi pubblici*, giacchè il *corpo sociale*, del pari che il corpo umano, ha bisogno per sussistere di certi speciali consumi, come p. e. funzionarj pubblici, armate ecc.

I consumi pubblici hanno la massima analogia coi consumi privati, giacchè in ambedue i casi sono questi altrettanti servigi, perduti affatto appena compiuto il loro ufficio. Le spese pubbliche poi sono quelle che si fanno nella compera di servigi personali, o di materiali che si consumano nell'interesse del pubblico, come furono pagati col suo denaro.

Non bisogna peraltro illudersi, e credere che le spese pubbliche facciano ricolare nella società ciò che le costano. La società ricava dal consumo di generi e di denaro fatto nelle spese pubbliche l'unico vantaggio che può aspettarsene, cioè la propria sicurezza e prosperità; ma i valori consumati sono sempre consumati nel vero senso di questa parola, nè avrebbero potuto tutto al più che distinguersi in consumati produttivamente ed in consumati improduttivamente. La spesa di un canale p. e. o di una strada è produttiva di utilità o di comodità; ma la spesa p. e. di un fuoco d'artificio è improduttivamente perduta. Il capitale impiegato nella costruzione della strada o nella escavazione del canale non è neppure consumato all'atto medesimo, esso ha cambiato natura, e la sua rendita consiste nel servizio che può somministrare la strada. L'utilità poi della spesa non va sempre misurata dalla più o meno lenta consumazione del capitale destinatovi, giacchè del pari, e più utile della strada e del canale sarà il servigio di un pubblico funzionario, sebbene questo servigio personale

appena pagato, abbia bisogno di essere comperato nuovamente per essere nuovamente e prontamente consumato

Non saravvi, credo, alcuno il quale supponga che la economia nelle spese pubbliche consista nello spendere poco; consiste invece nel non spendere altro che il necessario, e nel pagare gli oggetti il loro giusto valore. L'economia pubblica non consiste nella riduzione di qualche gabella, nè nell'accumulare denaro; ciò che importa di più è di assicurare il buon impiego di questo denaro, e bisogna piuttosto por mente alla soppressione delle spese inutili, che non alla limitazione delle imposte con il cui ricavo devono le spese essere sostenute.

Importa pertanto di conoscere quali sieno le spese necessarie: esse rifletteranno indispensabilmente uno dei tre motivi sopraenunciati della istituzione di un Governo.

Spese dirette alla conservazione della tranquillità interna dello Stato

Per ottenere la tranquillità interna di uno Stato si deve aver cura che il sommo potere della Sovranità sia religiosamente rispettato; che non sia turbato l'ordine pubblico; che niun cittadino venga ingiuriato nella persona, nell'onore e nelle cose sue; che possa, in caso di controversia, conseguire col mezzo della Pubblica Autorità tutto ciò che dagli altri per giustizia gli è dovuto.

Per dimostrare con quale saggio e paterno provvedimento abbia il Sovrano raggiunto lo scopo, non occorrerà che di fare qualche cenno delle Autorità ed Uffici istituiti per conservare la tranquillità interna, riservandoci a suo luogo di parlare di altri indiretti ma potenti strumenti, quali sono la pubblica istruzione, e quella particolarmente nelle scienze morali.

Della Polizia.

La parola *Polizia*, nel senso ristretto alla pubblica sorveglianza, comprende tutto ciò che riguarda il mantenimento dell'ordine nella società civile.

La Polizia versa sopra tre oggetti, cioè: 1.° sul prevenire i delitti; 2.° sullo scoprire i delitti commessi, ed i loro autori; 3.° sulla vigilanza intorno alle contravvenzioni ai regolamenti di Polizia amministrativa

Onde soddisfare al primo oggetto, la Polizia veglia attentamente sulle rappresentazioni teatrali, non che sulle radunanze di popolo e di persone, indagandone i movimenti e gli oggetti, e per tostamente dissiparle, ove si manifestasse pericolo di qualche rea macchinazione arrestandone gli autori, fautori e complici. Essa tiene conto principalmente delle persone sospette, ed ha di mira gli oziosi, i vagabondi ecc.; sorveglia gli inquisiti dimessi a processo aperto; veglia allo scoprimento delle società secrete; rilascia e riconosce i passaporti ecc. ecc. Tiene poi cura, dietro istanza, delle discordie domestiche, e ne tenta la riconciliazione; accorre in occasione di incendj, ne allontana con provvedimenti e proibizioni opportune il pericolo, provvede alla distruzione dei cani idrofobi, alla osservanza della disciplina sulla delazione di armi; finalmente ha incarico di mantenere la decenza nel costume ed il rispetto alla religione, e di proteggere la sicurezza personale e la proprietà de' cittadini.

Per iscoprire i delitti ed i loro autori, essa cerca di assicurarsi prontamente del corpo del delitto, massime nei casi nei quali il ritardo potesse farne perdere le traccie; prende le opportune misure per l'arresto dei rei, raccogliendo tutte le notizie valide a rischiarare i fatti ed istituendo a tal fine sommarj processi.

Tutte queste pratiche si eseguiscono col mezzo di attuari, commessi e subalterni, sussidiati all'occorrenza dalla forza pubblica

Finalmente, intorno alla osservanza dei regolamenti di Polizia amministrativa, la Polizia medesima veglia sulle contravvenzioni che possono commettersi in punto di commestibili e droghe malsane, di mete e calmieri, sui monopolj in materia di strade e canali, e sulla pubblica illuminazione.

La Polizia è poi munita di una forza per il mantenimento della tranquillità: questa forza nel Lombardo consiste nei Gendarmi, e nel Corpo delle Guardie di Polizia, e nel Veneto consiste nelle Guardie di sicurezza e militari di Polizia.

La sola enumerazione dei principali attributi e doveri della Polizia basta per dare un'idea della indispensabilità di un numeroso personale, di materiali occorrenti, di locali ecc., e quindi nel tempo stesso che si viene a persuadersi della utilità di tale istituzione, si comprende che vistoso deve essere il relativo dispendio.

Del potere giudiziario.

L'interesse del maggior numero, nelle società, richiede che vengano represse le passioni ingiuste; e per applicare le regole del buon diritto e dell'equità naturale bisogna che gli organi della potenza sociale decidano se sono state violate, scoprano i violatori, e li puniscano: tale è lo scopo dell'Amministrazione giudiziaria. Le nostre persone ed i nostri beni possono essere attaccati legalmente, oppure illegalmente; lo sono legalmente quando uno reclama una cosa di cui siamo al possesso, dichiarandola di sua proprietà, ed allora sono i tribunali civili che decidono del buono o del cattivo diritto; lo sono illegalmente quando sono attaccati per mezzo di un attentato che le leggi puniscono, ed in tal caso sono i Tribunali criminali che si ingeriscono delle opportune provvidenze.

La minuta complicazione delle leggi essendo per una parte reclamata dal bisogno di fare giustizia con prontezza e colla minima spesa, e d'altronde non potendosi pretendere di stabilire una norma direttiva per ciascuna speciale contesa, nè essendo ammissibile il giudizio per somiglianza di cause, sono indispensabili tribunali e giudici in numero proporzionato ai bisogni sociali.

A tale oggetto venne organizzato il potere giudiziario nel Regno Lombardo-Veneto.

Nelle Città capi-luoghi di Provincia giudicano in prima istanza sì nel civile come nel criminale i *Tribunali provinciali*. Essi amministrano la giustizia negli oggetti criminali in tutta la Provincia, e negli oggetti civili nel particolare loro Distretto, ed anche nella intera Provincia in alcuni casi determinati dalle leggi intorno alla giurisdizione dei giudici. I Tribunali provinciali sono composti da un presidente, e da un determinato numero di consiglieri, da alcuni ascoltanti e dell'opportuno ministero.

Decidono pure negli affari di commercio, ma in Venezia esiste un apposito Tribunale mercantile e marittimo che esercita la giurisdizione in tutto il Regno Lombardo-Veneto.

Nei capi-luoghi di Provincia vi sono le Preture urbane, che esercitano la loro giurisdizione nel Distretto del Tribunale di prima istanza cui appartengono. In ciascuna delle città di Milano e di Venezia vi sono due preture di tal sorte.

Fuori dei capi-luoghi di Provincia, la giustizia civile è amministrata dalle Preture foresi, le quali sono distinte in quattro classi. I Pretori sono i presidenti di questi uffizj, e sono assistiti da due aggiunti se le Preture sono di prima classe, da uno se sono di seconda.

I pretori hanno tutti il grado di consiglieri; lo stato poi del personale ed il relativo salario varia a norma delle classi delle Preture.

Le gravi trasgressioni politiche commesse nei Distretti vengono giudicate dalle Preture foresi; ma nelle città capo-luoghi di provincia ciò appartiene ad un giudice politico. Milano e Venezia sono divise ciascuna in due circondarj, in ciascuno dei quali vi è un giudice

politico. Le giudicature politiche sono distinte in tre classi, col personale stabilito da appositi regolamenti.

Due Tribunali di appello, l'uno in Milano e l'altro in Venezia, giudicano in seconda istanza le cause decise dai Tribunali di prima istanza, ad eccezione delle militari, che hanno le loro norme particolari.

Le cause poi di gravi trasgressioni politiche sono in appello devolute ai rispettivi Governi, e quindi al Dicastero Aulico politico, salvo sempre il reclamo alla Corte per grazia.

Un terzo giudizio di revisione, pei casi in cui le parti condannate da due giudizj precedenti potessero dimostrare la nullità per violazione di forme o per manifesta ingiustizia, venne istituito in Verona nel Senato Lombardo-Veneto qual supremo Tribunale di giustizia, il quale in tutti i casi portanti pena di morte, rassegna la sentenza al Sovrano, coi motivi che potessero militare per una mitigazione di pena.

I Presidenti di detti Tribunali hanno il rango dell'ultimo Consigliere Aulico. Il soldo ed il rango dei giudici dei tribunali di prima istanza sono stabiliti da apposite disposizioni.

I tribunali poi sono serviti da alcuni Uscieri, e da alcuni Cursori giudiziarj per le intimazioni degli atti.

All'oggetto di far rivedere i rendiconti delle sostanze dei curandi e dei pupilli, vengono presso i Tribunali di prima istanza fissate di concerto colla Delegazione delle persone probe ed esperte nella contabilità e negli affari amministrativi. Tali persone, sotto vincolo del giuramento, esercitano le funzioni di periti revisori dei conti; durano a vita, quando non emergano eccezioni a loro riguardo, e sono pagati sulle rendite nette dei curandi e pupilli in ragione di un tanto per 100. Determinano poi le norme apposite il massimo della competenza, ed il modo di fissare la rendita netta. È inoltre fissato che abbiano a prestarsi gratuitamente per la revisione dei conti se la rendita non supera i fiorini 100, ed in tali casi devono accontentarsi della rifusione della spesa, che è sempre riservata a loro favore.

Ma se le parti contendenti si presentassero esse medesime ai tribunali per far decidere le controversie, ne risulterebbero due inconvenienti: primo, che non essendo esse parti versate nelle leggi, confonderebbero gli argomenti di causa piuttosto che schiarirli; secondo, che l'interesse particolare trasporterebbe facilmente le parti stesse ad animosità sconvenienti. Perciò furono istituiti gli Avvocati, i quali, oltre all'avere ottenuto la laurea in legge, devono sostenere presso il Tribunale di appello un rigoroso esame sulla pratica del regolamento giudiziario ed in tutte le leggi vigenti, e fornire prove di buoni costumi ed onesta condotta. I loro doveri sono determinati da regolamenti appositi, ed è ordinato da S. M. al Supremo tribunale ed alle Magistrature subordinategli, di vegliare alla loro osservanza.

Prima peraltro di intraprendere una causa, le parti devono presentarsi personalmente o farsi rappresentare da procuratore presso il Giudice, onde esperire un amichevole componimento, la quale misura tende nello stesso tempo a troncare e ad impedire le liti, sempre dispendiose pei privati, e defatiganti pei tribunali, massime se questi per futili motivi, e per componibili controversie dovessero sempre esaurire tutte le formalità di un giudizio.

Delle Case di pena.

Le pene che vengono inflitte a carico di coloro che si sono resi colpevoli di gravi trasgressioni politiche o di delitti, hanno per oggetto la emendazione dei colpevoli stessi per l'avvenire, e l'esempio agli altri cittadini onde abbiano ad astenersi dal cadere in simili mancanze.

Digitized by Google

Luoghi appositi, qualificati col nome di Case di pena, dovette dunque destinare il Governo per rinchiudervi i condannati dai Tribunali.

Esse case di pena sono dirette da appositi regolamenti affinchè se ne ottenga l'amministrazione con una ben intesa economia, e la salute dei detenuti venga conservata, ed emendata la loro morale.

Oltre le carceri politiche esistenti in tutti i luoghi nei quali trovasi una Pretura, ed in tutti i luoghi nei quali vi sono giudici politici, vi sono pertanto nelle Città capi luoghi di provincia delle carceri criminali. In Milano havvi la Casa detta di correzione, ed in Mantova l'Ergastolo; in Venezia un'altra Casa di correzione, ed il Bagno marittimo, ed in Padova la Casa di forza.

L'amministrazione economica delle carceri politiche è affidata alle Delegazioni; ma la disciplina del personale carcerario, e la ispezione delle carceri, sono di attribuzione dei Tribunali. In Milano ed in Venezia le carceri di Polizia dipendono dalla rispettiva Direzione generale di Polizia.

Il servizio delle carceri è fatto per appalto sotto la combinata dipendenza delle Delegazioni e dei Tribunali, vi sorveglia un Economo che tiene anche la contabilità. Nei luoghi di Pretura spetta al Pretore la tutela, e l'amministrazione al Commissario sotto la rispettiva dipendenza dei Tribunali e delle Delegazioni.

Provvedesi alla sanità con medici e chirurghi, con appuntamenti salariati, ma col mezzo dei medici e chirurghi condotti sussidiati da infermieri e sotto-infermieri; all'insegnamento della morale e della religione col mezzo di cappellani, o dei parrochi, provvedesi finalmente al mantenimento della disciplina ed alla sicurezza con un numero conveniente di custodi, sotto-custodi, secondini ecc., e coll'invigilare alla esatta osservanza degli opportuni regolamenti disciplinari.

Le amministrazioni poi delle Case di pena, come la Casa di correzione in Milano e l'Ergastolo in Mantova, comprendono, oltre la parte economica, una estesa azienda manifatturiera e commerciale, la quale è istituita nel duplice intento di avvezzare i detenuti a certi lavori e di supplire col ricavo delle speculazioni intraprese a parte del dispendio gravoso della amministrazione economica, formando nel tempo stesso ai detenuti, col frutto delle loro fatiche, un fondo per l'epoca in cui avranno scontata la loro pena.

Notaj, Archivj e Camere notarili.

Siccome le liti traggono origine o dalla imprecisione, oscurità, o mancanza di leggi, oppure dalla imprecisione dei contratti ed altri atti dai quali si vuole derivare un diritto qualunque, o dalla difficoltà di produrne la prova; così vennero autorizzati dei probi cittadini, istruiti nelle leggi civili a stendere colla necessaria legalità e con precisione gli atti ed i contratti ai quali le parti vogliono imprimere il carattere di autenticità, onde assicurarne la data, conservarne il deposito, e rilasciarne gli estratti e le copie. Sono questi i Notaj, la cui istituzione produce infatti i due grandi vantaggi di stendere gli atti in modo legale e preciso, e di conservarli.

La nomina dei Notaj spetta al Sovrano: l'Autorità giudiziaria veglia all'osservanza delle discipline stabilite a loro riguardo (1).

(1) Nell'esercizio della professione di Ragioniere, in una privata od in una pubblica amministrazione presentandosi spesse volte l'occasione di esaminare atti notarili, o di dovere assistere alla loro formazione, o progettarla, gioverebbe moltissimo ad uno studioso di contabilità avere una nozione delle principali norme direttive del Notariato, che non sarebbe qui il luogo di esporre. (Vedi Lorenzoni, *Diritto interno del Regno*.)

Accadendo la morte di un Notajo, o cessando dall'esercitare il notariato, gli atti che il medesimo ha rogati durante l'esercizio di quella professione vengono depositati nell'Archivio generale notarile a questo uopo destinato in ciascun Capo luogo di Provincia. In alcune Provincie vi sono inoltre degli Archivj sussidiarj all'Archivio generale.

Presso ogni Archivio generale vi è una Camera di disciplina notarile.

I Tribunali di appello hanno nel rispettivo Circondario la superiore vigilanza sopra i Notaj, gli Archivj, e le Camere notarili.

Essendo gli Archivj notarili destinati alla conservazione degli atti dei Notaj defunti o cessati dal loro esercizio, le parti si rivolgono agli Archivj stessi per ottenere le copie degli atti che possono loro occorrere, pagando alcune tasse che sono, a ragione di diritto, ripartite fra l'Erario ed il Notajo cessato dal notariato, oppure fra l'Erario e gli eredi del Notajo defunto, al quale oggetto è fissata una tariffa.

Apposite discipline poi regolano gli archivj notarili per la fedele conservazione, e per l'esatta trascrizione degli atti, come pure pel detto riparto delle tasse.

Archivj politici e camerali.

Esistono, oltre agli Archivj summenzionati, degli Archivj politici e camerali destinati alla custodia degli atti e documenti relativi agli affari politici e camerali, discussi, trattati e deliberati dai due Governi, o dagli ufficj dipendenti.

Anche presso le varie Magistrature costituenti il potere giudiziario si custodiscono gli atti giudiziarj; peraltro non possono essere comunicati ai privati senza speciale consenso del Governo gli atti esistenti negli Archivj politici e camerali; nè il Capo di un Archivio giudiziale può accordare l'ispezione o la copia degli atti interni d'ufficio, o concernenti materie criminali.

Una Direzione generale degli Archivj in Milano ed un'altra in Venezia sorvegliano nei due Governi gli Archivj; e le parti, in caso di ricerche di atti, si rivolgono a queste Direzioni, corrispondendo peraltro le tasse stabilite da apposite tariffe, dalle quali sono esentuati gli Stabilimenti di pubblica beneficenza ed i miserabili.

Ufficj di conservazione delle Ipoteche

A garantire l'interesse privato nell'acquisto degli immobili, e nel mutuo di capitali, è diretto l'ufficio delle ipoteche.

Quando le persone contraenti siano dalla legge dichiarate capaci di contrarre, e quando i patti di un contratto non siano in urto colla legge stessa, resta ancora a verificarsi se il fondo sia in assoluta proprietà dell'alienante o di chi lo esibisce a cauzione di un ricevuto prestito, e se non sia affetto da azioni creditorie prevalenti.

Le tavole censuarie somministrano i mezzi per la prima di queste verificazioni. Per conoscere poi se lo stabile medesimo sia soggetto ad azioni vindicatorie, le quali, in generale non si estinguono colla prescrizione se non dopo 30 anni, si ricorre ai registri delle ipoteche, nei quali sono descritti e distinti i vincoli gravanti le proprietà private. Ufficj conservatori delle ipoteche diconsi quelli, presso i quali si trovano tali registri, detti anche tavole ipotecarie.

E facile il comprendere come all'effetto di dovere acquistare una proprietà, o di doverla accettare per cauzione di un credito (inscrivervi a carico una ipoteca) il cittadino acquirente, o mutuante trovi in questa istituzione delle Ipoteche una garanzia, un infallibile termometro della sicurezza del suo acquisto o della validità del pegno offertogli, e può anche renderlo

Google

valuta pagando colla somma data a mutuo i debiti pei quali il proprietario dal fondo aveva acconsentito a prendere interessi.

Anche tali uffici pertanto di una evidentissima utilità per i cittadini, e che acquistano sotto la tutela del Governo il carattere di pubblica garanzia, astrano ed aumentano le spese dello Stato; sebbene però per le inscrizioni, e per gli attestati delle inscrizioni esenute un determinato, e mitissimo di quella spesa, il pagamento di tasse stabilite da apposita tariffa

Spese dirette alla conservazione della tranquillità esterna, ossia alla difesa da nemici esteri

La pace è il necessario allo sviluppo delle utili facoltà dell'uomo, che tutte le nazioni sono interessate a conservarla, ma apparecchi per conservare la pace, bisogna che gli Stati dimostrino di essere, al caso, preparati alla guerra; e ciò si può ottenere preparati senza avere un sufficiente numero di soldati disciplinati ed istrutti, senza avere punti di difesa ben muniti di materiali di guerra; senza stabilimenti destinati alla istruzione nell'arte della guerra per terra e per mare.

Si può difendere uno Stato con buona e calibra risorta, e con maggiore o minore spesa; ma l'economia nella spesa, non deve mai lasciare inserito il risultato, giacchè i mezzi che non rescono al loro fine, per quanto poco costino, sono sempre cari perchè inutilmente spesati. La situazione degli Stati moderni li obbliga a mantenere un imponente apparato di guerra per garantirsi reciprocamente la quiete e la sicurezza. Le spese di tali apparati sono grandiose, sono ingenti, ma chi non vede il compenso che lo Stato ne ritrae? Le milizie, con tutto l'occorrente materiale, coi magazzini pei viveri, colle necessarie scuole, stabilimenti, spedali ecc. non varrebbero ammassi esse a proteggere tutti gli individui della nazione, se queste non aggiungesse alle spese delle armate di terra la spesa delle marina militare onde proteggere la marina mercantile.

Delle spese dirette alla conservazione ed all'incremento delle cose necessarie ed utili nella vita civile

In ogni società civile sono veri bisogni la *Religione*, l'*Istruzione*, la *Beneficenza pubblica*, e la *Sanità pubblica*.

I. Provvedono alla Religione le istituzioni, la forza delle quali è conservata la preminenza del culto pubblico alla Religione cattolica; e tutto ciò che ha relazione alla disciplina ecclesiastica, ed alla regolare amministrazione dei beni temporali della Chiesa è regolato dal Sovrano e dai dicasteri ed uffizj da esso stabiliti, quali capo supremo dello Stato e protettore della Chiesa

Quali uffizj invigilano alla osservanza dei regolamenti intorno alla santificazione delle feste, ed alle altre prescrizioni delle Chiese

Per le promozioni agli ordini sacri, oltre agli studj teologici compiuti a termine delle relative norme, richiedesi la giustificazione governativa, a che il chierico ne provveduto dal competente ecclesiastico patronato, il cui lunato uniforme è fissato in fiorini 100 annui di rendita.

Alcuni titoli di ordinazione sangueo accordati dal fondo pubblico; ma questo non dovendo sopperire l'annua bisogna di sacerdoti onde compensare i posti nella cura di anime di ogni Diocesi, il Governo, sentiti gli Ordinarj, fa il raggiuglio di questo numero bisogno per ciascuna Diocesi, e lo porta a cognizione della Cancelleria Aulica aulica per i provvedimenti

I titoli di mensa a carico del Tesoro sono regolati in ragione del 6 per o/o sul totale delle parrocchie di ciascuna Diocesi. Appositi regolamenti dirigono il concorso ai beneficj vacanti e le nomine alle parrocchie e vicariati di padronato della Corona; ma la concessione di tutte le dignità e canonicati delle Chiese cattedrali e Collegiate è riservata a S. M.

I beneficj semplici, i cui beni non erano stati avocati dal precedente Governo Italiano furono dichiarati inamovibili, applicando però ai sacerdoti da investirsi il carico della cura d'anime.

Furono anche stabiliti dei regolamenti per la riammissione di quelle Comunità religiose che hanno per iscopo la educazione ed istruzione della gioventù, l'accoglimento e la cura dei poveri orfani ed infermi, come pure furono ristabilite, o riabilitate a stabilirsi le Confraternite del Santissimo e della Carità nelle parrocchie.

Ma ciò che si ebbe particolarmente di mira da S. M. nelle paterne sue cure e provvidenze in questo importantissimo argomento, si fu l'insegnamento e l'esercizio della religione negli stabilimenti di pubblica istruzione; insegnamento raccomandato e prescritto a fine di sempre più consolidare i principj religiosi.

In linea amministrativa poi devonsi considerare le provvidenze dirette alla conservazione ed alla amministrazione dei beni ecclesiastici. Qualunque sia l'applicazione della rendita di tali beni, non possono questi essere nè venduti nè allivellati, nè dati in affitto per più di un novennio senza superiore consentimento. Dipendono pure dalla Autorità tutoria governativa nell'investimento dei capitali. Per la conservazione poi e buon andamento economico dei beni appartenenti ai Seminarj, i vescovi presentano annualmente nella loro qualità di speciali incaricati per la sistemazione dei medesimi, il conto consuntivo.

Che se alcuni Parrochi fossero deficienti della congrua di annue lir. 500 italiane, S. M. ha determinato che abbiasi ad accordar loro un sussidio a carico del Tesoro, ed abolì la disposizione del già Governo Italiano in forza della quale in caso di morte di Coadjutori o Parrochi aventi una congrua oltre le lir. 500 italiane, il di più avesse ad andare a sgravio dello Stato. Con tali disposizioni, e col ripristino delle rendite delle Chiese il cui pagamento era stato sospeso, vennero i beneficiati e le Chiese rimmesse da S. M. al godimento dell'originario loro assegno.

Le Congregazioni provinciali e municipali, i Commissarj distrettuali, e le Deputazioni comunali devono vegliare onde non accada che, per ommesso pagamento di imposte, vengano subastati dei beni appartenenti a beneficj ecclesiastici.

I beneficiati sono in obbligo di amministrare i beni come usufruttuarj e tengono un registro della rendita, dal quale, in occasione di vacanza del beneficio, si possano rilevare i fondi, i debitori dei capitali, decime ecc. non che le passività inerenti al patrimonio beneficiario.

La vacanza di un beneficio ha luogo per la morte o per rinuncia dell'investito, e le rendite che maturano durante la vacanza sono ripartite fra gli eredi del beneficiato precessore, e la cassa beneficiaria.

L'amministrazione poi dei beneficj vacanti è in ogni distretto affidata ad un subeconomo, che dà conto al Governo della sua gestione, ed i cui attributi e doveri sono determinati da apposite istruzioni e regolamenti. Percepiscono a titolo di competenza d'amministrazione l'otto per o/o nel primo anno ed il 5 per o/o negli anni successivi di amministrazione, a meno che la rendita beneficiaria consista in cartelle sul Monte, nel qual caso la competenza è del 5 per o/o anche per la gestione del primo anno.

Oltre all'obbligo del rendiconto, i subeconomi hanno quello di versare nelle Casse provinciali di finanza quanto si fosse da loro introitato oltre le lir. 1500, attenendosi del resto per la resa dei conti a quanto prescrivono le istruzioni in proposito.

Digitized by Google

Finalmente è fatto obbligo agli amministratori dei beni dei vacanti di non lasciar cadere in prescrizione qualunque azione o diritto competente.

Questa alla amministrazione delle *messe vescovili* in sede vacante; le rendite intercalari (messe gli assegni di cui le mensa goderse sulla Cassa annuale) cadono a vantaggio delle singole *messe* a pei bisogni delle medesime, e sono sono introite da apposito incaricato ecclesiastico nominato dal Governo sopra proposizione delle rispettive Delegazioni provinciali.

La tutela dei beni appartenenti alle Chiese è affidata a delle fabbricerie; l'istituzione di queste risale le sua origine dal Decreto 26 maggio 1809, ed i regolamenti dai quali sono dirette le fabbricerie medesime trovansi ordinati in un Manuale a stampa (Milano 1812).

I Fabbricieri sono ordinariamente tre; possono essere anche cinque in casi speciali. Uno dei Fabbricieri è scelto per prima Fabbriciere. Tutti poi sono trascelti fra le più probe ed onorate persone delle rispettive Parrocchie, e la proposizione per la nomina loro, tanto per le Chiese di padronato, come per quelle aventi una rendita maggiore di lir. 500 italiane, sono dalla Delegazione suggerite al Governo.

Ai Fabbricieri è affidata l'amministrazione delle rendite delle Chiese, qualunque sia la loro natura e provenienza, comprese quelle delle Confraternite e delle cause pie e legati appartenenti alle Chiese od a cenon della medesime.

È poi da notarsi che i legati appartenenti a Chiese soppresse devolvonsi alla conservatrice che ne fanno adempire gli obblighi inerenti.

Quali Chiese e con quali fondi possono essere soccorse dall'Erario pubblico è determinato da apposito Decreto 20 giugno 1825.

Quantunque le norme direttive per l'amministrazione affidata ai Fabbricieri sono stabilite e dettagliate in apposito regolamento, ti ritengono in generale responsabili i Fabbricieri medesimi di ogni negligenza delle custodie dei documenti relativi, e nell'investimento dei capitali attivi.

Le spese straordinarie non oltrepassanti le lir. 500 possono essere autorizzate dalla Delegazione sopra proposizione della Fabbriceria

Non possono però i Fabbricieri, senza speciale assenso governativo, accedere, alla cifra, nel in altro modo disporre dei beni affidati alla loro amministrazione, ecceto i casi di affittanze nei quali basta l'approvazione della Delegazione. Non possono, senza autorizzazione governativa, alienare oggetti di Belle Arti.

Finalmente in facoltà di stare in giudizio, quella di accettare donazioni e legati a favore della Chiese, viene, a misura dalla entità delle cose, impartita o dalla Delegazione provinciale, o dal Governo.

I Fabbricieri devono rendere conto annualmente delle loro gestione alle rispettive Delegazioni. I rendiconti devono essere vidimati dal rispettivo Parroco, e per quelli le cui rendita è superiore alle lir. 500, la Delegazione invoca dal Governo l'approvazione.

Sebbene per la Chiese rimediate alla Parrocchia si possono in alcuni casi nominare appositi Fabbricieri, di ordinario le rendite di queste Chiese sono amministrate dalla Fabbriceria di quella Parrocchia, dalla quale esse Chiese dipendono.

Accenneremo finalmente come nei casi i fondi e gli assegni delle Chiese non sono sufficienti per sostenere le spese di culto, devono concorrere nella spesa i Comuni, limitatamente però al puro necessario pel decente esercizio del culto, ed osservate le norme apposite qualora la Parrocchia comprenda sotto la sua giurisdizione altri Comuni oltre quello in cui è situata

Fra le cose necessarie in una ordinata società abbiamo annoverata l'istruzione, ed in fatti può ammettersi per regola generale che tutte le cognizioni contribuiscono al ben essere sociale. Ciò posto, ed ammesso altresì che l'uomo è figlio delle instituzioni che lo dirigono, si vede come la società abbia un diritto di stabilirle nel modo che più facilmente possono concorrere al mantenimento dell'ordine, e come il Governo, nell'interesse della società medesima, abbia a dirigere e sorvegliare l'istruzione. Ciò che è di pubblico interesse dovendo farsi a spese del pubblico, l'istruzione doveva entrare per conseguenza a far parte dei motivi di spesa sia di tutto lo Stato, sia di qualche porzione di esso a norma dello scopo dell'istruzione, e quindi dell'utile che ne aspetta la società intera, o una porzione della medesima.

Il primo passo da farsi per civilizzare le classi inferiori è quello di insegnar loro a leggere e scrivere, e di inspirar loro sani principj di morale e di religione. Perchè poi le classi del popolo progrediscano facilmente nelle cognizioni che tendono ad ingentilire i loro costumi, importa che siano dirette da buoni libri elementari. Di questi adunque il Governo ordina la compilazione, ed anticipa la spesa limitandola in modo che il rimborso non riesca troppo gravoso ai cittadini da istruirsi; esso sceglie e nomina i Maestri, i Direttori, gli Ispettori, insiste perchè senza un inconcludente apparato di definizioni e di distinzioni non adattate nè alle menti puerili nè alle volgari, siano nei libri elementari trattate le proposizioni fondamentali delle rispettive materie di insegnamento (giacchè sono le proposizioni fondamentali quelle che sono sempre alla mano nelle pratiche applicazioni) invigila perchè l'insegnamento sia dato con chiarezza, con rigore di dimostrazione e con ordine.

Fatti i primi sacrifizj per assicurare alle infime classi una istruzione morale e positiva; aperto loro l'adito a divenire utili e a sè stesse ed alla società, e più docili alle voci della ragione, esse trovano nell'esercizio delle arti e dei mestieri quanto può interessarle, e poste in grado, per la istruzione avuta, di migliorare le une e gli altri, o almeno di più prontamente impararli, non sono tentate di cercare in un'altra sfera, in un altro ordine sociale quei vantaggi, i quali diventar devono sempre più incerti, scarsi, ed illusorj nel caso di una generale e mal consigliata tendenza a conseguirli.

Su questi principj, dei quali la mente del Sovrano ha valutato la giustezza e l'importanza, è eretto l'edifizio delle Scuole elementari nel Regno Lombardo-Veneto. Esse Scuole elementari sono di tre specie: elementari minori, elementari maggiori e Scuole tecniche. Nè l'istruzione è limitata ai fanciulli, poichè anche per le fanciulle sono stabilite apposite Scuole. E se nelle Scuole elementari maschili, oltre il leggere e lo scrivere, l'instradamento al comporre e la religione, si insegnano il disegno, l'architettura, la geometria e stereometria, la meccanica, la geografia, la fisica e la storia naturale (tutte queste materie nei limiti richiesti dallo scopo dell'istruzione), nelle Scuole elementari femminili si insegna il leggere, lo scrivere, la religione e la storia sacra, oltre ad altre materie adattate alle condizioni ed alla intelligenza delle fanciulle, le quali poi vengono istruite in tutti gli utili lavori femminili.

Nelle Scuole tecniche, oltre le suindicate materie, si insegnano la storia, la scienza del commercio, l'arte di tenere i libri di ragione, le matematiche, la storia delle arti, la chimica, e le lingue tedesca, francese ed inglese.

L'insegnamento è regolato da apposite istruzioni sotto la sorveglianza del Governo il quale la esercita col mezzo di un Ispettore in capo, di Ispettori provinciali e distrettuali, e di Direttori locali.

Gli stipendj dei Maestri e Maestre, e degli Assistenti, come pure quelli dei Direttori delle Scuole elementari minori sono a carico dei Comuni, gli stipendj invece dell'Ispettore, Direttore, Maestri ecc. per la Scuola tecnica e per le Scuole elementari maggiori nei capo luoghi di Provincia, nelle città residenza del Governo, e nelle città regie, sono a carico dello Stato.

Le spese pei fabbricati, e tutte le altre relative alle istruzioni nelle Scuole elementari minori sono a carico dei Comuni; non così quelle per le elementari maggiori, alle quali sono somministrati a spese dell'Erario gli apparati necessarii. Dal resto opposta situazione hanno le origini stabilite il riparto di tutte queste spese, e successive disposizioni risguardanti o modificarono quella istruzione medesima.

Perchè poi abbia il Governo a conoscere il profitto derivato dalle Scuole, le Deputazioni fanno annualmente analogo rapporto corredato da opportuno prospetto diamostrativo.

Ma, come è naturale, l'istruzione elementare non basta, e dovendo la società provvedere al bisogno di tutte le classe in cui è divisa, deve per conseguente aggiungere alla spesa della istruzione elementare quella d'una istruzione più elevata, invigilando sulla direzione dei principj, e fissando anche la via da tenersi nei diversi rami di insegnamento.

A queste fine vennero organizzati i Ginnasj, i Licej e le Università.

I Ginnasj sono o Erariali, o Comunali, o Vescovili secondochè stanno a carico dell'Erario, dei Comuni, o dei Seminarj. In Milano ad in Venezia vi sono due Ginnasj superiori, e sono di prima classe, come lo sono quelli in Pavia ed in Padova; altrove sono di seconda classe. Il corso dei Ginnasj è di sei anni e vi si insegnano la lingua latina (in quattro classi grammaticali), e la poesia (in una delle due classi di umanità). Come studj liberi vi appartengono la calligrafia, il disegno e la lingua tedesca; vi si danno, per quanto il comporta la capacità de' giovanetti, lezioni di geografia, di storia, di algebra elementare e di lingua greca.

Ogni Ginnasio ha un Prefetto, a se è di prima classe, anche un Vice-prefetto. Vi sono poi due Professori di umanità o quattro di grammatica per ogni Ginnasio.

La ispezione dei Ginnasj, e la loro suprema direzione appartengono al Governo, esercitate dalla Delegazione di Milano ed in Venezia però vi è un Direttore de Ginnasj.

Le attribuzioni speciali di tutti gli uventi ingerenza in tale partita, come pure il modo di ripartire le spese, di tenere i concorsi, ecc. sono determinate da un *Codice ginnasiale* e da apposite istruzioni.

Dopo il corso ginnasiale vengono i Licej che sono istituti di filosofia. Nelle Provincie Lombarde ne esistono due in Milano, ed uno in ciascuna delle città di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Mantova. Nelle Provincie Venete esistono Licej in Venezia, Verona, Vicenza, Padova ed Udine.

Il corso filosofico è di due anni. Vi si distinguono gli studj liberi dagli studj ai obbligo. Sono studj d'obbligo l'istituzione religiosa, la filosofia teoretica, la contemporanea pura elementare, la filologia latina, la filosofia morale, e la Greca. Sono liberi gli studj della storia universale, delle storie naturali e della lingua tedesca. Sonori altresì dagli studj speciali per i futuri agrimensori, ed ingegneri architetti, con che la solidità di astronomia e quella di chimica applicata alle arti. Vi si tengono gli esami assolutamente. I Licej sono presieduti da un Direttore di nomina Governativa; sopravvegliati dalle Delegazioni che dipendono, secondo i casi dal Governo pei provvedimenti. Questo poi, ove le trovi opportuno, manda un Visitatore governativo.

Gli stipendj dei Professori, la pensione alle loro vedove e figli, e le altre spese pei Licej, sono in generale a carico dell'Erario salve poche limitazioni risultanti da speciali decreti.

Le stesse norme stabilite pei Licej del Regno, dirigono lo studio filosofico ne Seminarj.

Due Università, Pavia in Pavia, e Padova in Padova, sono destinate per gli studj superiori. L'insegnamento nelle Università dividesi nelle quattro facoltà: teologica, politico-legale, me-

dico-chirurgica e filosofica. La prima facoltà però trovasi soltanto nelle Università di Padova. Viceversa, di quelle di Pavia fanno parte integrante l'Osservatorio astronomico del palazzo di Brera in Milano.

Agli studj filosofici, oltre le materie trattate sui Licei, si aggiungono gli studj matematici e gli altri specialmente destinati pei gli ingegneri architetti.

Un Senato accademico, sotto l'immediata dipendenza del Governo, regola l'intero corpo dell'Università. Esso è presieduto da un Rettore magnifico, le cui cariche è annuale. Il Senato accademico è composto di quattro Direttori (uno per facoltà), di quattro Decani, di quattro Sindici e Assessori. Un Cancelliere tiene il registro degli atti. I Professori sono nominati dietro concorso.

Tutte le spese tanto pel personale come per i Gabinetti di storia naturale, di fisica, di anatomia, e quelle delle Biblioteche sono a carico del Governo, il quale crede così tanto provvidenza diretta e buona fine l'istruzione, e sostenendone la spesa a profitto dei cittadini che possono approfittarne, vuole che i cittadini di S. M. facciano gli studj all'estero.

Nè a dimenticare di queste grandiose spese vanno le tasse che pagano i candidati all'atto di conseguire la laurea nella rispettiva facoltà, mentre S. M. ha lasciato che le tasse medesime vengano ripartite fra i Professori.

Affinchè poi la via dell'istruzione sulle lettere, o nelle arti liberali sia aperta a chiunque, vi sono Biblioteche pubbliche e due Accademie di Belle Arti. Una Biblioteca è addetta a ciascuna delle Università, due cioè la Ambrosiana e quella nel palazzo di Brera, sono aperte al pubblico in Milano: un altra trovasi in Venezia, e queste senza costare le Biblioteche da alcun monopoli stabilimento, a privati destinate a comodo del pubblico.

Delle due Accademie di Belle Arti, una è stabilita in Milano, e l'altra in Venezia. In esse la gioventù ottiene gratuitamente l'istruzione nella pittura, scultura ed incisione. Il corpo accademico ha 30 membri con voto, detti Accademici, fra i quali sono composti i pubblici professori ed i più distinti artisti o coltivatori di Belle Arti residenti nella città ove con trovasi l'Accademia. Sonovi poi dei soci onorari e consiglieri detti. Ogni Accademia ha nove Professori uno dei quali esercita le funzioni di Segretario, e di Professore di estetica. Vi è poi un Custode-economo, e vi sono dei Bidelli e Sotto-bidelli.

Oltre le spese per il personale ad ogni altra relative alla istruzione, sostiene l'Erario anche quella di premi comuni, e dei grandi premi.

Ogni Accademia ha una Scuola del nudo, una Sala per le statue ed una Pinacoteca.

Lo Stato finalmente sostiene la spesa per le pensioni ad alcuni distinti cultori delle precorrie arti onde possano recarsi in Roma per perfezionarvisi.

L'interesse pubblico deve talvolta ricorrere allo stimolo dell'interesse privato per conseguire i risultati i più proficui degli studj, o delle applicazioni di essi alle arti utili.

Così nelle manifatture, nell'agricoltura, in tutte le arti, ed anche nelle scienze fisico chimiche o naturali, celle quali i ritrovati più utili sono il risultamento di lunghe osservazioni, di ripetuti esperimenti, per le quali e per quali occorrono intelligenze e cuori, il Governo per comune vantaggio dell'una ed al risalto degli altri, ha stabilito dei premj a favore di chi scrive o fabbrica risultamenti in oggetti che interessano il benessere generale. Giudica i premj un Istituto di scienze, lettere ed arti definitivamente organizzato da S. M. con veneratissima risoluzione 25 agosto 1838 allo scopo di difondere quanto di nuovo ed utile viene a cooperare colle scienze e nelle arti.

Senza parlare pertanto di moltissime altre istituzioni tendenti nel fogno a mantenere quel

Digitized by Google

lustro che gli Italiani hanno saputo sempre procurare alla loro patria, senza enumerare le Accademie gli Atenei dal Governo o istituiti o protetti nelle diverse città, e senza finalmente ricordare che la paterna sovrana munificenza ha provveduto con posti gratuiti in diversi Collegi alla educazione dei giovani e delle figlie dei benemeriti sudditi mancanti di beni di fortuna, abbiamo abbozzato un quadro sufficiente per dare una idea della spesa che l'istruzione pubblica deve cagionare allo Stato, se questo vuol trarre partito dalla moralità e dalla intelligenza dei cittadini.

III. Intendesi per beneficenza pubblica il concorrere che fa la società con sussidj in ajuto degli individui che, mancanti di mezzi ed incapaci a procacciarsi il sostentamento, soccomberebbero sotto il peso della miseria, e non potrebbero trovare un sollievo nelle malattie.

Quantunque impugnata da alcuni l'obbligazione che il corpo sociale ha di concorrere al sollievo dei miseri, il sentimento di carità, e la simpatia che l'uomo prova per suoi simili trionfano ancora di quelle massime il cui fondo è apatia ed egoismo, vi si aggiunge anche l'interesse che ha la massa dei cittadini agiati di allontanare ogni causa di perturbazione prodotta dalla miseria, e di assicurare così con qualche sagrifizio delle proprie rendite il tranquillo godimento dei comodi e degli agi.

Buone istituzioni possono diminuire il numero degli infelici, e far meno pesante l'esistenza degli altri. Fra queste tengono il primo luogo gli stabilimenti organizzati in modo da porre la classe laboriosa in situazione di supplire da sè ai proprj bisogni. Del pari proficui alla Umanità sono gli altri stabilimenti che hanno cura della infanzia abbandonata per la miseria o pei vizj dei genitori, o rimasta priva di sostegno per la morte dei medesimi; quelli che provvedono all'assistenza degli individui poveri colpiti da malattie; quelli finalmente che sono destinati a ricovero della vecchiaja mancante di mezzi di appoggio, e di attitudine al lavoro, oppure al mantenimento degli individui che esposero per la patria la loro vita, e che diventati inetti al servirla hanno un diritto a riportarne sostentamento.

Quantunque, generalmente parlando, tutti questi stabilimenti siano stati fondati nel Regno con private elargizioni, le quali sono poi state seguite, e lo sono ancora da altre che ampliandone i mezzi li abilitano a supplire ai maggiori bisogni della cresciuta popolazione, e quantunque dicansi *pubblici* nel senso che il pubblico partecipa dei benefizj provenienti dalle loro istituzione, non è per questo che tali stabilimenti costino nulla al Governo. Il Governo, considerando questi stabilimenti come soggetti della sua protezione e tutela, ha dovuto ripartire fra gli Uffizj ed Autorità da lui dipendenti le incumbenze tutte della tutela medesima. Quegli stabilimenti, del pari che i comuni, i benefizj ecclesiastici ed i patrimonj delle Chiese danno materia di lavoro agli Uffizj amministrativi e contabili, e perciò il personale degli uni e degli altri ed il corrispondente onorario aumentando a carico dell'Erario si vede chiaramente che l'Erario stesso, sebbene non sostenga direttamente una spesa per la conservazione di quegli stabilimenti, sostiene però quella resa necessaria dalla sorveglianza sulla loro amministrazioni.

Cenni sull'amministrazione degli stabilimenti di pubblica beneficenza

Tutti questi stabilimenti, pei quali sotto il regime italico erasi istituita una sola amministrazione, vennero separati conseguendo ciascuno la rispettiva sostanza. Quelli che per l'entità del patrimonio e per l'estensione dell'amministrazione poterono essere affidati alla sorveglianza di un solo direttore furono riuniti appunto sotto una direzione complessiva, tenendo però separate le amministrazioni di ciascuno stabilimento. Per gli altri di maggiore importanza venne fissato un Direttore speciale. Se la rendita però di uno stabilimento di pub-

dica beneficenza non oltrepassa le stallazze di 500, viene questa amministrata dal Comune in cui esso stabilimento si trova, sotto la dipendenza di una Direzione almeno mese formata dagli amministratori dei Luoghi Pii unitamente al parroco ed al primo deputato comunale.

Negli impedeli a degli oggetti per gli esposti e per le partecipanti, i direttori devono essere necessariamente medici.

I direttori hanno la sorveglianza degli oggetti disciplinari ed economici, limitatamente, per questi ultimi, alla rendita annuale. I direttori amministrano nello stabilimento gli individui che possono averne un diritto a norma dello scopo dello stabilimento stesso, e salvi i diritti di padronato che competono ai privati od ai corpi morali in forza delle fondazioni.

Per ciò che spetta al patrimonio, sono destinate un amministratore coll'concorrente personale subalterno, sotto l'osservanza di apposite discipline, e colla dipendenza dalla rispettiva Congregazione Provinciale, dalla Congregazione Centrale e dal Governo.

Gli amministratori e direttori possono in massima conseguire un congruo stipendio, ma però il Governo si impegnare perchè ideose e caritatevoli alla gratuita prestazione dell'opera loro.

I direttori degli spedali dipendono immediatamente dalle Regie Delegazioni, non hanno l'immediata sorveglianza ed autorità sul personale, provvedono ai quello ordinamento del servizio sanitario ed economico, e propongono le opportune misure. Tengono poi l'abitazione e l'ufficio nello stabilimento se è di qualche importanza.

La nomina del personale si fa sopra terna proposta dal direttore dello stabilimento; la Delegazione ne promuove l'approvazione dal Governo.

Le norme per l'impego delle pensioni agli impiegati dei Luoghi Pii sono quelle prescritte dai regolamenti generali sulle pensioni, avuto sempre riguardo alla intenzioni dei fondatori.

Tutti gli stabilimenti aventi proprietà fondiarie sono obbligati ad affittarle, quelli però che hanno consiste, possono convenire il pagamento dei canoni in quei generi che sono di ordinaria commutazione negli stabilimenti medesimi. Le proposizioni per gli affitti vengono dalla rispettive amministrazioni appoggiate a tutti gli elementi valuti a dare una precisa idea della loro convenienza. Gli affitti poi durano on tempo più o meno lungo a misura della dimostrata convenienza, e sono deliberati all'asta pubblica.

I Luoghi Pii una possono in massima alienare in via assoluta i loro beni senza una speciale autorizzazione, la quale, al caso di dimostrata convenienza, viene impartita sopra regolare proposizione corredata da perizia. La vendita ha luogo col mezzo dell'asta, e la delibera con buona forma in una dopo la governativa marcata.

Le Congregazioni Provinciali sorvegliano affinchè le Amministrazioni dei Luoghi Pii non lascino cadere in mora le imprese.

Gli stabilimenti di pubblica beneficenza una possono contrarre debiti senza il governativo assenso, a senza che sia dimostrato con quali mezzi si possano non dubbi estinguere. Opportune cautele sono dirette a ciò che le Amministrazioni degli stabilimenti di pubblica beneficenza non intraprendano liti senza che la superiorità abbia riconosciute la validità delle loro ragioni, a senza che venga prima tentato un equo amichevole componimento. Deono poi esse Amministrazioni agire in giudizio per gli atti ammessibili, a sono abilitate a convenire coi debitori di frutti, canoni, interessi di capitali, ed in pendenze non superano le entità di lire 3000 sempre però devono ricorrere nelle convenzioni il diritto di annullarle quando non fossero dalla superiore autorità approvate.

Avendendo di avere dei capitali disponibili, i progetti di impiego vengono esaminati dalla Delegazione, che, sentito la Congregazione centrale, ed ove occorra, il Fisco, impartisce i provvedimenti. Si ha per altro di mira di convertire preferibilmente i capitali disponibili nella compera delle proprietà, massime di quelle che aggiravano l'amministrazione di interessi.

Le somme capitali che si realizzano in causa di vendite ed affrancazioni di annualità, non possono essere impiegate nelle spese di ordinaria amministrazione, nè in una spesa straordinaria, ancorchè motivi riconosciuti urgenti non inducano il Governo ad autorizzare la momentanea distrazione di una parte del patrimonio in base alla dimostrata possibilità di reintegrarlo.

I fondi di proprietà degli stabilimenti di pubblica beneficenza possono essere dati a livello, quando ne risulti, oltre la semplificazione dell'amministrazione, la convenienza dei contratti. I livelli sono specialmente raccomandati, quando trattasi di fondi inculti, allo scopo di ottenerne la miglioramento; ma in ogni caso le adeali (come parte del capital valore) sono considerate per una porzione del patrimonio, e quindi non disponibili per le spese annuali.

Per garantire poi in ogni futuro tempo la percezione dei livelli, ed ovviare alle conseguenze di una mancata interruzione di pagamento per parte dei debitori, si deve ritirare dai debitori stessi sulla *bolletta, madre* di quella che loro si rilascia all'atto del pagamento, la dichiarazione del titolo per cui il pagamento viene eseguito.

All'oggetto di poter dirigere l'amministrazione delle rendite degli stabilimenti di pubblica beneficenza, e per conoscere come gli amministratori abbiano osservato le regole di una saggia economia, è fatto obbligo a questi ultimi di trasmettere in ottobre di ogni anno un conto preventivo per l'anno seguente, ed in febbrajo il conto consuntivo dell'anno precorso. L'entità delle rendite determina se i conti abbiano ad essere approvati dalla Regia Delegazione o dal Governo. I conti però di quegli stabilimenti di beneficenza che nel sostenere le spese fossero sussidiati dai Comuni, devono essere sottoposti all'esame della Congregazione Municipale o della Delegazione Provinciale onde abilitarle a conoscere se possa, con qualche misura economica, essere limitata la spesa a carico del Comune. Al quale proposito devesi osservare come le Comuni ritengonsi obbligate a supplire del loro nel caso in cui gli spedali, e gli stabilimenti di ricovero degli esposti, od altri istituti elemosinieri mancassero di mezzi. E se qualche Comune mancante di simili stabilimenti profittasse di quelli di altri Comuni, deve concorrere in proporzione alle spese.

Non possono in nessuna oltrepassarsi i limiti determinati dai preventivi, ed intraprendere opere di ristauri, riparazioni e simili importanti più di lir. 300 senza procurarne con un *fa bisogno* ragionato la superiore autorizzazione.

Per tutelare poi l'interesse degli istituti nella accettazioni di donazioni, legati ecc., è determinato che queste non abbiano effetto se prima non vengano autorizzate o dalla Delegazione o dal Governo secondo l'entità delle donazioni; sempre inteso però che, pendente l'autorizzazione, abbiano le rispettive Amministrazioni a praticare gli atti per assicurare le donazioni stesse.

E perchè poi queste donazioni o lasciti non rimangano celate alle Autorità Governative, è fatto obbligo ai notaj che rogano gli atti relativi di notificarli alla Delegazione, e ciò sotto pena della multa di lir. 50 italiane.

I pii stabilimenti per gli esposti e pei dementi sono considerati come istituti a beneficio di tutto il territorio governativo. Perciò nel caso di deficienza di rendite si supplisce o concorre a supplirvi il Regio Tesoro

Le spese pei militari negli spedali civili e negli ospizj dei dementi vengono rifuse agli stabilimenti rispettivi.

Apposite discipline provvedono principalmente all'amministrazione dei Luoghi Pii degli esposti, alla tutela di questi, alla loro educazione ed alla conservazione delle sostanze che loro provenissero in qualsiasi modo.

Finalmente le Delegazioni nella sgraziata evenienza di incendj, inondazioni ed altri infortunj

sono nelle rispettive provincie autorizzate ad aprire delle collette a sollievo dei danneggiati; e se la disgrazia colpisce una città regia, il Governo ne fa rapporto al competente Addetto Dicastero domandando che siene raccolti sussidj in tutte le Monarchie.

Con questi cenni abbiamo dato un idea della pubblica beneficenza, e della tutela che ne esercita il Governo; e per conseguenza della spesa che questo pubblico bisogno cagiona allo Stato.

IV Le leggi e regolamenti intorno alla sanità pubblica sono principalmente diretti: 1° a prevenire la malattia, specialmente la contagiosa tanto degli uomini che degli animali, 2° a reggiare affinchè non vengchino i medici ed i chirurghi, come pure la medicina per la cura della malattie medesime, 3° a curare per ultimo che la malattie contagiose agraziatamente introdotte, abbiano ad estendersi il meno che sia possibile.

Anche in queste particolare devesi osservare, come si osservò per gli abitati di beneficenza, che qualunque la massima parte delle spese che si incontrano in oggetti sanitarj; non sarà a carico del Governo, però questo dovendo esercitare una vigilanza la più scrupolosa sull adempimento delle leggi e regolamenti sanitarj, è nella necessità di destinare a questa vigilanza medesima e apponti impiegati, e alcune persone degli uffizj amministrativi.

a) Alle scopo pertanto di prevenire la malattie anco principalmente dentro le leggi interne alla *annona*, e la provvidenze generali intorno alle salubrità dell'aria. Le Congregazioni municipali e la deputazioni comunali hanno l'incarico di far adempire la prima. Le Delegazioni Provinciali poi, come quelle che sono incaricate di quanto concerne la tumulazione dei cadaveri, la distanza delle *risaje* e dei prati marcitorj dell'abitato, ec. e che delle fabbriche e manifatture dalle quali emanano esalazioni malsane, provvedono alla esatta osservanza delle accorde.

E per provvedere con opportuni regolamenti, e coll'invigilare sulla loro osservanza, a quanto può influire a mantenere la sanità nel bestiame bovino, a pecorino, e ma ca valli ecc.

b) Alla cura delle malattie ordinarie viene provveduto mediante l'organizzazione delle condotte mediche, chirurgiche ed ostetriche e colla sopravvegliauza alla farmacie onde abbiano ad essere provvedute dell'occorrente a di tali medicinali

Quanto alla condotte mediche, chirurgiche ed ostetriche, sono specialmente dirette alla assistenza dei poveri. Queste sono di pubblico servizio devendo essere modificate a norma della circostanze locali, dei bisogni, dei desiderj e degli usi dei diversi Comuni, questi almanzi vengono esaminati dalle magistrature locali, le quali sono più in grado di valutarne la validità e di proporre le convenienti misure.

L'istituzione delle condotte vien promossa dai consessi generali, o dai consigli comunali, ma per impulso proprio, ma per consiglio dell'Autorità Governativa, la quale bene sentito e che non manchino esse condotte deve il bisogno si manifesta. Le Congregazioni Provinciali, sentito il medico delegatizio, promuovo dalla Delegazione rapporto al Governo. Questi finalmente, sentito la Congregazione Centrale, studie sulla possibilità di stabilire una sola condotta per più Comuni, o sulla convenienza di stabilire più medico-condotte in quei Comuni che per la molta popolazione le richiedono, passa alla nomina.

c) Per garantire dalle malattie contagiose ed epidemiche che si manifestano nel Regno o fuori di esso, tutte quei uomini che negli annessi, sono in obbligo in Delegazioni di sospendere ogni comunicazione nei luoghi infetti purgando contemporaneamente servizi al Governo per quelle provvidenze che trovano opportune. Le Deputazioni Comunali poi, col mezzo del Commissario, denunziano alla Delegazioni qualunque malattia di carattere epidemico a contagioso che si manifestasse, ecc ammettendo, in caso d'urgenza, i provvedimenti. I medici e

Digitized by Google

chirurghi, compresi quelli del militare, concorrono colle notificazioni loro a rendere edotta l'Autorità Politica di quanto può interessarla in tale argomento.

Opportune provvidenze sono pure impartite nel caso di epizoozie, e sono obbligati i veterinarj ed i privati ad attenervisi.

Finalmente le provvidenze intorno alla sanità marittima fissano lungo il littorale del Regno i *porti di pratica* ai quali soltanto si può approdare. I carichi provenienti da luoghi sospetti fanno la loro contumacia nei lazzaretti a ciò destinati. Su questo parziale importante oggetto veglia in Venezia l'I. R. Magistrato di sanità marittima coadjuvato da varj medici delegati su diversi punti del littorale.

Tutti questi provvedimenti, ai quali molti altri sono aggiunti, determinati dalle leggi dell'Amministrazione Politica, non possono essere risparmiati, nè essere impartiti da altri che dal Governo, il quale perciò sostiene necessariamente una ragguardevole spesa, e particolarmente per tutte quelle occorrenti per arrestare la diffusione delle malattie contagiose ed epidemiche, o per rimunerare quei medici ed individui che, in caso di epidemia, si prestano con zelo.

Altri rami di pubblica amministrazione riguardano i bisogni, i comodi ed i piaceri della vita, e fra questi bisogni e comodi, la maggior parte hanno d'uopo, per essere soddisfatti od ottenuti, dei prodotti dell'agricoltura, del commercio, e delle arti. Disciplinando pertanto l'agricoltura, dirigendo e favorendo con sane istituzioni il commercio; stabilendo fiere e mercati, e facilitando le comunicazioni per terra e per acqua onde incoraggirlo e dilatarlo, accordando agli inventori di macchine e di utili processi nelle arti dei premj, dei privilegi ecc. per incoraggiare le arti ed i mestieri, il Governo provvede a questi bisogni e comodi della società.

I principj generali tendenti a far prosperare l'agricoltura sono 1.° la diffusione delle cognizioni che possono essere utili alla medesima; 2.° la facilitazione dei mezzi atti a perfezionarla; 3.° la rimozione degli ostacoli che vi si oppongono; 4.° i premj a coloro che si distinguono per sagacità, per industria.

Alla diffusione delle cognizioni provvedono le due cattedre di agraria istituite l'una presso l'Università di Pavia e l'altra presso quella di Padova, e non resterebbe che di istituire qualche scuola alla portata delle classi inferiori aggregandola al già esistente insegnamento elementare, od anche al filosofico.

Uno dei principali mezzi utili a far prosperare l'agricoltura è il buon regolamento delle acque, ed a questo oggetto sono stabilite dalle leggi intorno alle investiture per le acque di irrigazione che si concedono dal Governo conservando però i diritti d'uso a chi ne aveva di acquisiti per giusto titolo.

Il Governo inoltre ordina quelle bonificazioni di terreni paludosi o vallivi che giudica utili e necessarie. Queste bonificazioni, sia per asciugamento o per colmata, si eseguiscono dallo Stato, o dai proprietarj o da speciali intraprenditori, che ne hanno ottenuto il permesso dal Governo; ma i fondi bonificati vengono costituiti debitori verso lo Stato della spesa effettiva dal Regio Tesoro sostenuta.

Per il regolare incanalamento dei fiumi entro gli argini destinati in caso di piena a difendere i terreni e gli abitati, sonovi istituite delle società col nome di comprensorj o consorzj. Concorrono a sostenere le spese relative alla difesa dei terreni dai torrenti, dai fiumi, ecc. i proprietarj dei fondi difesi, in ragione dell'utile che loro deriva dalla difesa stessa; ma in caso di opere e spese straordinarie che interessano lo Stato pei rapporti di confine o di commercio, o per la conservazione di un territorio abitato minacciato da corrosione, ha luogo il sussidio del Regio Tesoro.

I terreni dei contribuenti furono poi distribuiti in Circondarj rappresentati da una Delegazione o da un presidente, ed a ciascuno di questi Circondarj (parlasi sempre di fondi in limine a fiumi) fu assegnata la difesa dei rispettivi tronchi di argine. Questa difesa è regolata da norme direttive che determinano gli obblighi dei frontisti, e dei possessori dei fondi che possono essere minacciati dal fiume.

Onde provvedere alle spese occorrenti pei bisogni del comprensorio, la delegazione di ciascun consorzio determina annualmente una corrispondente tassa, la quale viene esatta con tutti i privilegi competenti all'imposta prediale.

Ogni consorzio ha il suo cassiere munito di idonea sigurtà e nominato dalla delegazione del consorzio stesso.

Fra le istituzioni che favoriscono l'agricoltura vi è quella delle guardie comunali e campestri che vegliano alla conservazione dei raccolti, dei frutti pendenti, e delle proprietà rurali d'ogni sorta, e tendono al medesimo scopo tutte le prescrizioni che stabiliscono l'epoca della vendemmia ecc.

Per rimuovere l'ostacolo che al miglioramento dei fondi oppongono le decime, il Governo promuove l'affrancazione di tutte quelle pervenute al Demanio dagli istituti religiosi, a mano *morta* soppressi, concedendo anche agli stabilimenti di beneficenza e ad altri corpi morali da lui tutelati la facoltà di capitalizzare le loro decime attive tutte le volte che l'utilità del progetto, e la misura di capitalizzazione la dimostri convenevole, e che siavi luogo ad un cauto ed utile impiego del capitale di affrancazione.

Finalmente fra gli incentivi per far prosperare l'agricoltura devonsi annoverare la sempre crescente facilità delle comunicazioni per mezzo di strade e canali, lo svincolo dei fedecommessi che agevola il commercio dei fondi, ed i premj che gli agricoltori possono conseguire distinguendosi nella loro utilissima e nobilissima arte.

Oltre alle spese che lo Stato deve sostenere per tutte le precedenti misure amministrative ed economiche toccanti l'agricoltura, esso ha istituito delle leggi forestali, e veglia a che siano osservate. Queste leggi hanno per oggetto la conservazione ed il buon governo dei boschi, ed interessano lo Stato per più riguardi, cioè: onde non manchino i legnami atti alle costruzioni navali, civili e militari; onde non venga meno il combustibile sì necessario negli usi della vita ed in parecchie arti, finalmente perchè collo spogliare i monti di alberi, e col dissodare i terreni boschivi, non siano poste a pericolo le sottostanti pianure.

I boschi sono o di regia proprietà, o comunali, o appartengono a stabilimenti pubblici, o sono di privata proprietà; ma la conservazione loro è affidata ai rispettivi Magistrati Camerali che col mezzo delle Intendenze Provinciali di finanza fanno osservare le leggi forestali, avendo poi la immediata ispezione gli ispettorati boschivi, sussidiati da sotto-ispettori, e da guardie. I doveri degli impiegati boschivi risultano dallo stesso regolamento sull'amministrazione boschiva dal quale è anche demandata la sopravveglianza alle Delegazioni, alle Commissarie ed alle Amministrazioni Comunali.

In questo particolare osserveremo peraltro che il Governo esercita la tutela, ma che a rimborso delle spese vive sostenute nelle sue funzioni amministrative, sono destinate le multe nelle quali incorrono i contravventori ai regolamenti, non che la tassa dell'otto per cento sull'importo delle legna che si vendono.

Anche lo scavo delle miniere metalliche, miste e bituminose, comprese le lignite, è vincolato alla autorizzazione del Magistrato Camerale che accorda licenza ed investitura, restando a libera disposizione del proprietario del fondo le miniere di terra, arene, marmi, pietre da calce, torbe, ed in generale tutte quelle che non comprendono sostanze metalliche saline o

Digitized by Google

Intanto il prodotto delle miniere d'oro e d'argento è venduto alle zecche al prezzo stabilito da apposita tariffa.

Dovremmo troppo estendere questo quadro delle spese che il Governo deve sostenere per procurare le cose necessarie ed utili, se avessimo a fare un cenno delle disposizioni amministrative intorno alla caccia ed alla pesca, la prima delle quali particolarmente ne' nostri giorni convertita piuttosto fra i piaceri della vita, che non fra i comodi. Ci basti dunque l'avere accennato anche alla cura che il Governo si assume in tali argomenti per dare un'idea generale del bisogno in cui il Governo stesso si trova di proporzionare all'affluenza delle incombenze il numero degli impiegati ed il relativo dispendio.

I mezzi tendenti a far prosperare il commercio consistono principalmente nel far sì che: 1.° gli stessi commercianti veglino per la prosperità del commercio; 2.° che siano fissati dei luoghi in cui i cittadini possano trovare concorrenti all'acquisto; 3.° che siano agevolati i trasporti per terra e per acqua; 4.° che un sistema uniforme di moneta, pesi e misure sia fissato in tutto lo Stato; 5.° finalmente che il pubblico sia garantito della finezza o valore intrinseco dei metalli preziosi.

A tal fine vennero stabilite delle norme direttive, la cui osservanza è vigilata da corporazioni ed istituti appositamente a ciò destinati.

I. In ogni città capo-luogo di Provincia vi è una Camera di Commercio, la quale ha incarico di raccogliere le opportune notizie sullo stato attuale del commercio, delle fabbriche e delle manifatture del Regno, sulle difficoltà che si opponessero al loro progresso, e sui mezzi da tentarsi per farlo prosperare. Queste Camere di Commercio corrispondono col Governo per mezzo delle Delegazioni. La suprema direzione poi negli affari che interessano il commercio spetta all'I. R. Camera Aulica generale in Vienna.

Tanto in Milano come in Venezia esiste una *Borsa* del *Commercio*, presso la quale radunansi i negozianti, gli agenti di cambio, i sensali per trattare e conchiudere le contrattazioni. Sono aperte le Borse tutti i giorni non festivi dal mezzodì alle tre, e sono presiedute da un sindaco e da quattro aggiunti, che nominati dalla Camera di Commercio, durano in carica un anno, e chiesti dalle parti, tentano di comporre le differenze prima che si imprenda una causa innanzi al Tribunale di Commercio.

Al chiudersi della Borsa gli agenti di cambio ed i sensali si radunano per far determinare dal sindaco e dagli aggiunti il corso dei cambj, degli effetti pubblici delle mercanzie e delle materie metalliche, dopo chiusa la Borsa non può più farsi alcuna contrattazione.

Del resto il Codice Commerciale determina gli obblighi e la disciplina dei sensali ed agenti di cambio.

II. Le fiere ed i mercati sono permessi o fissati, per l'oggetto di offrire ai commercianti ed ai cittadini reciprocamente l'opportunità di comprare e vendere. Le fiere o i mercati non vengono istituiti se la rappresentanza comunale non dà prima il suo voto necessario per ottenere il permesso del Governo.

S. M. poi volendo dare al commercio de' proprj Stati coll'estero il maggiore incremento combinabile cogli altri interessi della Monarchia, estese a tutta la città di Venezia il deposito o porto franco che dal cessato Governo era stato limitato all'isola di San Giorgio, e che ha per oggetto di non privare lo Stato del profitto che può fare sulle mercanzie forastiere.

III. Uno dei più importanti oggetti pel commercio è la facile comunicazione di un luogo coll'altro; perciò questo argomento è preso dal Governo in attento esame.

Le strade sono o private, o comunali, o nazionali ossiano regie. Le strade, del pari che le piazze e spazj necessarj o inservienti alla loro costruzione e conservazione, sono private se aperte da un particolare a proprio comodo su di un suo fondo, comunali se servono principalmente a comodo di un Comune. Le strade che si chiamano *postali* sono quelle che dalle

ostà centrale di una provincia mettono alla centrale di un'altra. Quelle finalmente che per essere molto frequentate servono al commercio esterno diconsi nazionali o regie.

Le strade regie si costruiscono, si adattano, e si conservano a spese del Tesoro dello Stato il quale contribuisce pure alla costruzione a conservazione delle strade regie che attraversano i luoghi abitati, in quanto però concerne la costruzione a conservazione soltanto, non mai alla selciatura od all'acciato.

I Comuni ed i privati rispettivamente pensano alla conservazione delle strade comunali e private.

I ponti e gli edifizi situati sopra canali manufatti che attraversano le strade, devono essere costrutti e riparati dai proprietari od utenti come sta a carico dei proprietari dei fondi adjacenti alle strade la costruzione e la riparazione dei muri laterali a sostenere i fondi stessi. Viceversa, stanno a carico della strada i muri e le opere destinate a difenderla.

Le vigilanze sopra i lavori stradali è demandata alla Delegazioni, le quali col mezzo degli Uffici di pubbliche costruzioni fanno rilevare i progetti, chiedono all'appaltatore di questi l'autorizzazione governativa ove non in cui deve essere allumata, danno le disposizioni per l'appalto dei lavori mediante asta pubblica, a sorvegliano alla tutto osservanza del capitolato d'appalto ecc. Gli ingegneri provinciali hanno apposite norme per la compilazione dei progetti, per la redazione dei contratti d'appalto e per la consegna dei lavori ai deliberatari. È pure determinata la forma dei contratti e la regola da seguirsi nei casi di lavori addizionali a quelli progettati e appaltati, e finalmente fissata la procedura di collaudo delle opere. Onde il Governo sino resi meglio atto nella esecuzione dei progetti stradali di pubblica Utilità, la legge obbliga i possessori dei fondi a cedere alla Stato, contro compenso determinabile da periti, il terreno necessario per le strade, come pure per lo scavo della ghiaja e sabbia occorrente.

In generale poi la provvidenze concernenti relative alle strade spettano all'Autorità Governativa od alle Autorità Comunali secondo la competenza, con la decisione delle questioni che insorgessero relativamente a strade, ponti ecc. sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Quanto alle strade urbane sono vigenti delle prescrizioni sulle polizia loro, sul modo di provvedere nel caso in cui qualche fabbricato frontaggiante la strada minaccia rovina, e sulla maniera di sistemarle, ridurle a buon livello, liberarle degli ingombri ecc.

Parrebbe quanto il luogo di indicare i principali provvedimenti interno alle Poste, considerando le medesime come una facilitazione delle corrispondenze e della comunicazione vicendevole degli abitanti delle diverse Provincie; ma ne parsa più naturale il collocare quanto esiste di pubblico amministrazione nel seguente capitolo in cui trattasi delle fonti di rendita dello Stato, essendo infatti la Posta lettere e le Delegazioni un cespo comunale di prodotto.

Oltre alla menzionata opera per la strada, l'Erario sostiene tutte quelle occorrenti per lavori intorno ai fiumi, torrenti e laghi che hanno per unico oggetto la navigazione, come pure tutte le spese rese necessarie per la conservazione del territorio e delle navigazione, esclusa quella che riguarde la remodiata difesa dei terreni adjacenti.

Le due Direzioni Generali delle pubbliche costruzioni, l'una in Milano ed in Venezia l'altra, eseguono tutto ciò che ha relazione alle acque col mezzo degli ingegneri provinciali assistiti da ingegneri detti di riparto e da sopraveti.

Le Delegazioni hanno la vigilanza diretta sopra tutti i lavori di acque che si eseguiscono nelle rispettive provincie.

La custodia ordinaria e straordinaria degli argini forma uno dei più importanti oggetti

dalle incombenze degli ingegneri di riparto. Perciò ogni linea di argine commessa alla cura di un ingegnere in capo di Provincia, è divisa in sarj rispettivamente assegnati agli ingegneri di riparto, i quali dipendono dall'ingegnere in capo, e consentono con esso le operazioni da farsi agli argini, ed hanno sotto le loro dipendenza dei custodi.

I lavori concernenti la materia di argini ecc. devono, come i lavori stradali, essere eseguiti per appalto in base a regolare progetto. I privati, sulle di cui proprietà compresso, sono obbligati di cedere i terreni per lo scavo dalla terra di formazione degli argini.

La navigazione viene considerata come il principale vantaggio che offrono i fiumi ed i canali navigabili. Essa è dunque libera a chiunque sotto l'osservanza di opportune discipline, ed il Governo si fa carico di tutte le provvidenze tendenti a mantenere il libero corso delle acque e della barca, e limitare il permesso di navigazione e di passeggio dei porti, to esse di piena, soltanto durante il giorno, e ad impedire la navigazione stessa nei casi di evidente pericolo, e mantenere l'ordine, e l'osservanza delle discipline che a custodia del Governo ed anche dei privati vennero stabilite per la barca corriera, a regolare il trasporto per acqua dei legnami d'opera, finalmente a far sì che le navigazione coi battelli a vapore sia esente da pericolo pei passaggieri.

Gli ingegneri in capo, a gli ingegneri ordinarj sono incaricati di tutto ciò che concerne la sorveglianza e la polizia della navigazione nella rispettiva linea di fiume, canale, o lago loro assegnata.

Anche lo questo argomento come lo quello delle strade, sono di competenza amministrativa, e quindi spettano alle Delegazioni la decisioni sulle contravvenzioni ai regolamenti di polizia fluviale, ma quando trattasi di delitto tentato o commesso, o di grave trasgressione politica, l'Autorità Governativa è quella che ne ne ingerisce.

Finalmente sono affidati alla Direzione delle pubbliche costruzioni i progetti di lavoro e l'esaminazione di lavori relativi alla costruzione e conservazione dei porti marittimi di commercio, alla costruzione delle chiuse lo dati porti per la navigazione a pel rigurgitamento dei canali a bacini, ai fari ed alla lanterne nei porti, ed ai segnali sulle coste per direzione dei bastimenti.

Quanto come di pubblica economia trattasi molto importante comprende pei regolamenti di navigazione e le misure dirette a farli osservare, e richiede perciò una costante e diligente sorveglianza per parte della Autorità Politiche e degli Uffici Sanitarj.

Lo quanto alle spese sino per li raccennati titoli, stanno esse a carico del Comune ove vi è *posto di pratiche*, ma a beneficio del Comune stesso ed a sgravio di quanto esse carico devolvono le tasse sanitarie e quella di navigazione marittima.

IV. Per ragguagliare il commercio accertato che si stabilisse una misura esatta e un ragguaglio al valore delle cose, e che il sistema dei pesi e delle misure fosse meno discordo col sistema monetario. Perchè poi in buona fede e l'ignoranza non fossero esposte ai monopoli ed agli inganni, importava che il Governo procurasse e garantire il titolo esatto la finezza dei lavori in metalli preziosi, e stabilisse della mole e colmetri per gli oggetti di prima necessità.

La prima disposizione di S. M. l'Imperatore Francesco I per ordinare il sistema monetario ottenuto per le scosse violenti cui da 26 anni era stata sottoposta l'Europa, fu quella di stabilire che non doveasi aver più luogo la emissione di nuova certa consentita, fissandole la Banca nazionale austriaca all'oggetto di ingiere la carta monetata esistente con un cambio volontario.

Indi con apposita Sovrana Patente 1 novembre 1823 venne stabilito l'attuale sistema mo-

natura di cui supponiamo il lettore abbastanza istruito; e dal giorno della pubblicazione della detta patente i soli degli Uffici pubblici, ed i pagamenti ed esazioni delle Casse pubbliche si eseguiranno in lire austriache, e lombardo-venete.

Due zecche l'una in Milano e l'altra in Venezia per la fabbricazione delle monete, esistono nel Regno. Esse acquistano *marche* d'oro, d'argento, e di *biglione* (argento mescolato coll'oro), ed assumono anche il carico di fabbricare (contro pagamento di determinati diritti) monete d'oro e d'argento del Regno. La fabbricazione delle monete è riservata esclusivamente alle zecche.

Nei lavori d'oro e di argento, le masse d'opera, e il loro prezzo è lasciato in arbitrio dei costruttori; ma esse è sotto dell'intrinseco valore, il quale non potendo da chiunque a prontamente e con facilità essere verificato, viene garantito mediante con marca o punzone che gli Uffici di garanzia appongono alle cose fattura. Questo bollo è obbligatorio per tutti i lavori in oro ed in argento, e la marca indica quanti millesimi di fino contiene la materia lavorata. Tre sono i titoli legali per l'oro e due per l'argento, cioè: per l'oro 920, 840, 750 millesimi di fino, e per l'argento 950, 800 millesimi. Tre sono pure le marche di cui i lavori devono essere impronti, cioè il punzone del fabbricatore, quello del titolo e quello dell'ufficio di garanzia; a questi oltre i punzoni di cui devono essere muniti i lavori esteri, e quelli comparti di piccole o lamine d'oro o d'argento.

Per l'apposizione dei detti bolli pagasi dal fabbricatore una tassa a titolo *diritto di garanzia* in che è di lir. 22, 99 per ogni cento d'oro, e lir. 1,15 per ogni cento d'argento. Si pagano pure a parte le spese degli assaggi sulla prova del titolo.

I regolamenti poi in questa materia sono altrettanto positivi quanto chiari, e sono diretti al fine proposto. La loro osservanza è irrigilata dagli uffici di garanzia. In Milano ed in Venezia gli uffici di garanzia sono riuniti alle zecche rispettive. Vi sono poi nelle città di Bergamo, Pavia, Lodi, Como e Sondrio, presso le intendenze di Finanza, dei commessi ed incaricati che dipendono dall'ufficio principale in Milano. V'è poi un altro ufficio di garanzia in Brescia pel Lombardo. L'ufficio di Venezia comprende le provincie di Venezia, Treviso, Belluno, Vicenza e Rovigo. Vi sono poi altri uffici in Padova, Udine e Verona.

Anche per ciò che concerne il sistema dei pesi e misure sanciteniamo che il lettore conosca essersi in base fondamentale il metro.

In quanto alla garanzia offerta dal Governo si presta mutuo le frodi dei acquirenti, i regolamenti si conformano in massima a preservare il bollo dei pesi e delle stadere; alle verificazioni dell'esattezza degli uni e delle altre, non che delle bilancie per parte degli impiegati degli uffici dei pesi e misure in Milano e Venezia, e per parte di un verificatore appositamente nato dal Governo, e per parte degli uffici di Finanza secondo le località; e nelle multe ai contravventori.

Siccome interessa allo Stato di conoscere se i bisogni della popolazione possono essere soddisfatti con prodotti delle derrate, e di conoscere anche il valore della derrata per superle autorizzare nei diversi consumi reali necessarj pel pubblico servizio, le Regie Delegazioni hanno perciò incarico di trasmettere ogni mese alla Contabilità Centrale il prospetto delle *mercuriali* o prezzi delle derrate ricavati dalle certificazioni fatte da quelle rappresentanze dei Comuni nei quali sono più frequentati i mercati.

Viene altresì stabilito dalle mete, o calmieri, il limite massimo pel prezzo dei generi di prima necessità a seconda del valor commerciale delle derrate.

Molte sono le cause pro e contro questa natura, che la maggior parte degli economisti moderni

vorrebbe qualificare come ingiusta, inutile, e contraria alla libertà del commercio. Era anche mente del Governo di procedere ad una completa riforma, come lo fa supporre la circolare diretta alle Delegazioni in cui si contengono le massime per conseguire l'abolizione delle mete. Ma quando si osserva che le mete non fissano che il prezzo massimo degli articoli di prima necessità, si vede subito che la libertà del commercio non è per nulla vincolata. Tutte le più belle teorie hanno bisogno in materia pubblica dell'appoggio della pratica, e nessuno vorrà negare che il mezzo di vincolare l'avidità dei monopolisti con dei prestini modelli, e macelli normali esercitati a cura Comunale, un solo dei monopolisti che si trovasse in un Comune isolato potrebbe dettar legge alla popolazione e farle patire la fame.

Si è soppressa la meta del burro, ed il Governo seguitò a rilevare gli elementi che avrebbero dovuto servire per fissare la meta stessa. Che ne avvenne? Risulta da questi elementi che il prezzo di mercato di tale derrata, fra noi di immenso consumo, è di circa centesimi 15 al di sopra di quello che si sarebbe potuto stabilire per una libbra di burro coi dati che servir dovevano, al caso, per fissare il prezzo di meta.

Finalmente il Governo pon mente anche a ciò che riguarda i piaceri innocenti della vita, sia colla sorveglianza diretta ad impedire quei divertimenti che possono turbare la tranquillità pubblica, e mettere a pericolo la salute dei cittadini, o recar danno alla morale ed alla decenza, sia coll'invigilare su quanto concerne l'ornato pubblico nella mira di non lasciare in arbitrio ai privati di costruire in modo da compromettere la solidità degli edifizj, e da non ledere le leggi del buon gusto. A quest'ultimo oggetto sono istituite le commissioni d'ornato, e le Amministrazioni Comunali incaricano uno o più Commessi di denunciare loro le fabbriche che si intraprendono, e quelle che si incomincia a demolire, o che minacciano rovina.

L'osservanza delle leggi intorno all'ornato è assicurata col mezzo delle multe che vengono inflitte ai contravventori.

Il complesso dell'Amministrazione dello Stato ha dunque bisogno di un ragguardevole numero di cittadini che attendono al disimpegno degli affari pubblici. Gli impiegati si dividono in impiegati amministrativi, scientifici, giudiziarj e militari. Gli amministrativi poi sono o politici o camerali. Gli impiegati contabili, ossia quelli che hanno a render conto delle somme appartenenti all'Erario ed a loro affidate, danno una cauzione per l'amministrazione ad essi affidata.

Oltre agli onorarj commisurati alla entità delle incombenze, e che devono bastare all'onesto sostegno degli impiegati e delle loro famiglie, il Governo, nel pensiero di allontanare ogni molesto sentimento sulla futura loro condizione, e su quella delle loro mogli e figli, accorda agli impiegati dopo un determinato numero di anni di fedeli e lodevoli servigi una pensione, ed una pure ne accorda alle loro vedove, ed ai loro figli secondo certe norme le quali si trovano dettagliatamente esposte nell'opera del Dottore Antonio Lorenzoni intitolata *Instituzioni del diritto pubblico interno del Regno Lombardo-Veneto*, la quale opera, presa da noi per guida nello stendere questi cenni intorno all'amministrazione pubblica, potrà essere di un'utilissima istruzione all'atto di entrare nei pubblici impieghi e durante l'esercizio dei medesimi.

E però da notarsi che a formare un fondo per queste pensioni concorre il 2 per 0/0 che ogni impiegato stabile lascia nella Cassa Erariale sul suo onorario.

Finalmente fra le spese dello Stato figura quella pel pagamento del debito pubblico, e dei suoi interessi.

Quando le Provincie che attualmente compongono il Regno Lombardo-Veneto passarono, colla caduta del Regno Italiano, sotto il dominio di S. M. si trovavano assai gravate del debito pubblico. La prima sorgente di quel debito pubblico si fu le soppressione di varj ordini regolari religiosi, e d'altri stabilimenti ecclesiastici colla devoluzione dei loro Beni. Questi Beni vendevansi per la massima parte onde supplire agli straordinari bisogni causati dalla guerra anteriori al 1814, lo furono (per maggior facilitazione nella vendita) senza accollare agli acquirenti i diversi oneri a le diverse passività pervenute allo Stato unitamente alla proprietà avevate. Così tutte le passività non estinte del Governo Italiano derivanti dalle pensioni ai regolari soppressi, e dalle annue creditorie dei parrochi e dei corpi morali verso le soppresse corporazioni ed i soppressi istituti, nel tesoro rimborsamento delle cose, rimasero a carico dell'attuale Governo.

Un'altra sorgente del debito pubblico si fu l'accessione dei diritti regali e fiscali che nei passati tempi furono ceduti a alienati ai particolari onde supplire col ricavo ai bisogni straordinari del momento. L'avocazione di tali diritti dovette portare con se la spesa di rimborso dovuto ai particolari che ne vennero di nuovo privati

Una terza sorgente del debito pubblico furono i debiti incontrati dalle Provincie, sia per bisogni della guerra, sia per gli oggetti interessanti non intiera Provincia, quantunque tali debiti si vuole ritenuti per nazionali, a differenza di quelli che i Comuni dovettero incontrare onde provvedere ai loro particolari interessi

Vuolsi infatti premessa la classificazione generale del debito pubblico in quello ceduto a carico dello Stato, ed a carico di uno o più Comuni, ed anche sotto il Governo Italiano si eresse un ufficio di liquidazione del debito pubblico chiamando i creditori e regolare conoscenza dei loro titoli in quanto al modo di pagamento erasi stabilito di provvedervi per una metà con iscrizioni, vale a dire con partite registrate nel gran libro del debito pubblico a produrre il interesse a favore dei creditori, e pel altra metà in *rescrizioni*, vale a dire con cartelle dette di *credito* verso commercibili coll'acquisto dei beni nazionali entro un dato periodo di tempo, spirato il quale perdessero ogni valore. Dal che si conchiude che per una metà il debito pubblico veniva pagato con altrettanta e corrispondente parte del valore dei Beni stati venduti.

Essendo poi stati venduti alla Nazione anche i Beni delle Mense Vescovili ed Arcivescovili, del Capitoli, delle Cattedrali, dei Seminarj, delle fabbriche delle Cattedrali ecc., ed ordinata la reintegrazione a carico dello Stato, il debito pubblico erasi ancora aumentato.

Erano del Governo Italiano stabiliti dei tarmini perentorj per l'insinuazione dei crediti delle suddette categorie, e ne avvenne anche l'ammissione a carico dello Stato, il quale per l'epoca della ritirata avrebbe dovuto trovare liquidato ogni debito ma appunto lo quell'ansie in supposti spese della guerra lo obbligarono a creare nuovi titoli di debito mettendo in corso, sulla parte del Regno non ancora occupata dalle armate Austriache, tanti boni per la complessiva somma di dodici milioni coll'interesse del 5 per cento pagabili in varie scadenze fino al 1818, a convertibili senza denaro in Rendite sul Monte Napoleone, ad accettarsi, col semestre precedente alle rispettive scadenze, dai ricevitori in pagamento di imposte o altro debito verso il Tesoro. Altri dodici milioni in boni furono emessi nell'ottobre 1813, e finalmente un prestito di tre milioni sui possidenti e sui commercianti agiati della capitale.

Fu dunque lo stato di cose che S. M. trovò di nuovo in possesso di queste sue Provincie, e siccome il debito pubblico del cessato Regno d'Italia riservasi anche a diversi terreni non compresi nel Regno Lombardo Veneto, il debito stesso venne diviso e termini di ragione fra le Potenze compartecipanti non apponte norma e disposizioni

Anche in pendenza però della organizzazione colle succitate altre Potenze volle S. M. met

tore in corso di esazione i propri sudditi, non che quei Comuni che dovranno versare nella Cassa dello Stato il prezzo delle loro proprietà vendute. Perciò stabilì colla Sovrana Patente 27 agosto 1822 alcune determinazioni pel possibile soddisfacimento dei creditori, e per accelerarlo instituì il Monte Lombardo-Veneto in cui concentrò tutto il debito del Regno Lombardo-Veneto, il quale abbraccia non solo il debito pubblico procedente dal già Monte Italico che doveva assegnare a S. M., ma anche i debiti arretrati del cessato Regno d'Italia, e l'imprestito fatto nel 1805 dai ceto mercantile di Venezia. Colla altra Sovrana Patente 24 maggio 1822 e coll'annessovi regolamento furono poi ancora le norme per l'estinzione del debito decretando che il fondo di Ammortizzazione di questo debito medesimo venisse formato dai beni e dalle rendite della Casa d'Ammortizzazione dal già Monte Italico ai tenuti nel Regno Lombardo-Veneto, dai beni e rendite della lo addietro Corona d'Italia ai tuati come sopra, eccettuati i palazzi, i giardini ed altri oggetti destinati ad uso di S M o per la pubblica amministrazione; finalmente colla rendita che si acquistassero coi fondi propri della Cassa d'Amministrazione. A tal fine furono organizzate, una in Milano, ed un'altra in Venezia, due Commissioni per la vendita dei Beni assegnati al fondo di ammortizzazione, e stabilite per le vendite apposite norme.

Al debito pubblico da liquidarsi a carico dello Stato si riferiscono i crediti dei particolari e dei Comuni verso le Provincie per somministrazioni militari verificate e giustificate dall'ingresso delle Armate Austriache fino al 20 aprile 1814. Finalmente entrò ad accrescere il debito pubblico il cost prese da S. M. accordato ai proprietari che ricevano annua un danno da esso straordinario passaggio di truppe, da fortificazioni ecc.

Chiuderemo questo Capitolo ricordando che alle spese vive occorrenti pei tutti i titoli indicati, e per altri in cui enumerazione non potrebbe formar parte di questo Trattato, va aggiunta la spesa o le passività derivanti allo Stato dalla occupazione di Locali per i Dicasteri e pel diverso Uffizj subordinati, la spesa di loro mantenimento, quella di cose inutilizzabili, di segretti di cancelleria, e tante altre, quali costanti a quali eventuali, che fatte indispensabili per il buon andamento di questa grande Amministrazione.

Nell accennare a diversi principali titoli di spese derivati dai bisogni della società, siamo stati obbligati a far conoscere alcuni rami partiali della pubblica Amministrazione dei quali cose si era parlato nel Capitolo primo. Così questo ulteriori notizie, legate colle precedenti, a cui quelle che verranno espandendo nei due seguenti Capitoli, daranno al lettore una idea sommaria ma abbastanza chiara del sistema, e dell'organizzazione generale dell'Amministrazione pubblica del Regno, e questa idea gli sarà, più che non creda attualmente, di grande vantaggio nelle quistioni di stretta convenienza pubblica, e nel circostanze che fosse per fare nei pubblici impieghi amministrativi e di consiglio.

CAPITOLO III.

FONTI DI RENDITA PER LO STATO

I mezzi con cui lo Stato può supplire alle spese che deve sostenere sono o *ordinarj*, o *straordinarj*. Sono ordinarj quelli che provengono dalle rendite pubbliche, e sono straordinarj quelli che derivano dalla distrazione di una parte di Capitale, oppure dal commercio anticipato di rendite che nella via ordinaria sarebbero destinate a provvedere a bisogni futuri

Secondo, generalmente parlando, le proprietà Demaniali (le Fondi, in Case, in Credite) entrano per la massima parte a formare colla rendita loro i fondi necessarj per provvedere

e tutti gli impegni dei quali abbiamo parlato, così forza è che la società concorra alla formazione della rendita pubblica destinata a sostenere la spesa pubblica. I fondi produttivi di questa rendita altri non possono essere se non le terre, i capitali e l'industria; e bisogna bene che in una ordinata società una parte della rendita della quale vivono i membri che compongono la società medesima sia sagrificata alla necessità, all'interesse che essi membri hanno di procurarsi il sicuro godimento del rimanente delle rendite loro.

Della rendita pubblica fanno parte principale le imposizioni. Essendo esse destinate a supplire ai consumi che il comune interesse rende indispensabili, non divengono gravose nel vero senso di questa parola se non allora quando il peso sopportato dalla massa dei cittadini non è proporzionato ai vantaggi che essi si potevano ragionevolmente aspettare dai loro sagrifizj.

Ma fino a che non si devia dallo scopo che il Governo ha di mira, che è quello della pubblica sicurezza e prosperità, il mormorare contro le imposte è proprio del volgo che non sa riflettere come una restrizione nelle spese la quale lasci imperfetta l'opera alla quale esse spese sono dirette (se l'opera è necessaria) cagiona un doppio danno: mancanza del conseguimento dello scopo, e sciupo di mezzi affatto inutile.

Le entrate sono ordinariamente le vere attività imponibili, giacchè queste si riproducono incessantemente; e se qualche volta le imposizioni gravano i capitali, ciò succede, o perchè vi sono dei valori i quali possono dai proprietarj classificarsi ora fra le rendite ed ora fra i capitali riproduttivi, o perchè quel capitale non è ancora assolutamente passato nelle mani di quello a cui è devoluto, cioè non è ancora da esso calcolato fra i proprj capitali. Così succede, p. e. delle tasse sulle Eredità, giacchè queste vanno a colpire egualmente il patrimonio come le parti di rendita che rimangono da aggiungere all'atto dell'inventario, ma siccome l'Erede non aveva ancora calcolato sulla nuova sostanza, non sente la privazione, conseguenza della tassa, come la sentirebbe se fosse colpita da tassa una parte del patrimonio del quale fosse da tempo in possesso.

In quanto al modo con cui ripartire su tutti gli individui della società la spesa pubblica, si presentano nella economia-politico-pratica diverse questioni, l'internarci nelle quali non sarebbe dicevole in questo Trattato. Avvertiremo soltanto che per combinare il principio della contribuzione *progressiva*, cioè quello che proporzionerebbe la contribuzione alla quantità della rendita individuale, coll'altro principio della contribuzione *ugualmente ripartita*, che assegnerebbe a ciascuno una quota uguale di contributo, si sono divise le imposte in diverse categorie, alcune delle quali stanno infatti in proporzione colle rendite, ed altre colpiscono gli individui in quote costanti astrattamente parlando, ma in realtà poi in quote diverse avuto riguardo alle rendite individuali. L'imposizione detta *prediale* o *diretta* è della prima specie, giacchè ogni possessore paga in ragione del numero degli scudi rappresentanti il valore della sua proprietà stabile, valore che in origine fu calcolato sulle basi della rendita di cui la proprietà stabile fu giudicata suscettiva. L'imposizione *indiretta* è della seconda specie: essa comprende le tasse sugli oggetti di consumazione, e non può essere progressiva, giacchè il consumo degli oggetti di prima necessità, come farine, riso, sale, ecc. non può essere proporzionale alle rendite: uno che possede una rendita di trentamila lire, non può consumare dieci volte più carne, pane ecc. di quel che consumi chi ha una rendita di sole tremila lire.

Ogni imposizione ha un limite necessario, giacchè è pagata con una parte della rendita della società. Essa inoltre, in uno Stato ben ordinato, è levata nel modo che riesce meno gravoso alla massa imponibile; ed il Governo sta sempre osservando i sintomi che possono indicare se una data imposizione sia dannosa alla produzione. Per esempio, se una imposizione gravante su tal genere di prodotti influisse troppo sensibilmente sul prezzo dei me-

Digitized by Google

dazii, e se il troppo sensibile aumento di prezzo diminuisce la consumazione di quel genere di prodotti, in tal caso è chiaro che la diminuzione degli introiti per l'imposta sarà un indizio di un deperimento in quel tal ramo di produzione dalla tassa colpito. Il deperimento di un ramo di produzione porta con seco di necessità (come dicemmo) la diminuzione del ricavo della tassa, e quindi il bisogno di gravare di più altri rami di produzione incontrando gli stessi pericoli.

Ma la contribuzione, qualunque sia la sua natura, deve evidentemente essere basata sopra un fatto. Gli agenti del Governo esigono l'imposizione fondiaria in forza del fatto che il contribuente è proprietario di uno stabile di un determinato valore, esigono una tassa di patente in vista del fatto che uno esercita una tal professione o ramo di industria; un dazio di introduzione viene appunto stabilito sul fatto della introduzione di tale o tale altra derrata o mercanzia. La diversa natura di questi fatti è appunto quella che stabilisce la diversa natura delle imposizioni e la loro denominazione.

Il riparto delle imposte sulla massa imponibile deve essere il risultato di studj i quali hanno per scopo il maggiore e più ricco prodotto possibile combinato col minore possibile aggravio della massa imponibile, e col principio di un equitativo riparto dei pesi da sostenersi fra le diverse classi imponibili. Anche dopo stabilito un giusto e ben calcolato piano di imposizione, il cambiamento di una o di più circostanze che servirono di base alla sua formazione, obbliga sovente il Governo a delle riforme.

Così, parlando dell'imposta sui fondi, sebbene nel censimento di questi, il Governo abbia di mira di non aggravare i possessori sproporzionatamente al merito della rendita; sebbene questo principio sia combinato coll'altro di non premiare, con una mediocre valutazione dei fondi male coltivati, l'indolenza dei possessori, i quali non sanno o non vogliono far fruttare le loro terre quanto potrebbero, e come il comune interesse lo richiede, sebbene finalmente abbia il Governo riguardo a non disanimare con una troppo frequente rinnovazione del censo (o valutazione delle terre secondo il loro grado di produzione) gli intraprenditori di miglioramenti, e quelli fra i coltivatori che tirano partito dai loro capitali e dalla loro industria per aumentare il prodotto dei fondi, per introdurre la coltivazione di articoli di generale utilità ecc., ciò non ostante il Governo stesso, appunto per seguire costantemente i principj di equità stabiliti, è obbligato di fare di tempo in tempo rinnovare il censimento.

Per seguire poi quell'equitativo principio di riparto delle imposte sulla massa imponibile, importava che tutti i rami di industria del pari che l'industria agricola, fossero colpiti dalla imposizione in giusto rapporto colle rendite di cui sono suscettivi. Lo studio da farsi intorno al riparto delle imposizioni indirette non è meno importante, e presenta forse maggiori difficoltà che non lo studio dell'imposizione *diretta*. Infatti, per quanto si voglia ammettere che le imposizioni indirette sono appoggiate a fatti dai quali i cittadini possono quando il vogliano astenersi, non si può negare che parlando degli articoli di prima necessità (il dazio o tassa d'introduzione dei quali è una imposizione indiretta) non è in libertà dei cittadini di usarne o di non usarne. Sonovi fra gli articoli formanti soggetto dell'imposizione indiretta quelli il cui consumo è inevitabile al povero come al ricco, e per quanto il povero voglia limitare il consumo ed il ricco estenderlo, il consumo effettivo non sarà mai proporzionato alle loro rendite rispettive, il ricco non consuma due o tre cento volte più sale perchè ha due o tre cento volte maggior rendita dell'artigiano.

Il rapporto fra la rendita e la imposta pel povero e pel ricco, differisce poi tanto più, quanto diverso è il prezzo degli articoli di rispettivo consumo. Così, se p. e. il dazio di introduzione per una Brenta di vino è di lir. 3, questo dazio fa aumentare di 1/6 il costo di una Brenta di vino che fuori di città vale lir. 18, portando questo valore a lir. 21; ma

quel dazio non aumenta che di 1/15 il costo del vino da lir. 45 la Brenta. Ora il vino di maggior valore essendo ordinariamente consumato dal più facoltoso, si vede che questo è tassato meno del povero.

Un altro elemento di calcolo, ma ordinariamente si ha poco riguardo, è il diverso valore che ha il denaro secondo le diverse località. Il dazio essendo p. e. fissato in lire austriache, e la lira austriaca avendo p. e. a Bergamo un valore di tolleranza o abusivo (nelle contrattazioni comuni) maggiore di quello che abbia a Milano, chi paga a Bergamo una data somma in denaro per imposte indirette o per imposte dirette, si spropria di una somma colla quale potrebbe provvedere a maggiori bisogni di quel che il potrebbe chi paga l'identica somma in Milano.

Ma lo studio il più profondo non può far sì che tali e simili inconvenienti legati alla natura stessa delle cose scompajano affatto, e tutto quello che può aspettarsi da un Governo illuminato e zelante del pubblico bene si è che le imposte destinate ad ottenere questo bene medesimo siano fissate in modo da diminuire possibilmente la sproporzione inevitabile nel riparto delle medesime.

Le spese pubbliche riguardano o l'intiero Stato o una porzione di esso. Sono della prima natura quelle che riguardano l'amministrazione pubblica e della giustizia, quelle concernenti le regie strade, i porti ed altri pubblici edifizj, quelle necessarie a mantenere la forza con cui conservare la tranquillità interna, e per difendere lo Stato dai nemici esteri. Sono della seconda categoria quelle che riguardano p. e. il mantenimento dei fabbricati comunali, delle chiese, delle strade interne Comunali, e quelle pel pagamento degli impiegati Comunali ecc. Perciò una parte delle pubbliche imposte viene, con autorizzazione del Governo, applicata ad usi Comunali, e prende il nome di *Sovrimposta Comunale*.

Ciò premesso passeremo in rassegna le varie fonti da cui il Governo trae i mezzi per provvedere ai bisogni de' quali nel Capitolo II abbiamo abbozzato il quadro.

Le imposte o cadono sugli immobili, o sui mobili, o sull'industria, e così ogni cittadino viene a contribuire la sua quota per supplire alle spese.

La imposta sugli immobili dicesi la *prediale*, quella sull'industria, tassa d'*arti e commercio*; quella sulle cose mobili dicesi *dazio*.

Il dazio è di *consumo* quando è imposto sulla consumazione delle cose, specialmente di vittuaria, il dazio di consumo dicesi poi *murato* se viene pagato pel consumo di cose che entrano in un Comune murato, e dicesi *forese* quando la tassa colpisce degli articoli che si consumano in territorj aperti.

I dazi pei Comuni e territorj aperti sono pagati da quegli individui che sono autorizzati a vendere gli oggetti di consumazione; gli abitanti pagano poi la tassa *personale* o *capitazione*.

Il dazio di cui sono caricate le merci che *entrano* nello Stato, che *sortono* dallo Stato e che *transitano* per quello, porta rispettivamente il nome di dazio d'*importazione*, d'*esportazione* e di *transito*.

Un altro mezzo per far fronte alle spese, lo ritrae il Sovrano dalle così dette *privative*, che consistono in un privilegio esclusivo di fabbricare, importare e vendere alcuni articoli, p. e. il tabacco, il sale, il nitro e la polvere da guerra o da caccia, la carta bollata.

Cadono altresì nel novero delle pubbliche imposte le *tasse giudiziarie* ed *amministrative*, quella dell'*ipoteca*, della *caccia* e della *pesca*, il *bollo* sulle *carte da giuoco*, la tassa *registro* sulle eredità ed i contratti, il *pubblico lotto*, il prodotto delle *tasse per lo scavo delle miniere*, il prodotto di tasse pel *bollo dei pesi e delle misure* ecc.

La maggior parte però di queste tasse anzichè essere considerate come una rendita effettiva, possono essere qualificate come un rimborso di spese che fanno allo Stato quei cittadini i quali specialmente hanno avuto bisogno o vollero aver ricorso a qualche Ufficio per loro comodo, nè sarebbe stato giusto che le spese p. e. sostenute dallo Stato per tutela della Eredità, o per la garanzia delle rendite e dei mutui fossero rimborsate col prodotto dell'imposte su tutti i cittadini, quelli pure compresi che non ebbero mai occasione di occupare per loro interesse i Tribunali, gli Archivj, l'Ufficio delle Ipoteche ecc.

Essendo l'imposta diretta appoggiata ad un fatto che si conosce positivamente, e le imposte indirette su circostanze eventuali per le quali il consumo di dati generi può aumentare o diminuire, ne viene che il prodotto della prima è esattamente conosciuto anche prima dell'incasso, mentre quello delle seconde non può che conoscersi in via approssimativa.

Sebbene poi non possano qualificarsi come una gravezza le prestazioni d'opera e di materiali contro congruo compenso, pure è da notarsi che i Comuni ed i particolari sono generalmente obbligati a cedere in affitto alle Finanze i locali dei quali potesse abbisognare. Questo obbligo però non è esteso a quei locali che sono occupati e goduti dal proprietario.

Delle imposte dirette

Le imposte dirette sono il *Censo*, la *Capitazione*, e la *Tassa Arti e Commercio.*

Del Censo, ossia Estimo.

L'equitativo riparto della *imposta prediale* o sui *beni stabili* viene eseguito all'appoggio delle Tavole Censuarie, nelle quali tutte le proprietà trovansi descritte colla indicazione del loro valore, e colla indicazione delle Ditte posseditrici.

Il principio generale della imposizione fondiaria è, che vi siano sottoposte le rendite dei terreni, degli edifizj e spazj, e la contribuzione viene imposta sulla rendita netta rimanendo esclusa l'ordinaria buona coltivazione, dedotte, quanto agli Edifizj, le spese di manutenzione. Apposite istruzioni servono di norma alle calcolazioni di detta rendita ed alla esclusione delle proprietà improduttive dal censimento. Gli interessati hanno però aperto l'adito a reclamare contro i risultati della stima, ed in queste i Periti hanno riguardo ai presumibili danni per infortunj celesti.

Dietro queste massime venne da S. M. ordinato che una apposita Magistratura col nome di *Giunta del Censimento* presieduta da S. A. I. R. il Serenissimo Arciduca Vice-Re procedesse alle operazioni necessarie per istabilire i rapporti sui quali poi assegnare le quota di imposta al Regno Lombardo Veneto.

Perchè le tavole Censuarie possano servire allo scopo, rendesi necessario che ad ogni cambiamento di possessore si faccia in esse la relativa *voltura* o *trasporto*, e per tali operazioni sussistono speciali discipline, le quali prescrivono anche la forma delle petizioni pel trasporto, e stabiliscono delle multe a carico di coloro che trascurassero di far seguire le volture.

Gli Amministratori di Stabilimenti, i Tutori, i Curatori, gli Amministratori di Eredità giacenti, dei Beni dei Concorsi, dei Beni Demaniali ecc. sono obbligati essi pure a quanto prescrivono le leggi sui trasporti.

In generale chi cessa da un possesso deve notificare il fatto per l'opportuno trasporto, ed i Commissarj Distrettuali somministrano *gratis* ai petenti trasporto le notizie per rendere regolare il trasporto medesimo, e la relativa domanda. Essi rilasciano altresì gli attestati e certificati censuarj contro pagamento delle stabilite tasse di bollo e registro

L'imposta prediale non può da regole oltrepassare la quinta parte della *rendita netta* presuntiva, e ci regola, come ogni altra di pubblica amministrazione, ad anno corrente; che principia col primo di di novembre

L'ordinaria misura dell'imposta prediale per le Provincie Lombarde è di centesimi 17, 7 per ogni scudo d'estimo, il che equivale a denari 48 milanesi per ogni scudo che era il limite dell'imposta determinata nel 1801 dal Governo Italiano. Essendo quindi l'estimo delle Provincie Lombarde di aree scudi 134,838,000, il Regio Tesoro viene a percepire annualmente la somma di aree lir. 22,000,000, estendosi però che l'estimo è soggetto a variazioni per rettificare le cause di occupazione di fondi fatte dai fiumi ecc. L'imposta Comunale per altro, e *sovraimposta* può variare secondo i bisogni dei rispettivi Comuni e vedremo col Capitolo I quale sia il limite massimo al di sopra del quale ricorre la Governativa autorizzazione.

Quanto alle Provincie che compongono il Governo Veneto, pel tempo che durerà il censo provvisorio, l'imposte prediale da pagarsi in via ordinaria era stata fissata da S M in dodici milioni di lire italiane, delle quali il Regio Tesoro ne veniva a percepire lire 10,450,000, ed il rimanente doveano essere impegnate col pagamento dei Ricevitori e dalle spese Comunali ecc che a formarne un fondo per gli abbuonamenti e compensi. Ma ai sopraddetti 12 milioni furono in seguito aggiunti 2,500,000 di lire italiane pei motivi esposti nelle Notificazioni 24 agosto 1816, e 23 dicembre 1817. Venne contemporaneamente deciso che le lire 600,000 di sovraimposta Comunale, la quale erasi prima ritenuta compresa nella somma dei dodici milioni, avessero ad essere separate, e che le dette lire 600,000 avessero invece a staccarsi dai 2,500,000 di cui diminuì in proporzione la competenza erariale. Prescrisse poi S. M. che la imposizione sui Comuni per far fronte alle loro spese non debba eccedere in massima il 5 per cento della prediale incombente a ciascun Comune per conto dei dodici milioni, salvo il determinare con casi speciali di una maggiore concorrenza, e salvo ad ogni consiglio il ripartire sulle quote attribuitegli

Le rate di scadenza dell'imposte prediale sono fissate per le rispettive Provincie da apposite notificazioni, ed in modo che l'Erario venga ad incassare mese per mese la somma necessarie per le spese pubbliche senza che le stesse stesse ritardino, e senza che restino infruttuosamente emmagazzinate.

Col prendente dell'imposta prediale è poi ordinata la formazione di un fondo destinato a dare dei compensi a quei possidenti che potessero essere soggetti ad infortuni di grandine, di incendi, ed altri *infortuny elementari* sui loro fondi. I compensi poi, e la esenecuzione, e la proroga al pagamento delle imposte nei casi speciali sono da accordare all'appoggio delle norme a tal fine stabilite.

Della tassa personale.

La tassa personale, o capitazione, benchè tenga luogo in parte dei dazj di consumo, che si pagano nei Comuni murati, appartiene essa pure alle imposizioni dirette

Al pagamento della tassa personale sono obbligati tutti gli individui che al 30 aprile di ogni nuovo compiono i 14 anni, e non oltrepassano gli anni 60, i quali abbiano un domicilio stabile di sei mesi nei Comuni non murati.

Sono però esenti dalla tassa personale i padri di dodici figli, nelle loro famiglie, i domiciliati nel Comune pei mezzo di studj; quelli che per una infermità abituale non impotente a guadagnare il vitto giornaliero; i militari in servizio effettivo ed invalidi, non che i figli dei primi, le guardie di Finanza e pel tempo gli milizia.

I Consigli Comunali sono quelli che giudicano del diritto e meno alle precise mansioni, salvo l'approvazione dei Delegate, che sente in proposito la Congregazione Provinciale.

Il massimo della tassa personale a favore del Comune è fissato in lir. 2, 60 Italiane, (lir. 2, 99 Austriache).

È da notarsi però che le spese, a sostenere le quali è destinato il prodotto della tassa personale, sono in eguale porzione sostenute da una imposta addizionale sull'estimo, e ciò fino a che la imposta stia nei limiti dei 4 centesimi. Se però la spesa non potesse ancora sostenersi, prima di aumentare la tassa sul censo devesi portare al massimo la tassa personale, e se ciò non basta, tutta la ulteriore deficienza va a carico dell'estimo. Così, se la spesa importasse una somma maggiore delle rendite ordinarie, l'esuberanza della spesa viene prima supplita in parti eguali dal censo e dalla tassa personale, e se oltre a ciò occorre altra somma oltre il massimo dell'una e dell'altra, questo ulteriore ammanco va sul Censo.

I locatori di Case e Fondi, i Capi di lavorerio ecc. sono obbligati per gli affittuarj o pei lavoranti, qualora questi risultino insolvibili dietro la regolare procedura, che si intende abbastanza comprovata dall'asserzione del Ricevitore che il debitore principale sia assente o impotente al pagamento.

I ruoli dei *collettabili* ossia dei paganti la tassa personale sono formati a metà spese dell'Erario e del Comune. Essi ruoli vengono eretti a norma di apposite discipline tracciate dal Decreto 13 giugno 1811.

La esazione della tassa personale si fa nelle Provincie Lombarde nei tempi fissati per la esazione del contributo *Arti e Commercio* (di cui in seguito), e nelle Provincie comprese nel Governo Veneto, si eseguisce in due rate, l'una alla fine di luglio, e l'altra alla fine di settembre.

Del Contributo Arti e Commercio.

Essendo state abolite le tasse sulle Arti liberali, rimasero in attività quelle di *Arti e Commercio*. Il detto contributo è regolato da apposita tabella, dalla quale i Contribuenti sono divisi in diverse Classi e gradi, cioè in sette Classi, ciascuna delle quali in tre gradi, ritenuta la distinzione delle Comuni in tre classi. Sono Comuni di prima Classe quelli, la cui popolazione eccede i diecimila abitanti; di seconda quelli che hanno una popolazione dai tremila ai diecimila; di terza quelli la cui popolazione è al di sotto di tremila anime.

Il quarto del prodotto di questo contributo cade a favore del Comune, essendo il salario dell'Esattore soddisfatto con parte del prodotto totale.

Nella applicazione del contributo, che viene fatta dalla rappresentanza Comunale, si sta alla notorietà della maggiore o minore forza del rispettivo ramo di arte o commercio, salvo reclamo delle parti che si credessero gravate alla R. Delegazione, cui si compete l'approvazione dei ruoli.

Pei maggiori dettagli in proposito convien vedere le speciali Notificazioni, Circolari e Decreti fra i quali trovasi pur quello che determina gli esenti dal contributo, ed i casi nei quali possono le Delegazioni, con riserva della superiore approvazione, accordare la diminuzione della tassa d'arti e commercio fino ad una metà.

Nelle Provincie sottoposte al Governo Lombardo la tassa Arti e Commercio si paga nei tempi seguenti, cioè: nelle Provincie di Brescia, di Como, di Cremona, di Pavia e di Lodi entro il mese di agosto; nelle Provincie di Milano, di Mantova e di Bergamo (esclusi però i Distretti di Clusone, Zogno, Sarnico, Trescorre, Breno ed Edolo nei quali si riscuote del pari che nella Provincia di Sondrio al 10 ottobre) esigesi nel mese di settembre.

Oltre la detta tassa, gli esercenti Arti e Mestieri, dovendo essere muniti di una patente, pagano un diritto di patente. Sono poi sottoposti ad una multa quegli esercenti i quali non fossero muniti della patente stessa, e quelli che negli atti occorrenti per l'esercizio della rispettiva Arte non indicassero la patente dalla quale il loro esercizio deve essere autorizzato

Delle imposte indirette

Le imposte indirette non essendo per base dei dati positivi, l'esazione della medesima riesce molto dispendiosa per la sorveglianza necessaria a fine d'impedire agli imponibili di sottrarsi alla imposizione. Per ottenerla dunque in una data misura, bisogna che gli agenti del Governo la stabiliscano in una misura alquanto maggiore. Vedremo per tal seguito Capitolo in quel modo si ne faccia l'esazione a fine di evitare possibilmente le frodi, e gli altri inconvenienti inseparabili da questo genere di imposte. Intanto faremo la enumerazione, e daremo qualche idea delle principali imposte indirette.

Del Dazio consumo murato.

Il dazio *consumo murato* è quello che si paga sugli oggetti determinati dalla legge che vengono a consumarsi nelle Comuni murate.

Il dazio consumo il paga in misure diverse secondo la diversità delle Comune murate che sono a tal riguardo divise in quattro classi.

Nel Lombardo, Milano occupa la prima classe; Firenze la seconda; Mantova, Como, Cremona e Bergamo la terza, Pavia, Lodi e Crema la quarta. Nel Veneto, Venezia occupa la prima Verona la seconda; Padova la terza, Vicenza, Treviso, Udine e Rovigo la quarta.

In generale questo dazio si paga sul vino e sui liquori, compresi sotto la categoria del vino, l'olio ed il mosto sulle farine, riso e legumi; sulle carni e bestie da macello; e su varj altri articoli resultanti da apposita tariffa. Il dazio è pagato all'ingresso delle Comuni murate se però trattasi di grave da macinare nell'interno del Comune murato, questi gravi pagano il dazio al momento in cui entrano nei Mulini che vengono perciò sorvegliati dalla Finanza a fine di controllare il carico del grano e lo scarico delle farine, o perchè non venga defraudato l'Erario del dazio.

Per la regolare percezione del dazio sui vini ed altri liquidi soggetti a dazio esiste stabilito che la bolla o recapito, col quale vengono introdotti nei Comuni murati, debbano essere non essere inferiore la capacità. Questa misura è apposta dagli agenti del bollo pubblico mediante pagamento del corrispondente dazio. Qualunque frode diretta ad eludere le ispezioni della Finanza viene punita colla perdita del recapito o del liquido, e colla multa di lire non italiane. Tali disposizioni sul bollo non sono applicabili alla provvisione dell'Estero.

Quanto alle bestie da macello, anno stabilite le porte per le quali possono entrare nelle Comuni murate, onde del pari sono stabiliti i luoghi nei quali è permesso il macellare e vendere carni crude. Nessuna bestia può essere introdotta nei macelli pubblici se non è munita della bolletta comprovante il pagamento del dazio; le bollette devono per tre mesi essere custodite sotto pena di lire una italiane quando non bolletta richiesta non venisse esibita. Nei Comuni dove l'Amministrazione lo trovasse conveniente, possono essere obbligati i macellaj a tenere un libro per registrarvi giorno per giorno la bestia macellata.

Anche la così detta pelli verdi, cioè pelli non conciate sono soggette a dazio, e non possono essere introdotte nè ritenute nel Comune se non sono munite del bollo dell'Amministrazione e di bolletta comprovante il pagamento del dazio. Le pelli pel dalle bestie soggette a dazio di consumo debbono portare al bollo fra 24 ore dopo seguito il macello.

Potendo verificarsi il bisogno di passare entro un Comune murato per condurre bestie estinte o dazio in un altro Comune, venne stabilita apposite disposizioni, e per evitare l'inconveniente che porta con sè l'osservanza delle medesime, vennero istituiti ad alcuni Comuni fuorusciti le così dette stazioni di circonvallazione.

I contravventori alle disposizioni vigenti intorno al *dazio consumo murato*, quando per una di esse non sia prescritta una pena speciale, oltre la perdita dei liquidi, grani, o farine, o delle bestie o pelli verde, sono multati in italiane lire 100 per ogni contravvenzione; ma se il dazio frodato non oltrepassa i soldi 10 di Milano (Austr. 0,4359) la multa è di una lira per ogni soldo, a meno che il multato non accettasse piuttosto di perdere la merce.

Se però la contravvenzione è provata, e non abbia potuto aver luogo l'inquisizione della merce, la contravvenzione è multata con lire 100 italiane oltre il valore della merce; ma passati tre mesi, l'azione della Finanza rimane prescritta, e ciò ove che la contravvenzione non porti pena di reclusione.

Sul dazio murato può aver luogo, previa approvazione del Governo, un dazio addizionale a favore dei Comuni, i quali contano in tal caso questo dazio o il suo prodotto fra i prodotti fissi ed ordinarj.

La spesa dei registri, e dell'esazione sta a carico dell'Amministrazione del pari che la spesa per le riparazioni alle mura, porte e barriere; ma per compenso di tali obblighi imposti all'Amministrazione dei dazj di consumo, e per un compenso ai diritti di bollo cui sono soggetti i registri di esazione per conto dei Comuni, viene corrisposto annualmente per conto del Tesoro il 2 per 0/0 del dazio addizionale.

Del resto, tutti gli oggetti sottoposti a dazio, non possono essere introdotti che per le porte, barriere e Ricevitorie a ciò destinate; e chi si presenta a questi luoghi con oggetti sottoposti a dazio, deve farne la dichiarazione e pagare il dazio fissato dalle tariffe.

Nei regolamenti Finanziarj è pure determinato come abbiano a farsi le interpellazioni ai contribuenti quando si presentano alle porte; in quali casi abbiano luogo la perdita del carro e dei mezzi di trasporto; quando possa dichiararsi per verificato un attentato di contravvenzione, ecc.

Del Dazio consumo forense.

Il dazio consumo forense è quello che si paga per quelle cose che vanno a consumarsi in un Comune o territorio aperto. Esso cade sulle farine di frumento o miste, sul pane di frumento o misto, sul carname, sulla vendita al minuto del vino, dell'acquavite e dei liquori, ed è determinato da apposita tariffa. Domandando un Comune che il dazio consumo sulle bestie bovine possa essere regolato a peso, può essergli accordato.

Gli esercenti su i quali nei Comuni aperti si esige il dazio consumo sono: 1.° i prestinaj cioè i fabbricatori di pane di frumento o misto per venderlo; 2.° i fornaj, cioè quelli che fanno cuocere pane già fabbricato; 3.° i macellaj; 4.° i salsamentarj; 5.° gli osti ed altri venditori di vino al minuto; 6.° i venditori di acquavite e liquori.

La Finanza con parziali convenzioni cogli Appaltatori Comunali o di Distretto, o con gli stessi venditori di generi al minuto, può stabilire un annuo canone misurato alle consumazione ed alle attività di ciascun esercizio.

L'appalto dei dazj si fa all'incanto ed al miglior offerente, e se l'Amministrazione non trova aspiranti all'asta può stipulare contratto fuori d'asta. Qualunque accidente che alteri la presunta consumazione sta, durante l'appalto, ad utile o danno dell'appaltatore, il quale esercita verso gli esercenti gli stessi diritti che ha la Finanza.

Le istruzioni di Finanza dichiarano chi sia considerato come prestinajo; e le multe ai contraffattori sono determinate dal regolamento.

I macellaj pagano per ogni bestia, che introducono nel locale dell'esercizio, il dazio portato dalla tariffa, ed essi e i salsamentarj, sono obbligati dalle stesse prescrizioni, incombendo loro l'obbligo di ritirare la bolletta di dazio pagato, e di notare sul registro la qualità

ed il peso delle carni introdotte colle indicazioni del giorno e delle persone in cui e dalle quali pervennero le merci stesse.

Gli osti, albergatori, bettolieri, locandieri, alloggiatori, che dànno a mangiare od a bere per mercede, ed in generale ogni venditore di vino al minuto, pagano lir. 2, 87 per ogni quintale di vino che introducono. Dicesi poi vendita al minuto quella che si fa in quantità non superiore ad un quintale.

I venditori di acquavite e liquori pagano il dazio portato dalla competente tariffa. Sono poi venditori al minuto di questi articoli quelli che ne fanno vendita in quantità non eccedenti un decimo di quintale.

Nessuno può stabilire forno o prestino, macelleria, salumeria ecc. senza avvisarne 40 giorni prima l'Intendenza di Finanza, la quale rilascia una bolletta figlia di notificazione contro pagamento del solo bollo della carta. Chi esercita senza aver notificato, incorre nella multa di lir. 100 italiane, indipendentemente dalle pene come contravventore alle altre disposizioni. E anche in obbligo di notificazione l'esercente che cessa dal suo esercizio.

Fra le discipline tendenti a prevenire le frodi, ed alle quali sono sottoposti gli esercenti vi è quella che li obbliga a tenere un libro parafato dal ricevitore del dazio o dell'appaltatore, e bollato in cui devono notare giorno per giorno gli articoli introdotti, ed ogni otto giorni la quantità de' generi smerciati. Ogni trimestre poi gli esercenti trasmettono i fogli di tale registro all'Intendenza, ovvero al Ricevitore del dazio, e ne ritirano una bolletta che ne attesta la rimanenza; questa poi può dagli agenti dell'Amministrazione essere verificata nelle visite che sono abilitati a fare.

I dazj consumo nei Comuni a territorj aperti vengono regolarmente appaltati, oppure possono accettarsi offerte per schede segrete. Il deliberatario presta una garanzia, e la forma del contratto per iscrittura col visto dell'Intendente è stabilita dal regolamento. Se però il canone d'appalto eccede le lir. 1000, il contratto si deve ricevere da Notajo.

Il canone è d'ordinario pagato in quattro rate trimestrali e non è sottoposto a variazione se non nel caso di aumento o diminuzione delle tariffe daziarie.

L'appaltatore agisce per l'esazione dei diritti appaltati nei modi competenti all'Amministrazione, ma però in proprio nome ed a proprio carico.

Le multe in cui incorrono i contravventori competono per 1/6 all'Amministrazione, per 1/6 all'appaltatore, e per gli altri 2/3 agli inventori, salvo il riparto fra questi ed il denunciante se vi è.

Dei dazj d'importazione, esportazione, e transito

Questo argomento presenta un vasto campo agli studiosi del *diritto finanziario*. Noi qui ci limiteremo ad alcuni cenni generali sufficienti a dare un'idea di questi tre diversi prodotti e dei principj che li regolano.

Se lo Stato ha bisogno di prodotti che non può avere se non da altri Stati, o se trova utile di mandare in altri Stati l'esuberanza de' proprj prodotti, il Governo permette nel primo caso l'importazione, e nel secondo l'esportazione dei prodotti greggi o lavorati, senza pagamento, o contro pagamento di una tassa più o meno forte. Questa tassa dicesi d'importazione se applicata alle merci che entrano, e dicesi di esportazione se applicata alle merci che sortono.

I principj generali dai quali sono regolati i dazj di importazione e di esportazione sono:

Che l'introduzione sia permessa quando gli oggetti da introdurre sieno necessarj alla popolazione, od ai suoi comodi, e quando l'introduzione non rechi danno all'industria interna.

Che l'esportazione sia limitata a quegli articoli o a quel quantitativo di articoli la cui ser

tria dello Stato non può arrecare di danno all'industria Nazionale, nè lasciare sprovveduti i sudditi del Regno di quanto loro è necessario ed utile.

Che in conseguenza i dazj di introduzione e di esportazione devono essere tanto più gravosi, quanto meno l'una o l'altra è richiesta dai bisogni del paese o dal ben essere degli abitanti;

Che però nella proibizione di introduzione e di esportazione, e nella calcolazione ed applicazione dei dazj rispettivi, non devesi perdere di vista l'effetto che possono produrre negli Stati esteri, i quali ad una proibita introduzione fra essi di una loro merce, potrebbero opporre la proibizione dell'introduzione di una nostra merce fra loro, e con tale misura ferire direttamente l'interesse nazionale. Lo stesso dicasi del dazio gravoso d'introduzione, e della proibita esportazione o del gravoso dazio di esportazione;

Che in conseguenza le tariffe dei dazj d'importazione e di esportazione sono soggette a continue variazioni tanto per riguardo agli oggetti sui quali cadono, come per riguardo alle circostanze del momento.

Il dazio di transito colpisce le merci che abbisognano di passare nel nostro Stato onde andare a smerciarsi in un altro. Nello stabilire le tariffe per questo dazio, e nel dare le altre disposizioni influenti in questo particolare, si deve aver di mira che le strade per le quali si deve verificare il transito siano tenute in buono stato, onde non indurre i commercianti esteri a preferire altre strade in altri Stati; per questo stesso motivo si deve studiar bene il limite cui la tassa può arrivare.

Il dazio di transito poi si divide in due categorie: una per le merci che si introducono dall'estero per via di mare per essere trasportate pure all'estero per la via di mare o di terra; l'altra per le merci che provengono dall'estero per via di terra o dei fiumi. La legge determina quali siano gli oggetti esenti da dazio di transito, quali possano transitare con pagamento di dazio, e per quali non sia permesso il transito. È però da notarsi che tutti gli articoli introdotti per le coste marittime della Monarchia, e che vengono trasportati fuori dello Stato in qualsiasi direzione sono esenti da dazio di transito, come lo sono quelli provenienti dalla Svizzera, e che entrando pel Monte Spluga nel territorio soggetto al Regno Lombardo-Veneto, sono diretti al Piemonte, al Genovesato, al Parmigiano, e Piacentino, e viceversa.

L'esazione del dazio di transito si fa in ragione del peso lordo del pari che l'esazione del dazio di uscita. Viceversa il dazio di introduzione si percepisce a peso netto, a meno che la tariffa, per dati articoli non esprimesse diversamente.

Dal fin qui detto risulta evidentemente la necessità di stabilire ai confini dello Stato degli Uffizj per la verificazione delle mercanzie, e per la percezione dei dazj. Sono questi le Dogane dette anche *Ricettorie al confine*.

La merce che entra si denuncia o *professa* alla Ricettoria più vicina al punto d'ingresso, dove pagasi il dazio, e viene rilasciato il *manifesto*. Tutte le merci estere già daziate possono circolare liberamente nell'interno sotto l'osservanza delle apposite discipline, la prima delle quali è la apposizione del bollo. Ma le merci estere sono depositate nei magazzini delle Dogane, e queste percepiscono un diritto di magazzinaggio.

Il dazio di transito si paga alla prima Ricettoria confinante, dalla parte dell'ingresso, salvo restituzione da farsi dalla Ricettoria di confine della differenza fra il dazio d'*entrata* e quello di *transito*, verificata l'identità dei colli.

Del resto il Codice Finanziario stabilisce le pene ai trasgressori delle leggi, e le multe pecuniarie, prelevate le spese ed il dazio, sono devolute per 1/3 alla Finanza, e per 2/3 all'*inventore* e *delatore*, o al solo *inventore*, non essendovi *delatore*.

Della privativa sui sali e tabacchi, e sulle polveri e sui nitri, non che della carta bollata, delle tasse di registro e del lotto.

Pochi cenni faremo su questi argomenti perchè se dovessimo trattarli (come potrebbesi per alcuni) sotto l'aspetto di manifatture e di commercio, alle quali categorie appartengono alcuni dei sopraindicati rami di rendite pubbliche, saremmo obbligati ad una troppo lunga digressione.

Delle privative sui sali, tabacchi ecc.

La privativa sul sal, sui tabacchi, sulle polveri, e sui nitri appartiene allo Stato, e forma un ramo di Finanza sotto la classe generale delle *imposizioni indirette*.

Perciò chiunque non autorizzato dalla Finanza introduce, ritiene, fabbrica, vende polveri da fuoco, sali, e tabacchi sì in foglia che lavorati, non procedenti dalla Finanza dello Stato, e chi ne vende, benchè procedenti dalla Finanza, senza speciale licenza della medesima incorre nella multa stabilita dalla legge.

E se il proprietario di un fondo in cui esistono o si scoprono sorgenti salse o miniere atte a dar sale, non le notifica alla rispettiva Delegazione, incorre nella multa di lir. 50 italiane. Dietro questa notificazione, se il Magistrato Camerale trova opportuno di accordare la licenza di fabbricazione dietro richiesta del proprietario, il sale fabbricato viene immediatamente trasmesso alla Finanza, che lo paga a prezzo di tariffa di privativa. Ma se la notificazione viene ommessa la Finanza può, senza retribuire compenso per l'uso delle acque salse, stabilire sul fondo fabbriche di sale per proprio conto, oppure aviare le sorgenti atte a dar sale.

I sali, come gli altri generi di privativa, si vendono mediante i così detti dispensieri e postari. I dispensieri ricevono, contro determinata cauzione, dalla Finanza i generi, e li vendono per di lei conto ricevendo una provvisione sull'importo. I postari comprano a pronti i generi, e li vendono con un lucro calcolato sul prezzo.

Ogni fabbricatore di salnitro, per raccogliere il quale sono stabiliti i salnitraj, è obbligato di consegnare al principio di ogni mese il sale ricavato dalla fabbricazione del mese precedente.

Chi esporta nitri all'estero incorre nella penale della perdita del genere e della multa di lir. 3 per ogni oncia del genere che tentò di esportare.

La legge poi stabilisce le penali per la contraffazione dei bolli apposti dalla Finanza ai generi di privativa, e per tutte le altre contravvenzioni ai regolamenti diretti a garantire la *privativa* allo Stato.

Il prezzo poi degli articoli di privativa è fissato da pubblica tariffa.

Del bollo della carta.

Il bollo della carta appartiene alle imposte indirette, e siccome la formazione della carta bollata e la vendita sono esclusivamente riservate allo Stato, così questo ramo d'imposte può anche qualificarsi per un ramo di privativa.

Questa imposta è di facile esazione, giacchè non si tratta che di determinare quali atti abbiano ad essere scritti in carta con bollo, ed in qual carta ossia da qual bollo debba essere contrassegnato ogni atto per istabilirla e per esigerla.

Tale principio ha dato luogo al progetto di sostituzione della tassa di bollo ad altre diverse tasse pagate finora in denaro, e noi vediamo questo principio stesso applicato p. e. in Inghilterra alla tassa del porto delle lettere, per le quali alla percezione materiale del denaro

di tassa venne sostituito l'obbligo di usare di una sopraccoperta bollata, che i privati comperano dai commessi delle Finanze.

Sono soggette a bollo: *a*) Tutte le carte destinate ad atti civili e giudiziarj, alle scritture, ai libri e registri che vengono o possono essere presentati alle Autorità, alle Amministrazioni, agli Stabilimenti ed Ufficj pubblici, ai Tribunali ed ai Giudici; *b*) Le stampe pei giornali, pei fogli periodici, per gli affissi, e per le stampe circolanti; *c*) Le cambiali, i *biglietti ad ordine, pagherò* e vaglia ed altri *effetti negoziabili* e parificati ai detti effetti.

Appositi regolamenti determinano le eccezioni dall'obbligo del bollo, le dimensioni delle carte, e la forma del bollo secondo i casi e gli atti cui devono servire, il prezzo dei bolli, ecc.

Le esenzioni dall'obbligo del bollo furono ampliamente estese sotto l'attuale Amministrazione, e fu abrogata la disposizione per la quale era limitato il numero delle linee permesse nelle diverse carte con bollo.

In generale poi i protocollisti degli Ufficj Governativi, Finanziarj e Giudiziarj sono incaricati della rejezione di quegli atti che non portassero i prescritti bolli mettendo a debito o facendo questi ultimi mettere a debito dall'Ufficio delle tasse il bollo omesso, promovendo nello stesso tempo le procedure dell'Autorità Finanziaria.

Le ricevute dei redditi Comunali che i Ricevitori rilasciano ai debitori pagatori, quando oltrepassano le lire 20 italiane devono essere in carta con bollo, come pure devono essere in carta bollata le specifiche e quietanze degli Ingegneri, quando hanno relazione ad operazioni fatte per conto di Comuni, Consorzj, o privati.

Il giornale, il copia lettere e l'inventario, che sono pel vigente Codice Commerciale obbligatorj pei negozianti, devono essere muniti di bollo. Lo stesso dicasi del così detto *Libro Maestro*.

La Ragioneria Centrale sospende la liquidazione di quei conti, nella cui documentazione scoprisse inadempimento delle prescrizioni sul bollo, e trasmette gli atti riconosciuti irregolari all'Ufficio di Finanza onde questo proceda a termini di legge contro le parti in contravvenzione alle prescrizioni stesse.

Del resto per tutto quanto riguarda questo importante ramo di prodotto (l'estensione maggiore del quale potrebbe forse preferirsi per la semplicità della sua Amministrazione ad altri Ufficj di tasse sopprimendo o riducendo a termini meno complicati gli Ufficj medesimi) bisogna vedere gli speciali regolamenti.

Della tassa registro.

La tassa registro si paga per il registro di certi atti, tanto civili, giudiziali, o stragiudiziali determinati dalla legge. Il pagamento di questa tassa si distingue in *fisso* ed in *proporzionale*. Il primo consiste in una somma costante, determinata dalla legge secondo la qualità dell'atto: il secondo cresce a norma del maggiore importo dell'atto. Questa imposta è del numero delle indirette; ma non sussiste nelle Provincie Lombarde essendo stata abolita dalla Reggenza di Governo nel 1814, quanto agli atti e contratti, e conservata solamente per gli atti giudiziarj e per l'assicurazione della data delle scritture private. A questo oggetto esiste appunto un libro presso i Tribunali di prima istanza, in cui esse scritture private vengono inscritte, e si paga una lira italiana a titolo di tassa fissa.

Questa tassa poi nelle Provincie del Governo Veneto fu da S. M. ridotta ad 1/3 di quella che era stata fissata dal Governo Italiano.

Questa tassa sarebbe con molta semplicità di esazione surrogata da una applicazione ed estensione che si volesse dare alla privativa ed alla imposizione indiretta della carta bollata.

In un argomento tutto positivo, il solo citare le disposizioni principali relative, ci porterebbe troppo lontani dal nostro assunto che è quello di dare un'idea delle varie fonti di rendita dello Stato.

Del lotto pubblico

Chi conosce le combinazioni, comprenderà facilmente come il lotto entri fra le contribuzioni indirette. Il giuoco del lotto poi è una specie di privativa per lo Stato, non essendo permesso ai privati nè alle società private di stabilire lotterie senza ottenerne previamente una speciale autorizzazione; non è parimenti permesso di fare riffe senza licenza della Direzione del lotto, alla quale pagasi per questa medesima licenza una tassa del decimo del valore dei novanta biglietti od azioni.

Il giuoco del lotto si fa dalla Finanza per mezzo di Ricevitori, i quali tengono un giornale a madre e figlia per fare le registrazioni delle giuocate. La bolletta figlia è consegnata al giuocatore, ed il bollettario, o libro delle bollette madri viene portato alla Direzione del lotto prima che segua l'estrazione, e nell'ora precisata dalla Direzione del lotto medesimo.

Delle poste.

Il servizio dello Stato, e dei Cittadini richiede che siano stabiliti degli Ufficj i quali abbiano l'incarico di provvedere al pronto e regolare trasporto da un luogo all'altro, tanto delle persone come delle lettere, danaro ed altro.

La parte di servizio fatta per lo Stato ritiensi pagata col prodotto delle rendite generali dello Stato medesimo, quella fatta per utile e per comodo dei privati viene compensata dalle tasse o retribuzioni che i privati medesimi versano nelle Casse Camerali a ciò destinate.

A questo servigio provvedono gli Ufficj di posta. L'Amministrazione delle poste soggiace al rispettivo Magistrato Camerale, esistente nella Capitale di ciascuno dei due Governi, nelle quali trovasi anche una Direzione delle poste. Nei Capo luoghi di Provincia evvi degli Ispettori di posta dipendenti dalla rispettiva Direzione. Dei mastri di posta poi assumono per appalto l'incarico del servizio sì de' cavalli come dei postiglioni. Le due Direzioni dipendono poi, per quanto concerne il personale ed i provvedimenti amministrativi, da una suprema Direzione delle poste in Vienna.

Tre sono i rami di servizio (e quindi anche di prodotto) presso gli Ufficj di posta, cioè il porto delle lettere, la posta dei gruppi, ed il trasporto de passeggeri.

I diritti esclusivamente riservati allo Stato riguardo al trasporto di cose e di persone, ed i privilegi ed i distintivi concessi agli appositi stabilimenti per esercitare tali diritti costituiscono la *regalia postale.*

Le cose, al trasporto delle quali si riferiscono i diritti di esclusiva riserva dello Stato sono:

1.° Le lettere, fra le quali si comprendono in generale tutte le comunicazioni e notizie che vengono dirette per iscritto a persone assenti;

2.° Gli scritti periodici, cioè giornali, gazzette in fogli od in fascicoli, siano poi moltiplicati in manoscritto, o colla stampa.

Sono però escluse dalle conseguenze di questa privativa le lettere di porto ed i recapiti aperti o suggellati che dagli Ufficj di Finanza si consegnano ai conduttori per legittimazione degli oggetti trasportati, e gli scritti periodici quando siano trascorsi sei mesi dalla loro pubblicazione, o quando fossero spediti col mezzo di un famiglio, o di persona appositamente assunta.

I diritti riservati allo Stato riguardo *al trasporto di persone* si riferiscono al trasporto per

Google

acqua e per *terra*. Riguardo al primo, è proibito di attivare sul mare, sui laghi e sui fiumi e canali degli Stabilimenti pel regolare trasporto de' viaggiatori quando sia sulle rispettive acque attivato uno Stabilimento postale dello Stato. Riguardo al secondo, è proibito a chiunque: 1.° di trasportare viaggiatori, cambiando cavalli, sulle strade dove esistono Stabilimenti postali; 2.° di erigere Stabilimenti per mezzo de' quali, e mediante cambio di cavalli, si trasportino viaggiatori a determinati intervalli periodici, quando già sussista un mezzo di trasporto Erariale.

Lo Stato esercita i diritti ad esso riservati riguardo al trasporto di persone e di cose, o mediante *Stabilimenti postali*, o colla percezione di un *corrispettivo* da *imprese private*, con che gli assuntori ne abbiano previamente ottenuto il permesso dalla Autorità politica.

Gli Stabilimenti postali sono esenti da sequestro e diritto di pegno, sia sugli introiti ed attrezzi, sia sugli oggetti spediti col mezzo della posta; come sono esonerate le case postali dagli alloggi militari.

Queste sono le disposizioni fondamentali portate dalla Sovrana Patente 5 novembre 1837 che cominciò ad avere forza di legge col 1.° luglio 1838, e che riguarda i tre rami di servizio e quindi di prodotto postale.

Per tutti questi servigi sono istituiti dei *ricambj* di cavalli. Questi *ricambj*, *stazioni* o *poste* sono ad uso dei corrieri incaricati di portare le lettere, pieghi e gruppi tanto del Governo che dei particolari, e servono pure ai privati che viaggiando vogliono usarne, pagando però questi di volta in volta il prezzo stabilito dai regolamenti in ragione *delle poste* percorse. Una *posta* è di otto miglia geografiche; la differenza minore di un miglio è trascurata, quella di oltre un miglio conta per due miglia, cioè per 1/4 di posta. Ciò sempre quando non trattisi di strade traverse, percorrendo le quali, sei miglia formano una posta. Appositi regolamenti stabiliscono quando i mastri di posta debbano ricusare i cavalli; il numero dei cavalli; come possa supplirsi in mancanza di cavalli di posta, e stabiliscono pure che i cavalli di posta sono immuni da qualunque *requisizione* militare.

Altre disposizioni regolano i corsi ordinarj di porto delle lettere, la tariffa pel loro porto, quella per la posta de' cavalli, mancie ai postiglioni, i diritti di consegna e di porto degli effetti, come pure il metodo da osservare nella spedizione dei gruppi, le tasse da pagarsi per la raccomandazione delle lettere, per le ricevute ecc.

Le lettere ed i pieghi spediti da Autorità costituite e diretti ad altre Autorità costituite, sono esenti da pagamento; ma gli Uffic] devono tutti indistintamente far levare dai loro garzoni od uscieri le lettere e pacchi ad essi diretti. I porti di lettere e pacchetti si pagano all'atto della consegna da chi li riceve, potendo però le lettere e pacchetti essere rifiutati prima di dissuggellarli.

Finalmente le piazze nelle Diligenze celeri vengono pagate da chi le fissa, anticipatamente, e senza diritto a compenso nel caso di non valersene.

I tre servigi presso le Direzioni sono considerati come altrettante separate Amministrazioni, ma i prodotti dei singoli rami vengono versati nella Cassa generale della Direzione rispettiva dai Contabili addetti ai rami stessi.

Quello che deve notarsi in questo importante ramo di pubblica Amministrazione si è che la posta garantisce ai privati il valore degli oggetti regolarmente consegnati.

Altri prodotti di Finanza

Oltre alle ora indicate fonti di rendita che sono aperte allo Stato, esso ritrae in parte con che supplire alle spese di cui abbiamo presentato il quadro nel precedente Capitolo, mediante le tasse che si pagano agli Uffic] Politici, Camerali e Giudiziarj, come p. e. all'Ufficio di ga

razione dei metalli preziosi lavorati, agli Ufficj delle Ipoteche, agli Archivj giudiziali e politico-camerali ecc.

Queste tasse però vestono piuttosto il carattere di un compenso attivo per lo Stato, che esso ripete dai singoli Cittadini tutelati, ed è facile il vedere come questa parziale tassazione sia regolare e giusta. Basta riflettere, che sebbene i Tribunali, gli Archivj, gli Ufficj di garanzia, gli Ufficj conservatori delle Ipoteche non sieno, astrattamente parlando, istituiti per il buon ordine della intera Società, e per la tutela dei beni di tutti i Cittadini, pure non sarebbe giusto che il corpo sociale tutto insieme sostenesse il peso di una pubblica tutela che alla fine del conto è esercitata a profitto di dati individui. Questi adunque debbono concorrere parzialmente a sollievo della massa nelle spese che questa sostiene a loro favore.

Abbiamo pertanto passato in rassegna le fonti principali della rendita pubblica *derivante dai mezzi ordinarj*, dei quali può disporre lo Stato, ne abbiamo esaminato la natura, notate le norme direttive generali di ogni ramo di introito, quanto riguardo agli Ufficj che sono destinati alla Amministrazione. Ci resta ora a vedere in qual modo sia organizzato il sistema di percezione delle rendite, il che faremo dopo aver parlato dei mezzi straordinarj di rendita dello Stato.

Risorse suppletorie alle contribuzioni ed agli altri prodotti, onde provvedere ai bisogni straordinarj dello Stato

Quando le spese di uno Stato superano le sue entrate, non vi è altra risorsa che quella di vendere una porzione dei suoi possessi, o di prendere ad imprestito.

Siccome però la vendita dei Beni e realità Demaniali, per quanto grande se ne voglia supporre il valore, non può essere di risorsa che per una sola volta, non è facile il concepire che le risorse straordinarie non possono consistere, generalmente parlando, che in capitali presi a prestito, e dei quali, mediante la imposizione annua, si paga ai prestatori l'interesse, facendo colla imposta medesima un fondo per l'estinzione del debito capitale. Dal che viene a concludersi che lo Stato col prendere a prestito, consuma anticipatamente una rendita; e la necessità di pagare un interesse portando un aumento nella imposizione, il prezzo di tutti i prodotti soggetti ad imposizione, deve aumentare.

Qualunque modo di trarre del denaro deve considerarsi un prestito pubblico, ogniqual volta lo Stato contrae nel tempo medesimo l'impegno di riconoscere, o col mezzo di un rimborso integrale, o con delle rendite, o con delle rate, o con degli stipendj, o con delle estrazioni di premj a sorte, il denaro che gli viene affidato.

Quasi tutti i Governi sembra abbiano abbandonato il sistema degli imprestiti a *fondo perduto*, a *vitalizio* o *tontine*. Queste prestanze sono ordinariamente molto gravose per chi le riceve, giacchè mentre da una parte il Governo calcola la probabilità della vita di chi dà il capitale secondo le tavole stabilite pel complesso della massa sociale, quello che dà il denaro, lo investe sopra una persona, la quale per la sua età, condizione, e genere di vita può presumersi abbia a vivere più lungamente di un'altra, presa a ventura nella massa sociale.

Se il Governo inscrive il nome dei suoi creditori sopra un registro, e promette loro un *interesse perpetuo* di un tanto per cento sulle somme prestate, il debito che ne risulta per lo Stato, si chiama *debito consolidato*, ed i prestatori possono conferire i loro crediti ad altri individui, i cui nomi subentrano ai loro. Gli interessi di questi debiti si pagano semestralmente in Francia e negli Stati Austriaci e trimestralmente in Inghilterra. Lo stabilire il numero delle rate e la loro scadenza dipende dal conoscere in quali epoche affluisca il denaro nelle casse pubbliche, giacchè una troppo lunga decorrenza di tempo fra le epoche di

ricorso del denaro pubblico, a quelle fissate pel pagamento degli interessi, altre ed uno inutile guarentia del denaro pubblico, perocchè un inutile pagamento degli interessi su quei capitali che si restituiscono, o si ammortizzano. Questi capitali cessano appartenendo al consolidato.

Quando insieme un Governo emette delle promesse di pagamento a scadenza (boni del Tesoro), a queste promesse vengono dal Governo medesimo negoziate, e cedute a dei mutuanti che ritengono a loro profitto una somma, in allora il debito prende il nome di fluttuante

La facilità di ottenere tali prestanze dipende dal *credito pubblico*, cioè dalla fiducia che lo Stato può a vuole soddisfatte ai proprj impegni; e quando un Governo mette a capo della lista delle spese il soddisfacimento degli interessi e del debito dello Stato, la fiducia aumenta e il valor capitale delle rendite sale al disopra di quello attribuite comunemente alle rendite le più contentende assicurate dei debitori privati. Per fermo aumentare il valore, vi si aggiunge la facilità delle operazioni necessarie per acquistare o per alienare una rendita dello Stato, e la circostanza che ne impiego sicure è aperto a tutti, e per le somme grandi e piccole, ma ne pericolo di incontrare cavilli per parte del debitore

Se un Governo, al cominciar di stringenti bisogni, non trova facilmente gli obbligazionisti delle somme, ricorre o dalle Case bancarie, o a delle società di prestatori, a particulare delle condizioni a loro vantaggiose ad ottenere l'intento. Per esempio, il Governo Inglese nel 1759 aprì un prestito nel quale si rimborsabile debitore di lir. 125 sterline per 100 lire ricevute. nel 1780 vendendi lir 103 per lir 100 ricevute. Il primo prestito portava però l'interesse del 3 per 0/0 ed il secondo quello del 4 per 0/0.

Altre volte un Governo stringe patto con quella Società di capitalisti che gli offre la somma più prossima alle 100 lire, obbligandosi a pagare una data rendita sulla somma affitta, p. e. lir 5. Il patto diventa in tal caso più gravoso pel Governo in ragione delle circostanze influenti ad allontanare i capitalisti da questa speculazione. La Francia p. e. nel 1817 ha acquistato per franchi 23,600,000 di rendita, ad il Governo ha percepito soltanto franchi 55 per ogni franchi 5 di rendita inscritta. Successivamente le altre creazioni di rendita successe lir 64, poi lir 66, 50 poi lir 67, poi lir 65 55, poi (nel 1823) lir 89, 63, obbligandosi per ciascuna di tali somme a pagare lir. 5. Così nella creazione di oltre 100,600,000 franchi di rendita, fatta in diverse riprese, senza per adeguato a confessare di aver ricevuto lir 100 per lir. 71, il che equivale a pagare come il 7 per 0/0 d'interesse.

Non sarà forse discaro allo studioso il conoscere come possano le compagnie impiegare fior fiorito ad impegni così grandiosi, giacchè quante Compagne pur quanto alcune ricche, a per quante fossero disposte ad offrire ogni loro avere al Governo, non avrebbero mezzi sufficienti per adempirvi. In prima luogo, una compagnia di azionisti non si presenta senza avere del numerosi corrispondenti o perfino dei suoi nelle principali piazze d'Europa. Secondariamente, il prestito da fare al Governo è d'ordinario diviso in rate. Col danaro che le compagnie ha o propria disposizione, prenumerate dalle azioni dei suoi, e dai capitali che i clienti di essenze sono trovano di affidar loro rispettivamente, essa compagnia comincia a pagare al Governo le prime rate del prestito, ad il Governo le rilascia le carte di obbligazione di rendita (p. e. lir. 5 per lir 98 di capitale prestato; le quali lir 98 però sono dal Governo ricevute come se fossero lir 100) per una somma corrispondente a quella rata. Tostochè gli azionisti si sono fra loro ripartite quelle obbligazioni del Governo, e cartelle di rendita, la compagnia consumate ai proprj soci e corrispondenti nella distanza prima di fare degli acquisti delle *nuove rendite*, e fissa il prezzo coi possono pagarle; il quale prezzo è sempre in *aumento* sul prezzo primitivo (p. e. lir 100 invece delle lir 98 pagate). Ho tale aumento non costa nulla alla compagnia essendo esso, la ultima analisi, compartisce a non-

ditrice. Allora i particolari che hanno dei capitali disponibili, quelli principalmente che non ne hanno che di tenui, e che, non dediti a speculazioni commerciali, preferiscono una rendita moderata ma sicura ad una più vistosa ma incerta, si invogliano tosto di acquistare le ultime obbligazioni dal Governo emesse, e non è raro il vedere aumentare il costo di queste del 2, o del 3 per 0/0 (valor nominale). Così la compagnia, all'arrivare della scadenza della seconda rata, ha d'ordinario venduto tutte le cartelle a lei rilasciate per il capitale della prima ed oltre all'avere già pronto il capitale di questa seconda rata, ha fatto un utile del 3 o del 4 per 0/0 sul capitale della prima.

Sonovi poi degli altri vantaggi eventuali che lusingano i somministratori. Si ripartisce p. e. la somma di prestito in un numero determinato di azioni da 500, o da 1000 lire di rendita nominale. Le cartelle corrispondenti portano tutte un numero di riscontro, ed è fissato qual numero di azioni (p. e. cinquanta) sarà tirato a sorte ad una determinata epoca per la restituzione del capitale. Delle azioni da estrarre (p. e. cinque sulle cinquanta) saranno premiate con un aumento del capitale, con una vincita. È naturale, che aggiungendo ai calcoli di un sicuro e discretamente lucroso impiego, la possibilità di ottenere un patrimonio in vincita, molti si determinano all'acquisto delle azioni ossia al prestito.

Tuttochè siamo obbligati di ammettere che un Governo col prendere in prestito impegna le rendite delle annate future, si vede peraltro che se il Governo in caso di necessità non avesse aperto l'adito a questa operazione, dovrebbe forzatamente ricorrere all'aumento delle imposte, ad un aumento che aggravando tutto ad un tratto la popolazione del capitale occorrente invece di gravarla dell'interesse, ne comprometterebbe il ben essere e la quiete. L'impiego poi dei prestiti in oggetti di necessità, o di assoluta utilità è quello che facilita i prestiti medesimi.

APPENDICE (1)

Rimborso del debito pubblico (Ammortizzazione)

Se lo Stato prende a prestito cento milioni al 5 per 0/0, bisogna che si procuri ogni anno la somma di 5 milioni. Ordinariamente con una imposizione.

Se questa imposizione, invece di limitarsi a cinque milioni, fosse stabilita in 5,462,400 lire; se una Cassa particolare avesse incumbenza di impiegare le lir. 462,400, e di redimere annualmente con esse una corrispondente parte del debito capitale; se questa Cassa impiegasse in detta redenzione, non solo le lir. 462,400 ma le somme che sarebbero dei cinque milioni destinate a pagare gli interessi, o le rendite redente l'anno antecedente (si comprende che le rendite già redente, invece di essere come prima pagate ai creditori, non lo sono più; e che la somma occorrente per pagarle, facendo sempre parte del milione di imposta, potrà essere destinata alla estinzione di altre rendite). Nella premessa ipotesi, quella Cassa avrà in capo a cinquant'anni redento tutta la sorte, ossia pagato il prestito dei cento milioni.

Questa per l'appunto è l'operazione che fa una Cassa d'Ammortizzazione, e potrebbe giungere all'intento medesimo, se annualmente si applicasse la somma di lir. 462,400 alla redenzione di una parte del debito, giacchè per tal modo si gode ugualmente del vantaggio dell'interesse di interesse, e si giunge dopo un egual numero di anni ad estinguere il debito capitale. Infatti se, fino dal primo anno, si impiega quella somma a redimere una pari somma

---

(1) Il rimborso del debito pubblico è una spesa, e perciò doveva figurare nel Capitolo precedente, ma come parlare del rimborso del debito senza prima conoscere la natura del debito stesso? Perciò abbiamo pensato di supplire con questa appendice alle omissioni che abbiamo fatte (stante la non conoscenza della natura del debito) dell'Ammortizzazione o rimborso del debito pubblico.

di iscrizioni l'anno susseguente si hanno da pagare di meno gli interessi delle iscrizioni affrancate. Sin d'allora, l'eccedente delle riscossioni sulle spese è aumentato dell'importo di quegli interessi, e permette di redimere nell'anno susseguente una maggior somma di iscrizioni, così si gode dei frutti de' frutti, o dell'interesse composto.

Pare dunque più semplice, più ragionevole e più opportuno per evitare il pericolo delle dissipazioni, il metodo di estinguere ogni anno una parte del debito con una porzione degli interessi, che non quello di ammassare gli interessi medesimi per rappresentarli poi tutti in una volta, quando tutte le cartelle sieno state estratte d'altra affrancazione.

Una Nazione, come un privato, non può sgravarsi dei proprj debiti se non col mezzo di risparmj, ed estinguendo, coll'eccedenza della rendita sulla spesa, i suoi debiti. Vi è però una diversità fra un particolare ed un Governo in materia di pagamento di debiti. Infatti un privato può arricchire prendendo anche a prestito le somme sulle quali deve esercitare le proprie industrie; può ritrarre p. e. il 10, o il 12 per o/o d'interesse e pagare il solo 4, o 5 per o/o al mutuante. Ma lo Stato non ha questo vantaggio, e se non arriva ad estinguere un prestito col sopravanzo della imposizione, bisogna che esso ricorra ad un nuovo prestito, col quale estinguere il prestito precedente. Esso non fa che cambiare di creditori, ma seguendo questo cambio di creditori in opportune circostanze lo Stato ottiene dai nuovi prestatori patti meno onerosi per lui di quelli ai quali per l'addietro aveva dovuto assoggettarsi, e allora viene a ridurre il suo debito, e l'interesse.

CAPITOLO IV.

DEL MODO CON CUI RACCOGLIESI IL DENARO PROVENIENTE DALLE DIVERSE FONTI DI RENDITA DELLO STATO

Come le acque che dalle alture, e dalle diverse sorgenti pervengono in un vasto territorio, poco gioverebbero alla irrigazione dei campi ed alla navigazione se non fossero dirette dalla mano e dalla intelligenza dell'uomo, e non venissero raccolte in vasti serbatoj per il successivo riparto in tempi convenienti o agli edifizj e molini, e ai campi, oppure se non venissero obbligate a scorrere in canali muniti di opportuni sostegni ad uso della navigazione, ed a comodo del commercio, così le rendite dello Stato, le quali da tante e così diverse sorgenti procedono, non potrebbero convenientemente essere dal Governo adoperate, se prima per mezzo degli agenti di questo non venisse a determinate epoche ed in determinate Casse radunato il denaro poco prima disperso nelle varie Provincie ed in mano dei varj ceti di cittadini.

Il modo adunque con cui si ottiene questo intento, deve formare soggetto di qualche osservazione, che qui esporremo con quel dettaglio, che senza ledere la brevità, potrà bastare per dare una idea della procedura di esazione.

Le rendite pubbliche o provengono dalle *imposizioni dirette*, o dalle *imposizioni indirette*, o dalle *proprietà fondiarie, capitali, censi ecc. di ragione Demaniale*, o finalmente *dalle privative regie*.

Le rendite provenienti dalle *imposizioni dirette* vengono raccolte dagli Esattori Comunali, e da questi poi vengono passate a dei Ricevitori Provinciali che le versano ad una Cassa Centrale.

Le rendite provenienti dalle *imposizioni indirette*, o sono raccolte da speciali Ufficj Camerali o di Finanza (tali p. e. sono l'Ufficio delle Dogana, quello delle Tasse ecc.) oppure sono radunate da appaltatori che pagano alla Finanza (come pei dazj consumo) un canone d'accordo stabilito.

Il denaro proveniente dai fitti di proprietà Demaniali, da interessi di Capitali, da censi attivi per lo Stato, viene in generale versato dai debitori alle Casse di Finanza e Demanio, eccetto che (come accade p. e. nell'amministrazione dell'I. R. Parco spettante ai Beni della Corona) non siavi una apposita Amministrazione incaricata di esigere i censi. In questa ultima ipotesi l'Amministrazione esige, e versa poi la rendita nella Cassa di Finanza.

Negli Ufficj di privativa, le rendite che vi si creano, sia colla fabbricazione e vendita dei tabacchi, polveri, carta bollata, sia coll'eseguire a cura e profitto dell'Erario i trasporti, e le trasmissioni di persone e merci, sia coll'utile sul lotto ecc. sono d'ordinario riscosse nelle Casse degli speciali Stabilimenti di manifattura, o fabbricazione, o degli Ufficj di amministrazione. Sono poi versate nelle Casse di Finanza.

Tutte poi le Casse di Finanza, adempiuto che abbiano al loro obbligo, versano il prodotto netto nella Cassa Centrale o generale, la quale perciò dicesi anche Cassa del prodotto netto.

Pei Crediti Demaniali poi, massime per quelli che cadono in arretrato, l'esazione si fa col mezzo di appositi Ricevitori i quali ottengono un compenso di un tanto per cento sulle somme esatte o legalmente cautate.

Ciò posto, occorre di conoscere le procedure di esazione.

Procedura d'esazione delle imposte dirette

I principj generali ai quali deve appoggiarsi l'esazione delle imposte dirette sono: che la *procedura* debba essere sollecita, e l'incasso indeffettibile, giacchè le spese alle quali si deve far fronte sono dal Governo già [illegible] e non ammettono dilazione. La sollecitudine e la certezza delle esazioni possono ottenersi facilmente per le imposte dirette, stantechè le basi sulle quali le imposte di tal natura sono stabilite dipendono da fatti che non ammettono discussione innanzi ai Tribunali.

L'esazione delle imposte dirette si fa per appalto triennale o annuale mediante asta pubblica. Le cedole invitatorie all'asta vengono pubblicate dai Commissarj Distrettuali sei mesi prima del giorno in cui devono avere principio i nuovi contratti di Esattoria.

Le Deputazioni Comunali in concorso col Commissario Distrettuale assumono le offerte di quelli che si presentano per un appalto di esazione, sia per tutte, o per alcune Comuni di un Distretto. Il relativo protocollo è poi dal Commissario trasmesso alla Congregazione Provinciale anche per decidere in caso che alcune Comuni dissentano da un appalto complessivo.

In base all'offerta che viene riconosciuta per la più vantaggiosa si apre l'appalto, previa pubblicazione d'avviso che precede almeno di 15 giorni il giorno fissato per l'asta.

Se i Comuni non hanno Congregazione municipale, le aste si tengono nell'Uffizio dell'I. R. Commissario, altrimenti nel Locale della Congregazione Municipale coll'intervento del Podestà, di un Assessore e del Segretario che ne stende l'atto.

A garanzia dell'asta, i concorrenti fanno un deposito equivalente al due per cento dell'annua esazione da appaltarsi. In quanto alle formalità da osservarsi per le Aste ed alle prammatiche sulle ammissioni alle medesime, esse risultano dettagliatamente dalla Sovrana Patente 18 aprile 1816.

L'Esattoria è deliberata a chi si accontenta di una provvisione minore. Che se l'offerta Parziale fosse tale, che non richiedesse una provvisione, le oblazioni si ritengono per altrettanto più vantaggiose quanto minore è la tassa o [illegible] stabilito pei debitori morosi.

L'Asta può non essere deliberata nel primo tentativo; ma avvenuta la delibera, non viene accettata alcuna ulteriore offerta.

L'Esattore è obbligato di attenersi, quanto alla tenuta dei Registri e Conti, ai regolamenti e prescrizioni del Governo, e le spese per gli atti del contratto sono a carico dell'Esattore medesimo.

Chi si presenta all'asta per persona da dichiarare, deve dichiararla all'atto in cui avvenisse in suo favore la delibera; ma in ogni caso chi si presenta all'asta, non è sciolto dall'obbligo di mantenere il contratto.

Il deliberatario entro otto giorni assicura con fidejussione solidale, o con obbligare dei beni proprj e liberi, l'adempimento degli obblighi assunti; ed in caso di fidejussione, chi la presta deve dichiarare di essere disposto a sottoporsi a tutti gli obblighi derivanti dalla delibera, alla esecuzione fiscale ed alla liquidazione dei Conti, sia in concorso dell'Esattore o *eseguita d'ufficio*, in contumacia dell'Esattore medesimo.

La fidejussione deve equivalere per lo meno ad una rata dell'imposta, aggiunta a questa la metà delle rendite proprie del Comune, e la quarta parte delle altre esazioni.

Deve poi essere accompagnata da tutti gli atti che legalmente giustificano il libero possesso dei fondi esibiti a cauzione. Che se i beni dovessero prestarsi, i fondi rurali si accettano in cauzione per 2/3 del loro valore di stima, e le case per la metà di questo valore.

Se durante l'esercizio della Esattoria, la fidejussione venisse a risultare mancante, vi è obbligo di supplire con una cauzione addizionale.

Nei Comuni che hanno una Congregazione Municipale, tocca al Podestà ed agli assessori a riconoscere l'idoneità della fidejussione, negli altri Comuni ciò spetta ai Deputati estimati. La Congregazione Provinciale approva poi o rifiuta il contratto. Se la Congregazione Provinciale approva il contratto, la Delegazione, sulla proposta della Congregazione stessa, passa alla nomina dell'Esattore. Se gli esperimenti d'asta tornarono inutili possono ammettersi private licitazioni, la cui approvazione viene pronunciata come per i contratti deliberati all'asta.

Nominato che sia l'Esattore, vengono prese le inscrizioni ipotecarie sui beni cadenti nella fidejussione. Le inscrizioni sono fatte a nome del Comune e non dell'Erario, mentre in faccia a quest'ultimo è ritenuto sempre il Comune pel debitore delle imposte nella somma integrale in cui sono fissate.

Obblighi dell'Esattore.

L'Esattore Comunale ha obbligo di esigere le imposte tutte, tanto a favore del Regio Erario quanto delle Provincie e dei Comuni, tanto ordinarie che straordinarie, di qualunque natura esse sieno. L'esazione viene fatta all'appoggio dei quinternetti o delle note debitamente trasmessegli dall'Autorità competente contro regolare ricevuta che egli rilascia al Commissario.

Se il contratto di Esattoria comprende più Comuni, l'Esattore tiene separato conto per ciascuno.

Se l'Esattore abita nel Comune di cui esercita l'Esattoria, deve in persona (o per lui un suo commesso *formalmente riconosciuto* e reso *noto al pubblico* dall'Autorità Comunale) trovarsi e rimanere nel principale abitato del Comune per tutto l'ultimo giorno di scadenza di ciascuna rata d'imposta e tenervi aperto ed accessibile a chiunque il proprio Ufficio. Se la scadenza combina con una festa di precetto, l'obbligo si estende a tutto il successivo giorno non feriato.

L'Esattore che non abita nel Comune è obbligato a recarvisi, e previa pubblicazione di avviso, rimanere in esso uno dei cinque giorni che immediatamente precedono le rate d'imposta.

L'adempimento di questi doveri è sorvegliato dai Podestà, e dai Deputati i quali portano rapidamente a cognizione dei Delegati, e dei Commissarj Distrettuali le inosservanze

verificatesi. Non adempiendo il Ricevitore a quanto sopra, e non intimando ai morosi (anche con pubblico avviso) il pagamento entro un nuovo termine di cinque giorni, gli atti che intraprendesse contro i morosi, sarebbero colpiti di nullità.

Le epoche ordinarie per l'esazione delle imposte prediali sono stabilite da apposito regolamento secondo le località, in modo però che in ciascun mese fluisca nel Regio Tesoro 1/12 dell'annua contribuzione totale. In ogni caso, l'obbligo di pagamento è ricordato otto giorni prima della scadenza da apposito avviso.

I morosi incorrono nella penale del cinque per cento a titolo di soprasoldo da pagarsi oltre il debito principale.

I pagamenti si fanno per 2/3 almeno in moneta fina, e per l'altro terzo, metà almeno in moneta grossa, ed il residuo in moneta di rame.

I Contribuenti possono pagare anche nelle mani del Ricevitore Provinciale; ma bisogna in tal caso che paghino 5 giorni prima della scadenza, onde avere il tempo di ottenere le ricevute dal Ricevitore Provinciale ed esibirle all'Esattore che è obbligato di accettarle come denaro sonante.

L'Esattore, durante l'esercizio delle proprie funzioni, non può ricusare gli *a conto*.

Qualunque pagamento fatto dai contribuenti all'Esattore va prima a saldo del debito per imposte dei contribuenti stessi, nè può l'Esattore imputare alcuno di quei pagamenti ad un proprio conto particolare. Che se ciò facesse, ed agisse in seguito fiscalmente per l'esazione del debito d'imposta lasciato scoperto, incorrerebbe nella multa del triplo della somma indebitamente calcolata nel conto suo particolare, rifonderebbe inoltre la detta somma, e risarcirebbe i danni. La multa va per metà a profitto del Comune, e per l'altra metà a profitto del denunziante.

L'Esattore all'atto di ricevere una somma, ne fa registrazione su di un registro di riscossione, ed anche non richiesto, rilascia al pagante una ricevuta staccata al momento da un Bollettario a madre e figlia. Da questa ricevuta risulta la ditta pagante, la quota d'estimo, e la somma se il pagamento è di prediale.

Nel quarto giorno, contando dalla scadenza di ciascuna rata d'imposta, l'Esattore deve versare nella Cassa Provinciale la somma assegnata alla medesima, ed è obbligato ad avere pronta a disposizione del Comune la quota a questo spettante; e ciò ancorchè non avesse esatto tutte le rate dai contribuenti, e sotto pena in caso di ommissione di essere tassato colla multa del cinque per cento sulla somma non versata, e di vedere esecutata la somma stessa.

In caso di invasione del nemico, o di peste, in conseguenza di che restasse sospesa l'esazione delle imposte, l'Esattore è obbligato per quelle somme che avrebbe dovuto esigere prima del manifestatosi impedimento.

Gli obblighi dell'Esattore rimangono naturalmente sospesi quando il Governo per qualsiasi motivo accorda la sospensione dell'esazione ai contribuenti.

L'Esattore è anche obbligato a rispondere, abbia scosso o no, per la quota d'imposte assegnate al Comune, ma questo obbligo è limitato all'effettivamente scosso per le altre rendite Comunali. Deve però entro 30 giorni, contando dalla data in cui gli sono consegnati i ruoli dei debitori, consumare gli atti contro di quelli i quali nei rispettivi contratti si fossero sottoposti all'esecuzione fiscale.

In correspettivo degli obblighi che assume col contratto, e delle anticipazioni che può essere necessitato di fare in causa del ritardo al pagamento per parte dei debitori, il Ricevitore ottiene (oltre al premio o provvisione convenuta nel contratto) l'importare del soprasoldo in cui i debitori stessi fossero per incorrere.

Esazione delle partite cadute in mora. — Quindici giorni dopo la scadenza del debito, l'Esattore fa intimare alle parti debitrici il *monitorio* pel pagamento entro 5 giorni; può anche supplire ai particolari monitorj con un Avviso generale.

Digitized by Google

Spirato questo nuovo termine senza che i debitori abbiano pagato, l'Esattore col mezzo del Cursore, fa procedere all'atto di oppignorazione. Questo atto porta con sè il rilascio a ciascun debitore di una carta nella quale è indicato il debitore, il titolo e la somma di debito, la qualità, quantità e valore approssimativo degli effetti oppignorati, e si esprime in una carta chi sia l'Esattore che li fa oppignorare.

L'intimazione dei monitorj o la pubblicazione degli avvisi ai debitori in mora è attestata per iscritto dal Cursore Comunale.

Gli effetti oppignorati possono essere redenti nel termine di giorni 15 dalla data della oppignorazione.

L'Esattore peraltro, prima di procedere alla oppignorazione di Stabili, deve consumare l'azione apprensiva sui frutti pendenti, e su quelli separati dal suolo, sui fitti e redditi dei beni, e sui mobili spettanti al debitore moroso ed esistenti nel Comune ove è situato il fondo pel quale è rimasta insoddisfatta l'imposta, o dove abita il debitore se si tratta di tassa personale o d'altro. Non possono peraltro oppignorarsi le bestie inservienti alla coltivazione del terreno, le vesti d'uso ordinario ecc. se non in caso di assoluta mancanza d'altra sostanza mobile od immobile. Per maggiori dettagli conviene ricorrere all'apposito regolamento disciplinare.

Del resto, i frutti annessi al fondo, ancorchè appartengano in tutto od in parte al conduttore, sono soggetti al privilegio fiscale per il pagamento della imposta. Sono pure tenuti, dietro istanza dell'Esattore, a pagare a sconto di un contribuente debitore, i depositarj per conto del medesimo, i debitori ed esigenti per conto suo ecc.

Quando l'oppignorazione non ha potuto aver luogo sui mobili, allora ha il suo effetto sugli stabili esistenti nel circondario dell'Esattoria, se a ciò possono bastare, o su tutti gli stabili del debitore in caso diverso, ma l'oppignorazione non può in qualunque caso eccedere il verosimile valore corrispondente al debito per cui ha luogo, compresovi il capsoldo e l'importo delle spese di esazione.

I regolamenti poi determinano positivamente il limite dell'oppignorazione, i casi nei quali occorre l'intervento della forza armata, le avvertenze da osservare prima di passare alla oppignorazione, le circostanze che fanno variare il periodo di tempo utile per la redenzione dei pegni, e le norme per la custodia di essi.

Gli effetti oppignorati si vendono all'asta pubblica facendo precedere gli avvisi, e sempre al miglior offerente, non mai però, rispetto ai fondi, per un valore che sia al di sotto della metà dell'estimo censuario.

Il ricavo dell'asta, oltre l'importo del debito, viene restituito al contribuente escusso.

È anche ammesso il riscatto dei beni venduti quando il prezzo del fondo risulti al di sotto dell'estimo censuario, e quando il riscatto sia chiesto dal proprietario debitore; è pure accordato il riscatto quando per la vendita del fondo al di sotto del suo giusto valore ne restino pregiudicati gli aventi iscrizioni ipotecarie sul fondo venduto.

Ma se anche vi fosse luogo a reclamo per la vendita di beni al di sotto della metà del loro valore, l'azione non può essere spiegata contro l'Esattore, ma deve essere diretta contro il compratore, tranne il caso di dolo o di irregolarità per parte del primo.

Se due aste successive rimangono senza risultato, si possono oppignorare altri effetti oltre quelli inutilmente subastati, oppure si possono vendere fuori d'asta i beni oppignorati nel primo atto esattoriale, o finalmente possono i beni medesimi essere tenuti in amministrazione per pagare il debito col ricavo dei frutti, nel quale ultimo caso, viene restituito il fondo al debitore, salvo il sequestro sui frutti.

Perchè poi l'Esattore possa conseguire il compenso per gli atti praticati, bisogna che non li abbia dilazionati oltre i 6 mesi contando dalla scadenza dell'imposta, e che sia in grado

di provare di avere osservato le prescrizioni della Sovrana Patente 18 aprile 1816, e che non gli era fatto di conoscere l'esistenza di altri beni sui quali estendere gli atti.

L'Esattore percepisce, a titolo di compenso per le spese di esecuzione, tre centesimi per ogni lira del credito effettivamente esatto, semprecchè abbia avuto luogo la oppignorazione, oppure che il debitore paghi soltanto all'atto di praticare l'oppignorazione stessa. Percepisce inoltre due altri centesimi per ogni lira qualora abbia luogo la subasta degli effetti oppignorati, o qualora il debitore paghi all'atto della subasta. Uno dei suddetti tre centesimi spetta peraltro al Cursore.

Le spese che l'Esattore dovesse incontrare per nuovi atti contro il debitore, stanno a carico di questo debitore medesimo, e si aggiungono perciò al suo debito principale.

Trattandosi però di un debito per la tassa personale, o per il contributo di Arti e Commercio, dal quale il debitore fosse poi stato esentuato, e venendo col debito principale condonata anche la spesa di esecuzione, l'Esattore ottiene il pagamento dal Tesoro e dal Comune in proporzione delle rispettive quote del debito condonato.

È vietato a qualunque autorità di sospendere gli atti dell'Esattore, e perciò qualunque reclamo diretto a tale sospensione deve essere presentato al Commissario, che sentito prima l'Esattore, fa rapporto alla Delegazione. Il regolamento determina il tempo utile per la presentazione di questi reclami, e il modo di produrli.

Qualunque sia la dilazione frapposta dall'Esattore alla riscossione del credito, il soprasoldo non può superare la misura del cinque per cento del credito, sotto pena di essere multato nel doppio della somma percepita, e se l'esazione fosse praticata con atti forzosi, l'Esattore sarebbe sottoposto alle conseguenze di una accusa di concussione. Nella stessa penale incorre aggiungendo nei privilegi fiscali i suoi crediti particolari, o ricorrendo ai privilegi fiscali dopo spirati 60 giorni dalla scadenza del suo contratto. Ciò vale anche nel caso in cui l'Esattore rinnova un contratto, ritenendosi le pendenze del contratto più recente affatto isolate da quelle dello scaduto, nè potendo l'Esattore valersi della facoltà accordategli per l'ultimo contratto per la realizzazione di partite inerenti al precedente.

Entro quindici giorni, contando da quello in cui l'Esattore deve versare le rate d'imposta nella Cassa Provinciale, è obbligato a giustificare detto versamento mediante produzione del relativo confesso del Ricevitore Provinciale alla Congregazione Municipale od alla Deputazione Comunale. In mancanza di ciò, l'Amministrazione Municipale può provocare l'esecuzione, e nominare un controllore a tutte spese dell'Esattore per l'esazione e per l'Amministrazione a questi affidata.

Nel fine di ogni anno l'Esattore presenta alla Congregazione Municipale o alla Deputazione Comunale ed ai Revisori dei conti il resoconto della sua Azienda. Il Consiglio Comunale lo esamina, avendo sott'occhio il rapporto dei Revisori.

Scaduto il contratto di Esattoria, l'Esattore deve entro 60 giorni rassegnare alla Congregazione Municipale o alla Deputazione Comunale tutti i registri stategli consegnati per l'esazione delle contribuzioni durante il contratto scaduto, ed unire ai medesimi una tabella dei debitori per residui di imposta. Questa tabella viene confrontata coi registri, e viene restituita all'Esattore onde valersene in giudizio contro i debitori medesimi. Essa è vidimata e dichiarata conforme ai registri.

Nel primo Convocato o Consiglio Comunale successivo alla scadenza della Esattoria, si propone alla revisione la resa dei conti dell'Esattore per l'ultimo anno, si rivede quella del precedente biennio, si verifica la consegna dei registri di scossa, e quando non emergano osservazioni in contrario, si rilascia all'Esattore medesimo il saldo-conto e la liberazione finale dalla esercita Esattoria.

L'Esattore non può durare oltre il termine stabilito dal relativo contratto senza speciale

consentimento del Governo; siccome la morte dell'Esattore non discioglie il contratto, il quale continua a carico degli eredi.

Non può parimenti riconoscersi per valida qualunque cessione di contratto Esattoriale, se non è fatta col consenso della Congregazione Provinciale e della Delegazione.

Del resto, tutti gli atti d'imposta, le carte, i ruoli, gli avvisi ecc. sono esenti dall'obbligo del bollo e da qualunque altra tassa; non però le quitanze da rilasciarsi dagli Esattori Comunali per una somma superiore alle lir. 30 italiane.

Ripiego nel caso che riesca incombinabile un contratto Esattoriale

In caso che vada deserta l'asta per l'appalto della Esattoria, e non possa combinarsi cogli aspiranti un congruo contratto, la Delegazione nomina un *Esattore d'ufficio* il quale dura in tale incombenza un anno, e presta una idonea cauzione.

Che se poi il Delegato non trova chi assumer voglia contro cauzione l'Esattoria, in allora nomina *Esattori d'ufficio* alternativamente i maggiori estimati in ordine dell'ammontare della cifra d'estimo loro intestata, quanti possono insieme formare la quarta parte dell'estimo Comunale. I maggiori estimati non possono rifiutarsi dell'incarico, nominando però uno fra loro od un altro individuo qualunque che li rappresenta. Non hanno però tali Esattori d'ufficio l'obbligo della scossa e non riscosso, ma per garantire il Comune, il Podestà e il primo Deputato hanno cura di prendere iscrizione ipotecaria sui loro beni. Gli Esattori d'ufficio hanno la provvisione del 5 per 0/0 se prestano sigurtà, e del 3 per 0/0 se non la prestano. Essi poi nei cinque giorni precedenti la scadenza delle rate d'imposta sono assistiti nella esazione da un Controllore nominato dal Podestà e dalla Deputazione.

Speciali norme determinano il luogo in cui deve trovarsi la Cassa, quante chiavi questa debba avere, e da chi abbiano ad essere custodite; come si proceda alla visita dei quinternetti di scossa ed alla ricognizione della Cassa Esattoriale; come abbia a succedere il versamento del denaro nella Cassa Provinciale, e quale sia la procedura per l'esazione dai debitori morosi.

Dei Ricevitori Provinciali.

Il denaro derivante dalle imposte dirette che è stato raccolto dagli Esattori Comunali, fluisce nelle Regie Casse (per la parte spettante al Tesoro) col mezzo delle Casse Provinciali.

A tal fine in ciascuna Provincia esiste presso la Congregazione Provinciale un *Ricevitore* che è nello stesso tempo Cassiere Provinciale. Esso è nominato in seguito ad asta pubblica che si tiene per l'appalto della *Ricevitoria*.

In massima reggono per questi Ricevitori le prescrizioni stabilite per gli Esattori Comunali in quanto alla durata del contratto, alla maniera di deliberarlo, alle prorogazione del medesimo, alla continuazione di esso a carico degli Eredi del Ricevitore, ed alla esenzione degli atti dal bollo.

Quanto alla cauzione che devono prestare, corrisponde ad una rata bimestrale dell'imposta prediale.

Il salario è stabilito in una somma fissa all'anno che viene pagata dalla Cassa della Provincia; sono però a carico del Ricevitore Provinciale le spese di cancelleria, quelle del personale subalterno, quelle dei mobili e del fitto del locale qualora non esistano mobili di proprietà del Governo, e qualora il Governo non assegni qualche locale ad uso d'ufficio.

Il Ricevitore Provinciale è obbligato a qualunque esazione tanto ordinaria che straordi-

cacia, sia per tutta la Provincia come per una parte di essa, senza pretendere altro compenso oltre il suindicato.

E inoltre obbligato a rispondere, scosso o non scosso, per la intera quota d'imposta calcolata sul totale della rendita censibile della Provincia, e senza riguardo alla maggiore o minore esattezza dei quinternetti di scossa, salve le compensazioni di regola.

Seguita la delibera della Ricevitoria Provinciale, ed accettata dalla Congregazione Centrale la prodotta sigurtà, gli atti vengono trasmessi al Governo, il quale, sentito prima l'Ufficio Fiscale, decreta o per l'approvazione del contratto, o per la rinnovazione dell'incanto nel caso in cui non trovi nè conveniente il contratto stipulato, nè regolarmente e sufficientemente garantito l'interesse Erariale.

Il Ricevitore Provinciale esige dagli Esattori Comunali tutte le somme devolute al Regio Erario e destinate per le spese dello Stato e della Provincia, più le entrate in effettivo numerario appartenenti alle Provincie stesse. È inoltre incaricato del pagamento delle somme che dal Governo potessero venire assegnate a favore della Congregazione Provinciale, o della Delegazione Provinciale.

Ma il Ricevitore Provinciale non può fare alcun pagamento col denaro devoluto al Regio Erario se non dietro ordine speciale del Governo. Non può nemmeno pagare alcuna somma col denaro destinato per le spese Provinciali se non dietro ordine regolare della Congregazione, firmato dal Regio Delegato o da chi ne fa le veci, da un Deputato, e contrassegnato dal Ragioniere. Non può ugualmente disporre di alcuna somma di competenza della Delegazione se non sopra regolare ordine della medesima.

Il Ricevitore Provinciale o scosso o non scosso è tenuto di versare a tutto suo rischio e spesa nella Tesoreria o Cassa Centrale la somma destinata pel Regio Erario e per lo Stato, e ciò nel termine di cinque giorni successivi a quello in cui gli Esattori Comunali debbono aver versato nella Cassa Provinciale le rate di imposizione.

Relativamente alle Comuni che hanno Esattore d'ufficio, non è tenuto che per la somma effettivamente percepita, e questa nelle valute versate dall'Esattore Comunale.

Il ritardo porta seco la penale del 5 per o/o sulla somma non versata, e che può essere esatta col privilegio Fiscale.

Dopo la scadenza del termine fissato agli Esattori Comunali pel versamento delle imposte, il Ricevitore Provinciale ha diritto di esigere a loro carico il capo soldo in ragione del 5 per o/o e passati altri quindici giorni può costringerli al pagamento col mezzo dell'esecuzione, compiuta la quale senza aver trovato nè coi beni del Ricevitore, nè con quelli della sigurtà, abbastanza per completare la somma dall'Esattore dovuta, il Ricevitore Provinciale spinge l'azione contro i contribuenti che fossero tuttavia in debito verso l'Esattore Comunale.

Finalmente se ad onta di ciò, la somma che doveva essere versata nella Cassa Provinciale non fosse raccolta, il Ricevitore Provinciale si rivolge alla Congregazione Provinciale, che tosto provvede all'uopo, sulla massima che ciascun Comune è rispettivamente responsale verso il tesoro dell'intero pagamento della quota di imposta assegnatagli.

Le questioni che insorgessero fra il Ricevitore e la Congregazione Provinciale, fra gli Esattori Comunali e le loro sigurtà, oppure fra le Congregazioni o Deputazioni Comunali ed i contribuenti, in quanto riguardano la esecuzione della Sovrana Patente 18 aprile 1816 sono decise dagli ufficj amministrativi, ed in ultimo appello dal Governo.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato pel versamento nella Tesoreria o Cassa Centrale, il Ricevitore Provinciale è obbligato a produrre alla Congregazione Provinciale il relativo confesso della Cassa medesima, ed in caso di mancanza, la Congregazione Provinciale può farlo eseguire col mezzo di uno speciale Delegato, e può inoltre procedere alla nomina di un nuovo Ricevitore Provinciale a spese del Ricevitore escusso e sua sigurtà

Il Ricevitore Provinciale tiene distinto giornale di Cassa di entrata ed uscita che gli viene trimestralmente consegnato dalla Congregazione. In fine di ogni trimestre, dal Ragioniere della Congregazione, alla presenza di due membri della medesima, vengono esaminati i Conti del Ricevitore, e si fa il ristretto di Cassa. Il Ragioniere stesso ritira, contro ricevuta, i Giornali consunti ed i campioni corrispondenti, e posta il residuo fondo risultante dall'eseguito ristretto nel giornale di entrata del trimestre successivo.

Terminato il triennio, e scaduti i termini stabiliti per l'esazione dei residui e consumazione degli atti contro i debitori morosi, la Congregazione Provinciale ritira dal Ricevitore tutti i libri e registri di Esattoria, e rilascia nell'atto stesso al medesimo l'elenco di tutti i contribuenti che risultassero ancora dai registri come debitori, colla indicazione del rispettivo debito, perchè possa valersene in giudizio contro di essi.

Colla scorta dei trimestrali ristretti di Cassa, e dei registri, il Ragioniere della Congregazione coll'intervento del Ricevitore Provinciale, dispone il rendiconto generale che viene sottoposto al Governo col voto della Congregazione medesima, e della Delegazione. Il Governo poi se non insorgono difficoltà, rilascia al Ricevitore il saldaconto, e lo svincola dalla fidejussione prestata.

I Commissarj Distrettuali, e le Amministrazioni Comunali ed i Regj Delegati vigilano all'adempimento di tutto ciò che riguarda la percezione delle imposte dirette, ed è particolarmente raccomandato alle Delegazioni di efficacemente inculcare ai Ricevitori Comunali di evitare nell'esercizio delle loro funzioni, e nelle esecuzioni che fossero obbligati di fare, ogni durezza, e qualunque atto che senta dell'insolenza e dell'insulto.

La contabilità dei Ricevitori Provinciali è diretta da un regolamento 28 gennajo 1822 annesso alla circolare 22 marzo dell'anno stesso nella *Collezione Veneta delle leggi e decreti*, volume VII, parte I.

Esazione delle rendite di Finanza

Abbiamo accennato nel principio del Capitolo, che le rendite degli ufficj di privativa si incassano ordinariamente dalle rispettive Amministrazioni, sia direttamente, sia col mezzo di contratti di appalto. Lo stesso abbiamo notato succedere riguardo ai prodotti dei Beni Demaniali, che vengono direttamente versati nelle Casse delle II. RR. Intendenze di Finanza, oppure nelle Casse delle Amministrazioni subalterne, incaricate di passare i prodotti a quelle delle Intendenze medesime.

In quanto però alle multe che vengono pronunciate a carico dei contravventori alle leggi di Finanza è da notare, che la condanna deve essere fondata sulla prova legale della praticata contravvenzione, combinata colla giusta applicazione della legge.

Le cause in materia di contravvenzione alle leggi di Finanza sono trattate innanzi ai rispettivi Tribunali Provinciali, coll'intervento del Fisco incaricato di sostenere le ragioni erariali. Quanto al fatto, la prova consiste nella *bolletta d'invenzione*, ossia in un processo verbale eretto nei modi prescritti dalla legge, e che contiene l'esposizione del fatto medesimo. Ma pei dettagli della procedura, conviene ricorrere al Codice Finanziario ed ai regolamenti appositi.

L'esazione dei crediti Demaniali ha una procedura simile affatto a quella dei crediti di Finanza, con questa sola differenza, che trattandosi di questi ultimi prima di procedere alla esecuzione conviene che sia pronunciata la multa in seguito alla provata contravvenzione.

Per tutti quei crediti e rendite che non sono direttamente incassati o realizzate dagli ufficj Demaniali e di Finanza e dagli ufficj di privativa, l'esazione ne è affidata in ogni Capo luogo di Provincia ad un Esattore Fiscale che viene delegato dal Magistrato Camerale, e che viene trascelto colle norme ed avvertenze prescritte da appositi regolamenti.

Gli Esattori fiscali prestano una cauzione corrispondente al presuntivo introito di un anno, e questa deve essere riconosciuta dal Fisco.

Le partite da esigere vengono loro passate in iscritto dalle Intendenze di Finanza col mezzo di quinternetti che comprendono tutti i crediti scaduti; questi quinternetti formati dalle Ragionerie delle Intendenze, si succedono di mese in mese per le partite che mano mano risultano in arretrato sui registri presso le Ragionerie medesime, ossia non pagate nel precedente mese alle Casse delle Intendenze.

Alcune volte vengono nominati degli Esattori speciali per alcune categorie di crediti casuali in arretrato, relativi a determinati periodi di tempo, e per queste esazioni si stabiliscono negli appositi contratti delle norme e condizioni adattate alle specialità dei casi; qui peraltro tratteremo delle Esattorie fiscali in generale, indicando gli obblighi degli Esattori, e la procedura di esazione in generale, non solo riguardo al tempo che in alcuni contratti speciali è loro accordato per la realizzazione, ed alle provvisioni che, secondo le maggiori illiquidità del credito e difficoltà di esazione, sono convenuti in quei contratti medesimi.

Procedura degli Esattori fiscali.

L'Esattore fiscale deve intraprendere gli atti entro otto giorni successivi al ricevimento dei quinternetti di scossa e senza distinzione fra crediti e crediti, e deve dar ragione delle esazioni, che fa. Ogni dilazione, ommissione, od irregolarità si ritiene a suo carico.

Esso non ha d'uopo dell'intervento del giudice; nè un decreto di questi, o di altra Autorità, può fargli sospendere gli atti.

I debitori morosi verso le Amministrazioni di Finanza e Demanio soggiacciono alla penale del caposoldo in ragione del 5 per 0/0, e sono soggetti alle esecuzioni coi privilegi competenti agli Esattori dei carichi pubblici.

L'Esattore diffida prima di tutto il debitore, col mezzo di un monitorio recato dal Cursore Comunale, di dovere entro un periodo di tempo determinato pagare il suo debito. Il monitorio deve farsi separatamente per ciascun debitore; essere in relazione al quinternetto di scossa, indicare che viene intimato dall'Esattore, indicare altresì il domicilio di questi, il cognome e nome del debitore, il titolo e la somma di debito col relativo dettaglio in calce. Il termine prefisso al pagamento può variare dai 7 ai 14 giorni, secondo che il debitore si trova o no domiciliato nel luogo di residenza dell'Esattore.

Il monitorio è dal Cursore intimato al domicilio del debitore, ed il Cursore lo intima in duplo scrivendo sulla copia da rendere all'Esattore la dichiarazione della fatta intimazione.

Spirato lo stabilito termine senza che il debitore abbia pagato, l'Esattore o il suo commesso procede all'atto di appignorazione mediante rilascio al debitore di una carta in cui è indicato il monitorio precedente, il nome e cognome dell'Esattore e del debitore, il titolo e la somma di debito, la qualità, la quantità e l'approssimativo valore degli effetti appignorati, e nella quale è finalmente dichiarato che non redimendoli il debitore entro il termine di cui in seguito, si passerà alla vendita dei medesimi col mezzo dell'asta ordinaria.

L'appignorazione si fa alla casa di domicilio del debitore; è stesa in doppio, ed un esemplare è rilasciato al debitore e l'altro resta all'Esattore insieme alla dichiarazione di eseguita appignorazione e di consegna dell'esemplare del relativo atto alla parte debitrice.

Il Cursore è obbligato a prestarsi alle intimazioni ed appignorazioni, e per queste percepisce un centesimo per ogni lira del credito esatto; può per altro l'Esattore fiscale prevalersi per queste operazioni di commessi da lui scelti e pagati, purchè siano riconosciuti dalla Finanza e dalla Delegazione.

Prima di appignorare stabili, deve l'Esattore consumare l'esecuzione: *a*) sulla sostanza mo-

bile; e sui frutti tanto pendenti che separati dal suolo di proprietà del debitore; b) quindi sui fitti, sulle rendite, e sui crediti di ragione del medesimo.

Di regola gli effetti devono essere trasportati ed affidati ad un depositario; ma se il debitore se ne dichiara responsabile, può l'Esattore lasciarli presso di lui. Se trattasi di frutti da sequestrare, se ne fa diffida ai fittabili, e se trattasi di crediti del debitore, se ne fa diffida ai suoi debitori, onde non abbiano a pagare che all'Esattore. I debitori poi verso un contribuente della Finanza sono obbligati, fino alla concorrenza del credito di questa, a pagare all'Esattore quanto devono al contribuente medesimo, e ciò sotto pena di essere compulsi come debitori essi medesimi nelle vie fiscali. Il contribuente verso il Demanio è obbligato di ricevere le quitanze che l'Esattore rilascia ai fittabili, o debitori del contribuente stesso a sconto del loro debito verso il medesimo.

L'Esattore è per altro obbligato, durante il sequestro dei fitti e rendite del debitore, a provvedere alle esigenze delle rate, ed al pagamento delle pubbliche imposte.

Non potendo l'Amministrazione essere saldata con oppignorazione di mobili, frutti, crediti e simili, l'Esattore passa alla oppignorazione di stabili. In tal caso l'azione fiscale si estende sopra tutti gli immobili, ma gli atti esecutivi non colpiscono che i fondi specialmente affetti, a meno che questi non risultassero insufficienti. Per gli interessi, l'azione si porta a preferenza sui beni liberi anzichè su quelli ipotecati a garanzia del capitale onde non menomare la sicurezza di questo.

Il termine a redimere i pegni è di tre giorni pei semoventi e per gli effetti facilmente deperibili o la cui conservazione riesce dispendiosa, ed è di giorni 15 pei beni, crediti, ed ogni altro oggetto non soggetto a facile deperimento, o di dispendio per la conservazione.

Del resto sono comuni agli Esattori fiscali i privilegi e gli obblighi dei Ricevitori od Esattori dei pubblici carichi.

Potrebbe peraltro il debitore non essere al possesso di alcuna proprietà, o avendone, esser queste coperte da ipoteche e privilegi prevalenti a quelli del Fisco: in questo caso l'azione pubblica si rivolge contro i possessori di beni del debitore principale con titolo inferiore a quello del Fisco.

A tal fine l'Esattore riferisce alla Finanza la inefficacia della escussione contro il debitore principale e propone di rivolgere l'azione contro i beni in altrui possesso, indicando i beni stessi, ed i motivi che consigliano la procedura.

Sono precipuamente colpiti i possessori aventi l'ultimo pegno del debitore, perchè il titolo fiscale non gravita per patto o per legge su fondo speciale, ovvero che procedendosi sopra altro immobile, si preveda la possibilità di liti, o di lunghe e difficili indagini.

Le Intendenze di Finanza, o il Magistrato Camerale, se le Intendenze trovano di revocare le sue decisioni, riconoscono a) l'inefficacia della escussione contro il principale debitore; b) la liquidità del credito dichiarata in confronto del debitore; c) il diritto e la convenienza della proposta procedura, e danno dopo ciò gli ordini all'Esattore.

Il terzo possessore è prevenuto con avviso, nel quale gli si intima il pagamento o il rilascio del pegno entro venti giorni. Scaduto questo periodo di tempo, l'Esattore rivolge contro il terzo possessore gli atti come se fosse il debitore stesso, e nel caso di reclami, vengono questi sottoposti al Magistrato Camerale, che sentito il Fisco, dà gli ordini ulteriori.

Sonovi però dei debitori privilegiati, ed anche degli effetti esclusi dalla oppignorazione. Sono appunto eccettuati dall'azione pubblica i pupilli, i minori, i vecchi settuagenari e gli affetti da croniche malattie possessori di un piccolo fondo dal quale traggono appena il sufficiente ed una miserabile sussistenza, quando però non si tratti di rendite precarie dipendenti dallo stesso fondo oppure di decime, censi, legati, livelli o capitali appoggiati al medesimo

con azione diretta od ipotecaria. Sono parimenti esclusi dall'oppignorazione gli attrezzi ed istromenti inservienti all'agricoltura, gli arnesi d'arte, le bestie inservienti alla coltivazione, le vesti d'uso ordinario e necessarie, a meno che non manchi qualunque altra sostanza tanto mobile che immobile.

Trascorso il termine fissato per la redenzione del pegno, questo è venduto all'asta. L'asta è d'ordinario tenuta nel luogo destinato per gli incanti del Comune, e per gli immobili può tenersi anche nel Capo-luogo della Provincia per ottenere maggiore concorrenza. Se non vi interviene un Agente Demaniale, o se vi assistono gli Agenti Comunali, hanno questi diritto ad un compenso di lir. 5 italiane, ammenochè le competenze dovute all'Esattore per l'asta non restino al disotto delle dette lir. 5.

Il regolamento determina che l'asta non possa eseguirsi prima di cinque giorni se trattasi di mobili, frutti ecc. nè prima di giorni venti se trattasi di stabili; questi periodi possono essere ridotti quando si tratta di semoventi o di effetti sottoposti a facile deperimento. In ogni caso l'asta è preceduta dalla pubblicazione di avvisi, nei quali deve essere ditta per ditta enunciato il giorno dell'asta, e l'ora, non che gli effetti da vendere, i quali se fossero beni stabili, devono essere indicati colla cifra d'estimo, o numero di mappa.

Quanto alle formalità dell'atto d'asta sono prescritte dai regolamenti, e sono quelle stesse cui devono attenersi gli Esattori della diretta.

L'Esattore vende i mobili oppignorati al miglior offerente, ma non può deliberare gli stabili al di sotto della metà del valore censuario. Il prezzo è versato al chiudimento dell'asta, e l'Esattore ne fa quietanza al deliberatario esprimendo in essa l'acquirente, il debitore spogliato, la causa, e la somma del debito, la proprietà venduta, e la somma ritratta. L'Esattore conferisce quindi il possesso all'acquirente anche mediante pubblico istromento.

L'atto di delibera e l'istromento entro venti giorni successivi devono essere a cura dell'Esattore trasmessi alla rispettiva Intendenza di Finanza.

Se la somma per la quale è avvenuta la delibera non copre il credito e le spese, l'Esattore procede ad ulteriori oppignorazioni ed aste colle indicate norme. Viceversa se il ricavato dall'asta supera il credito e le spese, il più ricavato viene restituito al debitore espropriato, a meno che non risulti degli altri creditori oltre il Demanio, ai quali competa diritto sulla cosa subastata: in questo caso è aperto l'adito ai detti creditori di instaurare gli atti di una graduatoria giudiziale quando non sia possibile un amichevole componimento.

Meno il caso di cui sopra non può l'Esattore trattenere il maggior ricavo dell'asta, e se lo trattenesse a sconto di proprj crediti particolari, sarebbe multato della doppia somma, e potrebbe essere escluso dai privilegi fiscali.

Se dopo due esperimenti d'asta non può l'Esattore coprire il credito fiscale, nè veda altro mezzo per farlo, propone l'aggiudicazione dei beni oppignorati.

L'Intendenza di Finanza verifica allora se il debitore abbia altri effetti o fondi oltre quelli inutilmente subastati, onde ordinare nel caso la nuova procedura su di quelli. Non risultando l'esistenza di altri beni, e non avendo il debitore altri mezzi di pagamento, si procede dall'Esattore alle seguenti verificazioni e pratiche: *a*) se le proprietà oppignorate sieno sottoposte a vincolo ipotecario, e se l'azione sia poziore a quella del Fisco; *b*) se le proprietà sieno regolarmente censite, e se vi sia difetto di pubblici carichi. In questo caso l'Esattore fiscale prende i concerti coll'Esattore Comunale onde tenga sospesa la vendita dei fondi per parte di quest'ultimo, cui in nome del Fisco assicura il pagamento dei carichi locali; *c*) fa poi rilevare la perizia ed il tipo della proprietà invenduta per mezzo di Perito d'ufficio.

Questa perizia, eretta conformemente alle istruzioni apposite, serve di base ad un terzo esperimento d'asta al quale precede di venti giorni un avviso.

Se in questo esperimento non arriva l'Esattore ad ottenere un prezzo che superi od ugua-

gli almeno l'importare del credito fiscale, delibera la proprietà all'Amministrazione cui appartiene il credito, e procede immediatamente agli atti di regola negli ufficj delle Ipoteche e garanzie del Fisco.

Le aggiudicazioni vogliono essere approvate dal Magistrato Camerale, dopo di che l'Esattore passa a diffidare gli affittuarj dei beni aggiudicati, ed eseguisce le operazioni di volture e trascrizione. Seguono allora i giri di regola e scarico delle partite di credito che vengono così ad estinguersi, e l'Esattore assume l'Amministrazione dei beni fino a che vengono questi riuniti con altri beni Demaniali sotto pubblica Amministrazione mediante processo verbale e nella consegna di tutti gli atti.

Gli effetti venduti o aggiudicati possono essere riscattati mediante rescissione della vendita; ove volendo il proprietario stato spogliato od i suoi creditori esercitare questo diritto, devono farne regolare domanda entro tre mesi all'Intendenza di Finanza eseguendo contemporaneamente il deposito del capitale di vendita o di aggiudicazione coll'interesse del 5 per 0/0 e coll'offerta di reintegro delle spese fatte. La rescissione della vendita può aver luogo quando questa sia seguita per meno della metà del giusto valore dei beni; ma l'azione deve essere diretta al compratore.

Nessuna Autorità amministrativa o giudiziaria può sospendere gli atti fiscali. Perciò chi se ne reputasse gravato, si deve rivolgere all'Intendenza di Finanza per le decisioni.

Le Intendenze possono ordinare la sospensione degli atti: a) quando viene opposta la illiquidità del debito, nel qual caso viene richiamato il voto della Ragioneria per provvedere entro sette giorni successivi; b) quando una partita sia contestata avanti ai Tribunali giudiziarj e si riconosca dubbia la questione; c) quando il Magistrato Camerale, cui le parti gravate si fossero rivolte, avesse ordinata la sospensione.

Ogni trimestre l'Esattore presenta un Elenco delle partite rimaste in sospeso, provocando gli opportuni provvedimenti.

L'Esattore fiscale riceve a titolo di provvigione una tassa determinata dal suo contratto: a) sulle esazioni fatte e versate in Cassa; b) sulle partite aggiudicate all'Amministrazione; c) ed un tanto per cento sulle partite risultate inesigibili per comprovata irreperibilità, o miserabilità del debitore, escluso qualunque compenso per le partite riconosciute errate od insussistenti.

Se i debitori versassero direttamente nella Cassa dell'Amministrazione creditrice, ma dopo che le relative partite fossero già date in conto all'Esattore ed intimato per parte di questo il monitorio, gli introiti sono calcolati come se fossero stati fatti dall'Esattore, e ritiensi il debitore obbligato a soddisfare alle competenze e spese esattoriali.

Affine poi di ottenere il compenso sulle partite insolute, deve l'Esattore comprovare: a) di avere esperiti gli atti coattivi contro il debitore; b) di avere nella esecuzione seguito senza sospensioni arbitrarie l'ordine di procedura fin qui tracciato; c) di non avere trovato di che garantire il credito Erariale.

L'Esattore poi percepisce a carico del debitore: a) per le spese di oppignorazione centesimi tre per ogni lira, semprecchè l'oppignorazione abbia avuto luogo, ed il debitore abbia pagato all'atto di intraprenderla; b) per le spese d'asta cent. due ogni lira, purchè l'asta abbia avuto luogo, ed il debitore abbia pagato all'atto della medesima.

Vige anche per l'Esattore fiscale quanto è disposto per gli Esattori Comunali intorno al divieto di pretendere dai debitori più di quanto è sopra indicato, ed alla proibizione di valersi per crediti particolari della esecuzione fiscale.

Un apposito regolamento determina come l'Esattore abbia a tenere separato conto delle partite spettanti alle diverse Amministrazioni; in quali termini abbia a rilasciare le bollette

di ricevuta; come debba fare la registrazione di questi pagamenti, come farne il versamento nelle Casse di Finanza e Demanio.

I libri bollettarj però gli sono somministrati dall'Amministrazione. Sono a bolletta *madre e figlia*, e per ciascun ramo è tenuto bollettario separato.

L'Esattore non può rifiutare qualunque somma esibita anche a conto dei debitori. Il trasporto del denaro dai luoghi di esazione alla Cassa dell'Esattore, e da questa alla Cassa di Finanza, sono a cura, spesa e rischio dell'Esattore medesimo; ma la corrispondenza è esente dall'obbligo del bollo.

Deve consumare gli atti fiscali entro sei mesi successivi alla consegna dei quinternetti, sotto pena di essere tenuto responsabile per le partite che in seguito potessero rimanere inesatte, o farsi inesigibili. Perciò l'Esattore fiscale deve di sei mesi in sei mesi trasmettere i quinternetti all'Intendenza di Finanza dalla quale li ha ricevuti, colle corrispondenti annotazioni di esaurimento, e coi riempiti relativi. È inoltre soggetto ad una mensile revisione, ed è responsabile dell'operato de' suoi commessi e delegati, tuttochè riconosciuti, come di regola, dalla Delegazione Provinciale o dall'Autorità Camerale, e denunciati al pubblico.

Le Autorità Comunali col mezzo del Cursore, ed all'occorrenza, colla forza pubblica sono obbligate a sostenere l'Esattore nell'esercizio delle sue funzioni; ma la mercede al Cursore è a carico dell'Esattore. Sono del resto determinate le pratiche e le cautele in merito al sussidio della forza armata.

Terminato il suo contratto, l'Esattore gode degli stessi privilegi accordati agli Esattori delle imposte dirette, quanto all'esercizio del privilegio Fiscale; non ottiene però il saldo conto o liberazione dell'Esattoria se non ha prima pareggiato l'importo dei quinternetti di esazione *a*) coi versamenti comprovati alla Cassa Demaniale, *b*) colle proprietà aggiudicate alle Amministrazioni, *c*) col giro delle partite contestate o sospese e non risultate, da giustificarsi cogli ordini originali dell'Intendenza; *d*) e colla dimostrazione delle partite rimaste insolute per miserabilità dei debitori o per condonazione decretata dalla Superiorità.

Per dare una positiva idea del modo con cui si dà conto dall'Esattore della propria gestione, esporremo qui il modello di un Rendiconto mensile, e quello di un Rendiconto finale per un ramo di Finanza.

RAMO BOSCHI — MODULA.

RENDICONTO dell'esito dei crediti passati in carico al Ricevitore forzoso N N. colla sotto indicata Ordinanza della Ragioneria presso l'I. R. Intendenza delle Finanze in Bergamo.

MARCA degli Allegati	SPIEGAZIONE	IMPORTO Scarico	IMPORTO Carico
	CARICO		
	Rimanenza a tutto il mese di aprile 1840		L. 7930, 66
	Ammontare totale dei crediti passati alla scossa colla bolletta d'ordine N 201, del giorno 2 maggio 1840		» 31, 50
	Sicchè con bolletta 407 del giorno 9 detto		» 140, 25
	Sicchè con bolletta 521 del giorno 17 detto.		» 229, 45
	Totale carico		L. 8331, 85
	SCARICO		
	Versamenti effettuati nella Cassa di Finanza in Bergamo come dalla bolletta 4 giugno 1840 N 72	L. 3221, 75	
	Partite risultate irrisorbili, cioè:		
	Per insufficiente cauzione degli effetti oppignorati	» 15, 10	
	Per incompetente addebitamento	» 31, 40	
	Per insolvibilità del debitore	» 745, 21	
	Per irreperibilità del medesimo	» 21, 50	
	Per contestazioni insorte, come agli atti	» 2148, —	
	Totale scarico	L. 6182, 96	» 6182, 96
	Resta il carico sotto il 31 maggio 1840 di		L. 2148, 89
	Bergamo li 4 giugno 1840. *Il Ricevitore N N.*		

Il Rendiconto compilato conformemente al sopra esposto Modello, viene poi giustificato mediante la produzione di apportuni Allegati, i quali comprovino le somme apposte a scarico sotto i diversi titoli. Vi è pel oggiunto il Bollettario, ossia il quintuplicato giornale delle bollette madri, dal quale vennero staccate le ricevute rilasciate dell'Esattore alle parti.

Esso Bollettario o Giornale è disposto come segue:

GIORNALE DE' RICEVITORI PEI CREDITI ARRETRATI

Numero (progressivo del giornale) Esercizio dell'Anno..... Ramo..... In..... il.....

Ha pagato nelle mani di me infrascritto Ricevitore il Sig..... la somma di lire..... (in lettere) diconsi lire..... (in cifre) a saldo del suo debito verso l'Amministrazione del ramo..... e per la causa come abbasso, in conformità dell'Elenco dei debitori del mese di..... dell'anno..... emesso dall'I. R. Intendenza di Finanza in.....

TITOLO DEL PAGAMENTO	PAGAMENTO		TOTALE
	per debito	per capo sol.	
A complemento di multa inflittagli per contravvenzione ai regolamenti boschivi con sentenza dell'I. R. Pretore di.....	L. 15, 40	L. — 77	L. 16, 17

Pel bollo Cent. 30.

Il Ricevitore
N. N.

Oltre al Bollettario, l'Esattore trasmette un Prospetto dimostrante gli introiti fatti ogni mese, e portante le seguenti indicazioni che qui esponiamo in ordine progressivo cominciando da sinistra, e che è facile per chiunque il disporre in altrettante colonne sotto l'intestazione principale seguente

MESE DI..... RAMO.....

Dimostrazione degli introiti fatti dall'Esattore forestale presso l'I. R. Intendenza di....... come dal Bollettario di detto mese.....

Numero del quinternetto di Scossa = Numero progressivo del Confesso = Data del versamento = Cognome, nome e domicilio del debitore = Titolo del debito = Somma introitata dall'Esattore, cioè per debito = per capo soldo = Totale = Osservazioni.

In fine al prospetto il Ricevitore si firma, ed indica da quale confesso della Cassa di Finanza risulti in quella versato il complesso, o una parte degli introiti.

Le prove di inesigibilità delle partite vengono dall'Esattore esibite in altrettanti separati fascicoli di atti quanti sono i titoli di inesigibilità. Ciascun fascicolo di atti è poi corredato di un Allegato nel quale, oltre la specificazione della partita con riferimento al quinternetto di scossa, vengono citate le ordinanze di condanna, e quelle colle quali venne dichiarata la insussistenza dei debiti, e finalmente le prove di miserabilità o di irreperibilità dei debitori e loro pieggi.

Il Rendiconto finale della gestione Esattoriale riassume il Carico e lo Scarico delle partite date in iscossa all'Esattore. Esso è compilato nel seguente modo, e corredato da tutti gli Atti che possono comprovarne gli estremi, o quanto meno di tutte le indicazioni necessarie al rinvenimento degli atti stessi.

Il lettore si persuaderà che nulla di complicato si riscontra in questi Rendiconti, e che

per la revisione dei medesimi occorre solamente una diligente ispezione ed un esatto riscontro del carico coi quinternetti esattoriali, e dello scarico coi giornali di Cassa, quindi colle Bollette comprovanti i versamenti eseguiti dall'Esattore nelle Casse di Finanza, e finalmente cogli atti comprovanti l'azione esperita dall'Esattore contro i debitori, e le risultate insolvibilità dei medesimi ecc.

Il Rendiconto generale riflette il *carico* e lo *scarico*, ossia il *debito* dell'Esattore per le partite dategli in iscossa, ed il *credito* del medesimo pei introiti conseguiti e versati nelle Casse di Finanza, e per le partite retrodate.

Il Rendiconto è dunque disponibile in un Prospetto, il cui foglio a sinistra comprende il *carico*, e quello a destra lo *scarico*. L'uno e l'altro poi sono suddivisi in altrettante classificazioni, o colonne che nomineremo nell'ordine in cui sogliono disporsi (da sinistra a destra) cioè

PEL CARICO = *Numero progressivo delle partite date in iscossa* = *Data e numero dell'ordinanza con cui furono passate in iscossa le partite* = *Cognome nome, domicilio e sigurtà del debitore* = *Titolo del debito* = *Somma del debito dato in iscossa* = *Debito sopravvenuto per capo soldo ecc.* = *Totale da esigere.*

PER LO SCARICO = *Data e numero della Bolletta di versamento* = *Somme versate cioè: in mano dell'Esattore* = *nella Cassa di Finanza* = *Crediti pei quali pendono gli Atti oppignorativi* = *Crediti cautati con appuntamenti approvati* = *Crediti inesatti per giustificata inesigibilità, o per condono* = *Crediti, la cui inesazione è da giustificarsi* = *Totale dello Scarico.*

In una colonna che è destinata alle *Osservazioni* sono poi succintamente forniti gli indizj pel rinvenimento degli atti giustificativi delle singole partite.

La morte dell'Esattore non disimpegna gli eredi e la sigurtà dalla continuazione del contratto, il quale però può essere dichiarato per sciolto dall'Amministrazione Camerale. Durante il contratto non è ammessa alcuna cessione, a meno che non piaccia al Magistrato Camerale di riconoscerla ed approvarla.

In caso di contestazioni tra l'Esattore e l'Intendenza, la decisione viene riportata al Magistrato Camerale, ma nelle questioni fra l'Esattore e gli esecutori in punto alla regolarità degli atti, il giudizio spetta all'Autorità Camerale, che occorrendo, sente il parere del Fisco.

Del resto, anche gli Esattori fiscali sono obbligati all'osservanza della Sovrana Patente 18 aprile 1816 che determina i diritti e gli obblighi dei Ricevitori delle imposte dirette.

Può anche vedersi la modula generale di *Capitolato* per l'appalto della Ricevitoria dei Crediti Arretrati Camerali in data 31 agosto 1839, N. 11294-2255.

APPENDICE

Dei privilegi del Fisco, e delle norme generali per le cauzioni da prestarsi per l'interesse dell'Erario.

Essendosi in questo Capitolo ripetutamente parlato di *privilegi fiscali*, e di *cauzioni* per l'interesse dell'Erario, non vogliamo ommettere un cenno sui privilegi del Fisco che il lettore potrebbe confondere coi diritti del medesimo, e sulle norme generali da osservarsi in punto a cauzioni nell'interesse Erariale.

Conviene in primo luogo far distinzione fra i *diritti* del Fisco ed i suoi *privilegi*. I *diritti* del Fisco sono connaturali alla Sovranità, ed appartengono al Sovrano pel solo suo titolo di sommo imperante. I *privilegi* del Fisco sono poi conseguenza di questi diritti, e tendono alla

loro conservazione ed hanno relazione alla maniera di esercitarli. E, p. e., un diritto della Sovranità (un diritto del Fisco) quello di levar truppe, di mettere una imposizione; è un privilegio del Fisco il modo con cui esso può levare queste truppe, ed esigere le imposte. È pure un privilegio del Fisco la preferenza agli altri creditori.

Il primo privilegio competente al Fisco consiste nella inalienabilità e imprescrittibilità dei diritti del Fisco, ossiano *regalie*. Questo privilegio è una conseguenza necessaria della natura e dell'uso di tali diritti la cui destinazione è il bene pubblico.

Il secondo privilegio del Fisco è quello di essere sempre riputato solvibile, e quindi non obbligato a dare cauzione anche in quei casi nei quali i più doviziosi particolari sono obbligati a prestarla. Infatti al Fisco non mancano mai le fonti dalle quali ottenere le somme le più urgenti: le imposte.

Il terzo privilegio del Fisco consiste nell'essere per le imposte prediali preferito a qualunque creditore anche ipotecario iscritto.

Il quarto privilegio del Fisco consiste nella ipoteca a lui competente sopra i beni dei suoi Contabili, tuttochè questi beni siano stati acquistati posteriormente alla origine del debito verso il Fisco, non che sui beni dei condannati nel rimborso delle spese.

Il quinto privilegio competente al Fisco è quello sopra le miniere metalliche, bituminose, e saline, non che sulle varie privative, sui tesori, depositi caduchi, eredità giacenti ecc.

Delle Cauzioni nell'interesse del Fisco.

Si può guarentire l'adempimento di una obbligazione o mediante equivalente pegno di denaro, o di altra cosa mobile valutabile a denaro, o mediante ipoteca di immobili di sicura provenienza, e non affetti da veruna altra precedente ipoteca, siano poi essi mobili di propria ragione di quegli che deve prestare la cauzione, oppure di un terzo che qual fidejussore si obbliga garante per lui.

Perciò i Cassieri ed i Ricevitori generali e particolari delle imposte, tanto dirette che indirette, i Conservatori delle Ipoteche e generalmente tutti i Contabili verso il Tesoro o verso i Comuni, obbligati a dar cauzione per la loro gestione, possono fornire questa cauzione medesima coi beni immobili di loro ragione o di ragione della Sicurtà, liberi da ogni peso; ovvero mediante deposito sul Monte dello Stato di una somma corrispondente all'importare della cauzione stessa, ovvero le carte di qualsiasi sorta. Nei contratti peraltro di forniture e di affitto da conchiudersi dalle Autorità Camerali, e delle privative, non che dalle Amministrazioni e Stabilimenti dipendenti dall'Autorità politica, e che vengono sussidiati dal Regio Erario, sono accettabili come cauzione le rendite del Monte dello Stato.

Se la cauzione è prestata con ipoteca di immobili, i Regolamenti relativi alla gestione per cui viene esibita, determinano il modo di prestarla. L'Atto di cauzione deve a diligenza e spese del Contabile farsi inscrivere all'Uffizio di Conservazione delle Ipoteche, anche per ciò che concerne l'ipoteca legale sui beni dell'Esattore ritenuto qual Contabile, e ciò sotto responsabilità dei singoli Amministratori in caso di inadempimento.

Il valore attribuito agli Stabili che entrano nella cauzione è quello del loro semplice importo censuario: si può anche determinarlo sul prezzo di un ultimo acquisto o di una stima di divisione colla detrazione di un terzo del valore così attribuito ai terreni, e di una metà del valore dato alle case. È però sempre in diritto chi presta la cauzione di chiedere una stima legale a proprie spese, nè le Autorità possono rifiutarvisi. I fidejussori devono poi sempre dichiarare nel contratto la libertà assoluta dei fondi da ogni ipoteca, e ciò sotto vincolo di giuramento.

Se per cauzione viene versata una somma nella Cassa del R. Monte, questa dal giorno del

versamento calcola e corrisponde al versante l'interesse del 3 per 0/0. La somma versata non è sequestrabile dai terzi, e sono considerati i pegni in discorso come garanzia del Tesoro pubblico con prelazione sopra qualunque altro creditore.

La cauzione prestata a garanzia di un impiego si intende prestata ed operativa anche per altro impiego della stessa natura conferito al Contabile. Se l'impiego fosse di natura diversa di quello per cui la cauzione era stata precedentemente fatta, non può essere accettata, a meno che nell'antecedente atto di cauzione non sia dichiarata la cauzione stessa valida per qualunque impiego, sempre inteso che per l'impiego precedente siano stati resi e riconosciuti i conti, e che la cauzione raggiunga l'importare della prescritta per l'impiego di nuovo conferimento.

Le Sicurtà che vengono prestate per gli impiegati di Finanza, o per gli appaltatori del dazio di consumo sono ammesse dal Magistrato Camerale, previa interpellanza (all'evenienza di qualche dubbio) dell'Ufficio fiscale, e di un Aggiunto fiscale.

Lo svincolo poi delle cauzioni prestate dagli impiegati Contabili è rimesso a quell'Amministrazione od Autorità Camerale, sotto la sorveglianza della quale è posto il *regio diritto*.

Il domicilio giudiziale del Contabile e del suo fidejussore, come pure quello degli Eredi dell'uno, e dell'altro, e degli aventi causa per tutte le azioni procedenti dall'assunta responsabilità, ritiensi sempre essere quello dell'Ufficio giudiziale nel cui circondario si trova l'Ufficio.

Conviene poi per una più precisa istruzione intorno alle formalità da osservarsi dalle Regie Amministrazioni nella stipulazione degli atti di fidejussione, conviene, dico, ricorrere agli appositi regolamenti vigenti presso le dette Amministrazioni (1).

---

(1) Queste sono le più elementari nozioni di pubblica amministrazione, e che noi reputammo strettamente legate allo studio della Contabilità pubblica. Le abbiamo tolte quasi tutte dalla egregia opera del Dottore Antonio Lorenzoni intitolata *Istituzioni del diritto interno del Regno*. (*Padova, volumi 5, compreso l'ultimo appendice.*) Questo autore tanto benemerito verso gli Studiosi di legge anche per l'ordinamento delle disposizioni relative all'Amministrazione pubblica secondo un piano logico e scientifico, non avrà discaro se noi ci siamo valsi dell'Opera sua ordinando le *pure indicazioni generali* ad uno scopo meno elevato, ma non meno utile, qual è quello di giovare agli aspiranti agli impieghi pubblici di Contabilità. La perseveranza instancabile negli studj che non gli permise di deporre la penna se non ottuagenario, e dopo avere preparato i materiali a chi saprà seguirlo in quel suo lavoro tanto importante non può essere accompagnata dal desiderio di veder diffuse le utili cognizioni. Se è vero, che per più prontamente diffonderle, bisogna adattarle, ogni volta che si può, ai diversi rami di studio, noi saremmo compiacenti al desiderio del dotto e benemerito Legale, ed egli ci vorrà perdonare se non vi abbiamo corrisposto abbastanza degnamente.

CAPO SECONDO

DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA IN GENERALE
E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE PUBBLICHE

CAPITOLO V.

ELEMENTI E PRINCIPJ GENERALI DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA

SEZIONE PRIMA

Elementi del Conto d'amministrazione dello Stato.

1. *Inventario del patrimonio pubblico.*

Gli oggetti sui quali cadono le operazioni di contabilità in una Amministrazione privata sono il patrimonio, e le rendite e spese ad esso inerenti o che si fanno dal proprietario del patrimonio medesimo. Nell'Amministrazione pubblica dovrebbe succedere lo stesso. Ma non tutti i rami d'Amministrazione pubblica hanno in realtà ciò che suol dirsi un patrimonio, hanno delle rendite e delle spese, ma le rendite non provengono punto da un Capitale di cui sia in possesso lo Stato. Il patrimonio dello Stato consiste realmente nel diritto di attingere le rendite dai fondi produttivi sociali, cioè dai beni e dalle facoltà industriali dei sudditi. Infatti le rendite che provengono dalle proprietà Demaniali sono in un rapporto tenuissimo con quelle che derivano dalle imposizioni dirette ed indirette, vale a dire dai beni e dalle facoltà industriali della popolazione. In quanto alle proprietà demaniali si può benissimo in molti casi attribuirvi un valore. I prodotti dei boschi Erariali, dei fitti o alienazioni enfiteutiche di acque per l'irrigazione, possono riferirsi ad un fondo capitale, cioè si può attribuire a quei boschi ed a quelle acque un valor capitale. Vi sono delle altre proprietà assolute dello stato, le quali possono avere un valore capitale, ma si è imbarazzati nel modo di attribuir loro questo valore. Il Governo p. e. spendette dieci anni fa cento mila lire per costruire un ponte, il quale mettendo in comoda ed immediata comunicazione due punti commerciali importanti, ha influito, e potrà ancora influire vantaggiosamente allo sviluppo di una manifattura nazionale ed all'aumento delle relazioni commerciali. Questo mezzo di prosperità per i cittadini (il quale per un supposto si ottenne con una speciale sovrimposta) influisce sulle proprietà dello Stato nel senso che la maggior forza industriale dei cittadini li fa capaci di sostenere una imposta che prima non sarebbero stati in grado di sopportare. Sarebbe difficilissimo il sottoporre a calcolo gli effetti di quella comunicazione ottenuta mediante il ponte; ma si può senza tema di errore asserire, che i profitti del pubblico oltrepasseranno immensamente il frutto delle 100 mila lire impiegate nella costruzione del ponte; si saranno anzi fissati dei capitali che altrimenti potevano essere o dispersi o esportati, e quindi stabilite nuove fonti di rendita.

Fatti questi riflessi, il valore del ponte (che è pure una proprietà dello Stato dal momento che fu costruito col prodotto di un'imposta che era sua proprietà e suo diritto)

sarà ritenuto nel conto della sua mala fine? Io credo che se ciò si facesse, non sarebbe per altro motivo che per lasciar da canto parte le difficoltà di una più ragionevole capitalizzazione.

I fabbricati di proprietà del Governo, e nei quali sono stabiliti i suoi Dicasteri ed Uffici sembrano invece valori nulli perchè non ne ritrae un prodotto materiale. Essi però non cessano dall'essere per lui una proprietà, un valore effettivo, giacchè se non li possedesse, dovrebbe pure prenderne a pigione onde provvedere alle necessità. In questa ultima ipotesi, oltre alle spese di manutenzione, avrebbe lo *Stato* a sostenere quelle del fitto. Ora chi non vede che una proprietà dunque un prodotto? questo prodotto è tosto assorbito dall'uso che lo *Stato* fa dei locali, dal consumo del servizio che essi prestano; ma se nei conti non figura il prodotto non vi figura nemmeno la spesa, il che per verità è lo stesso come se da una parte figurasse in attività il merito di servizio dei fabbricati, e dall'altra in passività il consumo di quel servizio. Nessuno peraltro vorrà negare che lo Stato ha la facoltà di alienare quei fabbricati; se volesse alienarli costituirebbe loro un valore colle norme peritali; dunque questo valore è quello che deve figurare nella somma dei Capitali o del patrimonio dello Stato.

Quando lo Stato, coi mezzi che sono a sua disposizione, ha fatto per una delle Amministrazioni sue una provvisione di materiali l'importo di questi diventa per lo Stato medesimo un fondo disponibile. Esso non ha in realtà consumato, ma ha *impiegato* una parte di sue rendite; il *consumo* dei materiali o delle provviste, quali esse siano, costituirà a suo tempo la *vera spesa*. Lo Stato perciò se volesse fare un Inventario delle proprie attività, farebbe nel suo Patrimonio figurare l'importare di quelle provviste, nello stesso modo che in un Inventario particolare fanno parte di patrimonio quelle scorte che furono comperate con porzione delle rendite anteriori alla formazione dell'Inventario.

Per un simile motivo sono dunque patrimonio dello Stato i suoi Crediti verso i proprj sudditi, o verso gli Stati esteri, e la necessità di tenerne conto è evidente.

Riflettiamo ora che se (come è naturale) ciascuna delle Amministrazioni il complesso delle quali forma la grande Amministrazione dello Stato, deve far figurare nei proprj conti i valori Capitali (di patrimonio) rispettivamente amministrati, sarebbe un assurdo che questi medesimi valori capitali non figurassero nel gran Conto dello Stato anche loro. Non è soltanto il denaro che costituisce attività, ed è quindi ragionevole che le garanzie prese dal Governo per il denaro, si estendano a tutte le altre attività; per poter far ciò, bisogna bene che il Governo non si accontenti di vedere nei Conti delle diverse Amministrazioni esposto il valor capitale delle scorte loro, ma che lo tenga in evidenza anche nel gran Conto dell'Amministrazione generale.

Se ciò non si facesse, se il Conto dei materiali e scorte p. e. della guerra e della marina fosse dato soltanto al relativo ministero, ma la Suprema Amministrazione non ne vedesse il dettaglio, potrebbero verificarsi dei gravi inconvenienti. Supponiamo che la Suprema Autorità abbia autorizzato il Tesoro a somministrare al Ministero della guerra 50 milioni. Il Ministero della guerra impiega 20 milioni ad approvvigionare i suoi magazzini, e gli altri 30 milioni bastano, per un supposto, alle spese correnti. Nell'anno successivo vengono accordati ancora 40 milioni al detto Ministero, ed esso, oltre allo spendere questa somma, consuma tutte le scorte dell'anno precedente. Se la Suprema Autorità non avesse sott'occhio nel gran Conto anche il consumo delle scorte in 20 milioni, potrebbe essere indotta nell'errore di credere che il Ministero della guerra nel primo anno costò 50 milioni e nel secondo 40, quando in realtà nel primo anno costò 30 milioni, e nel secondo 60 milioni.

Insistiamo su queste idee per far travedere fin d'ora la necessità dei così detti conti a *materia* che nella pubblica amministrazione sono appunto destinati a tenere in evidenza l'impiego dei capitali e scorte esistenti nei magazzini e nei depositi dello Stato.

Qualunque per sia la natura delle attività capitali spettanti allo Stato, beni stabili, capitali dati a mutuo, livelli, crediti di ogni natura, materiali, generi, denaro ecc., non ci occorre di ripetere qui nè il modo di stabilirne l'importare, nè le norme per le più opportune classificazioni, nè le regole da seguirsi per una reciproca garanzia degli impiegati che fossero depositarj delle attività stesse, e delle pubbliche amministrazioni. Il lettore troverà nel Capitolo II della prima parte quanto potrà occorrergli in questo particolare, giacchè tutte le Attività Capitali dello Stato, per la impossibilità di capitalizzare le imposizioni, non possono che rientrare nel numero e nella categoria delle Attività dei patrimonj privati.

Ordinariamente però l'impiegato pubblico trovasi di rado negli Ufficj Contabili nel caso di stabilire esso medesimo il valor capitale delle Attività dello Stato, giacchè o trattasi di beni stabili, di materiali, di provvisioni, ed in tal caso le perizie ne sono erette dai competenti Ufficj, o trattasi di dare un valore a delle annualità di qualsiasi natura, ed in questo caso le istruzioni apposite, o gli Atti d'Ufficio gli servono di imprescindibile norma della calcolazione. Non succede sempre così al Contabile di una Amministrazione privata, il quale deve ordinariamente operare sopra documenti che sono lavoro di privati, e che quindi devono essere esaminati scrupolosamente prima di essere assunti per base di un Conto qualunque.

Crederemmo di far torto alla intelligenza del lettore se ponessimo sotto i suoi occhi un modello materiale di inventario. Quanto si è detto nel II Capitolo della prima parte sul modo di classificare le parti di sostanza, e sul modo di rilevare sul luogo un Inventario qualunque ci abilita a limitare questi cenni ulteriori, ed a rimandare il lettore al ripetuto Capitolo II, parte I.

II. *Idea generale del Preventivo dello Stato, suoi caratteri principali, e modo di compilazione.*

Il preventivo dell'Amministrazione pubblica ha per oggetto di stabilire i bisogni dello Stato per un anno, ossia di fissare l'importare delle spese indispensabili, o di assoluta utilità che si devono in un anno sostenere, e di determinare in seguito da quali delle fonti di rendita che sono a disposizione dello Stato, ed in quali quote da ciascuna di tali fonti, possa e debba nell'anno ottenersi il denaro occorrente per la detta spesa.

Visto lo scopo di un preventivo dello Stato, i caratteri principali che deve avere per conseguirlo sono presto determinati.

Un preventivo d'Amministrazione pubblica deve comprendere unicamente le spese riconosciute necessarie o evidentemente utili allo Stato ed ai Sudditi. Queste spese devono essere così bene qualificate e dettagliate, che non siavi bisogno di interpretazioni, ed rimanga incertezza alcuna sulla loro natura, necessità ed utilità. Devono anche essere determinate le epoche dell'anno nelle quali hanno a sostenersi.

In quanto alle rendite, siccome devono essere indefettibili, e confluire nelle pubbliche Casse alle epoche nelle quali devono queste sostenere le spese preventivate, il preventivo deve rigorosamente dimostrare la rendita da esigere, fissare qual parte di questa potrà realmente essere esatta nel periodo di Amministrazione, e stabilire altresì le quote di rendita che per approssimazione potranno a determinati periodi essere versate e trovarsi a disposizione del Governo nelle pubbliche Casse.

Insomma il preventivo dello Stato è diretto a far sicuro il Governo che nulla di necessario sarà mancare nella pubblica Amministrazione, e che i mezzi sono altrettanto sicuri quanto pronti.

Per arrivare alla formazione del Preventivo generale delle Spese e delle Rendite dello Stato bisogna che tutte le Amministrazioni del medesimo concorrano con preventivi speciali a prepararne gli elementi. Vediamo adunque come ciò succeda, ed a quali norme debbano quelle amministrazioni attenersi per corrispondere alla aspettazione della Suprema Autorità.

La stessa divisione del Preventivo in due parti, quella delle Spese, e quella delle Rendite, ci guida a parlare prima dei Preventivi delle Amministrazioni passive, e poscia di quelli delle Amministrazioni attive. Abbiamo d'altronde fatto osservare (Capitolo III della I parte) che i preventivi delle amministrazioni pubbliche differiscono essenzialmente da quelli delle Amministrazioni private in ciò, che mentre il privato, calcolata la rendita, non ha che a ripartirla come meglio gli torna a conto, lo Stato, calcolati gli impegni, deve ripartirne sulla massa imponibile e sui rami di amministrazione demaniale l'importare per supplirvi a tempo.

Quantunque poi in massima la calcolazione di un preventivo d'amministrazione, non possa farsi senza conoscere precisamente la natura dell'amministrazione medesima, pure siccome l'impiegato Contabile ha nei libri di Amministrazione una scorta sicura, ed ha una norma nelle istruzioni e nelle informazioni e schiarimenti ottenuti nella presente gestione e in molte delle gestioni precedenti, così anche senza una profondissima cognizione teorica del ramo di amministrazione di cui tiene i Conti, potrà all'appoggio delle cognizioni pratiche redigere il suo preventivo. È certo peraltro che le cognizioni teoriche, e la perfetta conoscenza delle relazioni reciproche fra i diversi rami della pubblica amministrazione, come pure quella dello scopo cui tende ciascuno di quei rami, influiscono moltissimo alla esattezza di tutte le operazioni di Contabilità, e principalmente dei preventivi.

Una delle massime fondamentali alla quale si deve sempre avere riguardo si è, che le spese abbiano ad essere moderate entro i limiti del necessario; che gli oggetti da provvedersi siano valutati con precisione, avuto riguardo al prezzo che potrà loro attribuirsi alle epoche delle quali ne occorre la provvista, e che finalmente i prodotti devono essere contemplati nella loro qualità, e quantità, avuto anche riguardo al tempo in cui ottenerli ed alle spese necessarie per ottenerli.

Ma non è il solo Contabile che concorre alla formazione del preventivo, e la esattezza di questo Conto, dipende in molta parte dalla previdenza e dallo zelo degli Ufficj amministrativi i quali a tempo possono curare le occorrenze per limitare le spese e per aumentare i prodotti di alcuni rami attivi.

Vediamo ora come possa completarsi il Preventivo generale dello Stato.

Per la parte passiva. — Le occorrenze delle diverse Amministrazioni passive sono calcolate e discusse dai diversi Ufficj istituiti ed organizzati all'oggetto di provvedere ai bisogni dello Stato. Di questi Ufficj abbiamo trattato nel Capitolo II di questa seconda parte. Portate dagli Ufficj secondarj a cognizione dei principali le risultanze di quelle calcolazioni e discussioni, questi Ufficj principali esaminano di bel nuovo i preventivi parziali; valutano la precisa necessità dei singoli titoli di spesa; limitano l'uno od allargano i confini dell'altro titolo a norma delle viste superiori a loro comunicate; trasmettono poi al Governo i risultati delle ispezioni, ed il Governo valendosi degli Ufficj ausiliarj di Contabilità sottopone ad ulteriore scrutinio tutti i preventivi, e sul modello prescritto dall'Autorità Suprema ne fa riunire gli estremi in un quadro generale.

In tutti questi preventivi, qualunque progetto di fabbrica di riparazione agli Edificj, di adattamento di strade; qualunque proposizione di acquisto di materiali in servizio delle rispettive amministrazioni, deve avere per appoggio una regolare perizia eretta dai competenti Ufficj tecnici, e le tariffe dei prezzi attribuiti ai generi ed articoli superiormente accennati. Ciò valga anche pei salarj, per le diete agli impiegati ecc., ed in generale per tutto ciò che in qualunque modo può essere giustificato mediante produzione di documenti di qualunque natura, questi documenti devono essere citati.

Gli Ufficj compilatori di questi preventivi hanno ordinariamente delle norme le quali determinano in quali casi possano essi medesimi fare le proposizioni, ed a quali somme possono giungere le spese per tali o tali altre *rubriche* o titoli; quelle norme prescrivono quali spese abbiano ad essere autorizzate dalla superiorità immediata dell'Ufficio compilatore, e quali dalla Suprema Autorità prima di poter essere comprese nel Conto preventivo. Nel Capo primo di questa seconda parte abbiamo avuto frequentemente occasione di rimarcare che per certe spese erano prefiniti dei limiti, al di là dei quali non potevano essere sostenute senza uno speciale assentimento del Governo.

Per riguardo alle spese fisse ed invariabili, come sarebbero quelle di pagamento di canoni, di salarj ecc., queste hanno ordinariamente una giustificazione nella costituzione dell'Ufficio che deve sostenerle, e si ha un motivo per ritenerle ammissibili nel solo vederle a figurare nei precedenti rendiconti.

All'oggetto poi che gli Ufficj superiori, o Consultivi possano avere un dato di confronto ed anche un titolo per ritenere ammissibili le spese, si usa di compilare i preventivi in modo, che a canto alla colonna destinata a contenere le somme da pagarsi nell'anno vegnente, si trovino in altre colonne esposte le somme assegnate nel precedente anno. E poi lasciato uno spazio sufficiente per la citazione del decreto di autorizzazione in forza del quale nel precedente anno codesta spesa venne sostenuta.

Se si trattasse di una spesa la quale non fosse che una quota annua di una spesa maggiore, per es. di una rata dovuta ad un appaltatore per una costruzione, in tal caso il preventivo di spesa deve indicare l'importo totale della costruzione e la relativa approvazione del contratto, e quindi contenere la specifica delle rate già pagate. Queste notizie riescono di somma utilità per prevedere molto tempo prima la cessazione di dati impegni, e la possibilità di far luogo ad altri, che venissero proposti.

Gli Ufficj compilatori oltre alle notizie inserite nel Conto preventivo, somministrano tutti gli schiarimenti opportuni, e dimostrano all'uopo la necessità di incontrare una data spesa straordinaria con un rapporto accompagnatorio.

Del resto, ciascun Ufficio è diretto da speciali norme in questa interessante operazione; nè qui potremmo farci carico delle prescrizioni vigenti per le singole Amministrazioni, essendo nostro scopo il trattare la materia sotto un aspetto di generalità. Occorrerà forse nel progresso dell'opera di far cenno di speciali prescrizioni.

Gli Ufficj ai quali è demandata la prima ispezione dei Conti preventivi scandagliano attentamente la natura e la necessità delle spese; osservano se tutte quelle per le quali non occorre una previa superiore autorizzazione sono giustificate dall'andamento delle amministrazioni cui si riferiscono, ed in quale rapporto stanno con quelle delle identiche categorie sostenute e stanziate negli anni precorsi; esaminano se tutte le spese per le quali si renda necessaria una superiore autorizzazione o proposte, siasi dall'Ufficio compilatore del Conto annotata e citata l'autorizzazione stessa, e ricorrono agli atti ed alle prenotazioni d'Ufficio per convincersi che in quelle citazioni non sia incorso alcuno sbaglio, o mala interpretazione; rivedono i calcoli; studiano la convenienza di procrastinare, o di anticipare il pagamento di alcune spese per potere invece anticipare o dilazionare il pagamento di altre più o meno urgenti; esaminano minutamente sotto i rapporti di economia tutti i progetti, ed osservano se hanno tutti il necessario appoggio delle distinte, delle perizie, delle specifiche calcolate sulle tariffe vigenti, come pure se i proposti pagamenti siano in relazione e quanto dimostrano gli atti prodotti e quelli d'Ufficio.

Arrivano con ciò a concretare delle proposizioni di rettifiche, di modificazioni, riduzioni, od ampliamenti nei Conti riveduti, e quindi li rassegnano con queste proposizioni al Governo, o a quell'Ufficio che ha per istituto di definitivamente approvarli.

Il Governo, o le Delegazioni, per gli affari Amministrativi politici e Comunali, incaricano rispettivamente o la Contabilità Centrale, o le Ragionerie provinciali di un secondo esame. Le Contabilità ripetono gli scandagli e confronti; ponderano di bel nuovo la necessità e la convenienza delle proposte spese; esaminano se non sia possibile il ridurle o differirle senza pericolo di dovere in un altro anno incontrare una spesa maggiore, e quindi rassegnano alle competenti superiorità il loro voto in appoggio al quale viene definitivamente stabilito il Preventivo.

Tutti i Preventivi parziali così accennati formano gli elementi di alcuni altri Preventivi più grandiosi che compenetrano gli estremi di tutti i Preventivi dipendenti dalle diverse Sezioni dell'Amministrazione generale dello Stato, ed il lettore può immaginare come i Preventivi di queste Sezioni, trasmessi all'Autorità Suprema per la definitiva ammissione, vengano poi a formare il Preventivo di spesa di tutto lo Stato.

Per la parte attiva. — Conosciuta la spesa da sostenere nell'anno, occorre al Governo di assicurare tanta rendita quanta basti a sostenerla. Nel Capitolo III di questa seconda parte abbiamo dato una idea delle diverse fonti di rendita. Ora, gli Ufficj che direttamente sono incaricati della produzione dei Conti preventivi di rendita, sono appunto gli incaricati anche dell'Amministrazione di queste rendite; guidati nelle loro operazioni dalle norme generali della loro organizzazione, e al fatto, come sono, del grado di produzione dei rispettivi rami, procedono anch'essi alla compilazione dei Preventivi.

Questi Preventivi comprendono in generale il quadro e la dimostrazione dei prodotti, ed il prospetto della spesa necessaria per ottenere i prodotti.

Quanto ai prodotti, se sono determinati da una legge (come l'imposta prediale ed il testatico), in tal caso ciascuno Ufficio dimostra la quota di prodotto che sarà per dare nell'anno, appoggiandosi ai dati Statistici dello stato d'estimo e della popolazione.

Sono in massima determinate da una legge anche le imposte indirette, ma per queste i dati statistici ai quali poter appoggiare la valutazione del prodotto sono più complicati e più incerti. Per calcolare il prodotto dei dazj di importazione, di esportazione e di transito, bisogna conoscere il quantitativo di ciascun genere soggetto a dazio che viene importato, esportato, e che transita per lo Stato; per calcolare il prodotto di vendita del Sale bisogna conoscere il quantitativo che se ne consuma nello Stato; per valutare il ricavabile dalla Tassa registro importa di conoscere il numero di ciascuna categoria di atti che vi sono sottoposti ecc. Insomma nella calcolazione dei Preventivi dei rami di prodotto, i dati statistici sono, non solo utili, ma necessarj, e non si potrebbe raccomandare abbastanza lo studio della Statistica a tutti quelli i quali intendono dedicarsi ai pubblici impieghi amministrativi. I dati occorrenti sono raccolti dagli Ufficj Amministrativi e Contabili, e ora vedremo fra poco in qual modo servono ad appoggiare anche i Rendiconti, ed alcuni Allegati dei medesimi, e come negli Ufficj Contabili occorre di acquistare nelle disposizioni dei medesimi quei criterii e quella pratica che li rendono di facile uso e maneggio, e quindi di una positiva utilità. Le tracce delle precorse gestioni servono pertanto a dimostrare se un dato ramo di amministrazione è in aumento o in decremento, e questa nozione permette di calcolare in previsione il risultato della gestione avvenire. Chi compila un preventivo non deve ommettere alcuno degli elementi che valgono ad appoggiare le cifre in esso esposte, od di fare le osservazioni sulle cause o conosciute o probabili dell'aumento o del decremento in cui il ramo di amministrazione si trova. Così gli Ufficj revisori hanno sempre una vera cognizione dei fatti, e le osservazioni loro non possono essere nè inutili, nè fatte all'azzardo, e l'Autorità Superiore si trova in grado di ponderare le circostanze che le vengono subordinate e di dare in tempo i provvedimenti opportuni.

In quanto ai prodotti derivanti da speculazioni manifatturiere tenute per conto dello Stato

nei loro Preventivi si deva aver di mira di giustificare la probabilità dell'esito di quel quantitativo di articoli che si vuol fabbricare (p. e., tabacco, carte da bollo ecc.). Questa probabilità ha per appoggio il consumo precedentemente fatto di quelli articoli. Si stabiliscono i prezzi dei quantitativi che presumibilmente si potranno esitare (sarebbe infatti inutile e dannoso creare dei valori che per la loro giacenza restassero inoperosi, o che fossero poi soggetti a deperimento), e si calcola così il prodotto lordo.

Vengono in seguito le dimostrazioni delle spese necessarie per ottenere il prodotto lordo. Questa spesa è composta del valore delle materie prime, dell'importo dei sali nella lavorazione, di quello dei quantitativi dispersi o deperibili, del costo della mano d'opera, degli attrezzi consumabili, del fitto dei locali, dei compensi o provvisioni ai dispensieri o postari ecc. Essa deve essere esposta in tutto il dettaglio, appoggiata alle tariffe dei prezzi, alle risultanze della gestione precorsa, avuto anche riguardo alle prescrizioni od osservazioni che per parte dell'Autorità Superiore fossero state fatte all'oggetto di minorare le spese, di ordinare le operazioni di manifattura nel modo il più conveniente, di procurare in tempi più opportuni le materie ecc. ecc. Noi dovremmo estendere troppo i confini di questo trattato, se passando in rassegna i principali rami di prodotto, osassimo ad esporre quelle osservazioni che la retta amministrazione di ciascuna parte fa fare sul modo di compilarne i preventivi. Così ci limitiamo alle osservazioni le più ovvie e generali anche per la ragione che in pratica un pubblico impiegato ha, nell'Ufficio o nell'Amministrazione in cui trovasi, già tracciate le istruzioni e fin anche i modelli dei Preventivi che la riguardano. Dal prodotto lordo deducendo le spese occorrenti per ottenerlo, si ha il netto prodotto sul quale lo stato può nella prossima annata calcolare in quel ramo cui il preventivo si riferisce.

Questi preventivi dei prodotti, del pari che quelli delle spese, riveduti dai competenti Ufficj, ed approvati dai Dicasteri Camerali, vengono così a formare altrettante parti integranti dei Preventivi complessivi di ciascun ramo di amministrazione dello Stato, ed ecco in qual modo si ha anche per le rendite dello Stato il Preventivo generale.

Supponendo l'Amministrazione pubblica divisa in diversi Ministeri per la parte passiva (p. e., Ministero della giustizia, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno, Ministero del culto ecc.), e in diverse sezioni di un Ministero generale delle Finanze (p. e., Imposte dirette, Dogane, Lotto, Posta, Bollo della carta, Diritti uniti, Rendite di Beni Demaniali ecc.) si vede come il Preventivo generale dello Stato sia il riassunto dei Preventivi dei singoli Ministeri, come ciascuno di questi Preventivi Ministeriali sia il riassunto dei Preventivi esaminati e rettificati dalle rispettive Amministrazioni subalterne generali; e come questi ultimi Preventivi siano il risultato delle operazioni demandate agli Ufficj dipendenti dalle Amministrazioni sunnominate, sottoposte alla più accurata disamina, e modificate a norma dell'occorrenza e dietro le superiori prescrizioni.

Per associare a queste idee astratte qualche idea concreta, dovremmo qui presentare un modello di Preventivo generale dello Stato, ma esso non ne pare assolutamente indispensabile, mentre il lettore avrà più avanti occasione di vedere applicati i sopra esposti principj della compilazione dei Preventivi.

III. *Idea generale della concentrazione delle Rendite nel Tesoro dello Stato, e del successivo riparto delle medesime*

Tutti i fondi destinati a supplire alle spese dello Stato (pagate le spese d'amministrazione dei singoli rami attivi) sono versati nella Cassa generale del Tesoro, per lo meno sono in parte versati in quella Cassa generale, ed in parte custoditi in Casse dipendenti, ma a disposizione della Cassa generale suddetta. La Suprema Autorità fa su quei fondi degli assegni a

favore dei diversi Ministeri fino alla concorrenza delle spese per ciascuno di essi votate, ed in vista di questi assegni ed all'appoggio di mandati segnati dall'Autorità Governativa, i diversi Ministeri, e le Amministrazioni dipendenti ricevono dal Tesoro le somme assegnate. Il Ministro del Tesoro esamina se le ordinazioni di pagamento sono in relazione all'assegno, ed autorizza il pagamento dei relativi mandati.

Così, esaminando queste operazioni sotto un aspetto generale, si vede che esse si riducono in ultima analisi alle seguenti. L'Autorità Superiore col sanzionare i preventivi delle Amministrazioni attive o il preventivo generale di Finanza, e coll'ingiungere alle Amministrazioni medesime di versare i prodotti nella Cassa del Tesoro a disposizione dei diversi Ministeri e delle Amministrazioni passive, stabilisce per queste una *competenza attiva*, ed una *competenza passiva* per le Amministrazioni di Finanza. Queste Amministrazioni versando al Tesoro le somme, adempiono alle loro competenze passive, e queste passano invece al Tesoro il quale, dal momento che riceve, mostra anche l'obbligo di corrispondere gli assegni alle Amministrazioni passive. Queste Amministrazioni poi, nel ricevere le somme loro assegnate sul Tesoro, saldano il debito del Tesoro medesimo; ed il debito che contraggono esse medesime va a pareggio delle competenze attive che erano state loro assegnate.

Queste operazioni si possono vedere in effettivo giro di scrittura doppia nel seguente esempio, dove in tre partite si sono rispettivamente figurate l'Amministrazione generale delle Finanze (Amministrazioni attive), la Cassa generale del Tesoro, ed i diversi Ministeri (Amministrazioni passive).

Amministrazione generale delle Finanze.

DARE		AVERE	
1. Ai Ministeri diversi col mezzo della Cassa generale del Tesoro	L. 80,000,000	2. Dalla Cassa generale per tante versate	L. 40,000,000
		6. Dalla suddetta per c. s.	» 40,000,000
			L. 80,000,000

Cassa generale o Tesoro dello Stato.

2. All'Amministrazione generale delle Finanze per contante	L. 40,000,000	4. Dai Ministeri diversi a saldo del Mandato A	L. 30,000,000
6. Alla medesima per c. s.	» 40,000,000	7. Dai suddetti per Mandato B	» 50,000,000
	L. 80,000,000		L. 80,000,000

Ministeri diversi.

4. Al Tesoro generale per conto a saldo del Mandato A.	L. 30,000,000	1. Dall'Amministrazione generale delle Finanze	L. 80,000,000
7. Al medesimo a saldo del Mandato B.	» 50,000,000		
	L. 80,000,000		

IV. *Idea sommaria del reso-conto*, o Consuntivo *dello Stato*.

Gli 80 milioni qui addebitati all'Amministrazione generale delle Finanze possono rappresentare l'effettivo prodotto di tutte le Amministrazioni attive per lo Stato; saranno peraltro difficilmente in esatta corrispondenza coi risultamenti dei preventivi, come difficilmente succederà che le Amministrazioni passive si contengano rigorosamente entro i termini dei rispettivi conti di previsione. Per la maggiore occorrenza delle Amministrazioni passive può supporsi fatto un fondo di riserva, od approvato qualche assegno ulteriore (credito suppletorio) sul Tesoro dello Stato. Ma in ogni caso, tanto le Amministrazioni attive come le passive, dovranno dimostrare con regolari rendiconti i risultamenti delle rispettive gestioni.

Anche senza anticipare il metodo di Contabilità Camerale, possiamo sempre immaginare in qual modo le Amministrazioni attive e passive possano compilare i loro conti, giacchè i registri o le Contabilità delle rispettive gestioni potranno in ogni caso essere tenute con uno dei metodi da noi esposti nella prima parte, e per una maggiore regolarità, a scrittura doppia. Sono anzi moltissimi gli Ufficj di Contabilità nei quali i conti si tengono a doppia scrittura, sebbene poi i registri così tenuti servano a somministrare gli elementi di un *reso conto* secondo il metodo Camerale.

Nel render conto delle Amministrazioni tenute, gli Ufficj compilatori del Consuntivo metteranno a fianco alla effettiva rendita ed alla effettiva spesa di ogni titolo la rendita o la spesa che era stata calcolata nel preventivo. La differenza in più od in meno a fronte del preventivo, dovrà essere giustificata da appositi schiarimenti, affinchè gli Ufficj revisori possano con cognizione di causa presentare alla Autorità Suprema le proprie deduzioni. Quanto al modo di documentare i Rendiconti, oltre l'idea che ne abbiamo già per ciò che se n'è detto nella prima parte, avremo occasione di occuparcene ancora nel Capo III di questa seconda parte.

Supponendo peraltro già riuniti e riveduti dai competenti Ufficj i Conti consuntivi di tutte le Amministrazioni Attive e Passive dello Stato, e che questi Conti medesimi dimostrino l'effettiva competenza, i parziali adempimenti, e quindi i residui, il montare complessivo delle competenze passive costituirà la spesa verificatasi per l'Amministrazione dello Stato, ed il montare complessivo delle competenze attive sarà la rendita dello Stato. Nel caso poi che pei rami di prodotto sia rimasta da realizzarsi una parte, e che pei rami di spesa sia rimasta a pagarsi una parte, la somma dei residui attivi confrontata con quella dei residui passivi, farà conoscere se siasi fatto qualche avanzo, o se invece nell'anno seguente abbiasi a supplire ad una deficienza di prodotti allargando i confini della parte attiva nel conto preventivo.

Noteremo fin d'ora l'importanza di una sollecita compilazione e revisione dei Conti consuntivi: sono i fatti che illuminano assolutamente, e se i preventivi, invece di essere simultaneamente appoggiati alle considerazioni economiche ed ai fatti, lo sono unicamente alle prime, non è possibile che in essi siano preveduti tutti i bisogni, e misurati esattamente i prodotti e le spese. Le deduzioni degli Ufficj Amministrativi e Contabili sulle risultanze dei Rendiconti d'Amministrazione pubblica, mettono in chiaro tante circostanze ed incidenti che è ben difficile non presentino un appoggio per una successiva più esatta previsione. D'altronde, se, p. e., il conto consuntivo del 1839 dimostrò dei risultamenti troppo lontani dai preventivati, e se questi risultamenti portassero la necessità di provvedere nel 1840 ad una deficienza dei prodotti sulle spese, come si potrà farlo attendendo il Consuntivo del 1839 appena compilato alla fine del 1840? Qui non vi è strada di mezzo: o per compilare il preventivo 1840 abbastanza in tempo da poter servire di una guida nell'Amministrazione di quell'anno, bisognerà fare astrazione dai risultamenti della gestione 1839, oppure per ovvi

riguardo a questi risultamenti; bisognerà dilazionare tanto la compilazione del preventivo 1840 da poterli conoscere, ed in tal caso accadrà forse di avere approvato il preventivo del 1840 quando la gestione di quell'anno avrà toccato il suo termine. Il preventivo in quest'ultimo caso, invece di essere (come lo dovrebbe) una guida nella gestione, diventerà un imbarazzante dato di confronto fra le supposte spese e rendite, e le spese e rendite realizzate.

La complicazione, e l'estensione delle Amministrazioni non permettono assolutamente di avere alla fine di un anno il preventivo dell'anno immediatamente successivo; ma se le registrazioni della gestione corrente saranno tenute in giorno ed ordinate in modo, che in un tempo possibilmente breve si possa compilare il Rendiconto, e se questo Rendiconto sarà subito sottoposto alla revisione ed alla approvazione, i suoi estremi potranno abbastanza in tempo essere presi in considerazione.

Queste riflessioni hanno condotto il Governo a stabilire dei termini perentorj per la presentazione dei Consuntivi e dei Preventivi delle diverse Amministrazioni, e si vede l'assoluta necessità che questi termini non siano oltrepassati.

A schiarimento di queste idee generali di Contabilità pubblica esporremo qui il Rendiconto di Amministrazione delle Finanze del cessato Regno d'Italia relativo all'anno 1811, facendo poi seguire qualche rendiconto subalterno al medesimo, cioè il Rendiconto di qualche ramo d'Amministrazione Attiva (1). Il gran Conto o Rendiconto generale dello Stato, per quel che abbiamo detto, ha per Allegati i Rendiconti delle diverse Amministrazioni, come questi ultimi abbiano un appoggio nei Rendiconti delle Amministrazioni subalterne. Non essendo possibile il passare in rassegna tutti i Rendiconti delle Amministrazioni primarie senza deviare dallo scopo che ci siamo prefissi, e d'altronde potendo il lettore formarsi, sul modello di un Conto subalterno, od Allegato del Conto generale, una idea del modo con cui tutti gli altri Conti o Allegati del Conto generale potranno essere compilati, ci limiteremo ad esporne uno solo per la parte Attiva. Comprendendo esso *prodotti* e *spese*, saremo disimpegnati dall'esibire il modello di conto di un ramo passivo dell'Amministrazione generale. Avremo però cura di preferire qualche Conto, il quale possa contemporaneamente dare una idea della giustificazione del Conto generale cui servirà di Allegato, e del modo con cui questo medesimo Allegato deve essere compilato e giustificato. Ecco intanto la spiegazione sommaria dei due Stati esposti in seguito (pag. 91 e 92).

Lo stato *A* N.° I fa conoscere:

1.° In quali somme erano preventivate e sancite dal Governo le rendite per ciascun titolo;

2.° I prodotti effettivi dimostrati dai Rendiconti degli speciali rami di Amministrazione, ed è appunto il Conto di uno di questi rami che noi esporremo in seguito, a titolo d'esempio;

3.° Le somme versate nell'anno 1811 dalle singole Amministrazioni nella Cassa del Tesoro, e quelle versate in essa durante i primi nove mesi del 1812. Si ha così la totalità dei versamenti, che unite alle somme rimaste da versare al Tesoro, costituisce il montare dei prodotti reali o della *competenza effettiva* di cui al 2.°

Lo Stato *A* N.° II fa conoscere:

1.° *Gli assegni* fatti dal Governo sul Tesoro a favore delle diverse Amministrazioni passive, ossia i *Crediti aperti* sul Tesoro a queste Amministrazioni medesime in vista dei Conti preventivi;

2.° I crediti riconosciuti necessarj, ed aperti sul Tesoro a favore delle Amministrazioni passive in vista di bisogni riconosciuti posteriormente alla approvazione dei preventivi. Questi

---

(1) Non sarebbe stato possibile ad un privato ottenere i risultamenti di qualche ramo d'Amministrazione del Regno Lombardo-Veneto, nè sarebbe forse stato permesso il pubblicarli. Per non ricorrere all'espediente di presentare un Conto del tutto ipotetico, abbiamo preso il partito di ricorrere ad un Conto positivo e pubblicato, sebbene non riferibile all'Amministrazione attuale.

crediti addizionali hanno dovuto essere aperti con leggi speciali sulla dimostrazione regolare dei bisogni;

3.° Il più speso delle singole Amministrazioni a fronte dei crediti aperti a loro favore sui dati del preventivo, e sulla dimostrazione dei bisogni ulteriori, cioè a fronte dei crediti originariamente aperti e degli addizionali;

4.° Il meno speso come sopra;

5.° Resta così dimostrata la *spesa reale*, che ha poi un appoggio nei Conti delle singole Amministrazioni;

6.° Le somme pagate nel 1811, e nei primi nove mesi del 1812 dal Tesoro alle singole Amministrazioni in vista dei mandati emessi a loro favore ed a carico del Tesoro stesso;

7.° Il credito ulteriormente occorribile a ciascuna Amministrazione per supplire alla spesa rimasta a suo carico al 1.° ottobre 1812, e quindi la totalità del *credito occorribile*. Il *credito occorribile* viene dimostrato confrontando la totalità dei pagamenti (6.°) colla spesa reale (5.°).

Il risultamento dell'Amministrazione del Regno dimostra che a fronte della Rendita reale la spesa è maggiore di . . . . Lire 5,021,778, 26

Ora, i Crediti dimostrati occorribili al N.° 7.° montando invece a » 6,813,064, 02, ne viene che oltre i crediti già aperti a favore delle diverse Amministrazioni, e non pagati dal *Tesoro ancora*, dovrà il Governo nella gestione successiva tener aperto un *credito ulteriore* a favore delle Amministrazioni stesse in . . . . Lire 1,791,285, 76

Avvertasi però che nel Conto Generale delle Rendite e delle spese dello Stato non sono comprese tutte le spese che il pubblico sostiene, come non vi sono neppure comprese tutte le rendite. Vi sono infatti delle spese che vengono sostenute da certe porzioni della popolazione a proprio esclusivo carico, e vi sono delle rendite, le quali spettano esclusivamente a queste porzioni della popolazione. Prendiamo ad esempio l'Amministrazione di un Comune. Noi vedremo che (previo assenso dell'Autorità Governativa) un Comune ha ad esclusivo proprio carico la spesa per la condotta Medica, quella per la condotta Chirurgica ed Ostetrica, quella per la Scuola Elementare, ed altre diverse. Esso Comune poi, se ha dei Beni Stabili, dei Capitali, ed altre Attività di sua particolare spettanza, ne gode esclusivamente anche i frutti e prodotti.

Giova peraltro rimarcare, che la maggior parte di queste spese essendo sostenute con rendita e con sovrimposta Comunali, gli individui oppure le famiglie che avrebbero pure a sostenere la spesa medica ecc. ne sono esonerate mediante un contributo molto al di sotto di quanto avrebbero a pagare, se la condotta medica non esistesse.

Abbiamo dunque veduto come si arrivi a formare il Conto Generale dell'Amministrazione dello Stato, e ne abbiamo anche un'idea positiva. Abbiamo anche potuto ammirare che i principj elementari dell'Amministrazione Finanziaria si riducono *all'esame della necessità delle spese pubbliche*, a quello *della possibilità di pagare le spese pubbliche legalmente ammesse*, ed al *saper riunire in conti legalmente giustificati gli estremi dell'Amministrazione tenuta*, per quindi *discuterli, e cavarne argomento di positivi calcoli di previsione ulteriore*. Torneremo poi su questi argomenti; intanto ci basti osservare che nulla concorre meglio a semplificare la pubblica amministrazione che una ragionata economia nelle spese, e che l'Arte delle Finanze è tanto più difficile quanto meno è conosciuta quella di economizzare. D'altronde (dice Verri) *il pubblico è naturalmente portato a considerare le gravezze come un debito sacro, ogni qualvolta può essere persuaso che il ritratto delle pubbliche imposte è impiegato con giudizio*.

Digitized by Google

STATO *A* N° I. ESERCIZIO 1811

STATO dei prodotti dell'anno 1811, *delle somme entrate nel Tesoro, e di quanto restava ad entrarvi al* 1° *ottobre* 1812.

Cenni schiarenti, o Allegati	INDICAZIONE dei PRODOTTI	PRODOTTI portati dalla legge 19 maggio 1811	PRODOTTI effettivi secondo gli Stati delle Amministrazioni al 1 gennajo 1812	SOMME ENTRATE nel 1811	SOMME ENTRATE dal 1 gennajo al 1 ottobre 1812	SOMME ENTRATE Totalità	RIMASTE da entrare
I	Imposta prediale L.	51083240, 00	51442955, 53	48556561, 55	9006602, 87	49441724, 42	1992831, 11
II	Tasse personale »	4780000, 00	4803365, 81	4522357, 93	98885, 81	4621243, 78	182121, 87
III	Contributo delle professioni libe rali »	296000, 00	246059, 26	1472399, 82	196526, 46	1668926, 28	543375, 41
IV	Sigille della Arti e Commercio »	1715000, 00	1477242, 43				
V	Dogane, Sali, Tabacchi, Polveri e Miniere, e Dazio di Consumo »	55100000, 00	59039978, 10	54217925, 65	3348371, 70	57566297, 39	1463704, 73
VI	Lotto »	1800000, 00	3147220, 45	3017904, 67	129315, 78	3147220, 45	
VII	Poste »	1213000, 00	1661916, 82	1233159, 98	38819, 48	1271979, 46	389937, 36
VIII	Registro, Ipoteche, Tasse e Lascite da carcere	8570900, 00	6288317, 96	6637088, 22	946538, 04	7583026, 26	825291, 68
IX	Bollo della carta »	3638800, 00	4209748, 39				
X	Diritti di navigazione, pesca ed altri diversi »	500054, 00		4158259, 37	777061, 33	5035320, 70	280715, 27
XI	Arretrati di Rendita e prodotto dei Beni Demaniali d'ogni natura »	500000, 00	1106289, 58				
XII	Rendite di Lire 1000000 sul Monte Napoleone »	2000000, 00	2000000, 00	2000000, 00		2000000, 00	
	Lire	131000000, 00		125815557, 21	6433557, 49	132251114, 70	5171977, 43
		Lire	137423092, 13			Lire 137423092 Cent 13	

STATO *A* N.° II

STATO delle Spese per l'anno

ARTICOLI DELLA SPESA		CREDITO della legge 19 maggio 1811	CREDITI addizionali autorizzati con Decreti speciali	NUOVI CREDI nuovam
Monte Napoleone	Debito pubblico . L.	10000000, 00	. . .	. .
	Rendite vitalizie, e pensioni	11030000, 00	. . .	807088,
Lista Civile	»	6000000, 00	. . .	. .
Gran Giudice, Ministro della Giustizia .	»	7600000, 00	. . .	35900,
Relazioni estere	»	800000, 00	. . .	. .
Interno	»	16400000, 00	2023800, 00	42260,
Culto	»	2000000, 00	. . .	. .
Guerra e Marina	»	44000000, 00	5197924, 72	1012306,
Finanze	»	33000000, 00	. . .	.
Tesoro pubblico	»	1130000, 00	. . .	340150,
Corresponsione allo Francia . .	»	3000000, 00	. . .	.
Fondo di riserva	»	600000, 00	. . .	.
	Lire	131000000, 00	7220724, 72	1208830,

RIST

Spese come sop e Rendite annuali	
Maggiore spesa	

ESERCIZIO 1811

l'anno 1811, *fino al* 1° *ottobre* 1812

CREDITI non necessarj	BUDJET delle Spese reali	MANDATI EMESSI nell'anno 1811	MANDATI EMESSI dal 1 gennajo al 1 ottobre 1812	TOTALE dei Mandati emessi	CREDITO disponibile al 1 ottobre 1812
807068, 87	9192931, 13	6111000, 00	3081931, 13	9192931, 13	. . . . . .
. . . . . .	11807068, 87	9994000, 00	1313068, 87	11307068, 87	500000, 00
. . . . . .	6000000, 00	6000000, 00	. . . . . .	6000000, 00	. . . . . .
. . . . . .	7959000, 00	7391625, 05	160929, 06	7552554, 11	406445 89
. . . . . .	800000, 00	775000, 00	. . . . . .	775000, 00	25000, 00
. . . . . .	26644561,00	15282905, 29	902431, 71	16185337, 00	459224, 00
115, 21	199884, 89	195068, 86	4816, 03	199884, 89	. . . . . .
. . . . . .	54651350, 97	46902565, 97	2471938, 45	49374504, 42	5276846, 55
156078, 47	3143921, 53	2965485, 23	64684, 09	3030169, 32	113752, 21
. . . . . .	2046152, 00	1953633, 71	60722, 92	2014356, 63	31795, 37
. . . . . .	30000000, 00	24598933, 39	5401066, 61	30000000, 00	. . . . . .
500000, 00	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
1563262, 45		122170217, 50	13461588, 87	135631806, 37	6813064, 02
Lire	142444870, 39			Lire 142444870, 39	

ENTO

lire	142444870, 39
»	137423092, 13
Lire	5021778, 26

Dei Conti per esercizio e dei Conti per annata.

Prima di esporre gli Allegati del Conto Generale precedente, importa che ci facciamo una idea della parola esercizio posta in capo a ciascuno dei due quadri l'uno dei Prodotti, e l'altro delle Spese.

Quando si è compilato il Prospetto delle spese presunte per un anno, p. e. pel 1840, e quello delle rendite, non si pretende già che niuna spesa, niuna riscossione relativa a quell'anno possa aver luogo dopo il 31 dicembre di quell'anno medesimo; che anzi accadrà di introitare negli anni 1841, 1842, e seguenti una parte delle competenze attive non realizzate nel 1840, e di pagare in detti anni porzione delle spese rimaste insoddisfatte in quell'anno medesimo.

Intanto posando pel principio che le spese approvate sieno state riconosciute necessarie, e che alle diverse Amministrazioni sieno perciò accordati i crediti sul Tesoro onde poterle sostenere, si vede che sarebbe un controsenso di sopprimere una spesa necessaria, e l'abbandonare le relative rendite con cui si doveva farvi fronte pel solo motivo che entro il 1840 non si fece quella spesa medesima. Un controsenso ed un'ingiustizia sarebbe poi il dichiarare perente le azioni creditorie dei terzi, e derivanti da spese sostenute per conto dello Stato, e da questo ammesse, perchè il rimborso o pagamento di quelle spese non potè aver luogo nel 1840.

Un altro principio non meno evidente è questo: che se tali prodotti furono assegnati a sostenere tali spese, il sostenere dopo il 1840 delle spese diverse dalle contemplate nei fondi attivi che non saranno realizzati nel 1840, renderebbe illusorio il preventivo, ed aprirebbe l'adito a degli abusi nella pubblica Amministrazione, e questa ne resterebbe rovesciata o messa in densa confusione.

Posti questi principj è naturale che alla fine di un anno di Amministrazione, i crediti ed i debiti dei diversi Ministeri o Sezioni dell'Amministrazione dello Stato, devono tenersi in evidenza, e considerarsi come parti di competenza passiva e di competenza attiva non per anco adempite, e che i crediti aperti ad un tal Ministero abbiano esclusivamente a servire per i bisogni legalmente riconosciuti del medesimo e per pagare le spese, e soddisfare gli impegni incontrati dietro l'approvazione del Preventivo di spesa.

Si vede che noi qui facciamo astrazione dall'ipotesi, che nel corso della gestione una data spesa, la quale prima trovossi indispensabile, siasi poi riconosciuta inutile o riducibile. In tal caso, i prodotti che erano stati destinati a sostenerla, ossia i corrispondenti assegni sul Tesoro, restar devono giacenti, non essendo in facoltà di una Sezione qualunque dell'Amministrazione pubblica il destinare gli assegni a delle spese che non fossero state ammesse dall'Autorità Suprema. Altrimenti succedendo, sarebbe tolta la specializzazione delle spese, e non si conseguirebbe lo scopo al quale vedremo in seguito che essa tende esclusivamente.

Finalmente è chiaro che se il Conto Generale dello Stato fosse chiuso precisamente alla fine dell'anno d'Amministrazione, le competenze attive e passive insoddisfatte mostrerebbero somme vistosissime perchè nella estensione e nella complicazione della gestione, non sarebbe possibile il fare altrimenti, nè le Amministrazioni subalterne potrebbero al 31 dicembre chiudere i loro Registri e presentare i loro Conti senza che vi figurassero grandi arretrati di rendite e di spese.

Se peraltro il Conto di un tale anno non si volesse ritenere per definitivamente chiuso se non quando tutte le attività e tutte le passività relative alla sua amministrazione fossero rispettivamente esatte e pagate, sarebbe difficile l'ottenere assolutamente i conti di qualch'anno prima di una lunga serie di altri anni. Per tutti gli anni poi di questa serie succe

durebbe lo stesso, e lo Stato avrebbe una serie di Conti sospesi, i quali di anno in anno rimonterebbero forse ad un mezzo secolo addietro. Questo sistema è quello che porta il nome di *Conti per Esercizio*, ed è anche ai nostri giorni usato in Francia, sebbene modificato da speciali condizioni, le quali determinano dopo qual periodo abbia a ritenersi chiuso un esercizio. Questo periodo è di nove mesi, ed è quello appunto che si riteneva nei Conti del cessato Regno d'Italia. Si intende con ciò che gli assegni fatti alle diverse Sezioni dell'Amministrazione pubblica non servono solamente a pagare i creditori durante l'anno di gestione, e che questi crediti possono ancora servire per nove mesi successivi, e destinarsi al pagamento dei debiti contratti durante l'anno. Spirati i nove mesi, i crediti aperti alle diverse Sezioni, e non adoperati, perdono il carattere di *assegni* e possono le somme accumulate nel Tesoro destinarsi *indistintamente* al pagamento dei debiti degli anni precorsi. La limitazione adunque della durata di un esercizio non è assoluta; e si dà anzi spesse volte il caso di vedere aperti dei crediti a favore di esercizj già chiusi (*crédits d'exercices clos*) su quei crediti si liquidano per cinque anni le partite arretrate, ed anche dopo spirato il quinquennio, i Ministri ottengono nuovi crediti speciali (*crédits d'exercices périmés*) per servirsene nel pagamento di quei debiti che nel quinquennio non erano scaduti.

Ora dal momento che il Creditore, il quale ha constatato i suoi diritti a carico dello Stato durante il primo anno, può farsi pagare negli anni successivi col mezzo di crediti affetti a questi anni medesimi, a che serve questa finzione di esercizio, e questa pretensione, così mal fondata, di imputare le spese di una annata soltanto sugli assegni o crediti aperti nel *budget* di quell'annata medesima?

Importerebbe dunque di chiudere il Conto al 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso gli assegni di un anno non potrebbero servire che per quell'anno, e gli assegnamenti fatti in preventivo, ma pei quali non fossero stati emessi i relativi mandati, sarebbero annullati senza pregiudizio dei creditori. Per tal modo le Amministrazioni solleciterebbero possibilmente l'impiego degli assegni affetti particolarmente od applicati a determinate spese; ma le somme incassate dal Tesoro e non adoperate, sarebbero applicate ai bisogni generali, e le diverse Amministrazioni non avrebbero che a formare un quadro dei residui da pagare per sottoporlo di nuovo ad un esame di ammissibilità. Un tale esame riesce indispensabile, potendo benissimo cessare dopo l'anno di gestione quel bisogno che prima era stato riconosciuto sussistente.

Il Conto di previsione dell'annata conseguente assegnerebbe a ciascun titolo di spesa, oltre il credito dell'annata corrente, un credito per l'*esercizio chiuso*, ed un altro per gli *esercizj perenti*. Il Conto sarebbe diviso in tre colonne essendo tre le nature degli assegni; ma gli assegni affetti all'esercizio chiuso od ai precedenti, non sarebbero adempiti, se prima la Contabilità generale non avesse riconosciuto che le rimanenze da pagare appartenevano ai periodi precorsi d'Amministrazione ed erano compenetrati nelle spese ammesse per quei periodi. In poche parole, bisognerebbe che i residui attivi e passivi di un anno d'Amministrazione fossero riportati in principio del Conto dell'anno successivo, e che in questo Conto poi si tenesse separato il movimento loro in modo, da poterlo esaminare isolatamente, cioè senza confondere le spese e rendite arretrate colle spese e rendite dell'anno. Così si fanno appunto i *Conti per annata*. Operando secondo un tal metodo, che è quello adottato dai Commercianti di quasi tutte le Nazioni di Europa, non si lasciano in dimenticanza i residui delle Amministrazioni precorse, nè si muta menomamente la destinazione loro se non in vista di ulteriore ventilazione delle partite, e di superiore autorizzazione.

Nel fare il Conto preventivo di un anno qualunque, si tengono poi separate le rendite e le spese di quell'anno dai residui provenienti dalle Amministrazioni anteriori.

Oltre a ciò, questo principio mette a portata di riconoscere al cominciare di ogni anno le risorse e gli impegni dello Stato dipendentemente dall'arretrato.

Finalmente si può osservare, che siccome fra le Attività residuate, oltre il denaro effettivo ed i Crediti, vi sono ordinariamente dei materiali di ogni natura, il consumo dei quali potrà aver luogo nel successivo periodo di amministrazione, si può valutare il risparmio che il consumo di quelle rimanenze sarà in grado di portare sulla spesa effettiva dell'anno seguente, o quanto meno precalcolare i quantitativi di ciascuna scorta che si dovranno dall'amministrazione seguente reintegrare quando i bisogni dello Stato richiedano che le scorte vengano mano mano reintegrate onde averle a pronta disposizione.

Per ciò che riguarda lo Stato generale dei prodotti, e quello delle spese dell'anno 1811 qui retro esposti, intendasi adunque, che dipendentemente dall'Amministrazione di quell'anno, anche dopo tutte le operazioni eseguite fino al primo di ottobre dell'anno 1812, figurano in rimanenza lir. 5,171,977,43 *da esigere*, e lir. 6,813,064,02 *da pagare*.

Infatti la rendita realizzata fu di		Lire 130,251,114, 70
I mandati emessi montarono a		» 133,631,806, 37
Furono emessi in più i mandati per la somma di . . .		Lire 3,380,691, 67
Rimanendo da pagare	Lire 6,813,064, 02	
e da esigere	» 5,171,977 43	
Si hanno a pagare	Lire 1,641,086, 59	» 1,641,086, 59
E così è dimostrato l'esposto *deficit* di		Lire 5,021,778, 26

Giustificazione delle Rendite. — Si tratta ora di vedere come il Conto generale sia giustificato. Per far ciò noi riandremo titolo per titolo il Conto delle Rendite (Stato *A* N° I.) accennando succintamente come ciascun ramo di prodotto sia giustificato, ed esponendo poi per esteso il Conto di qualche ramo (1).

I. *Imposta prediale.* — Il prodotto effettivo è di Lir. 51,442,955, 53.

La dimostrazione di questo Conto non avrebbe potuto farsi senza stabilire il dato fondamentale dell'estimo censuario dei Dipartimenti del Regno. A stabilire questo dato concorrono tre Stati, cioè:

1.° Uno Stato o prospetto comparativo dell'estimo censuario negli anni 1810 e 1811, colla giustificazione, e colla indicazione delle cause di variazione.

Stabilito l'estimo complessivo al 1.° gennajo 1811; aggiunte al medesimo le cifre aumentate in causa di trasporti dall'uno all'altro Dipartimento, ed in causa di correzioni d'estimo; dedotte le cifre diminuite pei due titoli soprindicati, si viene a stabilire l'estimo rimasto pagante nel 1811 in Scudi 296,215,113, L. 4, 7/8, 23/48.

2.° Un Prospetto dell'imposta prediale a favore del Tesoro nell'anno 1811.

In questo Prospetto sono scritti l'uno sotto l'altro i nomi dei Dipartimenti (esclusi i Dipartimenti Veneti pei quali v'è un Prospetto a parte), e di contro a ciascun Dipartimento trovasi la cifra d'estimo rispettivamente dimostrata per ciascuno nel Prospetto I.

NB. Alcuni dei Dipartimenti non avendo ancora a quell'epoca un estimo regolare, figura di contro ai nomi dei medesimi un contributo d'imposta stabilito dalla legge di Finanza 19 maggio 1811.

L'imposta essendo stabilita dal Governo in Centesimi 15, 4 per ogni Scudo d'estimo, la

---

(1) Se questo libro dovesse servire di guida nell'insegnamento, il Prof. potrebbe molto utilmente procurarsi e spiegare agli Allievi il Conto del 1811, o quello qualunque dei pubblicati dal Governo italiano. Anche chi studiasse da sè, troverebbe un vantaggio esaminando i dettagli di uno di quei conti che trovansi nelle pubbliche Biblioteche.

seguito allo scalato competente a ciascun Dipartimento trovasi esposto il prodotto della imposta medesima per cent. 15, 4. Una terza colonna è destinata alle prestazioni provvisionali di alcuni Comuni senz'estimo tuttochè formanti parte di Dipartimenti censiti. Una successiva colonna dimostra le rifusioni dovute dai censiti al Tesoro per aumento d'estimo, ed altri titoli a tutto il 1810. (Queste rifusioni sembra non dovessero formar parte del prodotto del 1811, ma dimostrarsi come un Credito proveniente dalla gestione del 1810.) Una quinta colonna dimostra l'importare delle imposte e delle rifusioni dovute al Tesoro nel 1811.

Da quell'importare deducendo i compensi dovuti ai censiti, tanto relativi al 1810, come quelli derivati da diminuzioni d'estimo od esenzioni del 1811, viene poi a fissarsi il prodotto dell'imposte nel 1811.

Il prodotto dell'imposta 1811 (che figura nella settima colonna) depurato dai salarj ai Ricevitori Dipartimentali dimostrati in una successiva colonna (8), dà poi nell'ultima colonna (9) il *Prodotto netto* dell'imposta del 1811 in questo Prospetto 2.° in L. 37,763,187, 26

3.° Un Prospetto depurato come il precedente pei Dipartimenti Veneti. Esso dimostra il prodotto netto in . . . . » 13,679,768, 27

Così il prodotto della prediale è di L. 51,442,955, 53

Siccome poi, oltre all'imposta per conto del Tesoro, ne sussistevano sotto il regime Italico delle altre, così in detti tre Conti, Prospetti, e Stati ne segue un quadro in cui si dimostrano questi tre estremi, cioè *a*) Le imposte prediali; *b*) I salarj di esazione *c*) Le spese a carico dei contribuenti in mora.

a) Le imposte prediali sono: 1.° per conto del Tesoro, 2.° per conto dei Dipartimenti, 3.° per conto dei Comuni, 4.° per conto dei consorzj interessati nelle spese d'arginature ecc.

L'imposta a favore dei Dipartimenti vi è distinta in diversi titoli, cioè per lavori del Catastro generale, per le commissioni censuarie ed Ufficj del Censo, per la costruzione di canali e ponti; per oggetti di casermaggio.

Tutte le imposte così distinte vengono riunite in una colonna del *totale*.

b) I salarj per l'esazione dividonsi in quelli dovuti ai Ricevitori Dipartimentali, a carico del Tesoro, e in quelli dovuti ai Ricevitori Comunali, a carico dei Comuni. Vi è poi in una finca subalterna il rapporto fra l'ammontare dei salarj e quello dell'imposta, in ragione di un tanto per cento.

c) Le spese a carico dei contribuenti in mora sono distinte come segue: Caposoldo ossia *ventesimo* per la mora, Denari otto, ossia *trentesimo* pel pignoramento; Denari quattro, ossia *sessantesimo* per la vendita. Segue poi il rapporto per ogni lire 100 fra queste spese e l'imposta.

Questo Stato così dettagliato ha poi un compendio in un Riassunto così:

RIASSUNTO DELLE PREDIALI

	Per Conto			
	del Tesoro	dei Dipartimenti	dei Comuni	dei Consorzj
Prodotto brutto L.	51581130, 39	4561024, 64	10036965, 51	2184593, 90
Salarj e spese d'esazione »	138174, 86	»	1448062, 91	»
Prodotto netto L.	51442955, 53	4561024, 64	8588903, 60	2184593, 90

II. *Tassa personale.* — Il prodotto o la competenza attiva nell'anno 1811 fu di lir. 4,803,365, 63. Questa imposta dipendendo dal numero delle teste soggette a tassa, il fondamento della dimostrazione sta nel dato delle teste medesime, ossia nel numero dei collettabili.

Questo numero è desunto dagli elementi che il Governo possiede nei ruoli di popolazione.

Il Rendiconto di questo ramo è disposto in uno Stato che comprende le tre grandi divisioni, *a*) il prodotto brutto; *b*) i salarj e le spese di esazione; *c*) le spese a carico dei contribuenti in mora. A sinistra dello Stato stanno scritti i nomi dei Dipartimenti, e contro, in una prima colonna, i rispettivi numeri dei collettabili.

a) Il prodotto brutto è suddiviso in due quote, cioè a favore del Tesoro ed a favore dei Comuni. La quota a favore del Tesoro viene stabilita calcolando la tassa in ragione di lir. 3, 20; aggiungendo a questa le rifusioni dovute dai collettabili pel 1810. Dall'ammontare complessivo si deducono i compensi ai personalisti per tassa del 1810 retro loro restituita nel 1811, e viene a stabilirsi la quota di prodotto a favore del Tesoro. Aggiunta a questa la quota Comunale, si ha così il Prodotto lordo totale.

b) I salarj sono dettati essi pure nella quota a carico del Tesoro ed in quella a carico Comunale, e riuniti poi in una somma complessiva, cui segue il rapporto fra il montar della tassa e quello della spesa.

c) Le spese a carico dei contribuenti in mora sono divise come nel quadro delle spese per l'imposta diretta e vi fa seguito il rapporto fra le spese e il montare della Tassa.

Da un tale stato si desume il Riassunto che trovasi esposto in calce, e dimostra il Prodotto netto di lir. 4,803,365, 63 nel seguente modo.

Importo della tassa personale sopra collettabili N.° 1,542,998 a L. 3, 20.	L. 4,937,593, 60
Aggiungonsi per meno pagate nel 1810 ed anni precedenti	» 914, 27
Totalità	L. 4,938,507, 87
Deducesi per più pagate come sopra	» 15,747, 55
Prodotto depurato	L. 4,922,760, 32
Salarj e spese d'esazione	» 119,394, 69
Prodotto netto	L. 4,803,365, 63

III, e IV. Il prodotto del *Contributo delle professioni liberali* e quello delle *Arti e Commercio* sono dimostrati in due Prospetti, le cui suddivisioni sono affatto simili a quelle dello Stato per la tassa personale.

Siccome la base di questi due conti deve essere il numero dei contribuenti, così essi conti hanno per appoggio due Prospetti statistici, il primo dei quali dimostra il numero degli Avvocati, Patrocinatori, Notaj, Architetti, Ingegneri, Ingegneri Civili, Agrimensori, Ragionieri, Medici, Chirurghi, Speziali, Chirurghi minori esistenti tanto nel 1810, come nel 1811, ed il secondo dimostra il numero degli esercenti arti o rami di commercio, divisi per Dipartimento, ed in sette Classi; e per questi pure è dimostrato il numero esistente nel 1810, e nel 1811.

V. *Dogane, Sali, Tabacchi, Polveri e Nitri, e Dazj di consumo.*

Questo titolo di rendita comprendendo il prodotto di più rami distinti, il prodotto complessivo è esposto in uno *Stato Generale* che comprende, da una parte il prodotto brutto di ciascun ramo, e dall'altra le spese. Queste spese sono divise in due categorie, cioè dopo l'esposizione di quelle particolari a ciascun ramo viene quella delle spese comuni a tutti i rami.

Questo solo Stato generale, che è un Allegato del Conto di prodotto di tutto il Regno, doveva avere dei Conti o Stati subalterni che dimostrassero l'andamento dei singoli rami. Studiando adunque lo *Stato generale dei prodotti e delle spese delle imposte indirette*

nel 1811, si può ricavarne un'idea chiara del modo con cui arrivasi alla formazione del Conto generale di rendita di tutto lo Stato. Esponiamo pertanto lo Stato di cui parlasi, e vediamo in qual modo ciascun ramo abbia la sua particolare dimostrazione. I Conti dei diversi rami saranno qui spiegati sommariamente; ne sceglieremo poi uno da esporre per dettaglio, e preferiremo il Conto di uno dei rami pei quali, oltre il risultamento dell'Amministrazione *a denaro*, occorre di vedere anche quello dell'amministrazione *a generi*.

Prenderemo come meno complicato, ma idoneo a far conoscere il metodo di formazione dei Conti subalterni al seguente Stato generale, il Conto del ramo *polveri e nitri*.

IMPOSTE INDIRETTE ESERCIZIO 1811

STATO GENERALE *dei prodotti e delle Spese per le imposte indirette nel 1811*

PRODOTTO BRUTTO, cioè			
Dogane . . . L.		14009721, 38	
Sali »		25362825, 39	
Tabacchi »		11255689, 40	
Polveri e Nitri »		1406355, 77	
Dazj di consumo nei Comuni murati »	16014796, 76	23036232, 10	
Simili ne' Comuni, e nei Territorj non murati . . . »	7021435, 34		
Prodotti diversi e straordinarj »		67290, 57	
Prodotto lordo totale L.		75137114, 61	75137114, 61
SPESE, cioè			
Spese particolari a ciascun ramo.			
DOGANE. Stipendj e spese delle Intendenze L.	1592303, 28	1833748, 31	
Spese della Direzione Generale »	241445, 03		
SALI. Stipendj e spese di ogni sorta »	4345036, 12	11420195, 54	
TABACCHI. Simile »	3323603, 60		
POLVERI E NITRI. Simile »	2404038, 92		
DAZI di Consumo. Simile »	1212465, 52		
Spese della Direzione Generale dei quattro rami »	134151, 38		
Spese comuni a tutti i rami.			
Stipendj e Spese delle Intendenze . . L.	1122932, 84	2843192, 66	
Forz'armata di Finanza »	1603749, 00		
Perdite nelle valute »	116510, 82		
Sommano le Spese . L.		16097136, 51	16097136, 51
Prodotto netto versabile al Tesoro . . L.			59039978, 10

Il conto delle *Dogane* è esposto in due Prospetti: uno è quello dei prodotti che dimostra i prodotti ottenuti da ciascuna Intendenza per i seguenti titoli: Introduzione, Estrazione, Transito, Manifesti, vaglia e ritorni di licenze, Piombi, Deposito, Più scossi, Multe e ritorni mancanti; Ricavo di merci derelitte nelle Dogane, Fitti di magazzini, ed Introiti diversi. Tutti questi titoli distinti in altrettante colonne danno poi in un'ultima colonna il *totale prodotto brutto*. L'altro prospetto classifica e dimostra poi in un'ultima colonna il cumulo delle seguenti spese: Soldi, Mobili ed adattamenti, Fitti, carichi e riparazioni, Spese d'Ufficio e stampe, Diete e spese forzose, Provvista dei piombi, marca dei colli, e trasporto dei libri, fuoco, lumi e spese diverse, Restituzioni di depositi e più scossi, Abbonamenti ed assoluzioni (da multe), Valor capitale di nuove fabbriche, Scorta di grano ed affitti (1).

Il prospetto del prodotto lordo dà	L. 14,009,721, 38
Quello delle spese	» 1,833,748, 31
E così si ha il prodotto netto in	L. 12,175,973, 07

Il conto dei *Sali* comprende: 1.° Un prospetto di carico e scarico, cioè un *conto a genere* in cui da una parte dimostrasi per ogni qualità di sale la rimanenza al 1 gennajo 1811, il raccolto dalle Saline Demaniali; le compere dall'Estero; il quantitativo procedente dalla raffinerie del sale e del nitro e dalla lavorazione delle acque, gli aumenti, il quantitativo preso ai contrabbandieri; il prodotto delle mischie. Dall'altra parte sono indicati i quantitativi venduti nel Regno ed all'Estero, quelli passati in raffinazione; i cali di condotta, di giacenza ed infortunj; i quantitativi passati in mischia.

Il totale dello scarico di	Quintali 531,908 01
dedotto dal carico di	» 1033,177, 78
Lascia una rimanenza al 1 gennajo 1812 di	Quintali 501,269, 77

2.° *Un conto di prodotto a denaro*, cioè una dimostrazione fatta Intendenza per Intendenza del prodotto di vendita agli abitanti del Regno e quindi una indicazione cumulativa dei prodotti di tutte le Intendenze insieme per vendite agli esteri, per vendite diverse, per indennizzi in causa di sali dispersi nei trasporti, e per cali; per vendita delle Saline di Cervia, d'Istria, e di Comacchio; (Questo prodotto è poi dimostrato con altro conto a piedi del conto genere.) il prodotto dei fitti attivi; delle multe; gli introiti diversi e straordinarj, le restituzioni fatte dai dispensieri delle deficienze loro formate, e così il totale prodotto brutto di L. 25,362,815, 39.

3.° *Un conto di spesa a denaro.* Queste spese, esposte Intendenza per Intendenza, sono suddivise così: provvista di sale all'Estero, costo e spese dei sali e delle Saline di Cervia, d'Istria, e di Comacchio; (Questo costo è esso pure dimostrato in calce al conto a generi con apposito prospetto di prodotti e spese di dette Saline.) Spese di raffinazione, Facchinaggi; Sacchi, Stuoje, e simili; Carichi, Affitti di locali, Riparazioni, Mobili, Utensili ecc.; Soldo agli Impiegati, provvisioni e spese d'Ufficio, Spese diverse e premj per invenzioni, Acquisti, miglioramenti e nuove costruzioni di Saline (2). Per tal modo è dimostrata la spesa di lire 4,345,936, 12

---

(1) Pare che il valore delle fabbriche e delle scorte non dovesse figurare come spesa assoluta. Vedremo più avanti che con questo sistema si danno per consunti dei capitali che esistono tuttavia, e che una separazione degli *impieghi di capitale* dalle spese o *consumi effettivi* è indispensabile.

(2) Vale la nota soprascritta.

Così il prodotto netto sarebbe stato di . . . . Lir 21,016,889, 27
quando non avesse dovuto calcolarsi il valore delle scorte consunte per » 366,568, 74

E riducesi così il prodotto netto a . . . . Lir 20,650,320, 53

Il detto valore delle scorte consunte è dimostrato con un prospetto di confronto fra le rimanenze al 1 gennajo 1811 e quelle al 1 gennajo 1812.

Il Conto del ramo *Sale* è poi susseguito da uno stato comparativo del sale consumato nel 1811 con quello consumato nel 1812, dal quale risulta che nel 1811 il consumo fu di quintali 6,003 per testa, e nel 1812 di quintali 5,880: notizia non indifferente per il Governo, il quale deve avere una norma direttiva nella fabbricazione.

Il Conto dei *Tabacchi* è simile affatto al precedente. Consiste in un *conto a generi*, in un *conto a danaro* che da una parte dimostra il prodotto lordo, e dall'altro il montare delle spese quali si trovano rispettivamente nel premesso Stato generale, ed in uno Stato comparativo fra il consumo del 1811 e quello del 1812. Il Conto di questo ramo, che nello Stato generale risulterebbe di netto in Lir 7,931,085, 80,
in causa di maggiori scorte in . . . . » 14,067, 38 esistenti al 1 gennajo 1811 in confronto al 1 gennajo 1812.

aumenta a . . . . Lir 7,945,153 18

I confronti fra le scorte del sale e del tabacco rispettivamente esistenti al 1 gennajo 1811 e 1 gennajo 1812 hanno per appoggio i Conti a genere dei due rami, ciascuno dei quali comincia colla rimanenza alla prima epoca, e finisce con quella alla seconda, non resta che di calcolare il valore dei generi a prezzo di tariffa. È così evidente l'indispensabilità del conto a genere.

Eccoci ora al Conto delle *polveri e nitri* che vogliamo esporre materialmente. Esso può dare una idea sufficiente per suggerire al lettore il modo di compilarne di simili per gli altri rami.

Un *Conto a genere* pel *Nitro* ne dimostra il carico e lo scarico. In calce a quel conto vi è la specifica delle provviste, e la dimostrazione del sale misto ricavato dalle raffinazioni del nitro.

Un altro *Conto a genere* per le *Polveri* dimostra il carico e lo scarico delle medesime, ed in calce a quel conto trovasi la distinta degli ingredienti di fabbricazione e del genere che ne risultò.

Un *Conto a danaro* comprende i prodotti e le spese per il nitro e per le polveri, ed è seguito dal risultamento dell'Amministrazione complessiva, avuto riguardo alle maggiori scorte esistenti e dimostrate alla fine del 1811 dai Conti a genere.

CONTO A GENERE

	CARICO						
	Rimanenze al 1 gennajo 1811	Provvisto nel 1811	Preso ai Contrabbandieri	Ricavato dalle Nitriere Economiche	Pervenuto dai Magazzini delle Polveri	Ritornato dalle Raffinazione ai Magazzini	TOTALE
Nitro greggio Lib.	307903, 59	1230361, 33	476, 62	4947, 00	2660, 00	....	1546338, 5
Nitro 2.a cotta »	6601, 96	....	....	....	....	3085, 04	9587, 00
Nitro 3.a cotta »	552076, 47	7585, 00	....	....	....	702697, 40	1262358, 8
Ristretti »	5026, 14	....	....	....	....	....	5026, 1
Lib.	871508, 16	1237946, 33	476, 62	4947, 00	2650, 00	705782, 44	
						Lib.	2823310, 55

SPECIFICA DELLE PROVVISTE

		Raccolto nel Regno	Conseguito dal Militare
Nitro greggio	Lib.	1224115 33	6246 00
Nitro raffinato	»	7585, 00	....
	Lib.	1231700, 33	6246 00
		Lib. 1237946, 33	

EL NITRO

SCARICO							
Venduto nel 1811	Fornito al Militare	Passato dal Magazzino alla Raffinazione	Servito per la fabbricazione delle Polveri	Cali		TOTALE	Rimanenza al 1 gennajo 1812
				Stradali e di giacenza	Verificati collo scandaglio dicemb. 1811		
9012, 80	. . . . .	971077, 47	654, 00	6030, 53	7553, 32	994530, 12	551808, 40
. . . . .	. . . . .	. . . . .	437, 00	. . . . .	. . . . .	437, 00	9160, 00
43363, 90	1500, 00	. . . . .	276207, 86	. . . . .	77, 69	281149, 65	980209, 22
. . . . .	. . . . .	2765, 64	. . . . .	. . . . .	. . . . .	2765, 64	2280, 80
33376, 70	1500, 00	974043, 11	277298, 86	6030, 53	7631, 01	1279882, 41	1543418, 14
						Lib. 2823310, 55	

SALI MISTO RICAVATO DALLA RAFFINAZIONE DEL NITRO

Rimanenza al primo gennajo 1811 Lib.	35862, 41	Passato a carico dell'Amministrazione dei Sali . . . . Lib.	104595, 00
Ricavato dalla raffinazione nel 1811 . . »	95603, 00	Cali di giacenza verificati collo Scandaglio di dicembre 1811 . . . . . »	1496, 41
		Rimanenze al 1 gennajo 1812 . . . . . »	25374, 00
Lib.	131465, 41	Lib.	131465, 41

CONTO A GENER

Qualità delle Polveri		CARICO				
		Rimanenza al 1 gennajo 1812	Fabbricata o rifabbricata nel 1811	Presa in Contrabbandieri	Aumento per l'assaggio	TOTALE
Da guerra	Lib.	83191, 80	291198, 63		49, 19	374439, 62
Da Caccia fina	»	8546, 31	15884, 21		348, 39	24138, 91
Da Caccia mezzana	»	6375, 70	21064, 23		1060, 43	28487, 36
Da mina	»	11943, 24	47787, 81			59731, 05
Estera	»	59, 23		367, 17		426, 40
	Lib.	109976, 28	375420, 08	367, 17	1460, 01	
					Lib.	487223, 54

Qualità e quantità degli ingredien
e loro risultamenti

Nitro greggio	Lib.	654, 00
Nitro di seconda cotta	»	437, 00
Nitro di terza cotta	»	276207, 86
Zolfo	»	42877, 12
Carbonclla	»	45016, 69
Polvere da sfarsi	»	7227, 41
	Lib.	375420, 08

Digitized by Google

ER LE POLVERI

. SCARICO

Venduta nel 1811	Formita al Militare	Passata dai Magazzini alle fabbriche da rifare	Passata dai Magazzini alle raffinerie per cavar nitro	Somministrazioni diverse ordinarie	Calo di fabbricazione verificatosi coll'inventario di dic. 1811	TOTALE	Rimanenza al 1 gennajo 1812
1909, 50	33838, 29	3817, 00			4641, 40	348206, 19	26233, 63
3437, 00	2000, 00	141 33		3, 92	95, 13	15677, 38	846 , 53
2426, 00		68, 78			168, 05	12662, 83	5824, 53
7038, 00		2910, 78	2650 00	12, 00	376, 31	52977, 09	6758, 96
		289, 50			1, 13	290, 63	135, 75
14802, 50	33838, 29	7227, 41	2650, 00	12, 92	5282, 02	430814, 14	47409, 40
					Lib.	478223, 54	

pegati nella fabbricazione
ieri lavorati

Polvere da	guerra	Lib.	291198, 83
	caccia	»	36433, 44
	fuoco	»	47787, 81
		Lib.	375420, 08

PARTE 2.ª

POLVERI E NITR

TITOLI DI PRODOTTO LORDO PER TUTTO IL REGNO (1)			IMPORTO
Prodotto dei Nitri		Lir.	39422, 64
Simile dalle Polveri	da guerra	»	6747, 02
	da caccia	»	241777, 86
	da mina	»	156702, 90
Multe a carico dei contravventori alle leggi per questo ramo		»	1403, 60
Fitti attivi		»	1643, 76
Ricavo di consegne al Militare		»	922158, 31
Introiti diversi		»	36499, 65
	Prodotto lordo totale	Lir.	1406355. [illegible]7

RISULTAMENTO DELL'AMMINISTRAZION

DIFFERENZA DEL VALORE DELLE RIMANENZE NEI MAGAZZINI E DELLE SCORTE						
	Nitro e Sale misto di Nitro	Polveri	Generi inservienti alla raffinazione e fabbricazione dei Nitri e delle Polveri	Scorta presso i Dipendenti	Anticipazioni presso i Fabbricatori di Nitro	TOTALE
Al 1 gennajo 1811	L. 1833425, 49	252169, 69	154043, 89	122819, 74	237007, 69	2599466, 52
Al 1 gennajo 1812	» 3127177, 82	102135, 41	153050, 87	132129, 58	238921, 28	3753414, 9
					In più al 1 gennajo 1812 Lir.	1153948, 44

---

(1) Nel Conto del 1811 i prodotti fino ai fitti attivi sono dimostrati Intendenza per Intendenza: qui abbiamo ommesso maggior semplicità del modello questa distinzione che ognuno sarebbe in grado di fare all'appoggio dei Conti parziali Intendenze

ONTO A DANARO

TITOLI DI SPESA PER TUTTO IL REGNO		IMPORTO
Provviste di generi	Lir	2003166, 47
Spese di fabbricazione	»	109567, 05
Incarto ed imballaggio delle polveri	»	28497, 23
Spese di trasporti	»	9777, 34
Stipendj e provvisioni, compresa l'Amministrazione Centrale	»	82713, 17
Spese d'Uffizio, mobili, ed utensili	»	11950, 38
Affitti passivi, Carichi prediali e riparazioni ai locali	»	13003, 80
Scorte ai Dispensari ed anticipazioni ai Fabbricatori dei Nitri	»	11223, 41
Trasferte, visite, e spese diverse	»	134120, 07
Spesa totale	Lir	2404038, 92

LLE POLVERI E DEI NITRI NEL 1811

PRODOTTI E SPESE NEL 1811		
Prodotto lordo sopra-dimostrato	Lir	1406355, 77
Spese dimostrate come sopra	»	2404038, 92
Più speso nel 1811 a fronte dei prodotti	Lir	997683, 15
Valore delle contro-indicate maggiori scorte al 1 gennajo 1812	»	1153948, 44
Utile dell'Amministrazione	»	156265, 29

ntz ab G

Gli altri rami di questa amministrazione sono i dazj di consumo ed i prodotti diversi e straordinarj. I dazj di consumo sono distinti in quelli dei Comuni murati ed in quelli dei Comuni non murati. Il conto degli uni e degli altri consiste in prospetti dimostrativi dei prodotti e delle spese.

Il Conto dazj consumo nei Comuni murati ha un prospetto di prodotti nel quale figurano prima in una colonna, e l'una sotto l'altra, le Comuni; seguono poi, divisi in quattro colonne e riassunti in una quinta (sempre di contro a ciascuna delle Comuni), i prodotti di dazio per farine, grani e legumi — Carni e bestie da macello — Vini e liquori. Altre tre colonne, dopo il riassunto dei dazj predetti, comprendono gli introiti restituibili per depositi e più accosti; le multe, gli affitti e gli introiti accidentali. Così in una colonna che chiude il prospetto si ha la totalità del prodotto brutto in Lir. 16,014,796. 76.

Un prospetto delle spese e prelevazioni dimostra Comune per Comune la relativa quota di spese per soldo agli impiegati — Diete e spese forzose — Spese d'Ufficio e stampe — Fitti, Carichi e riparazioni — Spese diverse dei Ricevitori — Restituzioni di depositi, ecc. — Gratificazioni — Riparazioni alle mura — Spesa totale in Lir. 1,063,243. 89.

A questi due prospetti vien dietro una dimostrazione Comune per Comune dei dazj principali (quinta colonna del Conto prodotti) spettanti al Tesoro, e dei dazj addizionali imposti da' Comuni rispettivi nel 1811. Di contro a ciascun Comune sono indicati gli articoli soggetti al dazio addizionale, i quali non sono sempre gli stessi per ogni Comune.

Finalmente vi è un prospetto statistico comparativo dei diversi articoli di consumo introdotti nelle città del Regno negli anni 1810 e 1811.

Il Conto dazj consumo nei Comuni non murati consiste in un solo prospetto nel quale di contro a ciascuna Intendenza sono distinti i prodotti per licenze di mercanzie — quelli dei diritti amministrati economicamente — quelli delle multe — quelli dei capo soldi e degli introiti avventizj. Questi prodotti sono riuniti in una colonna di *Totale prodotto brutto*. Sono in seguito dimostrate le spese in diete, spese forzose, mercedi, e utensili — affitti, carichi, e riparazioni — spese d'Ufficio, stampe e utensili — bonificazioni d'ogni natura. Tali spese sono esse pure riunite in una colonna di *Totalità delle spese*, il cui importo, Intendenza per Intendenza, dedotto dal prodotto brutto, dà il prodotto netto.

I prodotti diversi straordinarj sono indicati in un Elenco di contro ai nomi delle Intendenze.

Siccome, oltre le spese inerenti a ciascun ramo, e dimostrate nei conti dei rispettivi rami figurano nel conto complessivo dei rami sopra indicati delle spese generali, così queste tali spese sono dimostrate in uno Stato che, di contro a ciascuna Intendenza, fa conoscere le quote a ciascuna di esse spettanti pei tre titoli di spesa indicati nello *Stato generale*. Tali quote riunite in una colonna di Totalità, e sommate, danno il totale delle spese generali in Lir. 2,543,192. 66.

Con questi Conti viene comprovato l'esposto nello *Stato generale* per rami Dogane, Sali, Tabacchi, Polveri e Nitri, Dazj di consumo, e Prodotti diversi, il quale è egli stesso un *Allegato* dello *Stato dei prodotti* di tutto il Regno pel 1811.

Quanto agli altri Conti che servono ad appoggiare i risultamenti dell'Amministrazione degli altri rami nello Stato dei prodotti di tutto il Regno, basterà una semplice indicazione per far conoscere come siensi formati.

Il Conto d'Amministrazione del Lotto, è un prospetto il quale dimostra per ciascuna delle Direzioni del Regno; da una parte le somme state giuocate; quindi le vincite; poi il prodotto depurato dalle vincite; a questo prodotto depurato aggiungendo i diritti di licenza per riffe e tombole, si ha il prodotto totale. Dall'altra parte vengono distinte le spese in Provvisioni, Spese di estrazione, Spese d'Ufficio e stampe, Soldo agli Amministratori ed Impiegati,

Adattamenti di locali, e spese diverse. Tutti questi titoli riuniti, Direzione per Direzione, in una colonna della spesa totale, l'ammontare di questa viene dedotto dal Prodotto totale, e così stabilito il Prodotto netto.

Il Conto d'Amministrazione delle Poste dimostra per ciascuna Direzione dipartimentale il prodotto lordo e quindi le spese per la posta delle lettere. Il prodotto lordo figura in una colonna del totale prodotto, nella quale sono riunite le somme delle colonne precedenti destinate ai diversi titoli di prodotto cioè: Lettere — Gruppi, denari e merci — Uffizj Esteri — Staffette e corrieri — Fitti e canoni attivi — Proventi diversi. La spesa è divisa nei titoli seguenti: Stipendj — Gratificazioni e compensi — Fitti, e canoni passivi — Spedizioni di staffette ordinarie — Simili di straordinarie — Rimborsi per carichi, e provvisioni — Spese di cancelleria, mobili, adattamenti ed altre, comprese quelle per Impiegati in missione. Tutti questi titoli vengono riuniti, Direzione per Direzione, nella colonna di spesa totale.

È poi dimostrata a parte la spesa per la posta de' cavalli, la quale dedotta dal prodotto netto desumibile dal conto di cui sopra, lo riduce dalle Lire 1,932,480, 55 a Lire 1,660,916, 82.

Il Rendiconto collettivo pei rami del *Registro, Ipoteche, Tasse e licenze da caccia* è composto di tre Conti subalterni per ciascuno di questi rami, i cui risultamenti finali di prodotto netto vengono riassunti in calce all'ultimo dei Conti subalterni medesimi. I prodotti e le spese vengono dimostrati, Dipartimento per Dipartimento, colle convenienti classificazioni dei titoli di rendita e di spesa.

Il Rendiconto pel bollo della carta è composto di un Conto a genere pel carico e scarico della carta non bollata, di un altro Conto a genere per il carico e lo scarico della carta bollata, e di un Conto a denaro il quale da una parte dimostra il prodotto di rendita di ciascuna qualità di carta bollata (queste qualità sono indicate l'una sotto l'altra nella prima colonna del prospetto), e dall'altra presenta divisa in 15 diversi titoli la spesa (questi titoli di spese sono esposti in una somma sola cadauno). Il Conto viene poi riassunto con riguardo alle rimanenze nel modo stesso posto in pratica nel Conto delle polveri e nitri.

Il Rendiconto pei diritti uniti e pei prodotti demaniali di qualunque natura comincia colla indicazione, l'uno sotto l'altro, dei rami di prodotto; segue una colonna pel prodotto lordo di ciascun ramo, i cui risultamenti vengono portati in cumulo in una successiva colonna del prodotto totale. Le spese ripartite in sedici titoli (per ciascuno dei quali è esposta una somma cumulativa per tutti i rami di prodotto) sono esse pure riunite in una colonna di spesa totale cui segue un'ultima colonna pel risultamento di confronto fra la totalità dei prodotti e quella delle spese, cioè pel *prodotto netto*.

Della giustificazione delle spese. — Per ciò che riguarda lo Stato delle spese, si ha occasione di osservare che la pubblicità dei Conti dell'Amministrazione del Regno Italico, limitavasi alla parte dell'Amministrazione delle Finanze, e questa limitazione è tuttora osservata nei Conti d'Amministrazione pubblica in Francia. La ragionevolezza di questa limitazione è patente per chi riflette che se i Conti dei diversi Ministeri avessero a pubblicarsi, ciò sarebbe come un pubblicare tutte le loro operazioni. Non potrebbe infatti giustificarsi una spesa senza dimostrarne il titolo e tutti gli elementi di prova.

Non per questo i diversi Ministeri erano disimpegnati (come non lo sono attualmente) da un Rendiconto, che avendo per ciascuno dei Ministeri il dato fondamentale del Preventivo approvato (in conseguenza del quale venivano con apposita legge fissate le somme disponibili dalle singole amministrazioni) giustificar doveva presso la Suprema Autorità quali spese si fossero nell'anno sostenute; se queste spese erano state già autorizzate in principio dell'amministrazione, o con leggi speciali, quanta parte di queste spese si fosse pagata cogli assegni o crediti aperti sul Tesoro e quanta ne rimanesse a pagare.

Siccome nello spiegare lo Stato di prodotto abbiamo dovuto parlare del modo con cui la

diverse Amministrazioni di Finanze dimostrassero le spese loro particolari, le idee in proposito sviluppate, possono far travedere in qual modo i diversi Ministeri avrebbero potuto dimostrare la spesa rispettivamente sostenuta. A cagion d'esempio, il pagamento delle pensioni avrà avuto per appoggio un Prospetto Statistico generale dei pensionati esistenti a carico del Tesoro al 1 gennajo 1811, e le variazioni che entro l'anno avranno avuto luogo sia per ammissione di nuovi pensionati, sia per la mancanza dei già esistenti in principio dell'anno. Quel prospetto generale avrà potuto essere il riassunto di altrettanti prospetti parziali quanti erano i titoli di pensione. Questi prospetti secondarj dimostranti Dipartimento per Dipartimento la effettiva rimanenza dei pensionati al 1 gennajo 1811, le pensioni acquisite in tutto l'anno, e quelle cessate, servirebbero a stabilire la situazione di ciascuna categoria di pensioni al 1 gennajo 1812. Ma, come è evidente, le pensioni aggregate e cessate nell'anno, essendo state rispettivamente poste a carico del Tesoro, ed avendo finito di esserlo in epoche intermedie, nello stabilire i prenotati elementi del Conto Pensioni non si saranno potuti giustificare gli effettivi pagamenti del 1811, ma soltanto la situazione in principio ed alla fine di detto anno. L'effettivo pagamento doveva dunque risultare dalle dettagliate dimostrazioni (le quali non avrebbero potuto trovar luogo in un Conto generale del Regno) indicanti pensione per pensione l'epoca di nuova ammissione o di cessazione.

Per ciò che riguarda il debito pubblico, la competenza dell'esercizio 1811, viene dimostrata in un Bilancio della Cassa detta di Garanzia, il quale comprende da una parte il debito del Monte dello Stato, e dall'altra il credito del medesimo.

In quel Bilancio, dopo essersi assunti i residui debiti al 31 dicembre 1810, viene dimostrato il debito del 1811. Le singole partite vengono comprovate dai diversi Stati parziali. Uno di questi Stati dimostra il Capitale iscritto a carico dello Stato al 1 gennajo 1811, e la corrispondente annua rendita a quell'epoca. Esso fa conoscere anche la rendita relativa alle liquidazioni (nuovi capitali a carico del Monte) ammesse nel 1.° semestre del 1811, le quali portavano interesse dal 1 di luglio in poi, cioè per un solo semestre del 1811.

Un altro Stato dimostra le iscrizioni e le reiscrizioni emesse fino al 1 gennajo 1812 dipendentemente dalle liquidazioni dei depositi della Zecca e banco-giro di Venezia, e questa dimostrazione è fatta essa pure tenendo separata nota dell'interesse al 1 gennajo 1811, e di quello relativo alle liquidazioni del 1.° semestre di quell'anno, le quali portavano interesse dal 1 luglio al 31 dicembre di quell'anno medesimo.

Aggiungendo alla rendita competente al 1811 e dimostrata nei detti due Stati l'annualità dovuta alla Municipalità di Venezia portata da speciale decreto, come pure le rendite e l'onere degli Stabilimenti e particolari portate da altri speciali decreti, ne viene una rendita di italiane Lir. 4,249,897, 02.

La quota di debito degli Stati ex Romani; l'annualità dovuta alla Legion d'onore, quella dotata ai gran feudatarj, ed ai militari benemeriti; la annualità per la dotazione della Corona ferrea, per le Commende ai quattro grandi Ufficiali della Corona, e pel Senato, e finalmente la rendita perpetua a favore del Tesoro di Francia, danno nel loro complesso la somma di Lir. 4,943,034, 11, che, aggiunta alla precedente, forma infatti la intera competenza del 1811 in Lir. 9,192,931, 13.

Del resto, il Conto del Monte dello Stato, per essere convenientemente spiegato, richiederebbe la piena conoscenza delle relative operazioni, e noi non potremmo destinare a ciò una parte di questo Trattato, senza deviare con una digressione (che potrebbe costituire un Trattato esso medesimo) dal piano che, sulle tracce del programma dell'I. R. Governo pubblicato, abbiamo risoluto di seguire (1).

---

(1) Non potrebbe che riuscire utilissimo a chi aspira agli impieghi presso le Autorità Camerali e Politiche un corso suppletorio di lezioni che abbracciasse la teoria delle banche in generale e le operazioni del Monte e [illegible] dei più accreditati sistemi di Contabilità pubblica in Europa.

SEZIONE SECONDA

Principj generali di Contabilità pubblica (1)

1 *Necessità di aver riguardo agli immobili ed ai mobili costituenti patrimonio dello Stato.*

È una osservazione tutta naturale quella che conduce a stabilire un tale principio. Infatti la fortuna pubblica è preziosa forse allora soltanto che è composta di denaro? E le misure conservatrici diventano forse inutili quando si tratta di valori di una diversa natura? In quanto agli immobili, nessuna eccezione dalle leggi che ne impediscono la rendita arbitraria, ed una sorveglianza che allontani il pericolo di usurpazioni, non si tratta che di tenere in evidenza i movimenti che succedono negli inventarj delle diverse Amministrazioni alle quali essi immobili sono affidati. In massima l'esistenza ed il movimento degli immobili, qualunque sia l'Amministrazione che li sorveglia, e per quanto sieno estesi gli attributi della medesima devono essere conosciuti e controllati dalla Suprema Amministrazione delle Finanze. Sarebbe assurdo che quel principio di centralizzazione necessario quando si tratta di denaro e della sua amministrazione, fosse abbandonato quando si trattasse di Stabili. Se p. e. l'Amministrazione delle strade, ponti e canali prende sotto la propria tutela la superficie del terreno destinata alle strade, se il Genio militare amministra indipendentemente, e senza l'intervento degli agenti di finanza, le fortificazioni e gli altri stabilimenti di guerra, se il Ministero della marina fa altrettanto de' porti e possedimenti che lo interessano, ciò non toglie che l'Amministrazione delle strade abbia a presentare alla Suprema Autorità, e per essa all'Amministrazione generale delle Finanze il quadro delle nuove occupazioni di fondi, e quello dei fondi abbandonati; che lo stesso abbiano a fare il Genio, e il Comando marittimo. Se accadesse altrimenti, nè lo Stato avrebbe un centro d'amministrazione generale degli immobili, nè potrebbe dare le disposizioni opportune per quella porzione dei medesimi divenuta inutile a quelle Amministrazioni in cui servizio erano stati destinati.

Ciò che dissi degli immobili può applicarsi anche ai materiali d'ogni natura. In ciascun ramo di pubblica Amministrazione, chi maneggia denaro è tenuto ad una congrua cauzione perchè del denaro che i Conti dimostrano esistente, non abbia a danno dell'Amministrazione a succedere una dispersione qualunque. Ora se i materiali d'ogni natura entrano, come l'effettivo numerario, a formare il pubblico patrimonio, chi non vede che i depositarj dei materiali stessi devono essere garanti del loro valore? Questa garanzia che i depositarj devono prestare, non otterrebbe il suo fine se non venissero prodotti dei conti regolari di gestione; nè i Conti di gestione avrebbero una base, se non esistesse un inventario esatto dei materiali affidati a ciascuna amministrazione. Gli inventarj delle diverse amministrazioni costituirebbero nel loro complesso, ad una data epoca, l'Inventario dei materiali dello Stato, il quale Inventario poi, seguito dalle dimostrazioni dei movimenti avvenuti in un dato periodo di tempo, darebbe mezzo di stabilirne un altro alla fine di questo periodo stesso. Se le Amministrazioni pubbliche non avessero riguardo a ciò, opererebbero nel modo di un Negoziante che, limitandosi a dimostrare il bilancio del suo *Conto di Cassa*, abbandonasse interamente quello di *Mercanzie generali*, e quello dei *Mobili*.

---

(1) Sotto il titolo di questa seconda Sezione, si sono riprodotte, ordinandole come lo richiedeva l'argomento, moltissime idee sparse nella recente opera intitolata *De la Comptabilité publique en France* del signor Montcloux (Paris 1840). Il lettore versato nella storia politico-finanziaria Francese, e che conosce la costituzione di quel Regno, potrà per uno studio speciale ricorrere all'opera succitata.

Quanto agli Stabili vi sono altri motivi che dimostrano la necessità di una sopravveglianza per parte dell'Amministrazione suprema col mezzo del Ministero delle Finanze.

I diversi Ministeri ai quali è confidata una parte di quei beni, sono evidentemente interessati a limitare il più che possono le spese di manutenzione, e devono d'altronde confidare l'esecuzione dei ristauri a degli agenti d'ordine inferiore. Non devono questi Ministeri considerarsi come usufruttuarj, ma come depositarj della pubblica proprietà; per questo spetta all'Amministrazione Demaniale di tener d'occhio a ciò, che le Amministrazioni depositarie facciano eseguire le riparazioni, impediscano i deterioramenti, non lascino sorgere servitù, facciano rispettare la proprietà. Questa sopravveglianza non potrebbe ottenersi senza una piena conoscenza delle proprietà, nè questa aversi senza un esatto rendiconto a periodi determinati per parte delle Amministrazioni depositarie.

II. *Necessità di concentrare l'intera economia dello Stato in una Cassa generale.*

Per principio fondamentale l'Amministrazione del Tesoro deve costituire un Dicastero distinto da quello delle Finanze.

Quantunque si creda generalmente necessario che il Ministro incaricato di stabilire e di esigere l'imposta abbia anche l'incarico di dirigere le operazioni del Tesoro e l'applicazione dei fondi al pubblico servizio, è d'altronde patente che tutte le questioni amministrative, le più piccole come le più grandi si risolvono in questioni di denaro. Noi vediamo per questo in Inghilterra creata una Tesoreria fuori degli altri Ministeri, ed il primo Lord della Tesoreria è sempre il capo del Gabinetto. Un tale sistema è ben più ragionevole di quello che concedesse la supremazia successivamente ai diversi portafogli. Esso garantisce altresì in modo migliore la Nazione sapendo questa che lo stesso individuo sul quale pesa la principale responsabilità degli atti ministeriali, ha nello stesso tempo più che qualunque altro la responsabilità pecuniaria di questi atti. Il primo Lord della Tesoreria, di concerto con un consiglio delle medesime, discute i bisogni dei suoi Colleghi, fissa la cifra dei crediti da proporsi, e sorveglia al loro impiego. L'Amministrazione essendo in tal maniera controllata da sè medesima, le Camere votano con maggior cognizione di fatto, e questa supremazia della Tesoreria sui Ministeri passivi è la via più sicura per garantire la prosperità finanziaria di uno Stato.

Quando in Inghilterra, in mezzo agli imbarazzi della guerra d'America, il servizio dell'Ammiragliato e della guerra si era sottratto a questa sorveglianza, tutti gli anni sorgeva qualche voce a protestare contro la mansione della Tesoreria. Nel 1797 lord Lansdowne stupiva nel vedere come ogni Amministrazione volesse essere sovrana assoluta nella sfera delle proprie attribuzioni, e pretendesse di usare sul denaro pubblico quel potere che non doveva ad altri appartenere che alla Tesoreria. Esso paragonando l'Amministrazione Britannica ad un corpo di cui la Tesoreria era il cuore esclamava: « È dal cuore che deve procedere questo » principio nutritivo ad alimentare tutte le altre parti. I diversi dipartimenti sono necessa- » riamente subordinati a questo centro di vita. I ministri sono obbligati a sottoporre i loro » preventivi annuali alla Tesoreria che li discute dettagliatamente. I ministri devono essere » interrogati ed ascoltati dal Lord della Tesoreria prima di essere da lui autorizzati a fare » una domanda di Credito. » Fu, dietro queste ripetute rimostranze, ristabilita una controlleria, la quale funzionò, è vero, più o meno bene secondo gli individui cui è affidata, ma che non cessa di essere importantissima. Bisogna inoltre osservare che la controlleria della Tesoreria non si limita nel esaminare i preventivi, a discuterli ed a notificare ai dipartimenti interessati l'ammissione o il rifiuto delle domande. La sola Tesoreria può autorizzare l'incominciamento dei lavori, anche urgenti, pei quali non sono stati assegnati dei crediti speciali.

Se è necessario che una Autorità suprema diriga le operazioni del Tesoro, è pure ne-

Digitized by Google

cessario che i prodotti delle imposte d'ogni natura e le rendite dello Stato colino in una Cassa generale perchè si possa sopra di quella fare gli assegni a favore dei diversi Ministeri. È ben vero che questa riunione del denaro pubblico, ove avesse a materialmente eseguirsi, porterebbe con sè un'inutile molteplicità di trasporti di denaro; ma la cosa non va intesa in questo senso. Il Governo, potendo calcolare i bisogni delle diverse provincie nello stesso modo che le rendite da esse provenienti, può ben dare le disposizioni necessarie all'oggetto di mantenere nelle rispettive Casse Provinciali il fondo occorrente per soddisfare a quei bisogni. Questi fondi vestirebbero il carattere di depositi che il Tesoro Generale fa nelle diverse Provincie a risparmio di materiali movimenti del denaro, ma non per questo nel gran libro del Tesoro cesserebbero di figurare come porzione del totale prodotto delle pubbliche rendite: soltanto invece di figurare come una materiale esistenza nel Tesoro Generale, figurerebbero come un'anticipazione di questo fatta con parte della totale rendita incassata. Le Casse Provinciali saranno dunque in tal caso, per riguardo alla Cassa Generale, ciò che sono per riguardo ad un Banchiere altri banchieri che tengono fondi da lui. Il banchiere possessore di quei fondi, li considera come parte del denaro di cui può disporre, e con degli assegni o tratte se ne prevale, pagando così nello stesso modo ma più comodamente i suoi creditori lontani, che se direttamente inviasse loro il contante.

Un Autore moderno ha voluto dimostrare che il principio di questa concentrazione del denaro pubblico in una Cassa generale del Tesoro dovrebbe estendersi anche al denaro proveniente dalle sovrimposte Comunali. Questa proposizione, la quale e nella patria dell'Autore (in Francia) e fra noi troverebbe una opposizione nelle idee universalmente abbracciate e nelle istituzioni le quali accordano ai Comuni il diritto di levare e di impiegare nelle loro occorrenze particolari una sovrimposta, potrebbe trovare un appoggio nei seguenti riflessi: È vero che sottoponendo i preventivi Comunali alla sanzione governativa, e impedendo ai Comuni di prendere a prestito e di vendere senza autorizzazione, si vengono a porre le Amministrazioni Comunali sotto una tutela; ma siccome gli abusi sono inerenti al principio, questi sistemi possono soltanto diminuirli. Per quanto grande voglia dirsi la separazione stabilita fra il denaro del Comune e quello dello Stato, bisogna poi convenire che l'interesse Comunale non è che l'interesse dello Stato ridotto in frazioni. Un sistema di contabilità che separa degli interessi correlativi sarebbe inutile se la separazione non esiste realmente oppure un grave inconveniente se la divisione esiste. L'individualismo dei Comuni, considerato sotto il punto di vista Contabile, non sarebbe mai qualificabile per un calcolo di egoismo che sagrifica una porzione del paese all'altra? Il fatto della separazione sarebbe subito spiegato quando si trattasse di una Repubblica federativa, nella quale le diverse parti della Nazione non sono confuse, ma non lo può essere così facilmente in una Monarchia, nella quale tutti i cittadini hanno diritto agli stessi vantaggi qualunque sia la parte del territorio che occupano.

Il principio regge pienamente sotto i rapporti dell'amministrazione del denaro, ma non perciò che concerne il possesso del denaro. È evidente che vi sono dei Comuni ricchi e dei Comuni poveri, e che isolando gli uni e gli altri, si tolgono agli ultimi le risorse che avrebbero un diritto d'aspettarsi dai primi. Fondendo insieme le risorse loro particolari nelle risorse generali, si potrebbe ripartire un eguale ben essere sopra tutti i Comuni.

Un altro lato svantaggioso del sistema di isolamento dei Comuni potrebbe essere quello che il ricco il quale non è che un cittadino perduto nella massa, diviene un essere importante nel raggio municipale.

L'amor proprio ed una mal intesa emulazione trascina poi spesse volte alcuni Comuni ad imitare gli altri, impegnandosi in spese che richiedono sforzi straordinarj.

I beni Comunali, che sono considerati come la proprietà del povero, sono così conservati e rendono pochissimo. La Comune proprietaria non è sempre abbastanza ricca per anticipare delle spese a profitto dell'avvenire; i villici considerano e privilegi di pascolo come condizioni indispensabili per la loro esistenza, nè una giudiziosa coltivazione potrebbe farli accontentare delle perdite di una superficie che produce loro una trascurabile utilità. Finalmente l'economia che i Comuni abbondanti di mezzi possono destinare ad un lusso locale, invece di concorrere alla prosperità dei Comuni poveri, va a formare un disgustoso contrasto fra le diverse situazioni delle finanze di un medesimo popolo. È poi dubbioso se la sorveglianza del Governo sull'amministrazione dei Comuni possa far più che impedire gli abusi i più gravi. La pubblica tutela è quasi impotente contro le propensioni di spesa fatte nell'interesse dei particolari, contro i voti poco proporzionati alle forze dei contribuenti, contro la facilità colla quale si suole impegnarsi in spese gravose quando si amministra l'altrui; contro alla tendenza tante volte osservata a sagrificare l'utile al superfluo la vera prosperità alla soddisfazione di un malinteso amor proprio. D'altra parte questa tutela viene esercitata bene spesso troppo da lontano nè potrà così rimediare a questo disgustoso contrasto fra la situazione prospera di alcuni Comuni e la situazione penosa di altre.

Un sagrificio di vanità per parte dei Comuni i quali non avrebbero più il carattere di proprietarj (per l'imposta) toglierebbe questa separazione fra il Tesoro Pubblico ed il Comunale, e la contribuzione uguale per tutti potrebbe servire al ben essere universale. Se non che, questa medesima uguaglianza dell'imposta potrebbe in alcuni casi gravare un Comune che non avrebbe avuto il bisogno di levare per sè una sovrimposta oltre quella dovuta al Governo.

Si eccettuerebbe da questo sistema di concentrazione nel Tesoro pubblico il prodotto dei beni spettanti in proprietà ai Comuni. Ma l'amministrazione di questi beni non sarebbe neppur essa lasciata ai Comuni; e conservando soltanto alla Comune proprietaria una specialità d'uso delle rendite dei detti beni, durante l'anno d'amministrazione, spetterebbe al Governo il destinare nell'anno successivo a profitto di tutto lo Stato quella porzione delle rendite provenienti dai beni comunali, che nell'anno precedente non occorse di impiegare in spese per il Comune proprietario.

In quanto al riparto delle rendite, nè alla compilazione dei singoli preventivi di occorrenze Comunali, le relative operazioni sarebbero ancora demandate alle rispettive rappresentanze dei Comuni sotto la sorveglianza immediata dell'Autorità Governativa, la quale è sempre in situazione di poter valutare i bisogni, senza essere influenzata da un falso spirito di località.

Questa sorveglianza avrebbe e raggiungerebbe da sè sola lo scopo il più utile della pubblica amministrazione, giacchè l'economia ben intesa non consiste nel ridurre le imposte, ma principalmente nel sopprimere le spese inutili che spingono di forza ad aumentare le imposte. Tolto il movente di una vanità che costa troppo, non resterebbe che il consiglio austero dettato dall'esame di un vero interesse generale.

Se dunque l'unità del Tesoro pubblico è dimostrata utile al segno da consigliare il concentramento in esso anche delle imposte Comunali; se come accadde ai nostri giorni in Ispagna (forse per una mira di dare allo spirito Comunale una direzione allo spirito di nazionalità e di pubblico interesse) quel concentramento fu decretato nè eseguito a fronte dei timori che al momento avrebbe potuto incutere al troppo mal fermo Governo, non vi sarà alcun dubbio che in massima la concentrazione delle rendite nel Tesoro dello Stato è dettata da motivi la cui ragionevolezza è irrecusabile.

Vedemmo in Francia il sinistro effetto della legge di maggio 1838 la quale sottrasse alla controlleria dell'Amministrazione una parte delle sovrimposte: in un solo anno quelle scorse

Digitized by Google

posta aumentò di 2,000,000. Un tale aumento e quel che può verificarsi in seguito, in luogo d'essere impiegato nell'interesse generale della Nazione, va a distribuirsi inegualmente per supplire a bisogni od a viste particolari non bene giustificate.

L'Autore dal quale togliemmo questi fatti e queste osservazioni, non tralascia di far conoscere tutta l'importanza dello spiegato principio. Esso fa vedere come, per una serie di deviazioni dal principio medesimo, sarebbe possibile nella Francia veder sorgere delle Amministrazioni Dipartimentali col loro *budget separato* da quello dell'Amministrazione generale e con una *Cassa loro particolare*. Quando si ha un Tesoro, dice esso, si ha un'armata perchè una forza qualunque è necessaria per garantirlo, e questa forza ottenuta può ampliarsi al segno di creare dei piccoli e separati poteri in urto colla volontà generale e del Governo, al quale resterebbe il carico di tenerli di vista; carico più delicato e pesante che quello dell'Amministrazione di tutte le rendite e della centralizzazione delle medesime, il quale, mantenuto a dovere, raggiunge anche l'intento di fondere insieme le opinioni, e di legare gli interessi delle località a quelli del Governo.

III. *Della specializzazione delle spese, degli assegni per sostenerle, e dell'andamento del conto e suo riparto.*

La prima condizione che richiedesi per una giusta precalcolazione della spesa è la conoscenza esatta dell'Amministrazione per parte di coloro che sono chiamati dal Governo a giudicarne. Molte volte una prevenzione sulla troppo grande estensione data al preventivo della spesa può indurre a limitare una spesa senza un ben fondato motivo. Perciò nella precalcolazione delle spese, tutto deve tendere a mettere in evidenza il titolo e la indispensabilità. Una economia malcalcolata non compensa una spesa inutile: sono anzi due mali in uno solo, nè possono essere evitati se non si mette l'Autorità a portata di poter decidere sopra punti già discussi.

A questo scopo tende la specializzazione delle spese. La spesa necessaria per un Ministero, dopo essere stata classificata in tanti capitoli, ciascuno di questi capitoli deve essere suddiviso in tanti articoli quanti ne richiede la natura delle spese da farsi.

Queste classificazioni devono essere fatte con tutta l'esattezza richiesta da un rigoroso metodo analitico per non esporsi a dovere nel corso dell'Amministrazione deviare di forza dalla strada e dal piano fissato. Sarebbe pure un difetto se, conservando le ripartizioni principali delle spese, come se attenendosi alla fissata divisione in capitoli, si deviasse nel corso dell'Amministrazione dal piano formato per le suddivisioni in articoli. Se trovasi di dover fare queste suddivisioni, è un fare controsenso il non attenervisi; piuttosto potrebbe aumentarsi il numero dei capitoli comprendendo in ciascuno di questi le spese di un servizio unico, giacchè non importerebbe molto che i fondi venissero impiegati a preferenza per una o per un'altra parte di quel servizio medesimo. Ma per attenersi a questo metodo di suddivisione bisogna schivare attentamente la riunione in un solo capitolo delle spese le più disparate fra loro. Nel Ministero p. e. della Marina le spese del personale e del materiale devono essere calcolate a parte, nè sotto il capitolo p. e. di *soldo alle truppe* potrebbero in tal caso comprendersi prima ogni specie di soldo, poi le spese per acquisto di derrate, poi la manutenzione dei muri degli ospitali militari, dei combustibili, dei trasporti ecc., tutte cose molto estranee a ciò che dicesi *soldo alle truppe*. Similmente al Ministero dell'Interno, non basterebbe che in tre o quattro capitoli fossero agglomerate le spese di qualunque natura prendendo per base piuttosto le provenienze dei fondi che non la più logica classificazione dei bisogni, al soddisfacimento dei quali devono essere destinati i fondi medesimi.

La classificazione giusta e rigorosa è poi più facile ad ottenersi quando esiste un gran centro di controllo amministrativo, come sarebbe nell'Impero Austriaco la Camera Aulica Generale. Senza questa suprema Autorità ciascuna Amministrazione tenderebbe ad isolarsi, non vedrebbe che i proprj bisogni, e non conoscendo il complesso dei bisogni di tutto lo Stato, si ingannerebbe anche frequentemente nel calcolare i suoi proprj, i quali sono sempre o quasi sempre in relazione con quelli delle altre Amministrazioni.

Abbiamo osservato che il preventivo generale dello Stato è composto dei preventivi di spesa dei diversi Ministeri ed Amministrazioni passive, e del preventivo di rendita compilato dal Ministero o dall'Amministrazione delle Finanze. Ma se questi documenti devono raggiungere lo scopo di far conoscere il vero andamento della pubblica Amministrazione, bisognerà ben guardarsi dall'inserire nel preventivo di rendita delle operazioni le quali diminuiscono nè accrescono l'attività dello Stato, come sarebbero p. e. le risorse provenienti dalla vendita di beni Demaniali. Similmente si dovrà evitare di comprendere nel preventivo delle spese, delle operazioni le quali nè aumentano, nè diminuiscono l'Attività dello Stato, come p. e. l'acquisto di derrate od oggetti mobili od immobili. Viceversa si dovrà aver cura di dimostrare nei detti conti quelle operazioni tutte che diminuiscono la detta attività, quali sono p. e. i consumi effettivi delle derrate e materiali. Pare tanto difficile cadere in questi errori, che al lettore sembrerà inutile un avvertimento in proposito; ma osserveremo che questi errori sono tuttora comuni nella Contabilità pubblica di alcuni Stati d'Europa, e la loro conseguenza è questa, che nel preventivo della rendita trovansi delle rendite che non sono rendite; nel preventivo delle spese sono esposte delle spese che non lo sono; e sonovi invece delle spese, le quali non figurano nel preventivo. In materia di conti importa di non cambiare ai vocaboli il loro significato vero: è il secreto della giusta compilazione di un conto [illegible].

È inesatta l'espressione *lo Stato riceve*, quando esso cambia i suoi valori mobiliarj ed immobiliarj contro valori monetarj; d'altra parte, esso potrebbe avere delle rendite in tutt'altro che in denaro, ed a questo proposito giova notare che anche queste rendite devono essere tenute a calcolo tanto per la loro percezione, come per la loro erogazione. È pure inesatta l'espressione *lo Stato spende* quando esso cambia il denaro in altri valori, mentre in realtà la spesa si verifica allora soltanto che l'oggetto comperato viene consunto.

Osserveremo intanto, che se a ragione si censurerebbe un Amministratore dell'aver confidato ad un collega una somma per impiegarla a suo buon grado, sarebbe parimenti esposto ad uguale censura chi confidasse a dei colleghi, o a dei dipendenti qualsiasi valore in derrate o materiali, senza obbligo di renderne conto. Se la Contabilità pubblica, se la pubblica controlleria non dovessero occuparsi che del denaro contante, si occuperebbero di un fatto accidentale, e sarebbe dimenticato lo scopo principale, che è quello di poter conoscere la situazione, non solo della Cassa, ma dei Magazzini, di poterne in somma valutare il capitale dello Stato in tutti i suoi elementi. Non basta adunque che il Ministro delle Finanze, il quale consegna una somma per eseguire un cambio di valori, esiga la prova della conversione, bisogna che l'esito del valore sostituito al denaro sia da lui conosciuto. Se tutto si limitasse a constatare la prima operazione, la controlleria verrebbe applicata ad un fatto intermedio, e non al vero fatto della consumazione dei valori, come deve esserlo. Per rimediare a questo male radicale, importerebbe che, oltre al preventivo di rendita e spesa, si facessero altri documenti i quali permettessero di basare la Contabilità sopra una più rigorosa valutazione, ed un più preciso esame dei fatti, ma *dei veri fatti*.

Sarebbe primieramente necessario di stabilire un prospetto delle *operazioni d'ordine*, il quale sarebbe il preventivo *per la conversione dei valori*, e comprenderebbe da una parte i crediti necessarj per fare gli acquisti delle derrate, mobili ed immobili, e dall'altra le autorizzazioni necessarie per vendere le proprietà Demaniali.

Verrebbe in seguito un riassunto dei conti sotto il rapporto dei risultamenti in più od in meno nella cifra esprimente il Capitale dello Stato.

Finalmente in un Bilancio generale del patrimonio pubblico dovrebbero constatarsi questi risultamenti definitivi.

Sui risultamenti di questo bilancio, la Suprema Autorità potrebbe pronunciare sull'Amministrazione dei Ministri.

I Ministeri passivi, d'accordo con quello del Tesoro, preparerebbero i loro conti di spesa e di conversione di valori, ed il Ministero del Tesoro stabilirebbe il conto dei *modi e mezzi*, il riassunto dei conti, ed il bilancio generale.

I preventivi di rendite e spese dimostrerebbero solamente le rendite e le spese reali, vale a dire quelle operazioni che realmente portano un aumento od una diminuzione nella cifra del patrimonio dello Stato.

Il preventivo delle conversioni di valori comprenderebbe tutte le operazioni d'ordine, dalle quali potrà bensì derivare il bisogno di una spesa ulteriore, oppure risultare una nuova rendita necessaria, ma che pel momento non farebbero menomamente variare la cifra del patrimonio pubblico. I risultamenti di questo conto andrebbero poi a figurare in attivo od in passivo del bilancio generale secondo la loro natura.

I movimenti subiti dall'asse del bilancio misurerebbero l'aumento e la diminuzione del capitale o del patrimonio dello Stato.

L'uso del conto intermedio servirebbe in diverse circostanze, delle quali ne indicheremo alcune a titolo di esempio.

Si prevede che i bisogni dell'armata renderanno necessaria una compera di frumento: viene accordato al Ministero della guerra un credito presuntivamente eguale all'importo del frumento. Questa operazione non costituendo che una semplice conversione, il relativo credito figurerà nel *Preventivo intermediario* senza caricare il *Preventivo di spesa* di una spesa, la quale riducesi ad un cambio di valori.

Quel frumento dovrà subire delle modificazioni in farina e crusca. Le spese di manutenzione sono spese reali che figureranno perciò nel preventivo di spesa. Figureranno altresì in quel conto le perdite risultanti dalle operazioni di modificazione, dai trasporti ecc.

Le truppe devono consumare durante l'anno una parte delle derrate, ossia della farina e della crusca: questa quantità verrà portata (pel presuntivo valore che si suppone doversele attribuire nei conti) nel *Preventivo delle spese reali*.

La quantità non consumata, la quale non costituisce nè una rendita, nè una spesa, non produrrà altro effetto che quello di modificare il dettaglio delle partite costituenti l'attività Capitale dello Stato. Così il *Capitale in denaro* sarà diminuito di una somma corrispondente al valore della rimanenza, ma contemporaneamente sarà aumentato il *Capitale in materie e generi* di una somma uguale.

Un altro esempio.

Si riconosce la necessità di aumentare i mobili dello Stato, e di ristaurare di quelli già esistenti: i crediti relativi sono stabiliti sopra due conti diversi.

Le compere di oggetti nuovi non figurano che come conversioni di valori. Gli elementi che componevano l'attivo dello Stato hanno per quelle compere subito una modificazione: ma la parte di patrimonio che prima era descritta ad un articolo, ora trovasi descritta sotto un altro, e la cosa non ha cambiato essenzialmente.

Le somme occorrenti pei ristauri e per la manutenzione dei mobili già esistenti non sono nel medesimo caso: esse vengono inscritte in un conto di *perdite e profitti*. Dovendo il mobiliare conservare in attivo il suo primitivo valore fino a tanto che è in istato di servizio, la spesa di ristauri diminuisce la somma in danaro senza aumentare il valore dei mobili;

per conseguenza la spesa per mantenimento e ristauri deve figurare nel preventivo delle *spese reali.*

Succede lo stesso delle spese destinate alla manutenzione delle strade, dei canali, e dei fabbricati, le quali spese, per l'esposto motivo, devono figurare in un conto di perdite e profitti, e come una spesa effettiva.

Terzo esempio:

Vengono domandati dei crediti per acquisto di immobili: ne succede la conversione senza comparire nè nel preventivo delle rendite, nè in quello delle spese, ma la fortuna pubblica, il patrimonio dello Stato subisce una modificazione, ed il nuovo valore va ad inscriversi nella parte attiva dell'inventario o bilancio finale del patrimonio, in sostituzione del valore monetario destinato alla compra.

In una parola, non devono figurare nel conto delle rendite se non le operazioni che realmente aumentano l'attivo dello Stato, e viceversa nel conto delle spese si porteranno soltanto quelle operazioni le quali realmente diminuiscono l'attività dello Stato. Per tal modo i conti non comprenderanno operazioni che ne snaturano i risultamenti, ed ingannano, dimostrando effetti che in realtà non sono quelli che si verificheranno nell'Amministrazione, quindi il conto a danaro sarà piuttosto un accidente che non la base della Contabilità pubblica.

I Conti saranno così ristretti nelle loro conseguenze, e si potrà stabilire se gli atti dell'Amministrazione abbiano migliorato o deteriorato la situazione del patrimonio dello Stato, e questa situazione sarà completamente dimostrata dal bilancio del patrimonio.

Col seguente abbozzo di conto vedremo in qual maniera funzionino, appoggiandosi al bilancio generale, il conto delle spese, quello delle conversioni, e quello delle rendite, e in qual modo presentino ogni anno il consumo reale come una spesa, ed il prodotto reale come una rendita, conservando nel tempo stesso il quadro del movimento del danaro, come parte integrante ma non come fondamento e parte principale del conto.

Supponiamo che il Bilancio o inventario del patrimonio dal quale devesi partire presenti la situazione seguente:

Attivo.		*Passivo*	
Saldo del conto di Cassa, compreso il valore in numerario ed in portafoglio, non che le esazioni da farsi per l'anno antecedente	Lir. 150,000,000	Debito fluttuante	Lir. 500,000,000
		Debito consolidato	» 3,000,000,000
		Passività totale	Lir. 3,500,000,000
Saldo del conto generale dei valori, compresi gli oggetti in magazzino, i mobili e gli immobili	» 5,000,000,000	Capitale netto	» 1,650,000,000
Attività totale	Lir. 5,150,000,000	Somma a bilancio	Lir. 5,150,000,000

Ammettiamo che i preventivi approvati dalla Autorità Suprema siano stati stabiliti così:

PREVENTIVO DELLE SPESE

Crediti aperti per spese in danaro	Lir. 400,000,000
Simili per oggetti, materie, e derrate da consumarsi	» 530,000,000
Totalità	Lir. 930,000,000

PREVENTIVO DELLE CONVERSIONI DI VALORI

Parte prima

Crediti aperti per la conversione di valori monetarj in valori mobiliarj ed immobiliarj . . . . Lir 600,000,000

Parte seconda

Crediti aperti per la conversione di valori mobiliarj e immobiliarj in valori monetarj . . . . Lir 40,000,000

PREVENTIVO DELLE RENDITE

Montare delle contribuzioni e rendite d'ogni natura da realizzare . . Lir 1,000,000,000

Si rileva da questo prospetto sommario, che le spese da farsi in danaro si compongono:

Da una parte, delle spese dirette montanti a . . . . Lir 400,000,000

Dall'altra, dalle conversioni, che formano la prima parte del preventivo intermediario in . . . . » 600,000,000

Per conseguenza la totale occorrenza in danaro è di . . . . . . Lir 1,000,000,000

Ma, d'altra parte, il montare del danaro derivante dalle operazioni della seconda parte del preventivo delle conversioni, è di . . . . . » 40,000,000

Dunque il danaro che effettivamente occorreva di ricavare dalle imposte era . . . . Lir 960,000,000

e tutto il di più ottenuto dalle rendite era un vero utile, ossia un avanzo di rendita.

Le diverse operazioni dell'esercizio si riassumeranno così

CONTO A DANARO

DARE		AVERE	
Per saldo al 1 di gennajo Lir	150,000,000	Impiegato in imposte effettive . . . . . Lir	400,000,000
Ricevuto dal conto delle conversioni (seconda parte) »	40,000,000	Impiegate, derivanti dal conto delle conversioni (prima parte) . . . . . »	600,000,000
Ricevuto dal conto delle rendite . . . . . »	1,000,000,000	Saldo al 31 decembre . . »	190,000,000
Totalità . . . . Lir	1,190,000,000	Totalità come contro . . Lir	1,190,000,000

CONTO A MATERIA

DARE		AVERE	
Saldo al 1 gennajo	L. 4,000,000,000	Sortita, come al conto della conversione (seconda parte)	L. 40,000,000
Entrate, come al conto delle conversioni (prima parte)	» 600,000,000	Simile, come al conto delle spese reali	» 530,000,000
		Sommano	L. 570,000,000
		Saldo al 31 dicembre	» 4,030,000,000
Totalità	L. 4,600,000,000	Totalità come contro	L. 4,600,000,000

Per maggiore chiarezza si è schivato di far cadere le operazioni sulla parte passiva, per cui il riassunto dei conti cade soltanto sulla parte attiva, che in complesso ha aumentato di trenta milioni in materiali e di quaranta milioni in danaro, e come si rileva confrontando nelle attività in danaro ed in materiali dimostrate dai due ultimi conti le rimanenze alla fine dell'anno, le rispettive rimanenze del bilancio al principio dell'anno.

Giova osservare che, senza il Conto intermediario, sarebbe rimasto inosservato l'aumento dei 30 milioni in materie, ed avrebbesi avuto per risultamento di spesa 1,000,000,000, mentre invece la spesa reale fu di lire 930,000,000.

Sarebbe inutile entrare in maggiori dettagli per far conoscere l'utilità di compilare il Conto generale nel modo sopra indicato.

Il Bilancio generale sarà illuminato dai risultamenti del riassunto dei Conti.

Quando si sarà ricevuto in danaro o in effetti commerciabili più che non portavano i bisogni, oppure quando le materie acquistate supereranno in valore le consumate, la parte attiva aumenterà, e con essa il Capitale netto.

Se la spesa in numerario avrà superato la rendita, o se le materie consumate avranno superato in valore quelle comperate; se si saranno creati delle rendite o emessi dei buoni del Tesoro, la parte passiva sarà in aumento e quindi il Capitale netto sarà in diminuzione.

Finalmente se non si è fatto che convertire del danaro in derrate, materiali, effetti mobili ed immobili, succederà una modificazione nelle diverse partite dell'attivo, senza però alcuna variazione nella cifra del Capitale.

Per tal modo la Contabilità pubblica sarebbe l'espressione positiva e completa delle operazioni eseguite e nello stesso tempo riuscirebbe facile il concepire i risultamenti dell'Amministrazione.

Si vede che il sistema ora spiegato sarebbe lo sviluppo razionale della tenuta dei libri a scrittura doppia, e che esso tende ad eliminare tutti quei difetti, dai quali suol nascere la quasi impossibilità di raggiungere lo scopo di una evidente dimostrazione di conti.

Bisogna dunque (per riassumere in poche parole quanto fu detto) che i Crediti aperti alle diverse amministrazioni, portino l'indicazione dei rispettivi *articoli* di spesa, e che i fondi assegnati ad un *articolo*, non possano destinarsi ad un altro, sebbene dal medesimo Capitolo.

Le pubbliche Casse non si aprirebbero in tutti quei casi, nei quali si deviasse da tale principio. Lasciare un arbitrio di impiego, o permettere che i fondi di un articolo siano impegnati per un altro, sarebbe lo stesso che ledere e distruggere il principio riconosciuto per giusto, ed un aprire l'adito ad abusi ed a confusioni.

IV. *Dell'ordinazione delle spese e del loro pagamento.*

Da quanto precede sembra facile il classificare gli attributi delle diverse Autorità intervenienti alla pubblica amministrazione.

Il Tesoro fa l'Ufficio di Banchiere.

L'Autorità Suprema apre i crediti alle diverse Amministrazioni;

Queste Amministrazioni si servono dei crediti rispettivamente assegnati per far pagare a vista le spese del loro servizio.

I pagatori sono semplici Cassieri, i quali chiedono alle parti creditrici, oltre ad una regolare e valida quitanza, la produzione di tutte le pezze giustificative che sono loro indicate dalle Amministrazioni in cui favore sono fatti gli assegni.

Se la quitanza non è valida e regolare, o se il pagamento non è fatto alla persona indicata dal mandato, il Cassiere è in difetto; esso lo è ugualmente se i pagamenti superano gli assegni, o se le istruzioni portano che abbia a ritirare date pezze giustificative ed esso non le abbia ritirate.

Ma quando i pagamenti non oltrepassano gli assegni, quando la quitanza è regolare, quando il pagamento è stato fatto previa produzione dei dovuti ricapiti ed alla persona indicata dall'Amministrazione che lo ha ordinato, la responsabilità del Cassiere è al coperto.

Se dopo ciò venisse anche a scoprirsi che il vero creditore non è quello indicato dal mandato di pagamento; che la liquidazione fosse erronea; che l'ordinato pagamento supera il credito, che il servizio pagato non è stato fatto a dovere; che non competeva allo Stato il pagarlo; che per l'adempimento del servizio non erano state prese le necessarie garanzie a carico del creditore, quelle conseguenze che deriverebbero da simili errori devono stare a carico dell'ordinatore. Ciò è di sì naturale equità, che sarebbe inutile l'insistere sulla dimostrazione di giustizia del principio.

Sarebbe pertanto un incompetente scarico di responsabilità per parte dell'ordinatore, se questi obbligando il pagatore a verificare i titoli di liquidazione, a riandare i calcoli, e rifare insomma tutta l'operazione dell'ordinatore, intendesse di addossarla al pagatore. Questi rende già un servizio molto importante adempiendo ai sopraindicati suoi obblighi, e sarebbe inutile il supporre che si dedicasse ad una ricognizione di titoli per la quale non avrebbe nè il tempo nè le cognizioni necessarie. Il pagamento essendo un fatto complesso, il Governo deve chiedere conto ai diversi agenti che vi intervengono, ma senza confondere o scambiare gli obblighi degli uni con quelli degli altri. Operando altrimenti, sarebbe un esporsi a vedere alcuni ordinatori spiccare dei mandati pel pagamento di cure a malati che non esistettero; altri spiccare mandati sotto titolo di pubblico servizio a favore di individui che convertirebbero il denaro in loro personale profitto; altri ordinare il pagamento di gratificazioni a dei supposti benemeriti dello Stato ecc.

Questa responsabilità per parte degli ordinatori non era indispensabile negli antichi sistemi di Contabilità, nei quali le ordinanze ministeriali non diventavano mandati di pagamento se non per ordine del Sovrintendente o Controllore generale delle Finanze, ed anche in seguito ad un *visto* per parte del Re. Fino a quel momento, l'ordinazione Ministeriale vestiva il carattere di una ricognizione del credito ed il creditore se ne serviva per ottenere un *mandato di pagamento*. Il carattere degli ordini ministeriali è ben diverso, quando

sono per loro stessi bastanti a far aprire le pubbliche casse. Per conseguenza devono gli ordinatori avere una responsabilità, estensibile tanto alle ordinanze di pagamento in danaro come a quelle di consegna di materiali per la consumazione, la quale, come abbiamo osservato, è una spesa effettiva.

La responsabilità dell'ordinatore deve essere assoluta anche quando esso spicca un mandato di anticipazione. Questi pagamenti anormali debbono essere accompagnati da garanzie particolari.

In quanto al pagamento delle spese, un principio altrettanto comune quanto erroneo, stabilirebbe che *la mano la quale riceve possa anche pagare*. Esaminando questa proposizione in tutti i suoi accessorj, noi vedremo quanto sia invece necessario il tener separati gli attributi di percezione da quelli di pagamento.

Devesi sempre far conto della integrità degli agenti, ma in materia di Contabilità, non deve sempre supporsi questa virtù, ed un sistema, per essere buono, deve vincolare le operazioni degli agenti e non offrir loro occasione di corruzione. Se i Ricevitori fossero anche pagatori, avrebbero nei loro libri dei conti correnti coi creditori dello Stato. Nel giorno in cui sarebbe emesso il mandato, essi potrebbero trovare il modo di supporlo pagato, e di addebitarne il Tesoro, onde di attribuire alla propria Cassa un credito, mentre invece accade frequentemente di vedere i creditori a presentarsi molti giorni dopo la segnatura del mandato per riscuoterne il pagamento. Se vi fossero dei Ricevitori generali, i quali fossero nello stesso tempo anche pagatori, potrebbero tirar partito per questo giro dei pagamenti fatti fuori del luogo di loro residenza, e mantenendo presso di sè medesimi un grosso fondo di Cassa per impiegarlo, se loro ne viene il destro, in operazioni di particolare speculazione, spedirebbero a favore dei Creditori dello Stato dei mandati sopra le Casse dei Ricevitori di secondo ordine.

In Francia si è ultimamente tentato di indurre il Governo ad eliminare questa separazione di attributi. Quelli che perseverano nelle massime di questa separazione hanno in appoggio alle loro osservazioni i risultamenti dei fatti. Sotto l'antico sistema erasi tentato di amalgamare i due attributi nella persona dei Tesorieri generali, ed il Tesoro ha conservato la memoria della loro gestione. Più della metà di quei Contabili aveva abusato del danaro che erasi loro affidato, ed uno fra essi, il Tesoriere Saint-James, fallì per 30 milioni. Più tardi fu rinnovato il tentativo (nel 1791) per riguardo ai Ricevitori distrettuali, ai quali erasi creduto conveniente di lasciare il carico di pagamento delle pubbliche spese, ed i creditori dello Stato ebbero molto a soffrire in quel periodo, sebben corto, di amministrazione. Quando venne sottoposto al Re per l'approvazione l'ordinanza del 1 novembre 1829, il rapporto accompagnatorio del progetto conteneva questa espressione: « L'intervento secondario » degli agenti delle rendite produsse un tal disordine nel movimento dei fondi e nei paga- » menti, che si dovette nell'anno successivo stabilire un pagatore per ogni dipartimento. » E quando i Ricevitori generali furono incaricati di fare le spese, alle quali erano destinati i *Centesimi Comunali* da loro esatti, si dovette accorgersi ben tosto del cattivo andamento prodotto da un tale sistema, e si dovette rinunciarvi.

I ricevitori sono i canali per mezzo dei quali il Tesoro può all'occorrenza far colare i capitali dove ne ha il bisogno, e per tal modo formano un elemento di credito e di forza pel Governo; non bisogna però dar loro il diritto di giudicare della opportunità del momento in cui il creditore dello Stato abbia ad ottenere il pagamento. Questo diritto e questo incarico bisogna lasciarlo ad un agente disinteressato, il quale non abbia alcun vantaggio dall'anticipazione o dalla dilazione dei pagamenti.

Posto il principio, la difficoltà che a taluno potrebbe presentarsi, cioè quella di dovere assegnare ai pagatori delle Casse speciali, è subito superata. Infatti la vera missione dei pa

gatore è quello di assicurare la regolarità dei pagamenti, e non di eseguire materialmente i pagamenti medesimi. Che essi abbiano o non abbiano una Cassa, è dunque indifferente, purchè siano in grado di esercitare una controlleria tanto sugli ordinatori come sui ricevitori o Cassieri; questa controlleria devono esercitarla verificando i crediti, richiamando ad esame le pezze giustificative, e dando una data certa al versamento dei fondi.

Vedremo nel Capitolo seguente (dell'Amministrazione delle pubbliche Casse) in qual modo il sistema vigente nel Regno Lombardo-Veneto, affatto consonante col sistema Austriaco, provveda a tutti i bisogni di una regolare gestione, di una rigorosa custodia dell'interesse pubblico, e del sollecito andamento degli affari ed operazioni di cassa, così necessario per mantenere nelle pubbliche amministrazioni il dovuto ordine, e per procurare anche ai creditori dello Stato il pronto incasso dei crediti liquidati a loro favore, e ciò senza obbligarli a tanti andirivieni, i quali a primo aspetto sembrerebbero inevitabili, se si pensasse al concorso dell'ordinatore, del pagatore, e dell'Esattore o Cassiere al fatto di pagamento.

Quanto agli Uffizj che vestono il carattere di ordinatori delle spese, la controlleria del loro operato è demandata ad un corpo da essi affatto indipendente, quale è la Contabilità e la Ragionateria Centrale pei due Governi Lombardo e Veneto, riservato sempre l'effetto della suprema revisione degli Aulici Dicasteri.

A rimuovere poi il più che sia possibile le occasioni di abusi, è massima che tutte le spese pubbliche relative a costruzioni, e somministrazioni d'ogni genere, quando siano di una certa importanza si facciano per via di appalti. La concorrenza di molti intraprenditori, e la pubblicità dei contratti sono elementi di garanzia per lo Stato; e per loro mezzo gli Uffizj ordinatori, dopo avere dalle Autorità competenti ottenuto sulle basi di un preventivo l'abilitazione all'asta, e dopo avere dall'Autorità medesima ottenuto la sanzione del risultato deliberato all'asta pubblica, non possono dipartirsi da una base invariabile per l'ordinazione dei pagamenti.

A questo principio giustissimo e che è il fondamento di una amministrazione bene intesa si sono fatte, è vero, alcune eccezioni, lasciando la facoltà di sostenere delle spese in via economica ogni qualvolta l'ammontare loro non sia superiore ad una somma determinata. Si vede però sempre la necessità di richiamare dagli Uffizj ordinatori le prove di convenienza ed i motivi che possono averli obbligati a deviare dal principio generale. Altrimenti operando si andrebbe a pericolo di travisare il principio generale ammettendo in certi casi una spesa grandiosa e che perciò avrebbe dovuto sostenersi in via di pubblico appalto, in tanti rateali pagamenti, ciascuno dei quali nel limite concesso per le spese in via economica, o per le private licitazioni.

Che se occorre in alcuni casi di fare delle anticipazioni di fondi per alcune spese, la destinazione di queste anticipazioni deve essere ben determinata, e chi le riceve deve essere tenuto responsabile fino a completa e regolare giustificazione dell'impiego loro.

In generale può ritenersi per dimostrato dalla esperienza, che i servigi pubblici *per economia* danno frequentemente un risultato di *prodigalità*: gli abusi e le viste amministrative sono infatti più facili a verificarsi quando una spesa viene eseguita senza previa formale discussione ed indipendentemente da un voto degli Uffizj tecnici.

V. *Della responsabilità in materia di spese pubbliche.*

La questione della responsabilità in materia di spese pubbliche è di molta importanza; ma essa viene dagli Economisti discussa nella mira di condurre a due opposte conseguenze le quali sono entrambe in difetto. Domandano gli uni che i Ministri siano realmente responsabili di tutti gli abusi che si possono introdurre nell'ordinazione delle spese, e con ciò doman-

dano troppo. Secondo loro, ogni contratto, ogni liquidazione, ogni consegna di materiali, ogni compera, ogni vendita sarebbe sotto la responsabilità del Ministro, il quale di fatto resta generalmente estraneo a tutti questi atti. Se questo principio avesse a prevalere l'accettare il più eminente posto amministrativo sarebbe come l'esporsi al pericolo di una pronta rovina, e non potrebbero aspirare a quel posto se non coloro che non hanno niente da perdere. Gli altri che tendono ad uno scopo più giusto, penetrati della esagerazione di questa specie di *puritanismo*, sono da una *forza* di reazione portati a dichiarare che i *ministri* non devono rispondere civilmente di qualsiasi abuso. Questa dichiarazione dice troppo senza dire abbastanza. Sarebbe infatti troppo il voler liberare il Ministro da ogni responsabilità pecuniaria, giacchè sonovi dei casi nei quali con un atto di propria volontà trascina lo Stato in una spesa inutile; sarebbe troppo altresì il pretendere che il Ministro fosse assolto da qualunque responsabilità quando gli piacesse di prendere a proprio carico la connivenza degli errori di un suo subordinato. Ma d'altra parte non basta il dichiarare che il Ministro non sarà civilmente responsale dei contratti onerosi e delle erronee liquidazioni, giacchè non basta fermarsi qui, bisogna indicare chi sarà responsale invece del Ministro.

Se vi è assurdità nel pretendere che i ministri i quali non vedono i dettagli dell'amministrazione, abbiano ad essere responsali, non lo è certamente il pretendere che questa responsabilità cada sugli incaricati di questi dettagli medesimi. Sarà loro permesso e perdonato di commettere i più grossolani errori, di prendere le più imprudenti risoluzioni, di esercitare le più colpevoli malversazioni?

Bisogna separare l'atto del Ministro da quello del suo subordinato. Dichiariamo che il Ministro non sarà responsale di tutto ciò che si fa al di sotto di lui. Determiniamo di che cosa esso risponda, ed in che cosa consista la responsabilità dei suoi agenti. Per via di questa separazione, la questione sarà posta in chiaro, e diventerà semplice affatto.

Se per garantire lo Stato dalle malversazioni dei Ricevitori che incassano le sue rendite si prendono delle ipoteche sui loro beni, e si ritengono personalmente responsabili di quanto incassano, e se le Controllerie più scrupolose sono stabilite a riguardo dei contabili, è tutto naturale che abbiano queste assicurazioni e Controllerie ad estendersi agli ordinatori delle spese. Sono essi infatti che fissano la somma da pagare ed a chi devonsi pagare. E se si invigila alla pronta ed esatta riscossione dell'imposta e si esaminano rigorosamente le operazioni dei Ricevitori, è ben evidente che una Controlleria del pari esatta deve stabilirsi per gli ordinatori dei pagamenti. Bisogna adunque che la liquidazione dei pagamenti sia sottoposta ad una rigorosa disamina, e se non si ammette pei Ricevitori la scusa dell'essersi ingannati quando i loro conti dimostrano un *deficit*, non può con ragione essere ammessa per quelli che fanno aprire le Casse pubbliche, ossia che ordinano i pagamenti. Gli Amministratori del pubblico patrimonio, del pari che gli Amministratori del patrimonio dei particolari, devono essere contabili dei loro atti, ed ecco in qual modo il sistema può essere ordinato a tale scopo.

Ritengasi la già avvertita separazione fra gli incarichi del Ministro, e quelli dei suoi subordinati. Ciò posto, è ben chiaro che se il Ministro delle Finanze ha l'incarico di esigere l'imposta, esso delega a queste operazioni degli Agenti che ne rispondono.

I ministeri passivi sono in massima incaricati di liquidare i debiti dello Stato, ma delegano essi pure a queste operazioni degli Agenti che ne devono essere garanti.

In conseguenza, nè i ministeri passivi sono direttamente in contatto coi creditori, nè il Ministero delle Finanze è in rapporto diretto coi contribuenti, e l'impegno o la responsabilità non può quindi essere direttamente addossata agli uni ed agli altri. Non possono pertanto dirsi responsabili che gli Agenti dei quali alcuni esigono effettivamente le rendite, e gli altri le impiegano. Fino a tanto che un alto Magistrato sta nella sfera elevata delle attribuzioni che l'organizzazione Amministrativa gli conferisce, esso non ha che una responsabilità morale.

In quanto agli Amministratori dipendenti dai ministeri passivi siccome trovansi realmente in contatto coi fornitori, devono essere controllati nel loro operato come contabili. Compete loro infatti il fissare le condizioni dei contratti, l'esaminare i titoli, il liquidare i debiti dello Stato, e l'ordinarne il pagamento, ed agendo così in piena cognizione di causa, devono civilmente rispondere di ciò che fanno. In fine, lo scopo che devesi avere di mira è di arrivare nell'Amministrazione pubblica a garantire l'interesse dello Stato mediante responsabilità assoluta per parte dei funzionarj i quali hanno il potere di impegnare lo Stato in contratti, e il dovere di vegliare alla esecuzione di questi contratti; che sono in situazione di poter dichiarare se abbiano avuto il loro effetto, e di liquidare i crediti verso lo Stato, ordinando di pagare a determinati individui le somme liquidate.

VI. *Della produzione dei Conti, e loro ricognizione.*

Risulta da quanto precede che diversi ordini di Agenti sono chiamati a render conto della loro gestione.

In primo luogo quelli che hanno l'incarico della percezione delle rendite, i quali devono dare un conto della percezione loro demandata (come gli Esattori, Ricevitori ed Uffizj diversi di rendite Demaniali). In questo conto non deve figurare alcuna operazione di spesa, e vi si dimostrerebbero solamente gli introiti, di qualunque natura sia la contribuzione dalla quale dipendono.

Deve altresì esservi convenientemente dimostrato il versamento delle rendite riscosse, o il pagamento delle somme dietro ordine dell'Amministrazione superiore. La responsabilità di questi Agenti riflette pertanto due punti distinti: la percezione delle somme della cui esazione furono incaricati, e il versamento delle somme stesse nelle Casse cui devono fluire.

Vengono in seguito gli Agenti detentori dei valori convertibili, e per questi il conto di gestione deve dimostrare sommariamente il carico dei materiali e delle derrate di qualunque natura, ed il corrispondente scarico fatto in seguito a superiore ordinamento, e accordato per effetto di un servizio passivo regolarmente autorizzato, riconosciuto ed autorizzato. In simili conti, i materiali devono essere posti a carico dell'Agente per il valore di acquisto, e mantenuti in evidenza per questo valore medesimo fino alla loro consumazione, se non sono suscettivi di una modificazione. Che se avesse luogo manutenzione o modificazione di materie, il nuovo prodotto dovrebbe figurare nei conti pel suo valore monetario vero. La perdita e l'aumento di valore in confronto a quello della materia prima, dovrebbe in tal caso figurare in una partita di perdite e profitti, giacchè sarebbe la prima una rendita, e la seconda una passività proveniente dal fatto d'Amministrazione. Gli Agenti detentori di materiali e derrate sono in ultima analisi responsali di ogni dispersione di valori loro affidati.

Abbiamo osservato parlando della responsabilità in materia di spese pubbliche, come questa cada principalmente sugli Agenti subalterni dell'Autorità ordinatrice. Tocca dunque a tali Agenti il dare all'Autorità competente i conti dimostrativi dettagliati e giustificati dell'impiego del denaro e dei materiali. L'Autorità cui questi Agenti devono rassegnare i conti non ha che ad esaminare se gli operati dei singoli Agenti sono in corrispondenza alle ordinazioni loro fatte, in contratti in corso ed approvati, ai bisogni delle diverse Amministrazioni organizzate e riconosciute, le quali concorrono a giustificare le erogazioni, e la consumazione del denaro e delle derrate. Così adunque la responsabilità di questi Agenti riflette qualunque spesa, sia in denaro, sia in consumo di materiali.

Le Amministrazioni superiori (passive) dalle quali i prenominati Agenti dipendono, visto che abbiano il regolare andamento delle operazioni a quegli Agenti ordinate, sia con particolari disposizioni, sia con regolamenti di massima, hanno tutti gli elementi per formare a loro volta il conto giustificativo che devono presentare alla Suprema Autorità.

Questo conto in altro non consiste che nella dimostrazione sommaria dell'impiego dei crediti aperti a loro favore, ossia nella dimostrazione che le spese sostenute coi fondi loro assegnati sono appunto quelle, per le quali specificatamente ciascun credito venne aperto, ed assegnate sul Tesoro le corrispondenti somme.

Il complesso di questi conti dimostrativi somministra gli elementi del gran conto generale da trasmettersi alla Suprema Autorità.

Intanto, siccome i conti collettivi di ciascuna classe di Agenti, prima di essere ordinati necessitarono la revisione per parte dell'Autorità immediatamente superiore a ciascuna classe di Agenti, l'Autorità Suprema non avrà che a far verificare da un apposito Ufficio quei conti collettivi, prima di valersene per la formazione del conto generale. La verificazione consisterà nell'esame delle pezze giustificative di ciascun conto collettivo, dalle quali sarebbero respinte quelle che non si riconoscessero attendibili, sia per irregolarità di forma, sia per discordanza fra esse e le norme generali delle singole Amministrazioni, sia per la deviazione da quanto prescrivessero le parziali ordinanze ecc.

Poichè abbiamo posto per principio la necessità di un Tesoro generale, non è possibile decampare dalla conseguenza della unità di una Autorità controllante. Vogliam dire che lo stesso principio guida naturalmente alla necessità di far giungere ad una sola Suprema Autorità i rendiconti dei diversi Agenti, perchè questa abbia a riconoscerli.

Questa Suprema Autorità deve pronunciare sulla *utilità* e sulla *regolarità delle spese*, e per poterlo fare con imparzialità, deve essere affatto indipendente dagli Ufficj ed Autorità Amministrative per quanto riguarda i suoi attributi.

Per riconoscere l'indispensabilità di questo Supremo e generale Censore, basta riflettere che gli Agenti delle Amministrazioni passive hanno a giustificare due parti distinte del loro operato; la prima è l'esistenza del servizio, e per questo devono dar conto ai rispettivi Ministeri passivi Superiori, l'altra è il pagamento del servizio prestato, e per questo è naturale che le giustificazioni siano presentate al Ministero del Tesoro e ad una Suprema Contabilità. Supponiamo per poco che un Intendente militare non preveda il bisogno di completare l'approvvigionamento dei magazzini, e che prende delle false misure per arrivare a questo scopo, in tal caso il servizio militare sarà compromesso, ed il Ministero della guerra è quello che dovrà chiamare l'Intendente a giustificare il proprio operato. Al contrario, se lo stesso Intendente militare, dopo aver provveduto esattamente al servizio, ed adempiuto così ai proprj doveri amministrativi, si mettesse d'accordo coi fornitori, e rilasciasse loro dei ricapiti falsi, passasse a delle false liquidazioni, abbandonasse a dei particolari, che non vi avessero alcun diritto, i materiali e le derrate destinate al servizio ulteriore, queste malversazioni non compromettendo pel momento il servizio, sarebbero una dilapidazione della pubblica proprietà. In conseguenza, tocca al Ministero del Tesoro, come a quello che più particolarmente è preposto alla tutela del pubblico patrimonio, ed alla Magistratura specialmente incaricata di vegliare alla sua conservazione (la Contabilità Suprema) il chiamare l'Agente a dar conto di questi fatti.

A ciascuno le proprie attribuzioni: i Ministeri Amministratori devono limitarsi ad assicurare e dirigere le operazioni loro confidate; ma non devono pretendere di aver ciascuno una chiave del Tesoro dello Stato. Chiunque vi pon mano deve risponderne a chi l'ha in custodia; l'Amministrazione deve restare da una parte e la Contabilità dall'altra, affinchè il controllore generale della pubblica fortuna possa garantire, che nessuna parte dei valori affidati alla sua vigilanza venga impunemente dissipata, o tolta allo scopo cui venne destinata.

by Google

Quanto alla forma dei Rendiconti Ministeriali, ed al tempo che abbracciano, ci riportiamo a ciò che abbiamo esposto nella Sezione Prima di questo Capitolo (*Idea sommaria del consuntivo dello Stato*). Ivi si è veduto cosa intendasi per esercizio, e si è esposto il principio fondamentale di simili rendiconti, che è quello della dimostrata applicazione degli assegni e quei titoli di spesa che vennero emessi relativamente ad un dato periodo di tempo.

Riassumendo pertanto i capi in cui può dividersi la ricognizione dei conti diremo che:

1.° Trattasi di sapere se i Contabili abbiano incassato le contribuzioni della cui riscossione furono incaricati, se essi si sono dati debito dei valori convertiti, se abbiano fatto i pagamenti che venne loro ordinato di eseguire, e consegnate le derrate che si è loro prescritto di mettere in consumazione. Tutte queste verificazioni possono essere di attributo di quell'Amministrazione dalla quale i diversi Contabili ed Agenti dipendono. Quelle Amministrazioni Superiori devono a loro volta provare di non aver oltrepassato i limiti dei crediti ed assegni loro fatti e che le loro operazioni coincidono con quelle dettagliate nei conti particolari delle Amministrazioni subalterne. Tali prove devono pervenire all'Amministrazione generale del Tesoro, e spetta a questa il dichiarare l'accordo fra questi risultamenti, e la concordanza fra questi risultamenti medesimi, e le registrazioni fatte nei proprj libri.

2.° In seguito trattasi di esaminare la regolarità dell'ordinazione, della liquidazione, e del pagamento. Siccome questo secondo grado di verificazione non riguarda puramente i fatti materiali, ma acquista in parte un carattere morale, è naturale che deve essere l'attributo di Magistrati posti al di sopra dell'influenza amministrativa. Infatti trattasi, non solo di giudicare del fatto di pagamento, ma ben anche del grado di utilità dell'impiego del danaro, e delle derrate, a fine di poter pronunziare sull'economia del conto, trattasi in somma di internarsi nella discussione dei fatti, allo scopo di conoscere se mai una *regolarità di ordine* copriva una *irregolarità di massima*, se il conto non presentasse un inganno colla introduzione di prelevamenti sui fondi di riserva di materiali, attrezzi, derrate, ecc. Spetta dunque a quella Autorità Suprema ed indipendente dall'Amministrazione il dichiarare la regolarità del conto reso dal Ministero del Tesoro. Essa si assicura della esattezza dei risultamenti di un tal conto, e mette in chiaro l'effetto prodotto da questi risultamenti medesimi sul pubblico patrimonio.

3.° Finalmente un esame, il cui carattere è assolutamente morale, perchè raggiunge il più alto grado di responsabilità, ed entra nell'ordine politico, deve essere demandato ad una Suprema Autorità politica (p. e. la Camera Aulica Generale). La discussione necessaria per questo esame deve avere per appoggio un documento di una somma importanza, il quale deve portare tutta la chiarezza nei diversi titoli del Conto Generale: questo è un rapporto che la Contabilità Suprema stende all'oggetto di far conoscere in quali parti dell'Amministrazione i Ministri abbiano incontrato una personale responsabilità. La discussione di questo rapporto innanzi alla Suprema Autorità politica fa luogo alle misure da prendersi, oppure al rilascio di un completo assolutorio di diritto Sovrano.

Scorgesi da questi cenni generali quanto elevati sieno gli attributi della Suprema Autorità Contabile, poichè anche dopo la verificazione dei fatti, anche dopo esaminata la regolarità dell'ordinazione, della liquidazione e del pagamento, è ad essa riservato l'incarico di presentare alla Suprema Autorità Politica la proposizione di definitiva approvazione del conto di Amministrazione.

CAPITOLO VI (a).

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE REGIE CASSE

1. *Idea sommaria e generale dell'Amministrazione delle Casse.*

Abbiamo veduto nel Capitolo IV come il denaro proveniente dalle pubbliche imposte e raccolto dagli Esattori Comunali venga da questi versato nelle Casse Provinciali. Da queste finisce poi nelle Casse di Finanza e Demanio, nelle quali raccolgonsi anche i prodotti dei diversi rami attivi Camerali. Le Casse di Finanza e Demanio, dopo sostenute le spese delle quali sono incaricate, versano poi nelle Casse Centrali dei due Governi, Lombardo e Veneto il prodotto netto il quale sta pronto ad ogni Sovrana disposizione. Le Casse Demaniali appunto perchè raccolgono i prodotti e pagano le spese inerenti alla produzione, diconsi Casse del *prodotto brutto*, le centrali diconsi Casse del *prodotto netto*, perchè infatti raccolgono il netto prodotto dei varj rami Demaniali e di Finanza, e delle imposte dirette. Sul cumulo di questi netti prodotti vengono poi *fatti gli assegni* e *aperti i crediti* delle Amministrazioni passive.

Oltre alle Casse nette o Centrali dei diversi Governi, quando voglia considerarsi il complesso d'Amministrazione di tutta la Monarchia, bisogna considerare anche il Tesoro generale, nel quale si raccolgono quelle quote di prodotto netto, che non necessitando di usarne nelle Provincie dei rispettivi Governi suddetti, sono ad una Cassa generale richiamate per restarvi a disposizione della Suprema Autorità.

Per farsi una idea delle relazioni che hanno fra loro queste diverse Casse, immaginiamo di avere tre registri, uno per la Cassa generale del Tesoro, l'altro per la Cassa del prodotto netto, ed un terzo per la Cassa del prodotto lordo.

La Cassa del prodotto lordo ha un debito, ossia una competenza passiva per l'esuberanza dei prodotti sulle spese. A questa competenza passiva corrisponde una competenza attiva della Cassa generale, alla quale dovrebbe pervenire il prodotto netto. Quando la Cassa del prodotto lordo versa le somme nella Cassa del prodotto netto, la Cassa del prodotto lordo estingue la competenza passiva, e se ne crea una per quella del prodotto netto. Questa nuova competenza passiva sta fino al momento in cui le somme o vengono trasmesse alla Cassa generale, o vengono pagate per conto di quest'ultima: giacchè nell'uno e nell'altro di questi casi la competenza passiva della Cassa del prodotto netto viene ad essere controbilanciata da un credito verso la Cassa generale, e questo ed un debito corrispondente bilancia la competenza attiva che in principio si è ora stabilita. Il lettore potrà per proprio esercizio calcolare a suo piacimento operazioni di Cassa di tal natura, e vedrà chiaramente, che le Casse del prodotto netto sono nello stesso tempo i canali per mezzo dei quali il denaro passa dalle Casse del prodotto lordo alla Cassa generale, e le *banche* delle quali il Tesoro generale si serve per far eseguire i pagamenti alle diverse Amministrazioni in conseguenza dei crediti che loro ha aperto l'Autorità Suprema.

(a) Per verità, una gran parte delle cose trattate in questo Capitolo sarebbesi dovuta comprendere nel Capo III *Contabilità pratica delle Amministrazioni pubbliche*: ma fatto riflesso, che rimandando al Capo seguente ciò che a rigore vi sarebbe appartenuto, non potevasi ottenere lo scopo di riunire in un solo Capitolo l'istruzione amministrativa e quella di modalità dei conti di Cassa, abbiamo pensato di sagrificare a questa utile riunione una più opportuna, sebbene rigorosa classificazione di materia. Nel Capo seguente però si è avuto la mira di comprendere quanto si doveva per renderlo completo, e perciò nel Capitolo VIII *Del metodo della Contabilità Camerale* si è avuto riguardo alla tenuta dei libri di Cassa.

Le Casse pubbliche sono per tal modo organizzate, ed il personale addettovi così sistemato che ciascuna Cassa ha un Cassiere ed un Controllore col sussidio di subalterni impiegati a norma dell'importanza della Cassa stessa e delle sue operazioni. Il Cassiere ed il Controllore sono responsabili in *solidum* dell'Amministrazione.

Il denaro è custodito negli scrigni o depositorj dei quali è fornito ogni Uffizio di Cassa. Essi scrigni o depositorj sono assicurati con due chiavi diverse, una delle quali rimane presso il Cassiere, e l'altra presso il Controllore. Così nessun introito e nessun pagamento può aver luogo senza il concorso di entrambi.

Per la regolare amministrazione delle Casse, devono i Cassieri tenere gli opportuni giornali di entrata e di uscita secondo le prescrizioni apposite, e delle quali faremo cenno in seguito.

Questi giornali sono tenuti separatamente pei varj rami ai quali si riferiscono gli introiti ed i pagamenti da eseguirsi dalle singole Casse. Per tal modo, senza ulteriori operazioni, si arriva a conoscere il montare delle somme provenienti dai rami attivi e quello delle somme pagate pei rami passivi dell'Amministrazione dello Stato.

Vi si tengono pure separati gli *esercizj*, vale a dire che gli introiti, ed i pagamenti vi si registrano con riguardo al periodo di tempo nel quale a rigore avrebbe dovuto verificarsi il prodotto o la spesa. Così un introito per rendita arretrata, ed un pagamento per spesa rimasta a pagarsi relativamente all'anno 1839, tuttochè verificatisi nel 1840, si devono mettere a conto *dell'esercizio* 1839.

La sicurezza interna ed esterna delle Casse resta di sua natura affidata al Cassiere ed al Controllore, i quali sono tenuti strettamente e personalmente responsabili di qualunque sinistra emergenza attribuibile a loro difetto o trascuratezza. Sono però incaricati gli Intendenti di Finanza di invigilare su questa parte colla massima cura ed attenzione, all'oggetto di prevenire i disordini, e di porvi immediato riparo all'occorrenza.

All'oggetto poi di prevenire e di conoscere ogni arbitrio che per avventura potesse aver luogo, tutte le Casse devono, senza eccezione, essere visitate regolarmente almeno tre o quattro volte l'anno, e straordinariamente ogni qualunque volta le circostanze il richiedano, colle norme prescritte dal Regolamento, e delle quali si parlerà in seguito.

Nel caso di mancanza del Cassiere o del Controllore, si deve osservare la seguente regola di sostituzione. Al Cassiere è sostituito il Controllore; e se questo non vi fosse, il Liquidatore. (Si vedrà poi quali siano gli uffizj del Liquidatore.) Pel Controllore supplisce il Liquidatore, e per quest'ultimo un Cancelliere della Cassa, in sostituzione del quale viene destinato uno degli impiegati dell'Intendenza o della Ricettoria, ed in caso di indispensabilità, un diurnista. Gli Intendenti, come conscj dell'abilità del proprio personale e della fiducia che i singoli individui possono meritare, hanno però facoltà di derogare da queste norme, informandone il Magistrato Camerale.

Alcune prescrizioni e divieti sono diretti ad allontanare gli inconvenienti e gli abusi che nella amministrazione delle Casse potrebbero introdursi. Citeremo le più generali.

È proibito ai Cassieri ed ai Controllori di permettersi alcun cambio delle monete che esigono, dovendo queste erogarsi nei pagamenti, o spedirsi alla Cassa Centrale nella stessa specie in cui sono riscosse, ed essendo punibile colla destituzione qualunque trasgressione in proposito.

È pure vietato ai Cassieri di tenere nel locale della Cassa alcuna somma di loro proprietà. In conseguenza, le somme che in occasione di visite alle Casse si trovassero eccedenti il fondo dimostrato dai giornali, si ritengono di ragione dello Stato, finchè non venga regolarmente provato il contrario.

Per le riscossioni, e per i pagamenti, esistono apposite discipline. In forza di tali discipline, esse possono i privati, nel caso di pagamenti loro dovuti *tanto* dalla Tesoreria, quanto dalle Regie Casse fiscali risentare le somme loro dovute, sia prima che esse siano tradotte rispettive Autorità delle *lettere d'avviso*, ed è vietato agli impiegati di Casa la sorrogata le quietanze od esigere le somme per conto del privato. Le quietanze poi rilasciate da questi ultimi non devono contenere riserve, od espressioni ambigue, ne essere in perfetta corrispondenza colle lettere d'avviso o mandati, che presentano alle Casse per ottenere i pagamenti.

Luoghi, tempi e modi di versamento dei prodotti dalle Casse inferiori nelle superiori. — Le quali si verificano alla gli Uffici esecutivi, e le Casse collettive devono fare nelle Casse principali come pure pel beneficio delle emergenti spese relative, le analoghe prescrizioni risultano dal Dispaccio della Eccelsa I. R. Camera Aulica Generale in data 4 settembre 1833, N.° 29385—2036. Esse prescrivono riflettono i *luoghi di versamento*, i *tempi di versamento*, ed i *mezzi per eseguirlo*

I luoghi dove gli Uffici esecutivi, e le Casse collettoriali di Finanza devono eseguire i versamenti vengono determinati in modo che il denaro pervenga il più presto possibile, e col minor possibile dispendio alla sua destinazione.

Le epoche entro le quali devono effettuarsi i versamenti vengono determinate dal Magistrato Camerale sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel detto Dispaccio, ed in massime secondo le seguenti norme

Gli Uffici e le Casse esistenti nel luogo ove trovasi l'Ufficio o la Cassa in cui devono versare i loro prodotti, quelli nel raggio di residenza trovasi un Ufficio postale autorizzato al trasporto del denaro nel sito in cui deve farsene il versamento; quelli finalmente che avessero stipulate con qualche impresa privata la trasmissione senza riserva di numerario per la molteplicità delle trasmissioni, devono tutti versare o trasmettere giornalmente, o tutti i giorni in un determinato servizio del trasporto, la somma che si trovassero superiori al doppio della cauzione prestata dall'impegnato di Casa; se però la somma non eccedesse il doppio di detta cauzione, il versamento deve farsi tre volte la settimana, o nei giorni nei quali potrà servirsi del mezzo di trasporto.

Per tutti quegli Uffici che non si trovano nella predetta circostanza, il denaro deve essere versato nelle epoche in quali potranno combinarsi colla necessaria dell'Erario, avuto riguardo alla entità delle somme comparticolarmente alle cauzioni degli impiegati cui sono affidate, come pure alle minore spesa, la quale dovrà in ogni caso limitarsi possibilmente al 4 per cento. È però da osservarsi che se il denaro potesse essere spedito col mezzo degli Uffici di cui si tratta per la trasmissione delle poste di Contabilità, dovesse sempre con questi atti essere trasmesse le somme *qualificate per da versarsi*. Che se nel corso dell'esame si verificasse il caso che gli stessi superassero frequentemente il triplice importo della cauzione degli impiegati suddetti alla Cassa, le trasmissioni di denaro dovranno farsi colla maggiore possibile frequenza.

Alle suddette parziali epoche stabilite dall'Autorità Superiore, gli Uffici di Cassa devono eseguire le trasmissioni delle somme *qualificate per da versarsi*.

Si considerano co massima come qualificate pel versamento quelle somme che si trovassero superiori alla spesa riconosciuta e calcolata occorribile nei seguenti 14 giorni. Si intende da ciò, che se un Ufficio esattoriale potesse coi propri introiti far fronte a tutte le dette spese, e dovesse essere sostenuto da un altro, le somme si calcolano per da versare soltanto allora quando la detta somministrazione sarebbe inutile. Senza poi escettuati da questa prescrizione le somme non superiori ai fiorini 10.

In quanto ai mezzi dei quali può farsi uso per la spedizione del denaro, sono i seguenti, cioè

1.° *La Posta*, della quale si dovrà valersi in tutti quei luoghi nei quali ciò è permesso dalle circostanze locali, e dalle facoltà accordate allo stabilimento postale.

2.° *Le imprese private.* Valendosi di queste, dovrà stipularsi un regolare contratto, ed assumersi una corrispondente cauzione a carico dell'impresa, *il cui importo sarà la misura massima* delle somme che potranno essere affidate all'impresa medesima. La mercede poi per le trasmissioni, quando non riesca di calcolarla in un annuo assegno, deve commisurarsi sull'entità delle somme, e non sul numero delle trasmissioni.

3.° *I viaggi degli Impiegati*, a questo mezzo viene soltanto adoperato quando gli altri non fossero a portata dell'Ufficio di Cassa, o cagionassero, per l'entità della somma una spesa di provvisione sproporzionatamente maggiore alla spesa che recherebbe per il viaggio dell'impiegato; può questo mezzo usarsi anche in occasione di versamenti straordinarj, o quando non si avesse trovato di comprendere quelli versamenti medesimi in un contratto con private imprese.

Valendosi l'Ufficio di questo mezzo, e sempre colla mira di non distogliere per troppo tempo o troppo frequentemente gli impiegati dalle loro mansioni, gli impiegati incaricati ottengono un benefizio delle emergenti spese mediante un assegno fisso. Il quale potrà essere messo in corso dallo stesso Ufficio trasmettente di volta in volta, e senza intervento della Superiore Autorità.

Il detto benefizio consiste in un migliatico calcolato sul semplice importo della competenza per due cavalli di posta per andata e ritorno tutte le volte che il viaggio non sia di oltre due leghe Austriache (4000 Klafter), negli altri casi, oltre il migliatico si da all'impiegato la metà della dieta competente al primo Impiegato superiore dell'Ufficio o della Cassa, diminuita questa metà dieta di 1/5 e misurata sul tempo occorrente pel viaggio.

Nessun benefizio compete per li versamenti nel circondario della Cassa che li eseguisce, a meno che non si trattasse di circondarj di grande estensione e di trasporto di somme rilevanti in rame od argento a luoghi distanti 1/4 di lega.

La prova di eseguito versamento vale a giustificare in ogni caso i singoli pagamenti di assegno, dei quali si renda conto; ma pei rimborsi di pedaggi ecc. occorre la produzione della prova del loro soddisfacimento.

Tutte queste norme valgono anche per le trasmissioni di dotazioni da una Cassa all'altra, ma per rispetto a queste è raccomandato di limitare possibilmente le spedizioni di denaro, e di supplire, tutte le volte che si può, colla esuberanza dei fondi di un ramo alla deficienza di quelli di un altro.

Le Intendenze di Finanza devono vegliare affinchè le indicate prescrizioni siano osservate, ed affinchè ciò possano fare esattamente, verranno loro comunicate per tenore, e con una istruzione apposita.

Posti questi principj generali, e visto in che cosa consiste l'Amministrazione delle Casse Erariali, passeremo a trattare più dettagliatamente quanto riguarda le Casse di Finanza e Demanio e la Cassa Centrale, ommettendo per quest'ultima di ripetere tutte quelle norme e prescrizioni che ci occorrerà di accennare per le prime, e che fossero comuni anche alla sua amministrazione.

II. *Amministrazione* e *Contabilità delle Casse di Finanza e Demanio.*

Le Casse di Finanza e Demanio sono amministrate da un Cassiere e da un Controllore. E per loro assegnato un Ufficiale liquidatore ed il sussidio di personale occorrente. Il Cassiere ed il Controllore prestano una sigurtà per la somma superiormente determinata secondo l'entità della Cassa rispettiva

Al Cassiere spettano la materiale riscossione ed il materiale pagamento delle somme; non esegue però alcun pagamento se prima il liquidatore non lo abbia assegnato e specificato. Quando i pagamenti riguardano introiti di Finanza, e della Cassa d'Ammortizzazione il Cassiere potrà riceverlo anche dietro presentazione di una *reversale* ossia di una specifica indicante le somme, le valute ed il titolo di pagamento. Questa reversale viene stesa secondo una modula prescritta, ed è firmata dal Ragioniere dell'Intendenza, e dal versante. Così se si presentasse qualche pagatore senza l'atto di liquidazione o senza la reversale, il Cassiere deve dirigerlo rispettivamente o al liquidatore od al Ragioniere suddetto.

Qualunque somma portata alla Cassa si riceve dal Cassiere dopo le preindicate ispezioni, e viene *posta in introito* nel libro di Cassa *a madre e figlia* di quell'Amministrazione cui spetta l'introito. Viene rilasciata dal Cassiere la corrispondente quietanza mediante lo stacco della *bolletta figlia*, previa contrapposizione a tergo della *bolletta madre* della specifica liquidata, o della reversale. La bolletta figlia è firmata dal Cassiere e dal Controllore, il quale contemporaneamente all'apposizione della firma fa registrazione delle bollette nel giornale di quell'Amministrazione cui appartiene l'introito. Così mano mano che gli introiti succedono, il giornale di una data Amministrazione li tiene in evidenza, e ne sta il documento di prova nelle bollette del giornale a madre e figlia (o bollettario) dalle quali gli introiti sono comprovati. (Vedi il Modello di Giornale I in fine del Cap.) Il Controllore all'atto di registrare gli introiti, verifica se sono stati fatti regolarmente tanto riguardo alle somme, come riguardo alle specie, ed in caso di differenza fa eseguire le opportune rettificazioni, riferendone all'Intendenza se l'importanza lo esige.

Se le somme pagate provengono da pubblici Ufficj, o da parti ben conosciute, e se le somme stesse sono contenute in sacchi muniti della debita distinta, il Cassiere potrà limitarsi ad una verificazione del loro peso notando sulla distinta il peso trovato; ma se le somme non sono contenute in sacchi così muniti della distinta devono essere numerate.

Riconosciute a dovere le somme, il Cassiere le registra colla indicazione delle valute in un *Manuale* di cui in fine del Capitolo è esposto il modello (N° II), ed il denaro viene subito riposto negli appositi scrigni o Casse in separati sacchi secondo le diverse valute, e colla distinta sopra ciascun sacco del numero delle valute e del loro ammontare.

Quanto alle chiavi delle casse, ed alla custodia di esse, quanto al divieto di cambio di valute, e circa alla proibizione di tenere nelle Casse denaro di ragione privata, valga quanto si disse più sopra *(Idea sommaria dell'Amministrazione delle Casse)*. Ritengasi inoltre che i Cassieri non possono ricevere monete fuori di corso, e che nel caso di recidività per ciò che riguarda il riporre denaro privato nella Cassa, questo viene dichiarato di ragione dello Stato, escluso qualunque reclamo per parte del contravventore.

Anche pei pagamenti reggono le stesse discipline sopracitate riguardo agli introiti, cioè non possono aver luogo se non in seguito a liquidazione per parte del Liquidatore.

I pagamenti per altro riguardanti spese di prelevazione per i rami di Finanza e Demanio, e per la Cassa d'Ammortizzazione sono fatti sopra *assegni* espressi dell'Intendenza di Finanza provinciale. In questi assegni si cita il Decreto di massima, se la spesa è ordinaria, o il Decreto particolare, se la spesa è straordinaria: sono poi sempre firmati dall'Intendente e dal Ragioniere dell'Intendenza.

Gli assegni che si fanno dalle Direzioni prima e seconda di Finanza per le Casse di Milano vengono trasmessi pel canale delle Intendenze. Sui detti assegni ed ordini Governativi le Intendenze possono notare le specie delle valute (se in oro, argento, moneta erosa o rame) colle quali devono farsi i pagamenti, ed i Cassieri devono uniformarsi alle prescrizioni. Queste prescrizioni vengono fatte all'appoggio delle notificazioni che gli Ufficj di Cassa presentano delle rimanenze, introiti e pagamenti colla distinta delle valute.

Qualunque pagamento eseguito in contravvenzione a quanto sopra, o sopra ricevuta interinale è ritenuto come nullo, ed a carico particolare del Cassiere.

È pure proibito ai Cassieri di fare, anche con denaro loro proprio, anticipazioni o sovvenzioni per qualunque somma o titolo ai pubblici funzionarj ed impiegati.

I pagamenti poi debbono sempre essere eseguiti a misura che vengono ordinati, nè il Cassiere può per qualunque motivo posporre un individuo ad un altro.

Gli ordini di pagamento e gli assegni, prima di essere eseguiti sono passati al Controllore, che li esamina, e trovandoli regolari li munisce della propria firma. In caso diverso ne fa sospendere il pagamento, e riferisce la cosa all'Intendenza. Detti ordini ed assegni, all'atto del pagamento, vengono registrati dal Cassiere sul suo *Manuale*, e quindi retroceduti al Controllore con tutte le quitanze e documenti annessivi perchè ne faccia anch'esso la registrazione e vi apponga l'articolo di uscita, cioè la relazione del pagamento avvenuto. I detti ricapiti poi vengono custoditi nella Cassa fino a che non arrivi il momento di unirli a giustificazione del giornale di uscita.

I versamenti di denaro alla Cassa Centrale non possono essere fatti che in seguito agli ordini speciali del Governo alle Intendenze. Anche questi versamenti debbono dal Cassiere essere registrati nel Manuale, salvo il ritirarvi le corrispondenti bollette della Cassa Centrale a giustificazione. Anche il Controllore ne fa registrazione nei modi che in seguito saranno indicati.

In fine di ogni quindicina, e prima di presentare all'Intendenza rispettiva i libri di Cassa, il Cassiere ed il Controllore sono obbligati a fare uno riscontro di Cassa mediante confronto del Manuale del Cassiere coi Giornali del Controllore, partita per partita, numerando effettivamente il denaro. Se il fondo di Cassa e le specie di cui deve essere composto, secondo i libri di Cassa, sono trovati a dovere, il Controllore appone al Manuale del Cassiere la propria firma. Risultando qualche differenza, essi procedono tosto alle opportune verificazioni a fine di mettere in perfetta corrispondenza i risultamenti dei Giornali del Controllore con quelli del Manuale del Cassiere; la trasmissione dei libri, giornali, e documenti di Cassa ai competenti Dicasteri, non può per altro essere ritardata oltre le stabilite epoche.

Tutte le partite di introito e di uscita dovendo essere immediatamente registrate dal Cassiere e dal Controllore nei libri e giornali rispettivi, è naturale che il residuo di Cassa dovrà consistere unicamente in denaro o in carta dello Stato, ritenuto per questa ultima che la loro accettazione dovrà essere superiormente autorizzata.

Quando in occasione di visite ad una Cassa, o in qualsiasi altra circostanza si trovasse che le registrazioni degli introiti e dei pagamenti non fossero state subitamente eseguite, il Cassiere ed il Controllore incorrerebbero in grave mancanza, nè varrebbe a scolparli la registrazione delle somme in un privato manuale od il trovare in Cassa le quitanze di qualche effettuato pagamento.

Sono peraltro eccettuati dall'obbligo di immediata registrazione i pagamenti per soldo, per pensioni, per assegni fissi e simili, che devono porsi in uscita cumulativamente alla fine di ciascuna quindicina all'appoggio delle rispettive specifiche, sulle quali dovransi fare le parziali registrazioni al momento in cui succedono i rispettivi pagamenti.

Dei Libri, Giornali, e degli Stati di Cassa. — La tenuta dei Libri di Cassa compete al Cassiere, i Giornali ed i così detti Stati di Cassa sono compilati dal Controllore, ferma però sempre la responsabilità vicendevole di entrambi in punto alla regolarità ed esattezza dei detti Giornali, Libri, e Stati di Cassa.

Presso le Casse di Finanza si tiene un libro bollettario ossia di confessi di cassa di en-

trale per ciascuna delle cinque Direzioni di Finanza, uno per gli introiti della Cassa Centrale, ed un altro per la Cassa d'Ammortizzazione.

Vi si tiene pure una nota complessiva per la prenotazione dei pagamenti per tutti i rami.

I modelli di questi libri si vedono alla fine del presente Capitolo sotto il N.° III per riguardo alla *Nota di prenotazione*, al N.° IV pel *Giornale di entrata*, al N.° V per il *Giornale di uscita*, ed al N.° VI per il *Giornale di uscita per conto della Cassa Centrale*.

Quando siasi veduto il modello per uno dei rami di Finanza (quelli esposti ai N.i IV e V, sono relativi al ramo Dogane) è facile ideare che qual modello potrebbe servire anche per un ramo qualunque.

Per riguardo ai confessi vengono essi come si è indicato nelle premesse norme generali, cioè citando la persona che paga, il titolo di pagamento, il ramo cui questo si riferisce, e la somma. Viene pure indicato se chi paga, paga per proprio conto o per conto d'altri.

L'ispezione del relativo modello fa conoscere, senza ulteriore spiegazione, quali siano gli estremi che devono figurare nella Nota di prenotazione.

Nel libro dei Confessi e nella Nota di prenotazione sono girate:

1.° Le rettificazioni ordinate o trovate necessarie a farsi sulle partite tanto d'introito che di pagamento della quindicina precedente.

2.° Le sovvenzioni di un ramo all'altro: queste sovvenzioni, riconosciuto il bisogno, sono fatte per ordine dell'Intendenza quale amministratrice principale della Cassa, e dello stesso modo che le altre spese dette di prelevazione.

A fine di mantenere la maggiore semplicità, si procura che uno solo sia il ramo di prodotto sovventore. Per esempio il ramo sovventore principale per la Direzione prima è quello *dei dazj di consumo*, ed in caso di deficienza, quello delle *Dogane*, per la Direzione seconda il ramo *del bollo della carta*, ed in caso di deficienza, quello *dei diritti uniti*.

Le sovvenzioni sogliono essere restituite appena che il ramo il quale le ha ricevute si trova in situazione di farlo, e ciò all'oggetto di evitare delle sospensioni di conto o delle partite in conto sospeso.

Quelle sovvenzioni poi che la Cassa di una Intendenza fa ad un'altra dietro disposizioni Governative, sono contemporaneamente registrate nei libri confessi particolari della Cassa Centrale, e nella Nota di prenotazione come se i pagamenti fossero stati fatti alla Cassa Centrale medesima, la quale contemporaneamente ne assume debito verso la Cassa sovventrice, e credito verso la Cassa sovvenuta.

I Giornali d'entrata, e quelli di uscita vengono formati colla scorta e coll'appoggio dei libri dei confessi e ricapiti, e della nota di prenotazione. Essi Giornali di entrata e di uscita sono distintamente tenuti per ciascuno dei rami pei quali occorrono introiti e pagamenti.

La classificazione dei rami è la seguente:

Per la prima Direzione di Finanza, *Dogane*, *Sali*, *Tabacchi*, *Polveri e Nitri*, *Dazj di consumo nei comuni murati ed aperti*, *Prodotti diversi e spese generali*.

Per la seconda Direzione: *Beni demaniali*, compreso *l'appannaggio ed i Beni della Corona*, *Bollo della carta*, *Diritti uniti*, *Boschi*, *Ipoteche*, *Tasse e canoni*, *ed arretrati di registro*.

Per la terza Direzione: *il Lotto*.

Per la quarta *Le poste*.

Per la quinta: *La Zecca*, *i Diritti di garanzia sull'oro e sull'argento lavorato*, *ed il Montanistico*, ossia le *Miniere*.

Un solo Giornale è tenuto per *la Cassa d'Ammortizzazione e per gli introiti e pagamenti per conto della Cassa Centrale*, ritenendo per la Cassa d'Ammortizzazione la classificazione espressa in un movimento particolare destinato a dimostrarne il complesso degli introiti e dei pagamenti in una quindicina. (Veggasi in fine il Modello N.° IX.)

A fine poi di non generare confusione nei diversi Giornali, si vogliono mantenute le distinzioni fra gli introiti ed i pagamenti secondo i varj titoli pei quali hanno luogo. Nei Giornali dei dazj di consumo, p. e. si tengono divisi, e si portano separatamente gli uni dagli altri gli introiti ed i pagamenti nei Comuni murati, e quelli nei Comuni aperti.

Pei Beni demaniali (sotto alla quale denominazione si comprendono anche quelli che costituiscono l'appannaggio del Viceré, e la dotazione della Corona) si tengono distinte nei giornali le somme che spettano alle rendite di beni, da quelle che riguardano le vendite dei beni stessi, e l'uso con dei capitoli, e coll'avvertenza che gli introiti ed i pagamenti per l'appannaggio e pei beni della Corona abbiano (colla suddetta distinzione di rendite e vendite) a figurare in fogli subalterni, onde agevolare le registrazioni spettanti alla Contabilità. Queste registrazioni eseguendosi secondo i diversi rami e titoli cui appartengono, da diverse Sezioni e Dipartimenti della Contabilità Centrale, non potrebbero infatti operarsi contemporaneamente, se non fossero scritti gli introiti sopra diversi fogli e distinti, e similmente i pagamenti.

Una analoga separazione è mantenuta nei Giornali della Zecca affinchè gli introiti ed i pagamenti della Zecca stessa risultino separati da quelli degli *Uffizj di Garanzia* e da quelli del *Montanistico*.

Tenuta dei Giornali. — Nei Giornali di cui sopra si inscrivono giorno per giorno, e partita per partita gli introiti, ed i pagamenti risultanti dai libri, e dalle prenotazioni dell'Ufficio di Cassa, colla separazione dell'arretrato dal corrente, e come si deduce dai modelli in fine del Capitolo N.° IV e N.° V.

La prima colonna di quei modelli serve esclusivamente per gli Ufficj di Contabilità per indicare dove si trasportano mano mano le singole partite.

In quanto alla distinzione delle annate, essa non si fa che nei Giornali di uscita, mentre per l'entrata si ha un appoggio di verificazione nei confessi che corredano i Giornali d'entrata.

Quanto alle prescrizioni nei riguardi per le altre registrazioni ed indicazioni del Giornale, vale in massima quanto si è detto più sopra; dalla ispezione materiale del modello potrà poi il lettore rilevare che nelle indicazioni deve entrare il nome di chi riceve o paga, la causa d'introito o di pagamento, se chi paga, paga per conto proprio o d'altri ecc.

Negli introiti poi per tasse giudiziarie si tiene distinto il prodotto della tassa da quello del bollo e dei diritti di posta, e ciò all'oggetto di abilitare gli Ufficj di Contabilità a seguitare rispettivamente i prodotti a favore dei rami cui appartengono.

Se il versante firma un Ricevitore o Contabile, si indica la sua qualifica ed il luogo di sua dimora ossia l'Ufficio cui è aggregato.

Anche i Giornali di cui trattasi devono essere, del pari che i bollettarj, muniti del bollo di controlleria.

Se ne' detti giornali avessero ad introdursi delle rettificazioni, e delle conversioni da uno ad un altro ramo, e delle sovvenzioni dalla Cassa di una Intendenza a quella di un'altra, le rispettive somme vengono portate in una colonna interna del Giornale d'entrata di quella Cassa alla quale vennero sovvenute, facendone poi il trasporto in una cifra complessiva immediatamente sotto la somma degli introiti e dei pagamenti ed immediatamente prima di stabilire il ristretto o residuo di Cassa.

In fine del Giornale di Cassa viene indicato il fondo di Cassa della quindicina precedente, e sommato insieme agli introiti ed alle sovvenzioni, si ha il complessivo carico di Cassa.

A questo complessivo carico si scrive sotto il montare dei pagamenti comprovato dal Giornale di uscita (N.° V), e fattane sottrazione dal complessivo carico, si ottiene l'effettiva somma della quale il Cassiere dovrebbe rispondere.

Ma ordinariamente succede che, oltre i pagamenti suddetti, si sono fatti dei pagamenti per conto della Cassa Centrale, o dei versamenti effettivi in essa Cassa. In tali casi, quei versamenti, e quei pagamenti sono esposti in esse colonne interne, ed il loro complessivo importo viene poi dedotto dalla somma che era risultata a debito del Cassiere. In questo modo resta stabilito il fondo di Cassa alla fine di quella quindicina cui il Giornale di introito si riferisce.

I pagamenti fatti per conto della Cassa Centrale sono a loro volta giustificati dal Giornale d'uscita per conto della Cassa medesima (Modello N.° VI, ramo Dogane), ed i versamenti fatti alla Cassa Centrale sono giustificati dal Riassunto generale degli introiti e pagamenti (Modello N.° X) del quale in seguito.

Finalmente si somma il numero delle bollette comprovanti gli introiti, a fine di potere a prima vista rilevare, col computo effettivo di esse bollette, se mai fosse avvenuto di dimenticare la registrazione di qualche partita d'introito.

Non occorre spiegazione di sorta intorno al Giornale di cassa (Modello N.° V) la cui sola ispezione può darne una chiarissima idea.

In quanto al Giornale di uscita per conto della Cassa Centrale (Modello N.° VI), avvertito che le prime due colonne servono esclusivamente per le registrazioni della Contabilità Centrale, si vede tosto che le registrazioni dell'Ufficio di Cassa vi si fanno citando il giorno del pagamento, l'ordine Governativo, in obbedienza al quale venne eseguito, il titolo del pagamento e la parte percipiente. Si nota in seguito il numero dei ricapiti, e si distinguono le somme pagate secondo le valute che le compongono, ed avuto riguardo all'amministrazione arretrata ed alla corrente.

In fine della quindicina viene poi fatta nell'ultima colonna del giornale la classificazione dei pagamenti. Il Cassiere di concerto col Controllore scrive in quella Colonna, di contro a ciascuna partita, il ramo sul di cui introito netto potrà essa partita venir caricata.

Nella applicazione di una tale classificazione si deve però aver cura di non scindere una partita per modo che una parte venga applicata ad un ramo, e l'altra parte ad un altro ramo. Che se un ordine del Governo portasse di fare dei pagamenti rateali, e per via di *a conti*, si deve aver cura di applicare tutti gli *a conti* alla stessa cassa.

Prima poi di caricare ad un ramo i pagamenti, devono a preferenza esaurirsi gli introiti che la Cassa di Finanze avesse fatto per conto della Cassa Centrale. Si ha finalmente cura di lasciare a ciascun ramo un fondo di Cassa proporzionato ai bisogni presumibili della quindicina successiva.

Dimostrata la totalità dell'uscita, si fa un riassunto delle somme riunendo in apposite partite le somme pagate per ciascuno dei rami. La somma risultante da questo riassunto, le cui partite corrisponderanno al numero dei rami sui di cui introiti vennero fatti i pagamenti, dovrà corrispondere alla somma del giornale, qualunque sia il numero delle partite in esso comprese. (Veggasi il modello VI.)

Le partite complessive risultanti dal detto riassunto, p. e. quella di Lir. 7590, 98 che riguarda il ramo Dogane, e quella di Lir. 150 che si riferisce al ramo Dazi consumo, sono considerate come versamenti che questi tali rami abbiano eseguito nella Cassa Centrale, e quindi la Cassa Centrale rilascia e spedisce a quella di Finanze le corrispondenti bollette del suo Giornale d'entrata.

Queste bollette però contengono la riserva degli effetti di revisione, e dove accadesse di dover introdurre delle rettifiche in conseguenza della revisione medesima, l'Ufficio della Cassa Centrale fa le occorrenti comunicazioni all'Ufficio di Cassa di Finanze col mezzo dell'In-

tendenza di *Finanza*. Nella successiva quindicina la Cassa di *Finanza* si fa poi carico delle rettificazioni occorrenti.

I Giornali dei singoli rami, compilati sui modelli che in fine del Capitolo trovansi applicati al ramo Dogane, servono a formare un Prospetto riassuntivo degli introiti e pagamenti di una quindicina pei rami dipendenti dalla Direzione delle Dogane, delle Privative, e dei Dazj di consumazione (Modello VII in fine del Capitolo), un altro Riassunto simile pei rami dipendenti dalla Direzione del Demanio, bollo della carta, tasse, ipoteche, ed altri utili (Modello VIII), e finalmente un terzo Riassunto pei rami dipendenti dalla Cassa d'Ammortizzazione (Modello IX).

Potendo la sola ispezione dei modelli VII, VIII e IX bastare a dare una precisa idea degli estremi che tali Riassunti devono somministrare, ci riteniamo disimpegnati da ogni ulteriore spiegazione.

I Riassunti parziali di cui sopra (Modelli VII, VIII e IX) servono finalmente per la compilazione di un Riassunto generale (Modello X) in cui vengono dimostrati parzialmente gli andamenti della Cassa per ciascuno dei Rami appartenenti alle cinque Direzioni di Finanza e della Cassa d'Ammortizzazione, e così trovasi riunito in un sol quadro l'andamento generale della Cassa.

Anche questo Modello non ha bisogno di una spiegazione, invitiamo il lettore ad osservare che i risultati pel ramo Dogane sono quelli desunti dai Modelli IV e V, e che gli estremi messi nel Modello X per gli altri rami possono supporsi desunti da appositi Giornali tenuti nello stesso modo che il IV e V.

In calce al Riassunto generale si fa la specifica delle valute componenti il fondo di Cassa, e si danno i documenti comprovanti i versamenti in denaro alla Cassa Centrale ed i pagamenti eseguiti per conto di questa.

Affinchè poi si possano conoscere gli adempimenti degli assegni che la Cassa Centrale fa, o deve ancora immediatamente sulla Cassa di Finanza, si fa un prospetto che indica gli *ordini di pagamento*, le *parti percipienti*, i *pesi caricati*, i *pagamenti* a scarico di tali pesi, e le *rimanenze*, distinte in *non pagabili* e *da pagarsi*.

Tutti i libri, giornali, e stati di Cassa devono essere sottoscritti dal Cassiere e dal Controllore, e portare anche il visto dell'Intendenza. L'Uffizio di Cassa li consegna alla Intendenza medesima, la quale ne fa la trasmissione alla Contabilità Centrale in fine di ogni quindicina, e per modo che alle epoche rispettivamente fissate possano servire alle registrazioni competenti a quest'ultima.

Possono peraltro essere disimpegnate le Casse di Finanza dalla spedizione della nota di presentazione che rimane presso le Intendenze rispettive, e del Giornale e ricapiti di uscita pei pagamenti fatti per conto della Cassa Centrale, i quali vengono dalle Intendenze spediti direttamente alla Cassa Centrale medesima, colla divisione dei ricapiti stessi in tanti elenchi quanti sono i rami, sugli introiti dei quali i pagamenti furono fatti. L'indicazione di questi rami è quella che vedesi nel Modello VI, e gli elenchi dei ricapiti indicano a quali partite del giornale di uscita per la Cassa Centrale (Modello VI suddetto) hanno relazione (1).

---

(1) *Avvertenza*. Le norme da noi qui sopra tracciate per la tenuta dei Giornali, e per la formazione degli Stati di Cassa sono desunte dalle discipline relative 23 luglio 1816.

Queste però subirono alcune poco importanti variazioni in forza delle quali:

1° I depositi intangibili, sia in denaro, sia in effetti, devono figurare in un giornale a parte a fine di potersi ad ogni tempo verificare la situazione.

Prenotazione degli introiti e dei pagamenti — Presso le Casse delle Intendenze Provinciali di Finanza, oltre il Cassiere ed il Controllore, viene destinato un impiegato a fare l'ufficio di *Liquidatore*.

Esso impiegato, sotto la direzione del Controllore, è incaricato:

1.° Di prenotare in appositi registri tutti gli ordini di introito e di pagamento che vengono dati all'Intendenza dalla competente Autorità;

2.° Di liquidare le competenze tanto d'introito quanto di pagamento che la Cassa deve eseguire in forza di detti ordini.

Parleremo pertanto qui delle prenotazioni, e poscia delle liquidazioni degli introiti e dei pagamenti. Anche i modelli cui avremo bisogno di ricorrere per questa parte di istruzione, si trovano in fine del Capitolo.

Il nome stesso di *prenotazione* indica lo scopo e l'indole di queste operazione. Lo scopo è di avere dei dati regolatori già disposti per l'esecuzione degli introiti e dei pagamenti, e l'indole è di essere appoggiate a fatti autentici, e tenuti in evidenza perchè possano ad ogni occorrenza essere presi in considerazione.

Gli introiti ed i pagamenti che si fanno dalle Casse delle Intendenze di Finanza sono o autorizzati da disposizioni normali di massima, o da speciali ordini dell'Autorità competente. Importa pertanto che gli Uffizj di Cassa sieno muniti di libri nei quali vengono convenientemente e con un certo ordine registrati i decreti, le normali, e le altre disposizioni regolatrici.

Questi ordini, decreti, e disposizioni quando sono comunicati ad un Ufficio di Cassa, sono ricevuti ed aperti dal Cassiere che vi appone il *presentato*, e tosto rimessi al Controllore il quale li esamina, vi appone esso pure il visto e li passa immediatamente al Liquidatore.

Il Liquidatore fa un estratto delle disposizioni, rileva dalle medesime l'ammontare dei pagamenti e degli introiti da eseguire, ed in generale tutte quelle circostanze ed indicazioni atte a ben caratterizzare l'introito ed il pagamento. Tutti questi dati vengono disposti secondo certo ordine negli appositi libri, ciascuno dei quali è destinato alle prenotazioni di una distinta natura, e poscia gli atti dai quali vennero desunti si ripongono dal Liquidatore in un apposito armadio dove sono custoditi fino a che occorra di unirli alle quietanze d'uscita ed alle bollette di Cassa per gli introiti.

Invitando il lettore ad esaminare i modelli dei diversi libri di prenotazione in uso presso le Casse di Finanza, noi ne andremo qui indicando ad uno per uno lo scopo cui tendono rispettivamente.

Un libro marcato I serve alla prenotazione degli introiti fissi ed eventuali (in fine del Capitolo, Modello XI).

Diconsi introiti fissi, quelli che dipendono da contratti le cui conseguenze non variano nell'anno d'amministrazione; p. e. gli introiti dipendenti da un contratto di fitto. Sono poi me-

---

Intendonsi però esclusi da questo Giornale apposito quei depositi che venissero fatti per conto della Cassa Centrale, dovendo questi figurare nel Giornale relativo.

2.° Invece di classificare, come al Modello VI le partite secondo i rami sui cui introiti vennero fatti i pagamenti, si limita la classificazione a quella fattavi in calce. È pure naturale, che per potere fare questa classificazione sommaria importerà sempre di fare precedere quella al dettaglio per le partite tutte.

Del resto, qualunque variazione in punto alle modalità secondarie non influendo sul complesso dell'organizzazione, vogliamo credere che lo scopo nostro di una istruzione sui principj generali, sarà raggiunto anche senza farci carico di variazioni che sopravvengono da un momento all'altro nei dettagli della amministrazione delle Casse.

trarie eventuali quelli dipendenti da fatti puramente accidentali; p. e. gli introiti per rimborso di più pagato dalle Casse.

Esaminando il modello XII si vede che alla *presentazione* è premesso uno spazio nel quale il Liquidatore può all'occorrenza fare quelle annotazioni atte a rischiarare la partita. Gli assegni poi introitati sono registrati con tutte le indicazioni opportune a ben caratterizzare ogni partita. Viene in seguito la dimostrazione dell'adempimento di tutti i consegni colle citazioni opportune a convincere le prove.

Un altro libro mastro E è destinato alle prenotazioni delle spese eventuali, cioè per quelle spese che vengono pagate in forza di decreti parziali (Modello XII).

Nel Modello XIII segnato *S* vengono fatte le prenotazioni pei ratei agli impiegati, per le pensioni e per la rendita inscritte sul Monte Sorte pure per gli assegni perpetui di culto, e per gli assegni e pagamenti d'ogni sorta fissi e determinati, come p. e. fitti, spese d'Ufficio dei Tribunali e delle Giudicature di pace, assegni agli Ispettori Boschivi ed altri impiegati pel mantenimento del cavallo, e simili.

Nella tenuta di questi libri di prenotazione il Liquidatore deve naturalmente aver cura di tenere separati i diversi titoli, e di prenotare agli impiegati, pensionati ecc. le rispettive rispettive individualmente. Dalla ispezione del modello si potrà rilevare che alle prenotazioni di soldo ecc. è dal Liquidatore premesso quell'avvertenza od osservazione atta a mettere in chiaro i diversi accidenti della partita.

Il Modello XIV segnato *Sequestri* è il libro di prenotazione pei sequestri che trovansi in corso sopra i pagamenti dei soldi, pensioni ecc. I sequestri di tal natura sono già stato in via di osservazione nelle rispettive partite di prenotazione nel libro *Salarj*, Modello N.° XIII, affinchè possa essere portata in conto la quota di saldo sequestrata contro qualunque delle parte a cui favore venne interposto il sequestro. Ma le prescrizioni vogliono che se ne tenga regolare registro nella specificazione delle singole partite dei debitori.

Ricorrendo alla medesima sopraindicata si vede che il foglio sinistro è destinato alle osservazioni del Liquidatore, ed all'indicazione dei creditori o loro titoli, come pure dell'importare dei loro crediti. Così alla prima partita del modello ostensivo ad Amadeo Giuseppe si vede specificato ciò che a con riguardo si era già esposto in via di annotazione nel libro dei Salarj (Modello XIII) quanto al diffalco mensile di Lir 15 dal soldo di quell'impiegato, e di più tutto ciò che vale a giustificare la ritenuta. Nel foglio destro esposandosi tutte insieme le pagazioni fatte alle parte creditrice o sequestrante, si è in grado di conoscere quando il suo credito sarà estinto. Il Liquidatore è allora avvisato della cessazione della ritenuta o del sequestro.

I pagamenti poi alla parte creditrice vengono giustificati dalla quietanze che la medesima rilascia alla Cassa.

Potendo darsi il caso che un appuntamento, oltre all'essere assoggetto a sequestro a favore di un terzo, sia sottoposto a deduzione a favore dell'Erario, il Liquidatore si attiene a quanto vedesi eseguito nella quarta partita del libro de' Salarj (Modello XIII).

Periodo delle spese fisse, quelle durature per un numero di anni indeterminato, vengono prenotate dopo alla quinta partita dell'ora citato modello; ma quelle la cui durata è determinata si prenotano nello stesso modo ma in un libro à parte.

Oltre i sopraindicati libri di prenotazione, si tengono presso gli Uffizj di Cassa delle Finanze i seguenti, cioè:

Uno marcato P. E. per pagamenti delle pensioni ecclesiastiche;

Un libro marcato P. C. M. pei pagamenti delle pensioni civili e militari;

Un altro marcato R. P. per le rendite perpetue sul Monte dello Stato;

Finalmente un libro per le spese e per gli assegni fissi marcato S. A. F.

Sarebbe inconcludente l'esporre i modelli di tutti questi libri, dacchè quelli somministrati pel libro Sequestri e precedenti dei quali si è parlato, possono bastare per dare un'idea di qualsiasi altro libro simile.

Per ciascuno dei libri che sono in uso presso le Casse delle Intendenze di Finanza si tiene una rubrica o repertorio alfabetico col nome delle parti percipienti o paganti, e ciò all'oggetto di facilitare la ricerca delle partite. Si vede perciò che queste rubriche devono essere tenute in perfetto corrente onde non perdere l'utilità che se ne aspetta.

Oltre poi alle norme relative pei pagamenti di *determinata* natura, e delle quali si fa registrazione nei libri sopraindicati, pervengono alle Casse delle norme generali, o dei decreti concernenti l'andamento degli Uffici ecc. Queste norme e decreti non possono naturalmente prendere posto in alcuno dei libri di cui abbiamo finora parlato, ed importando di averne una ordinata classificazione, gli Uffici di Cassa vi destinano un libro apposito, nel quale oltre al trascrivere i decreti, si cita anche il numero di protocollo e la data dei decreti medesimi, ed il fascicolo o la cartella d'Ufficio nel quale rispettivamente vengono riposti.

Le prenotazioni essendo il fondamento della liquidazione, e dovendo il Liquidatore rispondere della esattezza di quest'ultima operazione, si vede di quanta importanza deve essere per lui e per l'Amministrazione l'esattezza delle prenotazioni. Esso deve quindi portare la più scrupolosa attenzione nelle prenotazioni, e farle con tutta la chiarezza e l'ordine prescritto, onde non esporsi al pericolo di fare qualche liquidazione meno che precisa, la quale renderebbe a suo carico se fosse provato derivante da imperfezione o da arretrato dei libri di prenotazione.

Del resto, per quanto il lettore possa credere che una semplice occhiata basti per farsi una idea dei modelli riposti in fine del Capitolo, noi lo invitiamo a considerarli con qualche attenzione ed a studiarne le reciproche relazioni, se vuol formarsi una idea chiara e complessiva del sistema d'Amministrazione e di Contabilità delle Casse pubbliche.

Della liquidazione degli introiti, e dei pagamenti. — Abbiamo visto nelle norme generali in principio di questo Capitolo, che non può farsi luogo ad alcun introito o pagamento, se non vi precede la liquidazione. Ora vedremo in che consista questa operazione: essa ha per oggetto di riconoscere che le somme da pagare o da incassare sia in corrispondenza alle disposizioni, ordini, o decreti pervenuti all'Ufficio di Cassa.

Trattandosi p. e. di introiti fissi, cioè stabiliti a mese, a trimestre, o ad anno, quando la parte debitrice si presenta per pagare, e che dichiara la somma che intende di versare, il Liquidatore ricorre alle prenotazioni per riconoscere se le somme concorda colle prenotate, come pure il titolo. La parte debitrice presenta una specifica del debito, e la indicazione delle valute. Su di questa specifica il Liquidatore eseguisce la liquidazione accennando particolarmente il nome a favore del quale va a succedere l'introito e vi appone la firma. Munita della specifica in tal modo liquidata, la parte si presenta al Cassiere che riceve il pagamento.

La liquidazione delle rendite *indeterminate*, cioè che non possono nemmeno in via presuntiva corrispondere alle prenotazioni, si eseguisce di mano in mano registrando le somme che le parti si presentano a pagare, esaminando nel resto se il titolo per cui il debitore fa il pagamento corrisponda al prenotato, e rilasciando al pagatore la liquidazione firmata onde possa presentarla al Cassiere.

Digitized by Google

Il Liquidatore, oltre all'esaminare se il titolo e la somma di pagamento corrispondano colle prenotazioni, deve aver riguardo anche alle epoche in cui, secondo le prenotazioni stesse, dovrebbero succedere i pagamenti, e rendere edotta l'Autorità competente del ritardo. Per abilitarsi a dare in tempo tali avvisi i quali tendono a non lasciar cadere in arretrato le rendite, il Liquidatore deve dentro ogni mese trascorrere i registri di prenotazione, e desumerne quelle partite per le quali non si è verificato il competente pagamento.

Se trattasi di pagamenti che la Cassa deve fare, il Liquidatore esamina attentamente la quietanza che viene esibita da chi si presenta per riscuotere la somma, e la confronta colle prenotazioni onde riconoscere se con quelle corrispondano la somma, il titolo, l'epoca ecc. Quindi osserva se insieme alla quietanza sono prodotti gli atti giustificativi del titolo, e se tutti i documenti dei quali viene fatta la produzione siano regolari, cioè muniti delle segnature secondo i casi prescritte, e del bollo che oltre all'essere obbligatorio per la quietanza è in molti casi obbligatorio per tutti o per alcuni degli atti dei quali deve la quietanza essere corredata. Che se gli atti portanti obbligo di bollo ne mancassero, la liquidazione viene sospesa ed ammonita la parte affinchè essa si uniformi alle prescrizioni.

Essendo invece concordi gli estremi della quietanza colle prenotazioni, il Liquidatore registra a libro la somma liquidata; indica nella quietanza la somma che la Camera dovrà pagare; cita il decreto che ha ordinato il pagamento, finalmente appone alla quietanza la propria firma dirigendo la parte alla Cassa, munita della quietanza, cui devono essere uniti gli ordini di pagamento se sono citati mediante il numero di protocollo.

Quando un ordine di pagamento abbia relazione a pagamenti rateali, o ad un pagamento che riguardi più persone, esso ordine deve essere unito alla quietanza della prima rata di pagamento, o a quella del primo percettore, nelle altre quietanze il detto ordine viene soltanto citato per data e numero, e colla indicazione dell'articolo del giornale d'uscita cui detto ordine sarà stato unito.

La parte che si presenta per ricevere una somma deve, oltre la quietanza, esibire la lettera colla quale venne avvisata dell'ordine dato alla Cassa pel corrispondente pagamento; ma ciò soltanto in quei casi nei quali di pratica la lettera d'avviso deve essere avviata alla parte.

Le somme stipulate cogli appaltatori a titolo di manutenzione di strade ecc. sebbene in quel tempo per cui dura la manutenzione possano riguardarsi come assegni fissi, non devono essere liquidate se non in vista dell'ordine Governativo che ne autorizzi il pagamento di volta in volta; questa riserva si vede che tende ad impedire il pagamento di alcuna somma a chi non ne abbia ottenuto un completo diritto coll'adempimento di tutti gli obblighi assunti coll'appalto.

In fine del Capitolo il Modello XV presenta una quietanza già liquidata. Le avvertenze poste in calce al modello fanno rimarcare le diverse indicazioni ed i segni apposti alla medesima dal Liquidatore, e ne spiegano il valore ed il significato.

La liquidazione dei *Salarj* agli impiegati si fa confrontando la quietanza col libro di paga di cui ciascun impiegato è munito, e che viene dal medesimo prodotto insieme alla quietanza. Se avvengono a farsi delle ritenzioni per sequestro, o per deduzioni di parte del soldo, abbiamo veduto a quali libri debba ricorrere, e come se ne possa valere il Liquidatore. Del resto anche nell'operare queste liquidazioni si deve aver riguardo a quanto abbiamo or ora accennato in punto alla regolarità della quietanza, la quale è esentuata però dalla prescrizione del bollo.

Il libro di paga che si rilascia ad ogni impiegato porta l'indicazione della pagina del *Libro de' Salarj* nella quale si trova la partita, quella delle epoche cui si riferiscono i pagamenti, delle somme pagate e di quelle trattenute, non che dei motivi delle *trattenute*. Al di dentro

della copertina servirà, dicontro al primo foglio, il cognome e nome dell'Impiegato, il suo grado e soldo.

Per tutti quelli impieghi pel pagamento dei cui salari si danno frequentemente delle disposizioni particolari, le quietanze devono riportare l'approvazione della Superiorità dell'impiegato. Per esempio, sulle quietanze degli impiegati delle carceri deve essere apposta l'approvazione della Delegazione onde possano essere liquidate.

Incumbe altresì al Liquidatore sotto la sua responsabilità di sorvegliare che dal soldo degli impiegati sia fatta deduzione di quanto le parti devono rilasciare a favore dell'Erario, come p. e. i diritti di posta, il 2 per 0/0, le ritenute e sconto di anticipazioni ecc. A questo oggetto saranno da indicarsi chiaramente sulla quietanza le deduzioni, e quindi il salario netto.

Di tutti i diritti e sconti competenti all'Erario si tiene dall'Ufficio di Cassa una specifica individuale separatamente per ogni Ufficio o ramo cui riguarda. In fine poi di ogni quindicina si fa la somma di quelle competenze portandola in introito rispettivamente a favore del ramo cui appartiene l'introito, e tiene l'osservanza dei giri prescritti dalle relative istruzioni.

Per gli appuntamenti che sono soggetti a sequestro si rilasciano due quietanze, cioè l'una dall'impiegato per la parte di soldo depurata dal sequestro che viene al medesimo pagata, e l'altra dal sequestrante per la quota di soldo sequestrata a di lui favore.

Nella liquidazione di tali quietanze si deve attenere alla norma generale, che le quietanze per sequestri non possono liquidarsi se prima non fu pagato il soldo dell'impiegato, giacché non si verifica la disponibilità della somma a favore del sequestrante, se non dopo che l'impiegato ha rilasciato la quietanza della sua mercede.

Se mai un sequestro fosse duraturo per più mesi, il Liquidatore può rilasciare al sequestrante un foglio simile a quello di paga dell'impiegato, ed allora le liquidazioni vengono operate su quel libro. Che se il sequestro è duraturo per pochi mesi, il sequestrante deve insieme alla quietanza produrre le prove legali della identità della persona.

Nella liquidazione delle pensioni, provvisioni o quietanze per vitalizj, si deve usare la maggiore attenzione onde assicurarsi che venga prodotto l'attestato di sopravvivenza in data del giorno in cui deve farsi il pagamento, e così pure gli altri recapiti la cui presentazione è voluta, secondo i casi, dalle apposite discipline. Mancando uno di tali recapiti, il Liquidatore non può operare la liquidazione. In generale poi deve il Liquidatore por mente alla autenticità e legalità dei documenti in vista dei quali deve approvare le quietanze, giacché di qualunque danno il quale potesse provarsi derivato all'Erario in causa di pagamento sopra recapiti falsificati od in modo visibile alterati, il Liquidatore è tenuto responsale, e deve, in forza delle disposizioni Sovrane in proposito, risarcire l'Erario col proprio.

Disposizioni d'ordine per l'Amministrazione delle Casse di Finanza. — L'Intendenza di Finanza è quella che dirige e tutela principalmente l'Amministrazione delle Casse, quindi l'Ufficio di Cassa riceve per mezzo dell'Intendenza le superiori disposizioni, e per mezzo della medesima corrisponde cogli altri Uffici.

Il Cassiere ed il Controllore devono essere presenti allorché si chiude la stanza delle Casse, e devono prendere presso in loro consegna le chiavi. Essi sono anche obbligati ad accorrere sul luogo della Cassa in caso di incendj, onde tentare i mezzi possibili per salvare il denaro e le carte.

Per quel che riguarda il personale della Cassa, è sotto la immediata dipendenza dell'Intendenza, ma i subalterni impiegati ricevono dal Cassiere e dal Controllore gli ordini.

Essendoci estesi in principio del Capitolo su quanto si osserva concernente le norme di sostituzione degli impiegati, i diritti che loro sono fatti, e sulle cautele di custodia delle Casse ecc., stimiamo superfluo il dire che per le Casse delle Intendenze di Finanza e Demanio sono in vigore tutte le disposizioni generali da noi già citate.

Google

Dell'Amministrazione della Cassa Centrale

Per l'amministrazione della Cassa Centrale noi rimanderemo il lettore alle Istruzioni a stampa in data 29 ottobre 1814 ancora vigenti (1).

Quelle Istruzioni sono divise in quattro parti:

La I tratta della liquidazione degli introiti e delle spese o pagamenti, ed una tale operazione vi è regolata colle stesse norme che dirigono la liquidazione presso le Casse delle Finanze e Demanio;

La II versa sul modo di ricevere gli introiti, e di eseguire i versamenti già liquidati. Anche le regole per queste operazioni posano sui medesimi principj da noi esposti poco sopra parlando delle Casse di Finanza;

La III tratta della tenuta del Giornale, e della tenuta dei Giornali di Cassa ci sono estesamente istruttivi per modo, che la sola ispezione di una modalità qualunque presso qualunque Ufficio di Cassa può mettere il lettore a portata di servirsi delle regole appresso.

La IV finalmente parla dei doveri degli impiegati di Cassa. Anche di questi doveri abbiamo enumerati i principali, nè occorre che qui li riandiamo di bel nuovo.

Ci accontenteremo pertanto di osservare che alle dette Istruzioni del 29 ottobre 1814 sono uniti i modelli seguenti:

1.° Di un libro di liquidazione per gli introiti, ciascuna facciata del quale, al di sotto di uno spazio orizzontale, è ripartita così: *Prenotazione* — *In introito*, e (sotto) *Anno*, *foglio del giornale*, *articolo del giornale*; segue poi uno spazio per *l'indicazione di liquidazione* ed in ultimo la *somma*;

2.° Di un libro di liquidazione per gli Appuntamenti, Pensioni, Provvisioni ecc. Questo libro comprende nel foglio sinistro gli *assegni* e sul destro i *pagamenti eseguiti*;

3.° Di un libro di liquidazione per *le spese eventuali*; ciascun foglio di questo libro comprende una colonna per *la prenotazione*, una colonna per gli *assegni effettivi* ed una terza pei *pagamenti eseguiti*. Questa ultima colonna contempla *l'anno*, *il mese*, *il giorno* del pagamento, *l'articolo del giornale*, e *l'importo del pagamento*.

4.° Di un manuale per l'introito giornaliero del Tesoriere. Ciascun foglio del Manuale è diviso in colonne che servono pel *mese e giorno*, per *l'indicazione dell'introito*, per la *specificazione* delle somme introitate in *denaro* ed in *carta*, per la *specificazione della valuta*, e per la *totalità delle somme*.

5.° Di altri prontuarj o manuali che servono al Tesoriere per dimostrare giorno per giorno l'uscita dalla Cassa generale, o dalla Cassa parziale, cioè da una Cassa secondaria nella quale si prepara un fondo per le spese pressanti da pagarsi;

Servono inoltre quei prontuarj per gli impiegati di Cassa ai quali il Cassiere crede di affidare l'Amministrazione di una Cassa parziale.

Riputiamo che il principio generale di queste registrazioni, essendo già stato spiegato, il lettore non avrebbe bisogno di una ulteriore dilucidazione quand'anche fosse posto nella circostanza di metterlo in pratica in un Ufficio di Cassa.

Quanto al Giornale generale, esso è tenuto nel modo il più semplice. Sul foglio sinistro destinato agli *Introiti* vi è una finca pel riferimento al libro dei Conti parziali, quindi una successiva per l'articolo, dove si indica anche il numero degli Allegati; in seguito e questa

---

(1) Chi volesse far servire questo libro per una guida nell'istruzione, potrà con facilità procurarsele, e farne lettura agli allievi. Questa lettura sarà come una ripetizione delle norme da noi esposte in questo Capitolo, giacchè i principj d'Amministrazione e Controlleria delle Casse sono sempre gli stessi.

uno spazio conveniente è lasciato per la specificazione dell'introito; vengono finalmente le colonne per gli introiti in denaro, in conto dello Stato, in ricevute d'altre Casse, ed una colonna per la totalità degli introiti. Un eguale riparto è stabilito sul foglio destro per l'uscita.

IV. *Amministrazione e Contabilità dei fondi applicati alle spese dello Stato.*

Il Governo di Venezia pubblicò in data 12 settembre 1819 un Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità dei fondi applicati a spese pubbliche. Quel regolamento determina le norme da seguire per l'ammissione dei diversi titoli di spesa, e tali norme servono tanto agli Uffizj amministrativi come a quelli di Cassa. I primi le seguono nel dare le disposizioni di loro attribuzione, e gli altri devono esserne edotti per poter adempire alle rispettive loro incombenze, e valutare la regolarità dei ricapiti e degli ordini che vengono loro comunicati.

In massima l'amministrazione dei fondi suddetti è concentrata nel Governo come in quello cui compete l'approvazione di tutte le spese dello Stato, presso le operazioni della Contabilità Centrale; è peraltro riservata alle Delegazioni Provinciali l'amministrazione dei fondi che loro vengono somministrati per le spese d'Ufficio, e per la Polizia segreta, ed accordata alle Delegazioni medesime la facoltà di valersi del fondo di riserva sotto l'osservanza di speciali prescrizioni.

Le Delegazioni hanno cura di stabilire i contratti coi fornitori, di deliberarli all'asta, di vegliare all'osservanza loro ecc.

Le spese a carico dello Stato vengono nelle soprannotate istruzioni divise in dodici titoli che qui indicheremo con qualche cenno sui più importanti.

Titolo I. Questo titolo comprende sotto la denominazione di *Acque, Ponti e Strade* cinque Sezioni, cioè:

1.° *Lavori di costruzione.* Il pagamento dei lavori stradali appaltati o dati a cottimo vengono fissati in un conveniente numero di rate. Gli Ingegneri direttori delle costruzioni, mano mano che i lavori progrediscono, trasmettono ai rispettivi Uffizj delle Acque e Strade i certificati dell'esecuzione, che vengono rassegnati al Governo. Il Governo incarica la Contabilità Centrale delle necessarie verificazioni, e delle liquidazioni delle rate da pagarsi che disposte in un Elenco mensile, e divise Provincia per Provincia vengono poi, dietro ordini alle rispettive Casse per parte del Governo, pagate ai creditori. I pagamenti a saldo hanno luogo soltanto dopo il regolare collaudo delle opere eseguite dietro superiore autorizzazione, e dopo che gli intraprenditori abbiano provato l'indennizzo ai particolari per occupazioni di terreno, scavi di ghiaja ecc.

Se per altro occorresse qualche pagamento indipendentemente, e prima della produzione dell'Elenco mensile, il Governo, sentita la Contabilità Centrale, vi provvede con ordine speciale.

2.° *Lavori di manutenzione.* I pagamenti per questa sezione vengono per quanto è possibile fissati in rate semestrali; non si eseguiscono però che dopo collaudo. Se mai per un qualunque motivo dovessero farsi bimestralmente, o mensilmente, i Direttori dei lavori rilasciano i certificati da inoltrarsi al Governo che, previo esame della Contabilità Centrale, ne ordina il pagamento.

3.° *Lavori di economia.* Sono lavori di economia quelli che per urgenza, o per una dimostrata convenienza si fanno eseguire senza procedere ad un appalto. Il Governo, sentiti gli Uffizj tecnici e la Contabilità, stabilisce i modi di esecuzione e le epoche dei pagamenti. Esso provvede con ordini speciali alle occorrenze che si manifestano in occasione di piene dei fiumi. In quanto alle spese momentanee, le Delegazioni vi suppliscono col fondo messo a loro disposizione, informando tosto il Governo delle misure adottate affinchè esso possa or-

dinota il reintegro del fondo di scorta dopo avere ottenute le informazioni sull'utile e cauto impiego delle somme.

4.° *Spese forzose.* Gli Ingegneri in capo delle Provincie o dei Circondarj Idraulici e gli Ufficj d'Acque e Strade raccolgono mensilmente le specifiche delle Spese forzose, e le rassegnano direttamente al Governo, il quale le trasmette alla Contabilità per la liquidazione e perchè comprenda le somme liquidate nel foglio mensile dei pagamenti.

5.° *Spese d'Ufficio.* Sul dato della spesa annuale per questo titolo, la Contabilità Centrale calcola l'occorrenza del primo trimestre e la comprende nel foglio di pagamento del primo mese del trimestre stesso. Dieci giorni dopo spirato il trimestre viene prodotta la giustificazione della erogazione, e contemporaneamente viene presentato il *fabbisogno* degli oggetti occorribili nel trimestre successivo. In vista di questo fabbisogno si provvede all'assegno relativo portando le rimanenze e computando il più speso del primo trimestre nel trimestre secondo, e così successivamente ed in modo, che colla liquidazione del conto del quarto trimestre venga a raggiungersi la spesa ed assegno annuo.

Titolo II. *Carceri e Case di detenzione.* Questo titolo comprende tre Sezioni, cioè:

1.° *Salarj agli impiegati.* Questi salarj vengono pagati all'appoggio di un ruolo dei Salariati, che di quindicina in quindicina viene firmato in duplo dall'Economo Carcerario; una copia di questo ruolo viene trasmessa alla Delegazione, e l'altra al Tribunale provinciale, le quali di consenso autorizzano la Cassa provinciale di Finanza al pagamento dopo le rispettive ispezioni. Le Delegazioni e le Autorità giudiziarie, le une per la parte amministrativa, e le altre per la parte criminale partecipano al Governo le variazioni che avvengono nel personale, ed il Governo le notifica alla Ragioneria Centrale per norma delle liquidazioni e registrazioni.

Le Casse di Finanza eseguiscono i pagamenti mettendo le somme in uscita per conto della Sezione II della Cassa Centrale che avrà avuto gli ordini superiori in relazione, e quindi trasmettono le Contabilità alla Ragioneria Centrale per le registrazioni nei suoi libri, avuto riguardo alle notificazioni di variazioni a lei fatte, come sopra, e proponendo, ove occorrano, le rettificazioni opportune. Si vede che le Casse di Finanza, le quali diconsi Casse di prodotto brutto, e come tali devono sostenere le spese inerenti al ricavo dei prodotti, fanno i pagamenti per conto della Cassa Centrale detta di prodotto netto, dalla quale appunto col netto prodotto devono essere pagate le spese dello Stato.

2.° *Carceri di detenzione nel Capo luogo.* Nell'amministrazione delle carceri, l'Economo è incaricato del dettaglio del servizio e della tenuta dei Registri. Egli ritira dai fornitori le specifiche in duplo, verifica se le somministrazioni in esse esposte siano state fatte in corrispondenza agli ordini che egli ha dato, e quindi trasmette alla Delegazione ed al Tribunale un esemplare delle specifiche, le quali munite della ordinazione dell'una e dell'altra, pervengono alla Contabilità Centrale per la revisione, e per la registrazione. La Contabilità Centrale provoca, all'appoggio delle specifiche rivedute e liquidate, gli ordini Governativi pel pagamento ai fornitori. L'Economo è altresì incaricato della compilazione dei conti trimestrali sul modello prescritto. In questi conti esso tiene separati i risultamenti d'Amministrazione delle carceri politiche da quelli dell'Amministrazione delle carceri criminali, e calcola in essi le spese per riparazioni ed altre straordinarie anticipatamente sostenute dai fornitori, e rimborsabili ai medesimi in fine del trimestre. Questi conti, corredati dei documenti giustificativi prescritti, pervengono per il già indicato mezzo delle Delegazioni e dei Tribunali alla Contabilità Centrale per l'esame, e per la liquidazione a favore dei fornitori, come per le proposizioni di pagamento, salvo l'effetto dei rilievi che ne emergessero e pei quali si richiedessero ulteriori giustificazioni del conto.

Se le Case di pena hanno un Direttore, appartiene al medesimo il trasmettere, senza ingerenza dell'Economo, i Conti alla Contabilità Centrale.

3.° *Carceri Distrettuali.* Essendo queste amministrate e sorvegliate rispettivamente dai Commissarj Distrettuali e dalle Preture, i relativi Conti cadono prima sotto l'ispezione degli uni e delle altre, ma in un modo analogo al precedentemente indicato, avuto però riguardo nei pagamenti, se le forniture siano state fatte dagli appaltatori, o dalle Deputazioni Comunali le quali anticipassero nel caso le somme occorrenti.

Titolo III. *Trasporti militari.* I trasporti militari eseguendosi da appaltatori, questi presentano mensilmente i conti delle eseguite forniture alle Delegazioni. Le Delegazioni passano questi conti alla Contabilità Centrale per la revisione, liquidazione e proposta di pagamento da farsi al Governo. Che se un fornitore il quale avesse prestato cauzione riconosciuta valida dall'Ufficio Fiscale, ottenesse (come i Comuni ottengono dalla Cassa di guerra per le spese di alloggi militari) una anticipazione mensile, questa viene scontata nel pagamento dell'ultimo quadrimestre.

Titolo IV. *[illegible]*. L'Amministrazione per le spese di questo titolo è regolata come quella dei salarj (Titolo II).

Titolo V. *Affitto di locali Amministrativi, Giudiziarj, e Carcerarj.* Le Delegazioni tengono informato il Governo della situazione delle partite di fitto passivo e delle variazioni loro. Il pagamento viene ordinato dal Governo stesso dietro proposizione della Contabilità Centrale.

Titolo VI. *Ristauri dei locali Erariali.* Questi ristauri non possono eseguirsi senza l'appoggio di regolari progetti approvati dal Governo, e sempre si fanno in via di appalto. Se però si trattasse di opere urgentissime, o di poca entità, l'autorizzazione alla spesa in via economica viene impartita dietro presentazione di regolare fabbisogno coll'assegnamento alla rispettiva Amministrazione dell'occorrente fondo. Per le opere appaltate vale quanto fu accennato al Titolo I.

Titolo VII. *Spese di coscrizione.* Per queste spese eventuali il Governo autorizza la formazione di un fondo presso le Delegazioni, le quali hanno obbligo di giustificarne l'erogazione mediante produzione di un conto tutto semplice.

Titolo VIII. *Sanità Continentale, ed Epizoozia.* Le spese di tal natura previamente autorizzate in massima o con disposizioni speciali, vengono direttamente rimborsate ai rispettivi creditori che le hanno sostenute, dietro presentazione al Governo di un conto regolarmente giustificato, e liquidato dalla Contabilità Centrale. Nei casi d'urgenza, il Governo, sentita la Contabilità Centrale, provvede a norma delle circostanze.

Titolo IX. *Istruzione pubblica.* Gli assegni e fondi di riserva che sogliono farsi agli Stabilimenti d'Istruzione vengono da questi amministrati. Le Delegazioni però informate dei detti assegni sorvegliano al loro impiego, e ritirano dalle Amministrazioni rispettive i conti periodici che rassegnano al Governo, il Governo li passa poi alla Contabilità Centrale pel relativo esame e liquidazione, e per le registrazioni occorrenti ne' suoi libri.

Titolo X. *Culto (per la parte competente al Tesoro).* Anche gli assegni che il Governo trova di accordare per ristauri alle Chiese o per oggetti di culto, vengono amministrati dalle rispettive Fabbricerie sotto obbligo di regolare rendiconto. Ciò vale anche per gli assegni fissi a Chiese e per gli eventuali sussidj ad individui o ad istituti ecclesiastici. Regge però l'obbligo delle Fabbricerie di presentare alle Delegazioni i conti per essere rassegnati al Governo, il quale poi li passa alla Contabilità Centrale.

Titolo XI. *Spese d'Ufficio.* I fondi la cui amministrazione per questo titolo è riservata alle Delegazioni, vengono anticipati alle medesime di trimestre in trimestre con obbligo di rendiconto nei primi quindici giorni dopo la scadenza del trimestre. Ciò vale anche per le anticipazioni ai Commissarj Distrettuali, i quali ne rendono conto al Governo per mezzo delle

Delegazioni dalle quali dipendono. Il Governo poi manda alla Contabilità Centrale questi conti pel relativo esame.

Titolo XII *Spese di Polonia*. I salarj dei Regi Commissarj e degli Impiegati appartenenti ai Commissariati Superiori di Polonia vengono direttamente pagati dalla Cassa di Finanze sopra fogli paganti quanto agli impiegati stabili, e sopra ruoli mensili compilati dalla Regione ra Centrale quanto agli impiegati provvisorj. Le Delegazioni poi ci attengono alle norme speciali ed alle istruzioni speciali per quanto concerne l'Amministrazione dei fondi loro assegnati per le spese segrete. Le Delegazioni trasmettono pure al Governo di trimestre in trimestre i conti d'amministrazione dei fondi che loro vengono fatti onde provvedere alle spese d'Ufficio per i Commissarii di Polonia a per Regi Commissarj. Queste spese sono sostenute in parte cogli assegni di scorta, in parte per conto della Cassa figliale di Polonia, e parte sul fondo locale. Queste norme direttive servono alla Amministrazione per non deviare dall'ordine fissato per la presentazione o registrazione dei loro conti, e servono agli Uffizj di Cassa per conoscere se i conti ed ordini di pagamento sono regolari, e conformi al sistema adottato pei singoli rami di Amministrazione.

V *Del modo di trattare le partite di giro*

Se l'Amministrazione delle pubbliche Casse si limitasse all'introito delle somme appartenenti a quel ramo di prodotto nel la Cassa si riferisce, ed al pagamento delle spese relative già conosciute o liquidate, quanto abbiamo esposto fin qui basterebbe per dare una sufficiente idea della Contabilità delle Casse medesime. Ma siccome gli Uffizj di Cassa sono frequenti in continua relazione, e spesso l'uno fa per conto di un altro degli introiti a dei pagamenti, siccome di questi introiti e di questi pagamenti, alcuni appartengono al ramo di prodotto per cui una Cassa è tenuta, ed altri vi sono estranei; siccome finalmente tanto gli introiti come i pagamenti di fuori spesso prima di conoscere la relativa competenza, salvo il regolarizzarli quando questa competenza è conosciuta, così è necessario aggiungere al fin qui esposto qualche idea particolare del modo di trattare la registrazione.

Distinzioni a eseguirsi degli introiti e dei pagamenti. — Abbiamo veduto come in generale si miri colle prenotazioni a fissare la *competenza* degli introiti e dei pagamenti, e come il fatto di questi introiti e di questi pagamenti prenotati costituisca un massimo *adempimento* della stabilita competenza. È perciò facile immaginare dal casi nei quali, tanto gli introiti reali i pagamenti, abbiano luogo senza una precisa determinazione della competenza. Per esempio, si fa de one Cassa una notificazione di uno fiorini ed un impiegato che ha ricevuto l'ordine di partire *in dieta* presso un Ufficio preallevato. Non conoscendosi al momento dell'anticipazione quale sarà per essere il credito dell'impiegato *per dieta*, la relativa competenza esso potrà essere determinata in uno alla fine della di lui missione. L'adempimento quindi si considera come un pagamento intermedio da rendersi conto, e quando la competenza di dieta essendo conosciuta viene a formare il pagamento *definitivo adempimento di competenza*) quel pagamento intermedio viene regolarizzato con una simultanea registrazione del pagamento di tutta la *competenza* all'impiegato, e del introito dell'anticipazione già fatta al medesimo, a che esso restituisce all'atto di ricevere quanto gli è dovuto.

Questi ed altri casi che frequentemente si presentano nella Contabilità delle pubbliche Casse obbligano a fare degli introiti e dei pagamenti alcune classificazioni.

Gli introiti ed i pagamenti, secondo la natura loro, sono o *reali* o di *giro*. I primi sono quelli che aumentano o diminuiscono in modo permanente le state della Cassa perchè le somme versate nelle Casse non devono essere da queste restituite, e le somme dalle Casse pagate non devono essere alle medesime rifuse. I secondi sono quelli che non aumentano

nè diminuiscono permanentemente lo stato della Cassa, perchè gli introiti che questa fa devono essere riversati, ed i pagamenti che essa Cassa eseguisce devono esserle rifusi nell'identica somma.

Gli introiti ed i pagamenti reali che fa una Cassa qualunque vanno classificati a norma degli oggetti ai quali si riferiscono, ed internamente legata coll'Amministrazione per la quale tiene la Cassa è la loro classificazione.

Gli introiti e pagamenti di giro sono:

1.° I Capitali presi a prestito e la loro restituzione. Questi capitali non aumentano in modo permanente lo stato di Cassa quando vi entrano; e quando vengono restituiti, non si fa che compensare col pagamento l'apparente aumento derivato dal loro incasso;

2.° I Capitali dati a prestito e la loro restituzione, mentre questa non fa che riempire un vuoto lasciato dalla fatta prestanza;

3.° Gli introiti ed i pagamenti interinali, dei quali or ora esporremo le principali distinzioni insieme alle norme prescritte dalle Istruzioni 10 settembre 1820 per le loro scritturazioni;

4.° La restituzione degli uni e degli altri.

Gli introiti ed i pagamenti sono poi *ordinarj* quando devono aver luogo annualmente, e sono *straordinarj* quando non avvengono che casualmente.

Se è determinata l'epoca in cui gli uni e gli altri devono aver luogo e se è fissata la somma in tal caso diconsi introiti o pagamenti (ordinarj o straordinarj) *fissi* o *determinati*, in caso diverso diconsi *indeterminati* o *variabili*.

Gli introiti ed i pagamenti possono essere *periodici* od *efimeri*. I primi sono quelli che succedono a dati intervalli di tempo, ed in somme costanti, come gli introiti e pagamenti di interessi, i pagamenti di salarj ecc., ed i secondi sono quelli che non hanno luogo in tempi determinati, nè in somme fisse, come p. e. gli introiti per multe, i pagamenti per riparazioni ecc.

Finalmente, in relazione alla rendita, gli introiti ed i pagamenti si distinguono in *appartenenti* ed in *non appartenenti* alla medesima. Si comprendono nei primi gli introiti per diversi titoli di prodotto relativi all'Amministrazione per la quale tiensi la Cassa, ed i pagamenti fatti nello scopo di ottenere quei prodotti. Appartengono p. e. alla rendita gli introiti per interessi e censi attivi, per dazj ecc., e le spese per interessi passivi, salarj ecc. Si comprendono poi nei *non appartenenti* alla rendita tutti gli altri introiti e pagamenti, come p. e. gli introiti di prezzo di beni venduti, ed i pagamenti di prezzo di beni comperati.

Relazioni fra diverse Casse in causa di spedizioni reciproche di denaro. — Abbiamo già distinto in principio di questo Capitolo le Casse del prodotto brutto da quelle del prodotto netto, e fatto un cenno delle reciproche relazioni fra le Casse suddette e la Cassa generale del Tesoro. Succedono peraltro frequentemente delle trasmissioni di denaro da una Cassa all'altra, e non è raro il caso in cui una Cassa debba per conto di un'altra ricevere o pagare delle somme. Di ciò abbiamo pure parlato quando esponemmo in questo Capitolo le norme per la tenuta dei giornali di Cassa. Osserveremo ora come abbiansi a fare le registrazioni: 1.° nel caso in cui alla fine dell'anno una Cassa non abbia effettivamente ricevuto tutto il denaro speditole da un'altra Cassa; 2.° nel caso in cui non siano stati eseguiti tutti i pagamenti che una Cassa doveva fare per conto di un'altra.

Nel 1.° caso le somme non peranco ricevute si qualificano come *partite in sospeso per contante in cammino*, e formano un credito per quella Cassa alla quale devono pervenire.

Nel 2.° caso le somme non ancora pagate si qualificano come *partite in sospeso per denaro in Cassa, da pagare*, e formano un debito per quella Cassa che era incaricata del pagamento.

Supponiamo che la Cassa Provinciale di Finanza in Morbegno abbia spedito in quattro rate uguali alla Cassa Centrale in Milano fiorini 3600, ma che l'ultima spedizione di fiorini 900 sia stata fatta il 31 dicembre, e non giunta per conseguenza alla Cassa Centrale in questo giorno del mese in cui i suoi conti devono essere chiusi. Quando la Cassa Centrale sia edotta (come deve essere) dell'ultima trasmissione, porrà fra le partite attive la somma di fiorini 900 che già le appartiene benchè ancora in *cammino*. Ciò emerge chiaramente dal primo caso. Quanto al secondo, supponiamo che essa paghi alla Cassa di Finanza in Bergamo una somma di lire 3000 per riscuoterla poi dalla Cassa di Finanza in Brescia. Se gli Uffizj di Cassa predetti chiudessero i conti prima che la somma sia stata dalla Cassa di Brescia pagata come dovevasi, è evidente che la Cassa in Bergamo dimostrerà l'esistenza delle lire 3000 senza che quella in Brescia dimostri il pagamento di quella somma, e quindi la diminuzione che nel complesso del denaro pubblico doveva avvenire. Siccome però la Cassa in Brescia non ha ancora adempito la competenza passiva di pagamento delle lire 3000, gliene viene un debito qualificato come *partita passiva sospesa in Cassa*.

Gli introiti di giro o provengono da privati, o da altre Casse Erariali, ma devono essere restituiti nell'identica somma. Essi poi si verificano, o per mezzo di effettivi incassi, ossia versamenti di denaro, oppure mediante compensazioni o rendimento di conto.

Classificazione degli introiti, e dei pagamenti interinali — Le retrocitate Istruzioni 10 settembre 1820 portano le seguenti principali classificazioni, cioè:

PER GLI INTROITI INTERINALI:

A. *Introiti per conto d'altri,*

B. *Introiti interinali già disponibili per le Finanze,*

C. *Depositi.*

PER LE SPESE O PAGAMENTI INTERINALI:

I. *Anticipazioni da restituirsi,*

II. *Anticipazioni soggette a rendiconto, le quali, essendo destinate a far fronte a spese che si conoscono, devono registrarsi in uscita sotto una rubrica determinata,*

III. *Anticipazioni soggette a rendiconto, le quali per non conoscersi all'epoca del loro assegno lo scopo cui sono destinate, non possono pel momento mettersi in uscita sotto una determinata rubrica.*

In generale, trattandosi di Casse pubbliche, gli introiti ed i pagamenti interinali hanno luogo quando una Cassa paga o riceve in nome di un'altra.

Prima di parlare pertanto delle premesse classificazioni noteremo a più chiara intelligenza i casi di relazione fra diverse Casse; questi sono:

1.° Quando un privato paga ad una Cassa ciò che dovrebbe pagare ad un'altra.

2.° Quando uno paga ad una Cassa una somma perchè ne rimetta l'importo ad un'altra Cassa, e possa poi questa restituirla al privato. La Cassa percipiente riceve in tal caso per conto di quella che dovrà in seguito eseguire il pagamento. In tal modo la Cassa che deve fare il pagamento viene ritenuta per quella che ha fatto l'incasso, e che questo incasso per un motivo qualunque non materialmente fatto da un'altra Cassa, sta sempre a carico della supposta percipiente la *competenza passiva* di restituzione al privato, e questa competenza ha il corrispondente adempimento all'atto in cui la restituzione succede. In quanto alla Cassa che materialmente ha ricevuto il denaro dal privato, dimostra colla sua registrazione di introito che il fondo dell'altra Cassa è aumentato pel credito corrispondente alla somma pagata dal privato; ma sta sempre a quella Cassa che deve pagare il dimostrare come a quel credito abbia a suo tempo contrapposto un effettivo sborso a pareggio delle partite.

Notisi per altro che le sopraindicate operazioni devono essere specialmente autorizzate giacchè se venissero senza un giusto motivo ripetute, e se le Casse pubbliche avessero a servire a comodo dei privati nella trattazione dei loro affari particolari, gli Uffizj sarebbero incompetentemente gravati di lavoro e di spese.

3.° Quando una Cassa riceve una somma da un'altra, sia per sussidio, sia per sostenere una spesa per conto Erariale.

4.° Quando una Cassa paga invece di un'altra pensioni, interessi od altre competenze di quest'altra Cassa medesima.

5.° Quando una Cassa del prodotto (p. e. una Cassa provinciale di Finanza) in seguito ad assegnamento fatto dalla Cassa superiore del prodotto stesso (p. e. dalla Cassa Centrale) invece di trasmettere a quest'ultima il denaro proveniente dai prodotti, lo trasmette ad un'altra Cassa del prodotto (ad un'altra Cassa provinciale di Finanza).

NB. Tutti i pagamenti peraltro che si fanno o si ricevono da una Cassa pei sopraindicati titoli vengono considerati come *interinali* nel solo caso in cui le somme introitate abbiano ad essere rimesse ad un'altra Cassa, o le somme pagate abbiano ad essere rifuse da un'altra Cassa. In tutti gli altri casi gli introiti ed i pagamenti si riguardano come provenienti o come fatti per conto di quella Cassa la quale avrebbe dovuto riceverli o pagarli.

Le registrazioni pei casi particolari più usitati vanno eseguite nei seguenti modi, cioè:

1.° Se un privato paga con proprio denaro una somma che dovrebbe essere pagata dallo Stato, e che perciò lo Stato deve restituirgli, la Cassa pubblica alla quale competerebbe la spesa e competerà di rimborsare il privato, registra la somma in introito come se fosse stata dal privato in essa versata a titolo di *anticipazione*; ma contemporaneamente registra la somma stessa in uscita come se la Cassa avesse materialmente sostenuto essa medesima la spesa che il privato sostenne. Arrivata poi l'epoca nella quale la Cassa rifonde realmente al privato la somma da esso spesa, la relativa uscita si registra come *restituzione di anticipazione*.

2.° Accadendo il caso di introitare una somma prima di conoscere la vera competenza, o prima che ne sia succeduta la liquidazione, la somma incassata va registrata come un *introito interinale*. Conosciuta la competenza, o avvenuta la liquidazione, l'introito interinale viene regolarizzato col porre in uscita la somma a titolo di restituzione di introito interinale, e contemporaneamente viene registrato l'*introito reale* a soddisfacimento o *adempimento* della competenza conosciuta.

3.° Verificandosi il caso di anticipare ad un privato una somma con patto di successiva restituzione, si registra la *uscita come pagamento interinale*, quando poi ne avvenga la restituzione o in una sola volta o in più rate, queste restituzioni vengono registrate in *entrata in rifusione* e con estinzione della fatta anticipazione. Che se poi la restituzione avesse luogo per mezzo di trattenuta o diffalco di tutta o di parte di altra somma che dovesse per un titolo qualunque pagarsi al privato cui la sovvenzione venne fatta, in tal caso tutta la somma dovuta al privato viene posta in uscita come adempimento della relativa competenza passiva di Cassa, e la somma trattenuta o diffalcata in restituzione dell'anticipazione si registra in introito a sconto dell'anticipazione stessa. Così se p. e. una Cassa anticipasse ad un impiegato fiorini 200 al momento in cui viene destinato in diete presso qualche Ufficio e l'impiegato avesse a dar conto e fare la restituzione dei fiorini 200 al momento in cui dovrà percepire il saldo delle diete a lui competenti, i fiorini 200 si metterebbero in uscita come pagamento interinale o come anticipazione; e quando l'impiegato si presentasse per conseguire tutto il suo credito per diete, che supponiamo di fiorini 450, tutta questa somma si registrerebbe in uscita come *adempimento della competenza totale di diete*, e contemporaneamente si metterebbero in introito come anticipazione restituita i fiorini 200. Materialmente si pagherebbe però all'impiegato la differenza fra il suo credito e l'avuta anticipazione.

Con ciò si ottiene lo scopo di far figurare tutta la spesa sotto il dovuto titolo ed in una sola partita, *elidendo colla restituzione l'anticipazione.*

Simile sarebbe il metodo di registrazione se l'anticipazione avesse avuto luogo salvo il computarla in un conto di somministrazioni o di credito qualunque di un privato quando di questo credito fosse per succedere la liquidazione.

4.° Alcuna volta un privato paga ad una Cassa una somma che avrebbe dovuto pagare ad un'altra Cassa, e che sarà materialmente a quest'altra Cassa spedita dalla Cassa percipiente. Il pagamento eseguito dal privato sarà in tal caso registrato dalla Cassa che lo riceve come *introito interinale* per conto della Cassa cui dovrebbe esser fatto, e quando il denaro viene trasmesso, si farà la registrazione (in uscita) della somma, come *introito interinale di cui si è reso conto.* Questo sarebbe p. e. il caso di una Cassa delle tasse presso il Governo di Milano, la quale ricevesse da un privato il pagamento di una tassa di fiorini 20 da trasmettersi all'Ufficio Aulico Generale in Vienna, al quale la tassa compete e deve trasmettersi. Se per altro il denaro ricevuto dalla Cassa non dovesse essere inviato alla Cassa cui compete, ma soltanto dimostrarsi come da questa percepito, allora le registrazioni si fanno nel modo che renderemo più chiaro col seguente esempio. Un individuo residente in Milano, si recò a Bergamo per l'acquisto di una proprietà Demaniale, e questa gli venne deliberata all'asta per fiorini 2000. Essendo però all'acquirente più comodo il pagare la somma in Milano che non alla Cassa di Finanza in Bergamo (come dovrebbe a rigore) ottiene di poter pagarla alla Cassa Centrale. Ammettasi che la concessione fatta all'acquirente di pagare in Milano sia stata comunicata, come di regola, ai due Ufficj di Cassa suddetti. La Cassa Centrale (cui in ultimo anche dovrebbero pervenire i prodotti netti della Cassa di Finanza in Bergamo) all'atto di ricevere la somma, la registrerebbe in introito come *trasmissione di denaro* fattale dalla Cassa di Finanza in Bergamo in conto prodotto, e l'Ufficio della Cassa Centrale trasmetterebbe la quitanza all'Ufficio di Cassa in Bergamo. Questo poi registrerebbe in introito i fiorini 2000 come adempimento della competenza di prezzo di vendita notata ne' suoi libri, e contemporaneamente metterebbe la somma stessa in uscita come trasmissione di denaro alla Cassa Centrale. Colle preindicate registrazioni, sarebbero messi in chiaro presso la Cassa in Bergamo, l'adempimento della competenza di prezzo, e presso la medesima Cassa, come anche presso la Centrale, la rispettiva trasmissione e ricevuta della somma pagata dall'acquirente.

5.° Accadendo ad una Cassa di ricevere da un privato una somma, che questo privato deve ottenere in restituzione posteriormente da un'altra Cassa contro presentazione della quitanza, la Cassa percipiente registra la somma come un *introito interinale*, e quando la trasmette a quell'altra Cassa la quale deve farne il pagamento, fa la registrazione dell'*introito interinale restituito* o del *reso conto dell'introito interinale*. La Cassa poi che riceve dalla prima la somma trasmessale, la registra anch'essa come un introito interinale, ed al momento di pagarla a chi si presenterà colla quitanza dell'altra Cassa (che percepì il denaro dal privato) metterà la somma in uscita come *introito interinale di cui si è renduto conto.* Tali operazioni p. e. si effettuerebbero nel caso in cui un appaltatore residente in Milano si recasse in Lodi e colà depositasse a garanzia di un contratto fiorini 700 con intenzione e riserva di rimborso in Milano dalla Cassa Centrale. Che se il caso si verificasse fra due Casse dello stesso prodotto, p. e. la Cassa di Finanza in Lodi, e la Cassa di Finanza in Milano, la Cassa che riceve dal privato il danaro, lo registrerebbe come un introito proveniente dall'altra Cassa. La Cassa poi che ne fa la restituzione al privato, registrerebbe il pagamento come spettante al conto della Cassa che lo ebbe dal privato. Spieghiamoci con un esempio.

Uno paga alla Cassa di Finanza in Lodi una somma, che a finale operazione gli si deve

restituire dalla Cassa di Finanza in Milano. La Cassa in Lodi registrerebbe la somma come proveniente da quella di Milano, con che aprirebbe un credito a quella Cassa medesima. La Cassa in Milano poi all'atto di fare il pagamento per conto di quella di Lodi, verrebbe ad aprire a quest'ultima un credito. Per tal modo il credito della Cassa in Milano sarebbe pareggiato da quello della Cassa in Lodi, e l'effetto di conto di queste due Casse dello *stesso prodotto* non ne sarebbe alterato, sebbene il denaro pagato dal privato in Lodi gli fosse in Milano restituito.

6.° Ricevendo una Cassa da un'altra (dalla quale non è dipendente) una somma, con obbligo di restituzione, la registrazione in questo caso avrà luogo come per le anticipazioni indicate.

Se peraltro la sovvenzione venisse fatta da una Cassa superiore, la sovvenzione sarebbe registrata semplicemente come un introito nei libri della Cassa inferiore e come un pagamento in quelli della Cassa superiore. Finalmente se la Cassa superiore desse alla Cassa inferiore un incarico di speciale pagamento per proprio conto (della superiore) della somma trasmessa, in tal caso le registrazioni avrebbero luogo come per le anticipazioni delle quali si deve render conto.

7.° Una Cassa pagando per conto di un'altra salarj, pensioni, interessi, o simili, devesi aver riguardo ai seguenti casi:

a) Se i pagamenti sono fatti da una Cassa del prodotto per conto della Cassa netto alla quale dovrebbe trasmettere essa medesima il proprio prodotto, i pagamenti vestono la natura di *a conto in causa prodotti*. Perciò, mentre la Cassa del prodotto paga le somme, le mette in uscita come *versamenti di prodotto*, e trasmette alla Cassa netto, in luogo di denaro, le quietanze comprovanti i fatti pagamenti. Viceversa, la Cassa netto ricevendo le quietanze, che tengono luogo di denaro, registra le somme come versamenti fatti dalla Cassa del prodotto, ma contemporaneamente fa la registrazione delle identiche somme in uscita come pagamenti fatti alle parti cui competevano gli interessi, i salarj e simili;

b) Se la Cassa del prodotto che fa i pagamenti, li fa per conto di una Cassa principale che non è quella, alla quale i suoi prodotti devono essere trasmessi, le registrazioni devono farsi nei conti della Cassa che paga, in quelli della Cassa per la quale si paga, ed in quelli della Cassa netto cui la Cassa pagante è in obbligo di trasmettere i proprj prodotti.

Poniamo il caso, che la Cassa di Finanza in Brescia dovesse pagare una pensione per conto della Cassa Universale Camerale in Verona. Intanto la Cassa in Brescia, dovendo di regola versare alla Centrale in Milano il proprio prodotto netto, il pagamento della pensione dovrà per parte sua figurare come versamento di prodotto alla Centrale, cui rimetterebbe, invece del denaro, la quietanza. La Cassa Centrale a sua volta, dovendo di regola trasmettere alla Cassa Generale i suoi fondi, prenderà in introito la somma come trasmissione di prodotto fattale dalla Cassa in Brescia, e contemporaneamente la metterà in uscita come versamento fatto alla Cassa Generale. Finalmente la Cassa Generale, cui per supposto competeva il pagamento della pensione, metterà la somma in introito come rimessa fattale dalla Cassa Centrale in Milano, e contemporaneamente in uscita come adempimento della competenza passiva di pensione.

c) Ma se una Cassa del prodotto fa pagamenti per conto di un altra Cassa del prodotto, questi pagamenti sono per la prima *interinali*, e le devono essere rimborsati in contante dalla Cassa per la quale vengono fatti, al momento in cui questa riceve le quietanze relative.

d) Finalmente, se una Cassa principale eseguisce dei pagamenti che competerebbero ad un'altra Cassa principale, le registrazioni devono avere per base il principio di *far risultare effettivamente eseguiti i pagamenti da quella Cassa cui realmente competono*. Perciò la Cassa

Google

che paga registra la somma come trasmissione di denaro effettivo a quella Cassa per di cui conto ha pagato, ed invece di denaro le invia le quitanze. La Cassa poi che avrebbe dovuto pagare, al ricevere le quitanze, mette in introito le somme che ne risultano come trasmissione di denaro fatte dalla Cassa che pagò, e contemporaneamente le mette in uscita sotto quel titolo di spesa che è portato dal fatto.

8.° Quando una Cassa detta assegnante ad una Cassa del prodotto da lei dipendente di pagare una somma ad un'altra Cassa principale, p. e. alla Cassa Universale Camerale, la Cassa del prodotto tratta la cosa come un versamento di prodotto. La Cassa detta prende in introito la somma come parte di prodotto versato dalla Cassa dipendente, e quindi ne fa registrazione in uscita come trasmissione di denaro alla Cassa Universale Camerale (1).

Visti così i casi più ordinarj che si presentano nell'Amministrazione e nella Contabilità delle Casse pubbliche, ed esposte in un modo generale le regole da seguirsi, ora resta che di aggiungere un cenno sopra i più importanti paragrafi delle ripetute Istruzioni 10 settembre 1820, e di proporre a titolo di esercizio qualche caso pratico nel modello di progetto per la regolarizzazione delle partite interinali, il qual progetto viene sempre fatto dalla Contabilità all'atto di trattare qualche pendenza involvente giri complicati di Cassa.

Introiti per conto d'altri — *A.* Appartengono a questa categoria tutti quegli introiti che sono da rifondere ad altre Casse, Ufficj, o particolari, e consistono in quelle partite che la Cassa percipiente registra in entrata per riportarle poi in uscita quando la rifusione ha luogo.

Introiti interinali disponibili per le Finanze — *B.* Appartengono a questa rubrica tutti quegli introiti, che sono bensì *reali* e spettanti alla Cassa dalla quale si fanno, ma dei quali al momento in cui succedono, non si conosce precisamente il titolo a cui riferirli, o la causa da cui provengono; tali sarebbero i versamenti promiscui di denaro i quali fossero eseguiti senza precisare i rami di amministrazione d'onde provengono.

Accadendo simili pagamenti ad una Cassa, l'Autorità Amministrativa deve essere tostamente edotta onde possa ordinare alla dipendente Contabilità la compilazione del progetto pel giro della partita, e pel riporto ed assegnamento delle quote di essa ai diversi titoli o rami di prodotto da cui derivano.

Depositi. — *C.* Appartengono a questa rubrica tutti gli introiti qualificati come *interinali* dei quali non si conosce il titolo, nè si sa se siano disponibili per le Finanze.

NB. Tutte le partite d'uscita relative alle suddette tre rubriche d'introito si registrano poi colle stesse denominazioni facendo precedere la parola *restituzione*, cioè diconsi *restituzione d'introito fatto per conto d'altri* le partite d'uscita relative alla rubrica *A* ecc.

Anticipazioni da restituire. — I. Siccome le anticipazioni per spese il cui importo deve essere restituito non possono qualificarsi per spese interinali, conviene di tenerle in evidenza sotto la denominazione di *anticipazioni da restituire*. Accadendone il rimborso, questo si registra come *anticipazione restituita*. Questa più precisa denominazione di pagamenti e di introiti, non dispensa la Contabilità dalla tenuta dei relativi libri di Conto nei quali sono registrate le anticipazioni da restituire e non ancora *restituite*, colla indicazione dell'epoca in cui deve succederne la restituzione.

Anticipazioni soggette a rendiconto per parte di chi le riceve, le quali, essendo destinate a far fronte a spese già conosciute, possono registrarsi sotto una rubrica determinata, tanto sul giornale di Cassa come sui libri di Contabilità. — II. Le anticipazioni di questa natura sono ben di rado restituite, o lo sono in una somma molto minore dell'anticipazione; ne-

---

(1) Per la maggior facilità di ritenere queste regole, importerà che lo studioso si proponga dei casi sopra ciascuna, il che non gli sarà difficile.

cade anche alle volte che, oltre all'anticipazione avuta, la parte che la ottenne, abbia un ulteriore credito.

Le operazioni di Contabilità che riguardano le anticipazioni di questa natura si estendono a due oggetti diversi, cioè:

1° a quello di registrare sui libri di conto, e tenere in istato di evidenza le anticipazioni poste in essere sotto una rubrica determinata, e per le quali anticipazioni deve essere in seguito presentato un rendiconto;

2° a quello di esaminare e rettificare i conti che vengono presentati, e di proporre i giri di Cassa da eseguirsi in conseguenza del risultamento dei Conti.

In quanto al primo oggetto si ottiene il desiderato intento mediante un libro di prenotazione munito di un indice alfabetico, e nel quale ogni individuo che abbia ricevuto una anticipazione deve essere aperto una apposita partita.

Il libro di prenotazione presenta per ciascun individuo che riceve anticipazioni, sul foglio sinistro le *Anticipazioni*, e sul foglio destro il relativo *Pareggio*.

Senza esporre qui materialmente un modello, può il lettore concepire suddiviso il foglio sinistro in diverse colonne, delle quali la 1ª a sinistra contiene il riferimento alla pagina del libro di conto; viene in seguito la data, e quindi il numero della partita, potendo lo stesso individuo ricevere diverse in causa di parziali anticipazioni, in un sufficiente spazio si notano la data ed il numero di protocollo del Decreto che portò l'anticipazione, e si indica il motivo per cui questa venne accordata, finalmente si espone la somma, lasciando in margine a destra del foglio uno spazio per le *Annotazioni* che occorressero.

Similmente il foglio destro destinato al pareggio, si può immaginare suddiviso in varie colonne. Le prime due a sinistra del foglio indicano in qual modo (p. e. mediante rendiconto) e presso quale Contabilità succede il pareggio dell'anticipazione, in seguito viene la colonna per la data, e quindi una successiva pei N.i di protocollo della Contabilità, con una breve annotazione in uno spazio conveniente viene indicato in qual modo sia seguito il pareggio poi segue la colonna per le somme, e viene a destra chiuso il foglio con una colonna nella quale si indica il numero progressivo della partita cui il pareggio ha relazione.

Per esempio se all'impiegato Giovanni Adami per decreto 12 maggio 18[illegible], N. 21381 del Governo di Milano si fosse accordata una anticipazione per diete di Fiorini 600; se a missione compiuta, il credito per diete fosse liquidato in Fiorini 750, e fosse pagata la differenza di Fiorini 150 all'Adami, il lettore vede già che nell'esposto non vi sono tutti i dati per stabilire sul foglio sinistro il debito Adami per l'avuta anticipazione; notato poi sul foglio destro il credito dell'Adami, siccome questo supera l'anticipazione, così a pareggio si noteranno sotto di questo i Fiorini 150 al momento in cui se ne annoterà il pagamento all'Adami citando in tal caso l'articolo del Giornale di cassa, e la data del pagamento dei Fiorini 150.

Della regolare tenuta dei libri di prenotazione e dell'essere in perfetto corrente, sono responsabili tanto gli impiegati cui sono essi libri affidati, quanto i Capi, Direttori ecc.

Per ciò che concerne il secondo oggetto, cioè l'esame e rettificazione dei Conti e la proposizione dei giri di Cassa risultanti dai risultamenti di questi, giova osservare che l'esame dei Conti ha per base la cognizione delle prenotazioni, e la produzione dei Conti i quali espongono il debito degli individui che ricevettero anticipazioni e la dimostrazione del credito loro competente ed imputabile nella anticipazione o sovvenzione medesima, non che del residuo debito o del residuo credito derivante da esuberanza o da deficienza dell'anticipazione in confronto della competenza attiva di chi l'ha ricevuta.

Progetti di giro. — I progetti poi di giro sono destinati a guidare in modo sicuro le registrazioni nei libri delle diverse Casse.

I casi principali che si possono verificare in proposito sono i seguenti:

a) o si tratta semplicemente di un pareggio di conto fra la Cassa che pagò l'anticipazione e l'individuo che l'ha ricevuta e che ne rende conto, oppure

b) di un pareggio nel quale concorrano anche altre casse; e finalmente

c) di un pareggio nel quale concorrano altre Casse oltre quella che pagò l'anticipazione ed altri privati oltre quello che l'ha ricevuta.

a) In quanto ai casi della prima specie, essi non involvono alcuna difficoltà, giacchè non si tratta che di stabilire la differenza fra l'anticipazione ed il credito o competenza attiva dell'individuo che l'ha avuta, e di far seguire o il rimborso della maggiore anticipazione o il pagamento della maggiore competenza.

Il rimborso dovrebbe registrarsi in entrata come *rifusione riferibile alla rubrica sotto la quale si è fatto figurare l'anticipazione;* viceversa il pagamento della maggiore competenza si dovrebbe mettere in *uscita sotto la stessa rubrica, ossia per quel titolo medesimo pel quale l'anticipazione originaria si era fatta figurare.*

Potrebbe peraltro accadere che l'individuo cui si è fatta l'anticipazione se ne servisse anche per altri oggetti oltre quello pel quale specialmente eragli stata fatta, ma però riguardanti la stessa Cassa e lo stesso territorio Governativo. In simili casi, la Cassa dovrebbe mettere in uscita le somme impiegate per altre rubriche oltre quella di cui fu motivata l'anticipazione, mettendo poi in entrata le somme stesse come se l'individuo che aveva ricevuto l'anticipazione facesse la restituzione di quanto non spese pel titolo in origine fissato, e la corrispondente somma fosse poi impiegata nelle altre spese oltre quella del titolo principale ossia di quello per cui venne fatta l'anticipazione.

Per esempio. L'individuo N. N. ricevette una anticipazione di Lir. 1000 per *spese di viaggio*.

Il detto individuo impiegò per *spese di viaggio* soltanto	Lir	600
ma per conto della stessa Cassa pagò a titolo *spese d'ufficio*	»	175
e gli competeva un premio per una invenzione di Finanza in	»	25
Dunque tutte le spese montano a	Lir	800
ed a pareggio delle	»	1000
dovrebbe rifondere soltanto	Lir	200

Intanto però, per la rubrica *spese di viaggio* l'individuo N. non avea speso che	Lir	600
per cui a fronte della anticipata	»	1000
dovrebbe rifondere	Lir	400

Col fatto esso non rifuse se non le Lir 200
onde per le altre Lir 200, l'Uffizio di cassa le metterà prima in entrata come restituzione di anticipazione, e però poi in uscita sotto la rubrica

spese d'ufficio le	Lir	175
e sotto la rubrica spese per *premj d'invenzioni*	»	25
e così in tutto	Lir	200

b) In quanto ai casi della seconda specie, nei quali, oltre la Cassa che fece l'anticipazione, sono interessate anche altre Casse, consideriamo prima quello in cui un individuo,

altre alla anticipazione avuta per titolo di spese di viaggio della Cassa A di | Lir. 1000
ne abbia sentito nell'altra della Cassa B, la quale si trova in relazione colla
prima, di . . . . . | » 800

Se p. e. o fronte delle . . . . . | Lir. 1500
l'individuo non avesse speso che . . . . . | » 1400

esso dovrebbe rifondere . . . . . | Lir 100

Ora, perchè la riferimma possa aver luogo nella Cassa A, le quale in realtà non ricevè che Lir 1000, bisogna che questo sia credito alla Cassa B delle Lir 800, come se questa le avesse materialmente pagate alla Cassa A.

Contemporaneamente dovrà la Cassa A dimostrare come le Lir 800 non sono state erogate, il che farà mettendo in uscita le Lir 800 sotto la rubrica spese di viaggio. Dopo ciò, siccome la Cassa B è stata non effettiva di fatto le Lir 800, l'avanzo di Lir 100 deve essere ricevuto nella Cassa A, la quale le registrerà in introito come rifusione.

In quanto alla Cassa B, le due registrazioni descritte avrà per iscopo di mostrare il carattere del pagamento fatto, e considerandolo 1.° nel registrare le Lir 800 come restituzione di anticipazione sotto la rubrica spese di viaggio; 2.° nel porre la somma in uscita come versata alla Cassa A.

Ma potrebbe darsi il caso che, oltre ad una prima anticipazione fattagli da una Cassa A, un privato ne ricevè con successiva da una Cassa C la quale non è in relazione colla Cassa A. In tal caso le operazioni procederanno in un modo analogo al sopra spiegato; colla diversità che la Cassa A, in quale, nel fatto supposto, percepirebbe dal privato le maggiore anticipazione o fronte delle spese, nè le Lir 100, dovrebbe naturalmente riversare alla Cassa C le Lir 800 che esso potrebbero compensarsi in un conto per non essere le due Casse in relazione fra di loro.

È facile vedere come abbiamo a fare le registrazioni nel caso in cui l'individuo, oltre al l'anticipazione o fattagli da una Cassa principale, ne ricevesse una successiva da una Cassa del prodotto lordo da essa dipendente giacchè la ultima coolisi non a trattenerebbe che di dare alla anticipazione fatta della Cassa del prodotto lordo il carattere di un versamento nella Cassa principale.

Ora medesimi quali registrazioni dovranno farsi nel caso in cui colla anticipazione fossero state pagate dalle spese competenti ad una Cassa diversa di quella che ha eseguito le anticipazione.

Se le Casse per le quale queste tali spese vennero pagate si trova in relazione non quella che ha fatta l'anticipazione, la Cassa che ha fatto le dette anticipazione dovrà porre le uscita le somma spese per conto dell'altra come fondo in quest'altra versato.

Per esempio, l'individuo N. ha percepito dalla Cassa A a titolo di spese
di viaggio la somma di . . . . . | Lir. 1000
e le spese di viaggio ascendevano solamente . . . . . | » 900

per cui dovrebbe l'individuo N. rimborsare la (1) . . . . . | Lir. 100
Ma pensando il caso, che l'individuo N abbia pagato per conto della Cassa
Centrale commerciale (2) . . . . . | » 800

esso avrebbe insieme un credito di (3) . . . . . | Lir 100

Per mettere in evidenza il rimborso di questo credito, la Cassa A metterà in introito come rifusione le Lir. 100 (1), e quindi in uscita le Lir. 200 (2) come versamento nella Cassa Camerale generale, con che realmente si verrebbe a dimostrare l'uscita delle Lir. 100 (3) maggior credito dell'individuo N.

Che se quelle spese fossero sostenute per conto di una Cassa che non trovasi in relazione colla Cassa A, allora la Cassa A metterebbe la corrispondente somma in uscita come versamento nella Cassa superiore colla quale potesse trovarsi in relazione la Cassa per cui conto furono fatte le spese. Spetterebbe poi a questa Cassa superiore il mettere in evidenza le spese nei modi sopra spiegati quando si parlò di Casse aventi fra loro relazione.

Questa ultima osservazione fa conoscere come abbiasi a mandare le registrazioni quando le spese siano fatte per conto di una Cassa dei prodotti brutti colla quale la Cassa A (sovventrice) trovasi in relazione, mentre le spese stesse figurerebbero come una sovvenzione fatta dalla Cassa A alla dipendente Cassa del prodotto brutto.

Così, per es., se l'individuo N ricevesse dalla Cassa A per titolo spese di viaggio . . . . Lir. 1000
e ne avesse spese per questo medesimo titolo . . . . . Lir. 700
ne altre . . . . » 250 } . . . . » 950

le avesse pagate per conto di una Cassa dipendente dalla Cassa A, l'individuo N. dovrebbe in realtà rifondere . . . . Lir. 50

L'Ufficio di Cassa però, avuto riguardo primieramente alla differenza di Lir. 300 fra l'anticipazione, e la spesa fatta pel titolo portato dall'anticipazione stessa, dovrà porre in introito le Lir. 300 come *rifusione di anticipazione*. In seguito metterà in uscita come *sovvenzione alla Cassa subalterna* le Lir. 250 che l'individuo N. ha pagato per conto di quella. Evidentemente la differenza di Lir. 50 fra le poste in entrata come *rifusione*, e le registrate in uscita come *sovvenzione* è quanto l'individuo N. doveva rifondere, e che in realtà trovasi così riversato a saldo della partita.

Fin qui abbiamo supposto che l'individuo il quale riceve l'anticipazione, abbia a riversare poi o ricevere la differenza in più od in meno a fronte della spesa nella stessa Cassa, e dalla stessa Cassa che gli fece l'anticipazione.

La regolazione o saldo della partita può peraltro succedere presso una Cassa esistente nel territorio di un altro Governo colla quale si trovasse in relazione la Cassa A. Anche simili casi richiedono un trattamento semplicissimo, che dimostriamo col seguente esempio.

L'individuo N ha ricevuto per titolo spese di viaggio, dalla Cassa A . . . Lir. 1000
Le spese importarono soltanto . . . . » 800

Dovrebbe dunque rifondere . . . . Lir. 200
ma pel fatto supposto, le rifonde ad una Cassa B.

La Cassa sovventrice metterà in introito come anticipazione restituita le Lir. 200 e contemporaneamente le porrà in uscita come trasmissione di fondo alla Cassa B. Questa poi incassando le Lir. 300, le registrerebbe in entrata come fondo proveniente dalla Cassa A.

c) Esposti così i casi più ordinarj della seconda specie, faremo altrettanto per quelli della terza, cioè per quelli nei quali, oltre le Casse e l'individuo percipiente la sovvenzione, sono interessate altre persone private.

Se l'individuo che rende conto, ricevuto avesse denaro da una persona privata la quale fosse debitrice verso la Cassa A *di una anticipazione ad essa Cassa restituibile in contanti*, in tal caso la Cassa A dovrà registrare la somma che il suo debitore ha pagato all'altro privato come *restituzione di anticipazione*.

Per esempio l'individuo N ha ricevuto dalla Cassa A per anticipazione di diete	Lir	1000
ed altre	»	500

da una terza persona, la quale aveva con medesima un debito di Lir 3000 verso la Cassa A per una anticipazione ottenutane.

Il debito di N sarebbe di	Lir	1500
e se le diete a lui competenti fossero di	»	1700
N avrebbe ancora un credito di	Lir	200

In questo caso, la Cassa A, oltre alle Lir 1000 già poste in uscita sotto

la rubrica *diete* dovrà porre in uscita	Lir	700
che unite alle dette	»	1000
darebbero	Lir	1700

All'incontro, metterebbe in entrata come restituzione fatta dalla suddetta

terza persona	Lir	500
che a fronte delle poste in uscita, come sopra	»	700

dimostrano la maggiore uscita, ossia il pagamento fatto ad N per saldo delle sue diete in	Lir	200

Se l'individuo che rende conto avesse pagato, sopra assegno, delle spese per conto di privati, in tal caso la Cassa A dovrebbe portarle in uscita a carico del privato per cui le spese vennero pagate, ritenendole come *anticipazioni da restituire*.

Esempio L'individuo N ha ricevuto in anticipazione a titolo di diete			Lir.	1000
e le diete montarono a	Lir	1200		
oltreché venne incaricato di pagare ad un altro privato N. N	»	400		
Il credito di N sarebbe di	Lir	1600	»	1600
che a fronte dell'anticipazione riducerebbesi a			Lir	600

La regolazione della partita avrebbe luogo nel modo che segue:

Oltre alle Lir 1000 già registrate come anticipazione, si metterebbero in uscita Lir 200 a complemento della partita di diete pagate ad N.

Porrebbonsi poi in uscita come anticipazione fatta all'individuo N. N. le Lir. 400, e così la registrazione in uscita delle Lir 200, e delle Lir 400, pareggerebbe le Lir 600, che erano il credito di N compresa la partita delle Lir 400 da esso pagata ad N N

Se parte dell'anticipazione ricevuta per un oggetto determinato, come p. e. per titolo *costruzioni* fosse stata somministrata dall'individuo che ne rende conto ad un altro impiegato, per un oggetto diverso dalle *costruzioni*, p. e. per spese di viaggio, coll'obbligo a quest'ultimo di renderne conto, in tal caso è chiaro che nei libri di Cassa, le partite dovranno figurare rispettivamente sotto i due titoli, *costruzioni* e *spese di viaggio* per quanto li riguardano.

Esempio. L'individuo N. ha ricevuto	Lir.	10000
per titolo *costruzioni*, e di queste ne impiegò solamente	»	9400
pagando inoltre ad un altro impiegato N. N. per conto della Cassa A *a titolo diete*	»	500
A fronte pertanto della somma di	Lir.	9900
il debito da rifondere a compimento delle Lir. 10000 sarebbe	»	100
Ma siccome pel titolo costruzioni, l'erogazione arrivò solamente a	Lir.	9400
l'Ufficio di Cassa dovrà far figurare in introito come restituzione	»	600
e portare in uscita al titolo diete	»	500

Effettivamente, col mettere in entrata le Lir. 600, ed in uscita le Lir. 500 si dimostra l'entrata delle lir. 100 che l'individuo N. doveva restituire, e contemporaneamente si mette in evidenza che la spesa di costruzione venne limitata a Lir. 9400, e che venne fatta una anticipazione per diete di Lir. 500.

Finalmente, se l'individuo che rende conto consegnasse, in un paese estero, l'intero avanzo di cui era rimasto debitore per anticipazione avuta da una Cassa A, ad un incaricato Austriaco ivi dimorante, e se questo incaricato avesse ad inoltrare il di lui conto all'Intima Cancelleria di Corte e di Stato, in tal caso l'importo di detto avanzo dovrebbe essere addebitato alla Cassa di detta Cancelleria Intima col mezzo della Cassa Centrale della Monarchia.

Esempio. L'individuo N. ha ricevuto dalla Cassa A per un viaggio a Parigi la somma di	Lir.	9000
Le spese delle quali venne reso conto dal detto individuo fino all'epoca della di lui morte furono di	»	7800
e l'avanzo di	Lir.	1200

venne ritirato dall'Ambasciatore Austriaco a Parigi.

In questo caso la Cassa A dovrà registrare in entrata le dette Lir. 1200 come restituzione di spese di viaggio, e quindi portare in uscita l'identica somma come versamento fatto nella Cassa Centrale della Monarchia. Il rispettivo Dicastero Aulico in caso simile, darebbe l'ulteriore disposizione affinchè la Cassa Centrale della Monarchia avesse a portare in entrata le lir. 1200 come versamento fattole dalla Cassa A, ed avesse a registrare in uscita lo stesso importo come *fondo* ossia come *dotazione* fatta alla Cassa della Cancelleria intima di Corte e di Stato, la quale lo prenderebbe in entrata come tale riportandolo contemporaneamente in uscita a carico dell'Ambasciatore in Parigi come *spesa d'ambasciata a renderne conto*.

Queste sono le principali massime che servono di guida agli Uffizj di Contabilità per formare i progetti di giro e di pareggio.

Per darne poi un'idea positiva aggiungiamo in fine del Capitolo sotto la Modula XVI uno di tali progetti, potendo la premessa istruzione e la modula stessa bastare per guidare alla formazione di uno qualunque dei progetti di giro necessarj pei sopracontemplati casi, che sono i più comuni, e che bastano per una istruzione teorica. Negli Uffizj delle Casse non manca occasione di un'estesa pratica, nella quale il mezzo principale per superare le difficoltà consiste nel porre in chiaro la questione sotto i diversi punti che essa comprende ed avuto riguardo alle relazioni che l'Ufficio di Cassa può avere cogli altri Uffizj o coi privati.

Anticipazioni soggette a rendiconto, le quali non possono pel momento esser poste in uscita sotto una rubrica determinata, per non conoscersi all'epoca del loro assegno lo scopo al quale sono destinate. — III. In massima tutte le anticipazioni le quali non sono registrate sotto una determinata rubrica, cadono sotto la categoria di spese interinali. Quando poi dell'intera anticipazione, o di una quota di essa viene a conoscersi il titolo, si deve farne constare prima di tutto la rifusione (rimborso della spesa interinale) per poi mettere l'identica somma in uscita come spesa reale sotto quella rubrica alla quale essa spesa appartiene.

Anche le anticipazioni della sopraindicata natura devono figurare nel libro delle prenotazioni insieme alle anticipazioni soggette a rendiconto. Del detto libro si è già data più sopra una chiara idea.

In quanto alla registrazione in uscita, sia sotto una determinata rubrica, sia come anticipazioni per oggetti indeterminati, essa viene di volta in volta prescritta dalle Autorità Amministrative con appositi decreti di assegno, i quali devono servire di imprescindibil norma agli Uffizj di Cassa ed alle Contabilità. Che se a queste Contabilità si presentasse qualche titolo ad osservazione sulla indicazione delle rubriche di spesa sotto le quali sono ordinate le registrazioni, corre loro obbligo di farne oggetto di rapporto alle Autorità Amministrative pei successivi provvedimenti.

È finalmente da avvertire che la massima esattezza deve usarsi in queste registrazioni, e tenere in chiara evidenza tutte le rifusioni di anticipazioni, stantechè nei bilanci finali delle Casse non devono essere esposte le somme notate in uscita nei libri di Contabilità sotto una determinata rubrica di spesa, ma devono essere dedotte dalle somme stesse le rifusioni poste in entrata sotto la rispettiva identica rubrica, esponendo nella colonna del denaro di detti bilanci l'importo delle *sole spese reali*, ed ommettendo poi nell'entrata degli stessi bilanci l'importo delle rifusioni. Altrimenti operando, cioè esponendo la spesa reale, e contrapponendovi la rifusione di quanto venne rivarsato come differenza in più fra l'anticipazione e la spesa, sarebbesi a dimostrare una spesa minore della effettivamente incontrata.

VI. *Delle visite alle Casse pubbliche*

Tutte le pubbliche Casse sono regolarmente visitate tre o quattro volte l'anno, e straordinariamente ogni qualvolta lo richiede qualche particolare circostanza.

Le visite alle Casse Centrali si eseguiscono sempre nei giorni che stabilisce improvvisamente S. E. il Presidente di Governo, e si fanno dal Direttore della Contabilità Centrale unitamente a due impiegati Contabili, ed alla presenza del Referente per gli oggetti di Cassa.

Le visite alle altre Casse si fanno dai Direttori o dagli Intendenti di Finanza dai quali esse dipendono, ed in quanto alla Cassa del Monte dal Prefetto, sempre in concorso di uno o di due impiegati contabili.

Se però si trattasse di Casse, nelle quali confluissero fondi camerali e militari, interviene alla visita anche il rispettivo Commissario di guerra.

I visitatori entrando nell'Ufficio di Cassa devono invitare gli impiegati ad indicare i depositorj del denaro, i quali se non sono molti, devono essere immediatamente suggellati dal Referente o dal Direttore della Contabilità, non che dal Commissario di guerra nei casi che per le sopraenunciate circostanze vi abbia ad intervenire.

Presso le Casse maggiori, dove i depositorj sono molti, se ne chiedono ai Capi d'Ufficio le chiavi per riporle in una Cassa, la quale viene suggellata e non viene riaperta se non al momento di procedere allo scandaglio materiale di Cassa.

I visitatori si fanno anche consegnare le chiavi della porta d'ingresso nell'Uffizio, ed usano tutte le precauzioni affinchè non si commettano inganni.

Prima di passare al suggellamento della Cassa, si procede all'esame dei ricapiti d'uscita, ossia confessi di pagamento provvisionali e riconosciuta la loro ammissibilità si osserva se siano stati riportati nei Giornali. In caso di inammissibilità vengono esclusi, cioè non calcolati nel conto, ma si descrivono in una nota da darsi ai Capi d'Uffizio, e si prendono in custodia ed in cura diversa, sentito prima il motivo pel quale non furono riportati sui Giornali, se ne ordina la registrazione.

Eseguito il suggellamento, i visitatori richiamano dagli impiegati di Cassa i Giornali di ciascun ramo, confrontano le partite di entrata e di uscita coi rispettivi ricapiti, riuniscono distintamente l'una e l'altra; e mediante una sottrazione fanno risultare la rimanenza che deve esistere.

Le rimanenze di tutti i rami vengono riportate in una specifica, la quale debitamente firmata viene ritirata dal Referente per gli oggetti di Cassa, qual Commissario delle visite parlando della Cassa Centrale, oppure dal Direttore Intendente o Prefetto ove si tratta delle altre Casse. Questa specifica dimostra, ramo per ramo, le somme in oro, argento, rame, obbligazioni ecc. che devono esistere, cosicchè la somma finale dimostra anche il quantitativo di ciascuna specie di valore sopraindicata che deve trovarsi nella cassa.

Ciò fatto procedesi al dissuggellamento delle Casse, ed alla materiale ricognizione del fondo, e quindi alla liquidazione delle rimanenze. Il risultamento di questa materiale ricognizione viene dimostrato con un prospetto, il quale indica la quantità dei sacchi, dei pacchi e dei pezzi per ciascun articolo della numerata, la qualità delle monete e degli altri valori, e quindi le somme parziali che riportansi in complesso per ciascuna qualità di moneta in una colonna delle *somme complessive*.

All'oggetto di poter conseguire il miglior successo da tale liquidazione, e per evitare il pericolo di irregolarità occulte, l'operazione viene eseguita col metodo seguente:

a) Si enumerano diligentemente il numero ed il valore delle singole carte monetate, riscontrandole ad una ad una.

b) Si riconoscono alcune partite di monete d'argento prendendole a sorte e senza ordine, e si verifica il peso delle rimanenti, levandole dai sacchetti, quando non siano in troppo rilevante quantità, nel qual caso basterà sceglierne alcune, operando poi nello stesso modo;

c) Riguardo alle valute d'oro si osserva lo stesso metodo, ma si devono aprire tutti i sacchetti delle partite non riscontrate, e versarne le monete sopra una tavola svolgendole dalle carte in cui si trovassero involte per esaminarne la specie e la legittimità.

La visita non si limita alla Cassa principale, ma si deve estendere alle somme dalla medesima corrisposte con obbligo di rendiconto, ai Cassieri od agli Uffizj di Cassa subalterni per eseguire dei pagamenti. In questa ispezione, che deve essa pure farsi con tutta esattezza, si ha anche di mira di conoscere a quali epoche ed in qual modo si facciano gli impiegati superiori di Cassa render conto dai Cassieri ed Uffiziali, e se il modo di rendiconto sia regolare e corrispondente allo scopo che con esso si vuole raggiungere.

Se nella visita di una Cassa venisse a scoprirsi una deficienza od a sospettare un ammanco, ovvero se la visita fosse appunto cagionata da una di queste circostanze, è dovere dei visitatori di assicurarsi istantemente della persona dell'impiegato sopra cui cade il sospetto come pure delle di lui facoltà, e ciò all'oggetto di cautelare l'interesse dell'Erario. Deesi poi immediatamente procedere alle ispezioni opportune onde accertarsi, se realmente la deficienza sia reale, o soltanto apparente in conseguenza di qualche sbaglio.

L'esattezza delle visite alle Casse si riconosce sempre più indispensabile se si riflette, che una mancanza la quale restasse celata, incoraggirebbe l'impiegato colpevole a continuare

nelle malversazioni o negli abusi. Perciò i visitatori delle Casse, oltre al verificare materialmente, colla numerazione del denaro, le rimanenze dimostrate dai Giornali, devono esaminare con attenzione in qual modo, con quali cautele, e con qual ordine gli impiegati principali abbiano ripartite le operazioni di Cassa fra i loro subalterni; se il metodo di manipolazione prescritto, venga praticato colla dovuta regolarità, se la Controlleria, il chiudimento delle Casse, e le altre norme del regolamento sieno eseguite con esattezza e precisione, se nulla occorra, sì nell'interno dell'Ufficio di Cassa, come al di fuori per garantire l'interesse dell'Erario.

I visitatori devono inoltre uniformarsi a quanto loro prescrive la Circolare 23 settembre 1812 dell'Eccelsa Camera Aulica diramata a tutti i Governi, ed agli obblighi loro imposti dal Decreto 14 gennajo 1814 della prelodata Camera Aulica.

La Circolare sopracitata prescrive per norma invariabile, riguardo all'impiego di capitali, all'acquisto, cambio e trascrizione di pubbliche obbligazioni, quanto segue:

1.° In ogni caso di deposito effettivo, ciascuna Cassa cui compete, si procurerà il relativo ordine della rispettiva Autorità, da allegarsi all'articolo del Giornale sotto il quale si è registrata in introito l'obbligazione stessa.

2.° Ciascun cambio o trascrizione di obbligazione deve essere munito del confesso di deposito della Cassa, presso la quale si effettua la trascrizione, e tutte le obbligazioni ottenute, non che quelle che potranno essere nuovamente emesse, denno essere registrate partita per partita secondo il loro numero ed il loro importo capitale. Questo confesso poi deve essere allegato al giornale nel quale trovasi in uscita l'obbligazione destinata al cambio od alla trascrizione, ed in introito quella rimessa in cambio.

3.° Il trasporto di una obbligazione ad un altro fondo, o sopra altra Cassa, deve essere sempre giustificato dall'ordine della rispettiva Autorità, e dalla quitanza di quella Cassa alla quale è consegnata, perchè questi documenti sieno allegati al giornale in cui viene sortita l'obbligazione.

4.° In ogni visita e ricognizione di Cassa si deve espressamente indicare sul risultamento della liquidazione che fu stato esattamente numerato l'esistente denaro, e riconosciute le partite girate, e che si sono esaminate le carte del fondo pubblico, e trovate corrispondenti al risultamento della chiusa del Giornale.

In quanto poi al Decreto Aulico 14 gennajo 1814, all'oggetto di introdurre l'ordine e la precisione in tutte le Casse Camerali, e fissar un punto ai ricapiti dai quali devono essere giustificate le partite da addebitarsi, sopra trasmesse, alle Casse, colle quali ogni Cassa trovasi in relazione, ha definitivamente stabilito:

1.° Che tutte le Casse debbano entro otto giorni dall'arrivo di un Decreto di assegno trasmettere immancabilmente le occorrenti quitanze alle Casse cui competono, od altrimenti notificare alle medesime in via d'Ufficio il motivo pel quale non si è potuto effettuarne la trasmissione.

2.° Che tutte le Casse debbano tenere un registro apposito di tutti i confessi non pervenuti, onde all'appoggio delle risultanze di questo registro medesimo richiamarli dagli Ufficj di Cassa qualora non fossero trasmessi entro quattro settimane. Che se malgrado queste ricerche non venissero trasmessi, deve formarsi un Elenco dei ricapiti mancanti colla indicazione delle date in cui furono richiamati, e rassegnarlo al Governo alla fine di ogni trimestre. Il Governo poi, quando si trattasse di ricapiti non trasmessi dalle Casse principali in Vienna, spedisce i detti Elenchi con rapporto alla Camera Aulica per le ulteriori determinazioni.

Dietro le ispezioni praticate a norma di quanto si è sopra osservato, il Referente per gli oggetti di Cassa per la Cassa Centrale, il Direttore, l'Intendente od il Prefetto per le altre

Google

Casse, presentano al Governo l'operata liquidazione colla specifica delle monete, e col bilancio completo del Direttore della Contabilità, o dall'impiegato contabile accompagnando questi atti con rapporto.

Il Governo con rapporto, a cielo osservazioni che troverà di aggiungere sulle praticate visite, restituisce ciascuna volta senza ritardo le carte al competente Ufficio Direttivo per le ulteriori sue disposizioni.

Si avverte però che gli stati di quelle Casse, i cui giornali e conti passano alla Contabilità Centrale per solo esame di sua ufficio, devono previamente essere rimessi dalla medesima per essere muniti della sua dichiarazione.

Perchè poi il Governo possa anche più facilmente il mezzo di assicurare se nelle visite sieno esattamente osservate le norme di cui sopra, è fatto obbligo ai visitatori di estendere il loro rapporto in modo di processo verbale, facendo constare punto per punto del regolamento e dichiarando, se e come ci si sieno uniformati, e quale sia stato il risultamento della ispezione eseguita.

Del resto, è stabilito che quel qualunque danno potesse derivare all'Erario per causa di inadempimento delle prescrizioni superiori per parte dei visitatori, deve essere risarcito dai visitatori medesimi, ai quali è fatta facoltà di usare anche di altri mezzi oltre quelli indicati dai regolamenti, onde conseguire il dovuto scopo; sempre però trattando gli impiegati con quel riguardo che è dovuto, e senza dare ad una operazione, che sarà loro demandata come parte di dovere, il carattere di una investigazione che sveglierà gli impiegati di Cassa

GIORNALE D'ENTRATA

della Cassa di Finanza e Demanio in

Pagina del libro di liquidazione	Ramo cui si riferisce l'introito	INDICAZIONE della parte pagante della data e del titolo dell'esazione	Oro	Argento	Erosto	Rame	AMMINISTRAZIONE	
							Arretrata	Corrente
		N° 18 d Ha pagato alla Cassa						

INTENDENZ

Manuale degl'introiti e dei pagamenti della Cas

Numero delle bollette del libro di cassa							DATA dell'esazione	Indicazione della parte pagante e del titolo della esazione	ENTRATA				
delle Finanze	del Demanio	del Lotto	delle Poste	delle Zecche	della Cassa di ammortizzazione	della Cassa centrale			in oro	in argento	in erosto	in rame	TOTALE per la Direzione di Finanza per la Cassa di ammortiz.	TOTALE per la Cassa centrale

Digitized by Google

MODELLO N.° I

REGNO LOMBARDO-VENETO

N.°

Rimesso

Ha pagato alla Cassa di Finanza e Demanio

Oro Lit.
Argento »
Erose »
Rame »
Lir.

Il Controllore *Il Cassiere*

MODELLO N.° II

DI

di Finanza e Demanio a cura di N. N. Cassiere

Numero dell'assegno o delle quietanze	Amministrazione o ramo cui si riferisce il pagamento	DATA del pagamento	Articolo del libro di uscita	INDICAZIONE della parte prendente e del titolo del pagamento	USCITA				
					in oro	in argento	in erose	in rame	Totale per la Direzione di Finanza e per la Cassa da ammortizzare	Totale per la Cassa centrale

INTENDENZA DI BERGAMO

NOTA di prenotazione dei pagamenti fatti nella prima quindicina di luglio 1816

Giorno del pagamento	NUMERO E DATA del Mandato	NUMERO E DATA dell'Ordine generativo	INDICAZIONE della Parte prendente	USCITA IN VALUTA d'Oro	d'Argento	Erosa	£ Rame	Tratte uscite per amministrazione arretrate	Tratte uscite per amministrazione correnti	RAMO cui si riferisce il pagamento
3	1816. 9 luglio N° 331		Ai creditori descritti nella specifica in conto del Mandato lir 3, 50 Alla Ditta Colleoni » 36, 15		38 50		14		39 64	Dogana
detto		1816. 15 giugno N.° 320-325	Al Tagliapiera Gaetano Bernaglio ad detto all'Ufficio delle Acque e Strade lir		149 50	30	20	150		Cassa centrale
7		detto N.° 1196-1250	Alla Delegazione provinciale	4500	2500	550	40	9	3590	idem
14	13 detto N.° 372		Agl'Impiegati del Ramo Dogane		570	6	05		576	Dogane
detto	detto N.° 381		Ai Ricevitore nella Dogana al Ponte di Legno		8 50	30	60		9	idem
15	13 detto N.° 2750-2815		A Felicita Angelini		31 25				31 25	Cassa centrale
detto	1 luglio N.° 3780-954		Ad Angelo Foini		120	30	1		150	idem
			lir	4500	3427 75	596 60	142 57	150	6506 92	
									150	
								lir	6656 92	

N. N. Contabile.

N. N. Controllore.

Visto, l'Intendente N. N.

MODELLO N° IV.

INTENDENZA DI BERGAMO

DIREZIONE PRIMA DI FINANZA

GIORNALE D'ENTRATA PEL RAMO DOGANE

Prima quindicina del mese di luglio 1816.

Riferimento col libro ausiliario	Giorno della esazione	Numero della bolletta	INDICAZIONE della parte pagante e del titolo dell'esazione	Amministrazioni centrale	Amministrazioni corrente
	2	16	Banchi Ricevitore per introiti della sua Ricevitoria . . . . . » lir.		2913 65
	11	34	La Ditta Gio. Stampa figlio per la tassa di una copia della bolletta d'uscita di due colli di seta da loro smarrita . . . . . »		3 00
	12	67	Banchi Ricevitore pe suoi introiti. »		1070 00
	14	98	Sussuma Celestino, assistente nella Dogana di Bergamo, per accordo di sovvenzione annua . . . . . »		10 00
		N° 4	Totale degl'introiti dal 1° al 15 luglio . . . . . »		3895 65
			Fondo di cassa al 30 giugno. . . »		10800 00
			Totale degl'introiti e del fondo di cassa. . . . . »		14395 65
			Pagamenti fatti nella quindicina, come al giornale d'uscita. »		624 69
			Introito netto . . . . . lir		13770 96
			Versamenti fatti alla Cassa centrale in Milano, come da bolletta N° 134 . . . . . lir.	1000 00	
			Pagamenti fatti per conto di detta Cassa centrale, che si ritengono come versamenti in essa casa . . . . . »	7690 98	
			lir	8690 98	8690 98
			Fondo di cassa al 16 luglio 181 . . . . . lir.		5079 97

N. N. *Cassiere.*

N. N. *Controllore.*

Veduto = L'Intendente N. N.

INTENDENZ

DIREZIONE P

GIORNALE D'USCIT

Prima quindicina

Riferimento col libro ausiliario	Giorno del pagamento	Numero e data del mandato od ordine	INDICAZIONE DELLA PARTE PRENDENTE E DEL TITOLO DEL PAGAMENTO		
	3	1626 a lu glio, n. 331	Ai creditori descritti nella specifica in seno del mandato, cioè al Ricevitore Cravosa per spese incorse all'invenzione Dall'Era . . . lir.	3	5
			Alla Ditta Colonel per torce servite per l'illuminazione del locale della Dogana durante il soggiorno di S. M. . . .	4 36	1
	14 detto	13 detto, n. 372 detto, n. 381	Agl'impiegati di questo ramo pel soldo di luglio.		
			Al Ricevitore nella Dogana al Ponte di Lagna per l'assegno del secondo trimestre per spese d'ufficio e mutui di coll. . . .		

Veduto = l' Intendente N

MODELLO N° V

DI BERGAMO

MA DI FINANZA

PEL RAMO DOGANE

nese di luglio 1816.

Numero dei Scapiti	USCITA IN VALUTA											
	d'Oro		d'Argento		Erose		di Rame		Totale per l'amministrazione			
									arretrata		corrente	
6	a	oo	38	5o	1	oo	o	14	o	oo	L. 39	64
30	o	oo	570	oo	6	oo	o	o5	o	oo	576	o5
1	o	oo	6	5o	o	3o	o	20	o	oo	9	oo
N° 37	L. o	oo	617	oo	7	3o	o	39	o	oo	L. 624	69

N. N. *Cassiere* N. N. *Controllore*

INTENDENZA

GIORNALE D' USCITA PER CONTO

Prima quindicina del

Riferimento al libro mandato	Riferimento allo scontro	Giorno del pagamento	Ordine governativo	INDICAZIONE DELLA PARTE PRENDENTE e DEL TITOLO DEL PAGAMENTO
		3	1816. 15 giugno N.° 520-355	All Ingegnere Giovanni Bernagli addetto all Ufficio delle Acque e Strade in questa Provincia per mercede in causa d' varie operazioni eseguite in dicembre 1815 d'ordine della cessata Prefettura dipartimentale
		7	detto N.° 1190-790	Alla Delegazione provinciale per essere convertite nelle spese di acque e strade di maggio.
		15	21 detto N.° 2750 285	A Peluzzi Angelo per l'assegno di maggio, come moglie del Sottotenente Lorenzi ex Trasporti giusta buono di giro N.° 179 emesso dalla Contabilità provvisoria di guerra
		detto	1.° luglio N.° 378-954	Ad Angelo Fabbi per premj di uccisioni di bestie feroci

Le quali lire 603, 83 *sono st*

Dogani
Dazi di consumo
Bolle delle carte
Prodotti del Tesoro.

Visto = *L'Intendente N N*

Digitized by Google

MODELLO N° VI

DI BERGAMO

DELLA CASSA CENTRALE DI MILANO

mese di luglio 1816

	USCITA IN VALUTA												RAMI sui di cui assegnamenti furono fatti i pagamenti
Numero dei ricapiti	d'Oro		d'Argento		Erose		di Rame		TOTALE per l'Amministrazione arretrata		corrente		
1	L. »	»	149	50	»	30	»	20	150	»	»	»	Dazj di consumo
1	4500	»	2500	»	550	»	140	98	»	»	7690	98	Dogane
1	»	»	31	25	»	»	»	»	»	»	31	25	Bollo della carta
3	»	»	120	»	39	»	1	»	»	»	160	»	Prodotti del Tesoro
6	L. 4500	»	2800	75	589	30	142	18	150	»	7882 150	23 »	
									Totale dell'uscita	L.	8032	23	

gate coi fondi dei seguenti rami :

Ricapiti N.° 70	L. 7690	98
2	150	»
1	31	25
3	160	»
N.° 76	8032	23

N. N. *Cassiere.*

N. N. *Controllore.*

INTENDENZA

Riassunto degl'introiti e dei pagamenti fatti nella prima quin
delle Privative e de

	Numero de' giornali del Controllore	Fondo di cassa a tutto il 30 giugno 1816		Introiti di diversa ragione		Sovvenzioni ricevute		Partite di giro		TOTALE degli introiti		Pagamenti per le spese particolari a carico ramo	
Dogane	I.	L. 11800	00	3895	64	"	"	"	"	14395	64	624	69
Sali	II	39185	00	40123	60	"	"	"	"	79308	60	2143	18
Tabacchi	III.	"	"	15352	37	"	"	"	"	15352	37	926	19
Polveri e sitri	IV	195	66	1918	87	"	"	"	"	2094	53	398	16
Dazj di consumo ne' Comuni murati	V	4504	01	7492	79	"	"	"	"	11997	00	1254	60
Strade ne' Comuni aperti		11980	38	3036	28	"	"	"	"	15016	66	16	66
Prodotti diversi e spese generali	VI	3717	13	9	26	2904	55	"	"	6630	94	6630	94
		L. 70682	38	71828	81	2904	55	"	"	144795	74	12694	44

Veduto — L'Intendente N. N.

ized by Google

MODELLO N° VII

I BERGAMO

cina di luglio pei rami dipendenti dalla Direzione delle Dogane,
azj di consumazione.

Sovvenzioni fatte		Partite di giro		TOTALE dei pagamenti		Introiti netti		Versamenti alla Cassa centrale di Milano						Fondo di cassa a tutto il 15 luglio 1816	
								in denaro		in ricapiti di spese pagate per di lei conto		TOTALE			
-	-	-	-	624	69	13770	95	1000	00	7690	98	8690	98	5079	97
-	-	-	-	2143	18	77165	42	60000	00	-	-	60000	00	17165	42
-	-	-	-	626	19	14726	18	6000	00	-	-	6000	00	8726	18
-	-	-	-	398	18	1696	35	-	-	-	-	-	-	1696	35
1904	55	-	-	5159	15	6837	85	-	-	150	00	150	00	6687	85
-	-	-	-	18	66	15000	00	15000	00	-	-	15000	00	-	-
-	-	-	-	6630	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1904	55	-	-	15598	99	129196	75	82000	00	7840	98	89840	98	39355	77

N. N. *Cassiere* N. N. *Controllore*

Riassunto degl'introiti e dei pagamenti fatti nell
dall'i Direzione del Demanio, bollo dell

	Numero di giornali del Contabile	Fondo di Cassa e tutto Il 30 giugno 1826		Introiti di ciascun ramo		Sovvenzioni ricevute		Perdite di giro		TOTALE degli introiti		Pagamenti per le spese particolari e ciascun ramo	
Beni demaniali: rendite	VII.	»	»	57	84	1390	16	»	»	1448	00	1448	00
Beni demaniali: vendite dei beni ed canzioni de capitali		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Beni della Corona	VIII	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Appannaggio: rendite	IX.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Appannaggio: vendite dei beni ed canzioni de capitali		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ipoteche, tasse bollo e crediti diversi	X.	7811	02	3674	39	»	»	»	»	4455	41	108	42
Dallo delle carta	XI	5762	26	5623	25	»	»	»	»	11385	51	49	80
Diritti uniti	XII	2946	61	182	66	»	»	»	»	3129	27	168	11
Boschi	XIII.	1800	23	71	79	»	»	»	»	1872	02	»	»
		11310	12	9589	93	1390	16	»	»	22290	21	1774	33

Veduto — l'Intendente B. N

Digitized by Google

MODELLO N° VIII

I BERGAMO

rima quindicina di luglio pei rami dipendenti
aria, tasse, ipoteche ed altri rami.

Sovvenzioni fatte		Partite di giro		TOTALE dei pagamenti		Introiti netti		Versamenti alla Cassa centrale di Milano						Fondo di cassa a tutto il 15 luglio 1816	
								in danaro		in recapiti di spese pagate per di lei conto		TOTALE			
»	»	»	»	1448	00	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	108	42	4346	99	1000	00	»	»	1000	00	3346	99
1390	16	»	»	1439	99	9945	52	8000	00	31	25	8031	25	1914	27
»	»	»	»	168	10	2961	17	2500	00	»	»	2500	00	461	17
»	»	»	»	»	»	1872	02	»	»	»	»	»	»	1872	02
1390	16	»	»	3164	51	19125	70	11500	00	31	25	11531	25	7594	45

N. N. Cassiere *N. N. Controllore.*

INTENDENZ

Riassunto degl'introiti e de' pagamenti fatti nella prima quindic

	Fondo di cassa al 30 giugno 1816		Introiti di ciascun ramo		Sovvenzioni ricevute	
Rendita di beni . . . . Lir.	23	69	1373	43	»	»
Alienazioni di proprietà e restituzioni di capitali (comprese lir. . . . . in boni) . . . . »	»	»	»	»	»	—
Depositi civili, giudiziali e temporanei . . . . »	»	»	»	»	»	»
Impieghi di denaro ed affrancazioni . . . . . »	»	»	»	»	»	»
Prodotti delle messe e de' benefizj vacanti . . . »	»	»	206	91	»	»
Prodotti delle stampe . . . . »	»	»	1	50	»	»
Totale . . . Lir.	23	69	1581	84	»	»
Sovvenzioni dalla Cassa centrale di Milano . . »	»	»	»	»	»	»
Lir.	23	69	1581	84	»	»

Veduto — l'Intendente N. N.

MODELLO N° IX

DI BERGAMO

l luglio per conto dei rami dipendenti dalla Cassa di ammortizzazione

TOTALE degl'interessi		Pagamenti per conto di ciascun ramo		per conto per cedole vitalizie e pensioni		Sovvenzioni fatte		TOTALE de' pagamenti		Fondo di cassa al 15 luglio 1816	
1397	12	196	82	1003	80	»	»	1200	62	196	50
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
206	91	75	81	»	»	»	»	75	81	131	10
1	50	»	»	»	»	»	»	»	»	1	50
1605	53	272	63	1003	80	»	»	1276	43	329	10
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1605	53	272	63	1003	80	»	»	1276	43	329	10

N. N. Cassiere. *N N. Controllore.*

INTENDENZ

Riassunto generale degl'introiti e dei pagamenti fatti n

		Numero dei giornali del Controllore	Fondo di cassa al 30 giugno 1816		Introiti di ciascun ramo		Sovvenzioni ricevute		Partite di giro		TOTA degli introi
DIREZIONE I. DI FINANZA	Dogana	I.	10500	00	3895	64	»	»	»	»	1439
	Sali	II.	39185	00	40128	86	»	»	»	»	793
	Tabacchi	III.	»	»	15352	37	»	»	»	»	1535
	Polveri e Nitri	IV.	175	66	1918	87	»	»	»	»	209
	Dazj di consumo nei Comuni murati	V.	4504	21	7492	79	»	»	»	»	1199
	Simile nei Comuni aperti		11980	38	3036	28	»	»	»	»	1501
	Prodotti diversi e spese generali	VI.	3717	13	9	26	2904	55	»	»	663
DIREZIONE II	Beni demaniali: Rendite	VII.	»	»	57	84	1390	16	»	»	144
	Beni demaniali: Vendita ed esazioni di capitali		»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Beni della Corona	VIII.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Appannaggio: Rendite	IX.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Appannaggio: Vendite ed esazioni di capitali		»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ipoteche, tasse e licenze de caccia, ed arretrati del registro	X.	781	01	3674	39	»	»	»	»	4455
	Bollo della carta	XI.	5782	26	5603	25	»	»	»	»	1138
	Diritti uniti	XII.	2945	61	182	66	»	»	»	»	312
	Boschi	XIII.	1800	23	71	79	»	»	»	»	187
DIREZIONE III.	Lotto	XIV.	9810	91	6642	32	»	»	»	»	1645
DIREZIONE IV	Poste	XV.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
DIREZIONE V	Zecca	XVI.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Prodotti particolari della Cassa generale dello Stato.		XVII.	»	»	160	00	»	»	»	»	160
Cassa d'ammortizzazione		XVIII.	23	69	1982	64	»	»	»	»	200
		Lir	91207	10	89802	90	4294	71	»	»	18530

Natura del residuo fondo di cassa.

Oro	Lir	3500	00
Argento	»	37658	12
Biglione e sue monete erose	»	1382	05
Rame	»	9152	38
	Lir	51692	55

MODELLO N.° X.

DI BERGAMO

rema quindicina di luglio 1816 per gl'infrascritti rami.

Pagamenti per le spese particolari di ciascun ramo		Sovvenzioni fatte		Partite di giro		TOTALE dei pagamenti		Introiti ossia		Versamenti alla Cassa centrale di Milano						Fondo di cassa al 15 luglio 1816	
										in danaro		in rimborso di spese pagate per di lei conto		TOTALE			
614	69	"	"	"	"	614	69	13770	05	(a) 1000	00	(d) 7690	98	8690	98	5079	07
2143	18	"	"	"	"	2143	18	77165	52	(c) 60000	00	"	"	60000	00	17165	52
626	19	"	"	"	"	626	19	14726	18	(e) 8000	00	"	"	8000	00	6226	18
398	18	"	"	"	"	398	18	1696	35	"	"	"	"	"	"	1696	35
2254	60	2904	55	"	"	5159	15	6837	85	"	"	(i) 150	00	150	00	6687	85
18	66	"	"	"	"	18	66	15000	"	(a) 15000	00	"	"	15000	00	"	"
6630	94	"	"	"	"	6630	94	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1458	"	"	"	"	"	1458	00	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
108	42	"	"	"	"	108	42	4346	69	(b) 1000	"	"	"	1000	00	3346	69
49	83	1330	16	"	"	1379	99	5305	52	(b) 800	00	(f) 31	35	8031	35	1914	17
168	10	"	"	"	"	168	10	2301	17	(b) 2500	00	"	"	2500	00	401	17
"	"	"	"	"	"	"	"	1872	03	"	"	"	"	"	"	1872	03
40	00	"	"	"	"	40	00	10413	23	(a) 12000	00	"	"	12000	00	4413	23
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	150	00	"	"	"	"	(g) 150	00	150	00	"	"
1276	43	"	"	"	"	1276	43	3319	10	"	"	"	"	"	"	3319	10
15785	22	4234	71	"	"	20079	93	165224	98	105500	00	8032	33	113532	33	51692	55

(a) Bolletta della Cassa centrale N.° 184 del 10 luglio 1816.
(b) Simile N.° 380 di detta giornata.
(c) Simile N.° 392 del 12 luglio 1816 per lire 60000, la altre 9000 furono spedite il 14 detto alla Cassa centrale con lettera dell'istesso dato N.° 1830.
(d) Ruoppli N.° 70 spediti a detta Cassa, come al giornale N.°—
(e) Simile N.° 2.
(f) Sorte N.° 1
(g) Simile N.° 3.

N. N. *Cassiere.* N. N *Controllore*

Vedato — L'Intendente N. N.

MODELLO N° XI.

LIBRO *I* (*per gli introiti fissi ed eventuali*)

PRENOTAZIONE				FOG. 5				
OSSERVAZIONI DEL LIQUIDATORE	ARTICOLI ATTIVI DA INTROITARSI			INTROITI CONSEGUITI				
		Lire	C	Anno	Giorno e Mese	Articolo del libro Centrale	Importo Lire	C.
(*) Ridotto annue L. 1000, incominciando col 1° novembre 1817 in avanti, e pagabile nelle stesse rate, come da scrittura 27 agosto 1817, e quindi per semestre L. 500.	**Lorenzi Giacomo** per fitto del locale a lui affittato in Como, al civico numero 2504, come da investitura del 5 dicembre 1816, convenuto in annue L. 1500 per anni 9 consecutivi decorribili dal 1° novembre 1816, pagabile di semestre in semestre posticipato, cioè al 30 aprile, ed al 30 ottobre di ogni anno, per semestre L. 750 (*).	1500	00	1817	30 aprile 28 ottobre	25 32	750 750	00 00
	Bassi Giuseppe, per più esatto nel mese di giugno 1816, sopra carra 50 legna somministrate all'I. R. Delegazione, giusta il decreto governativo del 28 gennajo 1817, n. 4024.	L. 40	00	1817	15 febbr.	18	L. 40	00

Avvertenza. — Per gl'introiti fissi si ha cura, nell'intestazione della partita, di lasciare tanto spazio, quanto basti alla contrapposizione di tutte le rate da introitarsi.

MODELLO N° XII

LIBRO E (*per le spese eventuali*).

PRENOTAZIONE				FOG. 30.				
OSSERVAZIONI DEL LIQUIDATORE	ACCREDITATI			PAGAMENTI ESEGUITI				
		Lire	C.	Anno	Giorno e Mese	Articolo del libro di uscita	Importo Lire	C.
|† da non pagarsi se non presenta certificato dell' Economo signor Bossori comprovante la somministrazione delle penne	VALTORTI CARLO, per penne somministrate in gennajo 1817 all'Ufficio del Censo in Brescia † giusta decreto 28 gennajo 1817, n.° 41-28	45	00	1817	30 gennajo	31	45	00
Vedi libro *S*, f. 15	DE ANTONI GIUSEPPE, liquidatore presso la Cassa dell'Intendenza di Brescia a titolo di sovvenzione scontabile in venti rate eguali da gennajo 1817 in avanti, giusta decreto 15 dicem. 1816, n.° 48150-13580	100	00	»	28 detto	27	100	00
Vedi libro *S*, f. 16.	PELLEGALLI GIUSEPPE, Registrante presso la C. R. Delegazione di Brescia, a titolo di sovvenzione scontabile in venti rate eguali da gennajo 1817 in avanti, giusta decreto 23 dicembre 1816, numero 49232-14601	150	00	»	30 detto	32	150	00

Avvertenze

1.° Quando il pagamento debba andar soggetto a presentazione di recapiti speciali od a deduzione qualunque, si fa il segno |† a canto della somma da pagarsi, e si richiama detto segno nella colonna delle *osservazioni del liquidatore*, prenotando ivi le circostanze speciali, come si è indicato nella prima partita di questo foglio, onde il liquidatore, avvertito dal segno, se ne faccia carico nella liquidazione del pagamento.

2.° L'articolo del libro d'uscita si pone dal liquidatore, dopo che la partita è stata pagata e portata nel giornale del controllore.

LIBRO *S* (*per Salarj, per le pensioni*

ASSEGNI FATTI				
	Osservazioni del liquidatore	Intendenza di Brescia	Annualmente	
			Lir.	C.
1	± decorribile dal 1.° gennajo 1817, giorno del prestato giuramento. Il decreto controscritto è stato unito all'artic. 18 della seconda quindicina di gennajo.	**MAZZA GIUSEPPE**, Camparo giusta il decreto governativo 15 dicembre 1816, numero 15850 1763 ± fiorini 800. lir Al mese lir 173, 33 Deduzione del 2 per cento » 3, 46 Da pagarsi lir 169, 87	2080	00
2	± decorribile come sopra. Da ritenersi lire 100 per una sovvenzione scontabile in venti rate eguali, incominciando dal gennajo 1817 in avanti. (Vedi E fogl. 30). AVVERTENZA — La sovvenzione deve essere prenotata sotto apposita avvertenza nel relativo libro, come è sopra indicato al *fog. 30 del libro E*, nel qual libro si citerà il decreto ecc.; il tutto come al modello n. 2.	**DE ANTONII GIUSEPPE**, liquidatore, giusta il suddetto decreto, n.° 15850 1763 ± fiorini 500 lir Al mese lir 108, 33 Deduzione del 2 per cento » 2, 16 Da pagarsi lir 106, 17	1300	00
3	± decorribile come sopra. *SEQUESTRI FOG. 18* *da gennajo in avanti.* Competenza come contro lir 84, 93 Si deduce il sequestro Brambilla » 15, 00 Rimane la competenza Amadeo in lir 69, 93 AVVERTENZE 1. La parola *Sequestri fog. 18*, perchè cada più bene sotto occhio, sarà fatta in lettere grandi con marca rossa. 2. Nel caso che l'ultima rata di sequestro fosse minore delle lir. 15, il liquidatore cancellerà la prenotazione sovra fatta, notando l'effettivo ammontare da pagarsi all'impiegato ed al sequestrante, onde non avvenga errore. Finito il sequestro, la suddetta prenotazione viene cancellata, in modo però che si legga ancora.	**AMADEO GIUSEPPE**, ufficiale, giusta il suddetto dec., n.° 15850-1763 ± fior 400. lir Al mese lir 86, 66 Deduzione del 2 per cento » 1, 73 Da pagarsi lir 84, 93	1040	00

Digitized by Google

e per le rendite sul Monte). *MODELLO N° XIII*

PAGAMENTI ESEGUITI

Fog. 15

Anno	Primo trimestre				Secondo trimestre				Terzo trimestre				Quarto trimestre			
	Giorno e Mese	Articolo del libro d'uscita	Importo		Giorno e Mese	Articolo del libro d'uscita	Importo		Giorno e Mese	Articolo del libro d'uscita	Importo		Giorno e Mese	Articolo del libro d'uscita	Importo	
			Lire	C.			Lire	C.			Lire	C.			Lire	C.
1817	novembre				febbr.°				maggio				agosto			
	dicembre				marzo				giugno				settem.			
	20 genn.°	18	169	87	aprile				luglio				ottobre			
1818																
1819																
1820																

AVVERTENZA — I mesi di novembre e dicembre debbono rimanere in bianco, dovendosi intendere che il libro abbia avuto principio nel primo giorno dell'anno camerale 1817.

1817	novemb.				5 febbrajo				5 maggio				5 agosto			
	dicemb.				5 marzo				5 giugno				5 settemb.			
	5 20 genn.°	18	106	17	5 aprile				5 luglio				5 ottobre			
1818	5 novemb.				5 febbrajo				5 maggio				5 agosto			
	5 dicemb.				5 marzo				5 giugno				settemb.			
	5 gennajo				5 aprile				5 luglio				ottobre			
1819																
1820																

AVVERTENZA — Siccome la quitanza dell'Impiegato anche nel caso di ritenzione debb'essere fatta per la somma complessiva, così questa somma sarà da contrapporsi per intiero alla sua partita, come nel presente esempio.

Il liquidatore però, che deve sulla quitanza ritenere la somma della ritenzione per essere introitata, indicherà al luogo della contrapposizione della mensualità le rate e le somme da scontarsi fino al saldamento della ritenzione, e cancellerà di mano in mano che contrapporrà la mensualità, e che farà lo sconto, la somma di sconto indicata per quel mese, com'è accennato al mese di gennajo qui sopra. Così il liquidatore, nel caso che per equivoco dimenticasse di far lo sconto sulla quitanza, avrà una controlleria all'atto della contrapposizione, che lo avvertirà della somma da eseguirsi.

1817	novemb.															
	dicemb.															
	20 genn.°	18	69	93												
	1 febb.°	2	15	00												
1818																
1819																
1820																

AVVERTENZA — La somma pagata al sequestrante debb'essere indicata qui per notizia, ed al libro dei sequestri per la contrapposizione della partita ivi prenotata, come al Modello n.° 4.

LIBRO *S* (*pei Salarj, per le pensio*

ASSEGNI FATTI				
	Osservazioni del Liquidatore	Imperiale e regia delegazione di Brescia	Annualmente	
			Lire	C
4	* decorribile dal 1° gennajo 1817, epoca del prestato giuramento. * Il decreto è unito all'art. 30 della seconda quindicina di gennajo. Da ritenersi lir. 150 per una sovvenzione scontabile in venti rate eguali, da gennajo 1817 in avanti (*Vedi lib. E, fog. 30*). *SEQUESTRI FOG. 18* *da gennajo in avanti.* Competenza come contro . . . lir. 106, 17 Si deduce il sequestro Matossi » 10, 00 Rimane la competenza Pizzagalli lir. 96, 17	**PIZZAGALLI GIUSEPPE**, registrante, come da decr. governativo del 19 dicembre 1816, n.° 15980-1961 * . . . . . fiorini 500. lir. Al mese lir. 108, 33 Deduzione del 2 per cento . . » 2, 16 Da pagarsi lir. 106, 17	1300	
		SPESE FISSE		
5	* decorribile dal 1° gennajo 1817 in avanti. Il controscritto decreto è stato unito all'art. 13 della seconda quindicina di gennajo.	**ANTOLINI GIUSEPPE**, ingegnere di seconda classe, per mantenimento del cavallo, come da decreto 17 gennajo 1817, numero 1580-159 * . . . fiorini 150. lir. Al mese . . . lir. 32, 50	390	

e per le Rendite sul Monte).

PAGAMENTI ESEGUITI

Fog. 16

Anno	Primo trimestre				Secondo trimestre				Terzo trimestre				Quarto trimestre			
	Giorno e Mese	Articolo del libro d'uscita	Importo Lire	C.	Giorno e Mese	Articolo del libro d'uscita	Importo Lire	C.	Giorno e Mese	Articolo del libro d'uscita	Importo Lire	C.	Giorno e Mese	Articolo del libro d'uscita	Importo Lire	C.
1817																
1818	30 genn.°	30	96	17												
	2 febb.	8	10	02												
1819																
1820																

AVVERTENZA. — Nel caso che per la combinazione di più trapassi non si avesse luogo bastante per fare le indicazioni delle somme pagate ai [illegible], si prenderanno [illegible] linee in vece di tre per ogni trimestre, cominciando al 1818 per esempio il 1817; e così una partita non potrà durare allora per quattro anni, [illegible] le indicazioni in un altro foglio.

Anno	Primo trimestre				Secondo trimestre				Terzo trimestre				Quarto trimestre			
1817	18 genn.°	13	32	50												
1818																
1819																
1820																

NOME E CARATTERE		
AMADEO GIUSEPPE, Ufficiale presso la Cassa dell'Intendenza		
OSSERVAZIONI del Legnmarese	INDICAZIONE De' Creditori e loro titoli di credito	Dell'importo del loro credito
	Bramilla Gerolamo, come da decreto della Corte di giustizia 24 giugno 1816, intimato il giorno 28 detto . . . . . lir. Capitale lir. 300 Spese giudiziali » 20 lir. 320 Al nome, incominciando da gennajo 1817, lir. 15	320
	PIZZAGALLI GIUSEPPE, Registrante presso l'I. R. Delegazione	
	Marcesi Carlo, come da decreto della Corte di giustizia del 24 luglio 1816, intimato il 30 detto lir. Capitale lir. 150 Spese giudiziali » 32 lir. 182 Al nome, incominciando da gennajo 1817, lir. 10.	182
	AVVERTENZA Per l'intavolazione di questa partita si avrà cura di lasciare tanto spazio quanto basti per la contrapposizione di seguito di tutte le rate di ecquestro.	

MODELLO N° XIV

Esposizione

EL DEBITORE FOG.° 18

... Brescia, come al foglio 18 del libro S.

PAGAMENTI ESEGUITI

Data			Articolo del libro d'uscita	Epoca cui si riferiscono i pagamenti	Importo Parziale		Totale	
1817	1	febbrajo	2	Per gennajo 1817 ... lir	15	00		
Provinciale di Brescia, come al foglio 16 del libro S								
1817	2	febbrajo	8	Per gennajo 1817 ... lir	20	00		

MODELLO N° XV

ARTICOLO 31

$\frac{E}{30}$

QUITANZA

Per lire quarantacinque che io sottoscritto ho ricevuto dalla Cassa dell'intendenza in Brescia a saldo del prezzo delle penne somministrate in gennajo 1817 all'Ufficio del Censo in Brescia; ed in fede

Brescia, 30 gennajo 1817

N. N. (*Qui si porrà la firma del percipiente*).

lir. 45, 00

30 gennajo 1817.
lir. 45
N. N. Liquidatore (*Qui si porrà la cifra e la firma del liquidatore*).

con decreto 28 gennajo 1817, n.° 42-28.

AVVERTENZE

1. La marca $\frac{E}{30}$ posta in principio della quitanza è l'indicazione della marca del libro di liquidazione, cioè *spese eventuali*, e del numero del foglio di detto libro, in cui esiste la prenotazione dell'ordine di pagamento comunicato alla Cassa; e questi segni $\frac{E}{30}$ si pongono dal liquidatore sulla quitanza per dimostrare che la partita è prenotata.
2. Il segno *Articolo* 31 posto in principio della quitanza dall'altra parte serve per indicare l'articolo del libro d'uscita sotto il quale la partita è registrata, e questo articolo è citato dal Controllore.
3. Quando in vece di unire il decreto, come si vede in fine della presente quitanza, ove dice *con decreto 28 gennajo 1817, n.° 42-28* — si trattasse di una partita per cui si fosse già pagata una somma e quindi l'ordine fosse stato unito a questo primo pagamento a termini dell'art. 20 della disciplina; allora, dopo la citazione del decreto, si citerà l'articolo del libro di uscita cui l'ordine è stato unito: per esempio — vedi art. 28 del libro d'uscita della seconda quindicina di dicembre 1816.

Quando insieme al decreto vi siano degli altri allegati dovranno anche questi essere uniti alle quitanze, e dovrà in esse marcarsene il numero e la qualità dopo la citazione del decreto.

MODELLO N° XVI.

PROGETTO DI GIRO

a pareggio dell'anticipazione di fiorini 1500 *pagati il* 22 *luglio* 1819 *dall'I. R. Cassa Centrale in Milano a Tosi Giovanni, e registrati in* uscita reale *all'articolo* 1341 *sotto* la rubrica Diete e Spese di viaggio.

L'I. R. CASSA CENTRALE REGISTRERÀ							
La entrata			Somma		La uscita	Somma	
Dell'anticipazione fatta a Tosi Giovanni e *registrata in uscita reale* sotto la rubrica *Diete e Spese di viaggio* per . . . . . . Fior	1500	00			1 Sotto la rubrica *Diete e Spese di viaggio* l'importo dell'anticipazione pagata da Tosi Giovanni a Paradin Giuseppe. . . . . Fior	400	00
Diffalcandone le spese sostenute, montanti a . . . . »	973	12					
Il residuo come rifusione, cioè . . . . Fior	526	48	526	48	2. Come fondo somministrato alla Cassa dell'Intendenza di Finanza in Brescia le spese alla rubrica *Riparazioni di locali* che il Tosi ha pagato per conto della medesima. . . . . »	375	18
Somma l'entrata a . . . . . Fior			526	48			
Aggiungasi il credito, risultante dalla resa di conto, a favore Tosi e da pagarsegli in . . . . »			248	30			
Somma pari all'uscita . . . . . Fior			775	18	Somma l'uscita a . . . . Fior	775	18

SPIEGAZIONI

Fatti presupposti in questo progetto. — Si presuppone che la Cassa Centrale abbia anticipato Fiorini 1500 a Giovanni Tosi notandoli in *uscita reale* alla rubrica *Diete*; e che il credito di esso Tosi per titolo *Diete* ecc. sia stato riconosciuto e liquidato in Fior 973, 12. — Si presuppone altresì, che il Tosi risulti per conto della Cassa Centrale pagato ad altro impiegato, cioè a Giuseppe Paradin, Fior 400 a titolo di *anticipazione per spese di viaggio e diete*, ed altri Fior 375, 18 per *spese di riparazioni* che sarebbero dovute pagarsi dall'I. R. Intendenza di Finanza in Brescia.

Registrazioni ordinate e loro scopo. — Si mettono in uscita le effettive spese di Fiorini 775, 18, e si mette in entrata la somma di Fior. 526, 88. In quanto alle due registrazioni in uscita, è ovvio il concepire come dovessero essere ordinate, perchè senza di quelle non avrebbero figurato le spese. In quanto poi all'entrata dei Fior. 526, 88, rammentando che precedentemente era stata posta in uscita la somma di Fior. 1500, si vede che la detta registrazione in entrata non serve ad altro che a correggere, vale a mettere d'accordo col fatto quest'ultima. La differenza fra l'uscita dei Fior. 1500 e l'entrata viene così a stabilire la *reale spesa* dei Fior. 973, 12 *pagata* al Tosi.

Effettuando pertanto il pagamento al Tosi di Fior. 248, 30 *senza registrarlo in alcun giornale* tutte le registrazioni in entrata ed in uscita concorrono alla dimostrazione: 1°. della spesa di Fior. 973, 12 per diete al Tosi; 2°. delle altre spese che la Cassa Centrale col mezzo del Tosi ha pagato in Fior. 775, 18.

AVVERTENZA

Questo progetto di giro è adattato al metodo di registrazione in pratica presso la Cassa Centrale; ma se gli stessi fatti avessero avuto luogo presso una Cassa di Finanza, il processo di registrazione delle partite avrebbe dovuto essere diverso, ed adattarsi al metodo seguito dalle Casse di Finanza in simili evenienze. Noi vedemmo (pag. 180) che l'anticipazione dei Fior. 1500 sarebbe nel giornale della Cassa di Finanza registrata come un *pagamento interinale*; che liquidato il credito del Tosi in Fior. 973, 12, il Tosi avrebbe versato, o figurato di versare, tutti i Fior. 1500 a *rimborso dell'anticipazione*; che finalmente la Cassa gli avrebbe *pagato* i Fior. 973, 12, mettendoli in uscita reale come *pagamento effettivo e reale* di competenza di *diete e viaggi* liquidate a favore del Tosi.

In quanto alle altre due partite, sul giornale della Cassa di Finanza avrebbe figurato come anticipazione e come *pagamento interinale* quella dei Fior. 400, salvo il Parodi di darne conto quando fosse liquidato il suo *credito per diete*, e come *pagamento reale* in conto [illegible] quella dei Fior. 375, 18.

CAPO TERZO

CONTABILITÀ PRATICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CAPITOLO VII.

CONTABILITÀ PUBBLICA A SCRITTURA SEMPLICE E DOPPIA

1. A quali Amministrazioni in particolare si convengano questi metodi

La facilità colla quale può ciascuno applicare alla controlleria di una Amministrazione qualunque i metodi di tenuta di libri dei quali delegittimamente si è parlato nella prima parte può dare in ragione diretta della conoscenza di quell'amministrazione medesima, poichè i principj fondamentali di quei metodi sono così semplici, che non vella istessi, altro non fanno nella applicazione che di seguire obbedienti alla natura dei fatti. Il fatto si persuade sempre più di questa verità, mentre accade frequentemente che un pratico di amministrazioni private, o che usa per questa egregiamente tenuto dei libri a scrittura semplice ed a scrittura doppia, passando di almeno ad una Amministrazione Commerciale, deve fare uno studio per apprendervi quelle regole (pure invariabili) delle quali la piena cognizione. Questo studio (pur lungo da parte la qualità, le quali sono poco influenti) si restringe alla classificazione degli oggetti che costituiscono il patrimonio, alla distinzione che deve farsi tra di prodotto, alla convenienza di tenere lo perfetta audenza tal o tal altro movimento della amministrazione, alla necessità di munire le separati prospetti le perdite ed i guadagni dei singoli rami dell'amministrazione ecc.

Se non è, come mi sembra di potere con fondamento asserire, la conseguenza di una tal riflessione è la possibilità di applicare anche ai diversi rami della pubblica amministrazione quei metodi che sedemmo ultimamente applicabili alle amministrazioni private: il tutto dipenderà dal sapere ritenente valerne di quei metodi, a norma del bisogno e secondo la natura e lo scopo della Azienda.

Ma appunto da questa condizione scaturisce il bisogno di considerare se realmente convengano quei metodi o tutti indistintamente le diramazioni della pubblica amministrazione.

In generale vediamo come alle Aziende di poca importanza, e che non comprendono molti diversi oggetti, convenga generale la semplice che non la doppia scritturazione. In queste questa di maggiorezza a controllare le Aziende estese, e che versano sopra diversi rami di prodotto, riesce adattatissima per le registrazioni di diversa natura che si presentano nelle Aziende agricole, nelle manifatturiere e nelle commerciali, perchè alla comodità che offre di assicurare quasi la perfetta registrazione dei fatti nella scorta di un giornale, si aggiunge pure il vantaggio di saper, con pari la relazioni di rendita e di spesa che i diversi rami delle Aziende hanno fra loro. Pare peraltro che in tutti quei casi, nei quali Amministrazione versa soltanto sopra denaro contante, o sopra la relativa competenza di determinate individue, e di determinate Sezioni dell'Amministrazione pubblica, le quali non abbiano rispettivamente molti elementi di rendita e spesa, e che non siano in sviluppate relazioni

Digitized by Google

fra di loro, la doppia registrazione non sia gran fatto utile. L'esperienza ha insegnato che in quei casi è più opportunamente suggerita una scritturazione semplice; in quanto alla Contabilità Camerale, venne per essa adottata una scritturazione particolare che in certo modo partecipa della scrittura doppia, e della quale daremo una completa idea nel Capitolo seguente.

Troviamo peraltro opportuno il far conoscere come venga nei diversi rami di pubblica Amministrazione applicata la contabilità usitata nelle private.

II. *Applicazioni della scrittura semplice, e della scrittura doppia.*

In questa applicazione prenderemo ad esempio un ramo d'Amministrazione Camerale ed uno d'Amministrazione Politica facendo precedere qualche cenno sopra le altre amministrazioni di tutela pubblica nelle quali può accadere a chicchessia e facilmente di aver parte come privato, vogliamo dire dei conti dei *Beneficj*, delle *Chiese* e degli *Istituti di Beneficenza.*

1° *Applicazioni ai rami d'amministrazione date in tutela all'Autorità Politica.* — E parlando dei primi, la stessa modula di rendiconto prescritta ai Subeconomi e Sindaci Capitolari coll'istruzione a stampa consonante colle disposizioni Governative 31 maggio 1816 ed appendice 4 agosto 1828, dà argomento a conchiudere che per molte amministrazioni beneficiarie, la tenuta dei conti può ridursi ad una scrittura semplice, e spesse volte ad un semplice giornale di entrata ed uscita. I casi di una registrazione a scrittura doppia saranno quelli nei quali si avrà qualche fondo esteso in economica amministrazione (caso peraltro difficile ad avverarsi essendo in massima prescritto che gli stabili abbiano ad affittarsi) oppure di una moltiplicità di partite individuali appartenenti a diverse categorie di attività.

Infatti i conti che i Subeconomi devono produrre pei Beneficj vacanti sono divisi in due parti. La prima è un rendiconto di amministrazione distinto per attività e passività.

Tanto le attività come le passività sono distintamente dimostrate per l'*arretrato*, per la *competenza*, per la *totalità* di arretrato e di competenza, per l'*adempimento*, e per la *rimanenza.*

I titoli di attività (almeno quelli contemplati nel modello a stampa) sono i seguenti, cioè:

Fitti, e questi distinti per *Case* e *Beni*; e colla subalterna separazione dei fitti *in contante*, e dei fitti *a generi.*

Frutti di parte padronale nei fondi affittati a generi — Prodotti di fondi lavorati per economia — Simili a mezzadria — Decime e primizie — Livelli attivi — Legati attivi — Interessi di Capitali e Censi — Rendite sull'I. R. Monte dello Stato — Assegni e prestazioni attive — Proventi diversi ordinarj e straordinarj

I titoli di passività sono:

Carichi prediali e sovrimposte locali — Spese di campagna — Fitti passivi — Livelli e decime passive — Riparazioni — Legati passivi ed obblighi del Beneficio — Assegni e prestazioni passive — Interessi di capitali e censi passivi — Spese diverse — Onorario d'amministrazione (al Subeconomo).

Un altro titolo di spesa viene poi separatamente aggiunto ai precedenti, dopo fatta la somma del loro importo, ed è quello di *anticipazioni di spese.*

Quando poi per le attività e per le passività sonosi fatte le somme di tutti i titoli, sotto il cumulo degli introiti, e sotto alla totalità dei pagamenti vengono rispettivamente notate le somme esatte e pagate come *spettanti al patrimonio del beneficio.*

Sotto al prospetto di conto compilato come sopra, viene steso il *riassunto degli introiti e dei pagamenti*, il quale deve combinare colle indicazioni del prospetto medesimo. Questo

oogle

l'esattore deve indicare in due colonne (l'una destinata agli introiti, e l'altra ai pagamenti) le quote di esazioni, e quelle di pagamento fatte rispettivamente dal beneficiato cessato, dal subeconomo e dal nuovo provvisto.

Alla somma totale delle esazioni ed a quella dei pagamenti aggiungendo le rimanenze attive e le rimanenze passive, si deve ottenere il complesso degli introiti fatti e da fare, e dei pagamenti eseguiti e da eseguire, compresi negli uni e negli altri rispettivamente, gli introiti ed i pagamenti appartenenti al patrimonio.

Come è facile a concepire, il detto rendiconto viene giustificato con parziali distinte nelle quali, tanto gli introiti come i pagamenti, vengono classificati sotto i titoli usati nel prospetto di conto, notando prima i relativi all'arretrato, e poscia quelli del corrente. Quanto alle rimanenze viene conservata nelle distinte parziali la classificazione delle attività e delle passività contemplate nel rendiconto.

L'altra parte del conto è il riparto delle rendite beneficiarie fra gli interessati a norma dei diritti loro conferiti dal regolamento; ma l'occuparci di questo riparto ci porterebbe troppo lontano dal nostro scopo, onde all'occorrenza si potrà farne uno studio sul già citato regolamento a stampa.

È evidente che anche supponendo una amministrazione beneficiaria estesissima, il registro a scrittura doppia potrà supplire egregiamente al bisogno delle volute classificazioni di rendite e di spese. Basterà formare di ciascun titolo di rendita, e di ciascun titolo di spesa un centro di registrazione, ossia un *riassuntivo parziale* (Veggasi la prima parte al Capitolo VI, ed all'indice suo stesso). Per quanto numerosi siano gli individui che possono supporsi a contatto coll'amministrazione, l'impianto delle relative partite non presenterà alcuna difficoltà come non ne presenteranno le registrazioni delle relazioni, che fra le partite stesse *(individuali)* ed i diversi centri di attività e di passività potranno scaturire.

Finalmente per quanto variati in natura, e di considerevole entità vogliano supporsi i generi provenienti dall'amministrazione, e per quanto numerosi ed importanti gli incassi ed i pagamenti di denaro, sarà facile idearne delle *partite di deposito*, ed il metter queste in relazione, sia colle *individuali*, sia colle *riassuntive*. Così, alla fine dell'amministrazione, volendo chiudere i conti, non si avrebbe che a riferire ad un *centro comune di spese e di rendita* il risultamento di ciascun prospetto riassuntivo, e riferire ad un *prospetto finale di attività e di passività* il saldo delle partite *di deposito* e delle *individuali* (1).

Anche le fabbricerie delle Chiese sono dirette da istruzioni a stampa nella compilazione dei *conti consuntivi* della Chiesa medesima (16 gennajo 1822).

Il prospetto generale per questi conti contempla *attività* e *passività*. Per le prime vengono introdotte le *rimanenze attive* esistenti al finire della precedente amministrazione, ed a queste rimanenze vengono poi aggiunte le *sopravvenienze attive*, ossia quelle attività che si verificano ommesse nei conti precedenti. Vengono in seguito le *Rendite* che si distinguono in *Stabili*, ed *Indeterminate*. Le stabili comprendono i *fitti*, gli *interessi di capitali*, i censi ecc.,

---

(1) Questa sarebbe una compendiosa applicazione della scrittura doppia all'amministrazione beneficiaria. Il carattere di generalità con cui venne fatta, suppone una conoscenza della scrittura doppia, della quale si è trattato al Capitolo VI della prima parte. Niente poi gioverà di più ad approfondire la teoria che l'abituarsi alla generale applicazione. All'oggetto pertanto di far acquistare una tale abitudine indicheremo senza materiali esposizioni di conto il modo di registrazione di altre amministrazioni, e facendo conoscere la contabilità delle medesime col solo indicare gli oggetti sui quali versa. Ripetiamo qui che se una materiale esposizione si trovasse necessaria, si potrà farla al momento agli Studenti mostrando loro i modelli a stampa, e simulando dei casi pratici.

Digitized by Google

i *legati* e le *prestazioni*. Le *indeterminate* comprendono gli *introiti per querele, clamorine, ed offerte*, gli *introiti per prodotti diversi*, e *per rimborsi di spese*. Alla somma di tutte le rendite si aggiunge o parte l'introito della *Cassa de' morti*, e la somma risultante, portata sotto alle rimanenze, viene poi accresciuta con quelle, o si determina l'*attività totale*.

Per la *passività* conservasi un'analoga classificazione di *ristanze* o di *spese*, e questo ultimo conto chiamasi in *Stabili* ed in *Indeterminate*. Comprendono le stabili gli *interessi passivi*, i *censi*, i *livelli* e le *decime*, i *legati perpetui*, gli *assegni* e le *prestazioni*, i *salarj d'amministrazione*, i *salarj di Chiesa*. Le *indeterminate* comprendono le *imposte*, le *riparazioni*, i *fitti*, le *spese di Chiesa e funzioni*, e quelle diverse *ordinarie* e *straordinarie*, la *celebrazione delle messe avventizie*. Riunite le due categorie di spese, e portata la somma loro sotto alle *rimanenze*, si aggiunge alle *totalità* che ne risulta l'*entità della Cassa de' morti*, e quindi la somma complessiva di la *passività totale*.

Il *riassunto*, o la *dimostrazione* del conto ecco precisamente come quello da me introdotto nei diversi resoconti dati per parecchi prelati nella parte prima (pag. 25a).

Indipendentemente dal resoconto di Rendita e Spese, viene poi le cure al proposito dimostrato il giro dei capitali, il quale si compone:

a) di una distinta *dei capitali che esistevano in Cassa al principio d'amministrazione*; di quelli *redenti nel corso dell'amministrazione*, di quelli *presi a mutuo*; dell'*importo dei fondi venduti*, ed *esattati da strade*. La somma di questa distinta è quella dei *Capitali introitati*.

b) di una distinta dei capitali abbonati, classificati per *Capitali impiegati nel corso dell'anno*; *rendute*, *per valore di fondi acquistati*; *per Capitali consunti durante l'amministrazione* e *per esistenti in Cassa al finire di questo*.

Senza ripetere la dimostrazione fatta pel conto dei Benefici, si può ben rimanere convinti, che anche per la tenuta del conto d'Amministrazione delle Chiese, in complesso e in doppia scrittura, a misura della minore o maggiore importanza delle Amende, saranno adattatissimo per disaminare poi il resultamento nella sopra spiegata forma. La giustificazione del mezzo conto viene poi fatta con allegati nel modo già da noi spiegato nella prima parte, e talvolta col mastello di Giornali d'Amministrazione simili o quello apposto nella detta parte prima pag. 103; o con *Prospetti riassuntivi di partite di affittanze*, o *di movimento di generi*, simili o quelli dei quali si è dato il modello su detta prima parte alla pagina 108.

Gli Stabilimenti di pubblica beneficenza una volta riuniti sotto le Congregazioni di Carità si attengono ancora per la compilazione dei Bilanci consuntivi alle *Istruzioni del già Ministero dell'Interno ai Prefetti* (Milano, Stamperia Reale, 1809).

Il conto consuntivo pei detti Stabilimenti è diposto in modo affatto simile a quello delle Chiese, cioè *per rimanenze attive e passive*, *per rendita e spesa*, *riassunto e dimostrazione*, e *per il giro del Capitale*.

Nelle rendite viene introdotto il *ricevo dei lasciti degli abbonati e delle abbonate*, sul il *ricevo delle elemosine*; questi titoli di rendita si verificano principalmente presso le Amministrazioni delle case di ricovero.

Le spese vengono distinte in due classi, cioè *in spese fisse* e per *l'amministrazione*, e in *spese per oggetti di beneficenza*.

Portando la totalità delle spese di ciascuna sezione sotto alle rimanenze che trovansi esposte in un'ultima colonna (la terza per le spese), viene a stabilirsi la *passività totale*, nello stesso modo che portando la rendita complessiva sotto alle rimanenze attive, si ha nella somma *la totale attività*.

Le prestate istruzioni, oltre alle modula del conto consuntivo, contengono quelle degli Allegati giustificativi.

Due Allegati servono alla dimostrazione delle rimanenze in principio dell'amministrazione. Quello per le rimanenze attive, sotto alla distinta delle partite costituenti attività alla fine della precedente amministrazione, dimostra dettagliatamente quelle partite che vennero riconosciute inesistenti durante l'amministrazione per la quale si dà il conto. La somma di tale partite, dedotta dalla rimanenza dichiarata in fine dell'ultimo conto, lascia la rimanenza effettiva relativamente all'ultima rettificazione. A queste poi aggiungonsi le partite sopravvenute, e con ciò si fissa la base del conto per la parte attiva.

Una consimile dimostrazione facendosi nell'altro Allegato per le rimanenze passive, anche queste vengono determinate, e saranno di base del conto per la parte passiva.

Gli Allegati poi tanto della rendita come della spesa, dimostrano in una colonna separata le rimanenze della precedente amministrazione. Segue poi il dettaglio delle partite relative all'annualità cui il conto si riferisce, ed il dettaglio di queste, sommato colle rimanenze, dimostra la somma totale da esigere, o da pagare. Contrapponendo a questa ultima somma la quota di rendita o di spesa (arretrata e corrente) incassata o pagata nell'anno d'amministrazione, si viene in ciascun Allegato a determinare la rimanenza da riportare nel principio del conto successivo, per ciascun titolo di attività o di passività.

È evidente che per ottenere questa ultima parte della dimostrazione, bisogna aver ricorso al documento fondamentale che è il *conto di Cassa* per ciò che riguarda il denaro, ed ai *conti di Magazzino (partite di deposito in genere)* pel carico e per lo scarico dei diversi articoli, derrate ecc.

Trattandosi però di Stabilimenti nei quali si somministra cura e vitto ai ricoverati, le relative spese cadenti sotto la sezione *spese di beneficenza* vengono distinte in un apposito Allegato sotto le seguenti o simili categorie, cioè:

Riparazioni ai locali — Salarj ai medici, chirurghi, infermieri ecc. — Vitto — Medicinali — Biancheria, manutenzione dei letti, rimonta di mobili ed utensili — Introduzione di derrate in città, e spese minute — Lumi, combustibili, oggetti di cancelleria per l'amministrazione — Oggetti di Culto, tumulazione di cadaveri ecc.

Al complessivo importo di tutte queste spese, si aggiungono poi le altre di *beneficenza* ma *estranee al principale istituto dello Stabilimento.*

Ciascuna categoria di spesa ha inoltre il suo particolare Allegato dimostrativo. La dimostrazione non potendo essere fatta nello stesso modo per tutte le categorie, ci limitiamo ad osservare, che in massima qualunque spesa deve essere esposta coi dati fondamentali per poterla verificare e per poterne vedere la proporzionalità al numero dei ricoverati, così oltre alla indicazione degli articoli e dei relativi quantitativi e prezzi, vedesi che il fondamento principale della dimostrazione deve consistere in un *Diario* o *prospetto di movimento dei ricoverati.*

Questo diario dimostra per ciascun giorno del mese:

« *a) il movimento dei ricoverati; b) il vitto ordinario prescritto dai regolamenti; c) il vitto straordinario prescritto dai regolamenti; d) gli articoli ordinati dai medici oltre le diete volute dai regolamenti; e) il numero delle bocche,* o degli individui consumatori.

ad *a)* Il movimento dei ricoverati viene dimostrato giorno per giorno in quattro colonne, cioè per gli *esistenti, entrati, usciti, morti.*

» *b)* Il vitto ordinario viene distinto in *quattro classi di diete.* Ciascuna classe contiene poi tante colonne quanti sono gli *articoli* che si somministrano, ed in queste colonne si espone il *quantitativo* di ciascun articolo consumato ogni giorno.

» c) Lo stesso dicasi pel vitto straordinario.

» *d)* Anche per questi articoli viene introdotta la conveniente classificazione ed esposto il quantitativo di giornaliero consumo.

ad c) Come è naturale, conoscendosi l'unità di somministrazione per ogni articolo, si ha col numero degli individui consumatori (numero delle bocche) il secondo fattore degli esposti prodotti, ossia si può verificare il quantitativo di ciascun articolo dato per consumo in ciascun giorno dell'anno.

In quanto ai prospetti di rimanenze finale, sono compilati come quelli delle rimanenze in principio d'anno antecedente.

Nelle Aziende della sopraindicata natura è della più grande importanza anche il *quadro di movimento degli effetti di guardaroba*. Perciò è prescritta una modula apposita per la dimostrazione del loro *caricamento e scaricamento*.

Una prima colonna a sinistra è destinata per notarvi l'uno sotto l'altro i nomi dei diversi articoli ed effetti. In una successiva si dimostra per ciascuna qualità di effetti l'esistenza in *principio dell'anno* notandone la quantità, il prezzo ed il valore. Una terza colonna è destinata alla dimostrazione dei *quantitativi acquistati nell'anno*, coll'indicazione del loro valore. In una quarta si dimostra il *caricamento complessivo*. La quinta colonna è destinata a far conoscere in quantità e valore il *consumo di ciascuna categoria di articoli durante l'anno*; per cui confrontandone i suoi risultati con quelli della precedente, si ha il *residuo esistente in fine dell'anno*, quale residuo figura appunto in un'ultima colonna per quantità, prezzo ed importo. Un ultimo spazio a destra del prospetto è destinato per le osservazioni che occorresse di fare in casi speciali, a schiarimento dell'esposto.

2.° *Applicazioni ai rami d'amministrazione dati in tutela all'Autorità Camerale.* — I rami d'amministrazione dei quali si è sopra parlato sono tutelati dall'Autorità politica. Altri rami poi della pubblica amministrazione lo sono dall'Autorità Camerale, come sarebbe p. e. la garanzia pubblica sul titolo dei metalli preziosi, sulla legalità dei pesi, e precisione delle misure, poichè questa controlleria della quale è incaricata la Regia Finanza è realmente e puramente esercitata nell'interesse del pubblico, e le tasse che si pagano vestono la natura di compensi per le spese d'amministrazione.

Fra questi rami d'amministrazione dati in tutela all'Autorità Camerale vi è quello dei Boschi, per quanto concerne però la sorveglianza e la conservazione dei Boschi stessi, onde impedire i nocevoli disboscamenti, massime nei siti montuosi.

Nel Regno Lombardo non vi sono altri Boschi di ragione Erariale che quello *della Fontana* presso Mantova, e quindi la Contabilità boschiva è quasi tutta relativa ai Boschi Comunali e dei Pubblici Stabilimenti.

Vedemmo già (pag. 36) come sia organizzata una tale amministrazione. Per vedere su cosa debba versare la sua contabilità dobbiamo ora enumerarne i prodotti e le spese.

I prodotti sono:

1.° Una tassa sul prezzo di delibera dei tagli boschivi corrisposta dai proprietarj (i quali ordinariamente ne passano l'obbligo ai deliberatarj). Questa tassa, che prima del 1839 era del 10 per 0/0 sul detto prezzo, venne dopo il 1.° settembre di quell'anno ridotta all'8 per 0/0 appunto perchè venne osservato che il 10 per 0/0 lasciava un incompetente avanzo a fronte delle spese.

2.° Nel caso in cui le legna vengano assegnate in natura agli stessi proprietarj dei boschi, cioè ai Comunali, ai Beneficiati ecc. ad uso di focolare o di fabbrica, la tassa viene pagata in ragione *di diete per ogni tornatura*, misurando questa dieta all'Agente boschivo secondo la qualità delle legna e l'opera prestata dall'Agente.

3.° *Le multe* che si infliggono ai contravventori dei regolamenti boschivi.

4.° *Il capesoldo* esatto sulle partite pagate in moneta e passate all'Esattore [illegible].

5.° *Gli oggetti confiscati*, come p. e. arnesi inservienti a tagli boschivi abusivi, bestie trovate al pascolo nei boschi di nuova cresciuta ecc.

Le spese di quasto certo sono

1.° I salari agli impiegati portati dalla *paunta*;

2.° Gli assegni agli ispettori boschivi per il mantenimento del cavallo;

3.° Il pagamento di impiegati straordinariamente o provvisoriamente assunti, come *diurnisti*;

4.° Le spese dovute per oggetti di cancelleria che le Regie Delegazioni dispensano agli Agenti;

5.° Le provvisioni agli Esattori;

6.° Le competenze per trasferte straordinarie, o compensi per spese eventuali agli Agenti boschivi;

7.° Le gratificazioni agli impiegati;

8.° Finalmente le spese generali (1).

Verificandosi un *avanzo di prodotto* in confronto alle spese, viene dalla Cassa di Finanza versato nella Cassa Centrale, la quale riceverà supplisce con delle *detrazioni* se in qualche Provincia le spese superano i prodotti.

Indipendentemente poi dalla partita di prodotto e di spesa, cadauna sotto controllerie, o quindi entrano nelle registrazioni:

a) Gli effetti di armamento ed uso dalle guardie boschive pei quali si tiene un conto di carico e scarico;

b) L'addebitamento ai Comuni per gli effetti d'armamento dati alle guardie boschive: quindi la necessità delle registrazioni dei pagamenti relativi che i Comuni fanno alla Finanza;

c) Introiti e pagamenti interinali. Non conoscendosi talora, per mancanza di positive indicazioni, a quale partita abbiano relazione alcuni introiti o pagamenti notificati alla Contabilità Centrale, che tiene il registro d'Amministrazione, è dessa obbligata a registrarli come partite *in sospeso* sotto il premesso titolo fino a che non abbia i dati per regolarizzarli;

d) Compensi. Apposte dagli scolarizzatori che la Contabilità richiede per alcune partite, viene a dimostrarsi l'incompetente doppio pagamento fatto da qualche Comune, o nasce quindi il bisogno di *compensi* o *rifusioni*;

e) Introiti e pagamenti per conto di altre Provincie. Succhiano si tengano dalla Contabilità tanti registri quante sono le Provincie, o almeno eccetto qualche volta che una Cassa di Finanza regge, o paga talvolta di un altra, così è necessario che questi pagamenti ed introiti figurino sui registri di quelle Provincie che in rappresentanza dei medesimi si mettono in *relazioni di Cassa fra di loro* (Vedi il Capitolo VI, pag. 149). Notisi che questi introiti o pagamenti per conto *di altre Provincie* non potrebbero comprendersi nella categoria degli *interinali*, giacchè nel conto generale di tutte le Provincie non si può (se imperterrebbe) tener conto di queste relazioni fra Provincia e Provincia, le quali non formano rettificazione di riassumere nel nuovo conto, o almeno a dimostrare come p. e. la Provincia *A* abbia versato parte del suo prodotto nella Cassa Centrale, parte pagando partite della Provincia *B*, o parte pagando debiti, o facendo fondo di cassa alla Provincia *C*.

Questi cenni possono bastare per comprendere la seguente indicazione del modo che presso la Contabilità Centrale o una per la registrazione. Esse viene tenuta a scrittura doppia, e figurano nel registro di cadauna Provincia:

1. *Le rimanenze attive e passive al principio ed alla fine dell'anno* riferite con registrazioni opportune:

(1) Queste spese generali sono quelle che la Intendenza di Finanza mandamento per la completezza Amministrazioni di tutti i rami di Finanza a dello quali in fine di conto fanno il riparto fra i rami stessi. Ora perciò sovraggiunge del già spiegato principio, che il *ramo boschi* è di pura lusso, non sia più calcolato a suo carico alcuna quota delle spese generali

a) alle partite di deposito, come effetti di armamento, oggetti confiscati e denaro,

b) alle partite riassuntive come a quelle p. e. di *tasse* e *diete* per la parte attiva, e per le passive alle partite *delle spese generali*, di *onorarj* ecc.

Le dette rimanenze sono in realtà *partite riassuntive*, ma le abbiamo, per maggior chiarezza nell'indicazione della tessitura del registro, tenute separate dalle *riassuntive di rendita*, *di spese*, e *di rendite e spese* insieme, delle quali in seguito al III.

II. *Le partite di deposito*. Queste partite sono destinate a controllare gli effetti di armamento in custodia, sia degli Agenti boschivi, sia delle Delegazioni Provinciali; a tenere in evidenza il debito dei singoli Comuni per oggetti di armamento somministrati alle guardie, ed il relativo pagamento; a dimostrare gli introiti ed i pagamenti in denaro; il carico e scarico degli oggetti confiscati. Le partite di deposito di cui sopra si mettono in relazione fra loro (p. e. quando succede il pagamento per parte dei Comuni, le partite *Cassa* ed *Armamenti* si pongono in necessaria relazione), oppure con partite individuali (p. e. quelle destinate alla Regia Delegazione, tutte le volte che si passano a questa degli effetti d'armamento), o finalmente coi prospetti riassuntivi (p. e. nella rimanenza in principio ed in fine dell'anno).

III. *Le partite riassuntive di attività e di passività*. Le riassuntive di attività o di rendita sono: quella per le multe, quella per le diete e tasse boschive, e quella dei prodotti diversi. Le riassuntive di passività o di spesa sono quella delle spese diverse, quella delle spese generali, quella per le gratificazioni, e quella dei salarj agli impiegati. Le riassuntive di attività (in *Avere*) e di passività (in *Dare*) sono quelle destinate agli introiti interinali, e rifusioni, oppure si compensano, giacchè questi ultimi possono essere tanto passivi come attivi, dipendendo dalle rettifiche delle partite tenute in sospeso e passate per questo agli introiti interinali con relazione alla Cassa per l'oggetto di tenerle in evidenza.

Le partite riassuntive si mettono, come già conosciamo, in relazione sia colle partite individuali, sia colle rappresentanti deposito, sia con altre riassuntive a norma dei casi.

IV. *Le partite individuali*. Queste possono essere o *collettive*, o *singole*. Sono collettive quando una stessa partita comprende più individui (p. e. i salariati). Sono singole quando una partita dimostra solamente il debito ed il credito di un dato individuo.

Si usano a preferenza nella Contabilità boschiva le partite individuali collettive, le quali si mettono in relazione colla Cassa. Così p. e. la partita *individuale collettiva* intestata agli *Impiegati*, dimostra in *Avere* il credito di tutti gli impiegati dell'amministrazione pel servizio prestato nell'anno per mezzo di una distinta disposta in forma di tabella, la quale indica per *ciascuno* degli impiegati il cognome e nome, il grado, e la competenza annua. Questa competenza annua viene poi ripartita in *soldo*, ed *assegni*. La stessa partita poi, nella parte del *Dare* dimostra i pagamenti della stabilita competenza con riferimento alla Cassa, per la quale tiene un libro apposito, onde non rendere troppo voluminoso il registro, riportando però su questo alla partita Cassa collettivamente i pagamenti che si fanno dalla medesima. Per questi trasporti collettivi occorre peraltro di fare le separazioni degli introiti e dei pagamenti secondo le diverse classificazioni indicate dalle partite in registro onde poterveli riferire.

Vista la classificazione delle attività e passività, e conosciuta la tessitura del registro d'Amministrazione, è facile immaginare come alla fine dell'anno chiudendo, cogli opportuni riferimenti, tutte le partite si possa compilare il bilancio per ciascuna Provincia.

Questo bilancio chiamasi *bilancio del prodotto*, e siccome è combinato in modo alquanto diverso da quelli dei quali abbiamo esposti i modelli nella prima parte del trattato, lo trascriviamo per darne una idea, e farvi sopra le necessarie osservazioni.

Google

BILANCIO per l'Amministrazione boschiva 1836 della Provincia di Bergamo.

DARE

Rimanenze passive al 1.° novembre 1835

Alle Rimanenze, come da registro a f.° 1 L.				841	29

Spese 1836

Alle spese diverse per stampe	f.° 8 L.	47	68		
Suddette per provvisioni agli Esattori	» id. »	1438	04		
Alle spese generali	» 10 »	170	87		
Agli impiegati per salario	» 11 »	8735	63		
Ai medesimi per assegni di mantenimento del cavallo	» id. »	2068	98		
Ai medesimi per diurnisti	» id. »	1547	00		
Ai compensi	» 13 »	194	55		
Alle gratificazioni	» 14 »	300	00		
Spesa totale L.				14604	72
Versamento netto alla Cassa Centrale f.° 16 L.				74538	32

Rimanenze attive al 31 ottobre 1836.

Agli effetti di armamento presso l'Agente boschivo	f.° 2 L.	790	01		
Id. presso la Delegazione	» id. »	1431	76		
Agli Armamenti	» 3 »	105	03		
Alla cassa per fondo	» 5 »	15096	64		
Alle diete e tasse	» 6 »	120425	91		
Agli oggetti confiscati	» 9 »	165	00		
Alla provincia di Brescia (*)	» 15 »	50	62		
Sommano L.				138064	97
				228049	30

AVERE

Rimanenze attive al 1.° novembre 1835.

Dalle Rimanenze, come da registro a f.° 1 L.				165193	06

Rendita 1836.

Dalle multe come al.	f.° 4 L.	950	81		
Dalle diete e tasse	» 6 »	58702	37		
Dai prodotti diversi	» 7 »	937	18		
Totalità delle rendite L.				60590	36

Rimanenze passive al 31 ottobre 1836.

Dagli impiegati per salario	f.° 11 L.	517	34		
Dai medesimi per assegno di mantenimento del cavallo	» id. »	172	46		
Dai medesimi per diurni	» id. »	139	50		
Dagli introiti interinali	» 12 »	1370	86		
Dalle spese generali	» 10 »	65	72		
Sommano L.				2265	88
				228049	30

(*) Questa è partita di giro, e non deve per questa figurare nel Bilancio generale di tutte le provincie.

Come è facile a vedersi, questo Bilancio non è che una *partita riassuntiva finale* colla quale viene chiuso il registro d'Amministrazione.

Siccome le rimanenze in principio dell'anno devono essere state dettagliate in fine del conto 1835, non si è fatto che riportare dalle *partite riassuntive di passività e di attività in principio d'anno* il loro cumulo. La stessa dicitura usata nel bilancio dà a conoscere che la registrazione è di scrittura doppia.

Dalle *partite riassuntive di attività*, si è trasportato il totale importo dimostrato da ciascuna di esse, e con ciò venne a determinarsi la Rendita.

Dalle *partite riassuntive di passività*, si è trasportato, col metodo usato nel chiudere le partite in fine di un registro di scrittura doppia, l'importo di ciascuna.

Siccome poi il *prodotto netto* deve per sua natura essere versato dalla Cassa Provinciale di Finanza nella Cassa Centrale, questo *versamento* forma parte integrante del conto e bilancio, esso è desunto da una partita personale intestata alla Cassa Centrale, dove sono dimostrati i parziali versamenti fatti in cassa di quella di Finanza ed i pagamenti che questa ha eseguito per conto della Centrale medesima. Come è naturale, le registrazioni di cui parlasi, dovendo essere in corrispondenza nella partita di deposito *Cassa*, la giustificazione loro è appoggiata a questa partita ed al libro di Cassa e relativi documenti.

Le *rimanenze attive* e le *passive* furono desunte, col metodo di chiudimento di partite nella doppia scrittura, dalle partite *personali* e di *deposito* citate nella rispettiva dettagliata distinta.

Ricordando (Vedi parte I, Capitolo VI) la dimostrazione del saldo delle partite in un registro a scrittura doppia, si vede il perchè le rimanenze attive sieno portate in aggiunta alle attività in principio d'anno ed alla rendita, e perchè le rimanenze passive siano state riunite alle passività originarie ed alle spese dell'anno.

Consideriamo infatti l'esposto Bilancio come il riassuntivo finale di un registro d'amministrazione. In questo riassuntivo finale, tutte le attività esistenti in fine d'anno figuravano in *Dare*, fossero poi provenienti da crediti dimostrati nelle partite personali, o da generi ed effetti che le partite di deposito dimostrassero esistenti. Viceversa, tutte le passività finali figurerebbero in *Avere*.

In quanto alle rimanenze provenienti dall'amministrazione precedente, sebbene nell'ultimo riassunto di un registro a scrittura doppia si usi a portarvi soltanto in *Avere* la rimanenza netta, si vede che l'effetto non cambia portandovi (come nell'esposto Bilancio) in *Avere* la rimanenza attiva non depurata, ed in *Dare* la rimanenza passiva.

Il trasporto della rendita dalla *Cassa generale* al riassuntivo finale facevasi nella parte *Avere* del riassuntivo finale; e noi sappiamo che tanto fa il portare in *Avere* la netta rendita come il portarvi la rendita brutta mettendo contemporaneamente in *Dare* la spesa. Nell'esposto Bilancio si è infatti messa in *Dare* la *Spesa* ed in *Avere* la *Rendita*.

Siccome poi l'Amministrazione boschiva doveva dar conto della rendita percepita, e siccome i versamenti sono per l'Amministrazione stessa uno scarico di denaro, ossia una uscita di Cassa, così era naturale che questa uscita figurasse fra le spese come vi figurano tutti i pagamenti.

Supponendo che il versamento non fosse avvenuto, in fine d'Amministrazione sarebbe stata dimostrata l'esistenza delle Lir. 74538. 37 oltre le Lir. 15096, 64 date per esistenti dalle rimanenze attive; ma nei rapporti dell'Amministrazione boschiva coll'Amministrazione generale di Finanza, sarebbe esistito l'obbligo di versamento del prodotto. Così adunque nel conto generale di Finanza sarebbesi dovuto dimostrare la competenza attiva procedente dall'Amministrazione boschiva, ma non essendone avvenuto l'adempimento, sarebbesi dimostrata l'esistenza del denaro presso la Cassa di Finanza in Bergamo come fondo proveniente dalla

rendita 1836 del ramo Boschi, e disponibile a favore della Cassa Centrale dove simili fondi devono confluire.

Oltre al Bilancio soprapposto, che è quello *del prodotto*, rendesi necessario per la compilazione del Consuntivo generale un *bilancio di Cassa*. Questo conto è un riepilogo dell'entrata e dell'uscita di Cassa, il quale basandosi sul fondo che era in rimanenza al principio dell'anno, dimostra

1.° Gli introiti in una cifra sola per ciascuno dei seguenti titoli: *Armamenti, Multe, Diete e Tasse, Prodotti diversi, Introiti interinali.*

2.° I versamenti in una sola cifra per ciascuno dei titoli seguenti: *Provvisioni agli Esattori, Spese di stampe, Spese generali, Salario agli Impiegati stabili, Assegni pel cavallo, Salario pei Diurnisti, Pagamenti interinali, Compensi, Gratificazioni — Versamenti nella Cassa Centrale*

Se gli introiti si aggiungono alla rimanenza di Cassa in principio d'anno, e se alle spese si aggiunge il fondo rimasto alla fine dell'anno, le due somme di Carico e di Scarico devono risultare uguali.

I Libri tenuti pel ramo Boschi e bilanciati nel modo di cui sopra per ciascuna provincia somministrano tutti gli elementi per la compilazione del Consuntivo generale da rassegnarsi agli Aulici Dicasteri, secondo le modula a stampa.

Registri ausiliari. — Se peraltro le registrazioni di dettaglio avessero a farsi per ciascuna provincia sul *Libro Mastro* a Scrittura doppia, esse si moltiplicherebbero inconcludentemente, e la registrazione sarebbe un imbarazzo. Ciò dicasi particolarmente per riguardo alle *multe* ed alle *diete e tasse*, per le quali perciò le relative partite in registro non presentano che i dati complessivi, essendone il dettaglio dimostrato da due *libri ausiliarj*, cioè:

a) Il libro delle multe che concerne il carico e lo scarico delle procedure per le contravvenzioni. In questo libro il caricamento si fa sulla scorta degli Elenchi mensili delle *denuncie per contravvenzioni ai regolamenti boschivi* che le Delegazioni Provinciali trasmettono alla Contabilità Centrale, susseguiti dagli elenchi *delle sentenze pronunciate dalle Istanze politiche* sulle denuncie stesse. Lo scaricamento viene eseguito all'appoggio di altri Elenchi mensili delle *multe dispensate* e di quelle *scontate colla pena sussidiaria del carcere*, ed all'appoggio dei *giornali di Cassa* per quelle *introitate*.

b) Il libro delle diete e tasse, che contiene il dettaglio di tutte le liquidazioni mensili operate dagli Agenti boschivi, desunto anche questo da opportuni elenchi mensili.

Il caricamento presenta gli estremi seguenti, cioè: *Numero progressivo nel registro della Contabilità Centrale — Riparto boschivo — Data dell'Elenco mensile dell'Agente boschivo — Numero progressivo di detto Elenco — Proprietarj del bosco — Denominazione del bosco — Deliberatarj debitori della tassa — Importo della tassa.*

Lo scarico viene eseguito partita per partita sulla scorta dei *giornali di Cassa*, e dei *quinternetti di scossa degli Esattori forensi*, e presenta i seguenti estremi: *Data del pagamento — Numero della bolletta di Cassa — Numero della bolletta dell'Esattore — Somma pagata — Residuo da pagarsi* (in fine d'anno).

Tutto ciò per quanto concerne l'amministrazione boschiva di semplice tutela. In quanto all'amministrazione del Bosco della Fontana in Provincia di Mantova di proprietà Camerale, nel Libro provinciale di Mantova, destinato alla amministrazione di tutela come quelli delle altre Provincie, sono introdotte le seguenti partite

Per l'attivo. — Valor capitale dei fondi stabili — Prodotto di legna del R. Bosco — Idem di fieno, erba e simili

Per il passivo — Spese di taglio della legna del R. Bosco — Riparazioni e spurgo di fossi — Imposte Regie e Comunali.

Queste partite funzionano nel Bilancio alle rispettive sedi in unione alle altre, non richiedendo i regolamenti un bilancio parziale, e potendo in ogni caso risultare distintamente, e separatamente da quello delle tasse ecc., il prodotto del Bosco Camerale dal registro provinciale.

3.° *Applicazione ai rami di amministrazione Camerale e Politica.* — Fra le molte amministrazioni Camerali e politiche per le quali tengonsi i registri a semplice od a doppia scrittura sceglieremo quella dell'I. R. Parco presso Monza pel Camerale, e quella delle Case di pena pel Politico. Essendo la prima una amministrazione *rurale* e comprendendo l'altra i tre rami d'amministrazione *economica*, *manifatturiera* e *commerciale*, con due sole applicazioni potremo vedere come anche nella pubblica amministrazione, la scrittura a partite semplici e quella a partita doppia possa essere, ed è anche adottata.

a) Applicazione ad un ramo d'Amministrazione Camerale. — È l'I. R. *Parco presso Monza* una superficie di circa Pertiche [illegible] cinta intorno da muro in una delle più ridenti situazioni ai piedi dei colli di Brianza. La coltivazione ed i prodotti sono adattati alla natura del terreno, in parte irrigabile colle acque del fiume Lambro che vi passa per entro. Destinato principalmente il Parco al piacere della I. R. Corte, sono in esso abbondanti i boschi, animato dalla presenza di una moltitudine di selvatici (volatili e quadrupedi), ed abbellito dalla disposizione ora simmetrica ora studiatamente capricciosa dei viali e delle masse di piante, il ricavo dei prodotti non è il solo oggetto della sua amministrazione alla quale sono legate per natura tutte le opere di abbellimento, la manutenzione dei locali, la conservazione dei viali, dei tappeti e la somministrazione dei vari articoli occorrenti alle reali caccie e particolarmente al mantenimento di una gran parte dei prodotti animali nel tempo in cui la terra è coperta di neve.

Da ciò può per una parte dedursi, che se il prosperare dei prodotti, e la economia nelle spese di ogni genere sono gli incumbenti dell'amministrazione locale, la parola economia non può avere qui il senso che si è abituati di applicarvi (*il risparmio*) e che le qualità e quantità dei prodotti influenzate dalle preaccennate circostanze, non possono essere confrontate con quelle di una pari estensione esclusivamente destinata ad una speculazione agricola.

Ma la moltiplicità dei dettagli delle preaccennate amministrazioni, e la necessità di tenere in evidenza quanto vi si opera, obbligano l'amministratore a lavori di Contabilità estesi e variati abbastanza per potere servire di modello nell'applicazione della semplice e della doppia scrittura. I boschi sono amministrati economicamente, come lo sono anche due grandi ortaglie ed una collina. Quanto ai boschi, la loro amministrazione è simultaneamente diretta ad ottenere il maggior prodotto (il quale sia adequatamente fra le ventimila e le venticinquemila lire all'anno), all'abbellimento ed alla conservazione degli animali che vi si ricoverano. Le ortaglie somministrano la verdura ed i frutti in servizio della R. Corte, e sono poi particolarmente destinate a dei campi ed esperimenti in materia d'Agricoltura. La collina è mantenuta in amministrazione economica ed abbellita onde nell'autunno somministri alla I. R. Corte le più scelte uve ed il divertimento della vendemmia.

Notisi che il Regio Vivajo delle piante, dipendente dall'Amministrazione degli II. RR. Giardini, ed i RR. Giardini medesimi, forniscono al bisogno le piante nostrali ed esotiche le più bene allevate per la manutenzione dei grandiosi viali essi pure, come oggetti simultanei di rendita e di abbellimento, amministrati in via economica.

La rimanente parte di fondi è affittata per un corrispettivo di segale [illegible] ed un tanto

per ogni porzione, e per quella parte la quale è vignata e moronata, percepisce l'amministrazione anche una quota di prodotto in vino ed in bozzoli da seta. Le investiture determinano le quote di concorrenza dell'amministrazione e dei coloni nella manutenzione del legname occorrente per le viti, e nel pagamento di quel quantitativo di foglia da gelso che per una imprevedute deficienza sul fondo assegnato ad ogni famiglia, l'amministrazione è incaricata di somministrare in caso di prestabilita convenienza.

Quando si sappia che oltre a questi affittuarj nel numero di 200 circa, altri ve ne sono pei prati, pei ronchi ecc., che l'amministrazione in tutte le occasioni nelle quali per la intemperie della stagione, i coloni mancano dell'occorrente è incaricata delle necessarie somministrazioni; che il riparto dei prodotti di vino e di galletta, esige un esatto computo fra l'amministrazione ed i coloni, è una delle più delicate sue incombenze, che Magazzini fornitissimi di legnami d'opera e di materiali d'ogni natura necessarj per le somministrazioni all'Ispettorato delle Fabbriche, richiedono una diligente contabilità; che quasi tutti i lavori eseguendosi dai coloni a contro pagamento in denaro, o per un corrispondente accreditamento e scarico delle rispettive partite di debito, l'accreditamento delle giornate a credito di ciascun colono deve essere fatto in modo esattissimo, che oltre all'esatto accreditamento di queste giornate nei rapporti fra l'amministrazione ed i coloni, occorre di assegnar la spesa relativa a quei rami d'amministrazione pei quali vien fatta, che finalmente l'Amministrazione del Parco trovasi in contatto con altri rami d'Amministrazione pubblica e coi privati acquirenti di articoli ecc., non si avrà difficoltà a concepirne l'importanza anche dal lato della Contabilità.

L'idea che abbiamo fatto precedere farà conoscere la indispensabilità di un Registro di Amministrazione a doppia scrittura, il quale infatti è tenuto secondo i metodi ordinarj già da noi esposti, e l'utilità di impiego di altri libri sussidiarj per le giornate e per il caricamento e lo scaricamento degli effetti di Magazzino. La necessità poi di raccogliere tutti gli elementi per la compilazione dei conti mensili (preventivi e consuntivi) da inoltrarsi all'I. R. Direzione delle Pubbliche Costruzioni per parte dell'Amministrazione locale, ed il bisogno di raccogliere quegli elementi sotto forme opportune e facilmente servibili alle registrazioni che la Contabilità Centrale è obbligata di fare nei proprj libri, conducono facilmente ad ideare la forma dei prospetti di notificazione, e dei conti preventivi e consuntivi.

Del registro a scrittura doppia, dei bollettarj, e dei Libri ausiliarj di Cassa e delle giornate presso l'Amministrazione dell'I. R. Parco. — Nel Registro a Scrittura doppia figurano come partite di deposito diverse *Mastri e prospetti* pei grani, come segale ed altri grani e legumi, fieno, legna da fuoco, legnami d'opera, vino ecc. Parlando di queste due ultime partite, esse non presentano il dettaglio dei movimenti, ma soltanto il carico e lo scarico in cumulo, essendo destinato presso il Magazziniere un libro o prospetto di carico e scarico controllato da un bollettario di caricamento, e da un bollettario di scaricamento tenuti il primo dal Magazziniere e l'altro dall'Amministratore.

L'Amministratore, all'evenienza di dover mandare al Magazzino un quantitativo qualunque degli articoli che vi si custodiscono, li accompagna con avviso al Magazziniere, il quale, verificatane la qualità, la quantità ed anche la suscettività alla conservazione (della quale è garante), rilascia all'Amministratore una bolletta *figlia*, del bollettario di carico, notando contemporaneamente sulla bolletta *madre* quanto è notato sulla prima. Al contrario quando all'Amministrazione occorrono degli articoli, o quando nasce di ordinarne il rilascio ad altre Amministrazioni od anche a dei privati, dà l'ordine corrispondente al Magazziniere per mezzo di una bolletta o mandato di *ordinazione* staccato dal bollettario che sta presso l'amministrazione, ed il Magazziniere, all'appoggio di questo, fa la consegna. La consegna viene controllata poi dalla ricevuta dell'Amministrazione percipiente, o del privato, e questa ricevuta

è fatta dal percipiente sotto alla bolletta di ordinazione, che l'amministratore ha staccato dal relativo bollettario di scaricamento (Veggasi nella I parte pagina 312 per la più dettagliata spiegazione di una simile controlleria). Con il Magazziniere colla bolletta figlia e del giornale di caricamento dà gli elementi per la calcolazione del suo debito, e producendo a suo tempo le bollette d'ordinazione dà quelli per calcolargli il credito o scarico.

Un'altra importante partita di deposito è quella della Cassa, che pel dettaglio tiensi dall'amministratore con un bollettario a madre e figlia.

Le partite riassuntive di prodotto principali sono la *Cavata d'affitto*, ed il *Prodotto dei Beni in economica amministrazione*. Queste due partite si mettono in relazione colle partite riassuntive subalterne, e colle partite di deposito, come pure colle personali all'avvenire dei casi. Le riassuntive subalterne della Cavata d'affitto sono particolarmente quelle per la galletta, e per l'uva di *parte padronale* (la metà di questi prodotti dovuta dagli affittuarj all'Amministrazione). Le riassuntive subalterne e quelle del Prodotto dei beni in economia sono quelle pel prodotto di legnami e di legna, dell'uva proveniente dai beni in economia, e dei prodotti diversi.

Poche poi sono le *partite personali* oltre a quelle degli affittuarj, delle diverse amministrazioni in contatto con quella dell'I. R. Parco e degli impiegati i quali abbiano assegni di legna ed altro *in natura*. Ciò dipende dal principio che possibilmente viene seguito di vendere ai privati i generi a pronti.

Le partite d'importanza che dietro ordine superiore, ed in seguito a regolari contratti di vendita (di galletta, di vino, legna ecc.) occorre di impiantare agli acquirenti sono in piccolo numero; quasi sempre poi gli acquirenti versano il prezzo nella Cassa di Finanza a favore del *ramo Corona*, e l'Amministrazione del Parco eseguisce in questi casi gli accreditamenti alle partite degli acquirenti dietro avviso del pagamento avvenuto, portando il pagamento medesimo a carico della Cassa di Finanza come versamento fatto in essa per conto del *ramo Corona = Amministrazione del Parco*.

In quanto alle partite coloniche, per maggior garanzia degli interessati, le registrazioni a debito ed a credito, oltre all'eseguirsi sul libro a scrittura doppia, si fanno anche sopra libretti dati in consegna ai rispettivi intestati, e che questi portano con loro all'occasione di consegnare all'amministrazione o di ricevere denaro od articoli, o per riportarvi l'accreditamento settimanale delle giornate.

Anche le spese vengono nel Registro portate a carico di alcune partite riassuntive destinate le une per la registrazione di quelle inerenti all'amministrazione in genere, le altre alle spese per la coltivazione dei beni in economia e finalmente per la dimostrazione delle spese per opere di abbellimento, o sostenute per conto di altre Amministrazioni.

Essendo il costo delle giornate consunte nel taglio dei boschi e nella coltivazione dei beni ad economia uno dei principali elementi di spesa, e dovendosene fare l'assegno a quei rami d'amministrazione che le hanno rese necessarie, nell'accreditamento delle giornate ai coloni, si ha cura di mettere l'importo delle medesime a carico del ramo per cui furono consunte. Che se le giornate vengono pagate ai Coloni o ad altri coltivatori oppure operai, e senza darne loro credito in registro, la corrispondente registrazione a credito del Conto Cassa, si mette in relazione colla partita riassuntiva di spesa di quel tal ramo di amministrazione per cui venne fatta la spesa di giornata.

Per questa controlleria delle giornate, un soprastante tiene un apposito libro nel quale sono indicati i lavori eseguiti, ed i lavoratori giorno per giorno.

Vedrassi a quest'ora come attenendosi a questo metodo di contabilità nel quale la scrittura doppia è adottata pel libro Mastro, e la semplice pei libri ausiliarj, prenotarj ecc. possa riescire facile il compilare un Rendiconto che tiene prodotto presso a poco sotto la forma

da uno presentato al Capitolo VI della prima parte, corredato da un Prospetto delle partite coloniche simile a quello di cui al Capitolo V, pagina 188 di detta prima parte, e da una dimostrazione di carico e scarico dei generi sull'idea di quella ivi esposta.

Ma siccome è fatto obbligo all'Amministrazione locale di trasmettere ogni mese gli elementi per le registrazioni demandate, come si disse, alla Contabilità Centrale, devesi qui far cenno delle notificazioni mensili che a tal uopo vengono fatte.

Consistono queste (1):

A. In un giornale di Cassa per gli introiti giustificati dal Bollettario;

B. In un giornale di Cassa per le spese giustificate dai Confessi;

C. In un prospetto di carico e scarico di Magazzino appoggiato alle pezze giustificative suindicate;

D. In un prospetto e riparto delle giornate consunte nel mese;

E. In un prospetto dimostrativo dei crediti verso le Amministrazioni estranee a quella del Parco, ma in contatto con questa.

Lo stato A è diviso in 10 colonne che, incominciando a sinistra, indicano successivamente il giorno del mese — il pagatore ed il titolo del pagamento — il riscontro di Cassa — l'introito per vendita di generi ecc. — per fitti e crediti arretrati — pei fondi avuti per far fronte a spese di altre amministrazioni — per rifusione di spese fatte per altre amministrazioni — per titoli diversi — totalità degli introiti — osservazioni.

Lo stato B è diviso in 11 colonne che danno: il giorno del mese — il percipiente ed il titolo per cui ricevette — il ricapito o riscontro — la spesa per conto del Parco — dei Giardini — dei Fabbricati — delle opere di abbellimento — delle Caccie — del Palazzo di Corte — la totalità delle spese — le osservazioni.

Il prospetto C è presso a poco combinato nel modo da noi indicato alla pagina 194 della prima parte, salve le modificazioni richieste dalla quantità degli articoli, e ritenuta l'indicazione delle bollette di caricamento e di quelle di scarico.

Il prospetto D dimostra il numero e l'importo delle giornate con distinzione di quelle accreditate agli Affittuarj sul Registro, e di quelle pagate e colla riunione, in una sola colonna, del complessivo importo. Alle colonne destinate a questa classificazione precede uno spazio per l'indicazione del ramo di Amministrazione per cui furono consunte le giornate, e del luogo o del lavoro in cui lo furono. Così di contro p. e. al ramo di *amministrazione economica e ortaglie* si espone il numero delle giornate consunte, e di quelle pagate per i lavori nelle ortaglie.

Siccome in questo riparto sono interessati altri rami d'amministrazione oltre quelli dipendenti dalla Agenzia del Parco, anzi i Fabbricati e le Caccie, così esso viene vidimato dai rappresentanti quelle amministrazioni, e legalizzato completamente.

Finalmente il prospetto E che riassume i debiti delle diverse amministrazioni estranee al Parco, è diviso esso pure in diversi compartimenti. Nel primo sono indicato il ramo debitore e nel successivo vengono specificati l'uno sotto l'altro i titoli generali di debito, p. e.:

I. R. Caccie { Somministrazioni di fieno.
Idem di granaglie.
Importo di giornate

In seguito a ciascun titolo di addebitamento, in tante distinte colonne, vengono indicati gli Allegati di riferimento — i pagamenti per giornate — e per oggetti diversi — Le som-

---

(1) Gli stati mensili dei quali si parla, non sono attualmente presentati nella precisa forma che noi verremo indicando, non essendo stata ancora approvata la proposizione fatta nella mira di una semplificazione. Sono però compilati in modo da ottenere in massima lo stesso effetto, sebbene con qualche maggior lavoro, e come è prescritto da un regolamento provvisorio.

ministrazioni per competenza — i debiti di ciascun ramo per ogni titolo indicato nella seconda colonna — finalmente il debito complessivo per ciascun ramo.

Così in fine del prospetto si ha la somma di credito totale dell'Amministrazione del Parco verso le altre Amministrazioni.

Se pertanto il Registro a doppia scrittura si vede con vantaggio applicato a questa Amministrazione Camerale, si riconosce altresì all'evidenza l'utilità delle registrazioni a semplice scrittura nei libri ausiliarj e la chiarezza con cui dalle sopraccennate mensili notificazioni viene dimostrato l'andamento dell'Amministrazione.

In generale poi, tanto in questa amministrazione come nelle altre di simil natura, dipendenti dall'Autorità politica o dalla Camerale, valgono a dimostrarne l'andamento ed a dirigerlo dei Prospetti simili a quelli dei quali si è parlato, e dato anche un modello nella prima parte (pag. 191 e seguenti).

b) *Applicazione ad un ramo d'Amministrazione politica.* — Un'idea sommaria dell'Amministrazione delle *Case di pena* data nel Capitolo II (pag. 32) può bastare per farne conoscere l'importanza. In quanto alla Contabilità che vi si tiene, essa deve per natura comprendere *l'amministrazione economica*, e *l'amministrazione manifatturiero-commerciale*. Può la Contabilità delle Case di pena dividersi in *interna* ed *esterna*, comprendendosi nella prima la tenuta dei registri a scrittura semplice od a scrittura doppia, e gli stati o prospetti necessarj per potersi prontamente desumere gli elementi dei Conti, Prospetti e Bilanci da presentarsi all'Autorità Superiore, nei quali consiste la *Contabilità esterna* o come vogliamo chiamarla dimostrativa dell'andamento dei diversi rami di Amministrazione.

Prendiamo ad esempio *la casa di pena in Mantova*, per la quale gli attributi e gli obblighi del Direttore, dell'Amministratore, del Ragioniere, del Magazziniere ecc. sono determinati da apposito Regolamento a stampa, come è determinata la controlleria dei due distinti rami di amministrazione.

La buona economia, e la disciplina interna prescritte dal detto regolamento sono sotto l'immediata vigilanza del *Direttore*, al quale è attribuito il carteggio con qualunque Autorità per ciò che concerne la Casa. Il Direttore interviene alla stipulazione dei contratti, e provvede alla loro esecuzione. Esso invigila perchè ai condannati non manchi lavoro, e visita frequentemente le sale di lavorerio all'oggetto di provvedere al miglior andamento dell'azienda manifatturiera.

L'entrata e l'uscita dei detenuti, non che la loro morte, vengono mensilmente notificate dal Direttore al Governo, ed ogni settimana il Direttore fa un rapporto sull'andamento della Casa alla I. R. Delegazione provinciale incaricata della superiore direzione.

Le provviste degli effetti per l'azienda economica, e per la commerciale sono di attributo dell'*Amministratore*, il quale, quando trattisi di materie da manifatturarsi, sente il parere dell'*Institore* stipendiato per l'ammaestramento e per la direzione dei lavori. L'Amministratore procede anche alla vendita degli oggetti manifatturati, e ne incassa il prodotto, essendo esso nel medesimo tempo anche *Cassiere*, e prestando in tal qualità una cauzione. L'Amministratore poi invigila alle somministrazioni degli oggetti di vitto e di vestito, e di tutto ciò che può occorrere alla persona dei condannati.

La Contabilità della Casa è affidata ad un *Ragioniere* che tiene i registri dei fondi assegnati alla Casa, ma separatamente per l'azienda commerciale e per l'economica. Esso tiene esatto conto dei prodotti delle vendite e delle manifatture; tiene i registri delle spese economiche e delle commerciali; tiene quelli delle diverse lavorazioni, e finalmente i ruoli del personale.

Il Ragioniere è anche incaricato della liquidazione delle mercedi ai condannati lavoratori

ed inservienti, all'appoggio delle tariffe e degli squarcetti dell'Institore o del Custode, e così pure della liquidazione dei conti dei somministratori e degli operaj esterni alla Casa.

Concorre altresì coll'Amministratore a raccogliere e valutare i dati, all'appoggio dei quali possa il Direttore, in concorso anche dell'Institore, stabilire il prezzo di vendita delle manifatture.

Tiene un registro pei depositi volontarj e particolari dei condannati.

Custodisce nel proprio Ufficio le scritture di contratto nelle quali è interessata la Casa.

Il Ragioniere è anche incaricato della stesa dei mandati che il Direttore sulle proposizioni dell'Amministratore trova di far rilasciare.

In quanto alle piccole spese che si fanno dall'Amministratore sopra semplici ordini scritti del Direttore, il Ragioniere ne fa la registrazione e le comprende nei Conti bimestrali all'appoggio dei confessi e delle pezze giustificative che ogni mese vengono accompagnate dall'Amministratore alla Ragioneria. Lo stesso viene praticato per giustificare i pagamenti che l'Amministratore fa ai condannati sopra i loro depositi, e sopra i depositi delle mercedi, dei quali il Direttore può disporre a vantaggio del condannato nei casi contemplati dai regolamenti.

Il Ragioniere è incaricato di tenere gli stati dei magazzini e per conseguenza, tutti gli ordini di somministrazione sono a lui comunicati.

Tutti i precedenti registri e tutte le annotazioni di carico e di scarico servono poi al Ragioniere per compilare ogni bimestre un Rendiconto dell'Azienda economica, al quale unisce i prospetti dimostrativi ed i recapiti giustificativi da inoltrarsi all'I. R. Governo con rapporto del Direttore e per mezzo della Delegazione Provinciale.

La cognizione completa dell'Amministrazione e l'andamento di questa dimostrato dai conti e registri, lo abilitano anche a presentare un preventivo per l'anno immediatamente seguente. La precisione e la concatenazione delle diverse registrazioni fra di loro gli servono finalmente per la compilazione del Rendiconto o Consuntivo annuale e Bilancio commerciale. Ogni trimestre poi rassegna lo stato dei Magazzini, onde il Governo, in vista della loro consistenza, possa determinare sulla erogazione delle manifatture.

Un *Magazziniere* è destinato alla custodia degli effetti annui, e di tutti gli oggetti attinenti alle manifatture, e presta una sicurtà proporzionata al merito dell'Azienda.

Tutte le materie da manifatturarsi, e quelle che servono alla modificazione di queste materie medesime sono consegnate dal magazziniere all'Institore. Il magazziniere però verifica le diverse operazioni, ed i cali occorsi nei lavori e riceve dalle Sale di manifatture una determinata e proporzionata quantità di materie manifatturate che custodisce nei Magazzini.

Il passaggio di un oggetto qualunque d'una in altra mano, dall'Amministratore al Magazziniere, da questo all'Institore od all'Assistente alle infermerie, e viceversa, è sempre supportato da un atto di ricevuta che si fa con registro a madre e figlia.

Gli effetti occorrenti alle Infermerie, come pure gli effetti di vestiario annui ed ogni altro inserviente alla persona dei condannati viene dal Magazziniere consegnato, sopra ordini dell'Amministratore vidimati dal Direttore, o all'Assistente delle Infermerie od al Custode, cui si danno anche in consegna gli effetti per le guardie. In generale, qualunque somministrazione viene eseguita all'appoggio di ordini, anche nel caso in cui gli effetti vengano spediti in Città od altrove pel servizio di altra Casa o per vendita.

Il Magazziniere tiene quindi un Registro di carico e di scarico classificando in esso opportunamente gli oggetti, e notandovi giornalmente quanto entra in Magazzino e quanto ne sorte, ed indicando a chi, per qual titolo e dietro qual ordine siano stati consegnati gli articoli. Alla fine di ciascun mese il Magazziniere presenta al Direttore lo Stato dei Magazzini insieme ai recapiti che giustificano le variazioni occorse.

Un *Cancelliere* è destinato alla tenuta del protocollo della Direzione, e del registro dei condannati, delle variazioni giornaliere. Esso pur stende gli atti e gli ordini del Direttore, interviene alle aste amichevoli e pubbliche, e finalmente si occupa della spedizione e del carteggio d'ufficio, pel quale oggetto il Direttore gli destina in sussidio due copisti fra i condannati, a norma del bisogno.

Dalla succinta esposizione degli attributi e degli obblighi del Direttore, dell'Amministratore, del Ragioniere, del Magazziniere e del Cancelliere, ne risulta una idea generale ma completa della Contabilità che deve rendersi necessaria nella Casa di pena, e del modo di tenerla.

In quanto alla *Azienda economica*, ritenuto che le somministrazioni degli oggetti inservienti al mantenimento dei condannati, del combustibile, degli attrezzi di cucina e simili, si fanno in conseguenza di contratti di appalto che la Delegazione stipula con riserva della Governativa approvazione, si vede che il principale appoggio dei Conti deve consistere nello Stato di movimento dei condannati. Viene in seguito la tariffa del loro trattamento, la quale classifica il trattamento stesso in *tutto vitto, mezzo vitto, aumento al mezzo vitto*, e *dieta*. Per ciascuna di queste classi viene stabilito il peso del pane, del riso, della carne, del vino, delle uova ecc. Un altro soggetto particolare di conto è il vestiario dei condannati, e degli effetti diversi inservienti alle persone dei condannati tiene perciò un registro particolare. Un registro apposito si tiene anche per gli effetti che i diversi condannati portano seco loro entrando nella Casa di pena.

Ciò poi riguardo ai condannati sani. In quanto ai malati, il registro che si tiene nell'Infermeria fa conoscere il numero di quelli che vi si trovano. Due registri per l'uno pel vitto e l'altro pei medicinali prescritti dal Medico, e tenuti dal Medico stesso, danno l'altro elemento per calcolare le somministrazioni del vitto e dei medicinali. Il medico tiene inoltre una tavola Nosografica la quale dimostra il movimento, ossia l'entrata nell'Infermeria e la sortita dei condannati dalla medesima. La somministrazione degli effetti, come letti, e loro accessorj, oggetti di vestiario ecc. inservienti pei malati è controllata essa pure da un libro di carico e scarico tenuto dall'*Assistente alle Infermerie*: e la somministrazione viene eseguita dall'Assistente medesimo come da quello che ha in custodia gli effetti e pensa alla loro espurgazione, e restituzione alla *Guarda-robe* o alle Infermerie secondo la loro destinazione.

Si vede pertanto che tutti i libri e prospetti di carico e scarico per gli *oggetti d'uso*, altro non sono che il dettaglio di quella partita di deposito la quale si trova conveniente di introdurre in un *Registro a scrittura doppia* tenuto dal Ragioniere per l'Azienda economica. Difficilmente potrebbe un altro sistema riuscire utile per la dimostrazione delle diverse relazioni che le partite hanno fra di loro. Similmente i prospetti dimostrativi delle *bocche consumatrici* e che determinano il numero di quelle regolate da ciascuna delle misure o piani di vitto, sono il dettaglio delle diverse partite riassuntive di spesa. Anche la chiara dimostrazione di questi diversi titoli di spesa trattandosi di una estesa amministrazione, e ritenuta la necessità di non lasciare inosservate le relazioni dei diversi titoli di spesa, potrà difficilmente ottenersi in altro modo che mediante una scritturazione doppia.

La somma utilità di un Registro a scrittura doppia, come abbiamo osservato in principio di questo Capitolo, riconoscendosi appunto nella contabilità di quelle Amministrazioni nelle quali, oltre l'introito ed il pagamento del contante, havvi il movimento di derrate ed effetti diversi, la stessa natura dell'Amministrazione della Casa di pena ne consiglierebbe l'uso all'oggetto di dimostrare con evidenza i diversi elementi di spesa, e gli assegni che vengono fatti per sostenerle.

Per chi si valesse all'uopo, in un Registro a doppia scrittura, delle partite di *deposito*, delle partite *riassuntive di prodotto e di spesa*, e delle partite *personali*, e sa considerare i prospetti di dettaglio delle somministrazioni come fondamento delle partite di deposito ed i prospetti di dettaglio delle spese in danaro come il fondamento delle registrazioni alla partita di deposito Cassa e delle registrazioni alle partite riassuntive diverse secondo il genere di spesa, non sarebbe difficile l'acquistare in poco tempo una pratica nella tenuta e nella revisione di una contabilità come è quella di cui abbiamo dato una idea generale (1)

Il Conto mensuale che il Ragioniere desume dal proprio registro dimostra, per ciò che riguarda l'Azienda economica, le spese tutte incontrate pel mantenimento dei condannati. Questa dimostrazione è appoggiata alle corrispondenti giustificazioni regolari, e le spese vi sono distinte principalmente nei seguenti titoli: vitto e medicinali; vestiario per condannati; paglioni, lenzuola, coperte ecc.; illuminazione interna ed esterna del locale; spese di culto; articoli di cancelleria; riparazioni ed imposte; vestiario ed uniforme per le guardie; pulizia del locale e spese diverse ecc.

Per la dimostrazione di questi ed altri titoli di spese il Ragioniere unisce gli Elenchi dei condannati mantenuti nel bimestre ed i *boni* per le somministrazioni delle razioni. Rassegna altresì lo stato di magazzino relativamente agli effetti servienti alla illuminazione. Vengono poi dimostrati a parte gli introiti pei prodotti ordinarj ed eventuali a profitto della Azienda economica, p. e. la quota dei guadagni fatti a favore dell'Erario dai condannati, la vendita di effetti divenuti inservibili ecc.

L'Azienda *commerciale* delle Case di pena richiede a più forte ragione una tenuta di libri a scrittura doppia, potendo questa soltanto dimostrare con chiarezza d'onde procedono gli utili, la quantità delle materie prime occorsa per le diverse manifatture, il costo di ciascuna parziale operazione eseguita sulla materia prima, il calo naturale di essa, e talora l'aumento in peso procedente dalla lavorazione.

Parlando degli attributi dell'Amministratore, del Ragioniere e del Magazziniere, abbiamo già indicato alcune operazioni di Contabilità tendenti a controllare l'Azienda commerciale. Consistendo essa nella filatura della lana e del lino, o nella tessitura di panni, delle coperte da letto, e delle tele, e nella successiva vendita, i libri di carico e scarico delle materie prime sono il primo fondamento della controlleria. Non ricevendosi dal Magazziniere o dall'Istitore oggetto alcuno senza che la consegna non ne risulti da un bollettario, la destinazione delle materie e la distribuzione loro ai diversi rami di manifattura, come pure la riconsegna delle materie lavorate, ha in quei bollettarj il fondamento di verificazione. Lo stesso metodo di controlleria pel carico e scarico guida naturalmente a far risultare l'uno e l'altro nei registri in modo da poter conoscere chiaramente l'andamento delle manifatture. Prima però di dare una precisa idea di tale dimostrazione sul Registro dell'Azienda commerciale, è necessario avvertire che la *quantità del lavoro* richiesta giornalmente da ciascun condannato, e la *mercede ad ogni condannato dovuta* (e colla quale viene a formarsi il fondo da consegnarsi al condannato dopo scontata la pena) sono l'una e l'altra fissate da apposita tariffa; è pure fissato l'orario di lavoro secondo le diverse stagioni. Per tal modo, conosciuta la quantità di materia consegnata ad una sala di *lavoro*, conosciuto il numero dei condannati giornalmente destinati ad una data modificazione, conosciuta la variazione in misura, ed in

---

(1) Se anche volessimo esporre i modelli dei diversi stati e prospetti fin qui nominati, il lettore non vi troverebbe quello della tenuta completa di un Libro, essendo lasciata alle Amministrazioni la facoltà di tenere il libro stesso come la più semplice e chiara dimostrazione dei Conti può richiederla, sempre però all'appoggio dei prospetti di carico e di scarico tanto degli individui come degli effetti. Del resto, dovendo più innanzi darsi un'idea della Contabilità militare, avremo occasione di conoscere come i più importanti prospetti vengano compilati.

peso che può essere cagionato da queste modificazioni, si ha quanto occorre per calcolare il prodotto in lavoro, e la spesa in giornate occorsa per ottenerlo.

L'Istitore dipendente dalla Casa per l'ammaestramento e la direzione dei lavori riceve gli effetti da manifatturarsi dal Magazziniere e li distribuisce ai Capi d'arte. Esso poi stende una tabella dei lavori e delle opere rispettivamente fatte o delle giornate impiegate, a seconda che il lavoratore abbia a pagarsi a giornata oppure a fattura. Questa tabella viene presentata all'Amministratore, che la passa al Ragioniere per la liquidazione, e successivamente per l'ordine di pagamento che si eseguisce dall'Amministratore nelle mani del condannato lavorante, essendo poi attestato il pagamento dall'Istitore in fine della tabella.

L'Istitore tiene un registro di carico e scarico per le materie che riceve da far lavorare e nel quale ne carica il debito a ciascun capo d'arte. Ogni condannato ha pure il suo libretto sul quale vengono notate le materie che gli vengono consegnate, le restituite dopo la manifattura ed il suo credito per mercedi: di questo credito una parte gli è pagata, e l'altra rimane per formare il fondo da consegnarsegli a pena scontata.

Vediamo ora in qual modo colla scorta dei preindicati bollettarj di carico e scarico degli effetti di manifattura, e con quella delle distinte di giornate consunte, si possa nel Registro a doppia scrittura dimostrare l'andamento delle manifatture tenendone in evidenza i dettagli. Per far questo, noi partiremo dal supposto, sempre ragionevole, che o dal precedente registro o da un inventario sia stata dimostrata l'esistenza dei diversi generi ed articoli al 31 ottobre del 1840. Questa rimanenza comprenderà, sotto le opportune denominazioni, le materie prime, e quelle che hanno subìto già qualche grado di modificazione, od anche la totale modificazione che si esige e dai lavori; comprenderà pure, in quantità e valore, le diverse materie inservienti alla modificazione delle materie prime. In somma possiamo supporre che sul registro siano già aperte tante *partite di deposito* quante ne sono richieste dalla classificazione degli articoli esistenti.

Fissando un periodo di tempo qualunque dopo il 31 ottobre 1840, e tenendo conto in ciascuna partita di deposito dei quantitativi e valori che vennero acquistati di nuovo, o che provennero dalle lavorazioni, si potrà contemporaneamente dimostrarvi il quantitativo e valore da aggiungersi al primitivo, e la provenienza. Una tale dimostrazione si farà con doppia registrazione dando debito p. e. alla partita di deposito *lana* delle lane acquistate, e dandone contemporaneamente credito o alla partita di deposito *Cassa*, oppure alla *partita individuale del venditore*.

Al valore originario delle lane bisognerà pure aggiungere tutte le spese incontrate per lavarle cui si deve sottoporle prima di passarle alla *follatura*. La spesa consterà in articoli, come combustibili, e consumo di attrezzi, ed in mercedi. Aggiungendo alla somma di valor primitivo quello degli articoli consunti, l'addebitamento alla partita della lana avrà un riscontro nell'accreditamento di altre partite di deposito nelle quali deve figurare necessariamente il consumo o scarico degli articoli col loro valore, e ne avrà pure nella partita di deposito Cassa per le mercedi pagate, oppure con una partita collettiva delle mercedi accreditabili ai lavoratori.

Per tal modo noi possiamo supporre che siasi determinato il quantitativo ed il valore di tutta la lana entrata, e di quella lavata nel periodo di tempo cui ha relazione un Conto.

Della lana già lavata succedendo uno *scarico* per destinarne in diverse riprese dei quantitativi alla *follatura*, questi scaricamenti saranno altrettanti crediti della partita di deposito *lana da lavarsi*, e contemporaneamente tanti addebitamenti all'altra partita di deposito *lana in follatura*; e se il carico della lana era comprovato dalle *bollette di carico* sul libro di magazzino, lo scarico lo sarà da *quelle di ricevuta* che si ritirano dal magazziniere consegnando alla folla la lana. Anche la perdita in peso cui andrà soggetta la lana dovrà figurare

Google

nello scarico, per cui il quantitativo *effettivamente consegnato* alle diverse manifatture, e che pel calo subito, sarà minore del quantitativo caricato alla partita *lana da lavare*, porterà il valor totale; così le perdite in quantità si compensano (in manifattura) coll'aumentare il costo della netta quantità rimasta. Intanto però bisogna che anche il calo della materia figuri alle rispettive partite.

Ripetendo la serie delle indicate registrazioni con applicazione ad un'altra partita di deposito (quella per la *lana lavata da follarsi*) vedremo più chiaramente in qual modo sia combinato il seguente prospetto di rendiconto, e come esso non sia che il riassuntivo dell'andamento delle singole partite di deposito.

Suppongansi esistenti al 31 ottobre libb. 400 metriche di *lana lavata da follarsi* pel valore di Lir. 1400; nel periodo d'amministrazione cui si riferisce il conto, siansi comperate altre libb. 5000 di lana già lavata per l'importo di Lir. 17500; dal deposito o dallo stabilimento di lavatura, ne siano pervenute alla follatura libb. 5900 pel valore di Lir. 19000; e per effetto della follatura, il peso della lana follata sia aumentato, per un supposto, di libb. 1000: il carico totale alla partita *lana da follarsi* sarà di libb. 12300.

Il costo di queste libb. 12300 sarebbe Lir. 37900 quando la lana non avesse portato una spesa per la *follatura*; ma ogni spesa, sia in effettivo denaro, sia in consumo di effetti va naturalmente in aumento di quel costo, e nella partita *lana da follarsi* le spese si metteranno a debito, accreditandone contemporaneamente le altre partite di deposito (p. e. la *Cassa* ed il *Magazzino dell'olio*) le quali dovranno essere scaricate del denaro o del genere passato alla follatura.

Suppongasi che il valore dell'olio sia stato di Lir. 1900, quello degli attrezzi consunti Lir. 700, quello della tintura Lir. 850, quello delle tele diverse adoperate Lir. 150 e finalmente Lir. 5500 quello delle mercedi. In tutto la lana avrà acquistato un maggior valore di Lir. 9100, e quindi le libb. 12300 avranno un valore di Lir. 47000.

Si vede chiaro che il carico dei sopraindicati valori costituenti la spesa di follatura dovrà, sul registro a doppia scrittura, corrispondere allo scarico operatone alle partite di deposito *Olio*, *Attrezzi*, *Tintura*, *Tele diverse*, *Mercedi*.

Se dunque si volesse trascrivere il carico della lana in follatura nei suoi dettagli, si potrebbe formare un allegato dimostrativo del suo importo riassumendo poi in un prospetto simile a quello posto alla pag. 214 e 215 quei dettagli medesimi sotto determinate classificazioni (p. e. portando le somme delle mercedi, calcolate in diverse riprese in una somma sola; i quantitativi del genere, caricati ripartitamente, in una sola cifra ecc.) sarebbesi per tal modo la somma totale della merce e del suo valore e l'uno e l'altro sarebbero dimostrati dall'allegato di carico.

In quanto allo scarico, dovrebbe operarsi nella parte *Avere* della partita di deposito *lana lavata da follarsi*. Esso consisterebbe nel *calo della lana* in conseguenza della follatura, e di altre cause influenti e riconosciute, nella *consegna del genere ai diversi lavoranti*, e nella *vendita*. Tenendo conto, per ciascun titolo di scarico, del quantitativo e dell'importo, si potrà dimostrare in un altro allegato il dettaglio di questo scarico medesimo e valersi poi di questo allegato per completare la occorrente dimostrazione nel prospetto di rendiconto.

A meglio far comprendere come il seguente rendiconto sia formato facciamo precedere il dettaglio che supponiamo dimostrato in registro pel movimento della lana lavata da follarsi. Esso farà conoscere come, in ultimo risultato, non si tratti che di successivi e concatenati caricamenti e scaricamenti operati a diverse partite di deposito, le quali trovansi in relazione fra di loro. Per esempio la partita *lana in follatura* si trova in relazione colla partita di deposito *lana da lavare* per i quantitativi provenienti dalla Lavanderia; con quella della Cassa pei quantitativi comperati a pronti; con le partite individuali dei vendi-

tari pei quantitativi comperati a respiro; colle diverse partite di deposito di materie inservienti alla follatura, e colla partita collettiva delle mercedi, pel consumo delle materie e pel costo delle giornate occorse nella follatura. Tutto ciò pel carico. In quanto allo scarico, la partita *lana in follatura* si trova in relazione colla partita di deposito *lana da tessere* pei quantitativi passati alla tessitura; colla partita della Cassa pei quantitativi venduti a pronti; colle partite individuali degli acquirenti pei quantitativi venduti a respiro. Questo scarico contrapposto al carico, darà la rimanenza effettiva.

Ecco intanto la partita quale si può supporre in registro sotto l'intestazione *Lana da follare*. Sarà facile al lettore il vedere come una tale partita abbia potuto valere a completare le indicazioni del prospetto al programma N° 2.

LANA LAVATA DA FOLLARSI

DARE

1840				
31 ottobre.		Alle rimanenze sotto questo giorno per	Libb. 400	L. 1600
2 novemb.		A Cassa per acquistata	» 2500	» 8750
d.°	d.°	A diversi per c.° a.°	» 2500	» 8750
9	d.°	Alla lana da lavarsi pervenuta dalla lavatura	» 5900	» 19000
15	d.°	Agli aumenti e cali	» 1000	» »
d.°	d.°	All'olio per consumato		» 1900
20	d.°	Agli attrezzi per c.° a.°		» 700
25	d.°	Alla tintura per c.° a.°		» 660
d.°	d.°	Alla tela diversa per c.° a.°		» 160
26	d.°	Alle mercedi per giornate		» 5000
30	d.°	Alla mold. per simili		» 500
			Libb. 12300	L. 47000

AVERE

1840				
21 novemb.		Da Cassa per vendute	Libb. 80	L. 160
22	d.°	Dalla lana in tessitura per passata a quella vareria	» 7100	» 32290
30	d.°	Dagli aumenti e cali per verificati	» 500	» »
			Libb. 7680	L. 32450
d.°	d.°	Dal bilancio per saldo	» 4620	» 14550
			Libb. 12300	L. 47000

Il rendiconto della pag. 214 serve poi alla compilazione di un riassunto, il quale dimostra lo stato del lanificio in principio ed in fine del periodo di tempo cui il rendiconto si riferisce.

Il riassunto darebbe questi risultamenti:

Stato del lanificio al 31 ottobre 1840.

Restanze attive come dal rendiconto generale rassegnato all'Autorità Superiore, cioè:		
In generi pel valore di	Lir. 67,701	
In contanti, come al giornale di Cassa	» 55,500	
In crediti, come all'inventario	» 123,799	
Totale attività		Lir. 247,000
Restanze passive come dal relativo inventario, cioè:		
Per debito verso i condannati, in causa del loro deposito	Lir. 6200	
Per debiti diversi	» 800	
Totale passività		» 7,000
Attività netta al 31 ottobre 1840		Lir. 240,000
Utili commerciali conseguiti		» 9,465
Sommano		Lir. 249,465

Stato del lanificio in fine d'Amministrazione.

Restanze attive come dall'inventario che si rassegna, cioè:		
In generi come dal rendiconto, e nell'inventario ai Numeri 2, 3, 4, 5, 6 ecc.	Lir. 74,441	
In contanti, come dall'inventario al N.° 8	» 60,550	
In crediti, come dall'inventario al N.° 9	» 119,260	
Somma l'attività e		Lir. 254,251
Restanze passive, come dal suddetto inventario, che si deducono, cioè:		
Per debiti verso i condannati in causa del loro deposito	Lir. 4,340	
Per debiti diversi	» 446	
Somma la passività e		» 4,786
Attività netta in fine d'Amministrazione		Lir. 249,465

Col seguente prospetto daremo fine alle applicazioni della Contabilità delle Aziende private alle Amministrazioni pubbliche, o piuttosto alla generale dimostrazione dell'applicabilità dei metodi ordinarj di conto alle Amministrazioni pubbliche. Ci siamo estesi intorno all'Amministrazione delle Case di pena perchè la conoscenza della medesima diventa indispensabile tanto a quelli che percorrono la carriera giudiziaria, come a quelli che si mettono negli impieghi politico-amministrativi; d'altronde la materia che quell'amministrazione offre alla contabilità è una delle più svariate ed estese, e può dedursi da ciò, che se vi si confanno le registrazioni a scrittura semplice per le note giustificative, ed a scrittura doppia per la tenuta del registro, si potrà sempre in qualsiasi amministrazione combinare questo modo misto di contabilità, del quale abbiamo una positiva conoscenza per quanto si è esposto nella parte prima di questo trattato.

IMPERIALE REGIA CAS

RENDICONTO dell'amministrazione commerciale

Allegati	GENERI	RIMANENZA in magazzino al 31 ottob. 18..		PROVVISTE dal 1.° novembre 18.. al 31 ottobre 18..		CARICO dei generi lavorati dal 1.° novembre 18.. al 31 ottobre 18..			SPESE dal 1.° novembre 18.. al 31 ottobre 18..					
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Aumento del genere	Quantità [illegible]	Valore	Combustibili	Olio d'ulivo	Colla chiara	Attrezzi	Follatura	Tint
1	Lana sucida da lavorare. Met. Lib.	»	L. »	9600	L. 18020	»	»	L. »	L. 300	L. »	L. »	L. 500	L. »	L. —
2	*Idem* lavata da follare »	400	2400	6000	17500	1000	5900	19000	»	1900	»	700	»	8
3	*Idem* filata a tessere »	390	2100	»	»	»	6900	31000	280	00	750	150	»	1
4	Panni diversi da apparecchiarsi Pezze	50	10200	»	»	»	150	20800	50	»	»	300	1400	3
5	*Id.* diversi perfezionati. Bra	6680	35900	»	»	326	7625	59900	»	»	»	»	»	»
6	Vestiario de' condannati ed effetti diversi di guardaroba. Diversi	»	4800	»	»	»	2864	14300	»	»	»	»	»	»
7	Coperte di lana da apparecchiarsi N.°	»	»	»	»	»	440	8800	»	»	»	»	700	»
8	Coperte di lana perfezionate »	294	6000	8	55	»	440	9900	»	»	»	»	»	»
9	Olio d'ulivo. Metr. P.	100	200	1200	2400	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	Colla chiara »	60	200	400	810	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	Combustibili Q.	»	»	250	600	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	Bottoni per l'uniforme dei carcerieri. N.°	1200	60	4500	230	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	Pelonzi di lana Metr. P.	»	»	»	»	»	290	480	»	»	»	»	»	»
14	Stoppa greggia spinata »	23	91	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	Filo di stoppa »	75	180	»	»	»	23	25	»	»	»	»	»	»
16	Magistero della tela. Braccia	»	»	26480	30700	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	Mobili ed attrezzi Diversi	»	6800	»	3000	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	Lavori de' condannati per conto terzo. »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	Effetti provvista per le carceri dello Stato. Diversi	»	200	»	7600	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totale	»	L. 67700		L. 70095			L. 162705	L. 630	L. 1900	L. 750	L. 1650	L. 2100	L. 4

PENA IN MANTOVA

Casa dal 1° novembre 18   al 31 ottobre 18

Spese diverse	Cause diverse: Ordinarie	Cause diverse: Straordinarie	Mercede delle giornate ai condannati	Utile sulle merci vendute	Somma totale: delle merci	Somma totale: del valore	Articoli	Scarico delle merci levate dal 1° novembre 18 al 31 ottobre 18: Calo dei generi	Scarico: Quantità scaricata sui diversi lavori	Scarico: Valore	Introiti per merci vendute e conto terzo: Quantità	Introiti: Valore	Rimanenze in magazzino al 31 ottobre 18: Quantità	Rimanenze: Valore	Somma delle merci	Totalità del valore
»	L. »	L. »	L. 180	L. »	9600	L. 19000	1	3700	5900	L. 19000	»	L. »	»	L. »	9600	L. 19000
150	»	»	5500	»	12300	47000	2	500	7100	31300	50	150	4680	14550	12300	47000
100	80	»	28450	»	7290	38500	3	26	7000	37370	»	»	245	1130	7290	38500
»	»	»	550	»	230	44500	4	»	206	39200	»	»	24	5300	230	44500
»	480	1600	300	5300	14530	83500	5	»	1880	14500	5620	34400	6030	34600	14530	83500
8600	2000	»	1000	3900	»	44400	6	»	1	»	»	40900	»	3500	»	44400
»	»	»	700	»	440	9900	7	»	440	9900	»	»	»	»	440	9900
»	»	»	»	265	730	16000	8	»	»	»	570	8300	300	7700	730	16000
»	»	»	»	»	1300	2600	9	»	1000	2000	»	»	300	600	1300	2600
»	»	»	»	»	450	910	10	»	370	750	»	»	80	160	450	911
»	»	»	»	»	250	600	11	»	250	600	»	»	»	»	250	600
»	»	»	»	»	5720	290	12	»	»	»	4200	114	1520	76	5720	290
»	»	»	»	»	290	280	13	»	»	»	290	280	»	»	290	280
1	»	»	4	»	13	25	14	»	13	25	»	»	»	»	13	25
»	»	»	3	»	98	159	15	»	98	159	»	»	»	»	98	159
»	»	»	»	»	26480	20700	16	»	24760	18900	1510	1605	230	195	26480	20700
»	»	»	»	»	»	8800	17	»	»	1860	»	660	»	6280	»	8800
»	»	»	9950	»	»	9950	18	»	»	»	»	9950	»	»	»	9950
»	»	»	»	»	»	8000	19	»	»	»	»	7630	»	370	»	8000
8860	L. 2860	L. 1600	L. 21025	L. 9465		L. 355314				L. 176884		L. 104309		L. 74442		L. 355314

III Degli utili d'Amministrazione, e del modo di considerarli ed assegnarne le quote.

Poichè nel riassunto precedente vedesi liquidata la parte di utili d'Amministrazione relativa al periodo di tempo cui si riferisce il rendiconto, ci cade in acconcio di fare qualche riflesso sul modo di considerare gli utili di una speculazione qualunque e di calcolarli come è richiesto dalla loro provenienza e natura.

Nella prima parte di questo trattato (Capitolo I, pag. 12) si è data una definizione generica della parola *utile*, e della parola *perdite* in linguaggio di contabilità. Nei diversi casi pratici i quali avevano per iscopo di mettere in chiaro le teorie della registrazione e di enumerare delle più generali applicazioni delle medesime si consideravano (come si usa comunemente nelle diverse Amministrazioni private) per utili le differenze in più dei prezzi ricavati dalle vendite dei generi a confronto a quelli stabiliti in principio d'amministrazione ed a quelli di compera. Viceversa si considerarono come *perdite* i minori introiti di vendita in confronto, sia dei prezzi d'acquisto dei generi, sia del valore ad essi generi attribuito in principio dell'Amministrazione (Vedi Rendiconto e Inventario finale commerciale a pag. 162, parte prima). Ad una simile convenzione nel qualificare gli utili e le perdite si venne attenuti nel secondo caso pratico della scrittura doppia (Vedi il Conto riassuntivo generale di spesa e di rendita pag. 246).

Osservisi per altro che in quei casi pratici non si presentò il bisogno di una più sottile distinzione, stantechè l'amministrazione per la quale tenevansi i conti riguardava il solo periodo di gestione abbracciato dal conto ed un unico proprietario; non si doveva in conseguenza risalire ad anteriori fatti d'amministrazione, ed i fatti dell'amministrazione corrente essendo dipendenti dall'arbitrio di quello stesso proprietario che aveva diretto i precedenti, e doveva dirigere i successivi, non davasi pensiero ad un assegno di utili a diversi interessati.

Quando però si è occorso di dimostrare l'aumento di capitale proveniente da maggior valore attribuito *nel fatto di vendita* ad alcuni mobili in confronto a quello che si era loro attribuito *nell'inventario primitivo*, abbiamo tenuto conto separato di quell'aumento, e non lo abbiamo confuso insieme alle *rendite*, ma lo abbiamo invece qualificato come un sopraggiunto valor capitale (Vedi il Rendiconto a pagina 101 parte prima). Era una nuova attività quel maggior valore dei mobili ma non potevamo dire che fosse una conseguenza dell'amministrazione, giacchè si è visto (pag. 16, parte prima) che una prova del valore che hanno le cose consiste nel vedere quanto la società acconsenta di dare in cambio per le medesime; se in generale i prodotti e le cose tutte valgono tanto, quanto può ottenersi colla loro vendita (pag. 36 parte prima); se le valutazioni di tutti gli oggetti pei quali non esiste un prezzo convenzionale all'epoca in cui si stimano, sono soltanto approssimative, e se il risultamento di un inventario d'estimazione va inteso come una notizia del verosimile valore (pag. 39, parte prima) è naturale che abbiasi a considerare l'aumento o la diminuzione di questo valore come una correzione della valutazione precedente, ossia come *la recognizione di un fatto* a fronte di *una supposizione*.

Chi non vede per altro, che questi aumenti o queste diminuzioni altro non sono in generale che il risultato del concorso di più circostanze, e che bene spesso si verificano nelle amministrazioni private e nelle pubbliche anche in onta alle più scrupolose ed esatte valutazioni di un precedente inventario? L'*attribuzione del valore* (la stima) e la *recognizione materiale immutabile del valore* (il fatto di vendita) hanno luogo ordinariamente in epoche l'una lontana dall'altra. Le circostanze commerciali sono, in questi due tempi diversi, difficilmente le stesse; e quel che importa di considerare, il fatto della realizzazione (quando trattasi di rilevanti

quantitativi) rompe esso medesimo quella uguaglianza di circostanze, ed il venditore conosce in gran parte a disuguagliare sé stesso. Il grano è oggi a trentotto lire, p. e.; questo valore lo posso verificare sulla piazza dove succedono le contrattazioni. Ma se oggi un Negoziante mette improvvisamente in vendita una quantità considerevole di grano, i compratori difficilmente concederanno di pagargliela al prezzo della giornata; essi vedono di esservi ingannati nel *quantitativo* del grano che i regolanti *erano oggi disposti a vendere*; il quantitativo *maggiore* è un elemento di *diminuzione* del prezzo: essi stanno dubitativi, ed il nuovo quantitativo, per essere venduto a preferenza di quello che si trovava già esposto in vendita bisogna che subisca qualche diminuzione del prezzo.

In materia di generi di qualsiasi consumazione, la maggiore attenzione alla oscillazione che risentono i prezzi in più elegante avvertenza alla conservazione delle qualità commerciali dei generi, e la maggiore esperienza nella scelta dei luoghi ove farli comparire in vendita, valgono più non ogni sospetto a garantire l'utilità di una distanza nella vendita, o la ragionevolezza di una sollecita alienazione. Se dunque si considerino con *Amministrazione come dipendente, in due o più periodi diversi, di una sola volontà*, le valutazioni d'inventario alla fine di ciascun periodo (sempre anche appoggiate alla conoscenza del prezzo corrente) sono valutazioni di convenienza, e sopraggiungendo dei fatti ad alterare tali valutazioni, le conseguenze ridondano a profitto o a danno di quell'amministratore che preferì di sottomettersi alla eventualità piuttosto che realizzare al momento dell'inventario, gli effetti la cosa valutata.

La maggior parte dei prodotti peraltro, e non pensando a queste distinzioni, a considerazioni meno sottigliezze, danno della provenienza dell'utile o della perdita un'idea falsa nelle loro registrazioni. Infatti alcuni danno di questo l'utile o la perdita nel suo partita di *perdite* e *profitti* o di *danni* e *utili* aggiungendo così alla vera vendita dell'anno per cui tengono il conto una parte della vendita e del profitto derivato dalla speculazione intrapresa nell'anno precedente, e diminuendo la vendita dell'anno per sul tengono il conto col contrapporvi una perdita precedente di una fallita speculazione dell'anno precorso.

E questa irregolarità è talvolta nascosta sotto combinazioni di fatti per modo, che bisognerebbe rendere tutte il conto per conoscerla e per correggerla. Ciò succede tutte le volte che uno si tiene un conto distinto dei generi provenuti da diversi periodi di amministrazione, giacchè in vendendo quelli appartenenti ad un periodo si ha, per un supposto, un utile in confronto al prezzo di inventario, e se nella vendita di quelli appartenenti ad un altro periodo, si ha una perdita, nella finezza, per così dire, dei conti di riuscita, e nel genere alla partita di perdita e profitti in cifre cumulative l'una colla seconda di un tal genere vanno a bilancio ogni idea della vera provenienza dell'utile. Questo utile potrebbe essere verificato sulla vendita del grano dell'anno scorso, e se quello del grano di due anni addietro, che il conto di scarico (nel quale viene tenuto ordinariamente) non ce darebbe il minore indizio, a meno che separate annotazioni fatte dal contabile, non somministrassero i dettagli per conoscere la vera posizione della cosa.

Nè meno irregolare si è il riferire, come fanno alcuni altri, ad una partita di sopravvenienze attive o passive gli utili o le perdite in confronto alle valutazioni dell'inventario, quando questa partita di sopravvenienze faccia parte integrante del prospetto di rendita, giacchè l'errore sussisterebbe sempre quantunque l'espressione fosse diversa, e recherebbe sempre falsificante l'idea della rendita dall'anno corrente pel concorso di circostanze e di fatti dipendenti dall'amministrazione di un altro.

Bisogna però confessare che nella maggior parte dei casi, in tutti quelli p e nei quali le diverse gestioni si succedono senza che gli interessati si cambino, l'errore o limita a una lontana idea che non ha non dannosa conseguenza. D'altronde i fatti di ciascun periodo di amministrazione dipendono da una identica volontà, e la loro conseguenza viene a profitto

è a danno dell'identico proprietario che vi ha presieduto, ed è per lui poco importante il sapere se e quale sia l'influenza dei fatti presenti su quelli dell'ultimo periodo d'amministrazione; che la perdita p. e. di Lir. 1000 verificata quest'anno si assegni a diminuzione della rendita calcolata nell'anno precedente, o a metà o diminuzione della rendita di quest'anno, essa è sempre di Lir. 1000.

I casi nei quali importa di usare la maggior attenzione in questi assegni di profitti e di perdite sono quelli che presentano, in diversi periodi di amministrazione, diversi interessati.

Con una sola supposizione metteremo in evidenza la necessità di assegnare i profitti e le perdite a quei periodi d'amministrazione dai quali provengono, invece di assegnarne gli uni e le altre alle gestioni nelle quali si verificano.

Muore Tizio lasciando erede un proprio nipote, ed usufruttuario per 1/3 della rendita un proprio cognato. L'inventario generale della sostanza (come deve essere) comprenderà i valori capitali, e gli avanzi di rendita, come sarebbero i generi diversi, vino, grano ecc. Di questi generi i quali provennero dall'amministrazione tenuta prima della morte di Tizio, diventa proprietario l'Erede, cioè il nipote di Tizio.

Supponiamo che nel successivo periodo di amministrazione, siasi evitato l'inconveniente di amalgamare insieme i movimenti dei generi esistenti nell'inventario della sostanza, e che di questi formassero parte cento brente di vino valutate Lir. 15 alla brenta, le quali, pochi mesi dopo l'accettazione della eredità, andarono di volta (come dicesi). Saranno Lir. 1500 di perdita che un poco avveduto contabile non si farà scrupolo di mandare alla partita *perdite*, od a quella dei *compensi passivi*. Intanto però se il cognato di Tizio reclamasse contro questa registrazione che snaturando le cose gli fa risentire un danno di 500 lire, è certo che lo farebbe a tutto diritto, perchè il fatto della perdita si è bensì verificato nell'anno per cui si tenne il conto, ma derivò da una speculazione di Tizio. Di più il cognato di Tizio non avendo alcun diritto sulle Lir. 1500, non può essere chiamato a rifondere all'Erede una parte qualunque di questa somma. La perdita delle Lir. 1500 andava dunque portata ad una partita di *sopravvenienza passiva*, ma di *capitale* e non di *rendita*, onde cadesse a danno dell'Erede soltanto. L'usufruttuario vorrà conoscere e liquidare la rendita dell'anno d'amministrazione, nè mai acconsentirà che la sua terza parte venga diminuita in conseguenza di fatti ai quali fu estraneo, e che caddero sopra un capitale non suo.

Se in luogo di una perdita, fossevi stato un guadagno, l'usufruttuario, per una ragione analoga, non vi avrebbe avuto alcun diritto di compartecipazione.

Nè vi sarà alcuno il quale pensi essere queste sottigliezze, o per lo meno circostanze che di rado si presentino, giacchè basta avere qualche idea di società di commercio per sapere che al ritirarsi di un socio dalla comunione sociale cui apparteneva, si propone ed usasi comunemente il patto di rinuncia, per parte del socio uscente, a qualunque utile sulla vendita degli oggetti descritti nell'inventario che servì di base al conto di riparto, ed il patto di rinuncia, per parte della società che continua, a qualunque pretesa di rifusione per diminuzioni sui valori di vendita a fronte dei valori d'inventario.

Ora, se si fanno di consueto questi patti, è appunto per transigere sulle conseguenze di un vero diritto; e si danno anzi dei casi nei quali questi diritti vengono posti a prezzo e limitati con speciali convenzioni.

Concluderemo pertanto coll'osservare che nella tenuta di un registro d'Amministrazione il quale abbia a servire per desumere un rendiconto rigorosamente dimostrativo ed esatto, si deve nella scritturazione degli utili e delle perdite aver riguardo al periodo di gestione da cui provennero i generi sui quali gli utili o gli ammanchi si sono verificati, per portarne l'importo in aumento od in diminuzione della rendita che in quel periodo erasi calcolata, oppure in aumento od in diminuzione della sostanza di cui facevano parte i generi della rendita dai quali proviene un utile od una perdita a fronte del valore d'inventario primitivo.

Google

CAPITOLO VIII.

DEL METODO DI CONTABILITÀ CAMERALE

I. *Idea generale della Contabilità Camerale.*

I metodi di registrazione esposti nella prima parte di questo trattato trovano in generale una facilissima applicazione anche alla controlleria delle amministrazioni pubbliche. La scrittura doppia, rassicurata dalle tenute di appositi libri di netto e sterno, può in particolar modo servire non solo a trovare in qualunque dimostrare gli esercizi e la dimenticanza del patrimonio, ma anche le diverse fonti di rendita e di spesa, abbinando così alla conoscenza dei loro rapporti reciproci; ma quando trattisi di amministrazioni le quali versano unicamente sopra *competenze ed adempimenti in contanti*, la scrittura semplice può con maggior speditezza supplire interamente al bisogno.

Nelle pubbliche aziende peraltro i metodi di contabilità hanno dovuto assumere nuove forme in relazione allo scopo che ciascuno secondo ha di mira ed alle istituzioni contabili-amministrative le quali prescrivono certo modo particolari di dimostrazione, o certi metodi di classificazione tendenti a facilitare l'ordinamento dei diversi elementi di conto, per una semplice ma particolareggiata dimostrazione dei risultamenti di ogni esercizio. Sì è quindi stabilito un metodo particolare di Contabilità il quale partecipa in molta parte del metodo di doppia scritturazione quantunque in apparenza sia qualificabile per una registrazione a scrittura semplice.

Lo scopo della Contabilità Camerale come quello di qualunque altro metodo di contabilità è quello:

1.° di controllare il movimento degli effetti materiali esistenti in principio di un periodo di amministrazione, e di quelli sopravvenuti in nuova amministrazione;

2.° di tenere in evidenza la competenza di rendita o quella di spesa,

3.° di far conoscere gli adempimenti delle manipolazioni medesime.

In massima poi, secondo ogni rendimento di conto deve pergere la convenzione della fedeltà degli impiegati e del merito della loro amministrazione, devesi aver di mira l'ordine col quale hanno a farsi le registrazioni, e il modo con cui dimostrare l'andamento dell'amministrazione ed i suoi risultamenti.

Vediamo ora i mezzi coi quali nel metodo di Contabilità Camerale si ottengono i tre propraindati intendimenti cui insieme ne forma lo scopo

a.° *Della controlleria nel movimento degli effetti materiali.*

Qualunque registrazione tendente a controllare il movimento di effetti materiali formanti parte di patrimonio o di rendita di una amministrazione presuppone la compilazione di un inventario. Questo inventario può essere desunto anche dal registro di un precedente periodo d'amministrazione, ed in questo caso la sua attendibilità dipenderà dalla imparità approvazione del conto di amministrazione del quale presentava gli attivi risultamenti. Ma se trattisi di una amministrazione di nuovo impianto, e che l'inventario non riducasi alla sola classificazione degli oggetti, ma ben anche ne attenda alla loro valutazione, in tal caso le norme dirette ad i principj generali esposti nella prima parte (Capitolo II) varranno a dirigere nella compilazione del medesimo. In quel Capitolo essendosi estesamente trattato questo argomento, così vi rimandiamo il lettore per tutto quanto può riguardare la distinzione fra i diversi ge-

nari d'inventario, le norme per rilevarli sul luogo, e le norme di garanzia reciproca per l'amministrazione e per gli impiegati da essa dipendenti.

Senza pensare per ora di qual natura siano le attività comprese in un inventario, noi possiamo ammettere in generale che vi siano classificate secondo le diverse specie, e che per caduna specie sia esposta la quantità, il prezzo e l'importo, cosicchè al principiare dell'amministrazione si possa desumere dall'inventario e trasportare sui libri, che si trovasse conveniente di tenere pel carico e scarico, ogni oggetto inventariato.

Questi libri di carico e scarico devono essere e sono infatti così disposti da presentare in tante tabelle sistematiche i diversi oggetti sui quali cade la controlleria. In quanto alle rimanenze primitive vi sono, come si disse, registrate all'appoggio dell'inventario. Essi non sono in realtà che partite di deposito nelle quali vanno mano mano ordinandosi le registrazioni, non solo secondo le date dei fatti d'amministrazione, ma anche a norma della classificazioni degli articoli che si sono trovate convenienti per gli oggetti esistenti in amministrazione. Tengono anche luogo di libri di magazzino, dei quali abbiamo già un'idea positiva, e dei quali vedemmo, per le generali, l'applicabilità a diverse amministrazioni, e fra le altre (nel Capitolo precedente) a quella dell'I. R. Parco, ed alla Azienda Economico-manufatturiera delle case di pena in Mantova; nella prima per la controlleria di carico e scarico della legna, fieno, ed altri articoli diversi dati in custodia ad un Magazziniere, e nella seconda come il fondamento delle registrazioni a debito ed a credito dei diversi rami di manifattura.

In generale, questi libri o giornali di carico e scarico, si tengono per quei generi pei quali si verificano entro l'anno molte partite di carico e di scarico, e la loro modalità dipende dalla possibilità e dalla opportunità di classificare i diversi articoli in un modo o nell'altro. Nella parte prima parlando dei giornali di carico e scarico abbiamo anche dato un modello (pag. 194) il quale può al caso suggerire l'idea per la disposizione di simili giornali secondo le diverse occorrenze. Siccome le registrazioni che si fanno in questi libri devono per essere sistematicamente trasportate sui libri mastri o di dimostrazione dell'amministrazione, così importa di stabilire nei primi delle colonne di riferimento per la citazione dei fogli del libro mastro sui quali vengono mano mano trasportate, e nei secondi delle colonne per la citazione del foglio e della partita del giornale dal quale e dalla quale la registrazione sul mastro venne desunta.

Abbiamo altresì (pag. 188 della prima parte) somministrato un altro modello per la dimostrazione di *carico* e *scarico* dei generi ed articoli secondo la loro *provenienza* e *destinazione*.

Una tale dimostrazione può sempre supporsi fatta sulla scorta di un giornale di carico e scarico mensile simile al sopracitato (della pag. 194, parte prima).

Vediamo pertanto che questi modi di registrazione e mezzi di controlleria non appartengono esclusivamente alla Contabilità Camerale, sebbene in questa servano a completare delle dimostrazioni disposte secondo un metodo particolare.

2.° *Della prenotazione delle competenze di rendita e di spesa.*

A fine di rendere più sicure le registrazioni sui libri che devono servire per la dimostrazione dell'Amministrazione nella Contabilità Camerale, si predispongono i dati necessarj per la dimostrazione medesima in degli appositi libri detti di *prenotazione*. Di questi abbiamo già un'idea per quanto se n'è detto nel Capitolo VI di questa seconda parte offrendo anche un modello (pag. 138).

Le competenze attive o passive si registrano in questi libri di prenotazione classificandole per categorie; e per stabilirle si ha ricorso o ai risultamenti della precedente amministrazione e alle disposizioni di massima dell'Autorità competente, o alle determinazioni speciali delle medesime, e finalmente ai documenti di prova delle competenze, cioè ai contratti, istromenti ecc.

Quando le competenze attive e passive trovansi così prontate all'appoggio dei documenti che ne comprovano la reale sussistenza e legalità, si trasportano su di un libro detto libro maestro, destinato a classificare sistematicamente le competenze medesime, e per modo da poterne dedurre un prospetto compendioso che dia co'dieci positivi e chiara dell'andamento dell'amministrazione.

Allo calcolazione delle competenze attive e passive si legata la compilazione del preventivo d'amministrazione, mentre al preventivo uno è infatti se non un quadro delle attività e delle passività che devono verificarsi in un periodo di tempo determinato: né questo quadro potrebbe formarsi senza una conoscenza di tutti i titoli di credito e di tutti gli obblighi dell'amministrazione, senza senza una minuziosa conoscenza di quanto. Del preventivo in generale abbiamo ottenutamente trattato nel Capitolo III della prima parte, ed essendo interessati nell'argomento nel Capitolo V di questa seconda parte una riguardo principalmente al preventivo dello Stato (pag. 82 e pag. 125), siamo ora dispensati dal ripetere le norme generali di compilazione dei conti preventivi, e dobbiamo limitarci ad osservare che esse devono servire di scorta nell'eseguire le prenotazioni.

2.° Dimostrazione degli adempimenti di competenze.

L'adempimento di una competenza attiva consiste nella percezione della rendita, o nella realizzazione del credito competente all'amministratore. L'adempimento di una competenza passiva è il fatto di pagamento per parte dell'amministratore di quanto esso deve altrui. L'adempimento pertanto di una competenza attiva deve essere dimostrato dal carico del debitore e di quell'articolo qualunque in cui la competenza consiste, e questo carico deve risultare dal giornale di carico e scarico del quale abbiamo parlato più sopra.

Similmente l'adempimento di una competenza passiva deve essere constatato dall'uscita e scarico del denaro o del genere che l'amministrazione doveva pagare o retribuire, e quindi risultare dal libro di carico e scarico suddetto.

Ricorrendo adunque ai giornali, o trasportando sui libri di prenotazione gli adempimenti parziali della competenza attiva o della competenza passiva, si arriva a preparare tanti quadri parziali di competenza e di adempimento quanti sono richiesti dalla natura dell'amministrazione. Questi quadri parziali poi, colle stesso modo che servirono di appoggio, come si disse, alla registrazione sistematica delle competenze attive e passive, servono anche di scorta nella registrazione sistematica, ossia nel trasporto al libro mastro, degli adempimenti relativi.

Così dunque le competenze portate nel libro mastro hanno per giustificazione le registrazioni fatte nei libri di prenotazione, e per conseguenza tutti i documenti disponibili di maniera, disposizioni speciali, contratti ecc. ecc. ai libri di prenotazione ne appoggio delle competenze esposte. Gli adempimenti hanno anch'essi un riferimento ai libri di prenotazione; ora la giustificazione sta in ultima analisi nei giornali, perchè le registrazioni di ogni adempimento è fatta sulle risultanze dei giornali.

Dunque da qui che, per quanto riguarda gli adempimenti, esso è sempre indispensabile che si ricorra la prenotazione ai altri libri prima del trasporto dal giornale al libro mastro, di che vedremo più innanzi parlando delle diverse specie di libri di prenotazione.

Intanto però se ora immaginiamo che in un registro o libro mastro vengano, col mezzo dei libri di prenotazione, ordinate tutte le competenze attive, e poi tutte le competenze passive di una amministrazione, se immaginiamo che o coll'appoggio dei libri di prenotazione (nel caso in cui non siano comprendenti competenze ed adempimenti) o coll'unico appoggio dei giornali, venga a ciascuna competenza contrapposto il suo adempimento parziale o totale occorrente in un dato periodo d'amministrazione, vedesse subito la possibilità di eseguire anche le seguenti operazioni, cioè:

a) il confronto di ciascun titolo di competenza col suo adempimento, e così la liquidazione delle competenze rimanenti o da reudi,

b) il riassunto, per somma complessiva di ogni titolo, delle scorpetenze attive e passive;

c) il riassunto degli adempimenti verificati titolo per titolo;

d) ed il riassunto delle scorpetenze inadempite.

Ciò vale quanto il dire, che dal concorso di tutte le indicate scritturazioni, cioè inventario, prenotazioni, giornali, libro mastro e repertorio, deve ottenersi il quadro dell'andamento dell'amministrazione.

La Amministrazioni pubbliche potendo versare o sopra *scorpetenze* o *relativi adempimenti in denaro*, o sopra *competenze* o *relativi adempimenti in generi diversi*, o finalmente sopra *competenze ed adempimenti tanto in denaro come in generi*, è ovvio a vedersi che la disposizione dei libri di scritturazione dovrà modificarsi a seconda della diversa natura delle amministrazioni. Le più semplici di queste eventualità sarà quella dell'amministrazione la più semplice, vale a dire dell'amministrazione che versa intorno a *competenze in denaro*, o *relativo adempimento pure in denaro*.

Nel dare quindi il conveniente maggiore sviluppo teorico-pratico alla premessa idea generale del metodo di Contabilità Camerale, avremo prima riguardo alle amministrazioni che versano *unicamente sopra competenze ed adempimenti in denaro*, parlaremo poi di quelle che versano *sopra competenze in generi* o *loro adempimento*.

Poche considerazioni varranno dopo ciò a far conoscere meglio in una amministrazione *mista* le modalità possano adottarsi alle natura della medesima.

II *Contabilità Camerale per le Amministrazioni a solo denaro.*

Dobbiamo, per seguire lo stesso ordine tenuto nella esposizione dell'idea generale della Contabilità Camerale, trattare 1.° dell'inventario del denaro e delle diverse attività e passività del l'amministrazione; 2.° dei giornali di entrata e di uscita del denaro; 3.° delle prenotazioni di competenze; 4.° del libro mastro, e 5.° del rimanente della contabilità di questo ufficio.

Inventario del denaro. — L'inventario del denaro ha il suo fondamento nella materiale consistenza del fondo di Cassa esistente al principio del periodo di amministrazione; queste entrate riscontrate deve combinare nei suoi risultamenti con quelli del saldaconto dell'amministrazione precedente, se l'inventario stesso non si riferisce ad una consolidazione di nuovo impianto. In ogni caso gli atti d'Ufficio stati nell'inventario assumono di prova della calcolata rimanenza.

Quantunque possa essere in massima poco importante l'attenersi ad una forma speciale in un inventario del denaro, pure vi sono dei motivi che rendono in noi necessario almeno sistematico l'adottare delle classificazioni della rimanenza. Per esempio gli scontatori di Casse di quella amministrazione che comprendono separati rami di prodotto e di spesa, corrispondentemente meglio allo scopo loro, quando specificheranno i fondi appartenenti a ciascun ramo dell'amministrazione, dovendo ciascun conto parziale del ramo stesso basare sulle precedenti rimanenze. È poi sempre utile il distinguere nella rimanenza il fondo appartenente al prodotto e quello che appartiene al patrimonio, giacchè senza vederci il libri di amministrazione, questa distinzione può essere di guida nella destinazione dei fondi medesimi.

Per poter introdurre tale distinzione, bisognerebbe peraltro che esse fossero mantenute nel libro giornale (di cui in seguito) il quale è destinato alla dimostrazione dell'entrato e dell'uscito, non si avrebbe infatti che a fare le somme dal carico per ciascun titolo di entrata, e le somme dello scarico per ciascun titolo o ramo di uscita per determinare le rimanenze reali in

Inventario delle diverse attività e passività. — Oltre all'effettivo denaro trovandosi ordi

nariamente anche nelle amministrazioni a *solo contante*, delle altre attività, come sarebbero i crediti ed i debiti procedenti da competenze attive e da competenze passive non adempite nel precedente periodo di gestione, occorre per queste attività e passività un regolare inventario, il quale però non avrà relazione alcuna col giornale di Cassa, ma servirà unicamente di appoggio per fissare al principio del nuovo periodo di amministrazione le residue competenze attive e passive. Esso adunque si troverà in relazione col nuovo libro mastro e col precedente.

Il modo di compilazione di un tale inventario è semplicissimo, ed è il seguente: in un margine a sinistra si lasciano le necessarie colonne di collegamento coi libri dai quali furono tratti i residui, cioè per la citazione di questi libri, non che delle loro pagine.

Viene in seguito la specificazione delle partite, e quindi, le due colonne per le somme *parziali e totali*, l'importo delle medesime.

Si comincia dalle attività, e si descrivono prima quelle *appartenenti al prodotto*, desumendole dal libro mastro della precorsa amministrazione in cui ogni residuo di competenza sarà stato liquidato. Trasportati gli importi di ogni titolo parziale nella rispettiva colonna se ne trasporta poi nella colonna delle totalità l'importo complessivo, cosicchè in quest'ultima colonna si può ottenere la somma delle attività *appartenenti al prodotto*. Lo stesso si fa pei residui *non appartenenti al prodotto*, come p. e. per gli introiti interinali dei quali si deve dar conto, per impiegati, per depositi ecc., e così si ottiene un complesso di attività dal quale sottraendo l'importo dei residui passivi (ordinati anch'essi per appartenenti, e per non appartenenti al prodotto) si ottiene *l'attività netta* al principio della nuova gestione.

Giornale di Cassa, o di carico e scarico del denaro. — I Giornali di Cassa formarono argomento particolare nel Capitolo VI nel quale si è esposto quanto può servire di norma generale per la tenuta dei medesimi. Qui noi possiamo limitarci a ricordare, che quantunque un giornale di Cassa sia destinato a dimostrare nell'ordine cronologico gli introiti ed i pagamenti, riesce il più delle volte assai comodo l'introdurre, tanto nel carico come nello scarico, delle classificazioni per la natura degli introiti e dei pagamenti riassumendo però in un'ultima colonna la totalità degli uni e degli altri.

Siccome i giornali di Cassa devono servire alla prenotazione degli adempimenti di competenze attive e passive, oppure direttamente alla scritturazione di questi adempimenti sul registro, importa che oltre alle colonne destinate alle date ed alle somme, vi si introducano le opportune colonne di collegamento nelle quali poter citare, secondo l'occorrenza, o il foglio del libro di prenotazione, o quello del libro maestro in cui vengono senza mezzo trasportati gli adempimenti.

È poi indifferente che venga sul giornale di Cassa destinato un foglio al carico, ed il foglio di contro allo scarico, oppure che le registrazioni si facciano indistintamente tutte di seguito in un solo foglio, in margine al quale si introducano due colonne, l'una per gli introiti, e l'altra pei pagamenti.

Siccome però gli introiti sono giustificati dai mandati, ed i pagamenti dai confessi (Vedi Capitolo VI a pag. 132) occorre in tal caso che alle due colonne destinate per le somme, precedano due colonne di indicazione per queste diverse specie di documenti giustificativi.

Delle classificazioni degli introiti e dei pagamenti abbiamo già dato un'idea nella prima parte, pag. 174, dove il conto di Cassa trovasi per gli uni e per gli altri disposto in modo da offrire sotto un'epoca qualunque separatamente ed in complesso i varj titoli di esazioni e di pagamenti. Nel Capitolo VI poi di questa seconda parte si è dimostrato come tali classificazioni siano introdotte nei giornali delle Casse pubbliche.

Richiamando il lettore alle idee generali esposte a pag. 130 e seguenti della prima parte ed alla dettagliata istruzione intorno all'Amministrazione delle Casse pubbliche date in que-

alla seconda parte al Capitolo VI potrà facilmente comprendere come le qualsiasi amministrazioni abbiano a tenere i giornali di Cassa.

Relazione fra il giornale di Cassa e l'inventario. — Siccome abbiamo premesso che la compilazione dell'inventario di Cassa deve naturalmente appoggiarsi ai risultamenti del precedente conto di Cassa legalmente riconosciuti, così si vede che il fondo attivo di Cassa, esposto per prima partita nel carico del libro di Cassa, deve combinare colla cifra dell'inventario in principio del periodo d'amministrazione, e citare quell'inventario medesimo; questa è l'unica relazione, l'unico punto di contatto fra il giornale di Cassa e l'inventario.

Libri di prenotazione o libri ausiliarj. — Le competenze attive e passive dell'amministrazione, quando sieno con un certo ordine classificate in appositi libri i quali contengano tutte le indicazioni atte a comprovarne la reale sussistenza in quelle somme che vi si trovano esposte, possono facilmente trasportarsi alle competenti sedi nel libro mastro, destinato alla dimostrazione del complessivo andamento dell'amministrazione. Perciò i libri di prenotazione si chiamano anche ausiliarj.

L'uso di questi libri ausiliarj non essendo unicamente riservato alla Contabilità Camerale, cui avemmo già occasione di darne un'idea generale nella prima parte (Capitolo IV, pag. 95). Ora peraltro ci occorre di entrare in alcuni dettagli particolari i quali faranno conoscere i diversi usi di questi libri di prenotazione nella pubblica Amministrazione.

I libri ausiliarj possono dividersi in tre classi, cioè:

1.° *Quelli che sono destinati a dimostrare le competenze di ugual natura, senza dimostrarne i singoli adempimenti.*

2.° *Quelli che dimostrano per le rispettive categorie di competenze i relativi adempimenti;*

3.° *Quelli che sono destinati unicamente alla dimostrazione dei parziali adempimenti, senza dimostrare anche le competenze cui si riferiscono.*

Diamo un'idea generale di queste tre classi di libri di prenotazione, un'idea concreta l'abbiamo già dovuta premettere parlando (Capitolo VI, pag. 136 e modelli relativi) dell'Amministrazione delle Case.

a) *Libri ausiliarj che dimostrano unicamente le competenze.*

Questi libri possono essere di più specie ed assumere diverse forme secondo il fondamento, la natura e l'origine delle competenze che vi si registrano.

Possono p. e. nell'amministrazione pubblica darsi libri per le competenze derivanti da una legge fondamentale, o da una generale disposizione quelli che fossero destinati a dimostrare per distinti titoli di *estimo*, *tassa personale* e *tassa d'arti e commercio* il debito dei singoli Comuni componenti una Provincia. Supponendo il bisogno di un libro di tal natura, potremo facilmente immaginare il modo di classificare in esso le indicate competenze attive per l'Erario. Una prima colonna del libro, facciata sinistra, servirebbe per scrivere l'uno sotto l'altro i nomi dei Comuni. In una colonna successiva indicherebbesi per data e numero di protocollo la disposizione Governativa che serve di base alla prenotazione delle competenze. In una terza colonna scriverebbesi, contro al nome di ciascun Comune, la cifra d'estimo competente al medesimo; in una quarta, la misura d'imposta per ogni scudo d'estimo censuario, in una quinta l'importo dell'imposta o debito di ciascun Comune. Contrassegnando col N.° I questa colonna dell'importo della prediale, si potrà in seguito destinare un'altra colonna N.° II al *prodotto della tassa personale*, ed una colonna N.° III al *prodotto della tassa arti e commercio*, cosicchè alla fine, in una colonna N.° IV potrebbesi riunire ciascuno dei tre prodotti, e stabilire la competenza di ogni Comune; ma anche i prodotti delle colonne II e III devono essere dimostrati colla citazione degli elementi di calcolo. Pertanto possiamo immaginare che alla colonna II ne precedano tre altre, rispettivamente destinate ad indicare

per ogni Comune: 1.° il numero degli abitanti, 2.° il numero dei collettabili, ossia degli abitanti soggetti a tassa, 3.° la misura per *testa* di questa tassa medesima.

Similmente potremo immaginare che alla colonna III precedano quelle degli opportuni dettaglj; ma siccome questo dettaglio (come abbiamo avuto occasione di vedere al Capitolo V, pag. 98) dovrebbe essere molto esteso, possiamo immaginare che esso risulti da un libro subalterno, di cui in tal caso si citerebbe, prima della colonna III, il foglio. Quel libro subalterno classificherebbe i contribuenti, e gli articoli soggetti a tassa in un modo simile all'indicato alla pag. suddetta.

Libri di tal natura potrebbero essere adottati anche per altre amministrazioni pubbliche all'oggetto di dimostrare le competenze attive delle medesime ad o verso di determinati individui. Nella Contabilità dell'Amministrazione boschiva, sebbene tenuta presso la Ragioneria Centrale col metodo di doppia registrazione, abbiamo veduto (pag. 202, Capitolo precedente) il bisogno e l'uso di tali prenotazioni per le tasse boschive.

Vedremo più avanti come abbiano a disporsi i libri di prenotazione per le competenze di diverse nature, in generi ed in contanti insieme; intanto però giova osservare che anche per le competenze in *contanti* potrà tornare conveniente di comprendere sotto un solo titolo e notare quindi in un solo registro di prenotazione, diverse suddivisioni di competenze, come p. e. potrebbe succedere parlando di canoni, i quali potrebbero distinguersi in livelli, decime, legati, prestazioni diverse in natura o denaro ecc. In questo caso, sotto il titolo generico *Canoni annui* si introdurrebbe nel registro di prenotazione una colonna per ciascuna categoria di canone come livelli, censi ecc., nelle quali colonne a norma dell'occorrenza, si esporrebbe l'importo dei canoni a debito degli individui indicati in registro, ed appoggiato alle indicazioni delle disposizioni, scritture, contratti o simili dai quali ciascun canone è determinato.

Nella categoria delle prenotazioni delle quali ora si parla non sogliono peraltro comprendersi, *nelle pubbliche Amministrazioni*, le prenotazioni pei salarj, mentre per questi si ha riguardo di dimostrare sullo stesso *libro* le competenze e gli adempimenti.

Osservazione — In ultima analisi si può vedere che questi libri di prenotazione tengono luogo delle *partite riassuntive* di rendita e di spesa introdotte in un registro a scrittura doppia, perchè infatti quelle partite riassuntive altro non sono se non quadri distinti di rendite e di spese.

b) ***Libri** ausiliarj che dimostrano le competenze ed i relativi adempimenti.*

In questa categoria di prenotazioni, le competenze hanno per appoggio o le leggi fondamentali, o i decreti speciali, o le disposizioni dell'Autorità *Superiore* oppure i contratti, le scritture e simili documenti, i quali devono perciò indicarsi. In quanto agli adempimenti, la loro giustificazione sta nei fatti di introito per le competenze attive, e nei fatti di pagamento per le passive. Questi fatti sono attestati dagli appositi libri giornali, e perciò alla colonna destinata per le somme di adempimento, deve sul libro di prenotazione precedere una colonna di collegamento per la citazione del foglio e dell'articolo del Giornale di Cassa.

Siccome poi le competenze, del pari che gli adempimenti relativi, non si tengono sui libri di prenotazione che per averne i quadri parziali, ma la dimostrazione dell'andamento dell'amministrazione non risulta che dal libro mastro nel quale le une e gli altri vengono trasportati ed ordinati, così i libri di prenotazione devono avere degli spazj appositi per citarvi il foglio del registro in cui ciascuna competenza e ciascun adempimento viene mano mano trasportato.

Osservazione. — Libri di tale natura tengono contemporaneamente luogo di quelle *partite riassuntive* che nella doppia registrazione sono destinate a dimostrare alcune categorie

di prodotto o di spesa, e *delle partite individuali* nelle quali esse partite riassuntive si trovano in relazione. Immaginiamo in un registro a scrittura doppia una partita destinata a raccogliere le annualità di livello, ecc.

In questa partita nell'avere, si scriveranno le singole annualità non altrimenti che alle partite dei livellarj ai quali le annualità saranno state addebitate di corrispondenza: ma quando si tratterà di registrare gli adempimenti, questi riscuotono a credito dei livellarj alle rispettive partite *personali*; ma nella partita livelli essi adempimenti non potranno figurare, giacché i crediti dei livellarj devono avere un riscontro nell'addebitamento al Cassiere, e non vi vorrebbe che uno spoglio del registro di Cassa per conoscere quanta parte della complessiva competenza di livelli sia stata adempiuta. Il libro di prenotazione usato nella Contabilità Camerale è quindi in questa parte molto più utile che non la registrazione a doppia scrittura poiché aggiunge uno scopo il quale non potrebbe con questa toccarsi senza far seguire alle registrazioni fatte delle operazioni accessorie, come il lo stralcio dal libro di Cassa di tutti i pagamenti per livelli.

Abbiamo già avuto occasione nel Capitolo VI di vedere un modello di libri di prenotazione di questa natura (libro de salarj, pag. 180). Potremo immaginarne uno simile per gli interessi, per le annualità, per dei diritti di diversa natura competenti all'amministrazione. Non si tratta che di lasciare a sinistra del libro le colonne di indicazione per mettervi i nomi dei debitori, e per citarvi i documenti comprovanti le competenze, avendo poi riguardo come si disse di premettere alla colonna destinata alle somme di competenza lo spazio per la citazione del foglio del libro mastro in cui viene trasportata ogni competenza parziale, ed alla colonna di adempimento lo spazio per la citazione dell'articolo del giornale che lo comprova.

Il numero dei libri di prenotazione di questa categoria, come quello di ogni altra, dipende dal metodo di classificazione introdotto nei prodotti e nelle spese.

Senza riportare qui altri modelli materiali di questi libri oltre al sopraindicato del Capitolo VI, l'idea ne risulterà netta abbastanza perché il lettore possa concepirne la disposizione e l'uso.

c) *I libri ausiliarj destinati unicamente alla prenotazione degli adempimenti* sono in realtà libri sussidiarj di Cassa destinati a riepilogare, col loro appoggio, nel libro mastro i molti introiti ed i molti pagamenti che si verificano per lo stesso titolo. Il trasporto delle somme collettive nel libro mastro diminuisce le occasioni di errori. Abbiamo avuto occasione anche nella prima parte di indicare come possa semplificarsi un giornale o libro di Cassa dei libri subalterni destinati gli uni alla registrazione p. e. delle spese di famiglia, gli altri alle spese di porto di lettere e simili. Da questi libri sussidiarj, trasportando ogni dato numero di giorni in giornale e sul libro di Cassa la somma delle spese di famiglia, quella delle spese per porto di lettere ecc. si otteneva l'intento dello scarico del denaro con una diminuzione di registrazioni nel libro di Cassa, senza trascurare i dettagli, ai quali ad ogni occasione si poteva sempre ricorrere onde convincersi della realtà della spesa e delle singole cause della medesima. Anche nel precedente Capitolo, parlando delle diverse amministrazioni pubbliche nelle quali tiensi la Contabilità o a scrittura semplice o a scrittura doppia, abbiamo notato come si possa opportunamente valersi di simili prenotazioni. In generale questi libri sussidiarj devono dettagliare gli adempimenti citando la data in cui succedono, la parte che adempì la competenza attiva per l'amministrazione, o la parte alla quale l'amministrazione fece il pagamento adempiendo così alla propria competenza passiva, e citando il giornale in cui quegli adempimenti di competenza attiva o passiva trovansi riportati.

Avvertenza. — I libri di *prenotazione* dei quali ora parliamo non hanno sempre le stesse destinazioni: alcune volte sono semplici transunti dei giornali, e servono per riunire in un

solo prospetto (per essere mie idee precise) tutti gli adempimenti della stessa natura. Così p. e. in una amministrazione si avessero fra le entrate dei livelli, dei legati, degli interessi attivi, e si trattasse di dimostrare quanto si fosse esatto in un dato periodo di tempo per ciascuno di questi titoli di rendita, converrebbe ricorrere al giornale per fare prima uno spoglio dei pagamenti per livelli, poi di quelli per legati, e quindi di quelli per gli interessi; avrebbersi così tre prospetti distinti i quali rispettivamente dimostrerebbero l'importo verificato per un titolo suddetto. Lo stesso potrebbe succedere per gli adempimenti di competenze passive, come se si volesse desumere da un giornale di Cassa le somme dei pagamenti fatti per giornate di lavoro o per qualsiasi altro titolo, onde rilevare quelle somme, bisognerebbe fare uno studio del giornale trascrivendone le singole partite riferibili a pagamenti di giornate ecc.

Altre volte invece servono realmente di prenotamento perchè le registrazioni in essi fatte vengono trasportate sul Registro Maestro. Trattasi p. e. di adempimenti di competenze di livello? Questi adempimenti devono risultare dal giornale, ma siccome se alla competenza dimostrata nel libro maestro avessero a contrapporsi i parziali adempimenti colla scorta del giornale, l'operazione riescirebbe più lunga dovendo trascegliere gli adempimenti stessi fra altri di natura diversa, così si prepara prima il prospetto di queste competenze ordinandole sul libro ausiliario. In fatto però, se questi adempimenti dovessero riportarsi nel registro o libro maestro per dettaglio, si verrebbe a duplicare l'identica operazione, ed il vantaggio delle prenotazioni ridurrebbesi ad essere dei parziali prospetti dimostrativi del dettaglio e dell'importo complessivo di determinati adempimenti in un dato periodo di amministrazione. La massima utilità di questa terza specie di prenotazione si avrebbe pertanto, quando non importasse di vedere sul libro mastro il dettaglio degli adempimenti, ma bastasse il riscontrarveli riuniti in somme complessive ogni trimestre, ogni bimestre, od anche mensilmente. Uno di questi casi potrebbe darsi p. e. quando si avessero in registro i conti di più appaltatori per pedaggi, o di diversi magazzini per vendite di sale, giacchè nell'ipotesi che dai primi si dovessero esigere settimanalmente le quote del canone annuo, la competenza attiva dell'amministrazione potrebbe esporsi in una sola cifra sul mastro, e contrapporvisi pur in una cifra sola anche l'adempimento essendo il libro ausiliario in cui alla partita di ciascun appaltatore sarebbero contrapposti colla citazione del giornale, tutti i parziali adempimenti settimanali. Lo stesso succederebbe pei venditori del sale nel supposto che se ne consegnasse a ciascun venditore un quantitativo a patto di settimanalmente versare l'importo della quantità venduto giornalmente. Sul libro mastro, le registrazioni collettive degli adempimenti raggiungerebbero lo scopo voluto, ed il libro di prenotazione (il quale può sempre essere confrontato col giornale) somministrerebbe i dettagli giustificativi, o guiderebbe alla loro ricognizione sul giornale.

Caratteri generali delle tre specie di prenotazione indicate. — Possiamo da quanto è premesso concludere che i libri di prenotazione altro non sono in realtà che un primo ordinamento delle scritturazioni presentate in via cronologica dal giornale, ma in generale essi possono qualificarsi nel modo seguente:

a) *Se contengono semplicemente le competenze attive e passive, servono di preventivi parziali d'amministrazione.* Il contabile ha in essi una guida o per meglio dire un avvertimento di ciò che deve succedere in un dato periodo di tempo relativamente ad un dato titolo di rendita o di spesa;

b) *Se contengono soltanto gli adempimenti di competenze attive o passive, sono prospetti che dimostrano con una determinata classificazione i fatti d'amministrazione;*

c) *Se finalmente comprendono le competenze attive o passive, ed i rispettivi adempimenti*

sono nello stesso tempo preventivi speciali e dimostrazioni speciali dei fatti d'amministrazione, e servono a conoscere se e quali dei fatti preventivati abbiano avuto effetto.

Così dunque i *libri sussidiarj di pura competenza servono di guida alla gestione*, regolando sopra dati positivi gli introiti ed i pagamenti.

I libri dimostrativi dei fatti servono per ordinare poi questi fatti medesimi sul libro mastro, restando in questo giustificata la registrazione pei riferimenti che i libri di prenotazione hanno col giornale che è la storia cronologica dei fatti medesimi.

I prenotamenti di competenze e relativi adempimenti servono, in fine, di guida dell'amministratore per dare le disposizioni per l'adempimento di competenze conosciute e classificate, e nello stesso tempo che gli fanno conoscere l'adempimento in dettaglio delle competenze di una categoria qualunque, lo abilitano a fare per questi adempimenti delle collettive registrazioni sul mastro a dimostrazione dei fatti, ed in relazione alle competenze.

Si può dunque conchiudere che i libri di prenotazione somministrano tutti gli elementi del conto di gestione, ma questi elementi hanno bisogno di essere ordinati in un modo particolare per poter desumerne in complesso l'andamento dell'amministrazione ed i suoi risultamenti.

Questo nuovo ordinamento è quello che si fa nel libro mastro, di cui ora daremo un'idea più positiva di quella che abbiamo dato in principio del presente Capitolo.

Relazioni dei libri di prenotazione coll'inventario e col giornale. — Dovendo le prenotazioni di competenza estendersi anche ai reliquati di competenze precedenti dalla precorsa amministrazione, i relativi libri si trovano, per la registrazione dei reliquati stessi, in relazione coll'inventario; non con quello del denaro, ma con quello di tutte le attività che si saranno comprovate esistenti in principio dell'amministrazione. In quanto alle competenze nuove, per la loro registrazione i libri di prenotazione si trovano in relazione al mastro dell'amministrazione precorsa, parlando delle *fisse*, ed agli atti di nuova creazione di competenze per le altre. In quanto agli adempimenti, i libri ausiliarj sono in relazione col giornale. Per le competenze poi e per gli adempimenti, si trovano in relazione col libro mastro. Tutte queste relazioni si mantengono col mezzo delle opportune colonne di riferimento che abbiamo indicato.

Registrazione sistematica col mezzo del libro mastro. — Partendo sempre dal principio che non si tratti se non di competenze attive o passive in denaro, e che l'oggetto della tenuta del registro sia di far conoscere e dimostrare le relazioni fra le diverse parti dell'amministrazione ed i risultamenti della medesima, noi vediamo subito necessario di classificare le rendite e le spese in modo, che figurino distintamente per separati titoli.

Questa classificazione si fa col mezzo di diverse partite o conti cui si dà il nome di *rubriche*. Per tal modo se i titoli di rendita di una Amministrazione fossero p. e. *interessi, livelli, diritti di pedaggio*, questi titoli avrebbero già indotto il contabile a disporre tre libri diversi di prenotazione nei quali noi possiamo *supporre* già registrate secondo la loro natura le diverse *competenze*. In quanto agli *adempimenti*, sia che li supponiamo risultanti dai libri di prenotazione, sia che li supponiamo solamente registrati in giornale, si avrebbe sempre un libro nel quale andarli a riscontrare.

Ordinariamente si usa dei giornali per la trascrizione degli adempimenti in registro senza alcuna predisposizione degli adempimenti medesimi in libri di prenotazione.

Quando si trattasse di ordinare le prenotazioni e le registrazioni del giornale (per gli adempimenti) non si avrebbe che a preparare un libro nel quale *riportare* dai libri di prenotazione le competenze classificandovele per *interessi, livelli e diritti di pedaggio*, contrapporre a queste competenze i relativi adempimenti, e stabilire finalmente, se vi è, la rispettiva competenza residua in fine d'amministrazione.

Si seguirebbe uno stesso principio per la classificazione delle spese, e per farne figurare il relativo adempimento.

Il numero e l'ordine delle rubriche sono affatto dipendenti dalla natura delle amministrazioni, e dal bisogno che si ha di mettere in evidenza certe categorie di attività e di passività inerenti alle Amministrazioni medesime. Tuttavia, come in tutte le classificazioni, si segue nella formazione delle rubriche un sistema di diramazione.

Si comprendono pertanto prima di tutto sotto certe indicazioni le rendite e le spese di un determinato *genere* e quindi sotto altre indicazioni subalterne, le rendite e le spese delle varie *specie*; così si formano delle *rubriche generali* e quindi delle *rubriche particolari* o *subalterne*. Sotto la qualifica generica di *Canoni annui* si possono p. e. comprendere i *livelli*, i *fitti*, i *legati* ecc., e così sotto una *rubrica generale* intitolata *Canoni* stabilirne tre *subalterne* ordinandole così: *livelli — legati — fitti* ecc.

Se peraltro si lasciasse in arbitrio delle singole amministrazioni l'estendere o il limitare la classificazione, i conti delle stesse rame di prodotto e di spesa non sarebbero uniformi, ed una amministrazione comprendendo sotto un solo titolo delle attività e delle spese che un'altra amministrazione tiene distinte, non potrebbero i conti parziali servire alla compilazione di un conto complessivo per tutte le amministrazioni congeneri. Per questo le classificazioni sono determinate presso i diversi Ufficj e stabilite secondo il principio generale di non moltiplicare poco utilmente le distinzioni, e di non restringerle troppo: in somma vengono fissate le rubriche in modo da servire allo scopo principale che è quello di dettagliare i fatti d'amministrazione abbastanza per conoscerne le relazioni ed il concorso al finale risultamento dell'amministrazione medesima.

Questa distinzione delle rendite e delle spese in rubriche non è cosa nuova pel lettore, mentre nel Capitolo VI della prima parte esso ha potuto vedere che i centri o *partite riassuntive* di rendita e di spesa in un registro a scrittura doppia per le diverse amministrazioni economiche, manifatturiere o commerciali, o miste sono destinate al medesimo intento di classificare le rendite e le spese, e di tenere separato conto per ogni categoria delle medesime.

Nè è nuova per chi conosce la scrittura doppia la maniera di suddivisione per diramazioni successive mentre, per parlare di un titolo di spesa dei più comuni, una partita riassuntiva per le *spese di campagna*, la quale in ultima analisi in una registrazione a doppia scrittura, si riporta ad un centro o *riassunto generale di spese*, può avere delle partite o *riassunti subalterni*, come p. e. una per le *giornate*, una per la *provvista degli attrezzi*, un'altra pel *consumo de' legnami per le viti* ecc.

La registrazione sul libro mastro viene ordinariamente commessa negli Ufficj di rendita, a quegli stessi impiegati che tengono i libri di prenotazione, perchè così si ottengono più prontamente le operazioni, sia per l'opportunità che hanno gli impiegati di passare le annotazioni sul registro appena fatte le prenotazioni e le registrazioni in giornale, sia perchè quegli impiegati sono già al fatto delle operazioni per averne scritti i dettagli. Negli Ufficj peraltro, presso i quali l'impiegato che tiene il giornale non vede il complesso dell'amministrazione, vengono passati alla computisteria i *libri giornali* e di *prenotazione* o almeno i loro *estratti* perchè possano questi servire alla *sistematica registrazione sul libro mastro*.

I principj generali di questa registrazione sistematica si riducono pertanto alla distinzione dei prodotti e delle spese in rubriche; a fine di conoscere se per ciascuna rubrica siasi in fatti ricevuto o speso quanto si doveva, la competenza è notata come un debito; e questi debiti vengono diminuiti o estinti mediante l'annotamento degli adempimenti.

La registrazione sistematica si eseguisce poi e nei *libri mastri* e nei *prospetti periodici*, oppure nei *libri dei conti particolari*, nei *libri di riscontro*, e nei *libri mastri sommarj*. Da queste registrazioni si desume la *dimostrazione dei risultamenti d'amministrazione*.

Siamo pertanto condotti a parlare separatamente:

A. *Del libro mastro del denaro e dei prospetti periodici,*

B. *Dei libri dei conti particolari, dei libri di riscontro, e dei libri mastri sommarj*

Le prime registrazioni, ossia i giornali ed i libri di prenotazione, combinati colla registrazione sistematica di cui si parlerà sotto *A*, costituiscono un sistema di Contabilità particolarmente applicato agli Uffizj di rendita. Le prime registrazioni, ossia i giornali, combinati colla registrazione sistematica della quale si parlerà sotto *B*, costituiscono un sistema di Contabilità applicato particolarmente alle Casse civili di Stato.

A. *Libro mastro del denaro e suo uso.* — Denominasi questo libro mastro *del denaro* per distinguerlo da qualunque altro nel quale si dovessero controllare delle attività in *generi diversi*.

Essendo dalla natura dell'amministrazione, e dal bisogno di ottenere dalle registrazioni tali o tali altri elementi di conto, determinato il numero e la denominazione delle rubriche, occorrerà ciò non pertanto una cognizione positiva della estensione dell'amministrazione e del numero delle registrazioni presumibilmente occorribili per ogni rubrica, onde destinare a ciascuna sul registro uno spazio od un numero di fogli sufficiente.

Ciascuna rubrica generale, oltre all'essere qualificata con opportuna denominazione, è anche contrassegnata da un numero; le rubriche subalterne, sono contrassegnate da lettere e portano anch'esse una particolare denominazione. Per esempio la *rubrica generale* Canoni che supponiamo contrassegnata col N° I potendo avere delle *subalterne*, queste sarebbero, a modo d'esempio, indicate così: *a. Livelli; b. Legati, c. Prestazioni diverse*, e simili.

Nell'impiantare le rubriche, si ordinano prima gli introiti *per appartenenza*, *per non appartenenti al prodotto e di giro*, e quindi si fa lo stesso pei pagamenti. Alle rubriche degli introiti se ne aggiunge un'altra per le *sovvenzioni avute da altre Casse*, ed a quelle dei pagamenti, se ne fa seguire una per i *versamenti nella Cassa principale*, tutte le volte che ciò sia richiesto dalla natura dell'amministrazione.

Ogni foglio del libro mastro è suddiviso in modo che tre grandi colonne sono destinate rispettivamente a dimostrare per ogni rubrica: *a*) le *competenze*, *b*) l'*adempimento*, e *c*) il *residuo*.

Si vede subito come, supponendo completate le registrazioni per tutte le rubriche, sia possibile il fare per ciascuna rubrica le somme delle *competenze*, degli *adempimenti* e del *residuo*, e come trasportando unicamente queste somme su di un foglio separato ed in tre colonne distinte alle quali sia premesso uno spazio per far precedere alle tre somme, poste in linea orizzontale, la denominazione della rubrica alla quale appartengono, si possa avere su questo foglio la dimostrazione epilogata dell'andamento dell'amministrazione: questo foglio di epilogata dimostrazione dicesi il Riassunto delle rubriche.

Oltre alle tre sopraindicate suddivisioni, le quali sono esse medesime dettagliate a norma dell'occorrenza, come vedremo in seguito, si introducono nel mastro le opportune colonne di collegamento, ossia le colonne per la citazione del foglio del libro di prenotazione da cui furono tolte le *competenze*, e del foglio ed articolo del giornale dove trovansi registrati i relativi *adempimenti*.

Uso del libro mastro — prenotazione delle competenze. Le competenze dovendo comprendere non solo la competenza del periodo d'amministrazione al quale si riferisce il conto, ma i residui precedenti della gestione precedente, devono prima esporsi fra le competenze di una rubrica questi residui stessi, i quali o potranno desumersi dal registro dell'amministrazione passata, staccando in tal caso il foglio, oppure potranno rilevarsi dai libri di prenotazione, se si avrà avuto cura di registrare in questi, oltre l'annua competenza, anche il residuo di competenza proveniente dal mancato adempimento dell'anno precedente.

Notati i residui, si passa a registrare le competenze del periodo d'amministrazione pel quale devonsi tenere i conti. O queste competenze sono già state trasportate su dei libri di prenotazione, ed in tal caso, colla scorta di questi libri, il trasporto successivo in registro diventa cosa per sè facilissima, e si avrà cura soltanto di citare il foglio del libro di prenotazione per giustificare ogni competenza. O queste competenze non furono (per un motivo qualunque) prenotate, ed allora bisogna fare distinzione fra le competenze *fisse* e le altre che *possono variare*. Le competenze *fisse*, come quelle per livelli, possono rilevarsi dal libro mastro ultimamente chiuso, nel quale supponiamo che il Contabile abbia sempre fatto ad ogni occorrenza di cessazione di una partita (p. e. in caso di affrancazione di un livello) la relativa avvertenza, onde non registrare come ancora sussistenti per l'anno venturo delle rendite che più non esistono. Le competenze poi *che possono variare* non si devono registrare che all'appoggio degli atti che positivamente le determinano, come sarebbero le scritture per fitti, e i contratti di appalto per alcuni generi di prodotto (1) oppure le determinazioni speciali delle competenti Autorità.

Registrazione degli adempimenti. — Questa si fa ordinariamente da quello stesso impiegato che tiene il giornale, e consiste nella trascrizione delle singole registrazioni fatte nel giornale medesimo.

La possibilità di rilevare quando si voglia dal mastro l'andamento dell'amministrazione dipende dalla esattezza e dalla puntualità di questa trascrizione. In quanto alla esattezza, varrà molto ad ottenerla la citazione degli articoli del giornale ad ogni registrazione, ed anche l'abitudine di fare ogni dato tempo una così detta spunta, ossia confronto degli adempimenti posti in registro con quelli che risultano dal giornale. Questo confronto però non sarà utile se non allorquando l'operatore abbia l'abitudine di citare sul giornale il foglio del registro dove la partita viene trasportata *soltanto dopo di avere eseguito il trasporto medesimo*, giacchè altrimenti potrebbe accadere di ommettere qualche scritturazione in registro dopo averla indicata nel giornale, cosa facilissima negli Uffizj i cui impiegati, per la giornaliera trattazione degli affari, possono da un momento all'altro essere distratti dalle registrazioni per ritornare dopo qualche tempo a quest'operazione.

Le rubriche poi devono essere così distinte, che la loro denominazione non possa lasciar dubbio sulla scelta di quella cui un introito od un pagamento qualunque deve essere trasportato, il che si otterrà, come abbiamo detto, limitando le rubriche al reale bisogno, e classificando le attività e le passività soltanto per caratteri distinti.

Trattamento delle partite di giro. — Nella registrazione sistematica dovendosi unicamente ordinare le registrazioni del giornale, e le partite di giro essendo già registrate in giornale con tutte le indicazioni opportune per conoscere le rubriche cui si riferiscono, si vede chiaramente che, nel libro mastro, la registrazione delle partite di giro non porta seco alcuna difficoltà.

Liquidazione delle rimanenze. — Quando per ciascuna rubrica sia completata la registrazione delle competenze e quella degli adempimenti, si può eseguire il confronto di ciascuna

---

(1) Per verità non tutte le competenze possono essere determinate prima di vederne l'adempimento, ed in caso che ciò succeda, l'annotamento della competenza non ha il carattere che in generale gli si potrebbe attribuire, cioè quello di stabilire a priori il *quantum* da incassare o da pagare; esso è piuttosto un adempimento di formalità, od al più una dimostrazione in una cifra complessiva di quegli incassi e di quei pagamenti che si trovano registrati in più partite, e spesso in moltissime partite nei giornali. Se immaginiamo di voler p. e. notare la competenza di un mese per pedaggi riscossi su di un ponte è chiaro che non la potremo fare se non all'appoggio di un giornale che dimostri giorno per giorno tutti gli incassi, e quindi la somma di questi incassi medesimi.

competenza coll'adempimento relativo, e stabilire la competenza residua. Per esempio, trattandosi della rubrica *Livelli*, nella quale le competenze stanno esposte partita per partita pei singoli livellarj, se di contro a tali competenze si troveranno registrati i relativi adempimenti, si potrà stabilire il residuo debito (competenza residua) a carico di ciascun livellario.

Ciò fatto, se si sommano per ogni rubrica le competenze, si ha la *competenza totale*; se si riuniscono in una sola cifra gli adempimenti, si ha il *totale adempimento*; e se si fa una sola somma dei residui, si ha la *competenza residua*. Così, nel chiudere ogni rubrica vengono a riassumersi in tre sole cifre gli elementi molteplici di competenza, di adempimento e di residuo.

Relazioni fra il registro, il giornale, ed il libro di prenotazione. — Dalla breve istruzione premessa crediamo facile il rilevare che in realtà il libro mastro o registro trova la relazione, quanto alle *competenze*, *coi libri di prenotazione*, e quanto agli *adempimenti*, *coi giornali*, e che l'esatta scritturazione e compilazione delle prenotazioni e dei giornali, e la puntuale ed esatta trascrizione dei risultamenti delle une e degli altri, costituisce il fondamento dell'esatta compilazione del mastro.

Osservazione. — Possiamo anche qui osservare che la combinata registrazione nel giornale e nei libri di prenotazione per tutti gli adempimenti, raggiunge lo stesso intento della doppia registrazione. Infatti, se nel giornale di Cassa vengono p. e. messi a carico del Cassiere gli adempimenti di competenze di interessi, e se nel libro di prenotazione questi adempimenti vengono contrapposti alle relative competenze, ciò equivale alla doppia registrazione a *debito* della *partita di deposito* Cassa ed a credito *delle partite individuali* dei debitori di interessi. Il trasporto delle competenze di interessi dal libro di prenotazione nel registro, considerato sotto un certo aspetto, è anch'esso una doppia registrazione. Se il libro di prenotazione delle competenze di interessi si considera come il prospetto *dei debiti individuali* a carico dei debitori di interessi, e se il registro si considera invece, come lo è infatti, come un prospetto dei *crediti dell'amministrazione* dipendenti da interessi, la contemporanea registrazione nel primo e nel secondo è in realtà un *addebitamento alle partite individuali* ed un *accreditamento alla partita riassuntiva* (nella Contabilità Camerale: *rubrica*) degli interessi, vale a dire una registrazione a *doppia scrittura*.

Epilogo delle rubriche. — Per avere un prospetto dal quale chiaramente, ma senza l'imbarazzo dei dettagli, risulti l'andamento dell'amministrazione, conviene valersi degli estremi forniti dal mastro.

Se per ciascuna rubrica si sono riassunte o compenetrate in una sola somma le parziali competenze; se parimenti si sono riuniti in una sola somma i parziali adempimenti, se finalmente, i residui parziali di ogni rubrica come i residui di deposito delle competenze contenute in una rubrica saranno riuniti anch'essi in una cifra sola, riescirà facilissimo il dimostrare il risultamento dell'amministrazione col mezzo del risultamento parziale di ogni rubrica già dimostrato dal mastro.

Ciò si otterrà mediante due prospetti, o riassunti, l'uno destinato alle rubriche di prodotto, e l'altro a quelle di spesa.

In ciascuno di questi prospetti, disponendo a sinistra uno spazio per la numerazione, e per la denominazione delle rubriche, e facendo seguire più a destra tre colonne, una per la competenza, la seconda per l'adempimento, e l'altra pel residuo, si potranno ordinare gli estremi di conto così:

Scritte le denominazioni delle rubriche generali l'una sotto l'altra nel primo spazio a sinistra del prospetto, si introducono successivamente nelle tre appropriate colonne, e di contro a ciascuna rubrica, le tre somme di competenza, adempimento e residuo già ottenute sul registro.

In tal modo operando per ciascuna rubrica, si può in fine ottenere la *competenza totale*, *l'adempimento totale*, ed il *residuo dipendente dalla totalità degli adempimenti non avvenuti*. Ciò vale tanto per il riassunto delle rubriche attive come per quello delle rubriche di spesa.

Tenendo in questi epiloghi l'ordine suggerito nella distribuzione delle rubriche sui registri, che è quello di impostare prima le rubriche *appartenenti al prodotto* e poscia *le non appartenenti al prodotto*, si potrà nel riepilogo delle rubriche attive ottenere prima la totalità delle *attività appartenenti al prodotto*, in seguito la *totalità di quelle estranee al medesimo*, e finalmente la *somma degli introiti di giro*. Riunendo poi queste totalità in una sola somma, e scrivendovi sotto le *sovvenzioni avute da altre Casse*, si avrà la *complessiva competenza attiva*, come pure il *complessivo adempimento* ed il *residuo*. In una maniera analoga si opererebbe per il riassunto delle rubriche di spesa, sostituendo agli *introiti interinali i pagamenti interinali*, ed alle *sovvenzioni avute da altre Casse, i versamenti fatti nella Cassa principale*.

Sommario Generale. Quando vogliasi ridurre ai minimi termini il prospetto di conto, si potranno desumere dal riassunto delle rubriche attive le sole somme di TOTALITA' *appartenenti al prodotto, non appartenenti al prodotto, introiti interinali, sovvenzioni avute da altre Casse*, ed aggiungervi poi *il fondo di Cassa che esisteva in principio della gestione*.

Dal riassunto delle rubriche passive stralcerannosi a tal uopo le TOTALITA' *appartenenti al prodotto, non appartenenti al prodotto, pagamenti interinali, versamenti nella Cassa principale*, ed aggiungervisi *il fondo di Cassa esistente in fine d'amministrazione*.

Questo sommario generale darebbe poi luogo a confrontare il *carico totale* collo *scarico totale* di Cassa.

Osservazione. — Risalendo dal sommario generale ai prospetti riassuntivi delle rubriche, da questi risalendo alle registrazioni dei mastri, e ricorrendo ai libri di prenotazione onde convincersi della sussistenza delle competenze, ed ai giornali per convincersi del loro adempimento, si arriva ad analizzare il conto ridotto ai minimi termini, come si era giunti a compilare il conto stesso per via di una sintesi di tutti i dettagli dell'amministrazione (1).

Dei prospetti periodici: loro uso e disposizione.

Siccome aspettando alla fine dell'anno a raccogliere gli elementi del conto d'amministrazione, ed a dimostrare in quale proporzione stieno gli adempimenti colle competenze, si arriverebbe bensì a conoscere i residui, ma chi presiede all'amministrazione non potrebbe dare gli opportuni provvedimenti per la più pronta loro realizzazione se attivi, e pel loro soddisfacimento se passivi, nè avere un dato sicuro per conoscere quanta parte del prodotto siasi in ogni anno realizzato in una frazione dell'anno stesso, e quanta parte del prodotto realizzato sia stato versata nella Cassa superiore ecc., così si usa in quasi tutti gli Uffici di riunire in prospetti trimestrali, mensili, od anche quindicinali (che si fanno di quindici in quindici giorni) i risultamenti dell'amministrazione.

Partendo dal principio che gli adempimenti devono in massima succedere alle epoche nelle quali maturano le relative competenze, si vede come per avere le competenze attive e passive che scadono o si creano a determinate epoche dell'anno, sia necessario di dimostrare nel trimestre, nel mese, o nella quindicina, secondo le prescrizioni, le competenze maturate, e quindi gli adempimenti relativi.

---

(1) Questa generale spiegazione del metodo di registrazione Camerale ha bisogno di qualche pratica applicazione, e della ispezione materiale di alcuni modelli che potrà facilmente procurarsi allo studioso. Il lettore però avrà più avanti un tema generale di pratico esercizio.

I prospetti periodici di competenza devono dimostrare per prima partita i *residui* risultanti dai conti precedenti. A questi residui aggiungendo le competenze maturate nel periodo di tempo cui i prospetti si riferiscono, si ottiene la competenza totale.

I prospetti periodici di adempimento devono far conoscere separatamente quelli relativi ai residui provenienti dall'antecedente periodo d'amministrazione, e quelli relativi alle competenze scadute o maturate nel periodo cui il prospetto si riferisce.

Queste classificazioni riescono indispensabili perchè, se mancano, i prospetti periodici non farebbero conoscere, come si vuole, l'andamento dell'amministrazione.

In quanto alle competenze eventuali, ed a quelle che maturano ad epoche indeterminate è pure necessario che vengano dimostrate insieme ai loro adempimenti. Sono essi, in molti casi (Veggasi la nota a pag. 231), gli adempimenti che misurano la competenza.

Intanto però se noi immaginiamo un Registro o Libro Mastro che sia tenuto in perfetto corrente, cioè che in esso siano alle rispettive scadenze riportate le competenze, ed alle rispettive ricorrenze gli adempimenti, non vi sarà difficoltà alcuna a desumerne il prospetto periodico. Questo prospetto sarà simile affatto ad un *Epilogo* delle rubriche, e non se ne diversificherà che nelle somme le quali, se nell'*Epilogo* rappresentano rispettivamente la competenza, gli adempimenti ed i residui relativi a tutto l'anno, nel prospetto periodico rappresenteranno le competenze, gli adempimenti e residui relativi al periodo d'Amministrazione di cui si vuol presentare l'andamento. Per dir tutto in poche parole, se alla fine di un trimestre, di un bimestre, di un mese noi si liquidassero le somme come per tutte le rubriche contenute nel registro, e se si trascrivessero i risultamenti del registro medesimo, si avrebbe un prospetto trimestrale, bimestrale, mensile dimostrativo dell'andamento dell'amministrazione.

Nello stesso modo che si può fare l'Epilogo delle rubriche per un anno di amministrazione, cioè epilogare i risultamenti della registrazione di tutto l'anno, si possono epilogare i risultamenti di un prospetto periodico: sono idee di operazioni tanto facili, che troviamo affatto inutile il farne una applicazione materiale colla dimostrazione di analoghi modelli, giacchè quando abbiasi l'idea dell'Epilogo delle rubriche per tutto un anno, non si avrà che ad immaginare che esso si riferisca ad una frazione qualunque dell'anno per avere l'idea di un conto o prospetto periodico.

Quantunque per lo scopo del prospetto riassuntivo esso debba, come osservammo, dimostrare competenze ed adempimenti, pure in molti casi altro non occorre di vedere in esso che gli introiti e i versamenti. Sono però sempre prospetti i quali hanno soltanto per iscopo di dimostrare gli effetti di Cassa, e non quelli d'Amministrazione. Gli effetti di Cassa sono ben altra cosa che gli effetti d'Amministrazione. Un Agente può ben versare nella Cassa principale tutto ciò che ha incassato in un dato periodo della sua gestione, senza per questo aver per nulla corrisposto al principale oggetto della sua mansione che è quello di esigere *determinate somme di rendita in un dato periodo di tempo*. La trascuranza della *esazione* è una mancanza che può compromettere l'Amministrazione più che non la possa compromettere la tardanza di un versamento perchè l'Amministrazione è ordinariamente garantita per le somme che un Agente può avere in sua custodia, ma dall'effetto di una tardanza di esazione non è quasi mai pienamente garantita; e questa tardanza, che oltre al portare un disordine nell'adempimento di già preventivate operazioni può pregiudicare i diritti dell'Amministrazione e prescriverli, se resta nascosta all'Autorità che deve sorvegliare l'Amministrazione medesima, manca all'Autorità stessa uno dei principali elementi di controlleria.

Non serve l'osservare, che per avere un fondamento sicuro nella compilazione dei prospetti periodici, devono tenersi in perfetto corrente i registri dai quali si hanno a desumere. Estrarre i prospetti periodici dai giornali può indurre facilmente in errori, perchè, essendo

in questi conservato solamente l'ordine cronologico e trascurata qualunque classificazione, non sarebbe difficile il riportare un adempimento ad una rubrica diversa da quella cui appartiene. Se invece le partite sono state già trasportate in registro, nel rilevarle da questo si è obbligati a nuovamente osservare a quale categoria appartengano, e così nel caso in cui fosse incorso qualche errore di classificazione in registro, nel desumere da questo le partite che devono entrare nel prospetto periodico, è facile l'avvedersene, e si può per conseguenza eseguirne l'opportuna rettificazione, schivando così ogni fallace riparto o classificazione nel conto di tutta l'annata.

È da notare peraltro che nel Libro Maestro di quegli Ufficj presso i quali devono compilarsi i prospetti periodici, conviene introdurre nella colonna degli adempimenti delle suddivisioni analoghe al riparto introdotto della intera annata. Così se i prospetti periodici saranno da compilare ogni trimestre, la colonna dell'adempimento verrà nel libro mastro suddivisa in quattro subalterne, in ciascuna delle quali notando rispettivamente gli adempimenti dei trimestri ai quali sono destinate, riescirà sempre più facile il desumere alla fine di ciascun trimestre le competenze in esso adempite.

B. *Dei libri dei conti particolari, dei libri di riscontro, e dei libri mastri sommarj*

Il sistema di registrazione esposto fin qui, è adattato agli Ufficj di rendita essendo oggetto della loro contabilità il dimostrare dettagliatamente le competenze attive e passive ed i parziali adempimenti delle medesime, ed il porgere, in un ordinamento sistematico delle une e degli altri, la dimostrazione del complessivo andamento dell'Amministrazione.

Se si tratta però dell'Amministrazione di una Cassa del prodotto netto, lo scopo della contabilità limitandosi a far conoscere la destinazione data agli introiti, questo intento può ottenersi con una registrazione alquanto più semplice.

Questa semplificazione consiste in massima nel far servire una sola specie di libri alle registrazioni cui sono insieme destinati nel fin qui esposto metodo i libri *ausiliarj* e *di prenotazione* ed il *Mastro*, e nel porgere in via sommaria una prova dell'esatto computamento degli introiti e dei pagamenti.

I libri di conti particolari sono quelli che, in un tal metodo semplificativo, si destinano alla simultanea registrazione e classificazione delle competenze e degli adempimenti relativi, registrazione e classificazione che vedemmo più sopra operate ripetutamente nei libri di prenotazione e nel libro mastro. L'appoggio però delle registrazioni di competenza è ancora in questo metodo semplificativo in ciascuno dei documenti comprovanti la sussistenza e l'entità delle competenze stesse, come la prova degli adempimenti sta ancora nelle risultanze dei giornali, ai quali si *fa riferimento* citando l'articolo corrispondente del giornale e la data.

Disposizione del libro dei conti particolari. — Semplice affatto è la disposizione di questi libri tanto per gli introiti come per i pagamenti. Il foglio sinistro è destinato alla indicazione e denominazione della rubrica ed a quella della competenza. Sotto alla intestazione della rubrica si specificano in ogni foglio una dopo l'altra le singole competenze, esponendone i rispettivi importi in una apposita colonna.

Quando tutte le competenze di ogni rubrica si trovano così scritte l'una sotto l'altra, se ne fa la somma, che è la competenza totale della rubrica.

Nella scritturazione di queste competenze si comincia dalle competenze *residuate* ossia *ancora inadempite* alla fine del precedente periodo d'Amministrazione. Si espongono in seguito le *competenze fisse* ossia che non variano d'uno in altro anno, e quindi le altre che vengono determinate da nuovi contratti, o da particolari disposizioni dell'Autorità competente. L'appoggio di tutte queste competenze sta nei documenti di loro creazione, ma in generale, per tutte quelle che non sono realmente *determinate*, si cita in appoggio il preventivo, nel quale ne fu, dietro certi dati, calcolato l'importo.

Se mai fosse conveniente l'introdurre delle rubriche subalterne ad una rubrica principale, le rubriche subalterne sarebbero contrassegnate da lettere, ma per ciascuna di esse formerebbesi le somme e riporto.

In quanto agli adempimenti, essi si fanno risultare nella facciata destra, introducendovi una linea per la citazione della data e del numero del giornale, a questa linea succede, da sinistra andando a destra, uno spazio per la specificazione degli adempimenti, quali si trovano in giornale e con succinta citazione degli atti che li autorizzarono; viene in seguito una colonna destinata agli introiti od ai pagamenti parziali, dalla quale poi si trasporta la somma dei *parziali adempimenti* in una colonna destinata alla *totalità*, seguita questa pure da una *colonna di riferimento* al libro *Mastro sommario* (del quale in seguito).

Quando tutti gli adempimenti si trovano riferiti sotto le rubriche alle quali rispettivamente appartengono, se ne fanno in tutte le rubriche le somme, e queste, confrontate colle somme di competenza, mettono in chiaro il residuo di competenza di ciascuna rubrica. Il residuo di competenza sarà più o meno grande a misura della minore o maggiore esattezza che avranno potuto somministrare gli elementi di calcolo della competenza stessa.

Siccome in questa specie di libri, le partite appartenenti a diversi individui sono frequentemente esposte nella medesima *rubrica subalterna* (come p. e. potrebbero essere scritte l'una sotto l'altra le partite di diversi debitori per tasse) e gli adempimenti, il più delle volte succedono in un ordine ben diverso di quello tenuto nella specificazione delle partite, sarebbe difficile il desumere da questi libri [illegible] la situazione di una data partita, senza fare da una parte lo spoglio delle competenze che la riguardano, e dall'altra quello dei relativi adempimenti.

La denominazione di libri dei *conti particolari* non implica dunque una distinta esposizione ed un ordinamento qualunque dei conti *individuali*, ma solo la disposizione delle *rubriche*.

Se si volesse però che questi libri servissero anche per far conoscere al momento la situazione delle singole *partite individuali* di debito o di credito, si potrebbe, dopo l'ordinamento delle partite nella parte della competenza, fissare nella facciata opposta e nello spazio destinato alla indicazione degli adempimenti, di contro a ciascuna competenza, una apposita zona orizzontale, contrassegnata in margine col nome dell'individuo cui venne intestata la competenza. Così, se gli individui A, B, C, fossero debitori di somme diverse per *interessi*, dopo aver registrate le competenze a loro carico, e con qualche intervallo fra la scritturazione successiva delle tre partite, si stabilirebbe di registrare rispettivamente di contro alle tre partite ed in tre spazi (che il pratico dell'Amministrazione può fissare in ragione della moltiplicità dei rispettivi adempimenti) contrassegnati in margine con A, B, e C tutti gli adempimenti delle competenze di A, di B, e di C.

Uso del libro dei conti particolari. — Quando il libro dei conti particolari fosse disposto nell'ora indicato modo, presenterebbe la classificazione per rubriche tanto degli introiti come dei pagamenti, e nel tempo stesso, manterrebbe sempre in evidenza quali delle competenze di ogni rubrica manchino di adempimento, il che non succederebbe se non si ordinassero, da una parte le competenze e dall'altra gli adempimenti.

Ma oltre a questi vantaggi, il libro dei conti particolari presenta quello di avere già disposto il materiale per la tenuta di un *libro di riscontro* destinato ad ordinare, non solo per *rubriche*, ma per *periodi mensili* gli introiti ed i pagamenti. Per fare questo nuovo ordinamento sincronico (cioè cronologico-classificativo) sulla scorta del solo giornale di Cassa, bisognerebbe nel tempo stesso por mente alla rubrica cui appartengono i singoli introiti ed i singoli pagamenti, ed al periodo di tempo cui si riferiscono gli uni e gli altri. Servendosi invece del libro dei conti particolari, si deve unicamente aver riguardo al periodo di tempo

nel quale ascendono gli introiti ed i pagamenti già riportati in esso alle competenti rubriche. Ciò sarà meglio inteso dopo avere spiegato la disposizione, e l'uso del libro di riscontro.

Del libro di riscontro. — Il libro di riscontro è dunque, come abbiamo detto qui sopra, destinato a presentare *mese* per mese e rubrica per rubrica gli introiti ed i pagamenti. A tal fine le due facciate di questo libro sono ripartite in tredici colonne principali, la prima delle quali è destinata alla indicazione delle rubriche l'una sotto l'altra, e le altre dodici alle registrazioni delle competenze di *mese* in mese.

Ciascuna poi di queste dodici colonne viene suddivisa in tre, la prima delle quali pel riferimento al *Libro dei conti particolari*, la seconda per le *somme*, e la terza pel riferimento al *Mastro sommario* (del quale in seguito).

Nel libro di riscontro si ordinano prima le rubriche attive, e poscia le passive, o si destina un *Libro di riscontro* alle prime ed un altro alle seconde; il che torna lo stesso.

Registrazioni nel libro di riscontro. — *Se mano mano che* si vanno *progredendo* le registrazioni delle competenze nel *Libro dei conti particolari*, vuolsi riunire nelle colonne del *Libro di riscontro*, assegnate a quel tal mese, ogni introito ed ogni pagamento, bisogna che l'impiegato cui è commessa questa operazione prenda il libro dei *Conti particolari*, e cominciando dalla prima rubrica, riporti le singole *competenze adempite* nella *rubrica rispettiva* registrando *la somma* delle medesime *nella colonna destinata a quel mese cui gli adempimenti si riferiscono.*

Quando poi abbia registrato per tutte le rubriche i *parziali adempimenti*, esso deve fare per ciascuna rubrica la somma degli adempimenti medesimi. Così, alla fine dell'anno, il libro di riscontro presenterà *mese per mese rubrica per rubrica il complesso degli adempimenti*, il qual complesso serve poi per formare in fine dell'anno un *Epilogo* per ciascuno dei due registri di riscontro (quello degli introiti e quello dei pagamenti). L'epilogo si fa in un foglio le cui colonne sono disposte come quelle del libro di riscontro, ommettendo però le colonne di riferimento al libro dei conti particolari ed al mastro sommario, che tornerebbero inutili. Nel primo margine di questo foglio si fa la denominazione delle rubriche scrivendo il titolo di ciascuna, l'una sotto l'altra nell'ordine seguito pel loro impianto nel libro di riscontro, e colla citazione del numero progressivo dal quale ciascuna rubrica si trova in esso libro contrassegnata. In linea orizzontale, e negli spazi destinati alle somme di adempimento di ciascun *mese*, si registrano i complessivi importi di adempimento calcolati per *ciascuna rubrica ed in ciascun mese* nel libro di riscontro. Sommando poi gli adempimenti così registrati, tanto nell'epilogo delle rubriche di introito, come in quello delle rubriche di pagamento, si arriva ad avere una dimostrazione dell'*introito* e *del pagamento totale* avuto o fatto in ogni *mese* per *tutte le rubriche* di introito, e per tutte quelle di pagamento.

Abbiamo più sopra osservato che nel *libro di riscontro*, di fianco alla colonna che deve dimostrare la somma degli adempimenti, se ne introduce una pel riferimento al *libro de' conti particolari*. Ora l'impiegato che eseguisce il trasporto delle partite dal libro dei conti particolari in quello di riscontro, deve, appena eseguita la registrazione, valersi della colonna di riferimento di quest'ultimo, e citare il foglio del libro dei conti particolari in appoggio delle partite trascritte. Per tal modo, risalendo *dal libro di riscontro* a quello dei *conti particolari*, e trovando in quest'ultimo il *riferimento al giornale*, si vede che le registrazioni del *libro di riscontro* sono in ultima analisi giustificate dai risultamenti del *giornale*, formando tale appoggio e prova degli *adempimenti di competenze attive e passive*.

Uso del libro di riscontro. — Il libro di riscontro dovendo compilarsi col trasporto delle *competenze adempite* che si trovano registrate nel libro dei conti particolari, ed essendo in quest'ultimo giustificata ogni partita mediante la citazione del giornale, se l'impiegato compilatore del libro di riscontro, nel tempo stesso che vi trasporta gli adempimenti da quello

dei conti particolari, avrà cura di verificare nel libro giornale la reale consistenza di ogni adempimento, e di confrontare questo adempimento colla competenza: ne risulteranno due distinte operazioni di controlleria, cioè: 1.° nel verificare la consonanza del libro dei conti particolari col giornale, potrà accertarsi maggiormente della esatta registrazione e classificazione dei singoli adempimenti, e fare o proporre al caso le rettificazioni che emergessero necessarie; 2.° nell'osservare in quale rapporto stiano gli *adempimenti* colle competenze rispettive, avrà occasione di osservare se gli introiti ed i pagamenti siano avvenuti nelle somme e nelle epoche stabilite o dal preventivo, o dalle disposizioni superiori, o dai contratti, le quali somme ed epoche vengono ordinariamente indicate nella registrazione della competenza nel libro dei conti particolari. Da questo esame potranno risultare dei rilievi, e delle proposizioni tendenti a sollecitare gli adempimenti di competenze oppure a mettere gli adempimenti in accordo con queste.

Ma a ciò non si limita l'uso del *libro di riscontro*, mentre esso diventa a sua volta l'appoggio di un'altra registrazione che si fa in un *Libro Mastro sommario* destinato a dimostrare *concisamente, ma rubrica per rubrica la competenza e l'adempimento relativo annuale.*

Del Libro Mastro sommario. — Abbiamo più sopra veduto che il libro *dei conti particolari* serve a presentare il *dettaglio della competenza*, e che il *libro di riscontro* serve a dimostrare *mese per mese l'adempimento complessivo per ogni rubrica.*

Ora, il *Libro Mastro sommario* è destinato a dimostrare *contemporaneamente* ciò che *ripartitamente* dimostrano quei due libri, ma in un modo il più succinto, a fine di poter rilevare *quanta parte della competenza totale* di una rubrica qualunque abbia avuto in *ciascun mese il suo adempimento*, e così *quanta parte in tutto l'anno ne sia stata adempita.*

A tale scopo, ogni facciata del Mastro sommario viene divisa in due parti: la sinistra destinata alla citazione delle rubriche ed alla indicazione delle rispettive annuali competenze, e la destra alla registrazione degli adempimenti mensili.

Siccome la competenza viene desunta dal libro dei conti particolari nel quale si trova opportunamente dettagliata colla indicazione degli atti dai quali risulta, così lo spazio sinistro destinato alla competenza, viene ripartito in tre, dei quali il primo a sinistra serve per iscrivervi, una sotto l'altra, le denominazioni delle rubriche, il secondo per la citazione del foglio del libro dei conti particolari nel quale ciascuna rubrica figura per dettaglio, ed il terzo per la somma complessiva di competenza che il detto libro dei conti particolari dimostra per tutto l'anno.

Lo spazio a destra poi trovasi suddiviso in quattro colonne, la prima per la citazione del foglio del libro di riscontro in cui gli adempimenti figurano, la seconda per l'indicazione del mese in cui essi ebbero luogo, la terza per la dimostrazione delle somme di adempimento che per ciascun mese vengono comprovate dal libro di riscontro, e la quarta finalmente pel riferimento ad un *Sommario generale* (di cui in seguito) nel quale tanto le competenze come gli adempimenti relativi a ciascuna rubrica vengono riportati in somme complessive per tutto l'anno, come ora si dirà.

Il *libro mastro sommario* adunque è quello al quale si ricorre quando vogliasi conoscere per una data rubrica qualunque la *competenza* e gli *adempimenti complessivi* di ciascun mese; così questi *adempimenti* trovandosi scritti l'uno sotto l'altro in una sola colonna, il *libro mastro sommario* dimostra in fine di anno l'*adempimento* di competenza verificatosi in *tutto l'anno* stesso per qualunque rubrica. Per avere in un sol quadro i risultamenti finali di questa ultima dimostrazione si fa il sommario generale in un foglio solo.

Del sommario generale. — Il sommario generale pertanto è distribuito su due facciate in un foglio alla fine del Mastro sommario, destinando la facciata sinistra alle rubriche di entrata, e la destra a quelle dei pagamenti.

Ciascuna delle due facciate è poi ripartita nel seguente modo, cioè in diverse colonne di indicazione e di riferimento che contengono rispettivamente il *numero progressivo delle partite*; il *riferimento al Mastro sommario* per mezzo del numero da cui è contrassegnata ogni rubrica; *la denominazione delle rubriche, o titolo delle medesime ed indicazioni diverse.*

Seguono le colonne per le indicazioni delle somme, cioè per la dimostrazione: *a)* della *prenotazione*; *b)* dell'*adempimento*; *c)* del *maggiore o minore adempimento a fronte del preventivo*; *d)* dei residui *alla fine d'anno.*

a) La *prenotazione* viene dimostrata in tre distinte colonne, delle quali la 1.ª contiene i *residui precedenti dall'anno precorso*, la 2.ª le *nuove competenze*, e la 3.ª la *totalità* prenotata. Tutti questi elementi vengono desunti dal libro Mastro sommario, nel quale, come abbiamo osservato, il residuo appartenente ad ogni rubrica precedente dall'amministrazione passata, si nota prima della competenza nuova, figurando poi a parte in una sola somma questa nuova competenza, e trovasi già fatta la somma di tutti gli adempimenti avvenuti per ogni rubrica.

b) Perciò anche il complesso degli adempimenti, in una sola somma per ogni rubrica, si ha in questa colonna *b)* dagli adempimenti registrati all'appoggio del Mastro sommario.

c) Potendosi verificare degli adempimenti *in più* ed *in meno* a fronte della competenza *prenotata*, due distinte colonne sono destinate per notarvi il *risultato di confronto* fra la *totalità di competenza prenotata* e l'*adempimento*.

d) La colonna dei *residui* deve dimostrare la *minor competenza verificata* a fronte di quella che *deve assolutamente* verificarsi e perciò nella parte del sommario destinata alle rubriche di introito conterrà la differenza in meno, cioè indicherà le somme da introitarsi ancora nell'anno successivo, e nella parte del sommario destinata alle rubriche di pagamento, conterrà i pagamenti rimasti da fare.

Quando però riflettasi che non tutte le *competenze prenotate* sono tali da doversi ritenere per *assolutamente ed interamente* verificabile il loro adempimento, si comprenderà facilmente il perchè non tutte le *competenze inadempite* siano d'introito, o di pagamento, devono figurare nei residui: esse vi figureranno soltanto per quelle rubriche nelle quali la competenza siasi per modo fissata che non abbia potuto subire alcuna variazione. A modo d'esempio, se la rubrica degli *interessi* (attivi o passivi) avesse dimostrato in prenotazione la somma A, e se il relativo adempimento fosse stato soltanto B, è evidente che la differenza $A-B$ sarebbe un *residuo da realizzare*, giacchè una competenza di interessi viene determinata sopra dati certi, e se una parte qualunque non ne viene adempita, rimarrebbe sempre il diritto all'adempimento nell'anno successivo. Dovrebbe pertanto la differenza fra la competenza e l'adempimento figurare fra i residui, da *esigere* se attivi, o *da pagare* se passivi.

Se invece si trattasse di un introito per *multe*, il quale fosse stato calcolato in preventivo per una somma M, oppure di una competenza passiva per *gratificazioni* calcolate in una somma M' e che gli adempimenti rispettivi fossero risultati in due somme minori N ed N', ciascuno vede che le *competenze* $M-N$, ed $M'-N'$ *inadempite*, non potrebbero costituire *residuo da esigere* o *da pagare*, perchè la competenza attiva *multe* è del genere di quelle che non si possono determinare a priori in una somma certa e la competenza passiva *gratificazioni* è della categoria medesima. Se non si verificarono le circostanze per le quali abbia dovuto *realmente crearsi o sussistere* tutta la preventivata competenza di *multe*, e tutta la competenza di *gratificazioni*, certo è che non si avrà alcun titolo per pretendere nel consuntivo anche la differenza fra le multe prenotate e le realizzate, nè alcun obbligo di pagare la differenza fra le gratificazioni preventivate e le corrisposte (1).

---

(1) Si noti che qui si parla dei conti d'Amministrazione delle *Casse nette*, e non di quelle *dei pro-*

Risulta da ciò che il confronto fra l'*adempimento* e la *competenza prenotata* tende a dimostrare due diversi risultamenti, cioè per le rubriche di *competenza certa*, e nelle quali la prenotazione non può nell'anno subire variazione, fa conoscere il *residuo da introitare* o *da pagare*, e per le rubriche, la cui *competenza fu soltanto calcolata in via approssimativa*, fa conoscere di quanto la *realtà* degli introiti o dei pagamenti *abbia superato* o *sia rimasto al di sotto della competenza preventivata*, in causa di variazioni nella entità di queste competenze medesime.

Ordinamento delle rubriche nel sommario generale. — Nello scrivere l'una sotto l'altra le denominazioni delle diverse rubriche, si ha cura, come nell'esempio del Mastro sommario, di ordinarle nel modo seguente, cioè: sotto una classificazione di *introiti* (o di pagamenti) *reali* si scrivono prima tutte quelle rubriche che portano *introiti* o *pagamenti ordinarj*. Quando tutte queste rubriche sono state comprese nel prospetto, si fa in ciascuna colonna la somma, e si ottiene così la *somma degli introiti* (o dei pagamenti) *ordinarj*. Scrivonsi in seguito le rubriche relative ad *introiti* od a *pagamenti straordinarj* facendo anche per questi una somma. Così sommando le somme degli introiti o dei pagamenti *ordinarj* e quelle degli *straordinarj*, si ha la *totalità* degli introiti o dei pagamenti *reali*. Dopo ciò si scrivono le rubriche portanti *introiti* o *pagamenti di giro*. Finalmente, nel sommario degli introiti, aggiungonsi le *sovvenzioni avute* da altre Casse ed il *fondo* che esisteva *in principio dell'anno*, e nel sommario degli introiti aggiungonsi le somme *versate* in altre Casse, ed il *fondo esistente in fine dell'anno*. Si ha così la *totalità degli introiti* nel primo, e la *totalità dei pagamenti* nel secondo.

Uso del sommario generale. — Oltre all'ottenere dal sommario generale il riepilogo di quanto è dimostrato nel Mastro, se ne ricava anche la dimostrazione della differenza fra la totalità degli introiti e la somma calcolata nel preventivo.

Suppongasi che la totalità degli introiti sia dal relativo sommario risultata in	Lir. 180,000
ma che nell'anno successivo rimanessero da introitare altre	» 20,000
La rendita totale sarebbe in tal caso di	Lir. 200,000
Se però nella somma di Lir. 180,000, che è quella degli introiti effettivi, fosse stata compresa (come si pratica nei conti di Cassa) una rimanenza procedente dal periodo d'amministrazione anteriore, p. e. di	» 3,000
per istabilire la vera competenza di rendita, bisognerebbe levare le Lir. 3,000 dalle Lir. 200,000, e la competenza risulterebbe di	Lir. 197,000
Supponendo ora che l'intera competenza calcolata in preventivo, e prenotata fosse di	» 205,000
Il risultato del preventivo supererebbe la reale competenza di	Lir. 8,000

Questo medesimo risultato di Lir. 8,000 deve combinare con quello che si otterrebbe confrontando la *totalità delle differenze in più*, a fronte del preventivo, colla *totalità delle differenze in meno*. Infatti la reale esuberanza del preventivo non può essere che la stessa

---

dotti. Per queste ultime possono benissimo verificarsi anche dei casi per gli indicati generi di competenze in causa di non effettuato introito o di non eseguito pagamento della competenza reale; ma per le Casse rette le quali calcolano soltanto l'effettivo introito e l'effettivo pagamento che devono fare, i residui dipendenti non formano, per le indicate rubriche, un diritto od un obbligo ad un successivo adempimento.

guenza di un minore introito avvenuto per alcune rubriche, senza che per altre siasi verificato un introito maggiore di quello precalcolato oppure la conseguenza di un minore introito di alcune rubriche e di uno maggiore per altre rubriche, nel qual caso la vera deficienza deve essere la differenza fra il minore ed il maggiore introito.

Così, supponendo che il sommario generale dimostrasse in . . . . Lir. 12,000
il meno introitato per tutte quelle rubriche nelle quali la prenotazione fu superiore agli introiti, e supponendo di . . . . » 4,000
il complessivo maggiore introito per tutte quelle rubriche nelle quali la prenotazione restò al di sotto degli introiti, si avrebbe un meno introitato, a fronte del preventivo, di . . . . Lir. 8,000

Questo risultamento, identico con quello ottenuto più sopra col mezzo di confronti diversi, comproverebbe in certo qual modo l'esattezza del sommario generale.

III. *Contabilità Camerale per le Amministrazioni a generi diversi, e per le Amministrazioni a denaro ed a generi.*

La diversità degli oggetti sui quali devono versare le Amministrazioni non può cambiare l'intrinseca natura della loro controlleria, e quindi della loro contabilità. Così, trattandosi di amministrazione a generi, dovrà sempre stabilirsi in un Inventario la base dei conti; dovranno tenersi dei giornali per constatare il diurno movimento dei generi; dovrà dimostrarsi la competenza di rendita o di spesa in generi, e tenersi in evidenza il relativo adempimento. Non faranno di bisogno pertanto che alcune modificazioni nei libri dei quali abbiamo parlato nel precedente paragrafo II per farli servire allo scopo cui deve tendere la contabilità di un'amministrazione a generi.

Inventario. — L'inventario di materiali, articoli, e generi di qualunque natura dev'essere distinto che ne presenti sotto le diverse denominazioni anche i quantitativi, il prezzo e l'importo.

Nel Capitolo II della parte I il lettore troverà le norme generali per la valutazione degli oggetti da inventariare, per l'ordine da tenersi nella loro descrizione, e per la garanzia reciproca dell'Amministrazione e degli impiegati nella formazione dell'inventario. La materiale disposizione poi di simili Inventarj è facile ad immaginare, mentre non si tratta che di denominare l'uno sotto l'altro i diversi articoli, e di indicare di contro a ciascun articolo in apposite colonne il quantitativo, il prezzo e l'importo. Per esempio sotto una *indicazione generica* « Grano » potranno inventariarsi il frumento, la segale, l'orzo ecc., e per ciascuna di queste *specie* trovato l'importo (che si scriverà in una colonna) si potrà riportare la totalità degli importi in un'ultima colonna che è destinata a presentare il valore del Grano in genere.

L'inventario deve avere una relazione col libro Mastro, e perciò si introdurrà sempre in esso una colonna pel riferimento al libro medesimo.

Prime registrazioni, cioè Giornali e Prenotazioni. — Le prime registrazioni per una Amministrazione a generi si fanno esse pure nei giornali e nei libri di prenotazione, e servono, come nelle Amministrazioni a denaro, di appoggio per le registrazioni sistematiche.

I giornali per prodotti diversi servono a dimostrare il carico e lo scarico dei prodotti medesimi, e fanno l'ufficio di un libro di Magazzino nel tempo stesso che dimostrano gli adempimenti di competenze. Così, nel supposto che fra le attività dell'Amministrazione vi siano dei livelli a generi, il carico dimostrerebbe gli adempimenti delle competenze passive per parte degli individui livellarj e quindi il debito dell'Agente Domaniale in causa dei generi ricevuti in consegna

Nello scarico poi si dimostrano o le trasmissioni dei generi all'Ufficio Superiore, o le loro vendite o la loro consumazione a norma dei casi.

Nel caso di vendita a *pronti* immediamente subito, che mentre il giornale dei generi dimostra lo scarico, il giornale del denaro dimostrerà il carico del ricavo di vendita, per cui noi vediamo anche qui che un *Giornale dei prodotti* o libro di Magazzino è in effetto una *partita di deposito*, la quale si mette in relazione colle *partite individuali dei Livellarj* ogni qualvolta occorre di accreditare a questi ultimi gli *adempimenti delle loro competenze passive*; si mette in relazione coll'altra *partita di deposito* Cassa ogni qualvolta occorre di dimostrare la sortita dei generi in causa di vendita ed il contemporaneo introito del denaro; si mette in relazione colle *partite individuali* degli acquirenti quando la vendita non ha luogo a pronti; finalmente si pone in relazione colla *partita individuale* dell'Amministrazione dalla quale l'Agenzia dipende, ogni qualvolta lo scarico dei generi ha luogo in conseguenza di materiali trasmissioni dei generi stessi all'Amministrazione medesima.

In somma, si vedono riprodotte, senza che ne sia cambiata l'intrinseca natura, le registrazioni a scrittura doppia.

Avendo osservato che il giornale dei prodotti fa l'ufficio di un libro di Magazzino, dobbiamo notare che la disposizione delle colonne di un giornale dei prodotti deve esser tale da potere nel carico e nello scarico vedere l'entrata e la sortita dei diversi generi. Potrebbe anche darsi il caso, che le retribuzioni consistendo in molti diversi articoli, convenisse tenere dei giornali separati, uno p. e. per le granaglie, nel quale distinguere i diversi grani, come *frumento, segale* ecc.; uno per le retribuzioni in *pollami, cera* ecc., un terzo per le retribuzioni in *uva, mosto, vino* ecc. Ma in qualunque ipotesi, senza offrirne un nuovo modello, possiamo farsi un'idea del modo di tenere questi giornali, ricorrendo a quello già esibito nella prima parte (pag. 194).

Giova peraltro riflettere che, dovendo in ultima analisi ridursi il conto ad una *dimostrazione di valori in denaro*, se nei giornali dei prodotti annuali si tenesse conto solamente dei *quantitativi dei diversi generi*, e non del *valore in denaro dei medesimi*, gli elementi del conto riescirebbero in questa parte imperfetti. Così adunque sarà sempre cosa ottima il dimostrare, tanto nel carico come nello scarico, *quantità e valori*, la quale dimostrazione risulta nel metodo di tenuta del libro di Magazzino del quale si è parlato nella prima parte a pag. 137 ed in questa parte seconda a pag. 203 parlando della Contabilità per l'Amministrazione dell'I. R. Parco ed a pag. 207 parlando dell'amministrazione della Casa di pena in Mantova.

Se si trattasse di una amministrazione manifatturiera (come p. e. il lanificio nelle Case di pena) il passaggio dei materiali da una ad un'altra operazione o modificazione dovrebbe risultare dai giornali o libri di carico e scarico tenuto per ciascuno dei rami di manifattura. La lana filata che si passasse all'orditura risulterebbe *scaricata* sul giornale tenuto per la filatura, e *caricata* su quello tenuto per l'orditura e tessitura. Così, dopo la serie delle operazioni necessarie per ridurre la lana greggia a panno, e durante le quali i passaggi delle materie da uno in altro lavorerio dovranno essere stati dimostrati sui giornali di ciascun lavorerio, il giornale dell'ultimo lavorerio cui i materiali pervennero, ne dimostrerà l'esistenza sotto quella forma alla quale le successive modificazioni li avranno ridotti. Ma (come si è veduto nel Capitolo precedente a pag. 210) in tutti questi passaggi, oltre al tener conto dei materiali, si terrà conto in ciascun giornale del valore loro attribuito quando pervennero alle rispettive manifatture, e di quello aggregato ai medesimi in ogni manifattura.

I libri di prenotazione di competenze ed adempimenti in generi diversi possono, come quelli delle competenze in denaro, distinguersi in tre specie (vedi pag. 224), cioè quelli che dimostrano soltanto le competenze; quelli che dimostrano nel tempo stesso le competenze e gli adempimenti, e quelli che dimostrano soltanto gli adempimenti. Tutta la diversità fra i

libri di prenotazione a generi e quelli di prenotazione a denaro consiste in ciò, che mentre in questi ultimi una sola colonna basta per la dimostrazione delle competenze o degli adempimenti in denaro, in quelli di competenze a generi devonsi introdurre le colonne opportune per le diverse qualità di generi costituenti competenze. Così, se si trattasse di retribuzioni livellarie in grani, la colonna destinata all'annotamento, sia della competenza come dell'adempimento, dovrebbe essere suddivisa in tante colonne subalterne quante sono le qualità dei generi che entrano nella retribuzione, p. e. *frumento*, *segale*, *orzo* ecc.

Anche in questi libri di prenotazione converrà, tutte le volte che si possa farlo, introdurre la valutazione degli articoli, senza di che la registrazione sistematica darà solamente i quantitativi di competenza dei diversi articoli, e mancherà l'elemento per valutare l'importanza della competenza medesima. Supponendo, come si è fatto, la competenza di percezione di diverse specie di granaglie, si dovrà sempre attribuire alle medesime un valore in denaro, altrimenti non si potrebbe introdurre nel quadro dei prodotti dell'Amministrazione la parte di rendita consistente in livelli a generi.

Se non importasse il dare sul libro di prenotazione un valore ai generi, come nel caso di dover preparare una dotazione di assegni di legna, lumi od altro a diversi impiegati, nel qual caso la prenotazione serve di norma per eseguire le corrisponsioni, dovrà però sempre nel libro di scarico dei diversi articoli assegnarsi ai medesimi un valore, giacchè altrimenti operando, non potrebbesi nel conto d'Amministrazione avere una idea positiva della spesa sostenuta per *assegni in natura* agli impiegati.

In quanto alle relazioni reciproche fra l'Inventario, il Giornale, i libri di prenotazione ed il libro Mastro, vale il già detto parlando della Contabilità delle Amministrazioni a denaro.

Registrazione sistematica. — Anche la registrazione sistematica segue nelle Amministrazioni a generi le stesse norme che nelle Amministrazioni a denaro. Il libro Mastro, i prospetti periodici, il rilievo ecc. sono disposti nella identica maniera, e servono agli identici usi, soltanto invece dell'unica colonna per la registrazione delle somme, vi si devono introdurre le colonne necessarie per la *specificazione* e *valutazione* dei generi costituenti competenze e nei quali si verificano gli adempimenti.

È ben vero (e ne possiamo citare un esempio in ciò che si insegna nelle Istituzioni sistematiche della scienza dei conti del professore Smrka) che la tenuta del libro Mastro dei prodotti si fa in alcune Amministrazioni consistere semplicemente in un libro di carico e scarico, il quale dimostra soltanto per ciascuna rubrica l'entrata e l'uscita. Ma questo metodo di tenere il libro Mastro non raggiunge lo scopo principale che è quello di classificare i prodotti e di determinare la rendita, e può valere solamente in tutti quei casi nei quali i diversi prodotti sono calcolati sul *vero fatto dell'entrata*, ed il loro consumo sul *vero fatto dell'uscita*. A cagion d'esempio il prodotto di un orto, di un bosco, di una selva non figurerebbe alla competenza rubricata se non nella cifra determinata dal fatto, e la competenza attiva sarebbe nello stesso tempo un adempimento. Si potrà dunque in ciascuna di quelle rubriche dar conto della parte di prodotto venduta, riferendosi per la dimostrazione al libro Mastro del denaro, ed in quanto alla parte di prodotto esistente in fine d'Amministrazione, essa verrebbe poi valutata all'atto della compilazione dell'inventario finale.

Intanto però la sua competenza complessiva, cioè la rendita o prodotto di ciascuna rubrica, non potrebbe conoscersi se non col mezzo di due elementi di conto, cioè il prodotto di vendita e la rimanenza. Se invece si desse alla competenza un valore in denaro, qualunque fosse l'esito degli articoli, questa sola valutazione abiliterebbe a stabilire il prodotto lordo di ciascuna rubrica, nello stesso modo che si arriva a stabilirlo col mezzo di *partite riassuntive* nella *scrittura doppia*.

Quando poi si trattasse di competenze determinate bensì da un contratto o da un patto qualunque, ma il cui adempimento può anche essere sospeso (come sarebbe il caso dei livelli e generi) è evidente che se il libro Mastro dei prodotti si limitasse a tener conto del carico e dello scarico, esso non sarebbe più utile di quel che lo sia un giornale e le competenze non si figurerebbero se non nella parte adempita. Non si avrebbe dunque nel registro un dato per istabilire la *competenza* per livelli in generi.

Un libro Mastro del prodotto in generi dovendo dimostrare la rendita in questi generi medesimi, come il Mastro del denaro dimostra quella in denaro, è evidente che non dovrà servire unicamente alla registrazione dell'entrata e dell'uscita, ma che dovrà presentare per ogni categoria o titolo di rendita la competenza, l'adempimento ed il residuo. Il movimento dei generi essendo dimostrato dai giornali, se si darà il caso che da diversi titoli di rendita (p. e. livelli, decime, coltivazione economica) pervengano all'Amministrazione diverse quantità *dello stesso genere*, questi figureranno sempre nel giornale, che fa, come abbiamo veduto, l'ufficio di un libro di Magazzino. Il mastro delle *rendite in generi* classificherebbe opportunamente queste rendite determinandone la competenza, mentre i giornali di carico e scarico dimostrerebbero l'uno e l'altro per ciascun genere o articolo.

Per non ripetere quanto abbiamo dettagliatamente spiegato trattando delle Amministrazioni a *solo denaro*, e per dare ciò non ostante una idea sufficiente della Contabilità delle Amministrazioni a generi e delle Amministrazioni *miste*, faremo ora una pratica generale applicazione (cioè senza materialmente compilare i registri) della Contabilità Camerale ad una Amministrazione Demaniale. Noi speriamo che le osservazioni le quali si renderanno necessarie nello sviluppo del seguente *tema generale* riesciranno all'intelligente lettore più utili che non lo potrebbe essere la nuda esposizione e sviluppo di un *caso concreto*, perchè avremo l'opportunità di indicare la disposizione e l'uso dei giornali, dei libri di prenotazione, e del registro, non che le relazioni reciproche di questi libri fra loro (1).

Applicazione generale del metodo di Contabilità Camerale ad una Amministrazione Demaniale.

Supponiamo che un Agente Demaniale sia spedito in un Distretto montuoso nel quale si trovano sparsi diversi debitori verso il Demanio per capitali ed interessi, per annualità livellarie, per legati, per fitti ecc., e che insieme all'incarico di esazione sia demandato a quell'Agente anche l'obbligo di tenere i proprj conti col metodo Camerale.

Per dare una maggiore estensione all'Amministrazione, e perchè ne scaturisca il bisogno di valersi della registrazione nei diversi libri di competenze e relativi adempimenti e denaro ed in generi, supponiamo che alcune delle annualità livellarie siano in contanti, ed altre in generi; che lo stesso succeda pei legati; che alcuni dei Capitali sieno repetibili, cioè che l'Amministrazione abbia un diritto ad esigerli, che altri invece siano della categoria dei censi e che per conseguenza l'Amministrazione abbia solamente diritto al conseguimento degli interessi in perpetuo; che i fitti, altri siano di case, altri di fondi coltivati, ed altri di fondi selvati ed incolti.

Supponiamo finalmente che l'Agente Demaniale abbia la facoltà di trattare coi debitori per l'affrancazione delle annualità, siano perpetue come temporarie, essendosi riservata l'Am-

---

(1) L'esemplificazione estesa in un libro di istruzione, *particolarmente destinato a dimostrare l'applicabilità dei principj*, noi crediamo che la sua maggiore utilità dipenda dalla *generalità* colla quale viene esposta. Quando lo studioso abbia veduto per le *generali* l'applicabilità della teoria spiegategli, non troverà molta difficoltà nel prepararsi [illegible] delle *pratiche concrete applicazioni* per conciliarsi colle materiali scritturazioni.

ministrazione Superiore il diritto di approvare i contratti, cosicchè resti all'Agente anche l'obbligo di esigere i capitali di affrancazione ed i loro interessi.

Noi possiamo dare a queste idee generali tutta l'estensione che vogliamo; ma, astrazion fatta dalla quantità del lavoro di registrazione, noi vedremo facilmente come possa questo lavoro medesimo essere ripartito, e di qual natura saranno le registrazioni per mezzo delle quali potrà l'Agente dimostrare i risultamenti dell'Amministrazione a lui affidata.

Progrediamo pertanto secondo il metodo più naturale nella indicazione delle registrazioni che l'Agente dovrà eseguire sui diversi libri nella cui tenuta consiste la Contabilità Camerale.

Giornali. — L'Agente disporrà prima di tutto un *giornale pel denaro*. Di questo abbiamo già una perfetta idea. Vi introdurrà delle colonne di riferimento per citare i fogli dei diversi libri sussidiarj, ossia dei libri di prenotazione di competenze e relativi adempimenti.

Questo giornale di Cassa potrà presentare gli introiti ed i pagamenti già classificati in diverse colonne secondo la loro natura (Parte prima, pag. 174). Per tal modo in un giorno qualunque se ne potranno p. e. rilevare le somme introitate in un dato periodo in causa di *esazioni di capitali*, *per interessi*, *prezzi di affrancazione*, *livelli*, *fitti*, *legati* ecc., come pure le somme pagate per *salarj agli impiegati subalterni*, per *fitto del locale d'Ufficio e dei Magazzini*, per *spese di cancelleria*, di *trasferte* ecc.

Tali classificazioni presentano anche l'opportunità di controllare in certo qual modo le prenotazioni, giacchè se nel libro di prenotazione per gli interessi di capitali e loro adempimento, si trovasse alla fine di un tal mese che gli adempimenti sommano a Lir. 200, il giornale di Cassa, nella colonna destinata agli interessi, deve presentare l'identica somma, e si avrebbe già, in questa coincidenza di risultati, una semiprova della esattezza delle registrazioni.

Il giornale pei generi o pei prodotti naturali, il quale terrà luogo anche di *libro di Magazzino* per la dimostrazione del carico e dello scarico dei diversi generi che i livellarj devono retribuire, potrà dall'Agente essere ripartito in altrettante colonne, tanto nel carico come nello scarico, quante sono le qualità dei generi retribuibili dai livellarj.

Così ad ogni momento di introito di generi, o di uscita dei medesimi, sotto la rispettiva data si farà l'indicazione dell'individuo retribuente, e del titolo della retribuzione, oppure l'indicazione dell'individuo percipiente e del titolo di percezione, esponendo nella colonna apposita il quantitativo del genere, ed anche l'importo, giacchè sarà sempre conveniente l'introdurre questo dato di conto nel giornale tutte le volte che si potrà stabilirlo.

Se vogliamo supporre che non solo fra i livelli, ma anche fra i legati ve ne siano di quelli in generi, e che gli uni e gli altri mostrano la più specie di articoli diversi, potremo anche immaginare che l'Agente tenga più giornali, uno p. e. per il carico e lo scarico delle granaglie, un altro pei legumi, e pei pollami, cera ecc.

Libri di prenotazione per le rendite. — Ammettiamo che questi libri debbano servire alla prenotazione delle competenze di rendite e dei relativi adempimenti. Anche di questi libri converrà all'Agente Demaniale di tenerne diversi secondo la natura delle attività e delle passività competenti all'Amministrazione; e così, per le fatte supposizioni:

1.° Un libro di prenotazione pei capitali attivi, e pei dipendenti interessi;
2.° Un libro di prenotazione pei livelli;
3.° Un libro per le annualità di Censo;
4.° Un altro per quelle di legati;
5.° Un libro pei fitti attivi; ecc.

In ciascuno di questi libri, per qualunque ramo di rendita abbia a servire, l'Agente tro-

sarà utile il fare tre separazioni, col destinare uno spazio alla competenza, un secondo all'adempimento, ed un terzo al residuo. Ciascuno poi di questi tre spazi dovrà essere ripartito a misura dell'occorrenza, ed oltre a ciò devono introdursi le colonne di collegamento necessarie per la citazione dei fogli del Mastro in cui le competenze dovranno essere riportate, e dei fogli del giornale dai quali sono tratti gli adempimenti, e come ora verremo con maggior dettaglio esponendo.

1.° *Libro di prenotazione dei capitali ed interessi.* — In questo libro si potrà destinare un foglio completo (facciata sinistra e facciata destra) a una o più partite di debitori dando a queste partite un numero progressivo. Una prima colonna a sinistra potrà essere occupata dal cognome e nome dei debitori. Una successiva colonna potrà destinarsi alla citazione del documento dal quale è comprovata la competenza. Verrà in seguito la colonna di riferimento al libro Mastro, e quindi, classificata per capitale ed interessi, la competenza.

L'adempimento dovendo avere la sua giustificazione nel giornale, lo spazio disposto per dimostrarlo dovrà contenere una colonna di riferimento al giornale medesimo. Se l'Agente volesse dimostrare gli adempimenti di competenza per trimestre, dividerebbe in quattro colonne lo spazio compreso sotto il titolo *adempimenti* contrassegnando ciascuna colonna col numero progressivo del trimestre e suddividendo poi lo spazio destinato agli adempimenti di ciascun trimestre in due, uno pel capitale e l'altro per gli interessi, ed introducendo per ciascun trimestre una colonna pel riferimento al giornale di Cassa. Riunendo in due separate colonne il complessivo adempimento per capitale e quello per interessi, potrebbe confrontare l'uno e l'altro colla rispettiva competenza, e stabilire la competenza *residua*, la quale risultando per tal modo già distinta per capitale e per interessi, servirebbe per l'impianto delle partite nel principio dell'anno successivo.

2.° *Il libro di prenotazione pei Livelli* conterrebbe esso pure le tre generali indicazioni di *competenza, adempimento e residuo*. I cognomi e nomi dei debitori, come pure la citazione dei documenti dai quali risultano i debiti, ed il riferimento al Mastro saranno le prime indicazioni a mostrarsi; ma in quanto alla *competenza*, all'*adempimento* ed al *residuo*, bisognerà che ciascuna di queste indicazioni venga suddivisa in tante colonne quanti sono gli articoli e generi costituenti prestazione. Così p. e. sotto l'indicazione generica di *competenza*, si potrebbe fare una prima classificazione *in denaro* ed *in generi*, e sotto l'indicazione *generi*, si specificherebbero quelli che devono essere retribuiti dai livellarj, p. e. *frumento*, *segale* ecc. Lo stesso farebbesi per l'adempimento e pel residuo: in somma adotterebbesi per ciascuna delle dimostrazioni (di competenza, di adempimento, e di residuo) un metodo di classificazione simile a quello da noi proposto nella parte prima (pag. 194) modificato a norma delle particolari circostanze dell'Amministrazione, le quali potendo variare all'infinito, sarebbe inutile il dar qui un modello cui materialmente attenersi.

Per completare e rendere più utili le prenotazioni, l'Agente non si accontenterà di indicare il quantitativo di ciascun genere costituente competenza, ma ne esporrà anche il valore. Questa valutazione sarà probabilmente in appoggio dei patti di surroga di una data somma di denaro ed un determinato quantitativo di generi convenuti fra i livellarj e l'amministrazione, e quando ciò non sia, si potrà fare sui dati del valore attribuito in commercio al genere nel giorno in cui matura la rispettiva competenza.

3.° *Il libro di prenotazione per le annualità di censo* potrebbe riuscire molto più semplice, trattandosi ordinariamente di sole retribuzioni in denaro, e limitandosi perciò il bisogno delle registrazioni alla consueta indicazione dei debitori, dei documenti, del riferimento al Mastro per le competenze, del riferimento al Mastro ed al Giornale per gli adempimenti, e finalmente delle somme *dovute*, *pagate* e *rimaste a pagare* dai debitori di Censo.

In quanto ai livelli e denaro ed alle annualità censuarie, i relativi pagamenti verranno tra-

speciali del giornale di Cassa nei libri di prenotazione, si avrebbe come altrove si è osservato, una maggiore garanzia della esattezza delle registrazioni nel Mastro.

4.° Il libro di prenotazione dei legati annui potrebbe essere disposto in un modo simile a quello dei livelli e ciò per la falsa supposizione che anche fra i legati ve ne sieno di quelli a denaro e di quelli e generi

5.° Il libro di prenotazione pei fitti finalmente dovrebbe indicare:

a) la denominazione, l'ubicazione, la misura, i confini, ed il numero di mappa delle proprietà affittate;

b) il cognome e nome degli affittuarj e delle loro sigurtà,

c) l'atto d'investitura, come pure il principio e la cessazione della conduzione e

d) la competenza annua di fitto, suddivisa in rate, se così in parte l'investitura;

e) l'adempimento di questa competenza.

Non giova richiamare qui le già fatte osservazioni intorno alla identità di risultati che presentano le registrazioni simultanee fatte nei giornali e nei libri di prenotazione e quelle che si fanno in un registro a scritture doppie (Vaggasi in proposito l'osservazione a pag. 232). Intanto può non vedersi che l'Agente Demaniale col mezzo dei giornali di Cassa e con quelli dei prodotti naturali, potrebbe tenere in perfetta evidenza il carico e lo scarico del denaro e dei generi; che i libri di presentazione potrebbero servirgli per dimostrare con dettaglio le competenze dell'Amministrazione; che l'adempimento parziale e totale delle singole competenze, registrato nei libri di prenotazione, ha un opposto nei giornali di Cassa e in quelli dei prodotti naturali; che finalmente i libri di prenotazione ed i giornali preparano all'Agente i positivi dati per la *classificazione sistematica* nel libro Mastro.

Libri di prenotazione per le spese — I giornali di Cassa e dei prodotti naturali servono tanto per l'attivo come per il passivo, dimostrando il carico e lo scarico; ma i libri di prenotazione vengono ordinariamente distinti pei prodotti e per le spese. Bisognerà pertanto, nelle premesse ipotesi, che l'Agente Demaniale tenga dei libri sussidiarj per la dimostrazione:

a) delle spese pel salario agli impiegati subalterni;

b) delle spese di fitto pel locale d'Ufficio e pei magazzini nei quali riporre i generi;

c) delle spese per trasferte, e simili.

Volendo che questi libri sussidiarj presentino tutti i caratteri di una scrupolosa conoscenza col metodo di Contabilità Camerale, dovrebbero dimostrare le *competenze*, gli *adempimenti* ed i *residui*.

Il libro dei salariati sarebbe per conseguenza disposto nel modo indicato a pag. 139 e conformemente o similmente al modello N.° XIII in fine del Capitolo VI.

Il libro delle spese per fitti dimostrerebbe i creditori della accennata indicherebbe la natura e la loro durata; specificherebbe i locali in affitto in seguito darebbe la competenza pagata dall'Amministrazione, e quindi, all'appoggio del giornale, il relativo adempimento; per cui verrebbe colla fine dell'anno a conoscersi le competenze inadempiute.

Finalmente il libro delle spese per trasferte, oggetti di cancelleria ecc. potrebbe limitarsi ad un dettaglio delle molte piccole spese di tal natura, il cui importo complessivo va trasportato nel giornale di Cassa in fine di ogni mese, sarebbe sempre giustificato dal dettaglio del libro sussidiario e dallo ricevute in esso notate; con molta semplificazione del Giornale di Cassa.

Questi libri sussidiarj al libro di Cassa giustificano vedesi particolarmente adoperati nella Contabilità Commerciale (parte prima pag. 138), ed il loro uso torna spesso volte utilissimo in quella delle pubbliche amministrazioni, come abbiamo accennato parlando dei libri ausiliarj.

Registro per la verificazione sistematica o Mastro. — Dopo avere passato ai materiali che l'Agente Demaniale dovrà predisporre per dimostrare l'andamento della sua gestione, vediamo come possa verificarsi in questa operazione. La cosa è assai difficile di quel che sembra a primo aspetto, giacchè non si tratta che di verificare dei già *disposti* elementi di conto.

Immaginiamo un libro nel quale l'Agente abbia a stabilire altrettante *rubriche* attive e passive quante sono le classi di competenza di rendita e di spesa *in denaro*, e per le quali ha ripartiti i fibri di prescrizione. (Veggasi *del libro Mastro del denaro*, pag 230).

In questo libro potranno colle due pagine destra e sinistra stabilirsi quattro quarti generali, cioè

a) Una spesa da destinarsi alla indicazione del numero progressivo delle partite, alla situazione dei libri di prescrizione, ed alla indicazione dei debitori o dei creditori (secondochè si tratti di rubriche attive o di rubriche passive) e dei titoli di debito o di credito.

b) Una spazio per la competenza da dividersi poi in tre colonne, cioè: la prima per le somme parziali o debito ed a credito dei singoli individui (p. e. dimanda per registrarsi, l'una sotto l'altra, le diverse rate di interessi a carico di un individuo indicato nello spazio *a*); una seconda per le somme risultanti alle rubriche *subalterne* (p. e. *se si tratta* stabilite due rubriche *livelli perpetui*, e *livelli temporarj* subalterne ad una rubrica generale Livelli, la quarta seconda colonna sarebbero riportate a parte le due *competenze complessive* dei *livelli perpetui* e dei *temporarj*; una terza colonna sarebbe poi destinata a riunire in disarmo competenze delle rubriche subalterne ad a presentare così la competenza di ogni *rubrica generale* (p. e. nella premessa ipotesi, si riporterebbe nella terza colonna la somma delle due competenze dimostrate nella seconda pei livelli perpetui e pei temporarj).

c) Uno spazio per l'adempimento. Questo spazio deve contenere i " d'riferimento ai quaderni 2.° una colonna per gli adempimenti parziali inferibili ad una stessa partita, come p. e. per le diverse rate di un canone corrisposte da un tale individuo, 3.° una colonna per la somma delle rubriche subalterne ed una 4.ª per la somma delle rubriche generali (come p. e. pei canoni annui adempimenti dei livelli perpetui, e per quelli dei temporarj nella 3.ª; e pel totale adempimento di questo due competenze nella 4.ª

d) Uno spazio pel residuo delle rubriche il quale deve così esso dividersi in due colonne, l'una per la dimostrazione dei residui appartenenti alle rubriche subalterne, l'altra pei quali appartenenti alle rubriche generali.

Si troverebbe finalmente utile il lasciare coll'ultimo margine a destra uno spazio per le osservazioni che occorrano fare.

Escendosi anche dalle attività in generi, l'Agente dovrà disporre per questo un *Libro Mastro* nel quale potesse dimostrare la competenza, gli adempimenti ed i residui. Non vi sarà altra differenza fra questo libro e quello della competenza in danaro, se non la maggiore divisione di altrettante colonne quanti sono i generi costituenti competenza.

Gli occorrerà però sempre dare ai generi stessi un valore in denaro, perchè altrimenti il Mastro non presenterebbe gli elementi necessarj per bene misurare il suo rendimento della competenza in generi, e l'Agente sarebbe obbligato a stabilire la competenza stessa riconoscendo i dati di ricavo dalla vendita dei generi, e della consecutiva Emula, nella quale operazione sarebbe poi sempre obbligato ad attribuire un valore alla consecutiva medesima.

È evidente che il libro Mastro per le rubriche di prodotto in danaro, ed il libro Mastro per le rubriche di prodotto in generi, qualunque tenuti separatamente, servirebbero all'Agente per tenere in evidenza la competenza, gli adempimenti, ed i residui di tutti i rami di rendita, e gli somministrerebbero tutti i dati per una dimostrazione della condotta come avrebbe potuto farlo un registro a scrittura doppia mediante diverse partite resultanti di rendita.

Uso dei libri di prenotazione. — Disposto in tal maniera il registro per la sistematica descrizione delle rendite e spese *in denaro*, ed il registro per quelle *a generi*, se l'Agente, in capo al primo spazio (*a*) mettesse una intestazione *Livelli*, e sotto questa intestazione ne ponesse una *subalterna* contrassegnata da una lettera, ed intitolata *livelli perpetui*, potrebbe desumere dal libro di prenotazione dei livelli tutti i dati per dettagliare, sia nel Mastro delle attività in denaro, sia in quello delle attività in generi, secondo l'occorrenza, le singole competenze dei *livelli perpetui*. Esso citerebbe pertanto il detto libro di prenotazione, e specificherebbe in registro nella rubrica subalterna *livelli perpetui* i singoli debitori, esponendo nella colonna delle somme parziali (*b*) le singole competenze.

Mentre sta operando queste trascrizioni dal libro di prenotazione nei due registri, l'Agente avrebbe cura di citare in questo libro medesimo il foglio del Mastro sul quale va di mano in mano notando le competenze.

Quando tutte le competenze per *livelli perpetui* si troveranno registrate nella colonna delle somme parziali, l'Agente ne farà la riunione e riporterà il complessivo importo della rubrica subalterna *livelli perpetui* nella successiva colonna destinata alle somme delle rubriche subalterne.

Se l'Agente, operando nello stesso modo, trasporterà dal libro di prenotazione dei *livelli temporarj* le rispettive competenze; se dopo registrate nella colonna delle somme parziali tutte le competenze, ne trasporterà il montare complessivo nella colonna destinata alle somme delle rubriche subalterne, potrà formare una sola somma delle due subalterne competenze pei *livelli perpetui* e pei *temporarj*, e scrivere questa somma complessiva nella colonna destinata alle competenze della *rubrica generale*.

Per tal modo il registro dimostrerebbe prima il dettaglio delle competenze; riunendo poi le competenze delle categorie congeneri, ne farebbe conoscere l'importo; riportando le competenze congeneri (p. e. livelli perpetui, livelli temporarj ecc.) in una sola colonna, dimostrerebbe la competenza complessiva per quella *rubrica generale* sotto la quale vennero poste le diverse categorie di competenze.

Ciò che supponiamo fatto pei livelli, possiamo immaginare che sia fatto per gli interessi, pei legati, pei censi, ed in generale per tutte le categorie di attività e di passività che entrano nell'Amministrazione, ed il registro presenterà in tal caso tutte le competenze, le quali avranno una giustificazione nei più estesi dettagli dei rispettivi libri di prenotazione.

Se i libri di prenotazione comprendessero, come abbiamo supposto, oltre le *competenze* anche gli *adempimenti*, per la scritturazione di questi nel libro Mastro possono servire di appoggio gli stessi libri di prenotazione, i quali hanno a loro volta, anche per gli adempimenti, le giustificazioni nei dettagli del giornale.

Osservazione. — Siccome i libri di prenotazione specificano in realtà le *competenze passive* dei singoli debitori verso l'Amministrazione per la quale quelle *competenze* diventano *attive*, così la trascrizione in registro delle competenze medesime equivale in effetto alla *doppia registrazione*, cioè al riferimento dei *debiti individuali* ad una o più *partite riassuntive di attività* per l'Amministrazione. Una simile osservazione può farsi per le competenze passive dell'Amministrazione medesima.

Uso dei giornali. — In generale però possiamo considerare i giornali come la guida nella registrazione degli adempimenti, per cui l'Agente, dopo aver portato sul registro le competenze, potrà nello spazio appositamente destinato (Vedi pag. 248 *c*) registrare gli adempimenti delle competenze, citando sempre sul giornale il foglio del registro nel quale essi adempimenti vengono mano mano trasportati, e sul registro il foglio del giornale da dove gli adempimenti stessi vengono elevati.

La stessa disposizione delle colonne in cui l'adempimento trovasi ripartito nel registro (pag. 248, lettera *c*) è sufficiente per guidare l'operatore nella scritturazione degli adempimenti risultanti o dal giornale o dai libri di prenotazione, non si tratta che di usare tutta l'attenzione per non iscambiare l'adempimento relativo ad una competenza con quello relativo ad un altra.

Calcolazione dei residui, e riepilogo delle rubriche. — In quanto alla calcolazione dei residui ed al riepilogo delle rubriche, non avrà l'Agente che a confrontare le competenze cogli adempimenti onde stabilire i primi, disponendo poi pel riepilogo un foglio coi ripartimenti introdotti nel registro, o nei registri, se avrà dovuto tenere un mastro per le attività in generi. Del resto ne pare che la spiegazione fatta in questo capitolo (pag. 231, e 232) di tali operazioni possa servire a chicchessia di non oscura guida nell'eseguirle sopra un caso concreto qualunque.

Per dare una più positiva idea della contabilità che si potrebbe adottare nei casi analoghi a quelli finora trattati per le generali, facciamo seguire un modello, tanto per il libro Mastro delle rendite in denaro, quanto per quello delle rendite in generi. Siccome il lettore ha già una positiva cognizione del modo con cui si compila un Inventario, ed oltre alle spiegazioni, ha avuto anche sott'occhio (pag. 164, 167, 168 ecc.) i modelli dei giornali pel denaro e pei generi, e dei libri di prenotazione (pag. 180, e seguenti), non crediamo indispensabile il proporre lo sviluppo di un tema per dimostrare materialmente l'uso dell'inventario, dei giornali e dei libri di prenotazione.

Premettiamo ai due Modelli l'*Epilogo* delle rubriche di rendita *a denaro* registrate nel primo di essi, ommettendo quello delle rubriche di rendita *a generi* registrate nel secondo il quale avrebbe necessitato un dettaglio maggiore senza presentare importanti difficoltà. Il lettore potrà farlo da sè per proprio esercizio, come potrebbe ideare da sè stesso un Registro per le *rubriche di spesa* (1).

Il lettore esaminando i due modelli seguenti potrà facilmente ideare da sè quelli dei giornali e dei libri di prenotazione, e nello stesso tempo riconoscere l'uso degli uni e degli altri nella registrazione sistematica (2).

(1) L'Epilogo avrebbe dovuto far seguito al modello di registro, ma vi si è premesso per disimpegno *di tipografia.*

L'Editore.

(2) L'esercizio sopra casi concreti, che non avremmo qui potuto introdurre senza estendere di troppo i confini di questo trattato, e senza limitare di più le teorie e le nozioni amministrative che ci parvero di maggiore interesse, potrà farsi dal lettore seguendo passo passo le indicazioni del problema generale e sostituendo in esso ai *dati generali* dei dati positivi e concreti.

Epilogo delle rubriche di rendita a denaro (dimostrate nel seguente Modello di Registro).

Denominazione delle rubriche	Competenza per rubriche		Adempimento per rubriche		Residuo per rubriche	
	parziali	generali	parziali	generali	parziali	generali
I. *Annualità perpetue.*						
a) Livelli	190, 90		185, 10		5, 80	
b) Legati	44, 00		44, 00		»	
c) Censi	172, 00		164, 75		7, 25	
Somme per la rubrica N. I		406, 90		393, 85		13, 05
II. *Fitti.*						
a) Fitti di case	228, 85		200, 00		28, 85	
b) Fitti di boschi	420, 00		420, 00		»	
Somme per la rubrica N. II		648, 85		620, 00		28, 85
Somma complessiva	1055, 75	1055, 75	1013, 85	1013, 85	41, 90	41, 90

Numero progressivo delle partite	Denominazione e Numero delle Rubriche particolari e generali	Riferimento alla Prenotazione	COMPETENZA di ciascuna partita	Somme della rub. ch. parziali	Somme della rub. ch. generali
	N° I Annualità perpetue a denaro.				
	a) Livelli				
1	Angelini Giovanni	Lib A C.° a	75,60		
2	Fadanza Michele	» 3	115,10	190 90	
	b) Legati				
1	Ettorini Giulio	B f.° 7	15, 90		
7	Germinelli Gaetano	» 8	28, 10	44. 00	
	c) Canoni				
1	Paulucci Cristoforo	» 9	108, 00		
2	Germinali fratelli	» 10	7 25		
3	Polenghi Emilio.	» 11	42, 75	172, 00	
	Somma per la rubrica N° I			406, 90	406, 90
	N.° II Fitti di proprietà a denaro.				
	a) Fitti di case				
1	Comunità di Lovere	Lib F f.° 1	213, 70		
2	Fabbriceria parrocchiale di Lovere	» 2	15, 15	228, 85	
	b) Fitti di boschi cedui				
1	Rossi Giovanni	» 3	420, 00	420, 00	
	Somma per la rubrica N° II			648, 85	648 8
	Somma per tutte le rub. precedenti.				1055,

Digitized by Google

TRO per le rendate in denaro.

affini- pente ol ormule	ADEMPIMENTO					RESIDUO per le rubriche		OSSERVAZIONI
	Data		per mancanza partita	Somma tutta una				
	Giorno	Mese		parziali	generali	parziali	generali	
								NB. Qui si possono esporre i motivi dell'arretrato, e quelli degli mancanti dimostrazioni delle competenze a fronte di quelle dell'anno precedente, come pure quegli altri lumidenti che potessero prevenirsi nel corso dell'Amministrazione
18[n] 3	13	Gennaio	70,00					
7	21	Agosto	135,10	205,10		5,80		
9	15	Settembre	15,90					
5	3	Luglio	28,10	44,00		"		
3	2	Febbrejo	120,00					Qualunque possa essere il numero delle rubriche, le scritture relative a ciascheduna in un medesimo centro separato, per cui completasi la registrazione, il Libro Mastro somministrerebbe tutti i dati per compilare il suo assunto, il quale con riferimento al Mastro presentar dovrebbe sottratto la compitazione, fedelmente preposto, ed i residui per *rubriche* parziali e *tabellone* e per *rubriche* generali. Veggasi del resto per la formazione del riassunto quanto si è spiegato a pag. 222, ed il modello precedente
3	detto	detto	42,75	164,75		7,25		
				393,85	393,85	13,05	13,05	
9	21	Settembre	200,00					
				200,00		28 85		
9	29	Settembre	420,00	420,00		"		
				620,00	620,00	28,85	28,85	
					1013,85		41,90	

MODELLO di un LIBRO MASTRO per le rendite in gener

Num progressivo	Denominazione e Numero delle Rubriche subalterne e generali	Riferimento alla premessa somma	COMPETENZA ANNUALE E SUO VALORE				
			Frumento	Segale	Valutazione in denaro	Somma delle rendite subalterne	generali
	N.° I. Annualità o generi.						
	a) Levate perpetue						
1	Panissa Giacomo	Lib.E 1	Quin. 0,70	Quin. 1.15	34,05		
2	Bellorini Matilde	2	1,00	0,60	24,00		
3	Gasparetti Nicola	3	0,75	0,75	29,25	87,30	
	b) Levate temporali						
1	Maloeti Paolo	Lib.E 4	»	0,15	2,25		
2	Nonesi Achille	5	»	0,75	11,25	13,50	
	c) Livelli						
1	Ceffalli Gaetaniano	Lib.E 6	0,25	0,25	9,75		
2	Sentveglio Giuseppe	7	1,00	»	24,00		
3	Pacsetti Enrico	8	0,75	0,75	29,25	63,00	
	Somma per la rubrica N.° I		4,45	3,30		163,80	163,80
	N.° II Prodotti dei Beni, in economica amministrazione.						
	a) Dai beni demaniali						
1	Cosse dalla dimostrazione in	Lib.O21	7,25	3,15	221,25	221,25	
	b) Dai beni ecclesiastici						
1	Convenio coll'affittuario Rey	O 32	2,00	1,25	66,75		
2	Simile coll'affittuario Melli	» 23	0,75	3,10	64,50	131,25	
	Somma per la rubrica N.° II		10,00	7,50		352,50	352,50
	Somma per tutte le rubriche precedenti						516,30

NB Valutato il Frumento L. 24, e la Segale L. 15 al Quintale).

ADEMPIMENTO IN GENERI E SUA VALUTAZIONE							RESIDUI, cioè				
Riferimento al Giornale		Frumento	Segale	Valutazione in denaro	Somma delle Rubriche subalterne	Somma delle Rubriche generale	Frumento	Segale	Valutazione in denaro	Somma delle Rubriche subalterne	Somma delle Rubriche generale
[illegible]	Luglio	0, 70	1, 15	35, 05			»	»			
[illegible]	d.°	1, 00	0, 00	24, 00			»	»			
Fa 12	d.°	0, 95	0, 75	28, 25	87, 30		»	»			
							»	0, 15	2, 25		
12	Luglio	»	0, 75	11, 25	11, 25		»	»	»	2, 25	
14	Luglio	0, 25	0, 25	9, 75			»	»	»		
d.°	d.°	0, 50	»	12, 00			0, 50	»	12, 00		
d.°	d.°	0, 75	0, 75	29, 25	51, 00		»	»	»	12, 00	
		3, 95	3, 65		149, 55	149, 55	0, 50	0, 15		14, 25	14, 25
15	Luglio	7, 25	3, 15	221, 25	221, 25		»	»	»		
14	Luglio	2, 00	»	48, 00			»	1, 25	18, 75		
21	d.°	»	3, 10	46, 50	94, 50		0, 75	»	18, 00	36, 75	
		9, 25	6, 25		315, 75	315, 75	0, 75	1, 25		36, 75	36, 75
						465, 30					51, 00

IV. *Altre modificazioni ed usi della Contabilità Camerale.*

La Contabilità Camerale, della quale abbiamo fin qui esposti i metodi ordinarj, viene diversamente modificata, semplificata od estesa secondo i bisogni delle diverse amministrazioni e secondo lo scopo cui tende la tenuta dei conti delle amministrazioni medesime. Ci limiteremo a far conoscere alcune di queste modificazioni le quali serviranno nello stesso tempo a persuadere che le modalità della Contabilità Camerale, come in quella tenuta a scrittura semplice ed a scrittura doppia possono variare all'infinito, e che ciò che più importa è di impossessarsi dei principj fondamentali eseguendone le generali applicazioni.

c) *Contabilità Camerale di un Ufficio di rendita tenuta con Giornale e libro di liquidazione.* — Uno dei metodi più semplici di Contabilità Camerale è quello che viene adottato presso le Casse principali di alcuni Ufficj di rendita, e specialmente presso le Casse principali delle poste.

Abbiamo già dato un'idea generale di questa amministrazione Camerale a pag. 56, e notato a pag. 57 che essa è divisa in tre rami: *trasporto di lettere*, *trasporto di denaro ed effetti*, e *trasporto di passaggeri*, e che i prodotti di questi tre rami vengono versati in una Cassa generale presso le Direzioni dai Contabili addetti ai rami stessi.

In quanto all'amministrazione dei tre rami sono stabilite delle norme con l'opportuno corredo dei relativi modelli (1), le quali prescrivono in massima che i Conti ed i prospetti d'amministrazione devono dimostrare gli introiti e le spese, i versamenti nelle Casse principali, ed i residui, e che ogni qualvolta i prodotti ascendano a Lir. 300, e non abbiano già una preventiva destinazione, abbiano a versarsi nella Cassa principale. Non interessando che all'impiegato di posta le norme per la *compilazione*, e la conoscenza delle relative modulo, ci limitiamo a notare che i documenti fondamentali dimostrativi dell'introito di ciascun ramo sono altrettanti giornali. Un giornale pel porto lettere dimostra l'introito d'*affrancazione*, e di *raccomandazione* per le *lettere impostate* e quello *di porto* per le *lettere distribuite*. Un giornale per il trasporto di denaro ed effetti dimostra l'introito per affrancazioni di oggetti trasmessi, e per porto di oggetti pervenuti e distribuiti: questo giornale serve alla compilazione di un rendiconto. Finalmente un apposito giornale serve poi a dimostrare il prodotto del trasporto di passaggeri.

Ora, per tutte queste ragioni dell'Amministrazione postale, come pure per gli introiti e pagamenti che riguardano in genere l'Amministrazione medesima e le liquidazioni dei conti coi Mastri di posta, è stabilita una Cassa detta principale presso le Direzioni, e la contabilità di questa Cassa è tenuta coi seguenti libri:

1.° *Un Registro di prenotazione delle competenze attive, e loro adempimento;*
2.° *Un Registro di prenotazione delle competenze passive e loro adempimento;*
Ciascuno di questi libri è seguito da un *Sommario*;
3.° *Un Giornale degli introiti del ramo lettere e diligenze* (2);
4.° *Un Giornale d'uscita del detto ramo;*
5.° *Un Giornale pei depositi.*

I registri di prenotazione detti anche di *liquidazione*, sono impiantati in modo, che per ciascun titolo o rubrica di attività o di passività è stabilito un numero di fogli sufficiente per le scritturazioni nel corso di un anno: questo numero di fogli è determinato dalla pratica.

---

(1) Il ramo *Poste* è uno di quelli presso i quali l'impiegato trova meglio ordinate in tante istruzioni a stampa quanto può in poco tempo renderlo edotto delle operazioni che deve eseguire. Queste istruzioni, che sono anche il più sicuro mezzo per garantire la puntualità del servizio, vennero pubblicate per la massima parte nel novembre 1835, dall'I. R. Direzione delle poste in Milano col mezzo della Stamperia Reale.

(2) Sotto la sezione *Diligenze* intendonsi compenetrati i due prodotti *trasporto di effetti*, e *trasporto di viaggiatori*.

Digitized by Google

L'impianto di queste rubriche è ordinato in maniera, che prima si presentano nei Registri quelle relative agli introiti o ai pagamenti *reali*, e successivamente quelle relative agli introiti od ai pagamenti *di giro*. Ciascuna rubrica porta un numero progressivo ed una denominazione, e presenta nella stessa pagina la *competenza* e l'*adempimento*, sempre ritenuto che presso ciascun Uffizio abbiano solamente ad impostarsi quelle rubriche, per le quali si verificano introiti, o pagamenti. Ecco, per un esempio, l'intestazione di una rubrica coi ripartimenti relativi.

INTROITI REALI												
COMPETENZA				PAGAMENTO								
N.° delle partite	Indicazioni delle competenze	Importo		In giornale			N.° delle partite	Indicazioni dei pagamenti	Importo			
				Articolo	Data				parziale		totale	
MULTE XXI												
1	Dal Vetturale Trentino Carlo per multa di invenzione di lettere come da decreto N.° del......	L. 30	25	Art.° 6	Gior. 2	Ottob.	1	Pagato a Cassa come alla competenza Per mese di ottobre	L. 30	25	L. 30	25

Le competenze potendo essere *fisse* od *eventuali*, o *derivanti da decreti speciali*, il Cassiere ne fa la scritturazione citando per *le fisse* il contratto, il decreto, o la disposizione di massima che in realtà determina *a priori* la competenza. Per le *eventuali*, cioè per quelle che possono (come il *porto lettere*) dare un maggiore o minor prodotto, non potendo le competenze essere determinate che in seguito al fatto, cioè a dire o sulle risultanze dei seguiti introiti o pagamenti (come per il *porto lettere*) o all'appoggio di speciali decreti (come per le multe per *lettere invenzionate*), la scritturazione delle competenze viene eseguita dopo conosciuti gli *introiti* od i *pagamenti realmente effettuati*, oppure all'appoggio del decreto che la determina.

Mano mano che succedono gli incassi ed i pagamenti, vengono questi registrati alle competenti rubriche nel libro di liquidazione, e quindi se ne eseguisce rispettivamente il trasporto o sul Giornale degli introiti o su quello dei pagamenti, notando nel libro di liquidazione l'articolo e la data sotto cui trovasi registrato il pagamento nel giornale, e ritenendo in questo la rubrica del libro di liquidazione dalla quale l'introito od il pagamento risulta.

In fine di ciascun mese vengono per ogni rubrica fatte le somme, le quali poi vengono disposte in due sommarj l'uno per gli introiti, e l'altro pei pagamenti in modo, che le dodici competenze mensili di ciascuna rubrica si trovano ordinate in linea orizzontale di una

tro alle denominazione della rubrica stessa, e ciascuna competenza mensile è registrata in una colonna verticale intestata ad un mese dell'anno; e siccome le denominazioni delle rubriche vengono scritte l'una sotto l'altra in un primo spazio a sinistra, e le somme rispettive in 12 colonne verticali portanti la denominazione dei 12 mesi, così nella colonna tredicesima, in qualunque linea orizzontale, trovasi la somma di introito o di spesa annua di quella rubrica alla quale quella linea orizzontale è destinata ed in fine a ciascuna colonna verticale si può ottenere la somma di introito o di spesa pel corrispondente mese dell'anno relativa a tutte le rubriche sia d'introito che di pagamento. Questi riassunti e Sommarj sono affatto simili a quelli dei quali si è parlato a pag. 238 e dimostrano l'andamento dell'Amministrazione.

È chiaro che gli introiti dimostrati dal sommario alla fine di un tal mese devono combinare nella somma fatta in fine di quel mese nel giornale di Cassa: una simile coincidenza fra il giornale ed il sommario deve presentarsi pei pagamenti.

Nel giornale poi vengono citati, con una numerazione, i ricapiti giustificativi di ogni articolo sia di introito che di pagamento, e per quelle partite le quali richiedono una registrazione in un libro dei conti particolari, è pure citato il foglio di questo libro nel quale vengono trasportati. Così p. e. i pagamenti per salarj ai diversi impiegati figurano nel libro di liquidazione alla rubrica *Salarj*, ma questi pagamenti diversi trovandosi registrati sotto *diverse date* nel giornale per gli stessi individui, e non potendo con il giornale presentare prontamente il conto di un individuo qualunque, vengono trasportati nel libro dei Conti particolari alle partite dei rispettivi percettori, le quali dimostrano per tal modo lo stato di competenza ed adempimento di ciascun salariato nel corso dell'anno.

La Cassa principale adunque col solo libro di liquidazione ottiene l'effetto di diversi libri di prenotazione e di un libro Mastro, e così, con una contabilità tutta semplice, gli elementi di una mensile dimostrazione degli introiti e dei pagamenti.

b. Contabilità delle Amministrazioni Comunali (1). — Anche il metodo prefisso per la presentazione dei Conti preventivi e consuntivi delle Amministrazioni comunali partecipa del Camerale, giacchè le modula annesse al regolamento a stampa diramato col Dispaccio Governativo 20 luglio 1821 N. $\frac{17880}{2236}$ consistono, pel preventivo annuale, in un Prospetto generale di spese e rendite corredato da altrettanti Allegati quante sono le *rubriche passive* ed *attive*, e pel consuntivo in un altro Prospetto appoggiato anch'esso ad Allegati di dettaglio per ciascuna rubrica. I detti prospetti tendenti ad ottenere la conveniente classificazione delle passività ed attività Comunali, ed una uniformità nei conti di tutti i Comuni, quantunque obbligatorj nelle modalità, non escludono peraltro la possibilità e la facoltà alla Contabilità Comunali di tenere i loro registri di gestione nel modo che trovassero più comodo e conveniente, per cui, in ultima analisi, la forma dei Conti ha il carattere della Contabilità Camerale, ma la registrazione è tenuta o con un solo giornale, se si tratta di un'amministrazione di poca entità, o con alcuni libri sussidiarj per tenere in evidenza lo stato delle diverse partite comprese nella medesima categoria se trattasi di amministrazioni alquanto più estese, e finalmente con una doppia registrazione quando ciò venga consigliato dalla moltiplicità delle partite e dall'estensione dell'Azienda. È però sempre raccomandato (e non sarebbe necessario di raccomandarlo perchè è anche più comodo per gli operatori) di attenersi nella tenuta dei Registri alle classificazioni prescritte pei rendiconti, cosicchè, nell'ipotesi di una doppia registrazione, le *Partite riassuntive* di spesa e di rendite trovansi in perfetta consonanza colle rubriche dei rendiconti.

(1) Vedi il Capitolo I da pag. 20 a 27, il Capitolo III a pag. 48 e 49, ed il Capitolo IV a pag. 62 e seguenti per ciò che principalmente interessa nell'Amministrazione Comunale.

Del Conto preventivo comunale. — Il Conto preventivo presenta da una parte le *spese*, e dall'altra le *rendite*. Per prima partita o *rubrica* figura tanto nelle rendite come nelle spese il *carico generale*, cioè il debito che il Comune ha verso l'Erario per l'*imposta diretta* ed il credito che il Comune ha verso i Censiti, Collettabili ed Esercenti arti e Commercio di tutto l'importare di detta *imposta diretta*.

Le altre spese e rendite sono distinte in due Sezioni, cioè *ordinarie* e *straordinarie*. Sono *spese ordinarie* quelle che si sostengono per l'ordinaria amministrazione ed andamento dell'Azienda Comunale, cioè le seguenti: Onorarj — *Spese* d'Ufficio — Pensioni — Fitti passivi — Interessi di Capitali debiti — Livelli, Censi e decime — Manutenzione di strade, ponti e canali — Spurgo delle vie dalle nevi e fango — Illuminazione pubblica — Pie prestazioni e congrue — Beneficenza pubblica — Compensi ed abbonamenti passivi — Fazioni militari — Spese diverse ordinarie.

Sono *spese straordinarie* quelle che non interessano l'ordinaria amministrazione, e sono le seguenti: Nuove opere per acque e strade — Nuove opere per locali e beni comunali — Estinzione di Capitali debiti — Impiego di Capitali ed acquisto di stabili (1) — Spese diverse straordinarie — Fondo di riserva.

Gli Allegati per ciascuna di queste rubriche, oltre le indicazioni richieste dalla natura delle singole rubriche presentano il dato della *somma approvata* nel *precedente anno*, dato che viene introdotto anche nel Prospetto generale o preventivo (2).

Le *rendite ordinarie* sono quelle delle quali può annualmente disporre il Comune in conseguenza di un diritto di proprietà, o di un diritto conferito dal legislatore. Così sono rendite ordinarie della prima natura le seguenti: Interessi di Capitali attivi — Fitti di Case, Fondi e Spazj — Livelli, censi, decime e rendite perpetue — Prodotti diversi ordinarj, e sono della seconda natura le altre: Tasse d'Ufficio — Tasse per licenze e multe per contravvenzioni — Tassa sulle arti e sul Commercio — Compensazioni ed abbonamenti attivi.

Sono rendite straordinarie (o per parlare più rigorosamente, *mezzi straordinarj*, perchè in realtà non sono *rendite*) le seguenti: Vendite di proprietà, e prodotti di [illegible] — Esazione di capitali e di crediti arretrati.

Nel caso poi che dette rendite e mezzi straordinarj non valgano a coprire la occorrente spesa complessiva, un'altra rendita straordinaria viene formata dalla Sovrimposta, cioè Sovrimposta sul *territorio* — Sovrimposta *sui generi di consumazione* — Sovrimposta *sull'estimo dei particolari*.

Approvato dalle Autorità competenti e dietro le prescritte revisioni (Vedi pag. 16) il Conto preventivo, le somme in esso calcolate per ciascun titolo di spese o di rendite vengono per l'opportuno confronto, riportate nel Conto Consuntivo.

Del Conto consuntivo Comunale — Questo conto presenta in due distinte facciate di un prospetto generale gli stessi titoli di spese e di *rendite* contemplati nel Preventivo. Essendo destinato a presentare il risultamento reale dell'Amministrazione, ed a dimostrare le diffe-

---

(1) Veggasi per la più rigorosa qualificazione delle erogazioni per alcuni di questi titoli quanto è detto a pag. 115, e seguenti.

(2) Le indicazioni che devono presentare gli allegati non potrebbero qui dettagliarsi senza una troppo lunga digressione. Conviene dunque che il lettore ricorra ai modelli quando avesse a trovarsi nella circostanza di doversi impratichire dei dettagli della Contabilità dei Comuni come ne viene il bisogno negli Uffizj dei Commissarj, nelle Delegazioni e nei Dipartimenti del Governo e della Contabilità ai quali è demandata la trattazione degli affari comunali, e come può riuscire utilissimo ai possidenti e loro rappresentanti che hanno ingerenza in questi affari medesimi. In generale però non vediamo difficile l'ideare una distribuzione di allegato secondo la natura della spesa e della rendita, giacchè la distribuzione stessa viene suggerita dagli estremi che determinano la natura, la consistenza, la durata della spesa e della rendita.

renza in più od in meno della *competenza verificata* per ciascuna rubrica a fronte della *competenza precalcolata* nel preventivo, tutti gli Allegati del Conto ossia i dettagli di ciascuna rubrica sono divisi in quattro riparti, cioè:

a) quello che dimostra le somme approvate nel preventivo: per la verificazione di queste somme basta ricorrere al preventivo approvato.

b) quello destinato alla denominazione della rubrica, ed alla specificazione delle diverse partite di spesa o di rendita, secondocchè le rubriche sono di passività o di attività.

c) quello per la dimostrazione delle somme. In quel dimostrazione per le rubriche attive si fa in tre colonne, cioè per *somme esatte*, *somme da esigere*, e *totalità*, e per le rubriche passive si fa in tre colonne, cioè per *somme pagate*, *somme da pagare* e *totalità*.

d) quello per la dimostrazione delle differenze a fronte del preventivo, che è ripartito in due colonne, l'una per le *differenze in più* e l'altra per le *differenze in meno*.

Come sappiamo già la *competenza annua* di spesa o di rendite è determinata nello spazio *c*) dalla *totalità* per cui la parte pagata o esatta deve combinare colle risultanze del giornale di cassa, e la parte di competenza da pagare o da esigere costituisce la rimanenza in fine di amministrazione.

Del Giornale, del Registro, e del prospetto di carico e scarico degli effetti di casermaggio ecc.

Il giornale di Cassa per gli introiti e pagamenti viene tenuto nei modi ordinari, cioè per l'entrata viene controllato dalla citazione delle bollette, e per l'uscita dalla citazione dei mandati, ai quali vengono poi uniti gli atti e conti di liquidazione quando il Conto deve essere prodotto per la revisione.

Per facilitare il trasporto degli introiti e dei pagamenti agli Allegati del Conto può essere introdotta nel giornale una colonna per l'indicazione della rubrica alla quale ciascun introito e ciascun pagamento ha relazione. Per introdurre queste indicazioni di somma comodità e da noi già dimostrate come una guida nella tenuta di un conto di amministrazione (1) bisognerebbe per altro che si usasse riguardo a non far eseguire dei pagamenti complessivi per diverse rubriche. Accadendo di dover pagare Lir. 3000 ad un Capomastro, cioè Lir. 2500 per costruzione di una fontana pubblica e Lir. 500 per riparazioni ad un ponte, bisognerebbe che il mandato specificasse questi due diversi titoli onde fare le due registrazioni col riferimento alla rubrica *nuove opere* per le Lir. 2500 ed alla rubrica *manutenzione di strade ponti* ecc. per le Lir. 500.

Come per altro è naturale, la dimostrazione dei residui di competenza attivi o passivi non potrebbe farsi nè facilmente nè chiaramente col solo appoggio del giornale quando si trattasse di un'amministrazione estesa. In tal caso si può supplire con un registro a doppia scrittura nel quale i conti, o partite collettive o *partite riassuntive*, come siamo soliti chiamarle, siano nello stesso numero, e portino le stesse denominazioni delle rubriche di attività e di passività prescritte pel Conto consuntivo. Tutto ciò non può presentare alcuna difficoltà per quanto si è ottenuto trattando nella I parte al Capitolo VI.

Formando parte delle attività Comunali anche i diversi effetti di Casermaggio destinati per l'Ufficialità di guarnigione, per le truppe di passaggio e per la Gendarmeria, il rendiconto Comunale è corredato da un prospetto dimostrativo della situazione degli effetti medesimi.

Il detto prospetto è ripartito in tante colonne verticali quante sono le categorie degli effetti dei quali si deve render conto.

Esposta la rimanenza in principio dell'anno con riferimento all'ultimo conto prodotto ed approvato, e scritte in ciascuna colonna le quantità dei diversi oggetti provvisti nell'anno, si

---

(1) Parte I, Capitolo IV, pag. 101 dove agli introiti ed ai pagamenti si è premessa l'indicazione del loro titolo.

Digitized by Google

le nel prospetto il carico totale. Deducendo da questo, in ciascuna colonna gli effetti consunti si ottiene la rimanenza in fine d'anno.

Il nuovo caricamento è giustificato dalla rubrica *spese per oggetti di casermaggio*, ed il consumo lo è dai rapporti coi quali venne chiesta l'autorizzazione alle nuove provviste, dalla vendita seguita degli oggetti inservibili, e finalmente dalla cognizione tecnica intorno alla media durata di ciascun articolo.

Per la controlleria delle variazioni conviene (come ora presso le contabilità Municipali della città) tenere un libro di carico e scarico, coi metodi già da noi indicati, come pure il far risultare da bollette di consegnamento gli effetti consegnati al Magazziniere, e da bollette di scaricamento o di ordinazione, controfirmate dagli individui percipienti, la consegna degli effetti distribuiti per l'uso, o venduti perchè deperiti ecc.

Così noi vediamo adunque come in ultima analisi la Contabilità Camerale non presta ordinariamente alle Amministrazioni Comunali che un carattere di classificazione consonante col metodo camerale, senza che si renda necessario l'introdurre anche nella tenuta de' libri i principj di esso metodo.

c) Contabilità militare. — Provvedere al vestiario, al mantenimento, al pagamento ed all'alloggio del soldato in tempo di pace ed in tempo di guerra sia poi esso in stato di servizio, in istato di malattia, o condannato; sorvegliare allo stabilimento dei magazzini, ospitali, ed alloggi; seguire e constatare tutti i cambiamenti che sopravvengono nei diversi rami del servizio, personale e materiale: tale è lo scopo dell'Amministrazione militare. L'importanza morale ed economica di tale amministrazione, e l'estensione che abbiamo bastano per far conoscere l'importanza di un sistema di contabilità il quale, senza complicare di troppo la macchina amministrativa, possa condurre ad una esatta controlleria della medesima. Dovrebbe quel sistema essere tale, che per esserne buon contabile bastasse di essere un uomo onesto, probo e di buon senso, ed il conoscere l'aritmetica elementare e le leggi generali dell'Amministrazione. A queste ricerche dovrebbe impegnare il solo riflesso, che la scienza militare, allo studio della quale deve principalmente rivolgersi l'Ufficialità, è infinitamente più estesa di quella dell'amministratore, il quale consuma l'intera vita allo studio ed alla pratica delle medesime norme, le quali non sono in esso una minima frazione delle cognizioni necessarie ad un graduato militare. Come pretendere infatti, che un uomo il quale deve occuparsi della scienza militare, abbia a distrarsi da studj della prima importanza e perdersi, nella qualità di amministratore, in un laberinto inestricabile di conti. Ma fortunatamente per le armate e per gli Stati, nel nominare ai gradi superiori si ha riguardo alla qualifica di *buon militare* senza molto badare alle cognizioni amministrative dalle quali si mena sì gran vanto. E se vi sono dei Colonnelli, dei Generali ecc. eccellenti militari ed amministratori, sono quelli appunto che stabiliscono nella loro mente *i principj semplici e facili dell'amministrazione*, senza molto far conto di quelle montagne di carta e senza occuparsi di quella moltiplicità di scritturazioni, che sotto lo specioso nome di contabilità, seppelliscono e rendono difficile il rinvenire la verità e l'errore.

Gli studj sulla contabilità militare sarebbero peraltro affatto estranei all'Amministrazione Camerale quando non fosse a questa demandata la Contabilità per l'amministrazione dell'I. R. Guardia di Confine. Perciò dobbiamo fare della contabilità militare qualche cenno, e ci atterremo in ciò al regolamento (1) seguito da una copiosa raccolta di modelli, il quale serve alle II. RR. Intendenze di norma per la Contabilità della Guardia suddetta.

I conti dell'I. R. Guardia di confine si riferiscono al denaro introitato e speso, ed agli

---

(1) Regolamento di Contabilità per l'Amministrazione dell'I. R. Guardia di confine. Un Volume in foglio di pag. 343, pubblicato in Milano, coi tipi della Stamperia Reale.

oggetti e materiali provveduti per la medesima, per cui si dividono in *conti a denaro*, e *conti a materia*.

Gli introiti poi e le spese in danaro si dividono in due classi, cioè in relazione alle *spese d'amministrazione della guardia di confine* ed alla *Cassa di compagnia*.

Amministrazione della guardia di confine. — Le spese d'amministrazione della guardia di confine comprendono tutte quelle che l'Erario sostiene per l'istituzione di tal guardia, pel suo mantenimento, e pel regolare andamento del servizio della medesima; per queste spese le Casse delle II. RR. Intendenze tengono conto separato, e la Cassa dell'Intendenza nel luogo in cui risiede il Magistrato Camerale, tiene pure separato conto di quelle fatte per l'intero corpo nelle diverse provincie.

Le spese d'amministrazione sono divise in tante rubriche, cioè: *Salarj*, indennità d'alloggio e compenso pel mantenimento del cavallo — paghe, alte paghe ed aumenti di paga — pensioni, provvisioni e sussidj di grazia — rimunerazioni e sussidj — diete e viaggi — mantenimento degli ammalati — provvista di vestiario e dei distintivi — provvista di armi ed accessorj — fitti di locali — manutenzione di locali — nuove costruzioni — affitti di casermaggio — effetti da letto — oggetti di cancelleria — spese diverse

Gli introiti destinati a far fronte a tali spese sono:

a) La *dotazione* della spese d'amministrazione la quale, in base ai *conti* preventivi approvati dal competente Dicastero Aulico, viene in rate mensili anticipate, posta in corso del Magistrato Camerale;

b) *I compensi e le rifusioni* che si pagano dagli individui appartenenti al Corpo,

c) *Gli introiti per vendita di effetti e di locali,*

d) Gli altri *introiti straordinarj*

I salarj ed il compenso pel mantenimento dei cavalli si pagano di mese in mese anticipatamente, le paghe, le alte paghe e gli aumenti di paga, di quindici in quindici giorni anticipatamente. In generale tutti i pagamenti di simil natura si fanno col mezzo di assegni sulla Cassa della Intendenza, ed all'appoggio di elenchi degli individui che devono percepire le paghe, e la Ragioneria viene regolarmente avvertita di ogni cambiamento nel personale delle guardie e nelle loro competenze. Gli elenchi e ruoli delle paghe sono presentati per mezzo del Commissario superiore, ed in vista di questi ruoli, e sopra interinali quitanze del Commissario e del Capo, vengono eseguiti i pagamenti delle somme portate dai ruoli. In seguito i Commissarj ed i Capi dipendenti dal Commissario superiore corrispondono le paghe alle guardie ritirando sul ruolo di paga la firma dei percipienti. Questo ruolo così quitanzato viene poi spedito alla Cassa a corredo degli atti comprovanti l'articolo di spese che figura in Giornale.

Se per morte o per cessazione dal servizio, o per altro titolo, non tutti gli individui ai quali giusta il predisposto ruolo, competeva la paga la percepissero, la quota di paga non erogata viene restituita immediatamente alla Cassa insieme al ruolo di paga, e l'Ufficio di Cassa mette in *introito come rifusione* tutta la somma antecedentemente pagata ai Commissario, e quindi in *uscita* il solo *montare dei pagamenti effettivi*.

Tutti gli introiti e tutti i pagamenti che si riferiscono alla guardia di confine nella giurisdizione di una Intendenza vengono eseguiti dalla Cassa della Intendenza medesima: la *Cassa* di quell'Intendenza che si trova nel luogo di residenza dell'I. R. Magistrato Camerale sostiene tutte le spese che si fanno per l'intero corpo della guardia, come provvista d'armi e di vestiario, e simili.

La base della contabilità di questa amministrazione consiste in due giornali, l'uno di en

trata e l'altro di uscita, oltre ad un bollettario dei confessi di Cassa come si usa per gli altri rami di Finanza.

Questi giornali, oltre alla data, alla indicazione succinta dei titoli di introito e di pagamento, ed alla somma introitata e pagata presentano anche in apposite colonne quella dei recapiti giustificativi, e delle rubriche alle quali i singoli introiti e pagamenti si riferiscono.

Sullo stesso principio adottato presso le Casse principali delle poste (pag. 257) le rubriche di introito e di pagamento già qui sopra nominate, costituiscono nel loro insieme una specie di libro o piuttosto (per l'estensione ed i dettagli che presentano le rubriche stesse) una serie di libri di liquidazione e di prenotazione. Così, del giornale per gli introiti sono *tabelle, conti,* o *rubriche* giustificative e di specificazione quella per gli *introiti di dotazione*, quella per gli *introiti di rifusione*, e le altre analoghe ai sopra indicati titoli di introito (pag. 262 lettera *a, b, c, d*). Similmente formano una serie di libri di liquidazione, in relazione col giornale d'uscita, le *tabelle* o *rubriche* per le spese classificate come si è veduto alla pagina sudd., p. e. una tabella per i *salarj*, un'altra per le *indennità d'alloggio*, una terza per le *paghe, alte paghe* ecc. Come avvertimmo, queste paghe dovendo avere per appoggio delle loro liquidazioni i ruoli, l'allegato o rubrica per le paghe stesse deve essere in consonanza coi ruoli mensili o quindicinali. Il ruolo di paga è una lista degli individui da pagarsi nella quale, di contro al nome, cognome e grado di ciascuno in linea orizzontale ed in apposite colonne si specifica la durata del servizio cui ha relazione il pagamento, l'epoca in cui questo deve farsi, la somma di paga compresi gli aumenti, la deduzione da farsi a favore dell'Erario, la deduzione per la Cassa di Compagnia (della quale in seguito). Nel margine destro è lasciato uno spazio per la firma da apporsi dagli individui compresi nel ruolo, all'atto del pagamento. In tal modo il ruolo di paga presenta individualmente ed in totalità le somme che la cassa di Finanza deve pagare, e quelle che deve passare alla Cassa di Compagnia in un dato giorno. Il libro di liquidazione o rubrica delle *paghe, alte paghe* ecc. invece anziché le partite della guardia è come un *libro dei conti particolari* nel quale per ciascun individuo è imposto l'assegno annuale colla citazione del decreto di originaria nomina e di successivi aumenti di soldo, e nel quale sono disposte 12 colonne per la registrazione dei pagamenti in conto di quell'assegno eseguiti nei 12 mesi dell'anno.

In generale tutte le *rubriche, tabelle* o *libri* come vogliamo chiamarli, portanti le denominazioni sopra citate (pag. 262), sono disposte in modo da presentare l'*assegno* o *competenza* ed il relativo *adempimento*. Gli assegni dipendenti da una disposizione che li determina si sono prenotati all'appoggio di questa (come p. e. le *dotazioni* per gli introiti, e le *paghe* pei pagamenti). In quanto alle attività e passività le quali non si conoscono se non al momento in cui hanno luogo gli introiti ed i pagamenti, come sarebbero le spese diverse eventuali, il pagamento misura la competenza, ma al momento di eseguire tale pagamento viene fatta anche in questi casi la ricognizione dei titoli di spesa, e la conseguente liquidazione è la base e il dato per costituire l'assegno.

Essendo in questi libri di prenotazione e liquidazione stabiliti gli assegni attivi o passivi, e registrati gli adempimenti in conto di essi assegni, essi presentano in fine d'anno la rimanenza.

Per le rubriche di introito questa rimanenza è attiva quando gli introiti sono al di sotto della competenza, e viceversa è passiva nel caso in cui (p. e. per un effetto di errore) gli introiti superassero l'assegno.

Per le rubriche di pagamento la rimanenza è passiva quando si è pagato meno di quanto porta la prenotazione, ed è attiva quando si fosse pagato di più.

La rimanenza adunque nei detti libri è dimostrata in due attigue colonne, una per l'attiva e l'altra per la passiva.

È facile immaginare come alla fine dell'anno eseguendo per ogni rubrica le somme di competenza, adempimento e residui, si possa compilare un Conto complessivo i cui risultamenti vengono giustificati dai libri di liquidazione contenenti i dettagli degli introiti e dei pagamenti. Questo Conto riesce semplicissimo, e presenta i seguenti dati (da sinistra a destra di un foglio) in altrettanti spazj distinti. Citazione in via di numerazione, delle tabelle o libri di liquidazione e prenotazione — titoli o rubriche (prima per gli introiti, e dopo la somma di questi ed al di sotto di queste per le spese) — competenze rettificate — introiti o spese effettive — rimanenze attive — rimanenze passive. Da un tal conto chiaro e succinto risalendo ai libri di liquidazione, si può dal loro esame convincersi della competenza e vedere le somme introitate o pagate; questi introiti e pagamenti a loro volta hanno la giustificazione nei Giornali di Cassa, i quali come si disse hanno un appoggio nei bollettarj e citano gli allegati comprovanti il fatto e la regolarità di ciascun introito, e di ciascun pagamento.

La rimanenza di Cassa e le rimanenze attive procedenti e dimostrate dai Conti o libri di liquidazione costituiscono alla fine d'anno l'attività; le spese arretrate costituiscono la passività e con le differenze il patrimonio in fine d'anno relativo all'*Amministrazione* o *denaro* della Guardia.

Cassa della Compagnia. — Regolata in norme e modalità consimili è la contabilità della così detta *Cassa di Compagnia*, nella quale fluiscono le ritenute o le rifusioni e oneri del personale delle guardie che sono destinate al pagamento di determinate spese, e dalla quale sono pagate le spese medesime.

Fluiscono nella Cassa di compagnia i versamenti ordinarj delle guardie ed i contributi spontanei con riserva di proprietà — i contributi spontanei senza riserva di proprietà e senza scopo determinato — i contributi per provvista di munizioni — quelli per manutenzione dei fucili — le ritenute sulle paghe spettanti di regola alla cassa di compagnia — le rifusioni, fatte dagli individui appartenenti al corpo, di anticipazioni eseguite in loro favore, e di spese fatte per loro conto — gli introiti diversi straordinarj.

Da questa Cassa poi vengono pagate le seguenti categorie di spese: anticipazioni per provviste e raccomodamenti di oggetti di vestiario, d'armi ed accessorj consumati prima della scadenza del tempo di durata prescritto dal regolamento — provviste di munizioni — manutenzione delle armi — restituzione dei versamenti fatti con riserva di proprietà — anticipazioni da rimborsarsi — spese diverse straordinarie.

Di queste categorie di introito e di pagamento peraltro vengono formate quattro classi o rubriche che si tengono distinte nel giornale d'entrata ed in quello di uscita, e sono le seguenti: per versamenti ordinarj e contributi spontanei con riserva di proprietà; per compere di munizioni; per manutenzione d'armi; per altri fondi non assegnati a questi scopi ed alle spese relative.

Il giornale d'entrata, corredato di un libro dei confessi o bollettario, presenta pertanto in distinte colonne da sinistra a destra, i seguenti dati: articolo del giornale ed allegati giustificativi — giorno ed oggetto degli introiti — versamenti ordinarj delle guardie, e contributi spontanei con riserva di proprietà — contributi per compera di munizioni — simili per manutenzione d'armi — altri introiti — totalità degli introiti — indicazione delle tabelle o rubriche di dettaglio.

Il giornale d'uscita presenta analoghe classificazioni, colla sola differenza che in questo si tratta di spese il cui carattere è peraltro determinato dagli introiti ad esse destinati.

Immaginando che ciascuna di queste quattro rubriche generali di introito e di pagamento abbia delle rubriche subalterne o conti di liquidazione e prenotazione simili a quelli del giornale per l'amministrazione (pag. 263), si vede come in un modo analogo a quello spe-

gata per il conto d'amministrazione della guardia, si possono ordinare tutti gli elementi di un conto pienamente giustificato: aggiungiamo qualche cenno ulteriore per una maggiore chiarezza. Molti individui del corpo potranno pagare delle somme, chi per uno, chi per l'altro dei titoli indicati, ed anche delle quote per titoli diversi; alcune somme potranno anche provenire da ritenute sul soldo di guardie poste in stato di arresto. Se il pagamento o la ritenuta di ciascun individuo avesse a figurare specificatamente nel giornale questo presenterebbe un dettaglio stucchevole. Si registrano pertanto in un solo articolo le diverse somme pagate in una data epoca all'appoggio di un documento giustificativo il quale consiste in una specifica contrafirmata dal Commissario superiore e che dettagliatamente dimostra i versamenti fatti dai diversi individui, e le ritenute per ciascuno dei titoli contemplati nel riparto del giornale. Questa specifica legalizza nello stesso tempo la registrazione in giornale, e diminuisce infinitamente il numero degli articoli di scritturazione.

Anche qui però, come pel giornale d'Amministrazione, si ha sempre un riferimento alle tabelle o libri di prenotazione e liquidazione, le quali sono destinate a dimostrare il credito della Cassa di Compagnia verso i singoli individui, e come esige le riscossioni che la Cassa stessa fa a conto del credito, o competenza; il credito dipende dai versamenti ordinarj che gli individui devono fare in via del regolamento organico, e la competenza è determinata dall'effettivo versamento, o da dichiarazione od obbligazione spontanea.

Il libro di liquidazione e prenotazione dei versamenti ordinarj e contributi spontanei contiene per ogni foglio due o più partite individuali. Il cognome, nome e grado dell'individuo è registrato nella prima colonna a sinistra. Seguono poi due riparti l'uno per le competenze e l'altro per le riscossioni. Il riparto delle competenze indica l'assegno e l'oggetto per *dicitura*; la prenotazione, l'aumento, la diminuzione di competenza; la competenza rettificata la quale è distinta in due colonne, cioè in una pei versamenti ordinarj e nell'altra pei contributi spontanei. Il riparto per le riscossioni è diviso in 12 colonne pei 12 mesi dell'anno. Siccome queste colonne difficilmente sarebbero contenute in un solo foglio del libro, così nel primo foglio, destinato a due o tre partite, viene disposta la tabella per le competenze ed in seguito si stabiliscono tre colonne mensili. Nel foglio successivo, contro ai nomi degli individui medesimi, che vengono ripetuti, si formano sei altre colonne per le riscossioni mensili. Così nel terzo foglio, scritti ancora i cognomi e nomi dei ripetuti individui, e formate tre colonne pei gli ultimi tre mesi dell'anno, si ha anche uno spazio per dimostrare: 1.° la totalità dei versamenti ordinarj, 2.° la rimanenza attiva per non riscosso, 3.° la rimanenza passiva per più riscosso.

Le colonne per la registrazione delle riscossioni mensili sono però suddivise in tre subalterne, cioè una per la citazione dell'articolo del giornale (il quale rimanderebbe alla specifica di cui sopra) e le altre due per la separata trascrizione della specifica dei versamenti ordinarj e dei contributi spontanei. Questa separata registrazione delle riscossioni abilita a mantenere la separazione dei due titoli di riscossione anche nelle tre ultime colonne di *totalità di rimanenza attiva e di rimanenza passiva*.

Da ciò concludiamo che le rubriche di introito nelle quali sono particolarmente interessati gli individui, sono in realtà libri di conti particolari, come lo sono le altre, nelle quali la competenza è addebitata o all'intero corpo o all'Erario.

Tutte le tabelle o rubriche in relazione col giornale d'uscita sono ordinate anch'esse per *competenza* ed *adempimento*, e costituiscono altrettanti libri che fanno insieme l'ufficio di libri di prenotazione, di liquidazione e di conti particolari; sarebbe pertanto superfluo il parlarne distintamente.

Il rendiconto, ed il bilancio di patrimonio per la Cassa di Compagnia sono formati in un modo simile a quello per l'amministrazione della guardia (pag. 264).

Conto di liquidazione individuale. — Forma parte della Contabilità della Cassa di Compagnia il conto di liquidazione di ciascun individuo che cessa di appartenere alla guardia. Un tal conto presenta da una parte il credito dell'individuo distinto nei tre titoli: *paga, quota sulle invenzioni, e versamenti nella Cassa della compagnia.* Dall'altra presenta il debito in quattro titoli, cioè: pel *vestiario ricevuto, per anticipazioni fattegli dalla Cassa della Compagnia, pei segni distintivi,* e pel *fucile e sciabola.*

I capi principali di vestiario (mantello, abito, casco, pantaloni e stivali) avendo nel regolamento una durata minima stabilita viene addebitata all'individuo che li ha ricevuti la quota d'importo proporzionale al tempo pel quale avrebbero ancora a durare dal dì della liquidazione a quello in cui scaderebbe il termine per una nuova fornitura. Così se al mantello fosse stato attribuito in origine il valore di Lir. 18 e dovesse durare anni 4, e se la guardia dopo due anni di servizio sortisse dal corpo, le si addebiterebbero Lir. 9.

Del resto, anche questo conto non offre alcuna difficoltà, subitochè si conoscano i tempi di durata degli effetti e le altre norme relative.

Conto ai materiali. — Il conto degli effetti materiali rende evidente la rimanenza e l'impiego di tutti gli oggetti provvisti dall'Erario per le Guardie di Confine, i quali non passarono in proprietà degl'individui cui furono consegnati. Tali effetti sono:

a) il vestiario finchè non sia trascorso il termine di durata prescritto, o quando si trova nei magazzini Erariali; *b*) le armi ed accessorj, *c*) i segni distintivi; *d*) i locali, *e*) gli effetti di casermaggio nei posti di guardia e nelle Caserme, *f*) gli effetti da letto, quando non sieno presi a nolo.

La responsabilità di questi effetti sta a carico dell'individuo al quale furono consegnati, e ciò per tutto il tempo di *durata* stabilito dai regolamenti, hanno pure una responsabilità i superiori che devono esercitare la sorveglianza loro riguardo sugli effetti e sugli individui.

Un Ufficio è destinato dal Magistrato Camerale al ricevimento ed alla custodia degli effetti, e questo Ufficio tiene perciò un giornale di carico ed un giornale di scarico.

La disposizione di questi giornali sembra a prima vista assai complicata perchè, dovendo prestarsi alla dimostrazione di movimento di molti articoli di diverse specie, essi contengono un gran numero di suddivisioni; ma la molteplicità dei dettagli non è quella che possa imbarazzare chi li coordinerà. Eccone pertanto un'idea positiva: I due giornali (composti di tanti fogli quanti l'esperienza avrà potuto dimostrare necessarj) portano sulle due facciate cinque grandi riparti, preceduti da una colonna per la numerazione degli articoli, e da uno spazio per l'indicazione della data e della provenienza o destinazione (secondochè trattasi del carico, o dello scarico).

Queste cinque colonne o riparti portano rispettivamente le seguenti intestazioni: I. Armi ed Accessorj; II. Segni distintivi; III. Vestiario ed articoli relativi; IV. Effetti di casermaggio; V. Effetti da letto.

È facile immaginare come sotto ciascuna di queste cinque intestazioni, si possano introdurre, in tante piccole colonne subalterne, delle indicazioni di specificazione, p. e. sotto il N. I: fucili, bajonette, foderi ecc. ecc.; sotto il N. II: aquile, galloni ecc.; sotto il N. III: panno (e questo con suddivisioni, cioè verde, celeste, grigio ecc.), cuojo (e questo con suddivisione, cioè di vitello, di vacca ecc.), cappotti, bottoni ecc.; sotto il N. IV: lettiere, tavole, secchj ecc.; sotto il N. V: coperte, lenzuoli ecc.

Nel giornale di carico notandosi la provenienza, ed in quello di scarico la destinazione colla indicazione dell'ordine relativo, si vede come si possa tenere in evidenza l'uso degli effetti e conoscere p. e. se il ricavo in cappotti (nel carico) è corrispondente alla uscita del panno (nello scarico).

A fine di tenere in evidenza il quantitativo di articoli di ogni specie che gli appaltatori devono somministrare, tiensi un libro disposto precisamente come i Giornali di cui sopra. Nella prima colonna, destinata alle indicazioni, si scrive il cognome e nome dell'Appaltatore citando il contratto o il decreto dal quale venne determinata la somministrazione, e registrando sulla medesima linea orizzontale, sotto alle rispettive denominazioni scritte nella intestazione della tabella o libro, gli effetti da somministrare.

Se, come accade per un sarto, la somministrazione dovesse farsi in articoli provenienti da modificazioni di materiali consegnati all'appaltatore, nel registrare o prenotare la somministrazione, si citerebbe l'articolo del giornale di scarico dal quale sarebbe dimostrata la consegna del panno al sarto.

Avvenendo la consegna, si cita nella prima colonna la data di essa con riferimento al giornale di carico, registrando, tanto nel libro di prenotazione come nel giornale di carico, gli effetti consegnati al Magazzino: così vassi a conoscere l'adempimento del contratto, e si arriva a constatare il carico.

Senza dirlo, si vede che in questo libro di prenotazione bisogna lasciare in ogni foglio lo spazio conveniente perchè alle due o tre partite di somministratori che vi si possono impiantare, e per le quali si prenotano le competenze, si possano scrivere sotto gli adempimenti per determinare, al caso, il residuo.

I due giornali danno gli elementi per la seguente dimostrazione di movimento annuale, poichè in quello di carico, stabilita la rimanenza originaria per ogni articolo, fatte le somme del caricamento annuo, ed aggiunte queste alla rimanenza, si ha in un prospetto, che presenta gli stessi riparti del Giornale, il totale caricamento.

Da questo totale caricamento sottraendo lo scarico, che si ottiene facendo le somme nel Giornale di scarico, si stabilisce in detto prospetto la finale rimanenza di ciascun articolo.

Altri giornali di carico e scarico, ed un libro di prenotazione simili a quelli tenuti dall'Ufficio delegato dall'I. R. Magistrato Camerale, sono tenuti colla identica modalità dalle II. RR. Intendenze di Finanza per controllare il movimento degli effetti che sono in loro amministrazione per conto della guardia in provincia, e servono loro alla compilazione di un Conto in cui dimostrano, nel modo sopraspiegato, la rimanenza in fine dell'anno.

Nel Giornale di scarico, stante la disposizione della tabella, le somministrazioni ad ogni individuo occuperebbero una linea orizzontale, se queste avessero a registrarsi individuo per individuo. A semplificazione, si fanno le registrazioni in modo collettivo, e con un solo articolo; ma all'appoggio di queste registrazioni collettive evvi formata di volta in volta una tabella o ruolo di distribuzione firmato dal Commissario, nella quale, notati l'uno sotto l'altro i percipienti, e contro al nome di ognuno, in apposite finche, gli articoli consegnati, tiene anche riportata in margine la firma dei percipienti medesimi. Questo ruolo presenta così sotto ciascuna indicazione di oggetti, il numero di quelli scaricati, che si riporta in giornale.

Tiensi inoltre un libro delle partite individuali, ossia un libro nel quale ogni individuo ha la propria partita di *carico*, *scarico* e *rimanenza di debito*, colla dimostrazione altresì di quanto deve rifondere in causa di effetti fornitigli dal corpo o accomodati prima del prescritto termine di durata. Il carico e lo scarico sono fatti alle singole partite con riferimento al giornale, essendo poi citato in quest'ultimo il *ruolo di distribuzione* ora indicato, quando il carico o lo scarico di una partita individuale *fosse stato* fatto nel giornale cumulativamente a quelli di altre partite.

Per il carico e per lo scarico degli effetti di casermaggio e da letto (in giornale ai titoli IV e VI vedi pag. precedente) che hanno luogo per consegne ai diversi *posti*, e per restitu-

zione, è adottato un libro nel quale è impiantata una *regolare* partita a ciascuno dei *posti di guardia*. L'impianto di tale partite vi è fatto in forma di tabella colla distribuzione usata nel giornale ai titoli IV e V, e la registrazione degli effetti consegnati a ciascun posto, e degli effetti da ciascun posto restituiti si fa all'appoggio del giornale di scarico, e di quello di carico citando l'articolo del giornale stesso. Così, senza ricorrere al giornale per rilevare lo stato degli effetti presso ciascun posto di guardia (il che sarebbe d'imbarazzo stante che le somministrazioni e restituzioni vi si trovano sotto diverse epoche registrate) e ben sotto un punto qualunque, la posizione di conto di un tal posto, cioè la distinta degli effetti di casermaggio e da letto presso il medesimo esistenti.

In fine del detto libro, quando per le partite di tutti i posti di guardia è fatta la somma di debito per somministrazioni, e quella di credito per restituzioni, si può fare un riassunto nel quale, conservando sempre lo stesso ripartimento di tabella, dimostrare da una parte, l'uno sotto l'altro, i debiti di tutti i posti, e dall'altra parte i crediti per restituzioni. Le somme dei diversi debiti o caricamenti ai *posti*, diminuite di quelle degli scaricamenti, fa conoscere articolo per articolo il numero complessivo di quelli che si trovano in istato di servizio presso i *posti di guardia*.

Ciascun *posto di guardia* tenendo per sè un inventario degli effetti di casermaggio e da letto in cui poter fare le registrazioni di carico e scarico, questo inventario deve concordare cogli estremi del conto che, nel libro di cui sopra, è intestato al *posto* rispettivo.

Se una Intendenza finalmente avesse in amministrazione dei locali destinati in servizio delle guardie di confine, è prescritto che essa debba tenere un registro per la dimostrazione dei seguenti estremi, i quali figurano da sinistra a destra sulle due facciate del registro in questo ordine: ubicazione dell'edificio — uso cui è destinato — numero — costruzione — numero dei locali, cioè stanze, camere da letto, cucine e cantine — epoca dell'acquisto o della costruzione — importo — cambiamenti e riparazioni. In questo ripartimento, uno spazio è destinato alla citazione del decreto d'autorizzazione ed una colonna all'ammontare delle riparazioni. Nell'ultimo margine a destra è lasciato un luogo conveniente per le eventuali osservazioni.

Ecco data un'idea di questo ramo di contabilità *finanziario-militare*, nel quale i principj della Contabilità Camerale si vedono applicati a tutte le occorrenze di servizio.

V. *Revisione dei conti.*

Dopo di avere esposto nel Capitolo VIII della prima parte di questo trattato i principj generali della revisione dei conti, i quali riguardano il modo di ottenere la convinzione di esattezza degli estremi di un rendiconto (*inventario originale, competenza annua, suo adempimento, ed inventario finale*), come pure l'*ispezione locale* e l'*esame in linea amministrativa*, sarebbe poco utile il ritornare su questi argomenti, e l'applicare alla revisione dei conti della pubblica amministrazione quei principj generali che ci siamo già studiati di esporre colla maggiore chiarezza.

Tutti i rendiconti desunti da registri tenuti coi metodi di scrittura semplice o doppia (e noi vedemmo che per mal'inteso fra le amministrazioni pubbliche è usata questa ultima a preferenza) come anche quelli desunti da una registrazione secondo il metodo Camerale, presentano sempre gli identici estremi da verificare, e perciò noi rimandiamo il lettore al detto Capitolo VIII della parte I.

Google

Siccome però nel pratico esercizio delle incumbenze di revisore, anche le più giuste viste teoriche non mostrano talvolta la strada più sicura e più breve per stendere le osservazioni sopra un conto d'amministrazione, così a titolo di supplemento, e come parte pratica da aggiungersi al detto Capitolo VIII della parte I, esporremo qui il materiale processo che ci sembra più acconcio per una revisione. Un tale processo non sarà applicabile rigorosamente a tutte le revisioni, stante le diverse maniere colle quali possono i conti essere prodotti; ma non di meno il lettore troverà in questa indicazione generica una guida alla revisione di un conto qualunque, e per lo meno la indicazione stessa gli renderà più facile l'ideare quelle modificazioni del processo che fossero per avventura richieste dalla forma del Conto.

Prendiamo per tema generale la revisione di un Conto consuntivo Municipale, il quale è compilato sotto la forma della Contabilità camerale (pag. 258), ma che può essere desunto tanto da registri tenuti col metodo Camerale, come da registri a scrittura doppia, e finalmente (nel caso di una poco complicata amministrazione) da un giornale.

Immaginiamo che il Prospetto di Conto, compilato nei modi già additati, abbia a corredo giustificativo gli Allegati di rimanenze originarie e quelli di rendita e di spesa, e che questi allegati abbiano a loro volta la dovuta giustificazione nelle pezze di contabilità necessarie, ed in un giornale di carico e scarico. Immaginiamo che gli Allegati presentino, a titolo di confronto e per norma, i dati del preventivo già approvato di quell'anno pel quale trattasi di rivedere il conto, e che in essi vengano specificate le competenze, gli adempimenti ed i residui delle singole partite (pag. 259).

Immaginiamo finalmente che insieme al Conto sia stato prodotto un Giornale di entrata ed uscita, i pagamenti risultanti dal quale, coincidenti con quelli esposti negli allegati di spesa, vengono comprovati dai mandati regolarmente emessi dalla Congregazione Municipale e trasmessi all'Ufficio revisore cogli atti relativi alle singole partite. In quanto agli introiti, potrà il loro adempimento avere un appoggio in appositi bollettarj, ed in quanto alle competenze la prova di loro sussistenza risulteranno dagli atti allegati al conto.

Ammettendo qui che le rubriche di spesa sono determinate, e considerando come in un solo mandato di pagamento possano essere compenetrate delle somme riguardanti diverse rubriche, si vede non esser difficile che il revisore abbia a trovarsi imbarazzato nello stabilire l'ordine di revisione. Infatti, se egli si propone di fare questa revisione prendendo mano mano ad esaminare gli Allegati, potrà succedere che, cercando nel mandato citato in un Allegato la giustificazione di una tale spesa *arretrata*, il mandato presenti la prova di pagamento di una somma maggiore, nella quale trovasi bensì compenetrata quella di cui cercasi la giustificazione, essendo poi la somma residua riferibile o ad una rubrica della stessa destinazione ma a *conto corrente*, o ad una o più rubriche diverse. Il caso verificherebbesi p. e. quando si esaminasse un mandato di pagamento di lire tremille ad un falegname e che il conto annesso al mandato, od anche la parcella di riparto o *distinta* delle somme dimostrasse che Lir. 1000 furono pagate per spese di riparazioni ai locali, Lir. 1000 per somministrazioni di mobili alle scuole, e Lir. 1000 per costruzione di armatura di un ponte. Così dunque, se il revisore si accontenta di esaminare al momento il mandato e gli atti o conti di liquidazione unicamente per quanto può riguardare la rubrica e allegato del Conto che ha sott'occhio, senza curarsi delle somme afferenti le altre rubriche di spesa e dell'esame complessivo, sarà poi forza che, arrivato a queste altre rubriche ed esaminandone le partite, ricorra di nuovo a quel mandato ed a quei conti di liquidazione da lui già ispezionati quando ebbe a rintracciarvi le prove giustificative di una partita compresa in un allegato già riveduto. Questa replicata ispezione non può a meno di rendere assai lungo e tedioso il lavoro.

D'altra parte, se il revisore adotta il processo di esaminare mano mano gli atti e mandati giustificativi del conto, riservandosi poi a fare sugli allegati quelle osservazioni generiche le

quali fossero richieste dal caso, le irregolarità sulle quali deve fare i rilievi, gli si presentano disordinatamente perchè uno stesso mandato comprendendo (come non di rado succede) il pagamento di somme riguardanti *in parte l'arretrato* ed *in parte il corrente*, ora di *una sola* ed ora *di più rubriche*, le memorie che il revisore dovesse stendere sulle irregolarità di ordine e di amministrazione, e sugli errori di conteggio sarebbero per modo disordinate, che molto vi vorrebbe per dare alle medesime una disposizione consentanea alle modalità del conto riveduto.

Sarà poi molto difficile che l'Ufficio compilatore del conto abbia riguardo, e possa aver riguardo a classificare i pagamenti in modo che ciascuno di questi abbia a riferirsi ad una *rubrica sola*, e perciò sarà obbligato di unire tal mandato riferibile a più rubriche, e gli atti relativi al fascicolo giustificativo di una *sola* di quelle rubriche, sostituendo nei fascicoli giustificativi *delle altre* un semplice foglio indicativo di quel mandato che ha dovuto unire ad ogni altra rubrica, e che pure conviene al revisore di esaminare per tutte le rubriche colle quali ha relazione.

A togliere da questo bivio (o di una ripetizione nelle ricerche degli atti giustificativi che deve render prolissa l'operazione, o della revisione dei mandati che condurrebbe a mal ordinare le osservazioni e rilievi) mi pare che si presenti il seguente processo (1).

Intanto, se si dovesse seguire l'ordine naturale delle idee, dovrebbesi nella revisione scandagliare, od osservare:

a) Se le competenze coincidono con quelle ammesse nel preventivo, e se in caso diverso le variazioni in più od in meno siano giustificate convenientemente;

b) Se gli adempimenti dimostrati negli allegati combinino con le risultanze del giornale di cassa, e se questi si accordino coi mandati di pagamento;

c) Se i mandati di pagamento siano muniti delle firme prescritte e del bollo in ragione della somma in essi espressa;

d) Se gli atti di liquidazione uniti al mandato sono regolari, cioè se consti dai medesimi: I. la regolarità delle ordinazioni; II. l'adempimento delle ordinazioni; III. l'esatta calcolazione dell'importo dei generi somministrati; IV. la ricognizione della regolarità dell'ordinazione, dell'adempimento e della calcolazione per parte dell'Autorità competente, e per conseguenza la legalità dell'ordine emesso per lo stacco del mandato;

e) Se le spese sostenute stiano nelle viste di una saggia economia (2).

Ma il seguire quest'ordine condurrebbe ad indagini saltuarie e ripetute, mentre invece si ha bisogno di prendere una strada retta, seguendo la quale l'operazione riesca possibilmente breve senza essere imperfetta.

A tal fine converrà al revisore di predisporre due fascicoli, l'uno per *l'arretrato* e l'altro pel *corrente*, destinando in ciascuno di questi un numero di fogli a ciascuna rubrica proporzionato all'importanza della medesima: la pratica può solo suggerire il numero approssimativo.

Ciascun foglio (le due facciate sinistra e destra costituendone uno) potrà essere diviso in quattro grandi colonne per le quattro diverse categorie di rilievi che potranno emergere, cioè: 1.° *irregolarità delle competenze e degli adempimenti* (*a* e *b*); 2.° *illegalità dei mandati*; 3.° *irregolarità delle liquidazioni*; 4.° *osservazioni in linea amministrativa*.

---

(1) Non è difficile che un impiegato, anche bene istruito in teoria, abbia bisogno di questi cenni pratici; se esso non venne applicato nella sua carriera a lavori di tal genere, al primo esservi destinato sorgono per lui delle difficoltà non prevedute, le quali possono esser superate o schivate facilmente soltanto da chi ha acquistato una pratica estesa nelle operazioni di revisione.

(2) Veggasi il Capitolo VIII della parte prima per quanto riguarda le norme generali di revisione in linea contabile ed in linea amministrativa.

Ciò fatto, si potrà dar mano alla revisione cominciando dalle rimanenze passive alla fine dell'anno precorso le quali saranno state regolarizzate, sia per effetto del conto consuntivo di quell'anno, sia in conseguenza del preventivo approvato di quell'anno pel quale si sta rivedendo il conto, salvo l'effetto delle *Sopravvenienze* e delle relative giustificazioni.

ad a) Il revisore scorrendo la prima rubrica che si presenta nell'Allegato delle rimanenze potrà osservare se le competenze si accordino colle somme calcolate nel preventivo. In caso diverso, potrà fare a parte una memoria di quelle partite che più si allontanano dalla preventivata, e che figurano in competenza senza essere state calcolate in preventivo, e ciò per avervi riguardo in seguito. Potrà intanto fare una osservazione generica nella colonna 1.ª *Irregolarità di competenze ecc.*

ad *b*) In seguito darà mano al fascicolo o cartelle contenente i recapiti giustificativi di quella 1.ª rubrica, e passandoli ad uno ad uno, farà per ciascuno dei mandati le seguenti indagini e confronti, cioè

1.º Se il mandato corrisponda nella somma alle risultanze del giornale di Cassa; l'articolo del giornale di Cassa si troverà prontamente dietro le indicazioni di *data* e *numero progressivo* contenute nel mandato.

2.º Se la somma risultante dal mandato combini colla *competenza adempita* espressa nell'Allegato. Siccome alcune competenze vengono adempite con due o più pagamenti, ed in questi casi, nell'Allegato sono indicati per *numero progressivo* i diversi mandati, converrà al revisore notare in margine dell'Allegato ciascuna somma emergente dai diversi mandati relativi ad una partita, per quindi poter osservare se nel complesso diano l'adempimento esposto nell'Allegato.

Accadendo, come si osservò più sopra, che il pagamento risultante da un solo mandato abbia relazione a più di una rubrica (nel qual caso l'Ufficio compilatore del conto unisce al mandato una distinta delle quote di adempimento competenti a ciascuna delle rubriche colle quali ha relazione il mandato) il revisore dovrà rintracciare in quelle rubriche le rispettive quote, e contrassegnarle onde non possa sfuggire alcun duplicato.

Le rubriche colle quali avrà relazione un mandato potranno essere di *arretrato* e di *corrente*, come p. e. nel caso in cui vengano pagate Lir. 1000 ad un falegname a saldo di un conto di somministrazioni e lavori fatti ed eseguiti parte nell'anno precorso e parte in quello di cui si sta rivedendo il conto.

Qualunque difetto emergesse da queste ispezioni, renderà necessaria una osservazione che verrà fatta o nel fascicolo dell'*arretrato* o in quello del *corrente* alle competenti rubriche, colonna 1.ª citando per *numero* il mandato, ed indicando la somma in esso contenuta.

ad *c*) La legalità dei mandati dovrà consistere nella chiara indicazione della somma, nelle firme prescritte dal regolamento, nella regolarità della ricevuta la quale regolarità consiste nella firma del creditore *autorizzato a ricevere*, nella dichiarazione della somma ricevuta, e nel bollo richiesto dalla legge in ragione di somma. Qualunque irregolarità in proposito dovrà essere osservata alla competente rubrica (o alle competenti rubriche se a più d'una il mandato si riferisce) nella colonna 2.ª *Illegalità dei mandati.*

Ma se l'adempimento delle prescritte formalità nell'ordine di pagamento basta per garantire il fatto del Cassiere che ha pagato, non basta per legalizzare la liquidazione; che anzi dalla regolarità di questa dipende principalmente la legalità assoluta del mandato.

ad *d*) Occorre adunque l'ispezione degli atti uniti al mandato che sono appunto gli *atti di liquidazione*, vale a dire quegli atti, dai quali poter desumere le vere competenze tanto per le partite appartenenti alla categoria delle *determinate*, come per quelle cadenti nella categoria delle *indeterminate*. Così, parlando delle prime, i contratti, i risultamenti di appalto, gli atti di collaudazione di opere e simili, faranno dovuto fondamento di prova. Parlando delle

seconda, i carteggi dai quali si può rilevare la dimostrata necessità della spesa sopravveduta per parte del competente Ufficio; le consultazioni dell'Ufficio tecnico (1) in punto alla convenienza ed al costo di date opere, e le conseguenti risoluzioni della Congregazione Municipale; i boni o *fabbisogno* degli Ufficj diversi, controfirmati dalla Congregazione o dal Podestà, i quali tengono luogo di *ordinazioni*, sono altrettanti elementi di prova della ammissibilità delle competenze imposte.

Se nella ricerca di tali e simili atti, il revisore dovesse rimarcarne la mancanza o la irregolarità l'osservazione verrebbe fatta o nel fascicolo dell'*arretrato* o in quello del *corrente* secondo che a quello od a questo spettasse la partita, e sotto la rubrica competente, colonna 3ª *irregolarità nelle liquidazioni*. I punti sui quali possono emergere titoli di osservazione sono già additati qui sopra (pag. 269, lettera *d*) in termini generali, ma crediamo che quelle indicazioni possano bastare per tracciare la via da tenersi nell'esame delle liquidazioni scopo di questa pratica istruzione, la quale non potrebbe estendersi a tutti i dettagli specificati dalle norme e regolamenti amministrativi, e che non possono a meno di essere il fondamento di ogni operato nell'esercizio delle funzioni di revisore.

ad *e*) In quanto alle osservazioni in linea amministrativa, cioè all'indagare se le spese ordinate stanno nelle viste di una saggia economia noi ci riportiamo a quanto in proposito abbiamo esposto nel capitolo VIII della 1ª parte.

Esaurite le indagini sui recapiti giustificativi dell'Allegato di riassunto, si potranno intraprendere su quelli messi dall'Ufficio Municipale per giustificazione della gestione annuale, tenendo sempre lo stesso metodo, e scrivendo alle apposite sedi le osservazioni che potranno emergere nell'esame dei mandati e dei recapiti giustificativi degli Allegati di spesa.

In quanto alle rimanenze attive in principio d'amministrazione, bisognerà che il revisore osservi se le competenze combinino con quelle calcolate nel preventivo approvato, e se le sopravvenute e le ammesse o diminuite siano in relazione cogli atti di liquidazione. Osserverà se gli adempimenti esposti concordino negli introiti dimostrati dal Giornale di Cassa e riportati nell'Allegato sotto le competenti rubriche come rendite nette, e di tutte le emergenze potrà fare annotazione nella apposita colonna dei disposti fascicoli.

Finalmente ispezionerà gli Allegati della parte attiva dell'esercizio annuale avendo anche qui la cura di verificare: 1.° la coincidenza delle competenze preventivate colle risultanti dagli Allegati, e l'attendibilità delle giustificazioni sulle diminuzioni che risultassero dagli allegati. 2.° la corrispondenza delle somme date per esatte (*adempimenti di competenze attive*) colle somme dimostrate introitate dal Giornale, riscontrando anche questi introiti coi Mandati e col Bollettario di Cassa. 3.° l'adempimento in massima delle superiori prescrizioni e l'esecuzione di quanto può essere dettato dalle viste di una saggia economia.

È da avvertire che alcuni adempimenti di competenze attive ne richiamano altri di competenze passive, così p. e. la spesa per alloggi militari richiama in attivo il compenso che l'Erario militare fa per questo titolo al Comune, e l'introito di multe per contravvenzioni è richiamato dalla spesa per compartecipazioni di multe assegnate ai denunciatori, inventori ecc. Il revisore non deve ommettere in proposito gli scandagli opportuni per assicurarsi delle avvenute compensazioni.

Il Conto di Cassa, verificato nel sopraindicato modo, dovrà essere esaminato anche dal lato della regolarità delle firme, e del processo verbale di ricognizione della effettiva rimanenza finale.

---

(1) Attualmente il Municipio di Milano ha un Ufficio proprio degli Ingegneri, che esamina e provvede a quanto in linea d'arte occorre di fare per l'Amministrazione Comunale.

Progredendo così sempre ordinatamente nell'esame dei singoli che corredano il Rendiconto e Conseguitivo, sarà come come contrassegnata con un segno qualunque ciascuna partita nel Giornale di Cassa, e quindi anche negli allegati, per modo che allorquando l'esperienza dei tempi, dovranno risultare contrassegnate col Giornale tutte le partite, e la somma di queste dovrà corrispondere alla somma di tutte gli adempimenti esposti negli allegati, contrassegnati anch'essi con qualche segno di convenzione, o come dicesi, di spunta. Così se il Giornale di Cassa dimostrasse l'uscita della somma A in tutto l'anno, e l'entrata della somma B, il complesso delle partenze pagate per tutte le rubriche passive dovrà premiare la somma A, e la totalità degli introiti, o quote di arretrati e di rendite mobi per tutte le rubriche attive dovrà risultare in una somma B.

Non serve il dire che la parte di competenza passiva inadempiuta (relativa tutto all'esercizio corso al corrente) formar deve rimanente passivo per l'anno veggente, e che viceversa formerà rimanenza attiva per quell'anno la parte di competenza attiva non realizzata.

A meno che cosa o tratti di errori di fatto, o sopra i quali non cada alcun dubbio, il revisore potrà in generale astenersi dall'alterare o correggere il Conto predatto, ma aspettare l'esito delle censure fatte al medesimo, giacchè le osservazioni che egli opererebbe in conseguenza di essere credute tali me poscia giustificati dall'Ufficio compilatore del Conto, dovrebbero alterarsi di nuovo, e la fatica sarebbe doppia ed inutile. Le variazioni saranno piuttosto o farsi quando l'Ufficio compilatore del conto abbia conosciuto nei rilievi emessi

Finita la revisione, tutte le osservazioni e rilievi si troveranno bensì sparse nei due fascicoli all'uopo predisposti, ma saranno però di per sè stesse classificate secondo l'arretrato ed il corrente o secondo le diverse rubriche di passività e di attività. Così non si avrà che a farle trascrivere cominciando da quelle sulle partite passive, e seguendo in questo trascrizione l'ordine delle rubriche conservate nel prospetto di rendiconto.

Se poi, in conseguenza della revisione, alcune rubriche dovessero essere variate, il Revisore potrà predisporre un nuovo prospetto o rifare il Conto introducendo le variazioni avvertite nelle osservazioni.

Questi cenni combinati con quanto venne esposto nel ripetuto Capitolo VIII della prima parte, e che non potremmo estendere di più senza oltrepassare i confini competenti ad una istruzione semplice e generica, saranno certamente di molto sussidio all'atto pratico della revisione di un conto; sempre inteso che, all'oggetto di esso lasciare possibilmente sfuggire i difetti di qualche entità, il Revisore abbia anche l'avvertenza di osservare, per norma, alle osservazioni fatte sui precedenti conti consuntivi, ed alle osservazioni, prescrizioni e riserve che si saranno trovate necessarie, e che si saranno fatte colla revisione del preventivo di quell'anno del quale sta per rendere la gestione, e per proporre al Governo l'approvazione definitiva, o l'approvazione condizionata all'evasione richiesta delle osservazioni, dalle quali farà un conto generico nel rapporto indicandone la natura e lo scopo un tendono.

VI *Modo di rendiconto al Direttore Centrale di Stato.*

Qualunque sia il metodo di Contabilità, del quale si faccia uso in una pubblica Amministrazione, non abbiamo veduto con quali processi possa rilevarsene il conto dimostrativo della gestione tenuta, ed i principj generali di revisione. Ci rimane ora da sapere come vengano formati i prospetti di predatto dei conti di Finanza pel Direttore Centrale di Stato, poichè se presso le diverse amministrazioni vengono indifferentemente adottate delle diverse modalità di Rendiconto, credesi però necessario una uniformità assoluta cogli elementi che devono servire alle operazioni e dimostrazioni del Direttore medesimo che abbracciano tutte le Amministrazioni

La compilazione di questi prospetti è di attributo della Contabilità Centrale che li desume dai propri registri o dai rendiconti compilati in diversi modi, e curasi la verità più scrupolo per la dimostrazione in dettaglio dell'andamento delle singole amministrazioni.

Essi hanno poi per iscopo di porre in grado il Dicastero Centrale di Stato di giudicare dell'Amministrazione più o meno economica dei rami di finanza. Questo giudizio non potrebbe farsi se vanisse unicamente dimostrato pur detti rami il *prodotto netto*. Occorre perciò la conoscenza anche del *prodotto brutto* di ogni ramo e delle somministrazioni dell'introito totale, non meno che delle somme impiegate nelle spese di amministrazione ed altre. Tratandosi poi di voler dimostrare le risultanze di Conti, e di voler desumere l'idea del prodotto netto dal risultato di confronto fra il patrimonio ed un principio dell'anno e quello in fine, se viene il bisogno di collegare fra loro tre conti distinti che sono il *bilancio di cassa*, il *bilancio del patrimonio*, ed il *bilancio del prodotto*.

Per la compilazione di questi tre bilanci resta una istruzione generale a stampa, nella quale sono intercalate anche tutte le prenozioni che sono necessarie (già da noi esposte), cioè sulle distinzioni degli introiti e dei pagamenti in reali e di gestioni sull'effetto degli uni e degli altri in quanto all'aumento od alla diminuzione del patrimonio, sulle competenze di prodotto e di spesa ed in generale in tutte quante forme elencate di questi bilanci medesimi. Noi eccheremo di dovere qui nel modo più conciso un idea esponendo le fine del Capitolo i relativi modelli non dobbiamo in precedenza qualche cenno sul modo di rilevare il prodotto

Rilevamento del prodotto presso un Ufficio di rendita. — Oltre al modo che già accennammo di rilevare il prodotto di una Azienda mediante il computamento della competenze attive e passive, vi è un altro mezzo per giungere alla dimostrazione del prodotto. Questo è il confronto fra il patrimonio in principio, e quello *in fine* dell'Amministrazione.

E diamo infatti, che in ad un epoca qualunque il patrimonio fosse stato dichiarato ammontare in una somma A, e dopo un certo periodo si fosse verificato ammontare in una somma B, il prodotto o la perdita dell'amministrazione sarà la differenza fra le somme A e B. Il fatto sta a vedere quale delle due somme sia la maggiore, mentre è evidente che se il patrimonio primitivo era minore del patrimonio finale, sarà dimostrato un prodotto, e che una perdita o diminuzione di patrimonio sarà dimostrata dal caso contrario.

È peraltro da avvertire che in questa calcolazione si deve tener conto delle somme somministrate all'Ufficio di rendita delle Casse e dai superiori o per loro conto di altre Casse del prodotto, e dei pagamenti che l'Ufficio di rendita stesso avesse fatto o nelle casse del prodotto netto, o per conto di quelle (pag. 220, penultimo paragr.).

Prendiamo ad esempio il *conto del ramo banche* esposto a pag. 199, e vediamo di far risultare dal confronto del patrimonio in principio il conto con quello in fine d'esso il *prodotto netto*.

Intanto questo prodotto sarebbe dimostrato in Lit. 45985, 64 disponendo il conto in forma di registro come nei riassunti dei rendiconti tolti a documento da un registro a scrittura doppia cioè nel modo seguente:

Riassunto e dimostrazione del Bilancio a pag. 199

	Arretrati	Annualità	Totale
Attivo	165193, 06	60590, 36	225783, 42
Passivo	841, 29	14604, 72	15446, 01
Netto	164351, 77	45985, 64	210337, 41

Deducendo dal netto totale i versamenti fatti nella Cassa Centrale, i quali costituiscono una parte di patrimonio passata dall'Amministrazione del Ramo alla medesima cassa	74538, 32
Residua il netto patrimonio presso l'Amministrazione del Ramo a	135799, 09

Il netto patrimonio residuato si dimostra sottraendo dalle rimanenze attive di L. 138064, 97 le passive di L. 2265, 88, giacchè la differenza dà appunto le L. 135799, 09, come sopra.

Vediamo ora come potrebbe dimostrarsi la rendita mediante il confronto del patrimonio in principio d'anno col patrimonio finale.

Il patrimonio netto in principio d'anno, ossia la rimanenza attiva depurata dalla passiva è	L.	164351, 77
Il patrimonio netto in fine d'anno	»	135799, 09
Essendo minore il patrimonio finale, dal fatto confronto emerge la *perdita apparente* di	L.	28552, 68
Tenendo però conto dei versamenti fatti, cioè di	»	74538, 32
che costituiscono attività del ramo, ne risulta il *prodotto reale* di	»	45985, 64

Nel caso in cui l'Amministrazione del ramo di rendita avesse ricevuto delle sovvenzioni da altre Casse, è chiaro che il patrimonio finale comprendendo queste sovvenzioni medesime ed essendone stato influenzato, bisognerà averci riguardo, e diminuire l'apparente risultato risultante dal confronto dei due patrimonj dell'importo di quelle sovvenzioni medesime.

In quanto alla dimostrazione del risultamento, si suole presentare in due modi, cioè

1.° Aggiungendo al *netto patrimonio finale*, che si è trovato di	L.	135799, 09
Il *versamento eseguito* di	»	74538, 32
E, levando dalla *somma* di	L.	210337, 41
Il *netto prodotto*, che è di	»	45985, 64
ne deve risultare il *patrimonio netto primitivo*, che è di	L.	164351, 77

2.° Se al *patrimonio primitivo* di	L.	164351,77
aggiungesi il *prodotto* in	»	45985,64
E si dalla *somma* di	L.	210337,41
Levasi il *versamento* di	»	74538,32
Devesi ottenere il *patrimonio netto finale*, che è di	L.	135799,09

Queste dimostrazioni sono per loro stesse evidenti, ed occorre solo di *esaminarle* per comprenderle.

Per dimostrare con chiarezza il modo di compilazione del conto prescritto per la presentazione al Dicastero Centrale di Stato, stimiamo opportuno di ordinare prima, in un modo facile e consentaneo ai principj finora esposti, gli elementi del Conto.

Prendiamo adunque il rendiconto esposto a pag. 199, e classifichiamone le attività e le passività in *arretrati in principio d'anno*, *competenze dell'anno*, *adempimenti*, e *residui*. Per maggior comodità ci converrà poi di riunire l'arretrato e la competenza in una sola colonna.

Possiamo intanto ritenere che le partite del registro a scrittura doppia somministrano gli estremi necessarj per la proposta classificazione, giacchè ricorrendo in quello alla partita di *rimanenze in principio*, vi si dovrà trovare il dettaglio tanto delle Lir. 841,29 di passività come delle Lir. 165193,06 di attività arretrate; ricorrendo alle *partite riassuntive* di *spesa* e di *rendita*, se ne potranno per ciascuna di esse rilevare le *competenze* rispettive; facendo uno stralcio dalle partite di *deposito Cassa* si potranno rilevare i pagamenti e gli introiti, distinguendoli per quei titoli che sono introdotti nella contabilità del ramo, e che abbiamo indicati a pag. 201; finalmente il *bilancio finale* dovrà somministrare il dettaglio dei residui. Di questo però non abbiamo un assoluto bisogno, poichè i residui verranno mano mano liquidandosi nella contrapposizione dei pagamenti o degli introiti alla competenza ed arretrati di passività, o di attività.

Non v'ha operatore tanto inesperto, che possa trovare difficoltà ad ordinare tutti gli elementi del conto nel modo in cui vedonsi ordinati nel Bilancio segnato N. I in fine del Capitolo.

In quel bilancio, nella parte passiva, può il lettore riscontrare al progress.° N. IX le somme di arretrati, competenza, pagamenti e residui *relativi all'amministrazione del ramo*.

Al N. X si sono esposti come passività arretrata gli *introiti internali* fatti nell'anno precedente, e *rimasti a debito del ramo* in Lir. 389,79. Siccome il Conto di Cassa, in annotazione colle partite riassuntive *introiti internali*, dimostrava che erasi fatta la restituzione di Lir. 107,69, si è liquidata la rimanenza di Lir. 282,10 per gli *introiti internali non per anco restituiti*.

Al N. XI si è così potuto dimostrare l'*arretrato passivo* di Lir. 841,29, e la *competenza annua di spesa* in Lir. 14604,72, le quali somme figurano appunto alla rispettiva loro sede anche nel Bilancio della pag. 199.

Al N. XII si è tenuto conto del nuovo debito di Lir. 1088,78, che il ramo andò ad incontrare nell'anno per *introiti fatti in via internale*, e dei quali *deve dar conto*, e per tal modo le *rimanenze passive* in *fine dell'anno* si liquidarono in Lir. 2265,68 nella qual somma figurano appunto nel Bilancio ripetutamente citato della pag. 199.

Esaminando la parte attiva, si può osservare come al N. 6 siasi fatta la *somma degli introiti reali del ramo* separando a parte al N. 7 gli *internali* in Lir. 1088,78, i quali poi vengono calcolati in passivo *a carico del ramo che deve renderne conto*.

Tenuto conto del fondo di Cassa in principio dell'anno, e fatte nelle cinque colonne le somme degli elementi di conto ricavati dal registro ed ordinati in esse si ha al N. 10 l'at-

tività arretrata in principio d'anno che risulta, come nel Conto a pag. 199, in Lir. 165293, 06; *la rendita annua* come in detto conto, in Lir. 60590, 36; la *totalità degli introiti*, e la *rimanenza attiva finale*.

Mediante le sottrazioni delle somme trovate in passivo, vengono successivamente a determinarsi:

Al N. 12 *il netto patrimonio in principio d'anno;*

Al N. 13 *la netta rendita;*

Al N. 14 *la totalità di patrimonio netto e di rendita netta.*

NB. Questi tre valori sono identici a quelli risultanti dal Conto della pag. 199, i cui estremi vennero epilogati alla pag. 274.

Al N. 15 *la diversità fra gli introiti ed i pagamenti*, la quale diminuita dei versamenti fatti dal ramo nella Cassa Centrale per la somma di Lir. 74538, 32, darebbe la rimanenza di Cassa in Lir. 15096, 64, identica alla esposta fra le rimanenze attive finali al conto della pag. 199;

Al N. 16 *le rimanenze da esigere* nel 1837;

Al N. 17 si è tenuto conto del fondo di Cassa in fine d'anno, cioè di Lir. 15096, 64, e così

Al N. 18 si ha il *patrimonio netto finale*.

NB. Questo *patrimonio netto* combina anch'esso con quello risultante dal Conto a pag. 199 quando si abbia riguardo alla *parte di patrimonio passata dall'amministrazione del Ramo alla Cassa Centrale*, come vi si è avuto riguardo nel sunto esposto alla pag. 275.

Quando sia ridotto a questa forma il Rendiconto, pochi cenni potranno bastare per insegnare il modo di compilazione dei tre bilanci, cioè: *di cassa*, *del patrimonio* e *del prodotto* i quali trovansi, dopo quello al N. I, contrassegnati rispettivamente dai N. II, III e IV.

Bilancio di Cassa (N. II). — In questo bilancio, come è naturale, devono figurare soltanto gli introiti ed i *pagamenti effettivi*. Per conseguenza non avrà l'operatore che ad ordinare gli uni e gli altri desumendoli dal Bilancio N. 1, e precisamente dalla colonna IV della parte attiva e della parte passiva di esso.

Eseguendo una tale trascrizione, si ottiene fra introiti e fondo originario di Cassa la somma di Lir. 103903, 65

I pagamenti eseguiti, i versamenti alla Centrale, ed il fondo di Cassa in fine d'anno, riuniti insieme, danno l'identica somma, ed ecco il *Bilancio di Cassa*.

Bilancio del Patrimonio (N. III). — Dovendosi stabilire il Conto di patrimonio in principio d'anno ed in fine d'anno, cioè formare due inventarj, è naturale che i dati si dovranno desumere, quanto al primo dalle Colonne N. I del Bilancio marcato I, e quanto al secondo dalle Colonne N. V di quel Bilancio medesimo.

Così pel Conto di patrimonio in principio d'anno, dopo di avere esaurita la colonna I del Bilancio I, parte attiva, bisognerà farsi carico della colonna I del detto Bilancio, parte passiva, nel modo e valori come vedesi nella parte sinistra del Bilancio del Patrimonio N. III. Quell'ordinamento ha per iscopo di inventariare prima le *attività appartenenti al ramo di rendita* e di stabilire il *netto patrimonio appartenente al detto ramo* mediante deduzione delle *passività inerenti*. Al netto patrimonio del ramo dovrebbe aggiungersi, se vi fosse, il patrimonio ossia le attività in amministrazione ma non *spettanti al ramo*, depurato delle *passività inerenti*. Nel caso nostro non essendovi attività non *appartenenti al ramo* ma soltanto passività (che sono gli *introiti interinali da renderne conto*) si sono queste passività dedotte dal *patrimonio netto appartenente al prodotto*. Così, aggiungendo al residuo il fondo di Cassa esistente in principio d'anno, resta determinato il *Patrimonio* al *principio d'anno* in L. 264352, 77.

In quanto al Patrimonio in fine d'anno, o Inventario finale, esposto nella pagina destra del bilancio N. III, viene compilato all'appoggio degli estremi che il bilancio al N. I dimostra alla colonna V di attività, ed alla colonna Y di passività, le quali colonne appunto contengono rispettivamente le rimanenze finali attive e passive.

Del resto, essendosi avuta cura di introdurre nel Bilancio di Cassa e in quello del Patrimonio i riferimenti al Conto o Bilancio N. 1 dal quale si sono desunti gli elementi introdotti nei Bilanci suddetti, il lettore non ha che a seguire quelle indicazioni per arrivare alla pratica conoscenza del modo di compilazione, che in massima può essere indicato così:

Nel Bilancio di Cassa devono introdursi ed ordinarsi gli introiti ed i pagamenti, nel Bilancio del Patrimonio devono calcolarsi i residui o rimanenze attive e passive in principio d'anno per formare l'Inventario originario, ed i residui attivi e passivi in fine d'anno per formare l'Inventario finale.

Bilancio del prodotto (N. IV). La rendita netta che nel Bilancio al N. 1 restava determinata *direttamente* nel dedurre dalla totale competenza annua attiva la competenza annua passiva viene in un *modo indiretto* desunta, e comprovata nel Bilancio IV, ed ecco con quale ragionamento.

Il patrimonio originario era di . . . . Lir. 164351, 77
Il patrimonio in fine d'anno è . . . . » 135799, 09

Così parrebbe che si avesse avuta nell'anno la *perdita* di . . . . Lir. 28552, 68
Ma la realtà, non essendosi tenuto conto dei *versamenti fatti alla Cassa Centrale* (1) per effetto dei quali passò dal ramo a quella Cassa la somma di » 74538, 32

ne risulta invece un *aumento* di . . . . Lir. 45985, 64

Ora, un tale aumento non può essere che il prodotto dell'amministrazione, giacchè nessuna altra entità Capitale pervenne al ramo oltre quella inventariata in principio dell'anno.

Nel concreto caso poi, essendosi pareggiati gli introiti ed i pagamenti estranei al prodotto la rendita di Lir. 45985, 64 non ne rimase influenzata. Potrebbe però darsi il caso in cui gli introiti estranei al prodotto superassero i pagamenti, o viceversa: vediamo quale ne sarebbe la conseguenza.

Se gli introiti estranei al prodotto superassero i pagamenti estranei al prodotto, è evidente che l'*eccesso* dei primi influirebbe sul patrimonio finale con un corrispondente aumento del fondo di Cassa. Ora, questo medesimo aumento non *spettando al ramo*, e dovendo esso il ramo *renderne conto* bisognerà *dedurlo* dal patrimonio finale per stabilire la cifra cui *realmente residuerebbe il patrimonio stesso* se non fossero entrati ad impinguarlo gli introiti estranei al ramo.

Se, per lo contrario, i *pagamenti non spettanti al ramo di rendita avessero superato gli introiti non appartenenti al ramo stesso*, questa *esuberanza* avrebbe influenzato il patrimonio diminuendolo. Così dunque al patrimonio trovato bisognerebbe *aggiungere* l'esuberanza dei pagamenti sugli introiti estranei al ramo per determinare a quanto il *patrimonio del ramo sarebbe ammontato*, quando non avesse dovuto sostenere le *spese a lui estranee*, o non *appartenenti al prodotto*.

---

(1) Ai tre Bilanci va sempre unita una distinta dei *versamenti fatti alla Cassa centr.* In questa distinta i singoli versamenti portano la indicazione delle *date, articoli del giornale* e *modi di spedizione*. Una simile distinta è pure compilata per le *sovvenzioni fatte al ramo di prodotto dalla Cassa centr.*, e pei *pagamenti fatti dal ramo per conto di questa Cassa medesima*.

Per viemmeglio impratichirsi di questo metodo di Rendiconto, noi preghiamo il lettore a voler prima considerare (seguendo le chiare indicazioni e riferimenti introdotti nei Bilanci II, III e IV) le relazioni fra questi bilanci, e quello al N. I, ed a tentare in seguito la compilazione di un Bilancio disposto come quello al N. I nella scorta e cogli elementi che gli somministreranno gli altri.

Avvertiamo finalmente il lettore, che le module e stampe dei *Bilanci di Cassa*, *del Patrimonio* e *del Prodotto* contengono diversi titoli o rubriche oltre quelle che il *caso concreto* ci ha obbligati di introdurre nei Bilanci II, III e IV, ma che la moltiplicità dei titoli non gli presenterà all'atto pratico difficoltà alcuna quando la intrinseca natura dei tre Bilanci sarà bene studiata e compresa, al che noi speriamo di averlo abilitato con questa ordinata spiegazione.

APPENDICE

Idea generale della organizzazione di una Contabilità e de' suoi Ufficj d'ordine.

Dell'I. R. Direttorio Aulico generale dei Conti. — All'oggetto di introdurre un andamento regolare, pronto ed uniforme nelle tenute dei libri e nella censura dei conti riguardanti l'economia dello Stato S. M. I. R. si è graziosamente degnata di istituire fino dal 1805 un Direttorio generale dei conti, *indipendente affatto dalle Autorità Amministrative* e cogli attributi di un Dicastero Aulico immediato.

A questo Aulico Dicastero sono sottomesse tutte le Contabilità Auliche e le loro figliali, non che quelle di Stato provinciali, tanto per ciò che riguarda la trattazione degli affari quanto per ciò che concerne il personale.

Tali istituzione e dipendenza hanno per oggetto di svincolare le Contabilità da ogni influenza che esercitar potesse l'Autorità Amministrativa sulle operazioni di controlleria loro demandate.

Delle Contabilità provinciali (Direzione di Contabilità). Le Contabilità provinciali, quantunque dipendenti direttamente dall'I. R. Direttorio Aulico, sono obbligate a prestarsi per tutti i lavori cadenti nella sfera di loro attribuzione, che venissero loro ordinati dal rispettivo Governo.

Sono lavori cadenti negli attributi e nelle mansioni di una Contabilità quelli soltanto pei quali si richiedono unicamente cognizioni aritmetiche e di contabilità, e per la cui compilazione possono attingersi gli elementi dai conti e loro estratti, dalle prenotazioni, e dai libri maestri ed ausiliarj che trovansi presso le Contabilità rispettive.

Per questo, anche la destinazione di impiegati di contabilità in missione può soltanto riguardare oggetti immediatamente riferentisi a conti, come p. e. *visite di casse, inventarj di provviste per conto dell'Erario; liquidazione di arretrati, rilevamento di dati di rendita ed altri, esame di conti, istruzioni per un nuovo ordine di conti, riordinamento di Contabilità cadute in arretrato o in confusione.* La destinazione ha poi sempre luogo di conformità alle disposizioni dell'Autorità Governativa.

Affinchè non abbiano a restare in arretrato delle operazioni, e perchè non rimanga ignota alla suprema autorità contabile la vera posizione degli affari, sono alle contabilità provinciali prefissi, pel disbrigo di questi, dei limiti più o meno brevi in proporzione alle loro natura, estensione ed importanza, e le Contabilità stesse notificano di tre in tre mesi, con regolari prospetti di accrescimento e scemamento l'arretrato, indicandone i motivi.

Le Autorità Amministrative fanno comunicazione alle rispettive Contabilità di tutte le spedizioni che danno motivo ad introiti od a spese, ed a competenze attive e passive, non meno che di tutti gli ordini normali, tariffe, contratti conchiusi, istruzioni date agli Ufficj contabili per la manipolazione ecc., le quali comunicazioni hanno per oggetto di abilitare le contabilità all'esatto allibramento in giornata nei libri di prenotazione, nei libri di norma ecc.

Per quanto riguarda in generale la disciplina del servizio, S. M. l'ha affidata al Capo del Governo provinciale come rappresentante l'I. R. Direttorio Aulico. Allo stesso Capo Governativo rassegnano le Contabilità Provinciali le proposizioni di avanzamento e rimpiazzo dei posti vacanti, onde esso le presenti all'I. R. Aulico Direttorio cui appartiene la nomina.

La disciplina interna e la regolarità delle dette proposizioni sono prescritte ed ordinate da particolari notificazioni. Tutto quanto riguarda il disciplinare delle Contabilità deve passare per la Presidenza di Governo, che corrisponde col Direttorio Aulico, non esistendo presso i Governi alcun *referente* per questi affari.

La corrispondenza d'Ufficio viene anch'essa regolata da apposite disposizioni dell'I. R. Direttorio Aulico, le quali portano la massima che la Contabilità non deve entrare in diretto carteggio con particolari e con Ufficj esattori di conti meno le Casse Centrali e le Casse provinciali, ma deve trasmettere sempre gli atti alla competente Autorità Amministrativa; che la Contabilità deve corrispondere con semplici note colle Direzioni della Zecca, della Posta, del Lotto ecc., colle Intendenze di Finanza e cogli altri Ufficj dipendenti dall'I. R. Governo, come sono p. e. la Direzione delle pubbliche costruzioni e l'Ufficio Fiscale; che la Contabilità deve corrispondere per mezzo di rapporti coll'I. R. Governo, e con quelle Autorità che corrispondono con essa mediante trasmissione di semplici *note*; finalmente che la Contabilità corrisponder deve con rapporti coll'I. R. Direttorio Aulico.

Gli attributi di un Capo o Direttore di Contabilità sono determinati dall'Ordine Sovrano 30 dicembre 1806, e riassunti in una Istruzione abbassata nel 1825 al Direttore della, in allora, provvisoria Contabilità in Milano (1).

Il Direttore estende la sua supremazia tanto sulla direzione degli affari come sul personale. I *Vicedirettori* sono per conseguenza sottoposti ai di lui ordini, ed esso distribuisce fra di loro la sopravveglianza degli affari avendo riguardo alle loro cognizioni, alle loro età, alla loro attività, ed alle relazioni di parentela che per avventura sussistessero fra uno di essi e qualche Capo di Dipartimento, od anche con qualche dirigente o capo di amministrazioni la cui gestione formi oggetto di revisione per la Contabilità.

I Vicedirettori vengono posti in cognizione di tutte le disposizioni concernenti la direzione degli affari ed il personale, ed il meno anziano di essi viene incaricato della redazione di tutte le relazioni sull'andamento degli affari e sul personale, in quanto non ne venisse immediatamente richiesto il Direttore. Queste relazioni devono poi essere comunicate agli altri Vicedirettori perchè il Direttore, fatto carico anche delle loro osservazioni, possa con più positiva cognizione decidere sul modo di spedizione. Se per altro l'affare trattato interessasse

---

(1) Dopo l'organizzazione della Contabilità Centrale in Milano i due Direttori che si succedettero furono da S. M. onorati del titolo di Consiglieri di Governo, titolo tanto più onorifico perchè dato alla *persona* e non alla *carica*.

Digitized by Google

patisse direttamente uno dei Vicedirettori od una persona seco lui collegata in parentela, deve quel Vicedirettore rimanere estraneo alla trattazione dell'affare stesso.

In caso poi di divergenza di opinione fra il Direttore ed il Vicedirettore, la deliberazione vien presa sempre secondo il voto del primo, non essendo permesso di decampare dalla *massima fondamentale* per la quale l'*approvazione di tutti gli affari dei conti spetta esclusivamente a colui che vi presiede in capo*: è peraltro stabilito, che il voto del Vicedirettore debba esporsi o sull'atto stesso o su di un separato allegato coi riflessi e dubbj che vi si oppongono, onde la Superiorità ne sia informata.

Il Direttore può anche, volendolo, assumere in parte le elaborazioni demandate ad un Vicedirettore, purchè faccia precedere gl' opportuni concerti con quest'ultimo.

I Vicedirettori sono incaricati della supplenza in caso di mancanza di uno dei Capi di Dipartimento quando non siavi modo di supplire altrimenti, e qualora trattisi di un breve periodo di tempo.

Viceversa, in caso di mancanza di uno dei Vicedirettori, le funzioni ne sono disimpegnate da quello fra i Capi di Dipartimento che si distingue per abilità, diligenza, attività, e condotta, fatto anche calcolo della anzianità, quando questo titolo non sia paralizzato da una assoluta mancanza di qualunque degli altri.

Trattazione degli affari. — Giusta lo scopo della sua istituzione, la Contabilità può essere richiesta solamente di *relazioni* sopra oggetti che riguardano la materia dei conti, e venne fatta prescrizione alle Autorità Amministrative di marcare i punti sui quali la Contabilità deve proferire un voto, e ciò allo scopo di non indurre la Contabilità stessa con *indeterminate richieste di parere* nel difetto di troppo diffuse relazioni e di inutili scritturazioni. La Contabilità pertanto ove fosse interpellata sopra oggetti i quali o non avessero, od avessero soltanto una lontana relazione con affari di conti, è obbligata di riscontrare nei termini i più succinti, e senza uscire dalle proprie attribuzioni, e ciò onde ottenere il desiderato intento di sottrarre l'Ufficio de' conti dall'affluenza di affari nei quali le autorità amministrative devono versare esse medesime per loro istituzione, o sentire gli Ufficj competenti tecnici o legali.

In generale poi nella trattazione di tutte le pendenze, nelle relazioni alle Autorità amministrative, nelle domande di schiarimenti, nella presentazione dei rilievi sui conti, nelle operazioni di ogni natura e relativi rapporti accompagnatorj la contabilità deve attenersi ad un ordine logico di idee, ad una concisione che non porti danno alla chiarezza, e farsi carico di epilogare i fatti sui quali deve appoggiare il proprio voto in quei soli casi, nei quali, per l'assoluta mancanza di un precedente rapporto informativo negli atti, o per il poco ordine di questi atti medesimi, ciò sia indispensabile per istruire all'Autorità Amministrativa la cosa e porla in grado di valutare la rettitudine del voto Contabile.

Tutte poi le relazioni devono essere scritte in buona lingua ma senza ricercatezza di stile, giacchè devesi, nella trattazione delle cose di pubblico interesse, far conto della rettitudine degli argomenti, ma non palliarne artificiosamente la poca solidità con risorse di eloquenza. La cura che assume un Direttore di Contabilità nel destinare alla trattazione degli affari individui particolarmente adattati a queste incombenze, disimpegna il Direttore stesso, i Vicedirettori ed i Capi di Dipartimento da una minuziosa limatura delle relazioni, la quale, se per una parte toglierebbe un tempo prezioso al disbrigo stesso degli affari, sarebbe per l'altra parte incompatibile coi riguardi che gli uomini di buon senso devono usare pei loro dipendenti, e col principio universalmente ammesso che gli individui avendo tutti una maniera loro particolare per esprimere i proprj concetti, non possono quelli essere sempre svolti secondo l'abitudine di dire e di scrivere che si è fatta il revisore di una relazione

Il Direttore non farebbe quindi gran conto di quelle revisioni nelle quali una poco concludente e minuziosa alterazione della dicitura fosse l'unica attestazione dell'esame di un affare, e molto apprezza invece quelle dalle quali, per le accurate osservazioni fatte, o per giuste riflessioni inserite nelle relazioni, traspare lo spirito indagatore di chi ha condotto, e la precisa conoscenza che ha dell'affare trattato, e dei regolamenti che dovevano servir di norma alla relazione ed al voto della Contabilità.

Degli Ufficj d'ordine. — Il regolare andamento degli affari presso una Contabilità, come presso qualunque altra Direzione, richiede Ufficj appositi, i quali appunto per lo scopo cui tendono sono detti *Ufficj d'ordine.* Sono questi il *Protocollo*, la *Spedizione* e la *Registratura* (1).

L'Ufficio di *protocollo* è istituito all'oggetto di avere una ordinata registrazione di tutti gli affari che pervengono alla Contabilità, e di potere, in caso di bisogno, rintracciare un affare qualunque e conoscere dove si trovi.

L'Ufficio di *spedizione* è incaricato della copiatura dei lavori i cui originali devono rimanere presso la Contabilità, e della trasmissione dei lavori stessi alle Autorità ed Ufficj cui sono diretti.

L'Ufficio di *registratura* ha l'incarico di ordinare le minute degli atti secondo le materie alle quali si riferiscono, e di riporli alle apposite sedi in Archivio, previa registrazione che valga al pronto loro rinvenimento.

Presso l'Ufficio di protocollo esiste un libro per la numerizzazione degli atti, ossia un *protocollo* propriamente detto, un *indice numerico*, un *protocollo per i lavori periodici* che devono pervenire alla Contabilità ed un *indice classificativo per materia.*

Gli esibiti che vengono insinuati sono dal Direttore passati all'Ufficio di protocollo, e fra questi vengono dallo stesso Direttore con una apposita indicazione marcati i più pressanti. Alcuni impiegati hanno fra di loro ripartita l'incombenza di protocollarli, giacchè la moltiplicità degli atti non permetterebbe che questa incombenza venisse disimpegnata da un solo.

A tal fine il protocollo vien tenuto in quaderni staccati che si uniscono in seguito, e gli impiegati incaricati della scritturazione prendono fra loro gli opportuni concerti onde ne' quaderni i numeri progressivi (*di protocollo*) sieno in ordine naturale.

Il libro di protocollo presenta i seguenti titoli da sinistra a destra: *numero progressivo — data della presentazione — data e numero dell'esibito* secondo il protocollo *della parte esibente — materia sulla quale versa l'esibito — data della distribuzione — a chi distribuito — evasione — indicazione del fascicolo* in cui si trova la minuta della relazione o voto di Contabilità. — Le due ultime indicazioni vengono fatte nelle relative *finche* o colonne dall'Ufficio di registratura. In quanto alle altre che si fanno dall'Ufficio di protocollo, non vi è che l'indicazione *della materia*, la quale presenti qualche difficoltà. Perchè questa indicazione sia ben fatta, occorre che sia *concisa*, e che presenti gli oggetti sotto il loro *vero aspetto*, perciò il *protocollista* è obbligato a leggere attentamente ogni atto, non fidandosi dell'estratto od oggetto che vi potesse essere scritto al di fuori, onde afferrare il vero punto di questione, di domanda, di relazione ecc. e per poterlo indicare con brevità e con chiarezza sul protocollo.

L'*indirizzo dell'esibito* viene fatto dal Capo d'Ufficio quando non sia specialmente già determinato dal Direttore. Un tale indirizzo è fatto colla sola indicazione del cognome del Vicedirettore cui è demandata la sopraintendenza di quel Dipartimento al quale spetta la trattazione dell'affare. Il Capo d'Ufficio ha per appoggio dell'*indirizzo* un prospetto di riparto

---

(1) La seguente informativa è appoggiata a quanto si usa presso la Contabilità Centrale in Milano, avuto riguardo alle sole cose più importanti al buon ordine degli affari.

dei Dipartimenti fra i Vice-direttori, il quale presenta, per indicazioni generiche, gli affari spettanti a ciascun Dipartimento di Contabilità.

Per il più pronto rinvenimento di quegli atti, per aver cognizione dei quali si avesse soltanto il N. di protocollo del Governo o del Magistrato Camerale, serve il *prontuario* o *indice numerico*, ciascuna facciata del quale è divisa in due colonne; la prima è ripartita in due subalterne, l'una pel numero del Governo, e l'altra pel numero della Contabilità, la seconda lo è pure in due subalterne per il numero del Magistrato e pel N. della Contabilità. Appena protocollati gli esibiti che provengono dal Governo o dal Magistrato, se ne fa la registrazione nel prontuario numerico, e così all'occorrenza si trova prontamente se pervenne alla Contabilità e qual numero di contabilità porti un atto qualunque procedente dai due Dicasteri suddetti, trovato il numero di Contabilità, si ricorre al Protocollo per vederne l'oggetto e poi conoscere se trovisi in *corso di spedizione*, o se sia già *stato spedito*.

Molto raccomandato dall'I. R. Direttorio generale è il *Protocollo dei lavori periodici* il quale deve servire per conoscere se i diversi lavori, conti, prospetti quindicinali, mensili, bimestrali ecc. che devono pervenire alla Contabilità dai diversi Stabilimenti Dicasteri ed Uffizj vi siano alle epoche determinate realmente pervenuti, onde, al caso ne venga ritardata la trasmissione, possa dalla Contabilità essere sollecitata.

Per tutti quei Dipartimenti della Contabilità ai quali devono pervenire lavori periodici viene tenuto a disposizione un conveniente numero di fogli *nel protocollo dei lavori suddetti*.

Siccome questi lavori si devono rassegnare dagli Uffici e Stabilimenti esistenti nelle nove Provincie, così il quaderno del protocollo assegnato a ciascun Dipartimento viene ripartito in nove parti assegnandone una a ciascuna provincia.

Il protocollo è poi munito in margine di cartellini d'indicazione o *etichette* disposte in modo che, aprendo il libro, si può a prima vista porre mano al quaderno assegnato ad un Dipartimento qualunque, e quindi col sussidio di *sub etichette* trovare il quadernetto assegnato ad una Provincia qualunque.

Ciascun foglio del libro è ripartito in tante colonne quante sono le indicazioni che si trovò conveniente di tenere in evidenza, cioè: *denominazione e qualità del conto o lavoro periodico — ufficio o contabile che deve trasmetterlo — giorno in cui deve pervenire — data dell'arrivo e numero di protocollo che ha preso — data dell'invio delle osservazioni fatte dalla Contabilità — giorno in cui devono pervenire gli schiarimenti — data dell'arrivo degli schiarimenti, e numero di protocollo che hanno preso — data dell'invio delle controsservazioni — giorno in cui devono pervenire i sopra schiarimenti — data in cui pervennero, e numero di protocollo — data della spedizione della decisione definitiva o assolutoria.*

Le prime tre indicazioni devono essere già scritte prima dell'epoca in cui deve cominciare a servire un *nuovo protocollo*. Ciò è naturale, perchè altrimenti il protocollo dei lavori periodici presenterebbe bensì i *lavori pervenuti*, ma non presentando la distinta di quelli che *devono pervenire*, non potrebbe servire all'oggetto pel quale è destinato. Così chi prepara il protocollo deve conoscere quali sono i lavori periodici che devono pervenire a ciascun Dipartimento da ciascuna Provincia, e farne l'indicazione nelle tre prime colonne. Le altre indicazioni si fanno all'occorrenza, e di mano in mano, dietro comunicazione degli atti all'impiegato che tiene il *protocollo dei lavori periodici*, il quale per tal modo può essere ad ogni occorrenza consultato dagli impiegati dei Dipartimenti, e fornire i dati per compilare, quando il Direttore lo cercasse, un quadro dei lavori periodici non pervenuti, di quelli sbrigati ecc.

L'*indice per materia* o *rubrica* è uno dei più importanti libri di protocollo. Potendo succedere di doversi rintracciare un atto qualunque del quale al momento non si conosca il nu

mero di protocollo della Contabilità ed quello dell'Ufficio trasmittente (i quali numeri talvolta per errori possibili di trascrizione sono male indicati negli atti) non sarebbe possibile il rinvenimento senza la *Rubrica* destinata alla classificazione di tutti gli atti che possono pervenire alla Contabilità. Non è raro il caso di trovare uomini appena iniziati in qualche ramo di Contabilità, i quali facciano poco conto di questa classificazione, e che non sappiano valutare l'opera di chi vi attende: *non si apprezza ciò che non si conosce*. Ma per poco che si consideri l'ampia sfera che abbraccia la Contabilità, e la quasi infinita varietà degli affari cadenti nelle sue attribuzioni, bisogna convenire nel pregio del lavoro e nel merito di chi lo eseguisce.

La classificazione degli *esseri* non ha potuto eseguirsi che dai conoscitori delle loro nature, delle loro forme, proprietà ecc.; e per sapere a qual classe, genere e specie appartenga un essere qualunque, bisogna avere, non solo una piena conoscenza di un metodo classificativo, ma avere acquistata anche l'abitudine di riscontrar prontamente i caratteri di un *essere* con quelli del metodo di classificazione. Ciò vale anche per la rubricazione degli *affari*: non si può ideare un metodo di classificazione per gli affari senza avere una piena conoscenza di tutti quelli che *possono pervenire* alla Contabilità; nè si può classificare gli affari senza *conoscere esattamente il metodo di classificazione prefisso*, e senza un fino criterio che valga a guidare nella pronta ricerca dei caratteri distintivi di un affare qualunque.

La *rubrica* è quindi un *indice sistematico* ossia un libro munito di *etichette* sporgenti dal suo *margine*, le quali servono per il più pronto rinvenimento di una tal *classe* di affari. Ciascuna *etichetta primaria* ne ha delle *subalterne* che servono a trovare un determinato *genere* di affari cadente sotto la *classe* che si considera. Finalmente anche queste *etichette subalterne* ne hanno delle *secondarie* che guidano prontamente alle diverse *specie* di affari compresi nel *genere* considerato. Ripetiamo che senza conoscere perfettamente la classificazione introdotta, non è possibile il valersene; anzi tante le sono affini, e tanti gli aspetti sotto i quali a prima vista si presentano, che è facile prendere un *carattere accessorio per uno dei principali* e classificar male un atto.

Ciascuna facciata della rubrica (si tiene un volume per ogni trimestre per non aumentar troppo la mole del libro) ha, da sinistra a destra, i seguenti riparti in colonne: *data, parte esibente, oggetto; numero di protocollo della Contabilità; numero di protocollo dell'Ufficio esibente.*

Tutti gli atti, appena protocollati, vengono passati al *rubricante*, il quale deve esaminare l'oggetto di ciascuno attentamente. Da questo esame, fatto con sana cognizione del metodo di classificazione, il *rubricante* rileva a quale specie di affari si riferisca ogni atto, e col sussidio delle etichette delle quali è munita la rubrica trova il foglio in cui deve farne la registrazione. In questo foglio pertanto nota la data dell'arrivo, fa nel modo il più succinto ma chiaro l'indicazione dell'oggetto; e quindi registra il numero di protocollo di Contabilità e quello dell'Ufficio esibente. Potendo succedere che un affare si presenti sotto diversi aspetti (p. e. quando la vertenza abbia relazione a diverse persone od a diversi Uffizj) il rubricante deve in questi casi riportare l'atto colle sue indicazioni sotto tutte le classificazioni occorrenti perchè, qualunque sia l'oggetto sotto il quale se ne facesse ricerca, sia possibile il rinvenirlo.

Nel fare questa operazione, il rubricante pon mente al segno di convenzione che il protocollista è obbligato di fare su tutti quegli atti nei quali la parte esibente accenna un precedente con numero di protocollo, od anche un atto precedente senza numero. Cadendogli sott'occhio il segno convenzionale suddetto, il rubricante si giova della Rubrica per rintracciare l'antecedente atto dell'Ufficio esibente, e trovatolo, rileva dalla rubrica il numero di protocollo che esso ha preso alla Contabilità, e lo scrive prima sulla rubrica, e poscia sul-

l'atto e esibito per norma di chi dovrà trattare l'esibito stesso, affinchè possa prontamente rinvenire l'antecedente da esaminare, e la sua minuta.

Da questa succinta spiegazione si può ricavare che all'occasione di una ricerca di un atto qualunque, anche senza conoscerne il numero, la *rubrica* dà il mezzo di sapere se è pervenuto alla Contabilità, ed indica, non solo il numero di protocollo che ha preso, ma anche quello degli atti antecedenti.

Dall'Ufficio di protocollo gli atti passano ai Vicedirettori, e da questi ai capi di Dipartimento che ne fanno la distribuzione ai dipendenti impiegati per la trattazione. Dopo che l'impiegato ha disbrigato un affare lo passa alla revisione e firma del Capo; questi lo sottopone al Vicedirettore cui la sopraveglianza del Dipartimento è demandata. Il Vicedirettore lo subordina al Direttore per l'approvazione, e questi finalmente lo manda all'*Ufficio di Spedizione* coll'ordine *si spedisca*.

Tutti questi passaggi sono controllati da esatti caricamenti e scaricamenti nei protocolli subalterni dei Vicedirettori, e dei Dipartimenti, e nei *libri di lavoro* dei singoli impiegati.

L'*Ufficio di spedizione* è incaricato di far trascrivere e mandare alla loro destinazione gli atti. Vi si tiene un libro di carico dei *numeri* che sono dal Direttore rimessi all'Ufficio, ma questo carico non segue, quanto al numero di protocollo, un ordine progressivo. In questo libro si nota a chi vengono dati gli atti da trascrivere, ed una volta trascritti, si fa annotazione della restituzione al Capo d'Ufficio, che li passa alla *collazionatura* perchè siano attentamente riscontrate le copie colle minute, ed a tergo di queste minute si notano di mano in mano le date *dell'arrivo degli atti in Ufficio*, della *consegna delle copie*, *della collazionatura*, e della *spedizione* indicando il nome del copista e dei due collazionatori.

Un altro libro è tenuto per lo scarico dei *numeri*, ma in questo si segue l'ordine naturale della numerazione. Un impiegato è incaricato di contrapporre a ciascun numero che viene spedito alla sua destinazione la *data* della spedizione, e l'*Ufficio* o la *parte* alla quale ogni numero è diretto indicando gli *Allegati*.

Le minute degli *Atti spediti* vengono trasmesse alla Registratura.

Nell'*Ufficio di registratura* le operazioni che si fanno sono le seguenti: *classificazione degli atti* (da eseguirsi sulle minute); *registrazione in protocollo della data di spedizione; incartellamento*. A queste poi si aggiungono le *indagini* pel rinvenimento di atti richiesti, la *distribuzione* ai chiedenti, e il *riporre in cartella* gli atti restituiti, ad *occupare il posto dei quali* è prescritto che debba sempre, fino alla loro restituzione, trovarsi una regolare ricevuta dell'impiegato *autorizzato* a ritirarli.

Per la classificazione, che è una delle più importanti fra le operazioni d'ordine, si tiene un libro mobile, come la Rubrica, di cartelline indicatrici, o *etichette* sporgenti dal margine che portano scritti i diversi titoli di classificazione. Ciascun titolo principale ha la sua etichetta, cosicchè si può al momento trovare nel libro il fascicolo destinato ad un titolo qualunque.

Ogni titolo è suddiviso in articoli, e pel pronto rinvenimento del foglio (o dei fogli) secondo l'occorrenza) destinato a ciascun articolo, il fascicolo di ogni titolo è munito di *etichette subalterne* sulle quali sono scritte le leggende degli *articoli*.

Mentre lo scopo della rubrica è quello di comprendere nella classificazione tutte le *probabili* categorie di affari, lo scopo della *classificazione d'archivio* è quello di ridurre sotto il *minor numero possibile* di categorie gli affari stessi. Così dunque il classificatore d'Archivio congegna il suo metodo in modo da poter comprendere sotto pochi *titoli* (suddivisi poi ca

scuno in un numero conveniente di *articoli*) le transazioni di contabilità. Per nominarne alcuni, si troveranno p. e. i *titoli* Casse, e Finanza, e le relative *etichette* guideranno nel libro ai due *fascicoli* destinati agli atti di *Casse* e di *Finanza*. In ciascuno dei due fascicoli si potranno trovare gli *articoli* di classificazione e mediante le *subalterne etichette*, le quali potranno pel *titolo Casse* portare le indicazioni: I. *Cassa Centrale*; II. *Carteggio colla Contabilità Aulica*; III. *Assolutorj*; IV. *Anticipazioni*, *prelevazioni*; V. *Giri di Cassa e regolazioni*; VI. *Ricevitori*; VII. *Casse di Finanza e Demanio*: e pel *titolo Finanze* le indicazioni: I. *Personale*, II. *Sale*, III. *Tabacchi*, IV. *Polveri* ecc. ecc.

La pratica poi insegna per quali di questi *articoli* occorra un maggiore o minor numero di fogli, ed il libro di classificazione si rinnova ogni anno.

Poi tutti quegli *articoli* che riguardano conti o tasse o relazioni che possono pervenire dai diversi Uffizj e stabilimenti sparsi nella Provincia, si formano coi rispettivi fascicoli altrettanti *sub-articoli* contrassegnati con *lettere*.

Ogni facciata poi del libro di classificazione viene ripartita in tre colonne, la prima per la *numerazione progressiva* degli atti, la seconda per la indicazione del *N° di protocollo* che porta ciascun atto, e la terza per la *succinta esposizione dell'oggetto*.

L'impiegato incaricato della classificazione, dopo di avere ripartiti per maggior comodo gli atti in tanti fascicoli quanti sono i dipartimenti dai quali pervennero alla *Registratura*, esamina gli atti ad uno ad uno, e vi nota, in rosso onde meglio risalti all'occhio, la classificazione opportuna. Trattasi p. e. di un assolutorio di Cassa della Provincia di Lodi? egli vi pone il *titolo* Casse; quindi l'*articolo* III. *Assolutorj*; poi il *sub-articolo* o *lettera* p. e. *L* per indicare la Provincia, e finalmente un numero che è il progressivo nel libro di classificazione. Su questo libro, nelle tre colonne sopraindicate della competente pagina, trovata col sussidio delle etichette, mette il *N° progressivo*, il *N° di protocollo* dell'atto, e l'oggetto.

Fatta la classificazione degli atti, un impiegato la scrive per ciascuno di essi sul *libro di protocollo* nella colonna apposita, di contro rispettivamente ad ogni numero, indicando nell'altra colonna la *data della spedizione*.

Dopo questa operazione, tutti gli atti classificati vengono passati ad un impiegato il quale, secondo la classificazione marcatavi, li ripone in *cartelle munite esteriormente di indicazioni analoghe alla adottata classificazione*. Per esempio, l'assolutorio di cui sopra, sarebbe riposto nella cartella di *quell'anno* cui l'assolutorio riguarda, marcata sul dorso: Casse; III. *Assolutorj*, 1842.

Si vede che il *libro di classificazione*, tenuto a dovere, può servire al rinvenimento di qualunque atto spedito, come può servire a questo uso il *protocollo dopo la posizione della classificazione*. E peraltro da osservare che il *libro di classificazione* può valere da sè solo a ricercare un atto *quando si sappia l'oggetto di cui tratta*, ed il *protocollo quando se ne conosca il numero*. Il protocollo sarebbe sempre sussidiato nella ricerca del numero dall'*indice numerico*.

Altri libri d'ordine. — Presso l'Ufficio di protocollo tengonsi altri libri per notarvi le *determinazioni*, le *norme* ecc. le quali in questi libri sono consecutivamente distribuite secondo un metodo di classificazione opportuno. Consimili annotazioni tengonsi presso i singoli Dipartimenti per quanto può particolarmente riguardare ciascuno di essi, e principalmente per le *istruzioni*, e per le *determinazioni* sugli oggetti d'Amministrazione e di Contabilità loro demandati. Non ci estendiamo peraltro su questi, potendo il lettore formarne un'idea da sè, ed essendo stato nostro scopo nello stendere questa appendice di limitarla a quanto basta per dare un'idea generale dell'organizzazione di una Contabilità, e dei suoi Uffizj d'ordine.

Osservazioni sulla II parte.

Osservazione I. Quando venne pubblicata la Governativa Notificazione che mise in attività la nuova legge sul bollo e sulle tasse, la stampa di questa seconda parte era già troppo inoltrata perchè potessimo farci carico delle convenienti modificazioni al Capitolo III in cui trattasi delle diverse fonti di rendita per lo Stato. Siccome poi, se avessimo voluto farne parola in una appendice, avremmo dovuto limitarci a pochi cenni, i quali sarebbero divenuti poco utili in un argomento che richiede uno sviluppo di dettaglio, così abbiamo trovato di potercene dispensare. Soltanto ci permettiamo di suggerire al lettore di occuparsi dello studio di quella legge prima di assumere qualche incombenza privata o pubblica in qualità di Contabile o di Amministratore, al quale uopo gli potranno tornare utilissime le opere pubblicate, e particolarmente quella del Consigliere Aulico Kremer, e del Dottore Cotta Morandini, non trascurando le altre che potranno in seguito pubblicarsi, e nelle quali gli Autori si faranno certamente carico delle decisioni emesse dalle competenti Autorità intorno alle difficoltà che insorsero al momento della prima attuazione della detta legge, e che sono inevitabili ogni qualvolta trattasi di cose nuove e complicate.

Osservazione II. Nel corso di questa seconda parte abbiamo di quando in quando fatto sentire che non eravamo persuasi della necessità di dare alle *esemplificazioni* l'estensione che finora si è trovato di dar loro nei trattati di Contabilità. Non abbiamo per altro omesso l'*assolutamente necessario*, e secondariamente possiamo porre sott'occhio ai giudici imparziali altre considerazioni che varranno a giustificare appo loro il nostro operato, e sono le seguenti: 1.° L'istituzione di una Cattedra di Contabilità aggregata alla Facoltà politico-legale e la raccomandazione dello studio relativo a tutti *quelli che mirano a qualificarsi come Consiglieri presso le Autorità Politiche e Camerali*, spiegano assai chiaro il bisogno di tenere nella istruzione una strada ben diversa di quella che dovrebbe seguirsi per fare degli *operatori o computisti*. 2.° Chi spiega un testo dopo avere ben tracciata la via da tenersi nell'insegnamento, ama avere libero il campo ad adattare l'esemplificazione al bisogno ed alla intelligenza degli scolari, non che alla circostanza ed agli usi locali. 3.° Ordinati secondo questo principio si trovano appunto i trattati e testi nei diversi rami di pubblico insegnamento, e particolarmente nella partita delle Matematiche, nelle quali le poche esemplificazioni seguono i teoremi, non tanto per esercizio (che si fa nella *pratica*) quanto per la più chiara intelligenza dei teoremi stessi. 4.° L'abitudine di generalizzare le applicazioni, sempre utile per sè stessa, è richiamata dalla necessità di ordinare la materia in modo, che negli esami da darsi agli *studenti*, si possa giustamente pretendere di misurare il grado di sapere da poche *domande a voce*, senza obbligarsi a fare un esperimento di operazioni in iscritto che sarebbe o insufficiente o troppo lungo.

Del resto, a quale dei rami di pubblica Amministrazione (nella impossibilità di trattarli tutti) avremmo dovuto dare la preferenza nello sviluppo pratico? — Tutti coloro ai quali il ramo preso a trattare non avesse interessato ci avrebbero accusati di una, per loro, inutile applicazione. Lasciamo dunque a chi deve spiegare libera la facoltà di trattare la parte esemplificativa nel modo che troverà più conveniente; se è uomo che conosca la partita, non avrà che l'imbarazzo della scelta, e potrà alternare anche gli argomenti.

Per chi studia da *sè* se *non studia per esercitare la Contabilità*, il testo gli basterà per *conoscerla*; se poi *studia per diventare un computista*, alla teoria dovrà sempre succedere la *voluta pratica di alunnato* negli Uffici; se finalmente chi studia volesse da sè fare una *pratica sistematica*, noi speriamo che potrà avere in ciò una sicura guida, se l'Autore dell'opera intitolata: *La scienza dei Conti* (ing. G. L. Crippa), seguendo per lo sviluppo pratico della Contabilità pubblica lo stesso piano del II volume pubblicato nel 1840, farà di pubblica ragione il risultamento degli assidui e profondi suoi studj in questa materia.

BILANCIO *pel ramo* **BOSCH**

PARTE PASSIVA

N. progress.	Titoli ed indicazioni dell'andamento del conto	Arretrati del 1835 I.	Competenze del 1836 II.	Totalità III.	Pagamenti IV.	Rimanenze pel 1837 V.
I	Salarj agli Impiegati	241,06	8735,63	8976,69	8386,89	589,8
II	Simile ai diurnisti	139,50	1647,00	1786,50	1647,00	139,5
III	Assegni pel mantenimento dei cavalli	»	2068,98	2068,98	2068,98	»
IV	Spese generali	70,94	172,87	243,81	178,09	65,7
V	Provvisioni agli Esattori	»	1438,04	1438,04	1438,04	»
VI	Compensi	»	194,55	194,55	194,55	»
VII	Spese di cancelleria	»	47,65	47,65	47,65	»
VIII	Spese diverse e gratificazioni	»	300,00	300,00	300,00	»
IX	Somma	451,50	14604,72	15056,22	14161,20	895,0
X	Introiti interinali da renderne conto	389,79	»	389,79	107,69	282,1
XI	Somme che si deducono qui contro	841,29	14604,72	15446,01	14268,89	»
						1177,12
XII	Introiti interinali fatti nell'anno, dei quali si deve dar conto, come dalla parte attiva (N. 7)					1088,76
XIII	Deduzioni dalla rimanenza attiva					2265,88
	NB Ai pagamenti sopra dimostrati (11) in L.				14268,89	
	devesi aggiungere la somma dei versamenti fatti alla Cassa Centrale esposta nel Conto a pag. 199 in »				74538,32	
	Si ottiene così la totalità di uscita in »				88807,21	88807,21
	Questa confrontata coll'introito totale (qui contro al 10) di »					103903,85
	dimostra il fondo di Cassa in fine d'anno, contro esposto (17) in L.					15096,64

nno 1836 (Vedi alla pag. 199).

PARTE ATTIVA

N. progressivi	Titoli ed indicazioni dell'andamento del conto	Arretrati del 1835 I	Competenze del 1836 II	Totalità III.	Introiti IV.	Rimanenze pel 1837 V.
1	Armamenti e distintivi	2338,13	»	2338,13	11,33	2326,80
2	Oggetti confiscati	165,00	»	165,00	»	165,00
3	Doti e decimi	141754,14	58702,37	200456,51	79979,98	120476,53
4	Multe	»	950,81	950,81	950,81	»
5	Prodotti diversi	»	937,18	937,18	937,18	»
6	Somma degli introiti reali del ramo	»	»	»	81879,30	»
7	Introiti materiali	»	»	»	1088,76	»
8	Totalità degli introiti	»	»	»	82968,06	»
9	Fondo di Cassa in principio d'anno	20935,79	»	20935,79	20935,79	»
10	Totalità complessiva	165193,06	60590,36	225783,42	103903,85	122968,33
11	Deducendosi rispettivamente le somme contro calcolate (N. xi, xii)	841,29	14604,72	15446,01	14268,89	2265,88
12	Netto patrimonio in principio d'anno	164351,77				
13	Competenze nette dell'anno		45985,64			
14	Totalità di patrimonio e rendita			210337,41		
15	Differenza fra gli introiti e i pagamenti				89634,96	
16	Rimaste, nette, da esigere					120702,45
17	Fondo di Cassa in fine d'anno					15096,64
18	Somma il patrimonio netto in fine d'anno e					135799,09

A BILANCIO D

Numero progressivo	Riferimenti al Conto precedente N.° I		Indicazioni degli introiti fatti	SOMME	
				parziali	complessive
1			*Introiti reali del ramo, cioè*		
	Altro	1	Per armamenti e distintivi	11, 33	
	id.	2	Dritti e decimi	79979, 98	
	id.	4	Multe	950, 81	
	id	5	Prodotti diversi	937, 18	
	id	6	Sommano	81879, 30	81879, 30
2	id.	7	*Introiti interinali*		1088, 76
3	id.	8	Totalità degli introiti		82968, 06
4	id.	9	Rimanenza di Cassa in principio d'anno		20935, 79
5	id.	10	Totalità di introiti e rimanenza originaria.		103903, 85

CASSA N° II

Numero progressivo	Riferimenti al Conto precedente N° I.		Indicazioni dei pagamenti eseguiti	SOMME parziali	SOMME complessive
6			*Pagamenti reali del rame, cioè*		
	Passivo	I	Salarj agli impiegati	9416, 89	
	id.	II	Sussidi ai diurnisti	1647, 00	
	id.	III	Assegni pel mantenimento del cavallo	2068, 98	
	id.	IV	Quota di spese generali competente al rame	178, 09	
	id.	V	Provvisioni agli Emittori	1438, 04	
	id.	VI	Compensi passivi	194, 55	
	id.	VII	Spese di cancelleria	42, 65	
	id.	VIII	Spese diverse e di gratificazioni	300, 00	
	id.	IX	Sommano	14161, 20	14161, 20
7	id.	X	*Rifazione di introiti interinali*		107, 69
8	id.	XI	Totalità dei pagamenti		14268, 89
9	id.	XII.	Versamenti alla Cassa Centrale		74838, 32
10	id.	VI	Pagamenti e versamenti alla Cassa Centrale		88807, 21
11	Attivo	17	Fondo di Cassa in fine dell'anno		15096, 64
12	id.	18	Totalità come sopra		103903, 85

B. *BILANCIO DEL*

PATRIMONIO IN PRINCIPIO D'ANNO

Numero progressivo	Riferimento al precedente Conto N° I.		Indicazioni	SOMME	
				parziali	complessive
1			*Prodotti reali del ramo arretrati*, cioè:		
	Attivo	2	Oggetti confiscati	165, 00	
	id.	3	Diete e decime	141754, 14	
			Sommano	141919, 14	141919, 14
2	id.	1	Valore degli armamenti e disturbi		2338, 13
3			Somma del *patrimonio appartenente al prodotto* del ramo		144257, 27
4	Passivo	IX	Deduconsi le *rimanenze passive in principio d'anno appartenenti al prodotto*		451, 50
5			Rimane il *patrimonio netto* in principio d'anno *appartenente al prodotto*		143805, 77
6	Passivo	X	*Passività non appartenenti al prodotto*, cioè:		
			Introiti interinali da rendersene conto	389, 79	389, 79
7			Rimane il *patrimonio netto*		143415, 98
8	Attivo	9	Rimanenza di Cassa in principio d'anno	20935, 79	20935, 79
9	id.	12	Totale patrimonio netto in principio d'anno		164351, 77

PATRIMONIO N° III

PATRIMONIO IN FINE D'ANNO

Numero progressivo	Riferimento al precedente Conto N. I		Indicazioni	SOMME parziali	SOMME complessive
10			*Prodotti reali del ramo arretrati*, cioè:		
	Attivo	2	Oggetti confiscati .	165, 00	
	id.	3	Dote e decimi	120476, 53	
			Sommano	120641, 53	120641, 53
11	Id	1	Valore degli effetti d'armamento e distintivi .		2326, 80
			Somma del *patrimonio appartenente al prodotto del ramo*		122968, 33
12			*Spese d'amministrazione non ancora saldate*, cioè		
	Passivo	I	Salarj agli impiegati .	689, 80	
	id.	II	Simile ai diurnisti	139, 50	
	id	IV	Spese generali	65, 72	
			Le quali dedotte dal patrimonio	895, 02	895, 02
13			Ne risulta il *patrimonio netto* appartenente al prodotto.		122073, 31
14	Id.	XII	*Introiti interinali rimasti a rifondere*	1370, 86	1370, 86
15	Attivo	16	Rimane il *patrimonio netto*		120702, 45
16	id	17	Fondo di Cassa in fine d'anno, che si aggiunge		15096, 64
17	id.	18	Risulta il *patrimonio finale* in .		135799, 09
18	id	12	Che in confronto al *patrimonio primitivo* di		164351, 77
19			Darebbe un minore capitale di		28552, 68

C. *BILANCIO DEL PRODOTTO N° IV*

Numero progressivo	Riferimento ai due Bilanci precedenti		INDICAZIONI	SOMME	SOMME
1	A	9	Versamenti nella Cassa Centrale dal prodotto netto		74538 3»
2	B	19	Questi versamenti diminuiscono il patrimonio in principio d'anno di		2855», 68
3	I	13	Rimane con il prodotto totale di		45985, 05
			PROSPETTO *degli introiti e pagamenti non appartenenti al prodotto del ramo*		
4	A	2	*Introiti di giro*		1088, 76
5			*Pagamenti di giro*, cioè:		
	A	7	eseguiti nell'anno	197, 69	
	B	14	rimasti a carico della Cassa del ramo	1370 86	
6			Dalla somma di	1478, 55	
7	B	6	Levansi gli introiti intermedi o debito della Cassa del ramo in principio d'anno in	389, 79	
8	A	2	Rimangono i pagamenti bruti estranei al prodotto in	1088, 76	1088, 76
9	I	13	Essendo così equiparati i pagamenti e gli introiti estranei al prodotto del ramo, resta con ciò comprovata l'attività o prodotto di esso nella soprascritta ipotesi		45985, 05

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME

Introduzione, pag. 3.

PARTE SECONDA

DELLA CONTABILITÀ APPLICATA ALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CAPO PRIMO

NOZIONI ECONOMICO AMMINISTRATIVE

Capitolo I. *Idea sommaria dell'amministrazione del Regno*, pag. 7

Dr S. A. I. R. il Serenissimo Arciduca Vicere, dei due Governi in Milano e Venezia, dei due Magistrati Camerali ora chiamati degli Uffizj consolenti, direttivo ed esecutivo, ec. — Congregazioni Centrali, 8. — Amministrazione delle Provincie, 9 — Amministrazione dei Comuni, 10 — Convocati e Consigli Comunali, ec. — Deputazioni Comunali, 11 — Agenti e Cursori, 13 — Congregazioni Municipali, 14. — Amministrazione economica dei Comuni, 14 — Norme direttive per le spese e mezzi annuali, 16. — Idea sommaria dell'Amministrazione Camerale, 17 — Osservazioni, 18

Capitolo II. *Principio economico del bisogni dello Stato*, pag. 18.

Idea generica del Governo e delle sue attribuzioni ec. *Spesa diretta alla conservazione della tranquillità interna dello Stato*, 20.

Della Polizia ivi — Del potere giudiziario, 21 — Delle cose di pena, 22 — Dei Notaj, degli Archivj e delle Camere Notarili, 23. — Archivj Politici e Camerali, 24 — Conservatorio della Ipoteche, ivi.

Spesa diretta alla conservazione e della tranquillità esterna, e difesa, 25.

Spesa diretta alla conservazione ed all'incremento delle cose necessarie ed utili alla vita civile, ec. — Religione, ec. — Istruzione, 28 — Beneficenza pubblica 31 — Cenni sull'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza, ivi. — Sanità pubblica, 34 — Altro ramo d'amministrazione riguardante i bisogni, i comodi ed i piaceri della vita, 36 — Agricoltura e mezzi per farla prosperare, ec. — Commercio e mezzi per proteggerlo ed incoraggirlo, 37 — Considerazione generale del quadro dei bisogni dello Stato, 41 — Pareggiamento del debito pubblico, ec — Altre spese per lo Stato, 43

Capitolo III. *Fonti di rendita per lo Stato*, pag. 43.
Mezzi ordinarj e straordinarj di rendita, *ivi*. — Dell'Imposizione in generale e considerazioni diverse sulla sua natura, 44. — Diverse fonti di rendita, 46. — Imposta diretta, 47. — Estimo, *ivi*. — Tassa personale, 48. — Contributo Arti e Commercio, 49. — Imposte indirette, 50. — Dazio consumo murato, *ivi*; — forense, 51; — d'importazione, d'esportazione e di transito, 52. — Delle privative, 54; — sui sali e tabacchi, *ivi*. — Del bollo della carta, *ivi*. — Della tassa registro, 55. — Lotto, e poste, 58. — Altri prodotti di Finanza, 57. — Risorse suppletorie dello Stato, 58. — Appendice al Capitolo III, 59. (Vedi l'Osservazione I alla pag. 187.)

Capitolo IV. *Del modo con cui raccoglievasi il denaro proveniente dalle diverse fonti di rendita dello Stato*, pag. 61.
Percezione delle rendite e da chi sono esatte, *ivi*. — Procedura di esazione dell'imposta diretta, 62. — Obblighi dell'Esattore, 63. — Ripiego nel caso di non poter ammassare un appalto d'esazione, 67. — Dei Ricevitori provinciali, *ivi*. — Esazione delle rendite di Finanza, 69. — Procedura dell'esazione fiscale, 70. — Modo di rendiconto mensile per l'esattore fiscale, 75. — Appendice al Capitolo IV sui privilegi del Fisco, e sulle cauzioni per l'interesse dell'Erario, 77.

CAPO SECONDO

DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA IN GENERALE, E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE PUBBLICHE

Capitolo V. *Elementi e principj generali della Contabilità pubblica*, pag. 80.
Sezione I. *Elementi del Conto d'Amministrazione dello Stato*, *ivi*.
Inventario del patrimonio pubblico, *ivi*. — Idea generale del preventivo dello Stato, suoi caratteri principali, e modo di compilazione, 82; — per la parte passiva, 85; — per la parte attiva, 85. — Idea generale della concentrazione delle rendite nel Tesoro dello Stato, e loro riparto, 86. — Idea sommaria del Consuntivo dello Stato, 88. — Idea pratica del Conto d'amministrazione delle Finanze, 89. — Dei conti per esercizio e per annata, 94. — Giustificazione delle rendite, 96. — Giustificazione delle spese, 109.
Sezione II. *Principj generali di Contabilità pubblica*, pag. 111.
Dei mobili ed immobili formanti patrimonio dello Stato, *ivi*. — Necessità di concentrare l'economia dello Stato in una Cassa generale, 112. — Della specializzazione delle spese, degli assegni per categoria, e dell'andamento del conto e suo riparto, 115. — Dell'ordinazione e del pagamento delle spese, 120. — Della responsabilità in materia di spese pubbliche, 123. — Della produzione dei conti e loro regolazione, 125.

Capitolo VI. *Dell'Amministrazione delle regie Casse*, pag. 128.
I. Idea sommaria dell'amministrazione delle Casse, *ivi*. — II. Amministrazione e contabilità delle Casse di Finanza e Demanio, 130. — Dei libri giornali e degli Stati di Cassa, 133. — Tenuta dei giornali, 135. — Prenotazione degli introiti e dei pagamenti, 138; — loro liquidazione, 140. — Disposizioni d'ordine per l'amministrazione delle Casse di Finanza, 142. — Dell'amministrazione della Cassa Centrale, 143. — III. Amministrazione e contabilità dei fondi applicati alle spese dello Stato, 144. — IV. Del modo di trattare le partite di giro, 147. — V. Delle visite alle Casse pubbliche, 160. — Numero quindici modelli di Giornali, Manuali, Sommarj ecc., da pag. 154 a pag. 158. — Prospetto di pareggio e sua spiegazione, 159.

CAPO TERZO

CONTABILITÀ PRATICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CAPITOLO VII. *Contabilità pubblica a scrittura semplice e doppia*, pag. 191

I. A quali Amministrazioni in particolare si convengano questi metodi, *ivi* — II. Applicazioni della scrittura semplice e doppia: 1° ai rami d'Amministrazione dati in tutela all'Autorità Politica, 192 — 2° ai rami d'amministrazione dati in totale all'Autorità Camerale, 196 — 3° applicazioni ai rami d'Amministrazione Camerale e Politica, 202 — modi ad un ramo d'amministrazione Camerale, *ivi* — ad un ramo d'amministrazione Politica, 206 — Rendiconto (cui precedono le spiegazioni), 214. — III. Degli utili d'amministrazione, e del modo di considerarli e assegnarne la quota, 216

CAPITOLO VIII. *Del metodo di Contabilità Camerale*, pag. 219.

I. Idea generale della Contabilità Camerale, *ivi*; — controlleria nel movimento degli effetti materiali, *ivi*; — prenotazione delle competenze, 220; — degli adempimenti, 221 — II. Contabilità Camerale per le Aziende straniere a solo denaro, 222 — Inventari, *ivi* — Giornali, 223; — loro relazione reciproca, 224. — Libri ausiliari e loro specie, *ivi*; — loro caratteri generali, 227; — loro relazione coll'inventario e col giornale, 228 — Registrazione sistematica sul Mastro, *ivi*. — Uso del libro Mastro del denaro, 230 — Relazioni fra il Mastro, il giornale, ed i libri di prenotazione, 232 — Osservazioni, *ivi*. — Epilogo delle rubriche, e Sommario, *ivi*. — Dei prospetti periodici, 233. — Dei libri dei Conti particolari, dei libri di riscontro, e dei libri *mastri sommarj*, 235 — Disposizione del libro dei Conti particolari, 235 — suo uso, 236, — registrazioni nel libro di riscontro, ed uso di questo, 237; — del libro Mastro sommario, 238; — del sommario generale, *ivi*; — suo uso, 240 — III. Contabilità Camerale per le aziende straniere a generi e miste, 241; — Inventario, *ivi*; — prime registrazioni cioè giornali e libri di prenotazione, *ivi* — registrazione sistematica, 243 — Applicazione generale del metodo Camerale ad una amministrazione Demaniale, 244 e seguenti. — Modello di mastro per una amministrazione a denaro, 250; — simile per una amministrazione a generi, 254 — IV. Altre modificazioni ed usi della Contabilità Camerale, 256 — Contabilità di un Ufficio di rendita tenuta con giornale e libro di liquidazione, *ivi*; — modello, 257. — Contabilità delle amministrazioni Comunali, 259 — Contabilità militare, 261 — Amministrazione della guardia di confine, 262 — Conto della compagnia, 264 — Conto a materiali, 266. V. Revisione dei conti, 268 — Processo materiale di revisione di un rendiconto d'amministrazione Comunale, 269. — VI. Modo di rendiconto al Dicastero Centrale di Stato, 273. (*NB.* I relativi modelli a pag. 288.)

Appendice sulla organizzazione di una Contabilità, e suoi Ufficj d'ordine, 279 — Dell'I. R. Direzione Aulica de' conti, *ivi*. — Delle Contabilità provinciali, *ivi*. — Della corrispondenza d'Ufficio, 280 — Attributi del Direttore di Contabilità, *ivi*. — Trattazione degli affari, 281 — Degli Ufficj d'ordine, cioè protocollo, spedizione e registratura, 282

Osservazioni sulla II parte, 287

Bilanci N.i I, II, III e IV relativi al modo di rendiconto al Dicastero Centrale di Stato (di cui a pag. 273), pag. 288 e seguenti.

INDICE SOMMARIO

delle materie contenute nel primo volume, Parte prima

CAPO I.

NOZIONI ECONOMICO-AMMINISTRATIVE

Capitolo I. Idee preliminari.
II. Della definizione e stima di una sostanza.
III. Idea dei conti preventivi, e quindi delle amministrazioni domestica, rurale, manifatturiera e commerciale.

CAPO II.

TENUTA DEI REGISTRI E SUE PIU' USUALI APPLICAZIONI

Capitolo IV Della tenuta dei registri in generale, e del suo scopo.
V. Della tenuta dei registri a scrittura semplice.
VI. Della tenuta dei registri a scrittura doppia.
VII. Applicabilità della scrittura doppia, e relazione fra più registri.

CAPO III.

REVISIONE DEI CONTI

Capitolo VIII Della verificazione degli estremi di un rendiconto, della censura del medesimo, e del registro da cui fu desunto, dell' ispezione locale, e della censura in linea amministrativa.

Tavola, ossia indice analitico-sistematico della teoria di scrittura semplice e doppia, con opportuni rinvii alla pratica, e col sussidio della quale le cose studiate nei Capitoli V e VI si possono richiamare alla mente ed applicare a qualsiasi caso pratico.

NB. L'indice dettagliato, simile a quello della parte II, si trova in fine del volume I pubblicato in Luglio 1850.

FINE

Digitized by Google